



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1718

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Indice

1. DDL S. 1718 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1718	5
1.2.2. Relazione 1718-A	27
1.2.3. Testo approvato 1718 (Bozza provvisoria)	63
1.2.4. Testo 1	67
1.3. Trattazione in Commissione	174
1.3.1. Sedute	175
1.3.2. Resoconti sommari	176
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	177
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 226(pom.) del 25/11/2025	178
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114(ant.) del 02/12/2025	183
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 227(pom.) del 02/12/2025	184
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 116(ant.) del 09/12/2025	186
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 229(pom.) del 09/12/2025	187
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 231(pom.) del 16/12/2025	192
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 232(pom.) del 17/12/2025	289
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 233(pom.) del 22/12/2025	290
1.3.2.1.9. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 234(ant.) del 27/12/2025	308
1.3.2.1.10. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 235(pom.) del 07/01/2026	312
1.3.2.1.11. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 236(pom.) del 07/01/2026	327
1.3.2.1.12. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 237(ant.) dell'08/01/2026	345

1.4. Trattazione in consultiva	348
1.4.1. Sedute	349
1.4.2. Resoconti sommari	350
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	351
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107(pom., Sottocomm. pareri) del 03/12/2025	352
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 413(pom.) del 03/12/2025	354
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 414(pom.) del 09/12/2025	359
1.4.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 418(ant.) dell'08/01/2026	361
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	363
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 309(ant.) del 04/12/2025	364
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 310(pom.) del 09/12/2025	370
1.4.2.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 313(ant.) del 17/12/2025	376
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	384
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 482(pom.) del 09/12/2025	385
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 486(ant.) del 12/12/2025	391
1.4.2.3.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 491(ant.) del 17/12/2025	545
1.4.2.3.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505(pom.) del 07/01/2026	553
1.4.2.3.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 506(ant.) dell'08/01/2026	555
1.4.2.3.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 507(ant.) dell'08/01/2026	557
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	558
1.4.2.4.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 265(pom.) del 03/12/2025	559
1.4.2.4.2. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 266(pom.) del 09/12/2025	563
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	565
1.4.2.5.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 258(pom.) del 03/12/2025	566
1.4.2.5.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259(pom.) del 09/12/2025	575
1.4.2.5.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 260(pom.) del 10/12/2025	581
1.4.2.5.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262(pom.) del 16/12/2025	583
1.4.2.5.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 264(ant.) del 18/12/2025	627
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	633
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 69(ant.) del 10/12/2025	634
1.5. Trattazione in Assemblea	639

1.5.1. Sedute	640
1.5.2. Resoconti stenografici	641
1.5.2.1. Seduta n. 377 del 07/01/2026	642
1.5.2.2. Seduta n. 378 dell'08/01/2026	681

1. DDL S. 1718 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1718

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"

Titolo breve: *d-l n. 175/2025 - Transizione 5.0 e aree idonee*

Iter

8 gennaio 2026: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1718

approvato

[C.2758](#)

approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) , Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#) , Ministro senza portafoglio per gli aff. europei, PNRR e politiche di coesione [Tommaso Foti](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **175** del **21 novembre 2025**, G.U. n. 271 del 21 novembre 2025 , scadenza il 20 gennaio 2026

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **21 novembre 2025**; annunciato nella seduta n. 364 del 25 novembre 2025.

Classificazione TESEO

ATTIVITA' DI URGENZA, ENERGIA, FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

[Articoli](#)

CREDITO DI IMPOSTE (Art.1), IMPRESE (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.1, 2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.1), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Art.1), DIVIETI (Art.1), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Art.1), MACCHINE E MACCHINARI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), VIGILANZA (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.1), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Art.2), AMBIENTE (Art.2), DIFESA DEL SUOLO (Art.2), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.2), AGRICOLTURA (Art.2), DEMANIO (Art.2), PROVINCE AUTONOME (Art.2), REGIONI (Art.2), GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE SPA) (Art.2), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.2), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.2), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Art.2), MARE (Art.2), OSSERVATORI (Art.2), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L' EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) (Art.2), ZONE E AREE PROTETTE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Etelwardo Sigismondi \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 25 novembre 2025).

Relatore di maggioranza Sen. [Etelwardo Sigismondi \(Fdi\)](#) nominato nella seduta ant. n. 237 dell'8 gennaio 2026.

(proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli l'8 gennaio 2026; annuncio nella seduta n. 378 dell'8 gennaio 2026

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede referente il 24 novembre 2025.

Annuncio nella seduta n. 364 del 25 novembre 2025.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 9ª (Industria e agricoltura), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1718

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1718

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** e dal **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2025

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, come di seguito si illustra.

ART. 1 (Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

Il **comma 1** fissa al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, previste dall'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Con riferimento alle suddette comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, si prevede che, su richiesta del GSE, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possano essere integrate, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. In ogni caso, le carenze riguardanti elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 luglio 2024, non sono sanabili. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

Il **comma 2** reca una norma di interpretazione autentica. In particolare, stabilisce che l'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Pertanto, si prevede che le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta, siano tenute a optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta.

Si prevede, inoltre, che, qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resti salva la facoltà, per la medesima impresa e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, di accedere al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per tale ultimo credito. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, deve comunicare, entro cinque giorni, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito e il GSE provvede allo svincolo delle somme prenotate.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, con la modifica apportata dalla lettera a) al comma 11-ter, si prevede che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è svolta dal GSE.

La lettera b) modifica il comma 16 del medesimo articolo prevedendo che sulla base della documentazione tecnica prevista dalla norma nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Laddove, nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza espletate, rilevi la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Il **comma 4** reca la quantificazione degli oneri e individua la relativa copertura finanziaria.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 2** è volto a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa si colloca, peraltro, nel contesto di recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato in parte qua il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito DM 21 giugno 2024), chiamato a stabilire i principi e i criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

L'urgenza e l'indifferibilità della norma sono intimamente correlate all'esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'obiettivo di un celere superamento della fase di stallo che, dinnanzi ai contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione, sui territori, delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.

È appena il caso di rammentare che, con specifico riguardo alle fonti rinnovabili, l'obiettivo è quello di promuoverne un ulteriore sviluppo unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti. A questo scopo, la norma valorizza i principi di contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria, temperando i medesimi con la necessità di raggiungere gli sfidanti obiettivi fissati dall'Europa al 2030.

Il comma 1 apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee e di conferire al medesimo decreto le caratteristiche di testo atto a rappresentare univocamente il riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Segnatamente, la disciplina delle aree idonee merita di trovare collocazione nel ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 in considerazione della circostanza che alla qualificazione di una data area come "idonea" si correlano specifiche semplificazioni sul piano delle procedure amministrative.

In particolare, le lettere a), b), d) ed e) del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

La lettera c) introduce nell'elenco delle definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di "impianto agrivoltaico", con cui si individua l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali.

La lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo (11-bis, rubricato "Aree idonee su terraferma") destinato a recare, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la disciplina delle aree idonee, integrata con disposizioni atte a rendere la medesima pienamente esaustiva, senza necessità del ricorso ad atti attuativi. Il comma 1 del nuovo articolo 11-bis individua un set minimo di aree considerate idonee, tra cui figurano, in larga parte, quelle già individuate come idonee ex lege ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Per finalità di coordinamento e razionalizzazione normativa, il comma 1 dell'articolo 11-bis annovera, tra le aree idonee, anche quelle qualificate come tali da disposizioni "sparse" nell'ordinamento e aventi carattere di specialità (i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa; i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari; i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse. In tutti questi casi, resta ferma l'acquisizione, ove necessaria, dell'autorizzazione ex articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Il comma 2 del nuovo articolo 11-bis riproduce le disposizioni già contenute all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021, limitandosi a coordinarle, sul piano meramente formale, al comma 1 del nuovo articolo 11-bis e precisando che è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Replicando, sotto tale profilo, il modello offerto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 3 dell'articolo 11-bis prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individui, con propria legge, ciascuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 1. Il comma 3 prevede altresì l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 nel caso di mancato rispetto del predetto termine di centoventi giorni o di non ottemperanza ai principi e ai criteri ovvero agli obiettivi di burden sharing (ossia di condivisione degli sforzi verso la realizzazione degli obiettivi unionali di promozione delle fonti rinnovabili). Infine, il comma prevede che le province autonome provvedono al processo programmatico ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il comma 4 individua principi e criteri omogenei cui le regioni e le province autonome devono attenersi ai fini dell'individuazione delle aree idonee. In particolare, tali principi e criteri sono orientati a: (i) la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, delle aree agricole; (ii) la salvaguardia delle aree incluse nella Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies; (iii) specificare che le aree idonee possono essere differenziate per fonte e per tecnologia; (iv) precisare che, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11-bis stesso e all'articolo 11-quinquies, non è possibile introdurre divieti generalizzati all'installazione di impianti a fonti rinnovabili; (v) individuare prioritariamente come idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo da energia rinnovabile; (vi) favorire le

aree agricole ove sono presenti attività produttive, al fine di favorire l'autoconsumo di energia, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, contribuendo così alla riduzione dell'impatto ambientale e climatico del settore agricolo; (vii) prevedere, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli e, al contempo, contribuire agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, che le superfici agricole qualificabili come idonee si collochino entro un intervallo non inferiore allo 0,8 per cento e non superiore al 3 per cento delle superfici agricole utilizzate, disponendo altresì che possano poi essere individuate specifiche soglie anche a livello comunale, pur sempre con salvaguardia dei predetti limiti minimi e massimi; (viii) individuare come prioritarie le aree di crisi industriale complessa, al fine di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli di occupazione; (ix) salvaguardare le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ristabilendo le fasce di rispetto già previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, anche tenuto conto della menzionata pronuncia del TAR Lazio; a tal fine, si prevede che non possano essere identificate aree idonee ogniquale le caratteristiche degli impianti da fonti rinnovabili siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici. Con quest'ultima precisazione, non si intende vietare in via generalizzata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in aree intercettate dalla pianificazione paesaggistica quanto piuttosto consentire l'installazione di impianti le cui caratteristiche si concilino con i contenuti della pianificazione medesima. Il comma 5 individua gli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire al 2030, definiti sulla base di una specifica metodologia (detta, per l'appunto, di *burden sharing*) chiamata a tracciare una traiettoria incrementale di ciò che ci si prospetta potrà essere installato in ogni singola regione e provincia autonoma a seguito dell'adozione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee. Tali obiettivi replicano quelli già stabiliti in sede di acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata sul DM 21 giugno 2024 (e non oggetto di annullamento da parte del TAR Lazio). Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili, senza evidentemente pregiudicare il conseguimento degli obiettivi in capo alla regione o alla provincia autonoma che effettua il trasferimento. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (e, segnatamente, al direttore generale competente del medesimo Dicastero) è attribuito il compito di definire, con proprio decreto, lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quote di potenza oggetto di trasferimento. Infine, il comma 5 disciplina il riparto delle potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* nel caso in cui un impianto sia situato sul territorio di più regioni. Al comma 6, infine, sono disciplinate le attività di monitoraggio degli obiettivi, svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di GSE ed RSE. Il comma 6 prevede altresì che gli esiti del monitoraggio siano trasferiti sulla piattaforma aree idonee disciplinata al successivo articolo 12-bis.

La lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 anche un nuovo articolo 11-ter, rubricato "Aree idonee a mare", nel quale confluisce la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. I commi 1 e 2 individuano un set minimo di aree considerate idonee per gli impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore. Il comma 3 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotti e pubblichi, nel proprio sito internet istituzionale, un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli impianti off-shore, conformemente all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La medesima lettera h) introduce altresì nel decreto legislativo n. 190 del 2021 un nuovo articolo 11-quater, rubricato "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee". Esso

fa confluire nel decreto legislativo 190 del 2024 la disciplina degli effetti sulle procedure amministrative derivanti dalla collocazione di un progetto in area idonea. Il comma 2 precisa che gli effetti di semplificazione procedurale di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero di potenziamento della rete di trasmissione nazionale. Si precisa che non sono inclusi nel novero dei predetti interventi di sviluppo ovvero di potenziamento della rete di trasmissione nazionale gli impianti di accumulo mobili di grandi estensioni (BESS). Il comma 3 chiarisce che per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B o C (allo stesso decreto legislativo n. 190 del 2024) si applicano le semplificazioni di cui al comma 1 qualora l'impianto ricada interamente in area idonea. Nel caso in cui l'impianto non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, agli interventi di cui agli allegati A, B o C non si applicano le semplificazioni previste al comma 1.

Infine, la lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo (11-quinquies) che dispone in merito agli interventi di impianti a fonti rinnovabili realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO, limitandoli a quelli di cui all'allegato A al decreto legislativo n. 190 del 2024. La disposizione mira esclusivamente a circoscrivere il novero delle fattispecie progettuali ammessi nelle predette zone e, pertanto, richiama il citato allegato A, che elenca gli interventi di taglia o impatto minore. Si precisa che sono inclusi nel novero degli interventi consentiti tutti quelli che, pur se ricompresi nell'allegato A, sono attratti nel regime di PAS per effetto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La lettera i) apporta modificazioni di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 in considerazione della disposta abrogazione degli articoli 20, 22 e 23 di tale ultimo decreto.

La lettera l) fa confluire, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di piattaforma digitale per le aree idonee istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», rendendola peraltro fungibile anche per le zone di accelerazione. Il nuovo articolo 12-bis, al comma 1, disciplina le funzionalità della piattaforma, ovverosia quelle di fornire supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, oltreché nelle attività di monitoraggio a esse connesse, prevedendo anche una sezione per la consultazione pubblica dei dati e delle informazioni nella medesima contenute. Il comma 2 del nuovo articolo 12-bis prevede che la piattaforma rechi, tra l'altro, un contatore delle superfici agricole utilizzate al fine di consentire alle regioni di monitorare il raggiungimento delle percentuali previste dal nuovo articolo 11-bis.

Le lettere m), n) e o) apportano modificazioni di coordinamento all'articolo 13, all'articolo 14 e all'allegato B del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La lettera p) introduce un nuovo allegato C-bis nel decreto legislativo n. 190 del 2024, recante la tabella di ripartizione degli obiettivi di potenza che ciascuna regione deve raggiungere al 2030 e gli elementi da considerare per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi medesimi, riproducendo quanto già previsto dal DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento a seguito della citata pronuncia del TAR Lazio). La lettera q) apporta infine modifiche all'allegato D al decreto legislativo n. 190 del 2024.

ART. 3 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto.

Relazione tecnica

ART. 1 (Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

Il comma 1 fissa al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, previste dall'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, si prevede, inoltre, che, su richiesta del GSE e comunque entro il 6 dicembre 2025, le imprese possano integrare o sanare eventuali carenze documentali, fatta eccezione per gli elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici. Il mancato adempimento da parte delle imprese impedisce il perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica in materia divieto di cumulo tra il credito d'imposta di cui all'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, e quello di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, precisando che l'impresa non possa presentare contestualmente domanda per i medesimi beni oggetto di agevolazione. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta sono pertanto tenute a optare per uno dei due entro il 27 novembre 2025.

Si prevede, inoltre, che, qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resti salva la facoltà, per la medesima impresa e previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, di accedere al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per tale ultimo credito. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, deve comunicare, entro cinque giorni, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito e il GSE provvede allo svincolo delle somme prenotate.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. In particolare, con la modifica apportata dalla lettera a) al comma 11-ter, si prevede che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sarà svolta dal GSE.

La lettera b) modifica il comma 16 del medesimo articolo prevedendo che sulla base della documentazione tecnica prevista dalla norma nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio, adottando i conseguenti provvedimenti di annullamento, laddove ravvisi la carenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di attività che saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura.

Il comma 4 per le finalità della disposizione autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

Relativamente all'impatto sul Fabbisogno, si stimano i seguenti effetti:



2025	2026	2027
-230	-10	-10

in milioni di euro.

Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

- a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
- c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo 2, comma 1, apporta modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al fine di farvi confluire la disciplina in materia di aree idonee all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Preliminarmente, si rappresenta che, come evidenziato nella relazione illustrativa relativa all'articolo in esame, lo stesso è volto a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "REpowerEU" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa si colloca, peraltro, nel contesto di recenti pronunce del giudice amministrativo che, con la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, ha annullato in parte qua il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 21 giugno 2024 (nel seguito DM 21 giugno 2024), chiamato a stabilire



i principi e i criteri per la successiva individuazione, con legge regionale, delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili.

L'urgenza e l'indifferibilità della norma sono intimamente correlate all'esigenza di evitare ostacoli al perfezionamento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'obiettivo di un celere superamento della fase di stallo che, dinnanzi ai contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione, sui territori delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.

La norma in esame determina un'abrogazione implicita del decreto ministeriale 21 giugno 2024, in ragione dell'abrogazione della norma abilitante (articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021) ai sensi del comma 1, let. q) dell'articolo in esame, procedendo altresì alla legificazione dei contenuti del predetto decreto non annullati dalla sopra richiamata sentenza del TAR Lazio.

Non si determinano effetti in merito all'obiettivo PNRR già rendicontato e anzi la norma in esame è volta ad evitare, almeno per le parti del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 non annullate dal TAR Lazio, il rischio di c.d. "reversal" della misura già adottata e di sospensione del pagamento della prossima rata PNRR destinata all'Italia. In particolare, le lettere a), b), d) ed e) del comma 1 apportano modificazioni di coordinamento al decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto delle abrogazioni operate all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) introduce nell'elenco delle definizioni del decreto legislativo n. 190 del 2024, quella di "impianto agrivoltaico", con cui si individua l'impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, precisando che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali.

La lettera h) introduce nel citato decreto legislativo un nuovo articolo (11-bis, rubricato "Aree idonee su terraferma") destinato a recare, in sostituzione delle previsioni rilevanti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la nuova disciplina delle aree idonee. Replicando il modello offerto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il comma 3 dell'articolo 11-bis prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individui, con propria legge, ognuna per il territorio di competenza, aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate *ex lege*; si tratta, pertanto, di attività già previste a legislazione vigente in capo ai predetti enti territoriali, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per quanto qui rileva, il comma 5 conferisce dignità di norma primaria alle disposizioni in materia di *burden sharing* rispetto agli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili contenute nel DM 21 giugno 2024, annullato *in parte qua* dal giudice amministrativo ma non per i profili concernenti la disciplina degli obiettivi di *burden sharing* e delle relative modalità di conseguimento. Al pari del comma 5, anche il comma 6 cristallizza in norma primaria attività in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al GSE e al RSE invero già previste dal DM 21 giugno 2024 per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo. Pertanto, le attività previste ai commi 5 e 6 saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 7 replica, aggiornandole, le disposizioni contenute ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima lettera h) introduce altresì nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo 11-ter, rubricato "Aree idonee a mare", nel quale confluisce la disciplina per la individuazione delle aree idonee a mare già prevista all'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Inoltre, la lettera h) introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 un nuovo articolo 11-quater, rubricato "Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per



impianti in aree idonee". Esso fa confluire nel decreto legislativo 190 del 2024 la disciplina degli effetti sui procedimenti amministrativi derivanti dalla collocazione di un determinato progetto in area idonea. Infine, la lettera *h*) in commento introduce un articolo, 11-*quinquies*, volto a bilanciare le esigenze di sviluppo delle fonti rinnovabili con quelle di tutela delle zone di protezione speciale dei siti UNESCO, individuando, dunque, le fattispecie progettuali realizzabili nelle predette zone. Pertanto, dalle disposizioni in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera *i*) apporta modificazioni di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, pertanto non presenta profili finanziari.

La lettera *l*) è volta da un lato a far confluire, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di piattaforma digitale per le aree idonee, ai sensi della quale è stato emanato il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024 (DM 17 settembre 2024) recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» (l'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 viene conseguentemente abrogato per effetto della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo in commento), dall'altro a rendere la stessa fruibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione. Rispetto al primo obiettivo, premesso che, come chiarito nella relazione tecnica del citato DM, i costi relativi alla piattaforma stessa sono coperti mediante le risorse disponibili presso il fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si rappresenta che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021 già prevedeva l'integrazione della piattaforma aree idonee con la piattaforma di monitoraggio di cui all'articolo 48 laddove, al comma 1 specificava che "la predetta piattaforma include i dati di monitoraggio di cui all'articolo 48". Del pari, la previsione di una sezione dedicata alla consultazione del pubblico era anch'essa già contenuta all'articolo 2, comma 2, del citato DM 17 settembre 2024.

Quanto al secondo obiettivo, ovvero rendere la piattaforma fungibile per la raccolta delle informazioni per le zone di accelerazione, si rappresenta che tale modifica, essendo le zone di accelerazione ricomprese tra le aree idonee, si è resa necessaria anche per utilizzare le informazioni già raccolte, in modo da rendere disponibili su un'unica piattaforma tutte le informazioni sia per le aree idonee che per le zone di accelerazione. Le attività volte a rendere la piattaforma fungibile per le finalità di cui al primo periodo rientrano tra quelle previste a carico del GSE dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 e sono pertanto anch'esse coperte dal Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 12.

Infine, per quanto previsto al comma 2, dell'articolo 12-*bis*, che introduce un contatore delle SAU utilizzate, si è ritenuto opportuno esplicitare tale funzionalità della piattaforma. In ogni caso, essendo la piattaforma dedicata principalmente a fornire informazioni e strumenti alle Regioni e Province autonome di supporto al processo programmatico, tale attività è già rinvenibile nelle funzionalità previste dal DM 17 settembre 2024 che, all'articolo 2, comma 2, lettera a), prevede che tra le funzionalità è presente "la caratterizzazione e la qualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione". Pertanto, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le lettere *m*), *n*) e *o*) del comma 1 in argomento recano modifiche di mero coordinamento.

La lettera *p*) riproduce in un nuovo allegato al decreto legislativo n. 190 del 2024 la tabella e le modalità operative per il riparto regionale di potenza ai fini del conseguimento degli obiettivi di *burden sharing* mediante l'individuazione delle aree idonee, già contenute nel DM 21 giugno 2024 (per la parte non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo). Pertanto, dalle



suddette lettere *m*), *n*), *o*) e *p*) del comma 1 in argomento non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/11/2025

Daria Perrotta



DECRETO-LEGGE «MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI» (articolato di euro)														
Descrizione	E/S	Natura	Solito metodo di finanziamento				Fabbisogno				Indefinibilmente netto			
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
S	K		250,0				230,0	10,0	30,0		250,0			
			-89,0				-89,0				-89,0			
E		EXT	40,0											
S	K						-13,3	-13,3	-13,3		-13,3	-13,3	-13,3	
S	C		-33,0				-33,0				-33,0			
S	C		-20,0											
S	K						-40,0				-40,0			
S	C		-75,0				-75,0				-75,0			
E			40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S			33,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-3,3	-3,3	0,0	-0,3	-13,3	-13,3	0,0
			7,0	0,0	0,0	0,0	20,3	3,3	3,3	0,0	0,3	13,3	13,3	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Senato della Repubblica

1. E convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia

Pag. 17

Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.

**Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0
e di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di crediti d'imposta
di cui al Piano Transizione 5.0)*

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul

credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

« 11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. »;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il

raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis del presente decreto »;

2) al comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) « impianto agrivoltaico »: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. »;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 5 »;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3, le parole « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 5 »;

2) al comma 4, lettera c), le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

f) all'articolo 9, comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

g) all'articolo 11, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis (*Aree idonee su terraferma*). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20

del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)*, e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)*, e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere *a)*, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *l)*, numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis)*, attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

- a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
- b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;
- c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
- d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-*quinquies* del presente decreto;
- e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
- f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
- g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;
- h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
- i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le

modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-*bis*.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-*ter* (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-*quater* (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime

con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A. »;

i) all'articolo 12:

1) comma 5, le parole: « dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 1 »;

2) comma 6, le parole: « dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-ter »;

3) comma 10, lettera a), le parole: « all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo »;

l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante « Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori. »;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera b), le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

2) lettera d), numero 2), le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*bis*, comma 2 »;

o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis* »;

p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:

« (Articolo 11-*bis*)
ALLEGATO C-*BIS*

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e

idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati. »;

q) all'allegato D, lettera p), le parole: « 18, commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 20, 21, 22 » e le parole: « 23, comma 1 » sono sostituite dalla seguente: « 23 ».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Foti, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Relazione 1718-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1718-A

Relazione Orale

Relatore Sigismondi

**TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza l'8 gennaio 2026

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro dell'economia e delle finanze** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** e dal **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2025

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Balboni)

sul disegno di legge

9 dicembre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e considerato che:

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche, nonché nell'esigenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

con riguardo al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili alle materie del « sistema tributario dello Stato » e della « tutela dell'ambiente » spettanti alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), della Costituzione. Viene poi in rilievo la materia della « produzione dell'energia », di cui all'articolo 117, terzo comma, per la quale è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Tosato)

sugli emendamenti approvati

8 gennaio 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Rosso)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

17 dicembre 2025

La Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1, relative al Piano Transizione 5.0, si rendono necessarie ai fini dell'attuazione dell'Investimento 15 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M7-41 e M7-42), come risultante dalla sesta revisione, presentata dal Governo il 10 ottobre 2025 e approvata dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2025) 675 e dal Consiglio con la decisione di esecuzione del 25 novembre 2025, in cui si afferma che « le modifiche relative [...] all'Investimento 15 (Transizione 5.0) [...] non alterano la valutazione complessiva relativa al contributo atteso dall'attuazione delle misure comprese nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU* »;

ricordata la comunicazione della Commissione europea « *NextGenerationEU* - La strada verso il 2026 », del 4 giugno 2025 (COM(2025) 310), con cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare integralmente i rispettivi PNRR quanto prima per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi possano essere attuati entro il termine del 31 agosto 2026;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, si rendono necessarie per recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito al raggiungimento della *milestone* di cui alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo « *REpowerEU* » del PNRR, sulla semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Elena Testor)

sul disegno di legge

7 gennaio 2026

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 4, viene rappresentato che all'atto della presentazione del disegno di legge in esame, lo stanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2025 è risultato congruo, tenuto conto delle fisiologiche percentuali di rinuncia e di non completamento degli investimenti, nonché dell'obbligo di opzione per una delle due misure incentivanti (Industria 4.0 e Transizione 5.0), alla luce del divieto di cumulo già a livello di prenotazione. Viene precisato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che fornisce un'interpretazione autentica sul divieto di cumulo delle suindicate misure incentivanti, di cui all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha previsto inoltre che, qualora all'impresa opzionante per il credito d'imposta Transizione 5.0 non venga

riconosciuto il suddetto beneficio per superamento del limite di spesa, resta ferma la possibilità di accedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta;

viene quindi rammentato che il Governo, sulla base di una successiva attività di monitoraggio che ha evidenziato l'insorgenza di nuove esigenze finanziarie, ha presentato una proposta emendativa *ad hoc* nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2026, la quale ha ridisegnato la disciplina di cui all'articolo 94 del suddetto disegno di legge (la misura è stata approvata e infine trasfusa nei commi 427 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199). In particolare, la disposizione ha prorogato fino al 30 settembre 2028 le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, condizionando la spettanza dell'incentivo alla circostanza che gli investimenti abbiano ad oggetto beni *Made in EU*.

Viene precisato che l'estensione del periodo agevolabile e l'applicazione di aliquote fisse di maggiorazione più alte rispetto alla disciplina vigente rafforzano l'efficacia delle due misure incentivanti. Viene quindi confermato che l'appostamento di adeguate risorse incrementalì, in misura corrispondente al delineato mutato quadro normativo, consente di dare concreta forza applicativa anche al meccanismo di traslazione di cui al citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame; alla luce del combinato disposto che risulta dalle sopra richiamate disposizioni, viene quindi confermata la sostenibilità finanziaria delle previste misure incentivanti, che tiene conto anche dell'aumento di fabbisogno finanziario emergente dal monitoraggio successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

con riguardo ai compiti assegnati al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla vigilanza sulla fruizione sul credito d'imposta in questione, viene specificato che gli oneri relativi alla convenzione tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il GSE, approvata con decreto direttoriale in data 26 luglio 2024, sono pari un massimo di euro 33.570.000 (oltre IVA, ove dovuta). La convenzione riporta tra i compiti del GSE le attività di gestione e controllo della misura in linea con le attività descritte dal decreto-legge del 21 novembre 2025, n. 175: viene quindi confermato che si tratta di risorse sufficienti a coprire le ulteriori attività previste dalla disposizione;

con specifico riguardo alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1, vengono confermate la piena disponibilità delle risorse, che risultano libere da impegni giuridicamente vincolanti, nonché l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in relazione alla lettera *b*) del medesimo comma 4, viene specificato che le risorse, pari a 40 milioni di euro, destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, sono residui di stanziamento dell'anno 2024 appostati sul capitolo di bilancio 7323/2 a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si è provveduto al riparto delle risorse stanziare nel capitolo 7356 nello stato di previsione dell'anno 2024,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

8 gennaio 2026

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure

**urgenti in materia di Piano Transizione
5.0 e di produzione di energia da fonti
rinnovabili**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di
produzione di energia da fonti rinnovabili**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « GSE » è sostituita dalle seguenti: « Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) » e le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 »;

al comma 2, quarto periodo, le parole: « beneficiaria a seguito » sono sostituite dalle seguenti: « beneficiaria, a seguito » e dopo le parole: « dal GSE » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, la parola: « alinea, » è soppressa e le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « , e 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e pari a 10 milioni di euro »;

alla lettera a), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « convertito con modificazioni, nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge », le parole: « articolo 3, decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 3 del decreto », le parole: « del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro » e dopo la parola: « fabbisogno » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera e), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera f), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34" »;

dopo la lettera c) è inserita la seguente

« c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui

all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUEP in qualità di amministrazione procedente.

5-*ter*. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa" »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) all'articolo 11, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: "all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-*bis*, comma 2";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale" »;

alla lettera h), capoverso Art. 11-bis:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « sono considerate » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono considerati »;

alla lettera a), le parole: « impianti della stessa fonte » *sono sostituite dalle seguenti:* « impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile » *e dopo le parole:* « e del paesaggio » *sono inserite le seguenti:* « , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

alla lettera i), dopo le parole: « sentito il Ministero dell'economia e delle finanze » *sono inserite le seguenti:* « , e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola »;

alla lettera l), numero 1), dopo le parole: « produzione agricola » *sono inserite le seguenti:* « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile », *le parole:* « lettere h), e l) » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere h) e l) » *e le parole:* « sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, » *sono soppresse;*

alla lettera m), numero 2), le parole: « lettere h), e l) » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere h) e l) » *e le parole:* « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto, » *sono soppresse;*

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « f), l) » *sono sostituite dalle seguenti:* « f) e l) »;

al secondo periodo, le parole: « , approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, » *sono soppresse;*

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , ciascuna regione e provincia autonoma » *sono sostituite dalle seguenti:* « ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

al quarto periodo, le parole: « Le province autonome » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le regioni a statuto speciale e le province autonome »;

al comma 4:

alla lettera b), le parole: « Convenzione di Ramsar, » sono sostituite dalle seguenti: « Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e »;

alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale »;

alla lettera h), le parole da: « possono essere » fino a: « livello comunale » sono sostituite dalle seguenti: « può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune »;

alla lettera m), dopo le parole: « e del paesaggio » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « del codice » sono inserite le seguenti: « dei contratti pubblici, » e le parole: « mediante subconcessione, a » sono sostituite dalle seguenti: « mediante subconcessione a »;

alla lettera h), capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « 1 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « considerate idonee » sono sostituite dalle seguenti: « considerati idonei »;

alla lettera a), le parole: « del 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 febbraio »;

alla lettera i):

al numero 1), alle parole: « comma 5 » è premessa la seguente: « al »;

al numero 2), alle parole: « comma 6 » è premessa la seguente: « al »;

al numero 3), alle parole: « comma 10 » è premessa la seguente: « al »;

alla lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: « a essi connesse » sono sostituite dalle seguenti: « a esso connesse », le parole: « delle piattaforma » sono sostituite dalle seguenti: « della piattaforma », le parole: « 17 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « del 17 settembre » e le parole: « informazione e strumento necessario » sono sostituite dalle seguenti: « informazione e strumenti necessari » e, al terzo periodo, le parole: « consultazione del pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « consultazione da parte del pubblico »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Modifiche in materia di golden power) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti:

"ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese,";

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3" ».

Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-
legge comprendente
le modificazioni
apportate dalla
Commissione

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di crediti

d'imposta

di cui al Piano

Transizione 5.0)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del **Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)**, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.**

fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.**

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito.

Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. *Identico.*

a) *identico:*
« 11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente **articolo** e ai relativi provvedimenti attuativi. »;
b) *identica.*

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

« 11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, **alinea**, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. »;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

per l'anno 2025 e **pari a 10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **del 6 aprile 2022**, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022**, e, quanto a 10 milioni di euro per

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **del 6 aprile 2022** e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a

ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono aggiunte le seguenti: « , il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis del presente decreto »;

2) al comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

n. 34 »;

c) identica;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: « 5-bis . Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente. 5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa »;

e) identica;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:
« *f-bis)* « impianto agrivoltaico »: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. »;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo *d) identica;*
11-bis, comma 5 »;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3, le parole « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo *11-bis*, comma 5 »;

2) al comma 4, lettera *c)*, le parole: « all'articolo 20, comma *1-bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo *11-bis*,

comma 2 »;

f) all'articolo 9, comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis* »;

g) all'articolo 11, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*bis*, comma 2 »;

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-*bis* (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-*ter*, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

f) *identica*;

g) all'articolo 11, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «

all'articolo 11-*bis*, comma 2 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale »;

h) *identico*:

« Art. 11-*bis* (Aree idonee su terraferma).

- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-*ter*, sono **considerati** aree

idonee
all'installazione di
impianti da fonti
rinnovabili:
a) i siti ove sono già
installati impianti **che
producono energia
dalla stessa fonte
rinnovabile** e in cui
vengono realizzati
interventi di modifica,
anche sostanziale, per
rifacimento,
potenziamento o
integrale
ricostruzione,
eventualmente
abbinati a sistemi di
accumulo, che non
comportino una
variazione dell'area
occupata superiore al
20 per cento, fatto
salvo quanto previsto
dal Codice dei beni
culturali e del
paesaggio, **di cui al
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,**
in materia di
autorizzazioni
culturali e
paesaggistiche per le
nuove aree occupate.
La variazione
dell'area di cui al
primo periodo non è
consentita per gli
impianti fotovoltaici a
terra installati in aree
agricole;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di

pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola**, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) *identico*:

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, **sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto**, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di

zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)* e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

m) identico:

1) *identico*;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)* e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) *identico*.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)* , e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto**, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere *a)*, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *l)*,

classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere *a*), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c*), *d*), *e*), *f*) e *l*), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis*), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis*), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. **Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.**

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge,

aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le **regioni a statuto speciale e le** province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Identico:

a) identica;

b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità

Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione **firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e** delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;

a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;

c) identica;

c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

d) identica;

d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-*quinquies* del presente decreto;

e) identica;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;

f) identica;

f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, **comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le**

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;

aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;

h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

i) *identica;*

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

l) *identica;*

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004**, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con

le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

5. *Identico.*

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-*bis*.

6. *Identico.*

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi

definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera *a*), del codice **dei contratti pubblici**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo mediante subconcessione a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni

di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter (*Aree idonee a mare*). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai

Art. 11-ter (*Aree idonee a mare*). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018.

sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso **considerati idonei**:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) *identica*.

3. *Identico*.

Art. 11-*quater* (*Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee*). - *Identico*.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-*quater* (*Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee*). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al

numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A. »;

i) all'articolo 12:

1) comma 5, le parole: « dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis*, comma 1 »;

2) comma 6, le parole: « dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*ter* »;

3) comma 10, lettera *a*), le parole: « all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*quater*, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo »;

l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis* (*Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre 2024, recante « Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - Identico.

»;

i) identico:

1) **al** comma 5, le parole: « dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis*, comma 1 »;

2) **al** comma 6, le parole: « dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*ter* »;

3) **al** comma 10, lettera *a*), le parole: « all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*quater*, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo »;

l) identico:

« Art. 12-*bis* (*Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di

supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a **esso** connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento **della** piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica **del 17 settembre 2024**, recante « Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », allo scopo di includervi ogni informazione e strumento **necessari** per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La

8 novembre 2021, n. 199 », allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione **da parte** del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori. »;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera *b)*, le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

2) lettera *d)*, numero 2), le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*bis*, comma 2 »;

o) all'allegato B, sezione I, lettera *b)*, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis* »;

p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:

« (Articolo 11-*bis*)

ALLEGATO C-BIS

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960

2. *Identico* »;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*;

Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
 - a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
 - b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
 - c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.
2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati. »;
- q) all'allegato D, lettera p), le parole: « 18, commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 20, 21, 22 » e le parole: « 23, comma 1 » sono sostituite dalla seguente: « 23 ».

q) *identica*.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e

11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera *h*) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*),

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 ».
Articolo 2-*bis*. (Modifiche in materia di golden power)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: « normativa nazionale ed europea di settore, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese, »;
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o

**l'operazione siano
soggetti anche
all'autorizzazione di
Autorità europee
competenti a
valutare gli aspetti
di carattere
prudenziale e
concorrenziale, i
poteri speciali non
possono essere
esercitati
anteriamente al
completamento dei
procedimenti
pendenti dinanzi a
tali Autorità. In tal
caso il termine di cui
ai commi 2 e 2-bis
per la notifica alla
Presidenza del
Consiglio dei
ministri non decorre
fino alla definizione
dei suddetti
procedimenti »;
c) dopo il comma 6 è
inserito il seguente:
« 6-bis. Nel settore
finanziario, ivi
compreso quello
creditizio e
assicurativo, qualora
l'acquisto di cui al
comma 5 sia
soggetto anche
all'autorizzazione di
Autorità europee
competenti a
valutare gli aspetti
di carattere
prudenziale e
concorrenziale, i
poteri speciali non
possono essere
esercitati
anteriamente al
completamento dei
procedimenti
pendenti dinanzi a
tali Autorità e il
termine di cui al**

**comma 5 per la
notifica alla
Presidenza del
Consiglio dei
ministri non decorre
fino alla definizione
dei suddetti
procedimenti »;
d) al comma 7,
lettera *b-bis*), le
parole: « anche il
pericolo per la
sicurezza o per
l'ordine pubblico »
sono sostituite dalle
seguenti: « anche la
sussistenza di
pericoli per l'ordine
pubblico o la
sicurezza pubblica,
ivi inclusa la
sicurezza economica
e finanziaria
nazionale, nella
misura in cui la
protezione degli
interessi essenziali
dello Stato non sia
adeguatamente
garantita dalla
sussistenza di una
specific
regolamentazione di
settore ai sensi del
comma 3 ».**

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Foti, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.3. Testo approvato 1718 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1718

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'8 gennaio 2026, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « GSE » è sostituita dalle seguenti: « Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) » e le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 »;

al comma 2, quarto periodo, le parole: « beneficiaria a seguito » sono sostituite dalle seguenti: « beneficiaria, a seguito » e dopo le parole: « dal GSE » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, la parola: « alinea, » è soppressa e le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « , e 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e pari a 10 milioni di euro »;

alla lettera a), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « convertito con modificazioni, nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge », le parole: « articolo 3, decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 3 del decreto », le parole: « del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro » e dopo la parola: « fabbisogno » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera e), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera f), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34" »;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa" »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale" »;

alla lettera h), capoverso Art. 11-bis:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « sono considerate » sono sostituite dalle seguenti: « sono considerati »;

alla lettera a), le parole: « impianti della stessa fonte » sono sostituite dalle seguenti: « impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile » e dopo le parole: « e del paesaggio » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

alla lettera i), dopo le parole: « sentito il Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola »;

alla lettera l), numero 1), dopo le parole: « produzione agricola » sono inserite le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile », le parole: « lettere h), e l) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere h) e l) » e le parole: « sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, » sono soppresse;

alla lettera m), numero 2), le parole: « lettere h), e l) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere h) e l) » e le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, » sono soppresse;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « f), l) » sono sostituite dalle seguenti: « f) e l) »;

al secondo periodo, le parole: « , approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,

come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, » *sono soppresse*; *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: « Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , ciascuna regione e provincia autonoma » *sono sostituite dalle seguenti*: « ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

al quarto periodo, le parole: « Le province autonome » *sono sostituite dalle seguenti*: « Le regioni a statuto speciale e le province autonome »;

al comma 4:

alla lettera b), le parole: « Convenzione di Ramsar, » *sono sostituite dalle seguenti*: « Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e »;

alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale »;

alla lettera h), le parole da: « possono essere » *fino a*: « livello comunale » *sono sostituite dalle seguenti*: « può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune »;

alla lettera m), dopo le parole: « e del paesaggio » *sono inserite le seguenti*: « , di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « del codice » *sono inserite le seguenti*: « dei contratti pubblici, » *e le parole*: « mediante subconcessione, a » *sono sostituite dalle seguenti*: « mediante subconcessione a »;

alla lettera h), capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « 1 dicembre » *sono sostituite dalle seguenti*: « 1° dicembre »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « considerate idonee » *sono sostituite dalle seguenti*: « considerati idonei »;

alla lettera a), le parole: « del 15 febbraio » *sono sostituite dalle seguenti*: « 15 febbraio »;

alla lettera i):

al numero 1), alle parole: « comma 5 » *è premessa la seguente*: « al »;

al numero 2), alle parole: « comma 6 » *è premessa la seguente*: « al »;

al numero 3), alle parole: « comma 10 » *è premessa la seguente*: « al »;

alla lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: « a essi connesse » *sono sostituite dalle seguenti*: « a esso connesse », *le parole*: « delle piattaforma » *sono sostituite dalle seguenti*: « della piattaforma », *le parole*: « 17 settembre » *sono sostituite dalle seguenti*: « del 17 settembre » *e le parole*: « informazione e strumento necessario » *sono sostituite dalle seguenti*: « informazione e strumenti necessari » *e, al terzo periodo, le parole*: « consultazione del pubblico » *sono sostituite dalle seguenti*: « consultazione da parte del pubblico »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o

la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. - (*Modifiche in materia di golden power*) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese,";

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-*bis* per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

d) al comma 7, lettera *b-bis*), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3" ».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

8 gennaio 2026

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (1718-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.350

MARTI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 962, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in ogni caso il credito d'imposta di cui al presente comma non può eccedere il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria».

b) Al comma 963 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ad eccezione dei Titoli di efficienza energetica concessi alle imprese ed alle Esco riferiti in tutto o in parte ai medesimi progetti, ove realizzati da imprese operanti nei settori cosiddetti "hard to abate", a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento».

c) Il comma 964, è sostituito dal seguente: «964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Mi-

— 2 —

nistro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni e per il rispetto dei criteri di cui ai commi 962 e 963, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963»

1.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: «27 novembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La scadenza di cui al primo periodo riguarda esclusivamente la presentazione delle comunicazioni preventive ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 - Modalità attuative del Piano Transizione 5.0 e non pregiudica in alcun modo il termine del 28 febbraio 2026 per l'invio della comunicazione di completamento dei progetti.».

1.5

FREGOLENT

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa».

1.7

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2026».

1.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio 2026 deve essere altresì documentata la presenza degli elementi afferenti la certificazione della riduzione dei consumi energetici».

1.10

FREGOLENT

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.11

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il progetto si considera completato qualora risultino concluse e asseverate le opere la cui realizzazione compete al soggetto beneficiario, a prescindere dal completamento delle opere di connessione alla rete elettrica di competenza del gestore, fermo restando l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione.».

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché all'articolo 4 del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano Transizione 5.0, il termine per il completamento dei progetti agevolabili è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.».

1.16

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2 sostituire le parole: «27 novembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

1.18

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richie-

sta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.19

FREGOLENT

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.20

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta».

1.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.23

FREGOLENT

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.24

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.27

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, lettera a), capoverso «11-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida operative, le check-list di controllo e i parametri tecnici utilizzati per le verifiche di merito di cui al presente comma, nel rispetto del principio di trasparenza e collaborazione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.».

1.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), capoverso «16.», dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Prima dell'adozione del provvedimento di annullamento di cui al secondo periodo, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli

effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, motivandone l'eventuale rigetto nel provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.».

1.30

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per gli investimenti che generano un credito d'imposta di importo non superiore a 50.000 euro, le attività di vigilanza e controllo di cui ai commi precedenti sono effettuate dal GSE esclusivamente su base documentale, salvi i casi di fondato sospetto di frode o di mancata corrispondenza degli elementi dichiarati con le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.».

1.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

- a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e *battery management system* prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;
- b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;
- c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e *battery management system*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 1-ter

(Registro delle tecnologie per gli inverter)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *inverter* caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio, processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione Europea;

b) *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un *inverter* creato direttamente dal produttore dell'*inverter* (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione Europea oppure, in alternativa, *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione Europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici

che integrano diversi dispositivi di potenza, come *transistor*, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;

c) *inverter* caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'UE e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter* e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'*inverter* (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del *Server* su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati Membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'UE per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter*. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.7

MISIANI, MANCA, IRTO, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;

b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici - GME realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

- a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
- b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;
- c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;
- d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;
- e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;
- f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN - GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).

6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.

8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.8

BASSO, IRTO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili e autoconsumo per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

6. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.10

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

"1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseve-

rata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

BASSO, IRTO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di CER)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

BASSO, IRTO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti, anche attraverso le organizza-

zioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, già esistenti, è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.14

BASSO, IRTO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa - modalità di misurazione dello scambio mutualistico)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.

2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

1.0.15

BASSO, IRTO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti medesimi.

2. Sono ammessi alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 i soggetti che hanno avanzato le richieste di contributo per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - del PNRR ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, attraverso il bando CER PNRR M2C2I1.2, e ne sono rimasti esclusi a causa della riduzione della dotazione inizialmente prevista.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede:

a) quanto 500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati con provve-

dimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.0.16

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 fino all'anno 2035.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti

delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro dall'anno 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.17

MISIANI, IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a

prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele gradualistiche di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele gradualistiche aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele gradualistiche. Il servizio a tutele gradualistiche

di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele gradualì in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele gradualì.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele gradualì di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele gradualì aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele gradualì. Il servizio a tutele gradualì di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele gradualì in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele gradualì.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.18

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.19

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo automotive)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (*Hard to Abate*) e dell'*automotive*, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2037», con la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 al 2035.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.20

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un con-

tributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.21

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.22

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identifi-

cazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.23

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa,

contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.24

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per esportazioni verso USA per le imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, della moda, della pelletteria, della calzatura e degli accessori, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento della maggiore spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 7 agosto 2025 e il 7 agosto 2026, in conseguenza dell'incremento dei costi di importazione sul mercato USA derivanti dall'applicazione dei dazi doganali stabiliti dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 27 luglio 2025, reso operativo con ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America del 31 luglio 2025, ed entrato in vigore il 7 agosto 2025, che ha introdotto un dazio uniforme del 15% sulle merci europee, tra cui i prodotti di moda.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti: a) i criteri per la corretta individuazione dei settori economici di appartenenza dei soggetti beneficiari; b) le mo-

dalità di calcolo della maggiore spesa sostenuta; c) le condizioni di accesso e le priorità di assegnazione delle risorse.

5. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta e del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.25

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.26

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.27

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno della continuità operativa delle attività imprenditoriali attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti ad assicurare la continuità operativa delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.28

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)

1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.29

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore della produzione della carta)

1. Per sostenere l'industria manifatturiera della carta e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore manifatturiero della carta presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;
- e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.30

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)

1. Al fine di favorire l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, anche attraverso lo strumento per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.31

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rafforzare la produzione di chip e semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui *chip* per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, da destinare alle iniziative di potenziamento della produzione degli impianti esistenti, per sostenere l'approvvigionamento di materie prime rare e per l'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati a contribuire alla realizzazione nel territorio nazionale di nuovi stabilimenti per la produzione di *wafer* e di *chip*, per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.32

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996,

n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.33

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.34

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La dotazione di cui al comma 1 è riservata alla concessione delle garanzie del Fondo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.35

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.36

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle imprese del settore moda per attività di promozione nei paesi del Mercosur)

1. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore moda e di favorire la diversificazione dei mercati esteri, è riconosciuto, per il triennio 2026-2028, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la promozione dei propri marchi e prodotti in Messico e nei Paesi aderenti al Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia).

2. Sono ammissibili al beneficio le spese relative a: a) Partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni internazionali in Messico e nei Paesi del Mercosur; b) Campagne pubblicitarie e di comunicazione, anche digitali, rivolte ai consumatori e agli operatori commerciali locali; c) Studi di mercato, consulenze strategiche e attività di branding finalizzate all'ingresso o al consolidamento nel mercato del Messico e del Mercosur; d) Spese per la costituzione di reti commerciali, showroom e punti vendita diretti o in *franchising*.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui per beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, incluse le procedure di accesso, rendicontazione e controllo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.37

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

MELONI

Sopprimere l'articolo.

2.6

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. Per gli impianti di imprese agricole di potenza fino a 5 MW, sono elementi asseveranti la continuità agricola: la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) del soggetto realizzatore; il mantenimento delle superfici interessate nel fascicolo aziendale per tutta la durata dell'impianto; la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.7

FRANCESCHELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti nonché sono individuate le modalità costruttive degli impianti anche rispetto ai materiali da utilizzare, l'ancoraggio e la collocazione in altezza o meno dei moduli. Ai fini dell'installazione è necessaria la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.9 (testo 2)

SIRONI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico integrato con attività agricole o pastorali, la cui configurazione tecnico-impiantistica è definita sulla base del piano agronomico, in modo da garantire la continuità, l'integrazione e l'effettiva produttività delle colture o delle attività pastorali, nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica».

2.11

FREGOLENT

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.».

2.12

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile, singoli o associati, che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione e devono essere tali da consentire la coltivazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata in fase di progetto/autorizzazione da parte di un agronomo o di figure equipollenti iscritti negli appositi albi, ovvero da parte di un Centro di Assistenza Agricola. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, è condizione essenziale per il mantenimento dell'installazione e deve essere dimostrata con successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola. La mancata dimostrazione dell'avvenuta continuità comporta la rimozione dell'impianto. Gli impianti agrivoltaici, che non siano posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.».

2.15

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.17

MELONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.18

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», sopprimere il secondo periodo.

2.20

SIRONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo la parola: «pastorali» inserire la seguente: «preesistenti».

2.22

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.23

SIRONI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.24

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «elevata da terra» inserire le seguenti: «o di soluzioni tecniche innovative che evitino il consumo di suolo, prevedano l'utilizzo di modalità di installazione che non richiedono autorizzazioni comunali, nonché di materiali compatibili con l'ambiente, il paesaggio e lo svolgimento in sicurezza delle attività agricole».

2.32

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.33

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.34

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, purché non ricadenti nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 134 del decreto 22 gennaio 2004, n.42,».

2.35

IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole: «installazione di impianti da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, compresi gli impianti ibridi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.37

LOMBARDO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «20 per cento» inserire le seguenti: «e una variazione dell'altezza massima fuori terra non superiore al 20 per cento».

2.42

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il periodo: «La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole»;

b) alla lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;»;

c) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione degli impianti agrivoltaici ovvero degli impianti che insistono in aree agricole non produttive, quali le aree di bonifica e le aree contigue a siti industriali o dismesse».

2.47

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.48

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «in condizioni di degrado ambientale,» inserire le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate.».

2.50

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli»;

2) alla lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli e dei relativi valori ecosistemici.».

2.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «entro una distanza di 500 metri.».

2.53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera f), premettere al periodo le seguenti parole: «entro un perimetro di 500 metri le aviosuperfici.».

2.54

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera f), dopo le parole: «gestione aeroportuale» inserire le seguenti: «e delle aviosuperfici.».

2.57

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.»;

b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;

c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «f)» inserire la seguente: «f-bis)».

2.58

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità portuali, all'interno dei sedimi portuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza dei porti;».

2.59

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

2.60

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.61

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.63

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per auto-consumo in loco,».

2.64

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per auto-consumo in loco,».

2.65

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.66

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni

a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.67

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.68

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per auto-consumo in loco,».

2.69

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per auto-consumo in loco,».

2.70

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.71

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.72

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.73

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per auto-consumo in loco,».

2.74

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per auto-consumo in loco,».

2.76

IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono considerate aree idonee per gli impianti di accumulo elettrochimico, a cui si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 11-*quater*, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 1.000 metri da stazioni di trasformazione di Terna e da cabine primarie AT/MT dei distributori di energia elettrica;».

2.79

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l):

I. alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» inserire le seguenti: «ed agrivoltaici»;

II. al numero 1) sopprimere le parole: «, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

III. dopo il numero 7, aggiungere il seguente : «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale»;

b) sostituire la lettera m) con la seguente: «m) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

2.81

IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «, anche combinati con sistemi di accumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.82

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo le parole: «g), h) e i)» inserire le seguenti: «e fatti salvi i procedimenti autorizzativi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.84

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali che abbiano acquisito un titolo abilitativo ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento o, comunque, da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.89

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;».

2.94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto»;

b) sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri».

2.96

IRTO, FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.97

FREGOLENT

Al comma 1, lettera l), punto 1), sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.99

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera l), numero 1):

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto», con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili»;

b) sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla

loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.101

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «inclusi gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,»;

b) sostituire la parola: «350» con la seguente: «500».

2.104

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.105

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.106

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina;».

2.107

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del medesimo decreto» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della medesima disciplina».

2.110

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis

della parte seconda» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.112

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento» con le seguenti: «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, o da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere;».

2.113 (testo 2)

NATURALE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis) con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 codice civile, singolo o associato, che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che adotta soluzioni integrative e innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche, anche di altezza, stabiliti allo scopo dal documento "Linee Guida in materia di impianti Agri-voltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022, nonché della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali preesistenti, l'impianto prevede la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Al fine, altresì, di garantire la sostenibilità ecologica e la riduzione di impatti ambientali negativi, la realizzazione dell'impianto implica la previsione di un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico alla cessazione del ciclo di esercizio, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia determina l'improcedibilità della domanda autorizzativa. La verifica dell'impatto sulle coltivazioni, la produttività per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata, redatta, in fase di progetto ovvero di autorizzazione, da un professionista abilitato, iscritto nell'albo professionale di riferimento, che certifichi la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione agricola

lorda vendibile. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale costituisce la condizione per il mantenimento dell'impianto e deve essere dimostrata con successive relazioni asseverate attestanti la permanenza della produzione agricola, redatte, con cadenza annuale durante l'esercizio, da un professionista abilitato di cui al precedente periodo. La mancata dimostrazione della sussistenza della condizione di continuità comporta la rimozione dell'impianto ad opera del soggetto realizzatore. Gli impianti agrivoltaici, che non sono posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), e lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, non sono considerati impianti o stabilimenti, quali elementi di riferimento per l'individuazione delle aree adiacenti, gli impianti energetici da fonti rinnovabili.».

2.115

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, delle superstrade e delle strade statali con almeno due corsie per senso di marcia».

2.116

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, extraurbana principale e statale».

2.117

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite

alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.118

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.119

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.120

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dalle medesime aree».

2.121

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi incluse le aree di parcheggio situate in area agricola, nei parchi e nelle aree protette».

2.122

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.123

NATURALE, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «gli invasi idrici, i laghi di cave e».

2.124

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW e comunque ad eccezione di quelli utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze.».

2.125

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.126

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.127

FRANCESCHELLI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Negli invasi idrici e nei laghi di cave, le installazioni devono garantire, comunque, lo spazio necessario per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività funzionali all'attingimento e prelievo, anche areo, finalizzato alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.».

2.129

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) aree considerate come inidonee alla coltivazione per caratteristiche geomorfologiche, incolto sterile, individuate dalla pianificazione territoriale come aree improduttive, come attestato da perizia tecnica asseverata, ovvero incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;"».

Conseguentemente al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 7-bis)».

2.130

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di biometano,» inserire le seguenti: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.131

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di biometano,» inserire le seguenti: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.133

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «300 metri» con le seguenti: «500 metri».

2.139

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.140

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,

adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*ter*».

2.141

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.142

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.143

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.144

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.145

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.146

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.148

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.149

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.150

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.151

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.156

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti: «, e di cui al comma 3.»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.157

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica in caso di progetti attuativi delle misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, anche nel caso di progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e in tutte le aree classificate agricole non di pregio che le leggi regionali, adottate ai sensi del comma 3, individuano come idonee per impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo individuale o al servizio di insediamenti produttivi o aziende agricole.».

2.160

IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.162

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021,» inserire le seguenti: «impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo delle imprese, entro i limiti di potenza stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

2.165

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 2, dopo le parole: «per il conseguimento degli obiettivi» aggiungere le seguenti: «di decarbonizzazione».

2.168

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

2.169

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, attraverso l'impiego di moduli» fino alla fine del periodo.

2.171

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.172

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.176

MISIANI, IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo».

2.179

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.» .

2.180

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.181

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.182

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le se-

guenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.184

FRANCESCHELLI, IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali nel processo di pianificazione»,».

2.185

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;

b) sopprimere il terzo periodo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.186

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;

b) sopprimere il terzo periodo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.189

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.190

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.191

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in aree idonee» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione,».

2.193

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.194

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.195

BASSO, IRTO, FINA, MISIANI, NICITA, MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Alle Regioni e alle Province autonome che superano gli obiettivi di cui al comma 5 sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.».

2.196

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.197

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.198

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.199

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.200

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.202

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.».

2.203

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere le seguenti: «0a) individuare gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, declinati su obiettivi assegnati alle singole province e ai comuni che assumono la competenza di individuazione e pianificazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo;

01a) definire le forme di premialità o sanzione per gli enti locali legate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera 0a) nei tempi prestabiliti;

02a) definire le modalità di monitoraggio delle disposizioni di cui alla lettera 0a), individuando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili;

03a) definire gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili tenendo conto della potenza già esistente da fonti rinnovabili ed autorizzata;

04a) previsione dell'attivazione della clausola di salvaguardia al raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, con previsione della possibilità di installazione in deroga di ulteriori nuovi impianti solo su autorizzazione della Regione e parere vincolante degli enti locali, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali vigenti.».

2.204

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) definire, nel rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata e senza introdurre limitazioni di carattere vincolante per i procedimenti autorizzativi, criteri che assicurino che tutto il territorio regionale concorra con la propria potenzialità al processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, al fine di non alimentare squilibri territoriali e di contribuire unitariamente ad affrontare la crisi climatica in atto; garantire, inoltre, criteri di equilibrio territoriale finalizzati a evitare saturazioni o eccessive concentrazioni di impianti da fonti rinnovabili in specifici ambiti comunali o provinciali, promuovendo una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee sul territorio regionale e una partecipazione attiva e consapevole di tutti i comuni al processo di transizione energetica, anche attraverso adeguati strumenti di partecipazione;».

2.205

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) promuovere, in relazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata, anche attraverso l'utilizzo di batterie e accumulatori in grado di immagazzinare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili;».

2.208

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «e forestali» con le seguenti: «pastorali e forestali, la biodiversità e gli ecosistemi».

2.209

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) favorire l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più avanzate che garantiscano una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili minimizzando l'utilizzo del suolo.».

2.210

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar» con le seguenti: «di cui all'inventario ISPRA, delle IBA (Important Bird Areas)».

2.211

LOMBARDO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e dalla massima altezza fuori terra di tutte le sue componenti»;

b) alla lettera m), dopo le parole: «quelle incluse in una fascia di rispetto» aggiungere le seguenti: «pari a trenta volte l'altezza massima fuori terra di tutte le componenti e in ogni caso di non meno».

2.214

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo le parole: «o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo» inserire le seguenti: «, ove non già individuate ai sensi del comma 1, lettera l), numero 3),».

2.215

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente «f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, fermo restando che possono essere considerate idonee anche aree agricole non coltivate o non interessate dalla presenza di aziende agricole, qualora rispondenti ai criteri previsti dal presente articolo.».

2.220

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «né superiori al 3 per cento» fino alla fine del periodo.

2.221

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «né superiori al 3 per cento delle SAU medesime» con le seguenti: «, ferma restando la facoltà per le Regioni di individuare soglie superiori al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dall'Allegato C-bis.».

2.222

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.223

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.224

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.225

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni non possono qualificare come idonee le seguenti aree agricole:

1) aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) aree ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) aree caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) aree per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.226

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) per le finalità di cui alla lettera g) e in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e della biodiversità, ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva lo stato di monitoraggio delle

caratteristiche ecologiche e chimico-fisiche dei suoli e dei relativi valori ecosistemici;».

2.229

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) subordinare la qualificazione come idonee delle aree di crisi industriale complessa, delle aree industriali dismesse e dei siti oggetto di bonifica alla presentazione di un Piano di Riqualificazione Territoriale che, oltre alla bonifica e all'installazione dell'impianto a fonti rinnovabili, assicuri la riqualificazione professionale del personale, la garanzia di condizioni salariali e occupazionali dignitose per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella realizzazione e gestione degli impianti e l'adozione di misure di monitoraggio ambientale partecipato.».

2.232

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.233

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.234

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.235

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II ovvero dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.237

MELONI

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo fine, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base di criteri e principi coerenti con linee guida proposte dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more dell'emanazione delle predette linee guida restano ferme le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 10 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e i provvedimenti regionali ad esse conseguenti.».*

2.240

NAVE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al prece-

dente periodo, è facoltà delle Regioni qualificare come idonee le aree ricomprese in quelle di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.242

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) in sede di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ed opere connesse le Regioni escludono i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, nonché, nel caso di impianti eolici, le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto di cinque chilometri, esterna al perimetro dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale, paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.243

Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) assicurare la preventiva valutazione dell'impatto cumulato degli impianti esistenti o autorizzati sul territorio comunale, al fine di evitare concentrazioni che possano compromettere la resilienza ecologica dei suoli, la biodiversità e il paesaggio agrario.».

2.244

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto dei siti di riferimento la cui determinazione è rimessa alla competenza delle regioni, fatta salva l'installa-

zione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.248

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, le ferrovie storiche e turistiche e le fasce di rispetto dei siti di riferimento, la cui determinazione è di competenza regionale, al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo se prevista e nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.249

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono individuare, con propria legge o pianificazione territoriale, le aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con i criteri di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, della biodiversità, delle aree agricole di pregio, della qualità dell'aria e delle acque, nonché delle aree incluse nella rete Natura 2000, nelle zone umide Ramsar e nelle zone di protezione dei siti UNESCO e quelle di cui all'inventario ISPRA e delle IBA (Important bird Areas).».

2.250

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.252

IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.254

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurano altresì l'individuazione di superfici adeguate allo sviluppo delle fonti rinnovabili finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050».

2.256

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna

Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.257

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.260

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.263

IRTO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.264

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. I progetti relativi agli impianti alimentati da fonti rin-

novabili devono includere un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico al termine della vita utile, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.

7-ter. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con il presente articolo. Esse costituiscono riferimento vincolante per le valutazioni tecnico-paesaggistiche, territoriali e ambientali concernenti l'individuazione delle aree idonee e non idonee, le modalità di inserimento nel paesaggio, le procedure autorizzative e gli aspetti progettuali di mitigazione degli impatti.».

2.266

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai progetti per cui sia già stata presentata l'istanza per almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi prima del decorso del termine di 120 giorni previsto al comma 3 per l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, delle aree idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1.».

2.267

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Fatti salvi gli impianti per l'autoconsumo, per i progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili con potenza installata superiore a 1 Mw, le Regioni e le province autonome possono richiedere l'inclusione di un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il man-

cato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.».

2.271

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con le presenti norme. Esse continuano a rappresentare riferimento vincolante per ogni valutazione tecnico-paesaggistica, territoriale e ambientale connessa agli impianti da fonti rinnovabili, in particolare in merito all'individuazione delle aree idonee / non idonee, alle modalità di inserimento nel paesaggio, alle procedure di connessione e autorizzazione, nonché agli aspetti progettuali e di mitigazione degli impatti.».

2.272

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.274

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.277

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.278

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.280

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ivi comprese le fasce di rispetto come determinate dalle regioni.».

2.286

NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al comma 1.».

2.287

FREGOLENT

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.288

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.291

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi ricadenti in aree idonee sono valutati prioritariamente qualora prevedano:

a) la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;

b) la costituzione o l'ampliamento di comunità energetiche rinnovabili, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da condizioni di disagio sociale, energetico o infrastrutturale;

c) la stipula di accordi volontari con enti locali volti a garantire benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità residenti, incluse riduzioni tariffarie, investimenti in efficienza energetica e iniziative di contrasto alla povertà energetica.».

2.292

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma.».

2.293

SIRONI, Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «Art. 11-quinquies» con il seguente: «All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.294

SIRONI, Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.295

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.297

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.298

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.299

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.300

SIRONI, Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.301

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.302

SIRONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: «siti UNESCO» inserire le seguenti: «e relative buffer zone ove esistenti».

2.303

SIRONI, Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.304

MELONI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.305

Sabrina LICHERI, SIRONI, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle

relative zone tampone (*buffer zone*), se individuate, e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.307

MELONI

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies (Disciplina transitoria). - 1. I procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a progetti ricadenti in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale e non comprese nelle categorie di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, sono sospesi fino all'adozione della nuova legge regionale di adeguamento.».

2.308

MELONI

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - 1. Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.309

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.310

SIRONI

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies

(Obblighi di ripristino ecologico nelle aree idonee)

Nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 3, e all'articolo 11-ter, la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili comporta l'obbligo di eseguire interventi di ripristino ecologico degli ecosistemi terrestri o marini interessati, in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'area occupata dall'impianto, ovvero di una superficie funzionalmente equivalente, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura ("*Nature Restoration Law*").».

2.314

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.316

SIRONI

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in attuazione dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di accesso alle informazioni ambientali e delle previsioni della Convenzione di Aarhus.».

2.323

MELONI

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) all'allegato D, lettera p), le parole: "18, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "18,

21, 22" e le parole: "23, comma 1" sono sostituite dalla seguente: "23". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.».

2.327

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.328

IRTO, BASSO, FINA, MISIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.329

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.330

FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 423-bis, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come aggiunto dal comma 2-ter, articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si intendono applicabili ai soli impianti fotovoltaici con moduli a terra che non consentono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale completati ed entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.».

2.331 (testo corretto)

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto infine il seguente periodo: "ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione."».

2.333

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunta infine la seguente lettera: "d) all'articolo 71, aggiungere il seguente comma: 2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti

reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

2.90

CENTINAIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree agricole intercluse all'interno di comparti industriali, logistici o direzionali, definite come le superfici agricole completamente circondate da aree produttive, prive di effettiva destinazione agricola e di valore paesaggistico o ecologico riconosciuto.».

2.177

CENTINAIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Non possono essere considerate idonee ai sensi del presente articolo le aree ricadenti:

a) entro 500 metri dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) entro 500 metri da edifici residenziali isolati o nuclei rurali stabilmente abitati;

c) entro 500 metri da scuole, asili, strutture socio-sanitarie e servizi sensibili.

E' ammessa la deroga a tali limiti esclusivamente per impianti destinati a autoconsumo puro con potenza non superiore a 200 kW.

2-ter. La deroga di cui comma 2 per gli impianti destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili si applica esclusivamente ai progetti per la realizzazione di impianti:

a) con potenza nominale non superiore a 1 MW;

b) localizzati su aree artificiali o su aree agricole la cui superficie occupata non superi l'1 per cento della SAU comunale;

c) che garantiscano che almeno il 70 per cento dell'energia prodotta sia autoconsumata annualmente dai membri della comunità;

d) presentino un modello di governance che assicuri la prevalenza della finalità comunitaria e non lucrativa.

Non si applica la deroga agli impianti la cui realizzazione comporti consumo di oltre 1 ettaro di suolo agricolo.

2-quater. Non possono essere considerate idonee le seguenti aree:

a) creste e crinali montani con pendenza media superiore al 20 per cento;

b) dorsali montane poste ad altitudine superiore a 900 metri;

c) aree panoramiche o rurali individuate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica;

d) le aree affette da dissesto idrogeologico attivo o potenziale.

Tale esclusione si applica agli impianti eolici *onshore* e agli impianti fotovoltaici a terra con superficie occupata superiore a 1 ettaro.»;

b) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere autorizzati impianti che non rispettino i criteri introdotti dai commi da 2-bis a 2-quater, salvo gli impianti destinati all'autoconsumo con potenza non superiore a 200 kW.».

2.178

CENTINAIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si distinguono in:

a) impianti ad alta densità energetica, caratterizzati da elevato rapporto fra potenza installata e superficie occupata, quali gli impianti idroelettrici, geotermici e assimilabili;

b) impianti a bassa densità energetica, quali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e gli impianti eolici *onshore*.

2-ter. Per gli impianti a bassa densità energetica, di cui a precedente comma, si applicano le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente per finalità di autoconsumo o nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) possono essere realizzati su aree idonee ai sensi del presente articolo, a condizione che la potenza nominale non sia superiore a:

- 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

- 3 MW per gli impianti eolici onshore;

c) oltre tali limiti di potenza, gli impianti a bassa densità energetica sono ammessi esclusivamente se collocati in configurazione *off-shore* o su superfici artificiali, industriali, logistiche, cave, miniere o discariche dismesse o comunque in condizioni di degrado ambientale.

Resta ferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), purché sia garantita la continuità effettiva dell'attività agricola o pastorale.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nell'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 3, le Regioni e le Province autonome:

a) applicano la distinzione tra impianti ad alta e bassa densità energetica di cui al comma 2-bis;

b) possono stabilire limiti massimi di potenza per gli impianti a bassa densità energetica in relazione alle specificità territoriali, comunque non superiori a:

a) 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

b) 3 MW per gli impianti eolici onshore, salvo i casi di autoconsumo o di comunità energetiche rinnovabili;

c) assicurano che gli impianti di grande scala a bassa densità energetica siano localizzati prioritariamente in aree compromesse, industriali, dismesse o degradate, in coerenza con la pianificazione paesaggistica e agricola regionale.».

2.217

CENTINAIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera g).

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59729

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 226(pom.) del 25/11/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025

226^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1624](#) (Valorizzazione della risorsa mare) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 27 novembre, alle ore 11, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire e di fissare altresì a mercoledì 10 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), nel concordare con la proposta del Presidente sul termine per le audizioni, osserva che la proposta relativa al termine per la presentazione degli emendamenti appare invece eccessivamente stringente, soprattutto tenendo conto che l'esame del provvedimento - particolarmente complesso - ha luogo in prima lettura.

Propone pertanto di procedere alla fissazione del termine predetto una volta esauritosi il ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), nell'osservare che le audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 2 dicembre e che coinvolgeranno comunque un numero limitato di soggetti, considerato che la Commissione ha già svolto nelle scorse settimane numerose audizioni su materie analoghe a quella oggetto del decreto-legge in esame, accoglie la proposta del senatore Irto, auspicando che sul provvedimento possa essere svolto un lavoro proficuo e orientato alla sintesi politica.

La Commissione conviene, da ultimo, di fissare per il prossimo 27 novembre, alle ore 11, il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) illustra quindi il decreto-legge in titolo, composto da tre articoli.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione

5.0, disponendo che le comunicazioni concernenti la descrizione degli investimenti debbano essere presentate entro il 27 novembre 2025. In caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025 possono essere integrate, su richiesta del GSE, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025, ma non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

Con una disposizione di interpretazione autentica si chiarisce quindi che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta in questione e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali. Le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta devono optare per uno di essi entro il 27 novembre 2025. Qualora l'impresa opti per Transizione 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso all'altro credito d'imposta, comunque nei limiti delle risorse previste. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito.

I compiti di vigilanza sulle attività svolte dai valutatori indipendenti abilitati al rilascio delle certificazioni che attestano la riduzione dei consumi energetici e l'effettiva realizzazione degli investimenti sono poi trasferiti dal MASE al GSE, prevedendo, che qualora sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, quest'ultimo adotti i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Per le finalità sottese all'articolo in esame è infine autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 2 riscrive quindi la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, trasferendola dal decreto legislativo n. 199 del 2021 - attuativo della direttiva RED II - al cosiddetto testo unico delle rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024, sul cui correttivo l'8^a Commissione si è espressa due settimane fa con un articolato parere favorevole con osservazioni. Nel testo unico vengono dunque inseriti cinque nuovi articoli, con la conseguente abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei nuovi articoli confluisce anche parte del contenuto del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, parzialmente annullato dal TAR del Lazio con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 11-*bis* reca la nuova disciplina delle aree idonee su terraferma, che, al contrario di quella di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è esaustiva e non fa rinvio ad atti attuativi. Il comma 1 contiene l'elenco delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, che include anche quelle già individuate dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2001 e quelle previste da disposizioni di legge specifiche, mentre, per quanto riguarda le zone agricole, il comma 2 riproduce la disposizione introdotta dal decreto-legge "agricoltura" del 2024, finalizzata a limitare l'uso del suolo agricolo, precisando però che è sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici, intesi come impianti fotovoltaici che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire tale continuità, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Il comma 3 prevede poi che, entro 120 giorni, le regioni e le province autonome individuino, con

propria legge, ulteriori aree idonee, nel rispetto di una serie di principi e criteri declinati direttamente dal comma 4, nonché degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili di cui al nuovo allegato C-*bis* al testo unico, che riproduce la ripartizione regionale già prevista dal menzionato decreto MASE del 21 giugno 2024.

L'articolo 11-*ter*, riprendendo quanto finora previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede invece che siano considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore* le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sono in ogni caso considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti due miglia nautiche da ciascuna piattaforma, nonché i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria.

Il successivo articolo 11-*quater*, che riprende, modificandolo, il contenuto dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, disciplina i regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee. Esso prevede, tra l'altro, che la realizzazione degli interventi in attività libera e in PAS che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica, la suddetta autorità si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

L'articolo 11-*quinquies* prevede poi che all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sia consentita limitatamente agli interventi in regime di attività libera.

Nel nuovo articolo 12-*bis* confluisce infine la disciplina della piattaforma digitale per le aree idonee, attualmente contenuta nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, integrata dalla previsione di una sezione dedicata alla consultazione del pubblico, nonché di un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) impiegate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

L'articolo 3 disciplina, da ultimo, l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione ([n. 318](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è pervenuto lo scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato e che è in distribuzione uno schema di parere favorevole con osservazioni da lui predisposto in qualità di relatore e pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono richieste di interventi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente in qualità di relatore viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che, non essendo ancora pervenuta l'intesa in Conferenza unificata, il seguito dell'esame degli atti del Governo nn. [323](#) e [324](#) avrà luogo in altra seduta.

Comunica inoltre che la seduta plenaria già prevista per domani, 26 novembre, alle ore 13, è sconvocata, mentre è convocato, alle ore 14,30, l'Ufficio di Presidenza per il seguito delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1624.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 13, non avrà più luogo.

Comunica altresì che è convocata una seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 318

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (n. 318), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

all'articolo 1:

- introdurre una definizione univoca o una nomenclatura diversa della nozione di «elemento flessibile»
- contenuta nella definizione di «contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso», di cui al nuovo comma 15-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2021 - in quanto la traduzione letterale dalla direttiva ("*flexible element*") non trova riscontro nella regolazione attuale;

all'articolo 2:

- al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso» inserire le seguenti: «e a prezzo dinamico», in quanto l'attuale formulazione rende obbligatorie da parte degli operatori di mercato le offerte a prezzo fisso ma non fa altrettanto per quel che riguarda invece le offerte a prezzo dinamico. La formulazione proposta è volta a rendere obbligatoria anche la predisposizione di offerte a prezzo dinamico per la componente energia, in modo che i consumatori siano stimolati a modulare i loro consumi sulla base dell'andamento dei prezzi orari, che invece oggi, vista la presenza diffusa dei contatori digitali, sarebbe possibile;

- al comma 2, capoverso «5-bis», lettera b), dopo le parole: «i fornitori comunicano ai clienti» inserire le seguenti: «a mezzo raccomandata a/r o PEC ove attiva», al fine di garantire trasparenza e immediatezza nel passaggio del cliente finale al fornitore di ultima istanza, circostanza causata da cause estranee alla volontà del cliente finale e che spesso si avvera a sua insaputa, provocando un inatteso maggior costo e disagi operativi;

all'articolo 4:

- al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'alinea con il seguente: «1-bis. I fornitori di energia elettrica che servono i clienti finali sono tenuti:», poiché, per quanto concerne la solidità finanziaria del sistema, limitare l'obbligo della copertura dai rischi di prezzo sul mercato all'ingrosso ai venditori con più di 200.000 clienti, come previsto attualmente dallo schema in esame, riduce la portata dell'intervento. Per massimizzare l'efficacia della misura, si propone quindi di estendere l'obbligo anche agli operatori di minori dimensioni, che sono ugualmente esposti al rischio prezzo, calibrando l'intervento per incidere principalmente sui soggetti che ancora non adottano comportamenti improntati a responsabilità e prudenza gestionale, così da rafforzare la responsabilità gestionale di tutto il settore;

all'articolo 5:

- al comma 1, lettera a), per quanto riguarda le CER, occorre che la misura sia più chiara con riferimento alla valorizzazione dell'energia condivisa affinché non generi distorsioni nei flussi fisici, né effetti economici asimmetrici sul mercato *retail* e mantenga la neutralità economica dei venditori. Pertanto, il periodo rilevante di tale energia deve essere allineato su base oraria all'incentivo CER/TIP e lo scorporo in bolletta deve gestito con criteri di massima semplificazione per non gravare sui venditori;

- al comma 1, lettera *b*), capoverso «8-*quater*», lettera *a*), dopo le parole: «hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili» aggiungere le seguenti: «; tale sgravio viene applicato anche alla condivisione dell'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria». Infatti, a proposito di comunità energetiche dei cittadini, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 210 del 2021 è chiaro nel dire che vanno determinati: «anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema»;

all'articolo 7:

- al comma 1, lettera *b*), capoverso «38-*ter*», comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «installare un sistema di controllo della potenza certificato» aggiungere le seguenti: «da un certificatore autorizzato», al fine di garantire certezza giuridica a tutela della stabilità e della sicurezza del sistema elettrico nazionale, riconoscendo che l'introduzione delle connessioni flessibili rappresenta una novità che richiede che sia sempre garantito un controllo puntuale e certificato dei flussi di potenza in immissione e in prelievo. Tale modifica si rende necessaria per il corretto recepimento dell'articolo 6-*bis*, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1711, che in materia di connessioni flessibili stabilisce espressamente che il sistema di controllo della potenza venga certificato da un certificatore autorizzato.

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114(ant.) del 02/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2025

Presidenza del Presidente

FAZZONE

indi del Vice Presidente

BASSO

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 15,15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, COORDINAMENTO FREE, FEDERAZIONE ANIE, ITALIA SOLARE, ANEV-ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO, AERO-ASSOCIAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI OFFSHORE, CONFAPI, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFIMI INDUSTRIA, WWF ITALIA, LEGAMBIENTE E AIAS-ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRIVOLTAICO SOSTENIBILE, DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA DELLA REGIONE SARDEGNA, DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DI ELETTRICITÀ FUTURA E ASSOIDROELETTRICA SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1718](#) (D-L 175/2025 - TRANSIZIONE 5.0 E AREE IDONEE)

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 227(pom.) del 02/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2025

227^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1718](#) (d-l 175/2025 - Transizione 5.0 e aree idonee) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1718\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel pomeriggio della giornata odierna è stato svolto il ciclo di audizioni previsto e che la Conferenza dei capigruppo ha calendarizzato il provvedimento in Aula per il prossimo 7 gennaio, ove concluso dalla Commissione. Propone pertanto di fissare per venerdì 12 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) informa quindi la Commissione che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che, in sede di esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo correttivo del testo unico delle fonti rinnovabili (l'atto del Governo n. 332 sul quale la Commissione si è recentemente espressa), a tale schema sono state apportate alcune modifiche di mero coordinamento rese necessarie dall'adozione del decreto-legge in titolo. Il Ministro segnala, al riguardo, che si tratta di modifiche concernenti rinvii normativi ovvero rinumerazioni di lettere, commi o articoli che, in quanto tali, non incidono sul contenuto sostanziale del decreto legislativo correttivo, essendo invece volte a garantire la primaria esigenza di coerenza e qualità normativa. Il Ministro segnala altresì che le predette modifiche non intervengono su punti del provvedimento oggetto di osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nei rispettivi pareri sull'atto del Governo n. 332.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE ([n. 323](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non risulta ancora trasmesso dal Governo il parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non è autorizzata a concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 ([n. 324](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuta l'intesa in Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non è autorizzata a concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che è stato assegnato l'atto del Governo n. [347](#), recante Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Considerato che la Commissione dovrà esprimere il parere al Governo entro il prossimo 28 dicembre, propone di convocare una nuova seduta al termine di quella in corso per l'incardinamento dell'atto suddetto.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.4. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 116(ant.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 12,55

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1718](#) (D-L 175/2025 - TRANSIZIONE 5.0 E AREE IDONEE)*

1.3.2.1.5. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 229(pom.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

229^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. **[344](#)** (Batterie e rifiuti di batterie) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE ([n. 323](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Il presidente **[ROSA](#)** comunica che è pervenuto il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 novembre 2025 e che il Presidente Fazzone, in qualità di relatore, ha depositato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, la cui votazione avrà luogo nella seduta già prevista per domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 ([n. 324](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che non è ancora pervenuta l'intesa in Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non è autorizzata a concludere l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non è autorizzata a concludere l'esame del provvedimento.

Ad integrazione delle audizioni svolte, propone di acquisire la documentazione depositata presso la Camera dei deputati nell'ambito dell'esame dell'atto in oggetto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [ROSA](#) (FdiI), in sostituzione del presidente-relatore Fazzone, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1 autorizza Acciaierie d'Italia S.p.a. a utilizzare le somme residue trasferite precedentemente da ILVA S.p.a. in virtù del decreto-legge n. 92 del 2025 - attualmente pari a 108 milioni di euro - per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia per garantire la continuità operativa degli impianti da essa gestiti.

L'articolo 2 integra la disciplina del Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, al fine di consentire, a decorrere dall'esercizio 2025, di incrementare gli indennizzi già liquidati, nei casi in cui l'importo liquidato sia inferiore a quello riconosciuto, con priorità per i soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, chiarisce che l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non costituisce di per sé sintomo di uno stato di difficoltà, tale da giustificare l'esclusione dell'impresa in amministrazione straordinaria dalle agevolazioni previste per far fronte al forte consumo di energia elettrica, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2023. Alle imprese in amministrazione straordinaria dichiarate di interesse strategico nazionale che siano state escluse dalle agevolazioni suddette a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione è riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'indennizzo è erogato, nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Analogamente, il comma 3 prevede che anche ai fini dell'accesso agli incentivi del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non costituisce di per sé sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni per l'anno 2026 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi di Acciaierie d'Italia, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile posticipare il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il termine di venerdì 12 dicembre, alle ore 12, era già stato individuato come ultima data utile alla luce della tempistica dell'esame in Aula stabilita dalla Conferenza dei capigruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 323

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (n. 323),

preso atto del parere reso in sede di Conferenza unificata nella seduta del 27 novembre 2025; esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- integrare l'articolo 1 dello schema in esame con una ulteriore modifica all'articolo 4 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, in particolare, alla lettera qq), che reca la definizione dei "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici", aggiungendovi, in fine, il seguente periodo: «Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4-*bis* dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185, separatamente rispetto ai RAEE del raggruppamento n. 4 del medesimo Allegato.». Tale integrazione, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2), lettera e), della direttiva (UE) 2024/884, si rende necessaria al fine di prevedere l'istituzione di una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo, o, in alternativa, rendere effettiva la raccolta differenziata dei RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici nell'ambito del raggruppamento 4-*bis* già previsto dall'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- dopo l'articolo 1 dello schema in esame, inserire un nuovo articolo volto a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di preparazione per il riutilizzo e riutilizzo, aggiungendo dopo il comma 2 il seguente: «2-*bis*. Le modalità di preparazione per il riutilizzo dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici sono definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sentito il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.». Tale integrazione, in linea con i principi della direttiva 2012/19/UE, si rende necessaria al fine di garantire che le modalità di preparazione per il riutilizzo dei RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici siano definite in modo organico e puntuale dalle autorità competenti a livello nazionale, ovvero il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Gestore dei servizi energetici, favorendo la riduzione del volume dei rifiuti da smaltire e il recupero efficiente di risorse e materie prime secondarie di valore;
- dopo l'articolo 1 dello schema in esame inserire un nuovo articolo, volto a modificare il comma 10-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, sopprimendo le parole: «ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 1», al fine di riordinare la normativa vigente in materia di sistemi collettivi. In questa prospettiva, alla luce del considerando (4) della direttiva 2024/884, nonché del punto 2.a) dell'articolo 24-*bis* della direttiva 2012/19/UE introdotto dall'articolo

1 della direttiva 2024/884, i sistemi che gestiscono le garanzie di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, non rappresentano sistemi collettivi RAEE, in quanto costituiti al solo scopo della gestione dei pannelli in conto energia, non necessitando dunque di iscrizione al centro di coordinamento RAEE per i pannelli incentivati;

- integrare l'articolo 4 dello schema in esame con le seguenti ulteriori modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dai produttori» e le parole: «posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto»;

b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per i pannelli fotovoltaici non incentivati immessi sul mercato successivamente al 2 febbraio 2016, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio *trust*, salva la quota di contributo destinata alla gestione collettiva dei RAEE di pannelli fotovoltaici del raggruppamento n. 4-*bis* dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185, per tutti i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2012. Il *trust* dovrà avere le medesime caratteristiche di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico aggiornate e riviste in funzione del mercato attuale. Potrà essere utilizzato il medesimo *trust* per le AEE di pannelli fotovoltaici incentivati e non incentivati, a condizione di garantire adeguata separazione contabile. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, sentito il GSE, apposite linee guida al fine di aggiornare le disposizioni del *trust* e di individuare le informazioni che i sistemi di gestione dovranno trasmettere annualmente al Ministero per assicurare la vigilanza ministeriale, se del caso prevedendo una certificazione di parte terza qualificata dallo stesso Ministero al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del *trust* e alla gestione finanziaria dei *trust*. Il Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33 del presente decreto definisce le modalità attraverso le quali disciplinare il conferimento dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici ai centri di raccolta o ai sistemi di gestione, anche ai fini della restituzione delle quote di garanzia depositate nel *trust*.»;

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. Le quote di garanzia versate nei *trust* di cui al presente articolo sono restituite ai sistemi collettivi decorsi trent'anni dal versamento senza che esse siano state utilizzate per la gestione delle AEE di fotovoltaico a cui si riferiscono. Tali somme sono destinate esclusivamente alla gestione collettiva da parte del sistema collettivo di riferimento dei RAEE derivanti dai pannelli fotovoltaici del raggruppamento 4-*bis* dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.»;

Tali modifiche si rendono necessarie in linea con i principi contenuti all'articolo 1, punto 1), paragrafo 2), lettera f), della direttiva (UE) 2024/884, al fine di prevedere un rafforzamento del sistema di regole e di controlli sulle attività dei sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del *trust* e alla gestione finanziaria dei *trust*;

- sostituire l'articolo 6 dello schema in esame con il seguente:

«ART. 6

(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al primo periodo del comma 1 dell'articolo 24-*bis*";

b) al secondo periodo le parole: "alla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 febbraio 2016" e dopo le parole: "DM 5 luglio 2012" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero nelle linee guida di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, del presente decreto,

laddove adottate"».

Tali integrazioni si rendono necessarie al fine di dare attuazione principi contenuti all'articolo 1, punto 1), paragrafo 2), lettera f), della direttiva (UE) 2024/884, secondo cui la Commissione, nell'ambito del processo di valutazione della normativa in vigore, considera in particolare la necessità dell'istituzione di un meccanismo volto a garantire, anche in caso di fallimento o liquidazione del produttore, che i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, siano coperti. Con tali obiettivi, le modifiche proposte mirano a rafforzare il sistema di regole e di controlli sulle attività dei sistemi collettivi, proponendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata che garantisca la congruità delle attività finanziarie dei menzionati sistemi relative al *trust* e alla gestione finanziaria dei *trust*.

1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 231(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025

231ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci. Intervengono, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, Nicola Dell'Acqua, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di Nicola Dell'Acqua, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini nell'ambito delle proposte di nomina a presidente e componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità e cedendo loro contestualmente la parola.

Il dottor DELL'ACQUA, l'ingegner Lorena DE MARCO, la dottoressa SALVEMINI, il professor ingegner DE SANTOLI e il dottor BRATTI svolgono i loro interventi, illustrando il loro percorso professionale.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici [DI GIROLAMO](#) (M5S) e [FREGOLENT](#) (IV-C-RE).

Intervengono in replica il dottor DELL'ACQUA e l'ingegner Lorena DE MARCO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Nicola Dell'Acqua a presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 108](#))

Proposta di nomina di Alessandro Bratti a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 109](#))

Proposta di nomina di Livio De Santoli a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 110](#))

Proposta di nomina di Lorena De Marco a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 111](#))

Proposta di nomina di Francesca Salvemini a componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ([n. 112](#))

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e ricordando, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati e che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Ricorda inoltre che i componenti dell'attuale Collegio sono stati prorogati in carica fino al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n. 145 del 2025, recentemente convertito in legge.

Alla luce dei *curricula* dei candidati e di quanto emerso dall'audizione degli stessi, formula una proposta di parere favorevole su ciascuna delle proposte di nomina.

Non essendovi richieste di intervento, si passa dunque alla votazione a scrutinio segreto delle proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

Prendono parte a tutte le votazioni i senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*), [DE PRIAMO](#) (*FdI*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FAROLFI](#) (*FdI*), [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), [GERMANA](#) (*LSP-PSd'Az*), [IRTO](#) (*PD-IDP*), [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione della senatrice Minasi), [NAVE](#) (*M5S*), [SALLEMI](#) (*FdI*) (in sostituzione della senatrice Petrucci), [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), [ROSA](#) (*FdI*), [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [SIRONI](#) (*M5S*) e [TUBETTI](#) (*FdI*).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Nicola Dell'Acqua è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e un astenuto.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Alessandro Bratti è approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto contrario.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Livio De Santoli è approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto contrario.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Lorena De Marco è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e un astenuto.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina di Francesca Salvemini è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e un astenuto.

Il [PRESIDENTE](#), nel proclamare i risultati delle votazioni, constata che tutte le proposte di nomina hanno ottenuto il voto favorevole di più dei due terzi dei componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 9 dicembre.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale e comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 404 emendamenti, inclusa la proposta di coordinamento Coord.1 del relatore, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 2.9 (testo 2), 2.98 (testo 2), 2.113 (testo 2) e 2.331 (testo corretto), anch'essi pubblicati in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il Presidente sia a conoscenza del contenuto dell'emendamento al disegno di legge di bilancio annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze che, tra l'altro, recherebbe disposizioni in materia di Transizione 5.0, così impattando sul decreto-legge all'esame della Commissione.

Considerato che il provvedimento in questione, a suo avviso, è già stato caratterizzato all'origine dall'anomalia di assemblare due temi totalmente eterogenei, ulteriori anomalie sembrano ora presentarsi anche durante la fase della conversione in legge.

Il [PRESIDENTE](#) afferma di non essere a conoscenza di quanto è stato annunciato con riferimento al disegno di legge di bilancio e che il compito della 8ª Commissione al momento è quello di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in questione nella sua formulazione attuale e nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo.

In una prossima seduta si procederà dunque all'illustrazione degli emendamenti e poi si cercherà di capire quando il Governo sarà pronto con i pareri per poter procedere alle votazioni, che allo stato si può ipotizzare potrebbero avere luogo nella prima seduta del 2026. Se nel frattempo verranno presentati e approvati emendamenti al disegno di legge di bilancio che richiedono modifiche al provvedimento in esame, se ne prenderà atto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), nel riconoscere la ragionevolezza della linea esposta dal Presidente, ribadisce tuttavia l'assoluta anomalia connessa anche al fatto di procedere all'illustrazione di emendamenti riferiti a una parte del testo che successivamente potrebbe essere soppressa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra i profili di particolare interesse per la 8ª Commissione del provvedimento in titolo, segnalando, in primo luogo, che, all'articolo 1, i commi 1 e 2 incrementano le autorizzazioni di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana per la parte servizi del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo di 1.840 milioni di euro per il 2025. Il comma 3 specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, RFI è autorizzata ad utilizzare le citate risorse per le finalità indicate. Il comma 3-bis include l'accantonamento annuale versato al Fondo ferrovia dalla società Autostrade del Brennero S.p.a. tra i costi operativi della società, ai fini del calcolo della quota del margine operativo lordo da essa dovuta allo Stato.

All'articolo 2, il comma 1 incrementa le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025, mentre il comma 2 incrementa il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 3,5 milioni di euro per il 2025.

L'articolo 3, comma 1, dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026.

L'articolo 3-bis modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova), prevedendo che gli interventi devono essere monitorati attraverso il sistema informativo ReGiS, in luogo della Banca dati delle pubbliche amministrazioni e che, per il completamento degli interventi, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati compresi nel Piano, di competenza del medesimo comune.

L'articolo 4 reca disposizioni urgenti per lo sport e per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

In particolare, il comma 1 incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate al Commissario straordinario per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche. È inoltre previsto l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 3 inserisce, tra le finalità da perseguire con le risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, quella di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping in relazione alle competizioni che svolgeranno nell'ambito di tale evento.

Il comma 5 prevede un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di determinati eventi sportivi, per un arco di tempo pluriennale, presso l'"Arena PalaItalia Santa Giulia", utilizzata per i giochi olimpici e paralimpici.

Il comma 5-bis autorizza un contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2026, per la ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale di Milano.

I commi da 6 a 7-bis dispongono la possibilità di istituire o di incrementare temporaneamente per l'anno 2026 l'imposta di soggiorno per i comuni coinvolti nello svolgimento dei giochi olimpici, consentendo inoltre ai comuni nel cui territorio si svolgono gli eventi di esentare dall'imposta gli atleti, i familiari degli stessi e per le delegazioni olimpiche.

Il comma 7-ter consente al Ministero del turismo di avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A. in ragione dello straordinario rilievo dei giochi olimpici.

Il comma 7-quater interviene in materia di oneri di investimento della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Il comma 7-quinquies pone in capo all'ANSFISA il compito di rilasciare il nulla osta sulla sicurezza degli impianti a fune rientranti nelle opere da realizzare per le olimpiadi.

L'articolo 5, comma 3, dispone la concessione di un'anticipazione ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma specifica inoltre la restituzione, il tasso di interesse e il caso di mancata restituzione dell'anticipazione medesima.

In considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati e dovrà essere esaminato dall'Aula del Senato nella settimana corrente, dovendo essere convertito in legge entro il 28 dicembre, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) e il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che dell'atto di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il ministro MUSUMECI risponde all'interrogazione 3-02097 del senatore Lorefice e altri, segnalando che, ai sensi dell'articolo 12 del codice di protezione civile, lo svolgimento in ambito comunale delle

attività di pianificazione della protezione civile e di direzione dei soccorsi (con riferimento alle strutture di appartenenza) è una funzione fondamentale del Comune, spettando in particolare a tale Ente l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative alla Regione che, d'intesa con il Prefetto, può chiedere l'intervento di forze e strutture operative nazionali. Tanto il Prefetto quanto la Regione coordinano i propri interventi, ognuno per la propria competenza.

Sempre ai sensi della normativa vigente in materia, il Dipartimento della Protezione civile è, invece, legittimato a intervenire - a seguito di specifica e dettagliata richiesta da parte della Regione interessata - solo in relazione a quelle calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbano, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.

Con riferimento alla specifica situazione oggetto di interrogazione, si segnala che non risulta pervenuta da parte della Regione alcuna richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Ciò premesso, si fa presente che il Dipartimento della Protezione civile annualmente per le Regioni che ne fanno richiesta durante la campagna antincendi boschivi, favorisce l'incremento - non strutturale - delle dotazioni organiche delle Organizzazioni di volontariato delle stesse Regioni mediante i gemellaggi tra le Regioni e tra Regioni ed Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

In particolare, per quanto attiene la Regione Siciliana, squadre di volontari provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Lombardia e dall'Organizzazione nazionale di vigilanza antincendi boschivi (VAB) hanno partecipato, dal 14 luglio al 7 settembre 2025, a supporto ed integrazione delle squadre territoriali regionali presenti nelle Province di Catania, Messina e Trapani, per attività di presidio del territorio, monitoraggio, avvistamento e spegnimento a terra degli incendi boschivi.

Il rapporto tra aree forestali percorse da incendio e aree totali percorse da incendio per la Regione Siciliana è poco meno del 7 per cento, un valore particolarmente basso. Questo spiega per quale motivo, nonostante l'enorme superficie bruciata, l'impatto sulle aree forestali a livello nazionale e regionale si mantenga nella media. Ciò rilevato, ricorda che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha attivato progetti utili nella gestione del fenomeno incendi a supporto dei parchi nazionali. Segnala anche il Sistema integrato di monitoraggio nell'ambito del PNRR, nonché un intervento per la Digitalizzazione dei Parchi Nazionali e delle aree marine protette, attraverso il quale sono in corso servizi di monitoraggio degli *habitat* di interesse europeo, al fine di conoscere il loro stato di salute e gli effetti del cambiamento climatico. Con questo intervento, gli Enti gestori dei parchi nazionali saranno dotati anche della strumentazione (droni e laser scanner) per lo svolgimento futuro di monitoraggi.

In relazione alle iniziative assunte sul territorio a tutela del patrimonio boschivo, si segnala, inoltre, che la competente Direzione regionale siciliana dei Vigili del fuoco ha stipulato apposita convenzione per il concorso delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, adottando per il corrente anno specifiche misure di potenziamento nell'ambito della campagna per l'antincendio boschivo: è stata rafforzata la dotazione organica dei Vigili del Fuoco, dal 24 giugno al 13 settembre 2025, mediante la presenza di unità qualificate dei Vigili del Fuoco presso la Sala operativa unica regionale, l'attivazione di 17 squadre dei Vigili del Fuoco di cui 6 presso i presidi rurali e di ulteriori squadre operative nelle isole minori. Tali squadre garantiscono il presidio continuativo, al fine di assicurare la più elevata efficacia nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

Inoltre, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento dei relativi Comandi provinciali, ha garantito la formazione di personale volontario di protezione civile, d'intesa con il Dipartimento regionale ed il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Si aggiunge che nei periodi in cui i bollettini meteo nazionali indicano elevata suscettività al rischio

incendi, il Corpo Nazionale dispone, nei casi più severi, il potenziamento del dispositivo di soccorso presso i Comandi provinciali, predisponendo anche il raddoppio del personale nei turni di servizio. In conclusione, osserva che qualunque intervento dall'alto non può rivelarsi efficace al 100 per cento di fronte al dilagare del triste fenomeno degli incendi boschivi, senza la piena consapevolezza dei cittadini: non tenere pulite le aree di campagna e le aree non edificate, non denunciare sul nascere la presenza di un focolaio, non avere la necessaria cura e accortezza nelle aree boschive possono essere cause che determinano il dilagare degli incendi boschivi.

Serve dunque un diverso e migliore *humus* culturale da parte di chi vive sul territorio, senza il quale l'intervento delle istituzioni, anche il più generoso e il più efficace, rischia di rivelarsi inutile.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia il Ministro per la risposta, che ha ricostruito il quadro normativo, sottolineando tuttavia che tra le finalità del suo atto di sindacato ispettivo vi era anche quella di avere contezza degli obblighi dei parchi naturali in merito ai piani antincendio boschivo che essi devono redigere, ma che, alla data di presentazione dell'interrogazione, risultavano o scaduti o ancora in fase di elaborazione. A questa parte dell'interrogazione, per lui molto significativa, non è stata data risposta.

L'ultimo rapporto ISPRA fornisce dati sconcertanti, che attestano che più della metà delle superfici percorso da incendi in Italia sono in Sicilia. È vero che tale regione dispone di un'area molto ampia di superfici boschive, ma questo non esonera il competente Dipartimento regionale dal procedere alla necessaria pianificazione e prevenzione.

Ricorda poi la moltitudine di incendi che si sono verificati nel luglio del 2025, in relazione ai quali è emerso qualcosa che meriterebbe un approfondimento, in quanto tutte le dotazioni di Canadair regionali sono stati inviati alla sughereta di Niscemi (secondo alcuni perché lì c'è il MUOS), mentre la riserva dello Zingaro e monte Cofano sono stati lasciati solo alle unità di emergenza senza l'ausilio di importanti strumenti quali quelli legati ai Canadair.

Dichiara dunque di confidare nella azione di impulso che il Governo potrà esercitare nei confronti della Regione Siciliana che pure ha un numero molto elevato di forestali, ma perlopiù stagionali e che paradossalmente spesso terminano l'azione di supporto proprio nel mezzo della stagione estiva, quando ve ne sarebbe più bisogno.

Auspica dunque che il Governo possa determinare il Presidente della Regione Siciliana a rafforzare le azioni di prevenzione.

In conclusione, segnala che la Centrale operativa del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri dispongono di sistemi satellitari che possono essere utilizzati da tutte le regioni tranne quelle a statuto speciale e che, per quanto a lui noto, la Regione Siciliana non abbia fatto richiesta di attivare tali strumenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la procedura si conclude con la replica dell'interrogante ma che il rappresentante del Governo, d'intesa con il senatore Lorefice, prenderà brevemente la parola per una breve integrazione.

Il ministro MUSUMECI si impegna a far pervenire in un tempo congruo al senatore interrogante gli elementi che egli ritiene siano stati assenti nella sua risposta, sottolineando che l'interrogante bene ha fatto bene a ricordare che la competenza dell'antincendio in sede gestionale e di prevenzione è a carico delle regioni, il che non impedisce tuttavia al Governo nazionale di esercitare il necessario controllo e, quando serve, la necessaria azione di stimolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1718](#)

G/1718/1/8

[Zedda](#), [Rosa](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (AS 1718),
premessi che:

l'articolo 2 individua aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, lasciando poi a ciascuna regione e provincia autonoma l'individuazione di ulteriori aree;

i progetti relativi ai suddetti impianti dovrebbero tener conto anche di un piano di smantellamento a fine vita utile,

impegna il Governo

a valutare meccanismi per cui, nell'autorizzazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, si tenga conto della fattibilità e dell'onerosità dello smantellamento a fine vita utile.

Art. 1

1.1

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 da imprese rientranti, per l'anno 2024 o per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in deroga alla normativa di riferimento, non opera l'esclusione di cui al successivo comma 6, lettere a) e b). In ogni caso i Titoli di efficienza energetici concessi alle imprese ed alle Esco si intendono cumulabili con il credito di imposta di cui al presente comma, anche ove riferiti ai medesimi progetti, senza che al numero di tali Titoli si applichi alcuna riduzione. Le disposizioni di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che integra e modifica le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56."».

Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030»;

b) *alla lettera c), dopo le parole:* «quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025» *inserire le seguenti:* «e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

1.2

[Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Per gli investimenti in corso di completamento, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è postposto al 31 marzo 2026. Il relativo credito d'imposta può essere usufruito nel medesimo anno, in unica soluzione ovvero in cinque quote annuali di pari importo.».

1.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «27 novembre 2025» *con le seguenti:* «31 dicembre 2025».

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La scadenza di cui al primo periodo riguarda esclusivamente la presentazione delle comunicazioni preventive ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 - Modalità attuative del Piano Transizione 5.0 e non pregiudica in alcun modo il termine del 28 febbraio 2026 per l'invio della comunicazione di completamento dei progetti.».

1.5

[Fregolent](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa».

1.6

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa».

1.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2026».

1.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio 2026 deve essere altresì documentata la presenza degli elementi afferenti la certificazione della riduzione dei consumi energetici».

1.9

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.10

[Fregolent](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.11

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il progetto si considera completato qualora risultino concluse e asseverate le opere la cui realizzazione compete al soggetto beneficiario, a

prescindere dal completamento delle opere di connessione alla rete elettrica di competenza del gestore, fermo restando l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione.».

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché all'articolo 4 del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano Transizione 5.0, il termine per il completamento dei progetti agevolabili è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.».

1.14

[Rastrelli](#), [De Priamo](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire ovunque ricorrano le parole:* «domanda per l'accesso al» *con le seguenti:* «comunicazioni consuntive per la fruizione del»;

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* «La comunicazione telematica di opzione da effettuarsi entro tale data è acquisita esclusivamente ai fini statistici e per il monitoraggio delle risorse complessivamente disponibili e non costituisce scelta definitiva del credito d'imposta da fruire. Essa non pregiudica, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento, la facoltà dell'impresa di individuare il credito d'imposta applicabile all'investimento, nel rispetto del divieto di cumulo e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente»;

c) *dopo il quarto periodo inserire il seguente:* «Il GSE prima dello svincolo delle somme prenotate esegue la verifica di coerenza tra la comunicazione di prenotazione e la comunicazione di conclusione dell'investimento anche in assenza della comunicazione di rinuncia delle risorse prenotate.».

1.15

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «commi 1051 e seguenti», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «commi da 1051 a 1065».

1.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «27 novembre 2025» *con le seguenti:* «31 dicembre 2025».

1.17

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente : «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.19

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente : «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.20

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta».

1.21

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente : «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.23

[Fregolent](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente : «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.25

[Nocco](#), [Petrucci](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

*«2-bis. Limitatamente ai mezzi agricoli, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 24 luglio 2024 è posticipato al 31 marzo 2026. Conseguentemente il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è posticipato al 30 aprile 2026.».*

1.26

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «11-ter», sopprimere la parola: «aline», e sostituire le parole:

«presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

1.27

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «II-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida operative, le check-list di controllo e i parametri tecnici utilizzati per le verifiche di merito di cui al presente comma, nel rispetto del principio di trasparenza e collaborazione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.».

1.28

[Rastrelli](#), [Farolfi](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso "16.", secondo periodo, dopo le parole: «fruizione del beneficio» inserire le seguenti: «prima dell'adozione del provvedimento di annullamento, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a venti giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, che devono essere espressamente considerate e confutate nella motivazione del provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso «16.», dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Prima dell'adozione del provvedimento di annullamento di cui al secondo periodo, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, motivandone l'eventuale rigetto nel provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.».

1.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per gli investimenti che generano un credito d'imposta di importo non superiore a 50.000 euro, le attività di vigilanza e controllo di cui ai commi precedenti sono effettuate dal GSE esclusivamente su base documentale, salvi i casi di fondato sospetto di frode o di mancata corrispondenza degli elementi dichiarati con le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.».

1.0.1

[Gelmini](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie e garanzie per la realizzazione degli impianti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, non si applicano ai procedimenti autorizzativi per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sia stata presentata istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190, ovvero sia stata presentata comunicazione per l'avvio della procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero sia stata acquisita ed esplicitamente accettata la soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete competente, ovvero sia stata presentata istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai progetti già esaminati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con parere favorevole circa la compatibilità ambientale, ovvero per i quali sia stata completata la verifica di completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Per tali procedimenti continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza o della comunicazione ovvero dell'accettazione della soluzione di connessione ovvero del rilascio del parere di compatibilità ambientale ovvero del completamento della verifica di completezza della documentazione.

1. Agli impianti agrivoltaici, come definiti dall'articolo 65, comma 1-*quater*, e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022, si applica la disciplina delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'impianto sia localizzato in aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e i cui soggetti proponenti sono:

a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

b) associazioni temporanee di imprese che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, per gli interventi di cui all'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, l'istanza di autorizzazione unica è corredata da fideiussione bancaria a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo pari a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata. Per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 2, l'importo della fideiussione è ridotto a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata.

2. La fideiussione di cui al comma 3 è prestata all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di potenza superiore a 20 MW, ovvero entro centottanta giorni dalla comunicazione di inizio lavori per gli impianti di potenza pari o inferiore a 20 MW. La fideiussione decade automaticamente con l'entrata in esercizio dell'impianto, attestata mediante comunicazione al gestore di rete competente. Il mancato deposito della fideiussione nei termini perentori indicati determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. In caso di mancata realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti nell'autorizzazione, l'amministrazione procedente ha diritto di escutere la fideiussione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 1 MW e agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti esistenti che non comportino incremento dell'area occupata superiore al 20 per cento, come disciplinati dall'allegato B, sezione II, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, con particolare riferimento alle

nuove definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato, e alle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 del medesimo decreto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto delle semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178.».

1.0.2

[Fazzone](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, una Struttura di missione denominata Unità di missione PNIEC per il supporto istruttorio nell'ambito dei procedimenti per l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale dei progetti rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), in caso di motivato dissenso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero della cultura.
2. L'Unità ha durata superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNIEC e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.
3. L'Unità è composta da 15 membri, ivi compresi il presidente e il segretario, in possesso dei requisiti per la nomina a commissario della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, o della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Restano in carica tre anni e possono essere confermati per un successivo biennio.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni può essere collocato, anche d'ufficio, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, ai fini dello svolgimento delle funzioni di supporto all'Unità. Restano in ogni caso a carico dell'amministrazione di appartenenza gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del predetto personale.
6. Ai componenti dell'Unità è corrisposto, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività istruttoria, un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore al tetto previsto per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.».

1.0.3

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Coordinamento tra Contratti di Sviluppo e Transizione 5.0)

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Piano Transizione 5.0, per i progetti di investimento oggetto di Contratti di Sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedano una riduzione dei consumi energetici pari o superiore ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in materia di semplificazione Istruttoria e Priorità di Accesso, i progetti di investimento già oggetto di delibera di ammissione o di valutazione positiva preliminare nell'ambito della procedura del Contratto di Sviluppo, che soddisfino i requisiti di riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 1, sono inseriti in una lista prioritaria per l'esame della documentazione e della certificazione previste ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 5.0;

b) in materia di transizione 5.0, l'attestazione del risparmio energetico conseguito o conseguibile, redatta ai sensi della disciplina del Contratto di Sviluppo e vistata dai soggetti abilitati, può essere utilizzata, in misura non inferiore al settanta per cento, come documentazione probatoria preliminare nell'ambito della procedura di certificazione richiesta dall'articolo 1, comma 3.

2. Ai fini di cui al presente articolo il credito d'imposta previsto dall'articolo 1 è cumulabile con le agevolazioni concesse nell'ambito del Contratto di Sviluppo (contributi in conto impianti, finanziamenti agevolati) a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo complessivo sostenuto dall'impresa per gli investimenti ammissibili.

3. Ai fini della determinazione della quota di investimento ammissibile al credito d'imposta Transizione 5.0, i costi per i quali il Contratto di Sviluppo abbia riconosciuto un contributo a fondo perduto sono esclusi dal calcolo della base di determinazione del credito d'imposta Transizione 5.0.».

1.0.4

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e *battery management system* prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e *battery management system*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 1-ter

(Registro delle tecnologie per gli inverter)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *inverter* caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio, processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione Europea;

b) *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un *inverter* creato direttamente dal produttore dell'*inverter* (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione Europea oppure, in alternativa, *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione Europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici che integrano diversi dispositivi di potenza, come *transistor*, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;

c) *inverter* caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'UE e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter* e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'*inverter* (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del *Server* su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati Membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'UE per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter*. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e *battery management system*

prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e *battery management system*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 1-ter

(Registro delle tecnologie per gli inverter)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *inverter* caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio, processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione Europea;

b) *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un *inverter* creato direttamente dal produttore dell'*inverter* (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione Europea oppure, in alternativa, *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione Europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici che integrano diversi dispositivi di potenza, come *transistor*, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;

c) *inverter* caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'UE e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter* e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'*inverter* (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del *Server* su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati Membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'UE per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter*. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il

Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.6

[Gelmetti](#), [De Poli](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini dell'applicazione e del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in assenza di specifici addebiti in fattura da parte delle imprese esecutrici per attività di mero coordinamento ovvero per attività connesse allo sconto in fattura, lo svolgimento di tali attività non può essere presunto in capo alle medesime imprese qualora:

a) siano in possesso, prima dell'avvio dei lavori agevolati, della certificazione SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) abbiano ottenuto, relativamente agli interventi agevolati, l'asseverazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal citato articolo 119.

2. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica e si applica anche ai procedimenti di controllo, verifica e recupero relativi a periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i rapporti esauriti.».

1.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Nicità](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;

b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici - GME realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla

piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

- a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
- b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;
- c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;
- d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;
- e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;
- f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN - GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).

6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.

8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili e autoconsumo per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

6. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

"1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di

acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di CER)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al

credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti, anche attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, già esistenti, è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa - modalità di misurazione dello scambio mutualistico)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.

2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

1.0.15

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito

apposito Fondo denominato «Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti medesimi.

2. Sono ammessi alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 i soggetti che hanno avanzato le richieste di contributo per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - del PNRR ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, attraverso il bando CER PNRR M2C2I1.2, e ne sono rimasti esclusi a causa della riduzione della dotazione inizialmente prevista.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede:

a) quanto 500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati con provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.0.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza

economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 fino all'anno 2035.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro dall'anno 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.17

[Misiani](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia

elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti

dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo automotive)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la

diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (*Hard to Abate*) e dell'*automotive*, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2037», con la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 al 2035.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.23

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per esportazioni verso USA per le imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, della moda, della pelletteria, della calzatura e degli accessori, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento della maggiore spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 7 agosto 2025 e il 7 agosto 2026, in conseguenza dell'incremento dei costi di importazione sul mercato USA derivanti dall'applicazione dei dazi doganali stabiliti dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 27 luglio 2025, reso operativo con ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America del 31 luglio 2025, ed entrato in vigore il 7 agosto 2025, che ha introdotto un dazio uniforme del 15% sulle merci europee, tra cui i prodotti di moda.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti: a) i criteri per la corretta individuazione dei settori economici di appartenenza dei soggetti beneficiari; b) le modalità di calcolo della maggiore spesa

sostenuta; c) le condizioni di accesso e le priorità di assegnazione delle risorse.

5. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta e del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppino forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno della continuità operativa delle attività imprenditoriali attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti ad assicurare la continuità operativa delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)

1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore della produzione della carta)

1. Per sostenere l'industria manifatturiera della carta e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore manifatturiero della carta presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

c) ricerca, sviluppo e innovazione;

d) transizione ecologica ed economia circolare;

e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)

1. Al fine di favorire l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, anche attraverso lo strumento per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rafforzare la produzione di chip e semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui *chip* per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, da destinare alle iniziative di potenziamento della produzione degli impianti esistenti, per sostenere l'approvvigionamento di materie prime rare e per l'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati a contribuire alla realizzazione nel territorio nazionale di nuovi stabilimenti per la produzione di *wafers* e di *chip*, per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La dotazione di cui al comma 1 è riservata alla concessione delle garanzie del Fondo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza

strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle imprese del settore moda per attività di promozione nei paesi del Mercosur)

1. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore moda e di favorire la diversificazione dei mercati esteri, è riconosciuto, per il triennio 2026-2028, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la promozione dei propri marchi e prodotti in Messico e nei Paesi aderenti al Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia).

2. Sono ammissibili al beneficio le spese relative a: a) Partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni internazionali in Messico e nei Paesi del Mercosur; b) Campagne pubblicitarie e di comunicazione, anche digitali, rivolte ai consumatori e agli operatori commerciali locali; c) Studi di mercato, consulenze strategiche e attività di branding finalizzate all'ingresso o al consolidamento nel mercato del Messico e del Mercosur; d) Spese per la costituzione di reti commerciali, showroom e punti vendita diretti o in *franchising*.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui per beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, incluse le procedure di accesso, rendicontazione e controllo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata

di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

[Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Rosso](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", nonché delle esigenze della produzione agricola"».

2.3

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, i singoli progetti di impianti saranno valutati cumulativamente agli impianti esistenti nella stessa area di riferimento di qualunque tipologia, e a quelli in corso di autorizzazione fino al rigetto definitivo, indipendentemente dall'espletamento della procedura di VIA, e secondo la normativa vigente"»;

b) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine possono essere introdotti limiti agli impianti eolici valutati per dimensioni incoerenti su aree specifiche e determinate, previa istruttoria puntuale e sotto condizione di indicazione di aree idonee sufficienti al raggiungimento del tetto di debito energetico sulla stessa gravante.»;

c) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 4, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «a livello regionale» inserire le seguenti: «e comunale»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che nei casi di progetti per impianti fotovoltaici a terra installati in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti ciascun proponente non può occupare oltre il 30 per cento dell'unità fondiaria di cui dispone»;

3) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della determinazione della superficie occupata di cui alla presente lettera, si tiene conto dei seguenti specifici principi e criteri:

I. gli impianti agrivoltaici sono computati nelle percentuali di cui alla presente lettera limitatamente al 50 per cento della superficie occupata;

II. gli impianti agrivoltaici di tipologia avanzata ovvero finalizzati alla costituzione di una comunità energetica non sono computati nelle percentuali di occupazione;

III. per superficie occupata si fa riferimento a quella interna alla recinzione dell'impianto;

IV. sono computati gli impianti presenti, nonché quelli oggetto di istanze pendenti fino al rigetto definitivo della istanza, compresi quelli autorizzati nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).»;

d) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 4, sopprimere la lettera h);

e) alla lettera h), capoverso "Art.11-bis", comma 5, dopo le parole: «le regioni e le province

autonome» *inserire le seguenti*: «, nonché i Comuni tra loro situati nella stessa regione ovvero provincia autonoma».

2.4

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "prove evidenti" sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere individuate mediante un'analisi costi benefici (ACB) proposta dai soggetti interessati,"».

2.5

[Petrucci](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il Ministero della difesa per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34"»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per la programmazione degli interventi e per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il Ministero della difesa, per il tramite del Commissario speciale di cui al citato articolo 20, comma 3-bis, si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministro della cultura, sono definite, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, le modalità per l'adozione del provvedimento unico di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del citato decreto-legge, per quanto non espressamente previsto e ove compatibile e non derogato dal medesimo articolo 20.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i decreti di cui al comma 3 sono adottati sentito il Ministro della difesa."».

2.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. Per gli impianti di imprese agricole di potenza fino a 5 MW, sono elementi asseveranti la continuità agricola: la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) del soggetto realizzatore; il mantenimento delle superfici interessate nel fascicolo aziendale per tutta la durata dell'impianto; la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.7

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti nonché sono individuate le modalità costruttive degli impianti anche rispetto ai materiali da utilizzare, l'ancoraggio e la collocazione in altezza o meno dei moduli. Ai fini dell'installazione è necessaria la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.113 (Testo 2)

Naturale

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis) con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 codice civile, singolo o associato, che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che adotta soluzioni integrative e innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche, anche di altezza, stabiliti allo scopo dal documento "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022, nonché della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali preesistenti, l'impianto prevede la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Al fine, altresì, di garantire la sostenibilità ecologica e la riduzione di impatti ambientali negativi, la realizzazione dell'impianto implica la previsione di un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico alla cessazione del ciclo di esercizio, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia determina l'improcedibilità della domanda autorizzativa. La verifica dell'impatto sulle coltivazioni, la produttività per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata, redatta, in fase di progetto ovvero di autorizzazione, da un professionista abilitato, iscritto nell'albo professionale di riferimento, che certifichi la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione agricola lorda vendibile. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale costituisce la condizione per il mantenimento dell'impianto e deve essere dimostrata con successive relazioni asseverate attestanti la permanenza della produzione agricola, redatte, con cadenza annuale durante l'esercizio, da un professionista abilitato di cui al precedente periodo. La mancata dimostrazione della sussistenza della condizione di continuità comporta la rimozione dell'impianto ad opera del soggetto realizzatore. Gli impianti agrivoltaici, che non sono posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), e lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, non sono considerati impianti o stabilimenti, quali elementi di riferimento per l'individuazione delle aree adiacenti, gli impianti energetici da fonti rinnovabili.».

2.8

Rosso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis », apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera l), alinea, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» inserire le seguenti: «e agrivoltaici» e dopo il numero 7) aggiungere il seguente: «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;»; dopo la lettera l), inserire la seguente: «l-bis) per gli impianti agrivoltaici, fermo quanto previsto dalla lettera l), le aree a destinazione agricola entro cinquecento metri da cave e miniere attive o non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o da porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;»;

2) al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.»;

c) sostituire la lettera o) con la seguente: «o) all'allegato B, sezione I, lettera b), dopo le parole: "impianti solari fotovoltaici", sono inserite le seguenti: "e agrivoltaici" e le parole: "dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-bis)".

2.9 (Testo 2)

Sironi

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico integrato con attività agricole o pastorali, la cui configurazione tecnico-impiantistica è definita sulla base del piano agronomico, in modo da garantire la continuità, l'integrazione e l'effettiva produttività delle colture o delle attività pastorali, nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica».

2.9

Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico integrato con attività agricole o pastorali, la cui configurazione tecnico-impiantistica è definita sulla base del piano agronomico, in modo da garantire la continuità, l'integrazione e l'effettiva produttività delle colture o delle attività pastorali, senza predeterminazioni relative all'altezza dei moduli o alla tipologia delle strutture di sostegno»;

b) al comma 1, lettera h) capoverso «Art. 11-bis», comma 2, all'ultimo periodo sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine.

2.10

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante».

2.11

Fregolent

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività culturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.».

2.12

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile, singoli o associati, che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione e devono essere tali da consentire la coltivazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata in fase di progetto/autorizzazione da parte di un agronomo o di figure equipollenti iscritti negli appositi albi, ovvero da parte di un Centro di Assistenza Agricola. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, è condizione essenziale per il mantenimento dell'installazione e deve essere dimostrata con successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola. La mancata dimostrazione dell'avvenuta continuità comporta la rimozione dell'impianto. Gli impianti agrivoltaici, che non siano posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.».

2.13

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.14

[Rosso](#)

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».

2.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.17

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.18

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», sopprimere il secondo periodo.

2.20

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo la parola: «pastorali» inserire la seguente: «preesistenti».

2.21

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.22

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.23

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «elevata da terra» inserire le seguenti: «o di soluzioni tecniche innovative che evitino il consumo di suolo, prevedano l'utilizzo di modalità di installazione che non richiedono autorizzazioni comunali, nonché di materiali compatibili con l'ambiente, il paesaggio e lo svolgimento in sicurezza delle attività agricole».

2.25

[Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, ai fini della qualificazione del relativo regime amministrativo, l'effetto di cumulo non trova applicazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati all'interno del sedime aeroportuale, oggetto di gestione in concessione unitaria da parte di un unico soggetto."».

2.26

[Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 6, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, ai fini della qualificazione del relativo regime amministrativo, l'effetto di cumulo non trova applicazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati all'interno del sedime aeroportuale, oggetto di gestione in concessione unitaria da parte di un unico soggetto."».

2.27

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 7:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato che illustri che l'impianto consente la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo";

2) al comma 3, le parole: "dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-bis, comma 5"».

2.28

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 9:

1) al comma 3, le parole: "dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-bis";

2) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato che illustri che l'impianto consente la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile"».

2.29

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 9, comma 10, lettera d), la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta"».

2.30

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) all'articolo 11, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il comune territorialmente competente verifica nei cinque anni successivi

alla realizzazione dell'impianto la persistente idoneità del sito di installazione degli impianti agrivoltaici all'uso agro-pastorale e, in particolare, alla continuazione dell'impiego agro-pastorale precedente all'installazione degli impianti agrivoltaici. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al comma 8 si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, in violazione del comma 2 dell'articolo 11-bis».

2.31

[Murelli](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter» inserire le seguenti: «e fatte salve le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, ivi incluse le buffer zone o zone tampone, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera b), dopo le parole: «dei siti UNESCO,» inserire le seguenti: «ivi incluse le buffer zone o zone tampone,»;

al capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: «dei siti UNESCO» inserire le seguenti: «, ivi incluse le buffer zone o zone tampone,».

2.32

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.33

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.34

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, purché non ricadenti nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 134 del decreto 22 gennaio 2004, n.42,».

2.35

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole: «installazione di impianti da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, compresi gli impianti ibridi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.36

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «impianti della stessa fonte» con le seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile».

2.37

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «20 per cento» inserire le seguenti: «e una variazione dell'altezza massima fuori terra non superiore al 20 per cento».

2.38

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate»;

b) dopo il secondo periodo aggiungere in fine il seguente: «Gli interventi di cui al primo periodo riguardanti impianti già realizzati su aree di demanio civico in assenza della preventiva sdemanializzazione e autorizzazione paesaggistica, sono ritenuti consentiti con l'obbligo di rimozione integrale dei manufatti dismessi e delle opere afferenti, anche interrati, e contestuale ripristino dello stato dei luoghi».

2.39

Fazzone

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate.».

2.40

Petrucci

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate.».

2.41

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, fatto salvo» a: «aree occupate».

2.42

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il periodo: «La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole»;

b) alla lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;»;

c) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione degli impianti agrivoltaici ovvero degli impianti che insistono in aree agricole non produttive, quali le aree di bonifica e le aree contigue a siti industriali o dismesse».

2.44

Fazzone

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «in aree agricole» aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al primo periodo riguardanti impianti già realizzati su aree di demanio civico in assenza della preventiva sdemanializzazione e

autorizzazione paesaggistica, sono ritenuti consentiti con l'obbligo di rimozione integrale a fine vita degli stessi e contestuale ripristino dello stato dei luoghi.».

2.45

[Farolfi](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto».

2.46

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto».

2.47

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto».

2.48

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto».

2.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «in condizioni di degrado ambientale,» inserire le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate».

2.50

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli»;*

2) *alla lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli e dei relativi valori ecosistemici».*

2.51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «entro una distanza di 500 metri».

2.52

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle società concessionarie autostradali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i siti e gli impianti in gestione alla

società ANAS S.p.A.».

2.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera f), premettere al periodo le seguenti parole: «entro un perimetro di 500 metri le aviosuperfici.».

2.54

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera f), dopo le parole: «gestione aeroportuale» inserire le seguenti: «e delle aviosuperfici».

2.55

[De Priamo](#), [Petrucchi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, anche ai fini dell'autoproduzione».

Conseguentemente:

- a) al comma 1, lettera l), dopo la parola: «f),» inserire la seguente: «f-bis)»;*
- b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «f),» inserire la seguente: «f-bis)».*

2.56

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione»;*
- b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;*
- c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «f)» inserire la seguente: «f-bis)».*

2.57

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.»;*
- b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;*
- c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «f)» inserire la seguente: «f-bis)».*

2.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità portuali, all'interno dei sedimi portuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza dei porti;».

2.59

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

2.60

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.61

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.63

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.64

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.65

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.66

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.68

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.69

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.70

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.71

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.73

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.74

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole: «con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo in loco,».

2.75

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), dopo le parole: «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato» inserire le seguenti: «e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola».

2.76

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono considerate aree idonee per gli impianti di accumulo elettrochimico, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-quater, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 1.000 metri da stazioni di trasformazione di Terna e da cabine primarie AT/MT dei distributori di energia elettrica;».

2.77

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), che preservano la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 1, lettera i-bis), per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione unica, di procedura abilitativa semplificata, di valutazione di impatto

ambientale o di qualsiasi procedura disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 11-*quater* anche qualora siano localizzati in aree che erano qualificate come idonee dalla normativa previgente alla medesima data di entrata in vigore e che non risultino più qualificate come tali ai sensi del presente articolo. Per tali impianti, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante e, in caso di mancata espressione del parere nei termini previsti, si applica il meccanismo del silenzio-assenso. Gli impianti agrivoltaici di cui al presente comma che siano localizzati in aree qualificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono tale qualificazione anche se l'area non risulti più idonea secondo la nuova disciplina, purché l'istanza sia stata presentata entro il 31 dicembre 2025.».

2.78

Gelmini

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis», dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;».

2.79

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l):

I. *alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» inserire le seguenti: «ed agrivoltaici»;*

II. *al numero 1) sopprimere le parole: «, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

III. *dopo il numero 7, aggiungere il seguente : «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale»;*

b) *sostituire la lettera m) con la seguente: «m) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».*

2.80

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici,» inserire le seguenti: «in assenza di aree adiacenti a destinazione residenziale e».

2.81

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «, anche combinati con sistemi di accumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.82

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo le parole: «g), h) e i)» inserire le seguenti: «e fatti salvi i procedimenti autorizzativi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.83

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Sono, altresì, idonee le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un aerogeneratore in esercizio, a condizione che i terreni non siano interessati da coltivazione da almeno cinque anni, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli che ricadono nella I e II classe di capacità d'uso del suolo ovvero siano utilizzabili per produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 e biologiche.».

2.84

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali che abbiano acquisito un titolo abilitativo ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento o, comunque, da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.85

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;».

2.89

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;».

2.86

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il

seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali non destinati alla produzione agricola nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro in cui i punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento presenti all'entrata in vigore della legge.».

2.87

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

2.88

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

2.90

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree agricole intercluse all'interno di comparti industriali, logistici o direzionali, definite come le superfici agricole completamente circondate da aree produttive, prive di effettiva destinazione agricola e di valore paesaggistico o ecologico riconosciuto.».

2.91

[Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), numero 1), sopprimere le parole: «, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

2.92

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto,»;

b) alla fine del numero 1), dopo le parole: «impianto o stabilimento» aggiungere i seguenti

periodi: «ai fini della applicazione della presente normativa per stabilimento si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività; per impianto si intende il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio»;

c) aggiungere infine il seguente periodo: «. Sono, altresì, idonee le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri da un aerogeneratore in esercizio, a condizione che i terreni non siano idonei alle coltivazioni o non siano interessati da coltivazione da almeno cinque anni, ferma restando l'esclusione dei terreni agricoli che ricadono nella I e II classe di capacità d'uso del suolo ovvero siano utilizzabili per produzioni agricolo-alimentari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche ai sensi del Regolamento (UE)1151/2012 e del Regolamento (UE)1308/2013 e biologiche».

2.93

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1):

1. sopprimere le parole da: «sottoposti ad autorizzazione» a: «medesimo decreto,»;

2. sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri».

b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale».

2.94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri».

2.95

[Amidei](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), numero 1), sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera l), numero 4), dopo le parole: «elaborazione dati» inserire le seguenti: «. Tali aree non necessitano di Provvedimento unico ambientale (PUA) e di rispetto degli standard urbanistici previsti dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) dei Piani urbanistici comunali»;

c) alla lettera m), dopo le parole: «di interesse nazionale» aggiungere le seguenti: «nonché le aree agricole dismesse, non utilizzate, marginali o non coltivate da almeno cinque anni.».

2.96

[Irto](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.97

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera l), punto 1), sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.98 (Testo 2)

[Tubetti](#), [Orsomasro](#), [Petrucchi](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: "sottoposti ad autorizzazione" a: "del medesimo decreto,";*
- b) *dopo le parole: "del decreto legislativo n. 152 del 2006," inserire le seguenti: "incluse, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, le cabine primarie e gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili per i quali si prevede la realizzazione di un impianto ibrido di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 4 del presente provvedimento";*
- c) *sostituire le parole: "350 metri" con le seguenti: "500 metri".*

2.98

[Tubetti](#), [Orsomasro](#), [Petrucchi](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: «sottoposti ad autorizzazione» a: «del medesimo decreto,»;*
- b) *dopo le parole: «del decreto legislativo n. 152 del 2006,» inserire le seguenti: «incluse, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, le cabine primarie e gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili per i quali si prevede la realizzazione di un impianto ibrido di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 4 del presente provvedimento»;*
- c) *sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri»;*
- d) *inserire, in fine, il seguente periodo: «Non sono da considerarsi quali stabilimenti e impianti rilevanti per l'applicazione della presente disposizione, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».*

2.99

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera l), numero 1):

- a) *sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;*
- b) *sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri»;*
- c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».*

2.100

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «inclusi gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,»;*
- b) *sostituire la parola: «350» con la seguente «500».*

2.101

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «inclusi gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,»;

b) sostituire la parola: «350» con la seguente: «500».

2.102

[De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.103

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili,».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.104

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», omma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.105

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina;».

2.107

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del medesimo decreto» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della medesima disciplina».

2.108

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.109

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole :«integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.110

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.111

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art-11-bis», comma 1, lettera l), numero 1, dopo le parole: «della parte seconda del medesimo decreto» inserire le seguenti: «o ad autorizzazione unica ambientale,».

2.112

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento» con le seguenti: «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, o da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere;».

2.113

[Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), e lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, non sono considerati impianti o stabilimenti, quali elementi di riferimento per l'individuazione delle

aree adiacenti, gli impianti energetici da fonti rinnovabili.».

2.114

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) le superfici, le coperture e le aree perimetrali degli immobili, nonché le aree di sosta, manovra e interscambio, classificati urbanisticamente come destinati ad attività di logistica e magazzinaggio, ovvero ricompresi nei codici ATECO 52.1 e 52.2, a condizione che l'installazione degli impianti fotovoltaici non ecceda i limiti delle aree urbanizzate e sia finalizzata primariamente all'autoconsumo anche condiviso o alla ricarica di mezzi elettrici della flotta aziendale.».

2.115

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, delle superstrade e delle strade statali con almeno due corsie per senso di marcia».

2.116

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, extraurbana principale e statale».

2.117

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.119

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.120

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dalle medesime aree».

2.121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi incluse le aree di parcheggio situate in area agricola, nei parchi e nelle aree protette».

2.122

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.123

[Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «gli invasi idrici, i laghi di cave e».

2.124

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW e comunque ad eccezione di quelli utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze.».

2.125

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.126

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.127

[Franceschelli](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Negli invasi idrici e nei laghi di cave, le installazioni devono garantire, comunque, lo spazio necessario per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività funzionali all'attingimento e prelievo, anche areo, finalizzato alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.».

2.128

[Tubetti](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera l), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 7-bis)».

2.129

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) aree considerate come inidonee alla coltivazione per caratteristiche geomorfologiche, incolto sterile, individuate dalla pianificazione territoriale come aree improduttive, come attestato da perizia tecnica asseverata, ovvero incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;».

Conseguentemente al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 7-bis)».

2.130

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di

biometano,» *inserire le seguenti: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».*

2.131

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di biometano,» inserire le seguenti: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.132

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art-11-bis», comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «della parte seconda del medesimo decreto» inserire le seguenti: «o ad autorizzazione unica ambientale,».

2.133

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «300 metri» con le seguenti: «500 metri».

2.134

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda, oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nelle procedure in corso, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi alle procedure in corso. Ai fini di cui al precedente periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) al comma 4, sopprimere la lettera m).

2.135

[Petrucchi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

b) al comma 4 sopprimere la lettera m).

2.136

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

b) al comma 4 sopprimere la lettera m).

2.137

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera m).

2.138

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.139

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.140

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.141

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.142

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.143

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.144

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.145

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.146

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.147

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nelle aree idonee di cui alle lettere g) e h) gli impianti fotovoltaici da collocarsi su fondo con destinazione agricola sono installati previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, che ne valuta l'idoneità all'uso agro-silvo-pastorale, anche in ragione dei precedenti impieghi produttivi».

2.148

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.149

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.150

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.151

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.152

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle distanze di cui al comma 1, gli impianti da fonte rinnovabile non sono considerati impianti industriali.».

2.153

[De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti:* «, e di cui al comma 3»;

b) *al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.154

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)», aggiungere le seguenti:* «, e di cui al comma 3»;

b) *al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente:* «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.155

[Paroli](#), [Rosso](#), [Occhiuto](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti: «, e di cui al comma 3.»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.156

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti: «, e di cui al comma 3.»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».

2.157

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica in caso di progetti attuativi delle misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, anche nel caso di progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e in tutte le aree classificate agricole non di pregio che le leggi regionali, adottate ai sensi del comma 3, individuano come idonee per impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo individuale o al servizio di insediamenti produttivi o aziende agricole.».

2.158

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.159

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.160

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA)»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

2.161

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «nonché ai progetti finalizzati all'alimentazione di configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e di autoconsumo collettivo, anche a distanza, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, "Decreto CACER".».

2.162

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021,» inserire le seguenti: «impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo delle imprese, entro i limiti di potenza stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

2.163

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, dopo le parole: «misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),» inserire le seguenti: «per i quali sia stata dimostrata l'assoluta indisponibilità di aree agricole e non vincolate, previa positiva valutazione di compatibilità paesaggistica e agricola».

2.164

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sopprimere le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,».

2.165

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 2, dopo le parole: «per il conseguimento degli obiettivi» aggiungere le seguenti: «di decarbonizzazione».

2.166

[Pirovano](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, fatto salvo la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo.».

2.167

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «sempre»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini dell'installazione di impianti da fonte rinnovabile e delle relative opere di connessione, non possono essere in ogni caso oggetto di esproprio per interesse pubblico prevalente i terreni in attualità di coltivazione, come definiti ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n.157.».

2.168

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

2.169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, attraverso l'impiego di moduli» fino alla fine del periodo.

2.170

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, dopo le parole: «elevata da terra» aggiungere, in fine, le seguenti: «ad eccezione delle seguenti aree:

a) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

b) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

c) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

d) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.171

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.172

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.173

[Petrucci](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in funzione delle esigenze agronomiche della specifica coltura individuata».

2.174

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in funzione delle esigenze agronomiche della specifica coltura individuata».

2.175

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in funzione delle esigenze agronomiche della specifica coltura individuata».

2.176

[Misiani](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo».

2.177

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Non possono essere considerate idonee ai sensi del presente articolo le aree ricadenti:

a) entro 500 metri dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) entro 500 metri da edifici residenziali isolati o nuclei rurali stabilmente abitati;

c) entro 500 metri da scuole, asili, strutture socio-sanitarie e servizi sensibili.

E' ammessa la deroga a tali limiti esclusivamente per impianti destinati a autoconsumo puro con potenza non superiore a 200 kW.

2-ter. La deroga di cui comma 2 per gli impianti destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili si applica esclusivamente ai progetti per la realizzazione di impianti:

a) con potenza nominale non superiore a 1 MW;

b) localizzati su aree artificiali o su aree agricole la cui superficie occupata non superi l'1 per cento della SAU comunale;

c) che garantiscano che almeno il 70 per cento dell'energia prodotta sia autoconsumata annualmente dai membri della comunità;

d) presentino un modello di governance che assicuri la prevalenza della finalità comunitaria e non lucrativa.

Non si applica la deroga agli impianti la cui realizzazione comporti consumo di oltre 1 ettaro di suolo agricolo.

2-quater. Non possono essere considerate idonee le seguenti aree:

a) creste e crinali montani con pendenza media superiore al 20 per cento;

b) dorsali montane poste ad altitudine superiore a 900 metri;

c) aree panoramiche o rurali individuate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica;

d) le aree affette da dissesto idrogeologico attivo o potenziale.

Tale esclusione si applica agli impianti eolici *onshore* e agli impianti fotovoltaici a terra con superficie occupata superiore a 1 ettaro.»;

b) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere autorizzati impianti che non rispettino i criteri introdotti dai commi da 2-bis a 2-quater, salvo gli impianti destinati all'autoconsumo con potenza non superiore a 200 kW.».

2.178

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si distinguono in:

a) impianti ad alta densità energetica, caratterizzati da elevato rapporto fra potenza installata e superficie occupata, quali gli impianti idroelettrici, geotermici e assimilabili;

b) impianti a bassa densità energetica, quali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e gli impianti eolici *onshore*.

2-ter. Per gli impianti a bassa densità energetica, di cui a precedente comma, si applicano le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente per finalità di autoconsumo o nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) possono essere realizzati su aree idonee ai sensi del presente articolo, a condizione che la potenza nominale non sia superiore a:

- 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

- 3 MW per gli impianti eolici *onshore*;

c) oltre tali limiti di potenza, gli impianti a bassa densità energetica sono ammessi esclusivamente se collocati in configurazione *off-shore* o su superfici artificiali, industriali, logistiche, cave, miniere o discariche dismesse o comunque in condizioni di degrado ambientale.

Resta ferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), purché sia garantita la continuità effettiva dell'attività agricola o pastorale.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nell'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 3, le Regioni e le Province

autonome:

- a) applicano la distinzione tra impianti ad alta e bassa densità energetica di cui al comma 2-bis;
- b) possono stabilire limiti massimi di potenza per gli impianti a bassa densità energetica in relazione alle specificità territoriali, comunque non superiori a:
 - a) 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;
 - b) 3 MW per gli impianti eolici onshore, salvo i casi di autoconsumo o di comunità energetiche rinnovabili;
- c) assicurano che gli impianti di grande scala a bassa densità energetica siano localizzati prioritariamente in aree compromesse, industriali, dismesse o degradate, in coerenza con la pianificazione paesaggistica e agricola regionale.».

2.331 (testo corretto)

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto infine il seguente periodo: "ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione."».

2.179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.» .

2.180

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.181

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.182

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.183

[Unterberger](#), [Durnwalder](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sopprimere le parole: «e provincia autonoma»;*
- b) al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

2.184

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali nel processo di pianificazione,».

2.185

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;*
- b) sopprimere il terzo periodo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.186

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;*
- b) sopprimere il terzo periodo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.187

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.188

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 11-bis», al comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.189

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.190

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e

provincia autonoma individua, con propria legge,» *inserire le seguenti*: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.191

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater» , comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in aree idonee» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione,».

2.192

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I progetti già autorizzati e quelli che hanno acquisito il decreto di VIA positivo prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nonché prima di qualsiasi legge regionale o di provincia autonoma attuativa delle presenti disposizioni o di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, restano assoggettati alla disciplina vigente al momento dell'adozione delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti.».

2.193

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.194

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.195

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Alle Regioni e alle Province autonome che superano gli obiettivi di cui al comma 5 sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.».

2.196

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.197

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.198

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.199

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.200

Meloni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.201

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.».

2.202

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.».

2.203

Franceschelli

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere le seguenti: «0a) individuare gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, declinati su obiettivi assegnati alle singole province e ai comuni che assumono la competenza di individuazione e pianificazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo;

01a) definire le forme di premialità o sanzione per gli enti locali legate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera 0a) nei tempi prestabiliti;

02a) definire le modalità di monitoraggio delle disposizioni di cui alla lettera 0a), individuando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili;

03a) definire gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili tenendo conto della potenza già esistente da fonti rinnovabili ed autorizzata;

04a) previsione dell'attivazione della clausola di salvaguardia al raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, con previsione della possibilità di installazione in deroga di ulteriori nuovi impianti solo su autorizzazione della Regione e parere vincolante degli enti locali, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali vigenti.».

2.204

Irto, Basso, Fina, Misiani

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) definire, nel rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata e senza introdurre limitazioni di carattere vincolante per i procedimenti autorizzativi, criteri che assicurino che tutto il territorio regionale concorra con la propria potenzialità al processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, al fine di non alimentare squilibri territoriali e di contribuire unitariamente ad affrontare la crisi climatica in atto; garantire, inoltre, criteri di equilibrio territoriale finalizzati a evitare saturazioni o eccessive concentrazioni di impianti da fonti rinnovabili in specifici ambiti comunali o provinciali, promuovendo una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee sul territorio regionale e una partecipazione attiva e consapevole di tutti i comuni al processo di transizione energetica, anche attraverso adeguati strumenti di partecipazione;».

2.205

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) promuovere, in relazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata, anche attraverso l'utilizzo di batterie e accumulatori in grado di immagazzinare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili;».

2.206

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: «e il paesaggio»;

b) alla lettera m), sostituire la parola: «medesimi» con le seguenti: «sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo» e sopprimere le parole: «né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici».

2.207

[Murelli](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «con particolare riguardo a quelle di pregio» aggiungere la seguente: «montane».

2.208

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «e forestali» con le seguenti: «pastorali e forestali, la biodiversità e gli ecosistemi».

2.209

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) favorire l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più avanzate che garantiscano una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili minimizzando l'utilizzo del suolo.».

2.210

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar» con le seguenti: «di cui all'inventario ISPRA, delle IBA (Important Bird Areas)».

2.211

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e dalla massima altezza fuori terra di tutte le sue componenti»;

b) alla lettera m), dopo le parole: «quelle incluse in una fascia di rispetto» aggiungere le seguenti: «pari a trenta volte l'altezza massima fuori terra di tutte le componenti e in ogni caso di non meno».

2.212

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera d) dopo le parole: «fermo restando» inserire le seguenti: «la priorità nelle installazioni nelle aree individuate ai sensi dei commi 1 e 5 e 5-bis dell'articolo 12, nonché».

2.213

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera d), dopo le parole: «presente articolo» inserire le seguenti: «, i provvedimenti amministrativi di vincolo apposti in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

2.214

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo le parole: «o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo» inserire le seguenti: «, ove non già individuate ai sensi del comma 1, lettera l), numero 3),».

2.215

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente «f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, fermo restando che possono essere considerate idonee anche aree agricole non coltivate o non interessate dalla presenza di aziende agricole, qualora rispondenti ai criteri previsti dal presente articolo.».

2.216

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere le lettere g) e h).

2.217

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera g).

2.218

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 4, lettera g), dopo le parole: «a livello regionale» inserire le seguenti: «e comunale».

2.219

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime» con le seguenti: «sono preferibilmente quelle marginali o incolte e comunque non superiori al 3 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU)».

2.220

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «né superiori al 3 per cento» fino alla fine del periodo.

2.221

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «né superiori al 3 per cento delle SAU medesime» con le seguenti: «, ferma restando la facoltà per le Regioni di individuare soglie superiori al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dall'Allegato C-bis.».

2.222

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.223

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.224

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.225

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni non possono qualificare come idonee le seguenti aree agricole:

1) aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) aree ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) aree caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) aree per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.226

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-

bis) per le finalità di cui alla lettera g) e in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e della biodiversità, ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva lo stato di monitoraggio delle caratteristiche ecologiche e chimico-fisiche dei suoli e dei relativi valori ecosistemici;».

2.227

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera h).

2.228

[Petrucchi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera h).

2.229

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) subordinare la qualificazione come idonee delle aree di crisi industriale complessa, delle aree industriali dismesse e dei siti oggetto di bonifica alla presentazione di un Piano di Riqualificazione Territoriale che, oltre alla bonifica e all'installazione dell'impianto a fonti rinnovabili, assicuri la riqualificazione professionale del personale, la garanzia di condizioni salariali e occupazionali dignitose per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella realizzazione e gestione degli impianti e l'adozione di misure di monitoraggio ambientale partecipato.».

2.230

[Tubetti](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.231

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, salvo specifico impegno, per la dazione di idonea cauzione a garanzia della rimessa in pristino dello stato luoghi, da versare mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo previsioni ed importo stabilito in via generale dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente.».

2.232

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), sopprimere le seguenti parole:

«né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.233

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-bis» , comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.234

Fregolent

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.235

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II ovvero dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.236

Paroli, Trevisi

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto di tre chilometri» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.237

Meloni

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo fine, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base di criteri e principi coerenti con linee guida proposte dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more dell'emanazione delle predette linee guida restano ferme le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 10 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e i provvedimenti regionali ad esse conseguenti.».*

2.238

Rosso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere infine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, resta in facoltà delle Regioni qualificare come idonee aree ricomprese all'interno delle aree di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.239

Minasi, Potenti, Germanà

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere infine il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, resta in facoltà delle Regioni qualificare come idonee aree ricomprese all'interno delle aree di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.240

Nave

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, è facoltà delle Regioni qualificare come idonee le aree ricomprese in quelle di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.241

Russo, Petrucci

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Nel caso di impianti fotovoltaici flottanti la disposizione di cui alla presente lettera non opera con riguardo al vincolo di tutela paesaggistica dei corpi idrici e delle rispettive aree di rispetto.».

2.242

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) in sede di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ed opere connesse le Regioni escludono i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, nonché, nel caso di impianti eolici, le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto di cinque chilometri, esterna al perimetro dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale, paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.243

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) assicurare la preventiva valutazione dell'impatto cumulato degli impianti esistenti o autorizzati sul territorio comunale, al fine di evitare concentrazioni che possano compromettere la resilienza ecologica dei suoli, la biodiversità e il paesaggio agrario.».

2.244

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto dei siti di riferimento la cui determinazione è rimessa alla competenza delle regioni, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.245

[Zedda](#), [Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.246

[Zedda](#), [Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, oltre alle aree comprese in una fascia di rispetto di cinque chilometri esterna ai confini delle zone di protezione dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.247

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, e dunque tali da comportare l'improcedibilità della domanda autorizzativa, i siti UNESCO e le aree della rete Natura

2000, oltre alle aree comprese in una fascia di rispetto di cinque chilometri esterna ai confini delle zone di protezione dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.248

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, le ferrovie storiche e turistiche e le fasce di rispetto dei siti di riferimento, la cui determinazione è di competenza regionale, al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo se prevista e nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.249

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono individuare, con propria legge o pianificazione territoriale, le aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con i criteri di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, della biodiversità, delle aree agricole di pregio, della qualità dell'aria e delle acque, nonché delle aree incluse nella rete Natura 2000, nelle zone umide Ramsar e nelle zone di protezione dei siti UNESCO e quelle di cui all'inventario ISPRA e delle IBA (Important bird Areas).».

2.250

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.251

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o, in alternativa, sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.252

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.253

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese

quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.254

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurano altresì l'individuazione di superfici adeguate allo sviluppo delle fonti rinnovabili finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050».

2.255

[Rosa](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono vietare installazioni di impianti da energie rinnovabili nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e culturale con propri provvedimenti e introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.256

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.257

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.258

[De Carlo](#), [Petrucchi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Fermi i divieti di cui al comma 2, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le regioni e le province autonome identificano aree idonee in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti per una superficie non inferiore allo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale e non superiore al 3 per cento della SAU, tenendo conto delle aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zone agricole nonché della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.

5-ter. Fermo restando quanto previsto alla lettera g), le regioni e le province autonome possono prevedere un differente limite massimo per ciascun comune.».

2.259

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.260

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.261

[Paroli](#), [Rosso](#), [Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.262

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.263

[Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.264

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. I progetti relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono includere un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico al termine della vita utile, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.

7-ter. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con il presente articolo. Esse costituiscono riferimento vincolante per le valutazioni tecnico-paesaggistiche,

territoriali e ambientali concernenti l'individuazione delle aree idonee e non idonee, le modalità di inserimento nel paesaggio, le procedure autorizzative e gli aspetti progettuali di mitigazione degli impatti.».

2.265

[Petrucci](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#), [De Priamo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.266

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai progetti per cui sia già stata presentata l'istanza per almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi prima del decorso del termine di 120 giorni previsto al comma 3 per l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, delle aree idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1.».

2.267

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Fatti salvi gli impianti per l'autoconsumo, per i progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili con potenza installata superiore a 1 Mw, le Regioni e le province autonome possono richiedere l'inclusione di un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.».

2.268

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1 lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili includono un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.».

2.269

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in

sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.270

[Zedda, Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni tecniche contenute nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con le presenti norme. Esse continuano a rappresentare riferimento vincolante per ogni valutazione tecnico-paesaggistica, territoriale e ambientale connessa agli impianti da fonti rinnovabili.».

2.271

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con le presenti norme. Esse continuano a rappresentare riferimento vincolante per ogni valutazione tecnico-paesaggistica, territoriale e ambientale connessa agli impianti da fonti rinnovabili, in particolare in merito all'individuazione delle aree idonee / non idonee, alle modalità di inserimento nel paesaggio, alle procedure di connessione e autorizzazione, nonché agli aspetti progettuali e di mitigazione degli impatti.».

2.272

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.273

[Bergesio, Minasi, Potenti, Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.274

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.275

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-bis» inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

(Disposizioni transitorie per le aree idonee)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata completata la verifica di completezza della

documentazione presentata a corredo del progetto, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, le aree qualificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel testo previgente, mantengono tale qualificazione fino all'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 11-*bis*, comma 3, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per verifica di completezza della documentazione si intende l'atto con cui l'amministrazione competente attesta formalmente che la documentazione presentata è completa e idonea per l'avvio dell'istruttoria, anche se soggetta a successive integrazioni o approfondimenti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti per i quali sia intervenuta istanza di riesame o ricorso amministrativo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.276

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.277

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.278

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.279

[Zedda, Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.11-quater», comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-*bis*, ivi comprese le fasce di rispetto di cinque chilometri.».

2.280

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-*bis*, ivi comprese le fasce di rispetto come determinate dalle regioni.».

2.281

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le previsioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente si applicano anche a tutti i procedimenti autorizzativi relativi esclusivamente agli interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, quando strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili e ricadenti, anche solo parzialmente, in un'area idonea.».

2.282

[Rosso](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1 e agli interventi di sviluppo ovvero potenziamento di cui al comma 2».

2.283

[Minasi](#), [Bergesio](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 si applica altresì indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto e dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1 e agli interventi di sviluppo ovvero potenziamento di cui al comma 2».

2.284

[Petrucci](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1, comprese le opere di consegna dell'energia prodotta.».

2.285

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bergesio](#)

Al comma 1, lettera h) capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.286

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 11-quater» , dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al comma 1.».

2.287

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.288

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.289

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada in un'area idonea, il comma 1 non si applica. Il comma 1 si applica altresì alle infrastrutture strettamente funzionali alla connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione, incluse le aree di posa delle linee di collegamento e delle relative opere accessorie, indipendentemente dalla loro ubicazione».

2.290

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-quater», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole: «l'impianto da fonti rinnovabili ricada» sopprimere la seguente: «interamente»;*

b) *al secondo periodo dopo le parole: «da fonti rinnovabili non ricada» sopprimere le seguenti: «o ricada solo parzialmente»;*

c) *dopo il secondo periodo, e più specificamente dopo le parole: «non si applica.», aggiungere il seguente: «Il comma 1 si applica altresì alle infrastrutture strettamente funzionali alla connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione, incluse le aree di posa delle linee di collegamento e delle relative opere accessorie, indipendentemente dalla loro ubicazione.».*

2.291

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi ricadenti in aree idonee sono valutati prioritariamente qualora prevedano:

a) la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;

b) la costituzione o l'ampliamento di comunità energetiche rinnovabili, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da condizioni di disagio sociale, energetico o infrastrutturale;

c) la stipula di accordi volontari con enti locali volti a garantire benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità residenti, incluse riduzioni tariffarie, investimenti in efficienza energetica e iniziative di contrasto alla povertà energetica.».

2.292

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma.».

2.293

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «Art. 11-quinquies» con il seguente: «All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.294

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da

fonti rinnovabili.».

2.295

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.296

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO e in quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.297

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.298

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.299

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.300

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.301

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di

strutture o edifici esistenti.».

2.302

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: «siti UNESCO» inserire le seguenti: «e relative buffer zone ove esistenti».

2.303

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.304

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.305

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone), se individuate, e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.306

[Rosa](#), [Zedda](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 11-sexies (Disciplina transitoria). - 1. I procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a progetti ricadenti in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale e non comprese nelle categorie di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, sono sospesi fino all'adozione della nuova legge regionale di adeguamento.».

2.307

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies (Disciplina transitoria). - 1. I procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a progetti ricadenti in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale e non comprese nelle categorie di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, sono sospesi fino all'adozione della nuova legge regionale di adeguamento.».

2.308

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - 1. Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.309

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.310

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies

(Obblighi di ripristino ecologico nelle aree idonee)

Nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 3, e all'articolo 11-ter, la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili comporta l'obbligo di eseguire interventi di ripristino ecologico degli ecosistemi terrestri o marini interessati, in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'area occupata dall'impianto, ovvero di una superficie funzionalmente equivalente, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura ("Nature Restoration Law").».

2.311

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Le previsioni di cui al comma 10 si applicano anche a tutti i procedimenti autorizzativi relativi esclusivamente ad interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, quando strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili e insistenti, anche solo parzialmente, nelle zone di accelerazione."».

2.312

[Farolfi](#), [Petrucchi](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.313

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.314

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.315

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «consultazione del pubblico dei dati in essa presenti» inserire le seguenti: «, incluse le informazioni relative agli impatti ambientali,

paesaggistici, agricoli e sociali dei progetti, nonché gli esiti dei monitoraggi successivi alla messa in esercizio degli impianti, assicurando la piena accessibilità dei dati in formato aperto.».

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La piattaforma garantisce strumenti digitali di partecipazione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste e sociali riconosciute, consentendo la presentazione di osservazioni e contributi nel corso dei procedimenti autorizzativi. Le amministrazioni competenti sono tenute a valutare e motivare espressamente in merito alle osservazioni ricevute.».

2.316

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in attuazione dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di accesso alle informazioni ambientali e delle previsioni della Convenzione di Aarhus.».

2.317

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-bis, punto 1, lettera a-bis), le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono soppresse;

b) all'allegato IV, punto 2), lettera d-quater), le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono soppresse"».

2.318

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «sono soppresse» inserire le seguenti: «e dopo la lettera d-quinquies) è inserita la seguente: "d-sexies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW, direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria"».

2.319

[Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi ai progetti per i quali le procedure siano in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle relative ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello specifico atto normativo che prevede l'inserimento, nell'allegato D, delle disposizioni di volta in volta abrogate, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».

2.320

[Petrucci](#)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

« o-bis) all'allegato B, sezione I, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 12 MW"».

2.321

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine della lettera con le

seguenti: «è inserito l'allegato C-bis di cui all'allegato al presente decreto».

Conseguentemente, nel decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato
(articolo 2, comma 1, lettera p))
"(Articolo 11-bis)

Allegato C-bis

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia- Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
Trentino- Alto Adige - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
Trentino- Alto Adige - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

- della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
- della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
- del 100 per cento della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni

diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati».

2.322

[Maffoni](#), [Pirovano](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera q) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono abrogati».

2.323

[Meloni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) all'allegato D, lettera p), le parole: "18, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "18, 21, 22" e le parole: "23, comma 1" sono sostituite dalla seguente: "23". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.».

2.324

[Gelmini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Disciplina transitoria per i procedimenti in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata presentata istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero istanza di procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero sia stata avviata una qualsiasi procedura nell'ambito della valutazione di impatto ambientale prevista dagli articoli 19, 20, 21, 23 e 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata istanza per il rilascio di altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'impianto. Ai procedimenti di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ivi incluse quelle relative alla qualificazione delle aree come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nella formulazione vigente alla data di presentazione dell'istanza. La presente disposizione si applica altresì ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata completata la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.».

2.325

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.326

[Rosso](#), [Paroli](#), [Trevisi](#), [Occhiuto](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.327

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.328

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.329

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.330

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 423-bis, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come aggiunto dal comma 2-ter, articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si intendono applicabili ai soli impianti fotovoltaici con moduli a terra che non consentono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale completati ed entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.».

2.331

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto infine il seguente periodo: "ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati

i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.".

1-ter. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.332

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunta infine la seguente lettera:

d) all'articolo 71, aggiungere il seguente comma: "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

2.333

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunta infine la seguente lettera: "d) all'articolo 71, aggiungere il seguente comma: 2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

2.0.1

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione di impatto ambientale le cui istanze fossero state presentate presso gli enti competenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.».

2.0.2

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quella abilitative o autorizzatorie per le quali le relative istanze siano state presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

2.0.3

[De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle auto aziendali)

1. Il comma 48-*bis* della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

"48-*bis*. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, qualora o l'immatricolazione o la stipulazione del contratto o l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo si sia verificata entro il 31 dicembre 2024. Qualora il veicolo di cui al periodo precedente rientri nella tipologia di quelli ai quali, ai sensi del comma 48, si applicano percentuali più favorevoli, trova in ogni caso applicazione quanto previsto dal citato comma 48.

2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in difformità alle disposizioni introdotte dal precedente comma. Non si dà luogo al rimborso della maggiore imposta eventualmente versata.».

COORD.1

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: «GSE» è sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «beneficiaria a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiaria, a seguito» e dopo le parole: «dal GSE» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «, e 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a 10 milioni di euro»;

alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «convertito con modificazioni, nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge», le parole: «articolo 3, decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del decreto», le parole: «del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro» e dopo la parola: «fabbisogno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera e), dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis:

al comma 1:

*all'alinea, le parole: «sono considerate» sono sostituite dalle seguenti:
«sono considerati»;*

alla lettera a), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti:
«di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

alla lettera g), alle parole: «di cui all'articolo 20» è premesso il seguente
segno di interpunzione: «,»;

alla lettera l), numero 1), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere h) e l)»;

alla lettera m), numero 2), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere h) e l)»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «f), l)» sono sostituite dalle seguenti: «f) e
l)»;

al comma 4:

alla lettera b), le parole: «Convenzione di Ramsar,» sono sostituite dalle
seguenti: «Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e»;

alla lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le
seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004»;

al comma 5, quarto periodo, le parole: «accordi stipulati tra ciascun ente
territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «accordi stipulati tra tutti gli enti
territoriali interessati»;

al comma 6, le parole: «di Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «della società
Ricerca»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti:
«dei contratti pubblici,» e le parole: «mediante subconcessione, a» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante subconcessione a»;

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1°
dicembre»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti:
«considerati idonei»;

alla lettera a), le parole: «del 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti:
«15 febbraio»;

al comma 1, lettera i):

al numero 1), alle parole: «comma 5» è premessa la seguente: «al»;

al numero 2), alle parole: «comma 6» è premessa la seguente: «al»;

al numero 3), alle parole: «comma 10» è premessa la seguente: «al»;

al comma 1, lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: «a
essi connesse» sono sostituite dalle seguenti: «a esso connesse», le parole: «delle piattaforma» sono
sostituite dalle seguenti: «della piattaforma», le parole: «17 settembre» sono sostituite dalle seguenti:
«del 17 settembre» e le parole: «informazione e strumento necessario» sono sostituite dalle seguenti:
«informazione e strumenti necessari» e, al terzo periodo, le parole: «consultazione del pubblico»
sono sostituite dalle seguenti: «consultazione da parte del pubblico».

1.3.2.1.7. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 232(pom.) del 17/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025

232^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

[\(1718\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto ieri, si passerà ora all'illustrazione degli emendamenti, partendo da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) - dopo aver ribadito la necessità, già evidenziata dal senatore Irto nel corso dell'ultima seduta, che il Governo fornisca chiarimenti sull'impatto che le modifiche in corso di approvazione al disegno di legge di bilancio potranno avere sull'articolo 1 del decreto-legge in esame - illustra gli emendamenti 1.0.8, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15, volti a promuovere le comunità energetiche rinnovabili, auspicando che il Governo voglia dare seguito all'impegno politico assunto con i soggetti esclusi dal precedente bando CER a causa della riduzione della dotazione inizialmente prevista.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati, così come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e l'unico ordine del giorno presentato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.3.2.1.8. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 233(pom.) del 22/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2025

233^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 ([n. 324](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica che la senatrice Aurora Floridia e il Gruppo del Partito democratico hanno presentato due schemi di pareri alternativi, pubblicati in allegato.

In qualità di relatore, egli presenta a sua volta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che le due condizioni contenute nella versione anticipata informalmente a tutti i componenti della Commissione già la scorsa settimana, sono state trasformate in osservazioni.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) annuncia l'astensione del suo Gruppo, ravvisando ancora troppe criticità che rischiano di impattare negativamente sul processo di decarbonizzazione e un eccesso di complessità che può comportare un disincentivo a investire in filiere caratterizzate da una rapida obsolescenza.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara che anche il suo Gruppo si asterrà, per i motivi esposti nello schema di parere alternativo a sua prima firma.

In particolare, sottolinea che, nonostante la portata strategica della direttiva RED III, che innalza al 42,5 per cento la quota vincolante di energia rinnovabile nel consumo finale lordo al 2030 - con un obiettivo orientativo del 45 per cento - lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce il livello di ambizione richiesto. Ulteriori criticità emergono con riguardo all'esigenza di semplificare e accelerare in modo effettivo le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili, per le

infrastrutture di rete e per gli impianti di stoccaggio. Lo schema di decreto legislativo in esame non dà poi attuazione alla parte della direttiva RED III relativa al settore specifico dei trasporti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui presentato in qualità di relatore, che risulta approvato, con conseguente preclusione degli schemi di parere alternativi presentati, rispettivamente, dalla senatrice Aurora Floridia e dal Gruppo del Partito democratico.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Aurora Floridia ha presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, e che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata. Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 ([n. 347](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [TUBETTI](#) (Fdl) presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede che la votazione dello schema di parere della relatrice abbia luogo in altra seduta, in modo tale da poter valutare compiutamente l'osservazione in esso contenuta.

Il [PRESIDENTE](#) propone di procedere alla votazione dello schema in esame nel corso di una nuova seduta che sarà convocata sabato 27 dicembre, durante le fasi dei lavori dell'Assemblea del Senato in cui non avranno luogo votazioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) osserva che, sebbene lo specifico provvedimento oggi all'esame del Parlamento contenga anche misure condivisibili, come le risorse per integrare la cassa integrazione guadagni straordinaria del personale degli stabilimenti, la valutazione complessiva sulla strategia del Governo con riferimento all'ILVA resta negativa. Per tale motivo annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui presentato in qualità di relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Alessandra Gallone a presidente dell'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ([n. 113](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* della candidata, e segnala che in assenza di obiezioni si potrebbe procedere alla votazione già nella seduta odierna.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede che la votazione abbia luogo in altra seduta.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) osserva che, data l'ampiezza e l'importanza delle funzioni svolte dall'ISPRA, la scelta che la Commissione è chiamata a fare è molto significativa e auspica che tutti, a partire dalla maggioranza, possano disporre di più tempo per riflettere.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, pertanto, la votazione della proposta di nomina avrà luogo nella seduta di sabato 27 dicembre, che la Commissione ha testé convenuto di convocare.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.128 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (n. 324),

preso atto della intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2025, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) provvedere al necessario completamento del quadro di recepimento della direttiva RED III, includendo anche le disposizioni inerenti agli obiettivi per l'incremento dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, segmento di consolidato impegno nazionale e di fondamentale importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei, e, di conseguenza:

a) confermare la maggiore ambizione nazionale relativa all'utilizzo dei biocarburanti, anche in considerazione dei recenti sviluppi in chiave europea;

b) confermare l'adeguato livello di salvaguardia degli obiettivi e di deterrenza delle violazioni proprio dell'attuale impianto sanzionatorio con riferimento agli obblighi nazionali consolidati sui biocarburanti, confermando il trascinarsi dell'obbligo inevaso all'anno successivo ed evitando la perdita di efficacia nel raggiungere il raggiungimento degli obiettivi stessi;

2) quanto alla necessità di valorizzare le emissioni effettivamente evitate in forza di una produzione di biocarburanti capaci di ridurre l'impatto inquinante oltre i limiti minimi, di prevedere meccanismi incentivanti per una aggiuntiva maggiorazione del numero dei CIC attribuiti (o equivalenti) a mezzo di un moltiplicatore collegato alle effettive immissioni in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, tradizionali, avanzati e bioliquidi in purezza, per l'utilizzo nel settore dei trasporti, della navigazione e dell'aviazione, aventi una riduzione delle emissioni superiore al 100 per cento rispetto al combustibile fossile di riferimento;

3) quanto alla riduzione dell'impatto con il settore primario, di prevedere meccanismi premiali a fronte dell'assunzione volontaria da parte dell'impresa di protocolli operativi, con cui il produttore di biocarburanti si obblighi all'utilizzo di prodotti agricoli secondari, che non provengano da primi raccolti, così da rispettare pienamente tutti i cicli agricoli o che producano effetti positivi equivalenti;

4) quanto al rapporto con i contesti sociale e familiare, di prevedere meccanismi premiali in presenza di cicli e protocolli assunti volontariamente dall'impresa, in forza dei quali la produzione di biocarburanti dia luogo a effetti positivi su contesti residenziali e filiere agricole e/o zootecniche nel contesto dell'impianto;

5) quanto al recepimento degli obiettivi di utilizzo di RFNB, dell'1% di idrogeno nei trasporti e degli strumenti per raggiungerli, inserire uno specifico articolo che lo preveda. L'idrogeno è ad oggi l'unico *e-fuel* disponibile da subito che permetterà di far circolare i motori endotermici anche dopo il 2035, come previsto dal regolamento (UE) 2023/851. L'assenza di tale prescrizione rappresenterebbe un ostacolo alla creazione di un mercato per questo vettore e che risulta in contraddizione con quanto previsto dalla Direttiva e dai piani nazionali come la Strategia nazionale per l'idrogeno e il PNIEC;

6) all'articolo 5, prevedere l'introduzione nel decreto legislativo n. 199 del 2021 di un nuovo articolo 4-*ter* che preveda la possibilità di applicare la qualifica di sottoprodotti anche ai residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale, ai residui derivanti da attività di manutenzione e servizio, nonché ai prodotti agricoli o alimentari invenduti in quanto non più destinati al mercato o al consumo umano al fine di utilizzarli in altri cicli produttivi. Con tale formulazione si consentirebbe, infatti, di evitare di trasformare un sottoprodotto in rifiuto con il relativo costo di smaltimento e con aggravio sul mercato dei prezzi della biomassa;

7) dopo l'articolo 13, inserire il nuovo articolo 13-*bis*, recante modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, formulato nei seguenti termini:

«1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, i singoli fornitori di combustibili destinati al settore medesimo, ivi inclusa l'energia elettrica, sono obbligati a conseguire, entro il 2030, una quota almeno pari al 29 per cento di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel settore dei trasporti, calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

a) al denominatore: il contenuto energetico di benzina, gasolio stradale e marittimo, GPL, olio combustibile marittimo, metano, biocarburanti, biometano e biogas per trasporti, anche qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del gas e combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore dei trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonché il contributo dell'energia elettrica immessa in consumo nel settore dei trasporti tenuto conto, per il trasporto ferroviario di quanto previsto al comma 7-*bis*, lettera d), e per quello stradale, di quanto previsto al comma 12-*quater*;

b) al numeratore: il contenuto energetico di biocarburanti, biometano e biogas per i trasporti, anche qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del gas, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonché il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in consumo nel settore dei trasporti, tenuto conto, per il trasporto ferroviario di quanto previsto al comma 7-*bis*, lettera d), e per quello stradale, di quanto previsto al comma 12-*quater*.";

b) al comma 1-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I biocarburanti liquidi e gassosi utilizzati in purezza possono essere impiegati anche nel settore agricolo, per la trazione dei trattori agricoli.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non

biologica è preso in considerazione, alle condizioni di cui al comma 7, anche quando i medesimi sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di:

a) carburanti per trasporti convenzionali;

b) biocarburanti, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia conteggiata nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso dei biocarburanti.";

d) al comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la quota di biocarburanti avanzati, biometano avanzato, biogas avanzati e da combustibili rinnovabili di origine non biologica, impiegati nel settore dei trasporti, è pari almeno all'otto per cento nel 2030, comprendente una quota pari all'uno per cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica;"

2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-bis) la percentuale minima dell'1 per cento di cui alla lettera a) comprende una quota pari ad almeno lo 0,5 per cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati in modo diretto;

a-ter) al raggiungimento degli obblighi percentuali di cui al comma 1 può concorrere una quota dell'1 per cento di combustibili rinnovabili di origine non biologica, di bioidrogeno o di carburanti da carbonio riciclato, utilizzati nel settore dei trasporti in modo diretto;"

3) alla lettera b), prima delle parole: "il contributo dei biocarburanti" sono inserite le seguenti: "previa approvazione della Commissione europea," e le parole: "la quota del 2,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota del 5 per cento";

e) al comma 3-bis, dopo le parole: "di cui al comma 1 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF)";

f) al comma 4:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: "Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli obblighi";

1.2) le parole: "con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 96 del 24 marzo 2023, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 ottobre 2023, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 16 novembre 2023. Gli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, lettera a):

1) per il GPL, si applicano a partire dal 2027 in misura pari al 50 per cento e a partire dal 2028 in misura pari al 100 per cento;

2) per il gas naturale e il biometano, impiegati nel trasporto stradale, a partire dal 2026 si intendono automaticamente assolti in considerazione del fatto che la quota di biometano incentivato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 65 del 19 marzo 2018, e dal decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022, destinato al settore dei trasporti, supera la percentuale di obbligo minimo di cui al comma 1.";

3) al terzo periodo, le parole da: "Con i medesimi decreti" fino a "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede all'eventuale aggiornamento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis, e 3, anche con distinzione tra il trasporto marittimo e gli altri settori";

g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Al fine di conseguire la quota minima dello 0,5 per cento e la quota dell'1 per cento di cui rispettivamente alle lettere a-bis) e a-ter) del comma 3, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti appositi meccanismi d'incentivazione a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 42-undecies del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

4-ter. Al fine del contrasto alle frodi nel rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, i decreti di cui al comma 4 possono prevedere la facoltà del GSE di richiedere ai soggetti obbligati una garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, a copertura del rispetto del medesimo obbligo.

4-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di penetrazione dei gas rinnovabili liquefatti nel settore dei trasporti di cui ai commi 1 e 4, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti appositi meccanismi d'incentivazione della loro produzione.";

h) al comma 5:

1) alla lettera b), la parola: "che" è soppressa e le parole: da "atto delegato" fino a "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023";

2) alla lettera c), le parole da: "alla soglia" fino a: "conteggiati" sono sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento, calcolata con la metodologia stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/1185 della commissione, del 10 febbraio 2023";

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno di riferimento. L'energia elettrica ottenuta mediante un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere interamente conteggiata come rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, a condizione che il medesimo impianto:

a) non entri in esercizio prima dell'entrata in esercizio dell'impianto che produce i combustibili rinnovabili di origine non biologica;

b) non sia collegato alla rete.

In deroga alla lettera b), l'energia elettrica utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica può essere interamente conteggiata come rinnovabile anche nel caso in cui l'impianto di generazione sia collegato alla rete, a condizione, alternativamente, che:

1) si dimostri che l'energia medesima è stata fornita senza alcun prelievo dalla rete;

2) che, ove prelevata dalla rete, l'energia medesima sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano contate una sola volta e in un solo settore di utilizzo finale.";

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori moltiplicativi:

a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto, prodotti dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, è pari al doppio del loro contenuto energetico; il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica impiegati nel settore dei trasporti è pari al doppio del loro contenuto energetico solo quando utilizzati per uso diretto, mentre nei casi di cui al comma 2-bis. il contributo energetico è pari a 1,6 del loro contenuto energetico;

b) limitatamente al settore dell'aviazione e del trasporto marittimo, nel caso dei biocarburanti, del biometano e del biogas per il trasporto, prodotti dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A, il contributo è pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico, mentre nel caso di combustibili di origine non biologica impiegati nel settore dei trasporti è pari a 1,5 del loro contenuto energetico;

c) il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva è

pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;

d) per i soli impianti non incentivati, il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto, prodotti dalle materie prime elencate nell'Allegato VIII, che dimostrino, con modalità disciplinate dai decreti di cui al comma 4, di aver conseguito una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita superiore al 120%, è pari a 1,2 volte il suo contenuto energetico in aggiunta alle altre previsioni del presente decreto.";

m) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per il conteggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti ai fini dell'obbligo di cui al comma 1:

a) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità stessa per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio nazionale nei due anni precedenti;

b) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è conteggiata interamente come energia rinnovabile nel caso in cui l'energia elettrica sia ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

c) l'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il consumo del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile;

d) nel caso del trasporto ferroviario, si tiene conto della sola energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione da fonti rinnovabili.

7-ter. Fino al 31 dicembre 2030, ai fini dei calcoli di cui al comma 1, lettera a), la quantità di energia fornita al settore del trasporto marittimo è considerata in misura non superiore al 13 per cento del consumo finale lordo di energia sul territorio nazionale.";

n) i commi 8, 9 e 10 sono abrogati;

o) al comma 11, la parola: "carburanti" è sostituita dalla seguente: "combustibili" e dopo le parole: "non biologica," sono inserite le seguenti: "nonché carburanti da carbonio riciclato,";

p) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, non sono conteggiati al denominatore di cui alla lettera

a) del secondo periodo del medesimo comma i consumi di carburanti per aviazione. Nel caso dei carburanti per aviazione, si applica il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. I soggetti che forniscono in consumo esclusivamente combustili li rinnovabili di origine non biologica ovvero che immettono energia elettrica nell'ambito del trasporto ferroviario sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.

12-ter. I soggetti che forniscono esclusivamente energia elettrica sono esonerati dall'obbligo della quota minima stabilita alla lettera a) del comma 3.

12-quater. Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica conteggiano anche i quantitativi dai medesimi forniti ai punti di ricarica privati a uso delle proprie flotte aziendali, anche di trasporto pubblico, con una potenza di uscita cumulativa nello stesso punto di connessione di almeno 50kW ed a condizione che tali quantitativi possano essere quantificati, verificati e certificati dal GSE, che a tal fine emana apposito regolamento applicativo.

12-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su indicazione del Comitato di cui al comma 11 del presente articolo, segnala alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché alla Commissione europea, eventuali comportamenti fraudolenti con riferimento al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'articolo 42.

12-sexies. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE trasmette alla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo definiti ai sensi del comma 4. In caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo definiti ai sensi del comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di quattromila euro per ogni certificato di immissione in consumo mancante nell'anno di riferimento. La direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica gli estremi della violazione ai soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, la medesima direzione generale trasmette un documentato rapporto al prefetto del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso la violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'adozione, da parte del medesimo, della relativa ordinanza d'ingiunzione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi del presente comma.";

8) all'articolo 17, comma 1, lettera n), integrare il capoverso «16.», prevedendo una clausola di salvaguardia a tutela degli impianti alimentati a biomassa solida con potenza termica nominale compresa tra 7,5 e 20 MW, che garantiscono filiere di approvvigionamento tracciabili ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010 e già sottoscritto impegni contrattuali per la certificazione della sostenibilità delle biomasse ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2024. La proposta introduce una clausola di salvaguardia volta a garantire il riconoscimento, nell'ambito dei regimi di sostegno che lo prevedono, dei costi sostenuti per la certificazione di tracciabilità della biomassa dagli impianti che erano già soggetti all'obbligo di tracciabilità della biomassa ai sensi del DM 2 marzo 2010 negli schemi incentivanti previgenti (in particolare il meccanismo GRIN). Tali operatori avevano infatti già strutturato filiere di approvvigionamento tracciabili e certificate, nonché mantenuto tali sistemi nel 2025 in vista del recepimento della direttiva RED III, sostenendone i relativi costi, e impegnandosi poi a proseguire la certificazione della sostenibilità per gli anni successivi, così come previsto dal DM 7 agosto 2024. L'inserimento della clausola proposta garantirebbe equità di trattamento tra operatori, riconoscendo gli oneri effettivamente sostenuti da chi ha continuato ad adottare pratiche di approvvigionamento sostenibile della direttiva RED III, salvaguardando gli operatori che si sono adeguati tempestivamente e prevenendo distorsioni che potrebbero spingere verso filiere non tracciabili, con effetti negativi sul piano ambientale, economico e sulla credibilità complessiva del sistema di certificazione;

9) all'articolo 17, nell'ambito delle modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, - che reca i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa - dopo il comma 18-ter, inserire un nuovo comma 18-quater, che preveda che, nelle more della entrata in operatività del meccanismo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, gli impianti a bioliquidi sostenibili in esercizio al 30 settembre 2025 che rispettino i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 40 e al medesimo articolo 42 del suddetto decreto legislativo n. 199 del 2021, godono della proroga fino al 31 dicembre 2026 ai fini della applicazione dei prezzi minimi garantiti, definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. La produzione di energia elettrica da bioliquidi è infatti già coerente con la direttiva RED III, tant'è che gli operatori, per beneficiare del prezzo minimo garantito hanno sottoscritto un impegno e un obbligo con il GSE per rispettare la coerenza con la direttiva RED III. Con la formulazione proposta si assicura continuità - in attesa dei criteri, modalità e condizioni proposti da ARERA e delle condizioni per l'attuazione da parte di Terna del decreto del MASE - a quegli impianti che già rispettano la direttiva;

10) sempre all'articolo 17, prevedere l'introduzione nel decreto legislativo n. 199 del 2021 del seguente comma: «18-ter. L'immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, tradizionali, avanzati e bioliquidi in purezza, per l'utilizzo nel settore dei trasporti, della navigazione e dell'aviazione, aventi una riduzione delle emissioni superiore al 100% rispetto al combustibile fossile di riferimento, dà diritto ad una aggiuntiva maggiorazione del numero dei CIC attribuiti, moltiplicati per un coefficiente rapportato alle emissioni effettivamente evitate, che sarà indicato con apposito decreto ministeriale in base al rapporto fra il risparmio di emissioni di CO2 del soggetto che genera i CIC rispetto al combustibile fossile di riferimento, da un lato, e, dall'altro, il risparmio di emissioni CO2 pari al 100%». L'articolo 25 della direttiva RED III individua la possibilità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi al 2030 con *target* percentuali di riduzione riferiti all'energia fossile

consumata nei trasporti ovvero alle loro emissioni. La disposizione proposta è finalizzata a un "coefficiente moltiplicatore CO2 evitata", allo scopo di introdurre una premialità allo sviluppo di filiere di biocarburanti *carbon negative* (BECCS) particolarmente performanti. Si tratta, cioè, di un passo ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana, che considera solo l'attribuzione di misure utili al rispetto degli obblighi in presenza di biocarburanti che raggiungono gli *standards* minimi di abbattimento di CO2. In altri paesi dell'Unione, invece, quali la Germania i biocarburanti che superano il risparmio minimo di richiesto dalla disciplina europea ottengono un valore di riduzione maggiore nell'ambito della relativa quota tedesca. Dunque, sulla scorta degli esempi migliori, anche in Italia va promossa e valorizzata la produzione di biocarburanti capaci di ridurre l'impatto inquinante oltre i limiti minimi, in tal caso predisponendo opportuni ed equi meccanismi incentivanti, quali quello proposto o equivalenti. In tal modo si introdurrebbe, nel quadro regolatorio, un meccanismo virtuoso capace di stimolare l'innovazione e la competitività del settore dei biocarburanti e del *carbon removal* italiani. Peraltro, l'aggiunta di un moltiplicatore collegato alle effettive riduzioni di emissioni aggiuntive, evita la creazione di CIC artificiali, ma direttamente connessi alla riduzione delle emissioni veicolate dal biocarburante;

11) all'articolo 22 che reca modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dettagliare maggiormente il meccanismo e le caratteristiche della procedura d'asta, al fine di valutarne le implicazioni per l'attuale sistema di incentivazione e sostegno allo sviluppo del biometano, nonché tenendo in considerazione la necessità di continuare a valorizzare adeguatamente il ruolo strategico svolto finora dagli operatori già attivi nell'attuale catena del valore;

12) all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 47-*bis*. (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001), al comma 1, che delega al direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione di uno o più decreti volti a stabilire le modalità di partecipazione obbligatoria alla suddetta banca dati dell'Unione europea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono garantiti adeguati meccanismi di integrazione e scambio dei dati con i registri di cui agli articoli 178-*ter* e 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con i circuiti organizzati di raccolta di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.». Al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione di dati alla pubblica amministrazione, è infatti opportuno definire modalità di interoperabilità con gli altri registri gestiti dal MASE contenenti informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti e delle materie prime generate dagli impianti ai sensi dell'articolo 184 -*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché con i sistemi informatici dei consorzi nei casi di materiali rientranti nell'Allegato VIII del decreto legislativo n. 199 del 2021 oggetto di circuiti organizzati di raccolta di cui alla Parte IV del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006;

13) rispettivamente dopo gli articoli 7 e 13 recepire le disposizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 12 e 15, della direttiva RED III, che hanno modificato la direttiva 2018/2001, introducendovi l'articolo 22-*bis* ("Utilizzo dell'energia rinnovabile e riduzione dell'intensità di gas a effetto serra") e sostituendo l'articolo 25 ("Aumento dell'energia rinnovabile e riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti");

14) all'articolo 26, comma 1, lettera c), numero 2), che modifica il punto 1 del paragrafo III dell'Allegato III al decreto legislativo n. 199 del 2021, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti: «c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, che comprendano la ristrutturazione di impianto o la nuova installazione di impianto, della copertura del 20% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, laddove sia economicamente, tecnicamente e funzionalmente fattibile;

d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico o in caso di nuova installazione di impianto, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, della copertura del 20% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.»

Nel testo in esame, gli interventi di nuova installazione di impianto, sia come intervento di riqualificazione energetica autonomo o in associazione a una ristrutturazione di secondo livello, non risultano soggetti all'obbligo di utilizzo di una quota minima di rinnovabili, mentre invece sarebbe congruo con le prescrizioni della direttiva europea partendo dal presupposto che sia stato giudicato economicamente, tecnicamente e funzionalmente sostenibile;

15) all'articolo 27, che modifica l'Allegato IV del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, al punto 3, relativo ai generatori di calore alimentati a biomassa, sopprimere le parole da: «Fatta salva la possibilità delle Regioni» a: «(in deroga al periodo precedente:» e, conseguentemente, sopprimere le lettere i) e ii). Tale modifica risulta necessaria poiché la possibilità di concedere incentivi per l'acquisto e la installazione di generatori di calore alimentati con biomassa anche in sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale presenta criticità rilevanti. Tali misure, se adottate, rischiano infatti di produrre un impatto negativo significativo sulla qualità dell'aria;

16) all'articolo 31, che modifica l'Allegato VIII del decreto legislativo n. 199 del 2021, inserire una lettera *a-bis*), che aggiunga alla fine della lettera d) della parte A del suddetto Allegato - che include tra le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati la frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B - le seguenti parole: «fatti salvi i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006». Con riferimento alle materie prime di cui al suddetto Allegato si rende infatti opportuna l'introduzione degli oli vegetali esausti rigenerati a livello nazionale, oggetto di cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, così detti RUCO, all'interno dei materiali di cui alla lettera d) di tale Allegato, in considerazione del fatto che su tali prodotti è presente un rigido sistema di tracciabilità in grado di garantire l'assenza di frodi o contraffazioni sui prodotti. Tale intervento si rivela opportuno alla luce del contenuto del 37° considerando della direttiva (UE) 2018/2001 nella parte in cui prevede il rispetto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE e l'opportunità di inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui;

17) all'articolo 31, dopo il comma 1, introdurre il comma 1-*bis* volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni, si definiscano i criteri per l'assegnazione di specifiche premialità aggiuntive dedicate all'utilizzo delle materie disponibili sul territorio nazionale per la produzione di biocarburanti di cui all'Allegato VIII del decreto legislativo n. 199 del 2021. In considerazione delle criticità emerse nel corso del tempo che hanno mostrato un progressivo impiego di materie per produzione di biocarburanti provenienti dall'estero, spesso importate a discapito di quelle recuperate e recuperabili sul territorio nazionale ed europeo, e soggette ad un elevato rischio di frode ed elusione della normativa di settore, si rileva l'opportunità di prevedere degli elementi di valorizzazione delle materie prime di provenienza nazionale secondo un principio di circolarità e prossimità mediante un aggiornamento del D.M. 16 marzo 2023.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324

L'8ª Commissione Ambiente,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652",

visto l'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;

visto l'Atto del Governo n. 324, sottoposto al parere parlamentare della Commissione 8a;

visto che lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) si inserisce nel quadro del *Green Deal* europeo e del pacchetto "Fit for 55%", aggiornando il decreto legislativo n. 199 del 2021 e altre normative settoriali al fine di promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo vincolante europeo di almeno il 42,5% di energia rinnovabile entro il 2030.

Premesso che, pur trattandosi di un provvedimento volto a dare attuazione ad un atto europeo centrale per la transizione ecologica, esso appare privo dell'ambizione necessaria a fronteggiare con adeguata urgenza la crisi climatica ed energetica, nonché caratterizzato da un'impostazione meramente esecutiva e dall'introduzione di deroghe eccessivamente ampie.

Considerato, inoltre, che è compito del legislatore nazionale esercitare appieno la discrezionalità riconosciuta dal diritto dell'Unione nel senso di un rafforzamento degli standard ambientali e sociali, nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento interno.

Si esprime parere contrario sul suddetto schema di decreto legislativo per le motivazioni che seguono. Lo Schema di decreto legislativo volto all'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 presenta profili di significativa criticità, in quanto non appare idoneo ad assicurare un recepimento pienamente coerente con gli obiettivi europei, né con i principi costituzionali di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

1. Insufficienza degli obiettivi nazionali e mancanza di ambizione.

La Direttiva RED III stabilisce un obiettivo vincolante per l'Unione Europea di raggiungere almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili (FER) sul consumo finale lordo entro il 2030, con l'ambizione di arrivare al 45%.

In questo senso, l'obiettivo nazionale delineato nello schema di decreto, in accordo con il PNIEC 2024, fissa la quota di energia da FER al 39,4% per il 2030. Questo valore è significativamente inferiore al target vincolante collettivo europeo del 42,5%.

Ne consegue, tra l'altro, il mancato riconoscimento del contesto di urgenza attuale; la moderazione dell'obiettivo, infatti, è in palese contrasto con la necessità di una svolta radicale invece necessaria. Nell'ultimo triennio (2021-2024), la crescita media annua dei consumi da rinnovabili è stata solamente dello 0,3%, mentre per raggiungere l'obiettivo del 39,4% entro il 2030 sarebbe richiesto un tasso medio annuo del 2%.

Infine, anche gli obiettivi settoriali non mostrano la necessaria ambizione, ad esempio, quello indicato per la quota di energia rinnovabile negli edifici è fissato ad almeno il 40,1% nel 2030, rimanendo al di sotto dell'obiettivo indicativo del 49% previsto dalla Direttiva a livello UE.

2. Criticità sui criteri di sostenibilità della biomassa (articolo 5)

Lo schema di decreto introduce i principi in materia di biomassa, in particolare il rispetto del principio dell'uso a cascata della biomassa legnosa, per minimizzare gli impatti negativi sulla biodiversità e sull'ambiente.

Tuttavia, le deroghe previste indeboliscono tale principio:

- Deroghe al principio a cascata: si consente di derogare al principio dell'uso a cascata (che privilegia l'uso per prodotti in legno, riutilizzo o riciclaggio) in presenza di esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, oppure nel caso in cui l'industria locale non sia in grado, per ragioni quantitative o tecniche, di impiegare la biomassa per gli utilizzi prioritari. Queste eccezioni (peraltro, facoltative per lo Stato membro) rischiano di legittimare pratiche meno sostenibili a causa di contingenze o inefficienze strutturali locali.
- Sostegno al legname pregiato: sebbene venga vietata la concessione di nuove misure di sostegno finanziario diretto per l'utilizzo a fini energetici di legname pregiato (come tronchi da sega o legname tondo di qualità industriale), il decreto prevede pericolose eccezioni per particolari tipologie colturali o filiere specifiche, individuate con decreto ministeriale. Questa apertura, anche se limitata, rischia di incentivare lo sfruttamento del legname di maggiore valore per usi energetici a basso rendimento.
- Sostegno alla sola produzione elettrica (non cogenerativa): il provvedimento esclude la concessione di nuove misure di sostegno o il rinnovo di quelle esistenti per impianti che producono energia elettrica esclusivamente da biomassa forestale. Tuttavia, anche qui vengono ammesse eccezioni per gli impianti situati nelle regioni con piani di transizione giusta (Fondi per una Transizione Giusta) o per

quelli che applicano sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS).

3. Concessioni al settore fossile e rallentamento nei trasporti.

Nel settore dei trasporti, le modifiche introdotte mirano a promuovere l'introduzione del combustibile diesel B10 (con un tenore di biodiesel fino al 10%). Tuttavia, in modo restrittivo e contrario all'accelerazione della decarbonizzazione, il decreto impone l'obbligo di commercializzazione del combustibile diesel B7 (tenore di FAME non superiore al 7%) come "*protection grade*".

- Tutela eccessiva delle infrastrutture fossili: le imprese di produzione o importazione sono obbligate ad assicurare la commercializzazione del B7 presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione in ciascuna provincia. Tale obbligo, pur essendo giustificato dalla necessità di salvaguardare i veicoli incompatibili con il B10 (poiché la Direttiva lo prevede come "carburante B7 di protezione"), risulta eccessivamente protettivo nei confronti della tecnologia fossile e ritarda l'adozione su vasta scala di carburanti con un contenuto rinnovabile più elevato, compromettendo la necessaria urgenza della transizione nel settore dei trasporti.
- Obblighi informativi: inoltre, il decreto impone ai gestori degli impianti che commercializzano diesel B10 l'obbligo di rendere disponibile un elenco (fornito dalle case automobilistiche al MASE) dei veicoli incompatibili.

Per le ragioni esposte, si ritiene che lo schema di decreto legislativo:

- non valorizzi appieno le potenzialità della delega;
- non colga l'opportunità di rafforzare gli standard ambientali nazionali;
- si caratterizzi per una eccessiva natura meramente attuativa, non coerente con le finalità costituzionali e unionali di tutela dell'ambiente.

Pertanto, per le motivazioni sopra illustrate, si esprime parere contrario, raccomandando al Governo di:

- impegnarsi a raggiungere un obiettivo nazionale vincolante per la quota di energia rinnovabile per il 2030 ad almeno il 42,5%, in linea con il target vincolante UE;
- eliminare o limitare drasticamente le deroghe al principio di uso a cascata (in particolare quelle legate alla "incapacità dell'industria locale") e le eccezioni all'esclusione di sostegno finanziario per il legname pregiato;
- rivedere l'obbligo di commercializzazione del diesel B7 al 30% degli impianti, concentrandosi invece su misure che premino l'infrastruttura per i carburanti con il più alto contenuto rinnovabile (B10 o superiori) e per l'elettrificazione.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI IRTO, BASSO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 324

La Commissione 8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) (A.G. 324), richiamato il quadro climatico delineato dagli organismi scientifici internazionali e il percorso europeo delineato dal pacchetto Fit for 55, premesso che:

la direttiva RED III costituisce uno snodo centrale per il conseguimento degli obiettivi europei al 2030 e al 2050, in coerenza con il *Green Deal* europeo, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, l'elettrificazione dei consumi finali, la diffusione dei combustibili rinnovabili sostenibili, lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e il rafforzamento delle reti e dei sistemi di accumulo;

il recepimento della RED III rappresenta pertanto una scelta strategica che incide profondamente sul modello di sviluppo del Paese, sulle politiche industriali, sulla coesione territoriale e sulla giustizia sociale della transizione;

il quadro scientifico internazionale evidenzia come la crisi climatica non costituisca più una proiezione futura, ma una realtà già in atto, con impatti crescenti su ecosistemi, sistemi produttivi, salute pubblica e sicurezza dei territori;

in questo scenario, l'Unione europea ha assunto un ruolo di avanguardia, traducendo gli impegni dell'Accordo di Parigi in un quadro normativo vincolante. La RED III rafforza tale ruolo, riconoscendo alle energie rinnovabili una funzione strutturale non solo nella riduzione delle emissioni, ma anche nella sicurezza energetica e nell'autonomia strategica europea;

la RED III non rappresenta una semplice revisione quantitativa dei target, ma un'evoluzione qualitativa delle politiche energetiche europee;

lo schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) giunge all'esame parlamentare in un contesto caratterizzato da ritardi rilevanti rispetto alle scadenze fissate dal legislatore europeo. La direttiva in recepimento imponeva infatti un primo termine al 1° luglio 2024 per recepire le norme relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e alla semplificazione delle procedure autorizzative, e un secondo termine generale al 21 maggio 2025 per l'attuazione dell'intero pacchetto;

tali tempistiche non sono state rispettate, dando luogo alle conseguenti procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nel 2024 e nel 2025;

nonostante la portata strategica della direttiva RED III, che innalza al 42,5% la quota vincolante di energia rinnovabile nel consumo finale lordo al 2030 - con un obiettivo orientativo del 45% - lo schema di decreto sottoposto al Parlamento non recepisce integralmente il livello di ambizione richiesto;

ulteriori criticità emergono con riguardo all'esigenza di semplificare e accelerare in modo effettivo le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili, per le infrastrutture di rete e per gli impianti di stoccaggio. La direttiva RED III introduce termini rigidi e dimezzati per le zone di accelerazione, ma il sistema nazionale continua a presentare procedure frammentate, con un quadro amministrativo in cui - come noto anche alla luce dei continui contenziosi - persistono differenze regionali e che rappresentano un freno strutturale allo sviluppo delle rinnovabili;

a ciò si aggiunge che la designazione delle zone di accelerazione - nodo centrale della direttiva - avrebbe dovuto essere anticipata mediante l'utilizzo delle aree già individuate a legislazione vigente. Tuttavia, lo schema di decreto non sembra sciogliere in modo compiuto i rapporti tra la disciplina preesistente (d.lgs. 199/2021 e d.lgs. 190/2024) e il nuovo sistema europeo, né risulta pienamente garantita l'assenza di divieti preventivi nelle aree non designate, come richiesto dal quadro RED III; occorre rafforzare il coordinamento istituzionale, introducendo sportelli unici realmente operativi, procedure digitali e meccanismi sanzionatori contro l'inerzia amministrativa. Tali elementi, centrali nella direttiva e richiamati anche dalle raccomandazioni della Commissione europea del 2024, trovano nello schema un'applicazione ancora parziale e non pienamente coerente con l'impianto comunitario; il settore dei trasporti rappresenta inoltre uno dei comparti più complessi da decarbonizzare;

in merito va sottolineato che la RED III rafforza il ruolo dei biocarburanti sostenibili, inclusi quelli avanzati e quelli miscelabili con i carburanti fossili convenzionali, quali strumenti essenziali per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, in particolare nei settori di difficile elettrificazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;

la direttiva introduce obiettivi più stringenti nel settore dei trasporti, criteri armonizzati di sostenibilità e risparmio delle emissioni di gas a effetto serra, nonché meccanismi volti a valorizzare le filiere più virtuose e l'utilizzo efficiente delle biomasse, promuovendo al contempo la sicurezza energetica e la coerenza con i principi dell'economia circolare;

in tale contesto, si rileva che l'Analisi tecnico-normativa, allegata dal Governo alla presentazione dell'A.G. 324, commenta una modifica all'articolo 39 del d.lgs. n. 199/2021 di cui però non vi è traccia all'interno dello schema in esame;

si tratta, in particolare, dell'aggiornamento dell'obbligo di immissione di rinnovabili nei trasporti (fissato al 29%) e dell'ampliamento della platea dei soggetti obbligati estendendolo ai fornitori di tutti i tipi di combustibili e di energia elettrica utilizzati nell'intero settore dei trasporti, in recepimento della Direttiva RED III;

tale modifica avrebbe avuto un impatto sulle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti - allineandone a quanto previsto dalla direttiva RED III, che registra obiettivi

decisamente più sfidanti rispetto al 16% indicati nella direttiva RED II;
la decarbonizzazione dell'industria richiede soluzioni specifiche per i settori hard-to-abate e l'idrogeno rinnovabile, insieme ai combustibili rinnovabili avanzati, costituisce uno strumento strategico che deve essere sostenuto da politiche industriali coerenti, capaci di favorire la nascita di filiere nazionali e occupazione qualificata;
il settore del riscaldamento e raffrescamento è responsabile di una quota significativa dei consumi energetici e delle emissioni: gli obiettivi introdotti dalla RED III richiedono un'integrazione stretta con le politiche per l'edilizia, l'efficienza energetica e la riqualificazione del patrimonio esistente;
l'utilizzo energetico delle biomasse deve avvenire nel rispetto della gerarchia degli usi e del principio di non deterioramento degli ecosistemi: la RED III rafforza i criteri di sostenibilità, che devono essere pienamente applicati per evitare effetti negativi su biodiversità e paesaggio;
appare, altresì, necessario assicurare che le nuove disposizioni concorrano efficacemente al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività del sistema produttivo, tenendo conto delle specificità del settore agricolo e del ruolo strategico svolto dalla filiera del biogas e del biometano, che ha già dimostrato capacità di investimento, innovazione e contributo concreto alla transizione energetica;
le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno strumento avanzato di partecipazione democratica alla transizione energetica. Esse contribuiscono alla riduzione dei costi energetici, al contrasto della povertà energetica e al rafforzamento del consenso sociale verso le politiche climatiche;
il raggiungimento degli obiettivi della RED III richiede mercati dell'energia più stabili e prevedibili: i contratti di lungo termine e i meccanismi di aggregazione della domanda sono essenziali per ridurre il rischio degli investimenti e stabilizzare i prezzi dell'energia in quanto la transizione energetica non può prescindere dalla dimensione sociale. È necessario garantire che i benefici della transizione siano equamente distribuiti e che le politiche energetiche siano integrate con misure di tutela per i consumatori vulnerabili;
esprime parere favorevole
con le seguenti condizioni:

1. rendere effettivamente vincolante l'obiettivo nazionale di almeno 80 GW di nuova capacità rinnovabile entro il 2030, assicurandone la coerenza con il PNIEC aggiornato e introducendo, ovvero prevedendo meccanismi di monitoraggio, premialità e sanzione nei confronti delle Regioni che non ottemperino agli obiettivi regionali assegnati;
2. trasformare le semplificazioni autorizzative in norme effettivamente cogenti, mediante il rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture pubbliche competenti, anche mediante supporto tecnico centralizzato e formazione specialistica, e introducendo, ove necessario, termini perentori, poteri sostitutivi e meccanismi sanzionatori in caso di inerzia amministrativa;
3. rendere pienamente operative le zone di accelerazione, garantendo uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale;
4. prevedere il ruolo pianificatorio e di responsabilità delle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali interessati;
5. stabilire la priorità assoluta per la localizzazione degli impianti su superfici artificiali o già compromesse;
6. garantire il rispetto del principio di non deterioramento degli ecosistemi e della tutela del paesaggio, integrando valutazioni cumulative degli impatti;
7. rafforzare in modo strutturale le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo diffuso, assicurando stabilità regolatoria e assistenza tecnica;
8. valorizzare meccanismi di aggregazione della domanda, anche attraverso soggetti pubblici o equivalenti;
9. prevedere l'introduzione dell'aggiornamento dell'obbligo di immissione di rinnovabili nei trasporti (fissato al 29%) e dell'ampliamento della platea dei soggetti obbligati estendendolo ai fornitori di tutti i tipi di combustibili e di energia elettrica utilizzati nell'intero settore dei trasporti, in recepimento della Direttiva RED III;

10. rafforzare i criteri di sostenibilità per biomasse e biocarburanti, evitando incentivi a pratiche non coerenti con gli obiettivi climatici;
11. valorizzare il biometano sostenibile, in particolare di origine agricola, introducendo meccanismi di premialità proporzionali ai livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiori alle soglie minime previste dalla normativa europea, nonché adeguati periodi transitori per gli impianti esistenti;
12. con riferimento all'articolo 17, comma 16, integrare la disposizione prevedendo una clausola di salvaguardia a tutela degli impianti alimentati a biomassa solida con potenza termica nominale compresa tra 7,5 e 20 MW, che garantiscono filiere di approvvigionamento tracciabili ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2010 e già sottoscritto impegni contrattuali per la certificazione della sostenibilità delle biomasse ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2024, e le seguenti osservazioni:
 1. assicurare il coordinamento strutturale e permanente tra RED III, PNIEC, PNRR e politiche industriali, con relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione;
 2. rendere espliciti, vincolanti e monitorabili i target settoriali, in particolare nei trasporti, nell'industria e per gli RFNBO;
 3. promuovere strumenti di mercato stabili e inclusivi, in particolare PPA di lungo termine accessibili anche alle PMI;
 4. sostenere lo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile, garantendo addizionalità, tracciabilità e integrazione con le filiere industriali nazionali;
 5. riconoscere e valorizzare il ruolo dei biocarburanti sostenibili e avanzati, assicurando elevati standard ambientali, qualità del prodotto e tracciabilità delle filiere;
 6. integrare in modo strutturale le politiche energetiche con quelle sociali, al fine di contrastare la povertà energetica e tutelare i consumatori vulnerabili.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344**

L'8^a Commissione Ambiente, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE", visto l'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea; visti l'Atto del Governo n. 344, sottoposto al parere parlamentare della Commissione 8a; visto che lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento al regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento Batterie) istituisce un quadro armonizzato relativo all'intero ciclo di vita delle batterie e dei rifiuti di batterie, elemento strategico per la mobilità sostenibile e l'economia circolare, comportando l'abrogazione del decreto legislativo n. 188 del 2008. Premesso che, pur trattandosi di un provvedimento volto a dare attuazione ad un atto europeo centrale per la transizione ecologica, esso appare privo dell'ambizione necessaria a fronteggiare con adeguata urgenza la crisi climatica ed energetica, nonché caratterizzato da un'impostazione meramente esecutiva e dall'introduzione di deroghe eccessivamente ampie. Considerato, inoltre, che è compito del legislatore nazionale esercitare appieno la discrezionalità riconosciuta dal diritto dell'Unione nel senso di un rafforzamento degli standard ambientali e sociali, nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento interno. Si esprime parere contrario sul suddetto schema di decreto legislativo per le motivazioni che seguono. Lo Schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1542 presenta profili problematici, in quanto l'attuazione nazionale non appare orientata a massimizzare il potenziale avanzamento ambientale e sociale previsto dal legislatore europeo.

1. Carenza di Ambizione sui Target di Economia Circolare

Lo schema di decreto si limita a trasporre fedelmente gli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie stabiliti a livello europeo, senza cogliere l'opportunità di stabilire target nazionali più sfidanti, che

sarebbero coerenti con un approccio progressista alla crisi ecologica.

Il provvedimento fissa per i produttori o i sistemi collettivi gli obiettivi minimi di raccolta per le batterie portatili (63% entro il 31 dicembre 2027 e 73% entro il 31 dicembre 2030) e per le batterie per mezzi di trasporto leggeri (51% entro il 31 dicembre 2028 e 61% entro il 31 dicembre 2031). L'assenza di obiettivi nazionali più ambiziosi per la raccolta e il riciclaggio non massimizza il potenziale del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che costituisce il fondamento del Capo V, per accelerare la transizione verso una vera economia circolare.

2. Proporzionalità negli obblighi di dovere di diligenza (*Due Diligence*)

Gli obblighi di dovere di diligenza (*due diligence*) sono cruciali per garantire che la catena di approvvigionamento delle materie prime sia etica e sostenibile.

L'articolo 16 prevede, inoltre, che gli operatori economici debbano adottare e mantenere strategie relative al dovere di diligenza "proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività". Sebbene la proporzionalità sia prevista dal Regolamento europeo (Capo VII), l'enfasi posta su questa clausola rischia di permettere alle grandi imprese, in virtù della loro complessità o settore, di adottare misure di diligenza meno rigorose, diluendo la reale responsabilità sulle complesse catene di fornitura.

3. Debolezze nella struttura di gestione e rischio di ritardi

Il quadro normativo nazionale, pur definendo la governance, introduce alcuni elementi che potrebbero indebolire l'efficacia del sistema EPR o ritardare l'internalizzazione completa dei costi.

L'obbligo per il produttore di prestare un'adeguata garanzia finanziaria per coprire i costi di gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi EPR, o in caso di cessazione definitiva o insolvenza, è previsto. Tuttavia, le modalità per la determinazione e l'adempimento di tale garanzia sono rimesse a un decreto ministeriale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Questo rinvio posticipa l'effettiva operatività di uno strumento finanziario essenziale per tutelare la collettività e l'ambiente dai costi derivanti da potenziali inadempienze dei produttori.

L'articolo 31 introduce semplificazioni per i punti di raccolta istituiti a norma del Regolamento (UE), esentandoli da obblighi cruciali come l'iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti (come l'articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006) e dalla tenuta del registro di carico e scarico. L'esenzione da tali obblighi di tracciabilità, in contrasto con l'esigenza di un controllo rigoroso sul flusso dei rifiuti speciali, rischia di compromettere la trasparenza e la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di batterie, aprendo la porta a potenziali attività illecite o a una gestione meno efficace.

Per le ragioni esposte, si ritiene che lo schema di decreto legislativo:

- non valorizzi appieno le potenzialità della delega;
- non colga l'opportunità di rafforzare gli standard ambientali nazionali;
- si caratterizzi per una eccessiva natura meramente attuativa, non coerente con le finalità costituzionali e unionali di tutela dell'ambiente.

Pertanto, per le motivazioni sopra illustrate, si esprime parere contrario sull'atto del Governo in oggetto, invitando il Governo a presentare un nuovo testo che:

1. valuti l'innalzamento degli obiettivi nazionali di raccolta e riciclaggio, superando i minimi vincolanti europei, in linea con l'urgenza della transizione verde;
2. chiarisca le modalità di applicazione del principio di proporzionalità per assicurare che le strategie di *due diligence* adottate dalle grandi imprese siano sufficientemente robuste da mitigare i rischi ambientali e sociali lungo tutta la catena di approvvigionamento;
3. riduca il termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo della garanzia finanziaria e preveda che, nelle more, siano applicati criteri finanziari cautelativi per i produttori;
4. riveda le semplificazioni per i punti di raccolta, garantendo che, pur snellendo gli oneri amministrativi, sia mantenuto un sistema di tracciabilità robusto (come l'iscrizione al Registro elettronico nazionale dei rifiuti) per prevenire dispersioni e inefficienze nel flusso di rifiuti di batterie.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1731

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

- il decreto-legge in esame interviene su profili finanziari e di sostegno operativo connessi alla gestione degli stabilimenti ex ILVA, attualmente affidati alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Le misure delineate mirano a garantire continuità industriale, preservare l'occupazione e assicurare l'utilizzo efficiente di risorse già stanziare;
- il provvedimento autorizza, per il biennio 2025-2026, una spesa complessiva di 20 milioni di euro (8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2026) per integrare la CIGS del personale degli stabilimenti ex ILVA. La misura tutela il reddito dei lavoratori in una fase industrialmente critica. La copertura mediante Fondo Sociale per occupazione e formazione evita impatti sul bilancio statale;
- la norma prevede un meccanismo rigoroso di rendicontazione, considerato che l'articolo 1 consente ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria di impiegare integralmente le somme residue trasferite da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2025 anche per finalità ulteriori purché collegate alla continuità operativa degli impianti e che la norma introduce un ampliamento delle finalità di spesa, di fatto consentendo una flessibilità gestionale maggiore rispetto alla destinazione originaria del finanziamento, rilevato che l'articolo 2 dispone l'incremento dell'indennizzo relativo al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021 permettendo di destinare la dotazione annuale del Fondo anche all'incremento di indennizzi già liquidati, privilegiando chi ha subito maggiori decurtazioni, preso atto che l'articolo 3 disciplina l'indennizzo per agevolazioni energetiche e accesso alle risorse ETS, disponendo che l'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali non costituisce automaticamente condizione di difficoltà ai fini delle agevolazioni energetiche e delle compensazioni ETS. Per le imprese strategiche nazionali, come Acciaierie d'Italia, è previsto un indennizzo pari al 90 per cento delle agevolazioni non riconosciute dal 1° gennaio 2024, con liquidazione in due esercizi, fissando un tetto massimo complessivo pari a 28.987.200 euro nel biennio 2025-2026. La norma pertanto risolve una criticità interpretativa che aveva penalizzato imprese in amministrazione straordinaria, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- con riferimento all'articolo 1 è necessario precisare criteri e limiti rendicontativi, onde garantire coerenza con il principio di buon uso delle risorse pubbliche e prevenire sovrapposizioni con altre linee di finanziamento;
- con riferimento all'articolo 2 bisogna prevedere con specifico decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* criteri uniformi e trasparenti per l'incremento degli indennizzi, al fine di evitare contenziosi e garantire omogeneità nel trattamento dei beneficiari;
- con riferimento all'articolo 3 va disciplinato il monitoraggio del fabbisogno reale delle agevolazioni energivore;
- deve essere disposto l'obbligo di un rapporto annuale al Parlamento sullo stato delle misure applicate;
- risulta necessaria una verifica sulla compatibilità della norma con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 347

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (n. 347), esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo, all'interno delle aggiunte previste dallo schema in esame alla lettera A.27 dell'Allegato A e alla lettera B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, l'opportunità di inserire, dopo le parole: "strutture turistico-ricettive all'aperto" le seguenti: "nonché le strutture balneari e le strutture extra-balneari, ivi comprese le attrezzature e gli immobili rimovibili o suscettibili

di rimozione, insistenti nei territori costieri così come definiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Tale integrazione è coerente con i principi di tutela ambientale e paesaggistica, risponde alle esigenze di proporzionalità, sostenibilità e semplificazione amministrativa, contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e l'uniformità applicativa, nel rispetto dei criteri di rimovibilità, temporaneità e assenza di impatto permanente sui territori costieri tutelati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1718](#)

Art. 2

2.3 (Testo 2)

[Petrucci](#), [Farolfi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, i singoli progetti di impianti saranno valutati cumulativamente agli impianti esistenti nella stessa area di riferimento di qualunque tipologia, e a quelli in corso di autorizzazione fino al rigetto definitivo, indipendentemente dall'espletamento della procedura di VIA, e secondo la normativa vigente"»;

b) *alla lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A tal fine possono essere introdotti limiti agli impianti eolici valutati per dimensioni incoerenti su aree specifiche e determinate, previa istruttoria puntuale e sotto condizione di indicazione di aree idonee sufficienti al raggiungimento del tetto di debito energetico sulla stessa gravante.»;

c) *alla lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 4, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «a livello regionale» *inserire le seguenti:* «e comunale»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che nei casi di progetti per impianti fotovoltaici a terra installati in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti ciascun proponente non può occupare oltre il 30 per cento dell'unità fondiaria di cui dispone»;

3) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Ai fini della determinazione della superficie occupata di cui alla presente lettera, si tiene conto dei seguenti specifici principi e criteri:

I. per superficie occupata si fa riferimento a quella interna alla recinzione dell'impianto;

II. sono computati gli impianti presenti, nonché quelli oggetto di istanze pendenti fino al rigetto definitivo della istanza, compresi quelli autorizzati nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).»;

d) *alla lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 4, sopprimere la lettera h);*

e) *alla lettera h), capoverso «Art.11-bis», comma 5, dopo le parole:* «le, regioni e le province autonome» *inserire le seguenti:* «, nonché i Comuni tra loro situati nella stessa regione ovvero provincia autonoma».

2.128 (Testo 2)

[Tubetti](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri da stazioni radio base e da centrali di telecomunicazioni;».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera l), dopo la parola:* «f),» *inserire la seguente:* «f-bis)»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* «f),» *inserire la seguente:* «f-bis)».

1.3.2.1.9. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 234(ant.) del 27/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

SABATO 27 DICEMBRE 2025

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Alessandra Gallone a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ([n. 113](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, precisando che ciò dipende strettamente da una questione di metodo, in quanto una scelta così significativa avrebbe meritato un approfondimento ben maggiore e una valutazione delle linee programmatiche della candidata.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che quando è stato avviato l'esame della proposta di nomina nessuno ha proposto di svolgere l'audizione della candidata, che ben avrebbe potuto essere organizzata per la giornata odierna. Tuttavia, nulla esclude che la Commissione possa comunque, una volta conclusa la procedura di nomina, calendarizzare un'audizione del nuovo presidente dell'ISPRA per confrontarsi su quelle che saranno le linee lungo le quali si muoverà l'azione dell'Istituto nei prossimi anni.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario della sua parte politica, chiarendo che esso non riguarda la persona della candidata, in quanto chi ha avuto modo di conoscerla ha potuto apprezzarne l'atteggiamento collaborativo, ma per il metodo prescelto dal Governo nell'individuazione del suo nominativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [DE PRIAMO](#) (FdI), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [GERMANA](#) (LSP-PSd'Az), [IRTO](#) (PD-IDP), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S)

e [TUBETTI](#) (*FdI*).

La proposta di parere favorevole sulla nomina della dottoressa Alessandra Gallone è approvata con 11 voti favorevoli e 7 voti contrari.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 ([n. 347](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Tubetti ha presentato uno schema di parere favorevole con un'osservazione e comunica che i senatori Irto, Basso e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) illustra lo schema di parere alternativo, segnalando che il parere favorevole della sua parte politica all'atto del Governo in esame è subordinato all'accoglimento di alcune semplici condizioni, di cui dà conto.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione della relatrice, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Irto, Basso e Fina.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'emendamento 2.56 (testo 2), pubblicato in allegato. Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI IRTO, BASSO E FINA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 347**

La Commissione 8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

- esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (A.G. 347),

premesso che:

- lo schema di decreto è volto a semplificare le procedure amministrative nel settore del turismo all'aria aperta. L'obiettivo principale del provvedimento è quello di snellire l'iter per l'installazione di strutture mobili, come case mobili e caravan, eliminando la necessità di nuove autorizzazioni paesaggistiche in aree già attrezzate e autorizzate;

- il provvedimento in esame, con l'obiettivo di semplificare i procedimenti di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, con specifico riguardo al settore del turismo *open air*, interviene sull'Allegato A (interventi esclusi) e sull'Allegato B (procedura semplificata) del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, per disciplinare l'installazione di mezzi mobili di pernottamento e la realizzazione di infrastrutture a rete nelle strutture ricettive all'aperto;

- dall'esame della documentazione allegata al provvedimento emergono una serie di preoccupanti considerazioni critiche, meritevoli di una più approfondita valutazione complessiva delle modifiche introdotte al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, e degli obiettivi del provvedimento;

considerato che:

- la Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome ha espresso un parere favorevole formulando

una serie di "forti raccomandazioni";

- in particolare, la Conferenza ha sottolineato la necessità di una revisione organica del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, invitando il Governo a "non limitarsi a interventi episodici", come quello oggetto del provvedimento in esame. Sia l'ANCI che le Regioni hanno, quindi, sollecitato l'attivazione di un Tavolo di revisione organica dell'intero d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, per affrontare la tematica della semplificazione in altri e più ampi ambiti rispetto a quelli limitati previsti dal provvedimento in esame;

- dal parere della Conferenza è emersa, pertanto, la richiesta di rivalutare le modifiche proposte del provvedimento per evitare la scrittura di singole voci dell'Allegato A "avulse dal contesto di riferimento", al fine di garantire una maggiore coerenza complessiva del predetto regolamento;

rilevato che:

- il parere favorevole del Consiglio di Stato è stato rilasciato nei limiti e nelle condizioni espresse nelle motivazioni del parere medesimo;

- in primo luogo viene posta in tutta evidenza l'insufficienza dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR). La Sezione consultiva ha rilevato la mancanza di dati numerici o stime attendibili sulla platea dei potenziali destinatari e sul numero di procedimenti interessati, risolvendosi in una "rilettura meramente parafrastica" della norma anziché in una valutazione dell'efficacia attesa;

- secondo il Consiglio di Stato, non è stata effettuata alcuna valutazione preventiva sulla riduzione o sul possibile incremento degli oneri derivanti dall'attuazione della disciplina, inclusi gli obblighi informativi, come le comunicazioni di installazione, potenzialmente introdotti per fini di controllo.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha censurato l'inclusione degli uffici legislativi ministeriali tra i soggetti "consultati", sottolineando che la consultazione AIR dovrebbe riguardare i destinatari diretti (cittadini e imprese) e non il confronto istituzionale tra amministrazioni co-proponenti;

- il Consiglio di Stato ha osservato che, sebbene la Ragioneria Generale dello Stato abbia verificato positivamente la Relazione Tecnica, la stessa si è limitata ad un'attestazione apodittica dell'assenza di oneri - in assenza dei suddetti dati numerici o stime attendibili sulla platea dei potenziali destinatari e sul numero di procedimenti interessati - senza fornire elementi esplicativi che giustificino concretamente l'invarianza finanziaria rispetto alle nuove attività di monitoraggio e ispezione previste;

- il parere del Consiglio di Stato evidenzia, infine, la mancanza di un meccanismo di verifica periodica ex post degli effetti delle misure introdotte con il provvedimento in esame. La Sezione consultiva ritiene indispensabile introdurre nello schema di decreto una clausola valutativa (*evaluation clause*) che obblighi l'amministrazione a comunicare periodicamente i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse nella fase di implementazione della norma;

tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole

a condizione che:

1) il Governo recepisca nel provvedimento in esame tutti i rilievi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dall'Anci e dal Consiglio di Stato;

2) siano tempestivamente forniti al Parlamento, ad integrazione delle insufficienti analisi AIR e analisi tecnico-normativa, i dati quantitativi e le stime sull'effettivo recupero di efficienza dell'azione amministrativa e sulla variazione degli oneri informativi per le imprese;

3) siano introdotte misure finalizzate a garantire che l'installazione di mezzi mobili di pernottamento e la realizzazione di infrastrutture a rete nelle strutture ricettive all'aperto non configurino ampliamenti dimensionali di strutture esistenti, situate nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta, che abbiano un collegamento a terra, nonché di verande e strutture già esistenti collegate a terra;

4) sia introdotto un articolo specifico recante una clausola valutativa per il monitoraggio degli effetti della semplificazione e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal provvedimento;

5) sia formalizzato l'impegno, come richiesto dalla Conferenza unificata, ad avviare tempestivamente un Tavolo tecnico per la revisione organica e complessiva della disciplina delle autorizzazioni semplificate, al fine di superare l'approccio settoriale del presente provvedimento.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1718

Art. 2

2.56 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri da stazioni radio base e da centrali di telecomunicazioni»;

b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;

c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «f)» inserire la seguente: «f-bis)».

1.3.2.1.10. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 235(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

235^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 dicembre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Governo ha presentato l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, già anticipato a tutti i Gruppi nei giorni precedenti, e informa che, alla scadenza del termine fissato alle ore 14 di oggi, risultano presentati 9 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che è stato presentato l'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

In attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere su tutti gli emendamenti presentati.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1 (testo 2) ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.26. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1, congiuntamente agli emendamenti 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182, 2.237, 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1 e 2.0.2, per i quali è in corso di predisposizione una proposta di riformulazione unitaria. Formula infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore.

In sede di articolo 2, il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.5, 2.27, 2.30, 2.36, 2.75, 2.164 e 2.216. Propone una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.42, 2.79, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 (testo 2), 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.152, della quale dà lettura, nonché una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.66, 2.67, 2.70, 2.71, 2.72, 2.117, 2.118, 2.119, 2.185, 2.186, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, della quale dà

lettura. Formula infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di dare tempo a tutti di valutare i pareri espressi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14.40, riprende alle ore 15.10.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo e che si potrà pertanto passare alle votazioni.

L'emendamento 1.1 (testo 2) viene accantonato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro, mentre il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) sottoscrive tutti gli emendamenti del suo Gruppo.

Gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.9, 1.14, 1.15, 1.17, 1.21, 1.25, 1.28, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.6 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.3 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8.

Con un'unica votazione vengono respinti gli identici emendamenti 1.10 e 1.11.

Con distinte votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.16.

Gli emendamenti identici 1.18 e 1.19 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Dopo avere respinto l'emendamento 1.20, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 1.22 e 1.23.

Viene poi respinto l'emendamento 1.24.

L'emendamento 1.26, posto in votazione, risulta approvato.

Con distinte votazioni vengono invece respinti gli emendamenti 1.27, 1.29 e 1.30.

L'emendamento 1.0.1 viene accantonato, congiuntamente agli emendamenti 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182, 2.237, 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.234, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1 e 2.0.2.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.8.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede il motivo del parere contrario espresso sull'emendamento 1.0.9.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO chiariscono che l'emendamento in questione pone problemi di copertura finanziaria.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12 e 1.0.13.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.14, segnalando di avere già posto, in una fase precedente dell'esame, il tema del bando per le comunità energetiche, che è stato defanziato, privando di risposte i territori. Ricorda che il Governo ha assunto l'impegno di rimediare a tale situazione e osserva che l'approvazione dell'emendamento in questione sarebbe il modo migliore per rispettare tale impegno.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.25, 1.0.26, 1.0.27, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 1.0.31, 1.0.32, 1.0.33, 1.0.34, 1.0.35, 1.0.36 e 1.0.37.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.2, 2.3 (testo 2), 2.4, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.21, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.31, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.52, 2.56 (testo 2), 2.128 (testo 2), 2.80 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Meloni.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 2.5 viene accantonato.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.6, nonché, previa sottoscrizione dei senatori [BASSO](#) (PD-IDP) e [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), l'emendamento 2.7 e, previa sottoscrizione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), l'emendamento 2.113 (testo 2).

Vengono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.9 (testo 2) e 2.11.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 2.12 che, posto in votazione, risulta respinto. Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.15 e 2.16. Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.17 e 2.18. Gli emendamenti 2.19 e 2.20 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti. Previa sottoscrizione del senatore [BASSO](#) (PD-IDP), l'emendamento 2.22 viene posto in votazione con l'identico 2.23 e risulta respinto. La Commissione procede poi a respingere l'emendamento 2.24. Gli emendamenti 2.27 e 2.30 vengono accantonati. Gli emendamenti identici 2.32 e 2.33 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti. Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.34 e 2.35. L'emendamento 2.36 viene accantonato. Previa sottoscrizione della senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), l'emendamento 2.37 viene posto in votazione e risulta respinto. Si passa alla votazione dell'emendamento 2.42. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.42, 2.79, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 (testo 2), 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 e 2.152. Gli emendamenti 2.42, 2.79, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 (testo 2), 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 e 2.152 vengono trasformati in altrettante riformulazioni, pubblicate in allegato, che vengono poste congiuntamente in votazione e risultano approvate. L'emendamento 2.43 viene posto in votazione e risulta respinto. Gli emendamenti identici 2.47 e 2.48 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti. L'emendamento 2.49 viene posto in votazione e risulta respinto. La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.50, volto a prevedere interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli in conformità al regolamento europeo sul ripristino della natura. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 2.50. Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.53. La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.54. Il sottosegretario BARBARO dichiara che la contrarietà deriva dalla poca chiarezza della formulazione dell'emendamento in questione. La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene incomprensibile la motivazione fornita dal rappresentante del Governo, considerato che a suo avviso l'emendamento è chiarissimo nell'includere le aviosuperfici tra le aree idonee. Chiede dunque che l'emendamento in questione venga accantonato fino a quando il Governo non fornirà una motivazione soddisfacente. L'emendamento 2.54 viene accantonato. Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) chiede chiarimenti in merito al parere sull'emendamento 2.55. Il sottosegretario BARBARO conferma il parere contrario. Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) ritira l'emendamento 2.55. Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.57, 2.58 e 2.59. Si passa all'esame dell'emendamento 2.60. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto una riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.66, 2.67, 2.70, 2.71, 2.72, 2.117, 2.118, 2.119, 2.185, 2.186, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199 e 2.200. Gli emendamenti 2.60, 2.61, 2.62, 2.65, 2.66, 2.67, 2.70, 2.71, 2.72, 2.117, 2.118, 2.119, 2.185, 2.186, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199 e 2.200 vengono trasformati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati. Gli emendamenti identici 2.63 e 2.64 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione vengono altresì respinti gli emendamenti identici 2.68 e 2.69.

Anche gli emendamenti identici 2.73 e 2.74 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 2.75 viene accantonato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.76.

Il sottosegretario BARBARO ribadisce la contrarietà del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma che appare evidente che il Governo non abbia nemmeno letto gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione e chiede che i lavori siano sospesi fino a quando non verranno prodotte delle motivazioni complete.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta della senatrice Di Girolamo, osservando che la sua parte politica ha lavorato seriamente a proposte che, come l'emendamento in questione, sono volte a migliorare il testo e che meritano la dovuta attenzione.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottopone all'attenzione del relatore e del Governo l'emendamento 2.183, a sua prima firma, affermando che esso ha una natura tecnica ed è volto a garantire le prerogative riconosciute alle province autonome dal loro statuto.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura la senatrice Unterberger che il suo emendamento sarà trattato a tempo debito.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) ritiene che sia ovvio che il Governo abbia fatto una selezione di quali emendamenti istruire e quali no e che, a giudicare dai pareri resi, questa selezione non sembrerebbe fatta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, bensì da quello dell'agricoltura. Ciò non può essere giustificato dalla tempistica di esame del decreto, concomitante con l'esame del disegno di legge di bilancio, in quanto anche questa tempistica è stata dettata dal Governo, che peraltro ora usa questo provvedimento come veicolo per un tema estraneo, come quello del *golden power*.

Il [PRESIDENTE](#) invita il rappresentante del Governo a chiedere ai suoi uffici di far pervenire alla Commissioni le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 2.76, del quale, nel frattempo, dispone l'accantonamento.

L'emendamento 2.76 viene pertanto accantonato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.81.

Il sottosegretario BARBARO afferma che sul punto vi è una contrarietà del Ministero dell'ambiente.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) osserva che l'emendamento 2.81 affronta la questione degli accumuli, che è totalmente assente dal decreto-legge in esame, e chiede che su un tema così importante si possa aprire una discussione in questa sede, ma per far ciò è necessario capire per quale motivo il Governo sia contrario a questa proposta.

I senatori [NAVE](#) (M5S), [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) e [SIRONI](#) (M5S) sottoscrivono l'emendamento 2.81.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che potrebbe essere programmata un'audizione con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica specificamente dedicata a trattare il tema degli accumuli.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), pur apprezzando la disponibilità del Presidente, ritiene inammissibile approvare un provvedimento che non contiene una sola parola sugli accumuli e che rende ancora più complessa l'individuazione delle aree idonee e lamenta l'assenza di una politica energetica di questo Governo.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) concorda con il senatore Irto che è necessario intervenire sulla materia degli accumuli, individuando misure di facilitazione.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) ricorda che l'8^a Commissione, su sua iniziativa, ha deliberato più di un anno fa lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di accumuli che tuttavia, nonostante i suoi solleciti, non ha mai avuto inizio. Ben venga l'audizione del Ministro proposta dal Presidente, ma bisogna elaborare una strategia, che al momento è assente, e il Parlamento non dovrebbe limitarsi a esaminare le proposte del Governo ma dovrebbe essere in grado di elaborare proposte autonome.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'audizione del Ministro e l'indagine conoscitiva sono due cose diverse e

che, come era già stato preannunciato, l'indagine conoscitiva in questione sarà avviata quanto prima. La senatrice [SIRONI](#) (M5S) afferma che, visto che l'indagine è stata deliberata molto tempo fa, avrebbe avuto più senso svolgerla prima dell'esame del provvedimento in questione e non dopo. Il [PRESIDENTE](#) osserva che il decreto-legge in esame ha ad oggetto le aree idonee e non gli accumuli, sui quali ribadisce che si potrà svolgere un'audizione del Ministro.

Il senatore [ROSA](#) (FdI) condivide la richiesta delle opposizioni di avere pareri motivati in maniera più articolata, ma ritiene che da ciò non si possa giungere, come hanno invece fatto i colleghi intervenuti in questo dibattito, a sostenere che il Governo non abbia una politica energetica, in quanto questa politica esiste ed è declinata nel documento apposito, ossia il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare l'emendamento 2.81 e di sospendere brevemente la seduta per consentire al Governo di acquisire gli elementi informativi che sono stati finora richiesti dai senatori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16.10, riprende alle ore 16.25.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame avrà luogo nella seduta già prevista per le ore 17, che avrà inizio al termine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1718](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al comma 962, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese operanti nei settori cosiddetti *"hard to abate"* il credito di imposta di cui al presente comma viene determinato, per qualsiasi livello di riduzione dei consumi energetici, secondo quanto indicato all'articolo 38, comma 8, punto b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.".

02. Al comma 963, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cumulabilità del credito di imposta di cui al comma 962 con altre agevolazioni, non si tiene conto di eventuali Titoli di efficienza energetica concessi alle imprese ed alle Esco, anche ove riferiti in tutto o in parte ai medesimi progetti, ove realizzati da imprese operanti nei settori cosiddetti *"hard to abate"*. Inoltre, al numero di tali Titoli non si applica alcuna riduzione in conseguenza della fruizione del credito di imposta di cui al comma 962.".

03. Al comma 964, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al terzo periodo le parole: "al comma 962" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 962 e 963"».

Art. 2

2.42 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione

integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.60 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.61 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.62 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.65 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.66 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.67 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.70 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.71 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.72 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.79 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.83 (testo 2)

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.84 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.85 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.86 (testo 2)

[Rosa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.87 (testo 2)

[Petrucci](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.88 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.89 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.91 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata*

ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.92 (testo 2)

[Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

- a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*
- b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.93 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

- a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*
- b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.94 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

- a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*
- b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.95 (testo 2)

[Amidei](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

- a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*
- b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.96 (testo 2)

[Irto](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

- a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*
- b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.97 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

- a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione*

integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.98 (testo 3)

[Tubetti](#), [Orsomarso](#), [Petrucchi](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.99 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.100 (testo 2)

[Paroli](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.101 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.102 (testo 2)

[De Priamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.103 (testo 2)

[Trevisi](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.104 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.105 (testo 2)

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.106 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.107 (testo 2)

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.108 (testo 2)

[Rosso](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

b) alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».

2.109 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.110 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.117 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.118 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.119 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».*

2.152 (testo 2)

[Rosso](#), [Fazzone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11 -bis», comma 1:

a) *alla lettera l), dopo le parole: «produzione agricola» inserire le seguenti: «o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile» e sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;*

b) *alla lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,».*

2.185 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.186 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.196 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.197 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.198 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.199 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.200 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: «provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.0.1000/1

[Misiani](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazioni qualificate nel settore finanziario» inserire le seguenti: «previa acquisizione, per quanto di rispettiva competenza, del parere di Banca d'Italia e dell'Ivass,».

2.0.1000/2

[Misiani](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera b), dopo le parole: «procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità.» aggiungere le seguenti: «il cui esito è vincolante».

2.0.1000/3

[Turco](#), [Di Girolamo](#), [Croatti](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di operazioni aventi rilevanza sistemica per la sicurezza economica o finanziaria nazionale, il Governo deve acquisire, prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta.».

2.0.1000/4

[Misiani](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera c), dopo le parole: «procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità.» aggiungere le seguenti: «il cui esito è vincolante».

2.0.1000/5

[Turco](#), [Di Girolamo](#), [Croatti](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le operazioni riguardanti il settore finanziario, il Governo si avvale di un Comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti delle Autorità indipendenti competenti, il cui parere, non vincolante, è acquisito agli atti del procedimento.».

2.0.1000/6

[Di Girolamo](#), [Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: «. Per sicurezza economica e finanziaria nazionale si intende la tutela della stabilità finanziaria sistemica, della continuità del credito all'economia reale e della protezione del risparmio ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione e della prevenzione di rischi sistemici accertati».

2.0.1000/7

[Turco](#), [Di Girolamo](#), [Croatti](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: «La sicurezza economica e finanziaria nazionale di cui al precedente periodo, va valutata in considerazione dei seguenti criteri: 1) l'impatto sulla stabilità del sistema finanziario; 2) il rischio di perdita di controllo su infrastrutture, funzioni o attività strategiche; 3) la dipendenza tecnologica, industriale o finanziaria da soggetti esteri; 4) gli effetti sulla concorrenza e sul funzionamento dei mercati; 5) l'esposizione a ordinamenti caratterizzati da elevato rischio geopolitico».

2.0.1000/8

[Turco](#), [Di Girolamo](#), [Croatti](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera d) inserire, in fine, la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione dettagliata sull'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, specificando, in particolare, i criteri applicati per la valutazione dei rischi per la sicurezza nazionale, economica e finanziaria, le interazioni con le Autorità dell'Unione europea e gli eventuali contenziosi instaurati e il relativo esito.»».

2.0.1000/9

[Turco](#), [Di Girolamo](#), [Croatti](#)

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, dopo la lettera d) inserire, in fine, la seguente: «d-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Il Governo verifica periodicamente il rispetto delle condizioni eventualmente imposte ai sensi del presente articolo e ne riferisce alle Camere nell'ambito della relazione di cui al comma 8-bis.»».

2.0.1000

Il Governo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche in materia di golden power)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono aggiunte le seguenti: "ivi incluse, fermo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese";

b) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati.";

c) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati.";

d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3."».

1.3.2.1.11. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 236(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

236^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Gli emendamenti 2.90, 2.111, 2.114, 2.132, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.147, 2.153, 2.154, 2.155, 2.158, 2.159, 2.161, 2.163, 2.166, 2.167, 2.170, 2.173, 2.174, 2.175, 2.177, 2.178, 2.192, 2.201, 2.206, 2.207, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.219, 2.227, 2.228, 2.230, 2.231, 2.236, 2.238, 2.239, 2.241, 2.245, 2.246, 2.247, 2.255, 2.258, 2.268, 2.269, 2.270, 2.273, 2.276, 2.279, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.289, 2.290, 2.296, 2.311, 2.312, 2.313, 2.318, 2.320, 2.332 e 2.0.3 vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Si riparte dall'esame dell'emendamento 2.81, che era stato accantonato al termine della precedente seduta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere contrario, ritenendo non necessario introdurre un riferimento specifico al sistema di accumulo se asservito all'impianto e autorizzato unitamente ad esso. L'emendamento 2.81 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.112 e 2.115.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.116.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento in questione è eccessivamente estensivo delle aree idonee per impianti a fonti rinnovabili.

L'emendamento 2.116 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice **SIRONI** (M5S) chiede il motivo del parere contrario reso sull'emendamento 2.120.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la *ratio* della disposizione è quella di rendere possibile l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili all'interno delle aree industriali e che estendere il

perimetro al di fuori di tali aree fino a 500 metri potrebbe interessare aree agricole o aree soggette a vicoli di natura diversa.

L'emendamento 2.120 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.121 e chiede il motivo del parere contrario reso dal Governo.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento appare ultroneo, in quanto l'attuale formulazione non prevede limitazioni di sorta.

L'emendamento 2.121 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 2.122 che viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.123 e 2.124.

Gli emendamenti identici 2.125 e 2.126 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 2.127, posto in votazione, risulta respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.129 e chiede il motivo del parere contrario.

Il sottosegretario BARBARO si riserva di effettuare un approfondimento.

L'emendamento 2.129 viene accantonato.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.131.

Il sottosegretario BARBARO osserva che l'emendamento limita gli impianti per la produzione di biometano per i quali si applica la disciplina sulle aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera m).

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.131, rilevando che mentre su precedenti emendamenti il parere era contrario in quanto essi ampliavano eccessivamente le aree ora è contrario perché le si limita, rendendo impossibile capire quale sia la posizione del Governo.

Gli emendamenti identici 2.130 e 2.131 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.133.

Il sottosegretario BARBARO dichiara che la distanza di 300 metri attualmente prevista per le aree adiacenti alla rete autostradale è ritenuta congrua ai fini dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'emendamento 2.133 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.140.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento appare ultroneo. L'aggiornamento delle linee guida è già previsto dal decreto legislativo n. 190 del 2024 e inoltre, al fine di garantire una stabilità del testo ed evitare azioni di reversal rispetto alla milestone del PNRR già rendicontata è necessario evitare rinvii a decretazione di carattere secondario al fine di ritenere il testo del decreto legislativo n. 190 del 2024 autoconsistente.

Gli emendamenti identici 2.139, previamente sottoscritto dal senatore [IRTO](#) (PD-IDP), e 2.140 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli emendamenti identici 2.141 e 2.142 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario reso sull'emendamento 2.143.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento in questione riduce il livello di ambizione della norma perché limita le aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili solo a quelle compromesse o degradate.

Gli emendamenti identici 2.143 e 2.144 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.145 e 2.146.

Gli emendamenti identici 2.148 e 2.149 vengono posti congiuntamente in votazione e vengono respinti.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.150 e 2.151.

L'emendamento 2.156 viene posto in votazione e risulta respinto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.157.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la disposizione sostituita dall'emendamento è frutto di un accordo con la Commissione europea ai fini del raggiungimento della *milestone* del PNRR.

L'emendamento 2.157 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.160.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la motivazione è la medesima di quella testé fornita con riferimento all'emendamento precedente.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.160 e 2.162.

L'emendamento 2.164 viene accantonato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.165.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento è inconferente.

L'emendamento 2.165 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 2.168 e 2.169 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Gli emendamenti identici 2.171 e 2.172 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.176 e 2.179.

Con un'unica votazione, gli emendamenti 2.180 e 2.181 vengono respinti.

Come richiesto dalla senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), l'emendamento 2.183 viene accantonato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.60 (testo 2) e identici, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.184, 2.187, 2.188, 2.189 e 2.190.

L'emendamento 2.191 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti identici 2.193 e 2.194 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.195, segnalando che esso introduce un principio di premialità, in base al quale alle regioni e alle province autonome che superano gli obiettivi sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento è inconferente e foriero di determinare oneri non coperti.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.195, che andrebbe a beneficio di tutti i territori virtuosi.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.195 e dichiara il voto favorevole, sottolineando che più di una volta il rappresentante del Governo ha impiegato l'aggettivo "inconferente" per definire emendamenti delle opposizioni che, a suo avviso, nulla hanno di inconferente rispetto al testo in esame.

Anche la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 2.195, che viene posto in votazione e risulta respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.202.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.203 e chiede la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario BARBARO afferma che l'emendamento complica il processo di individuazione delle aree idonee da parte delle regioni.

L'emendamento 2.203 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.204.

Il sottosegretario BARBARO afferma che, anche in questo caso, l'emendamento complica il processo di individuazione delle aree idonee da parte delle regioni.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.204, 2.205, 2.208 e 2.209.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.210.

Il sottosegretario BARBARO afferma che al momento non è disponibile una motivazione specifica.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.210.

L'emendamento 2.210 viene accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge, previa sottoscrizione della senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), l'emendamento 2.211, nonché gli emendamenti 2.214, 2.215 e 2.220.

L'emendamento 2.216 viene accantonato.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.221.

Il sottosegretario BARBARO afferma che si ritiene necessario mantenere *ex lege* un limite superiore per le superfici agricole utilizzate nell'ottica di preservare la destinazione agricola dei suoli.

Gli emendamenti 2.221 e 2.222 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.223.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la proposta appare ultronea, in quanto è già presente una disposizione che limita l'utilizzo delle aree agricole.

Gli emendamenti identici 2.223, 2.224 e 2.225 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.226, 2.229, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 2.240 e 2.242.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.243.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la formulazione appare poco chiara, in quanto non è possibile determinare i criteri e le modalità di valutazione dell'impatto cumulato degli impianti esistenti o autorizzati.

L'emendamento 2.243 viene posto in votazione e risulta respinto.

Gli emendamenti 2.244 e 2.248 decadono per assenza del proponente.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.249, 2.250 e 2.254.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.256.

Il sottosegretario BARBARO afferma che il nuovo comma 5-*bis* introdotto dall'emendamento appare contrario alla disciplina eurounitaria di promozione delle FER, mentre il comma 5-*ter* è ultroneo, in quanto il monitoraggio è già previsto a cura del Ministero dell'ambiente con il supporto del GSE e in ogni caso i dati dell'installato sono costantemente monitorabili e consultabili all'interno della piattaforma PNIEC gestita dal GSE nella sezione dedicata alle rinnovabili.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento, afferma che esso non limita la promozione delle FER, visto che riguarda le regioni e le province autonome che hanno raggiunto gli obiettivi di potenza installata.

Gli emendamenti identici 2.256 e 2.257 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.264 e 2.266.

Gli emendamenti 2.267 e 2.271 decadono per assenza del proponente.

Gli emendamenti identici 2.272 e 2.274 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.277 e 2.278.

L'emendamento 2.280 decade per assenza del proponente.

Gli emendamenti identici 2.286, 2.287 e 2.288 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.291 e 2.292.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.293.

Il sottosegretario BARBARO afferma che la disciplina introdotta dal decreto-legge in esame già prevede una tutela per i siti UNESCO.

Gli emendamenti identici 2.293, 2.294 e 2.295 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.297, 2.298 e 2.299. Gli emendamenti identici 2.300 e 2.301 vengono posto congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Dopo avere respinto l'emendamento 2.302, la Commissione, con un'unica votazione, respinge gli emendamenti identici 2.303, 2.304 e 2.305.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 2.308 e 2.309.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.310 che, nel prevedere obblighi di ripristino ecologico delle aree idonee, è coerente con il regolamento europeo sul ripristino della natura.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.310, 2.315 e 2.316.

Gli emendamenti 2.314, 2.317, 2.321, 2.322 e 2.330 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 2.333 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo 2.0.1000 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.0.1000.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/3 e 2.0.1000/4.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sul subemendamento 2.0.1000/5.

Il sottosegretario BARBARO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore e il rappresentante del Governo hanno depositato la preannunciata riformulazione unitaria per gli emendamenti 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1, 2.0.2, 1.0.1, 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182 e 2.237.

La seduta, sospesa alle ore 18.55, riprende alle 19.30.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si ripartirà dall'esame della proposta di riformulazione della disposizione transitoria.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara che, sebbene l'inserimento di una salvaguardia sia da valutare positivamente, si sarebbe atteso maggiore coraggio da parte del Governo.

Gli emendamenti 2.251, 2.252, 2.253, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.265, 2.275, 2.306, 2.307, 2.319, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.331 (testo corretto), 2.0.1, 2.0.2, 1.0.1, 2.77, 2.78, 2.82, 2.134, 2.182 e 2.237 vengono trasformati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il sottosegretario BARBARO conferma il parere contrario sugli emendamenti 2.54, 2.76, 2.129 e 2.210 che vengono respinti con distinte votazioni.

Con distinte votazioni vengono poi respinti i subemendamenti 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/8 e 2.0.1000/9.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara che, nel merito, la sua parte politica è favorevole in linea di principio, ma che, per utilizzare un termine caro al Governo, l'emendamento in questione appare del tutto inconferente rispetto al provvedimento in esame.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) concorda con il senatore Basso. La sua parte politica, pur non essendo contraria all'estensione della *golden power*, teme che l'emendamento del Governo sia solo una toppa che non permetterà di superare la procedura d'infrazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, l'emendamento 2.0.1000 viene posto in votazione e risulta approvato.

La seduta, sospesa alle ore 19.50, riprende alle 20.20.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 2.36, 2.75 e 2.164. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.27, 2.30 e

2.183, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni di cui danno lettura.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) accetta la riformulazione e presenta l'emendamento 2.5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [ROSA](#) (*FdI*) sottoscrive gli emendamenti 2.27 e 2.30, accetta le riformulazioni proposte e presenta gli emendamenti 2.27 (testo 2) e 2.30 (testo 2), pubblicati in allegato.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 2.183, accetta la riformulazione e presenta l'emendamento 2.183 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.36, 2.75, 2.164 e 2.183 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) comunica che restano ulteriormente accantonati gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.216 e che il relatore ha presentato l'ordine del giorno G/1718/2/8, pubblicato in allegato.

La seduta, sospesa alle ore 20.35, riprende alle ore 21.05.

Il sottosegretario BARBARO propone una riformulazione alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sull'emendamento 2.216.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) presenta l'emendamento 2.216 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 1.1 (testo 2) è stato ritirato e che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, si passerà a quello degli ordini del giorno.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1718/1/8, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura, nonché parere favorevole sull'ordine del giorno G/1718/2/8.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del relatore.

L'ordine del giorno G/1718/2/8 risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore [ROSA](#) (*FdI*) presenta l'ordine del giorno G/1718/1/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta già convocata per domani, alle ore 9.30, una volta acquisiti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati, avranno luogo la votazione della proposta di coordinamento e del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1718](#)

G/1718/1/8 (testo 2)

[Zedda](#), [Rosa](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (AS 1718),
premesso che:

l'articolo 2 individua aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, lasciando poi a ciascuna regione e provincia autonoma l'individuazione di ulteriori aree;

i progetti relativi ai suddetti impianti dovrebbero tener conto anche di un piano di smantellamento a fine vita utile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in ragione dell'evoluzione della normativa eurolunitaria in materia, di rivedere i meccanismi di garanzia di gestione del fine vita dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici.

G/1718/2/8

Il Relatore

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (AS 1718), premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0;

l'articolo 2 reca disposizioni per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

in sede di esame del disegno di legge n. 1689 recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*» sono stati accolti i seguenti ordini del giorno dei Relatori: G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5 volti a individuare i soggetti beneficiari e le corrispondenti finalità cui destinare, per gli importi ivi previsti, attraverso uno o più decreti ministeriali, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 773 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, le risorse di cui all'articolo 1, comma 772, della citata legge n. 199 del 2025;

in particolare, il comma 773 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2026 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri ivi indicati, si provveda all'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 772, della medesima legge, a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere;

considerato che per taluni beneficiari espressamente elencati nei predetti ordini del giorno non sono state indicate le corrispondenti finalità cui destinare le risorse ivi previste, si rende necessario chiarire che, in assenza di espressa specificazione della corrispondente finalità cui destinare le risorse in questione, si debba intendere, in sede di adozione del predetto decreto, che le risorse in esame sono destinate al funzionamento e allo svolgimento delle attività del soggetto beneficiario. Tale destinazione (funzionamento e svolgimento delle attività del soggetto beneficiario) deve eventualmente essere inserita anche per tutti i casi in cui, pur essendo stata prevista una finalità, la stessa, in sede attuativa di adozione del predetto decreto, sia valutata, per oggettive ragioni tecniche, come non idonea ai fini del trasferimento delle relative risorse, fermo restando il beneficiario già indicato;

considerato che l'ordine del giorno G/1689/140/5 ha previsto lo stanziamento di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare ad interventi per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato, si rende necessario chiarire che il soggetto beneficiario di tali risorse debba essere il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, attraverso l'adozione di uno o più decreti ivi previsti, di applicare quanto espressamente indicato nelle premesse per la parte che concerne le finalità cui destinare le risorse individuate in corrispondenza del relativo beneficiario sia quando la corrispondente finalità non sia stata specificata dai citati atti di indirizzo approvati sia quando la finalità indicata sia considerata, in sede attuativa, non idonea ai fini del trasferimento delle relative risorse;

in sede di riparto delle risorse previste dall'ordine del giorno G/1689/140/5, di destinare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto stanziato per gli interventi per l'inclusione attiva e l'integrazione socio-lavorativa delle persone con necessità di sostegno elevato e molto elevato.

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

[Gelmini](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

Art. 2

2.5 (testo 2)

[Petrucci](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34"»;

b) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo in qualità di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa."».

2.27 (testo 2)

[De Carlo, Rosa](#)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo»;

2.30 (testo 2)

[De Carlo, Rosa](#)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) all'articolo 11, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.»".

2.77 (testo 2)

[Gelmini](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.78 (testo 2)

[Gelmini](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.82 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.134 (testo 2)

[Fazzone](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.182 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.183 (testo 2)

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-*bis*, comma 3, sostituire le parole ", ciascuna regione e provincia autonoma" con le seguenti: "ciascuna regione ed entro centottanta giorni dalla medesima data ciascuna provincia autonoma".*

2.216 (testo 2)

[De Carlo](#), [Petrucci](#)

*All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso "Art. 11-*bis*", al comma 4:*

1) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", comprensiva della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale."

2) alla lettera h), sostituire le parole da "possono essere" a "livello comunale" con le seguenti: "le regioni e le province autonome possono prevedere un differente limite massimo per ciascun comune".

2.237 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.251 (testo 2)

[Fazzone](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.252 (testo 2)

[Irto](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.253 (testo 2)

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.259 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.260 (testo 2)

[Fregolent](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.261 (testo 2)

[Paroli](#), [Rosso](#), [Occhiuto](#), [Fazzone](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area,

la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.262 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.263 (testo 2)

[Irto](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.265 (testo 2)

[Petrucchi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#), [De Priamo](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di

valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.275 (testo 2)

[Gelmini](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.306 (testo 2)

[Rosa](#), [Zedda](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.307 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.319 (testo 2)

[Petrucci](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.323 (testo 2)

[Meloni](#), [Irto](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.324 (testo 2)

[Gelmini](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.325 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Bergesio](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.326 (testo 2)

[Rosso](#), [Paroli](#), [Trevisi](#), [Occhiuto](#), [Fazzone](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.327 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.328 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.329 (testo 2)

[Fregolent](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.331 (testo 2)

[Fregolent](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.0.1 (testo 2)

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-bis, comma 1, e 11-quater, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area,

la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

2.0.2 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

All'articolo 2, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoversi 11-*bis*, comma 1, e 11-*quater*, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".

1.3.2.1.12. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 237(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

237^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere favorevole sull'emendamento Coord.1 (testo 2), che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuti i prescritti pareri non ostativi sugli emendamenti approvati nella giornata di ieri, si passerà ora alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto, rilevando che il provvedimento in titolo non aiuta le imprese italiane. Con riferimento alla parte relativa ai crediti d'imposta di cui al piano Transizione 5.0, ricorda che tale piano, introdotto per superare il precedente Transizione 4.0, non ha mai realmente funzionato e quando ha finalmente iniziato a ingranare le risorse disponibili sono terminate.

Anche gli interventi del Governo in materia di aree idonee hanno creato grande confusione e non hanno soddisfatto nessuno, a partire dalle regioni, incluse quelle guidate dal centro-destra. Il provvedimento in questione, reso necessario dalle varie sentenze che si sono succedute, è passato da un estremo all'altro: mentre prima tutti potevano individuare le aree idonee, ora può decidere solo lo Stato. Sarebbe stato invece opportuno trovare una soluzione maggiormente condivisa con le regioni. Ciononostante, il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo, presentando proposte migliorative del testo e, considerato che un intervento normativo doveva comunque essere adottato alla luce della giurisprudenza, sarebbe stato anche disponibile ad astenersi, ma, visto che è noto che il Governo si accinge a porre la fiducia in Aula, il voto sarà contrario.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento costituisca un'occasione persa, in quanto un decreto-legge così importante non avrebbe dovuto essere presentato in Parlamento mentre questo era impegnato nell'esame del disegno di legge di bilancio. Nel merito, teme che esso creerà più problemi di quelli che risolverà e lamenta il fatto che il Governo non abbia colto i suggerimenti contenuti negli emendamenti delle opposizioni, a partire dal principio di premialità contenuto in un emendamento a sua prima firma. Inoltre, per quanto riguarda la parte relativa al piano Transizione 5.0, le continue modifiche delle regole non possono giovare alle imprese e all'economia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modificazioni apportate, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1718](#)

COORD.1 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: «GSE» è sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «beneficiaria a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiaria, a seguito» e dopo le parole: «dal GSE» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4:

all'alinea, le parole: «, e 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a 10 milioni di euro»;

alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «convertito con modificazioni, nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge», le parole: «articolo 3, decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del decreto», le parole: «del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro» e dopo la parola: «fabbisogno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera e), dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «sono considerate» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati»;

alla lettera a), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

alla lettera l), numero 1), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)»;

alla lettera m), numero 2), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «f), l)» sono sostituite dalle seguenti: «f) e l)»;

al comma 4:

alla lettera b), le parole: «Convenzione di Ramsar,» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e»;

alla lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «dei contratti pubblici,» e le parole: «mediante subconcessione, a» sono sostituite dalle seguenti: «mediante subconcessione a»;

al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti: «considerati idonei»;

alla lettera a), le parole: «del 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;

al comma 1, lettera i):

al numero 1), alle parole: «comma 5» è premessa la seguente: «al»;

al numero 2), alle parole: «comma 6» è premessa la seguente: «al»;

al numero 3), alle parole: «comma 10» è premessa la seguente: «al»;

al comma 1, lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: «a essi connesse» sono sostituite dalle seguenti: «a esso connesse», le parole: «delle piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma», le parole: «17 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «del 17 settembre» e le parole: «informazione e strumento necessario» sono sostituite dalle seguenti: «informazione e strumenti necessari» e, al terzo periodo, le parole: «consultazione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione da parte del pubblico».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59729

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107(pom., Sottocomm. pareri) del 03/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025**

107^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, e rileva che:

- l'articolo 1 del provvedimento conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni individuate all'Allegato A del disegno di legge;
- l'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *g*), detta alcuni principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, in sede di esercizio della delega, inerenti alla valorizzazione socio-economica delle professioni regolate, alle attività riservate alle singole professioni, all'accesso alla professione e alla previsione di percorsi formativi;
- l'articolo 2, comma 1, lettera da *h*) a *q*), reca principi e criteri direttivi concernenti la disciplina degli ordini e dei collegi professionali, il regime delle incompatibilità, i consigli di disciplina e il codice deontologico;
- l'articolo 2, comma 1, lettere da *r*) ad *aa*), reca principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la pattuizione del compenso, l'assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le tutele per malattia, infortuni o maternità, la formazione continua, le società tra professionisti e la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, considerato, altresì, che:
 - per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "ordinamento civile" e "previdenza sociale" rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*) e *o*), della Costituzione. Viene anche in rilievo la materia delle "professioni", rientrante nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo

carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2013),

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [CATALDI](#) (M5S) chiedono che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1683) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, rilevato che:

- il provvedimento si compone di sette articoli, divisi in tre capi. Il capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme. Il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio. Il capo III (articoli 6 e 7) contiene disposizioni organizzative, finali e finanziarie,

considerato, altresì, che:

- per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "cittadinanza, stato civile e anagrafi", che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e i), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [CATALDI](#) (M5S) chiedono che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), relatore, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche, nonché nell'esigenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili alle materie del "sistema tributario dello Stato" e della "tutela dell'ambiente" spettanti alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Viene poi in rilievo la materia della "produzione dell'energia", di cui all'articolo 117, terzo comma, per la quale è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [CATALDI](#) (M5S) chiedono che il provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 413(pom.) del 03/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025

413^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute le richieste di audizione da parte dei Gruppi parlamentari.

Sull'organizzazione delle audizioni si apre un dibattito in cui prendono la parola i senatori [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) e [GIORGIS](#) (PD-IDP), nonché il ministro [CALDEROLI](#).

All'esito del dibattito, il [PRESIDENTE](#) avverte che le audizioni avranno inizio, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle 13,30 di martedì 9 dicembre, con i primi quattro soggetti. Successivamente, verranno definiti i tempi per le ulteriori audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che lo scorso 1° dicembre è stato presentato in Senato il disegno di legge di iniziativa popolare "Voglio votare fuorisede" (A.S. [1732](#)), finalizzato per l'appunto a garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede.

Chiede quindi un rapido avvio dell'esame del disegno di legge in Commissione, una volta conclusa la sessione di bilancio, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 74 del Regolamento.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associano alla richiesta avanzata dalla senatrice Maiorino

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni circa il fatto che, una volta conclusa la sessione di bilancio, con la ripresa dei lavori a gennaio, potrà avere inizio l'esame del disegno di legge indicato, subordinatamente alla relativa assegnazione, considerato che l'articolo 74, terzo comma, del Regolamento prevede che l'esame in Commissione dei disegni di legge di iniziativa popolare debba avere inizio entro e non oltre un mese dal deferimento.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) chiede di avviare l'esame del disegno di legge n. [1390](#) a sua firma, recante disposizioni in materia di "Decadenza dalla carica di Presidente della provincia e scioglimento del Consiglio provinciale", già assegnato a questa Commissione in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) rappresenta come l'avvio dell'esame del suddetto disegno di legge potrà aver luogo una volta conclusa la sessione di bilancio, essendo previsto il parere della 5a Commissione. Rende noto, altresì, che nella giornata di ieri è stato assegnato a questa Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [1722](#), a prima firma del senatore Delrio, recante "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme *online*".

Una volta conclusa la sessione di bilancio, si potrà procedere all'abbinamento del predetto disegno di legge con gli analoghi disegni di legge nn. [1004](#), [1575](#) e [1627](#), sul contrasto all'antisemitismo, il cui esame è già stato avviato in Commissione.

Pertanto, dovendosi completare il ciclo di audizioni, risulta opportuno che venga sentita anche l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) non ha obiezioni né sull'abbinamento né sull'audizione dell'Unione delle Comunità ebraiche, ma ritiene che ogni determinazione sul prosieguo della trattazione dei disegni di legge debba essere assunta dopo la sessione di bilancio, senza escludere la necessità di ulteriori audizioni.

Ricorda poi come le audizioni finora svoltesi si siano concentrate sui disegni di legge inizialmente presentati, ossia il disegno di legge n. [1004](#) del senatore Romeo e il disegno di legge n. [1575](#) del senatore Scalfarotto. In considerazione della sopravvenienza di due ulteriori disegni di legge, il 1627 del senatore Gasparri e, per l'appunto, il 1722 del senatore Delrio, ritiene opportuno, in considerazione della delicatezza dell'argomento, che, una volta effettuato l'abbinamento, si svolga, eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza, una valutazione sul prosieguo delle audizioni e sull'opportunità di integrare i contributi dei soggetti già auditi, in modo da acquisire una loro valutazione anche sui due ulteriori disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1683) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione, per quanto di competenza, di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

I senatori [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) e [GIORGIS](#) (PD-IDP) annunciano il voto contrario dei relativi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il Presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia un voto di astensione, sottolineando come l'intervento recato dal disegno di legge in esame rischi di essere disallineato rispetto ad altri provvedimenti, come per esempio il disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento della professione forense, presentato alla Camera dei deputati.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto di astensione, auspicando che nella Commissione di merito possano essere accolti gli emendamenti volti al miglioramento del disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in

materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione, per quanto di competenza, di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede di rinviare alla prossima settimana la votazione del parere, per consentire un approfondimento, anche alla luce del fatto che presso la Commissione di merito si è appena concluso un ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1279-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati, approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica, approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'orientamento contrario del proprio Gruppo per diverse ragioni, già espresse nel corso della prima deliberazione, tra cui la scelta di procedere al declassamento della fonte di regolamentazione del *referendum* sulla forma di governo e sul sistema elettorale regionale, che sarà disciplinato non più attraverso lo statuto, bensì con una legge regionale ordinaria.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini ed esprime la contrarietà del proprio Gruppo ad un progetto di riforma che rischia di estendere eccessivamente gli ambiti di autonomia regionale, alimentando i conflitti tra i diversi livelli territoriali di governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) e il ministro [CALDEROLI](#) rinunciano all'intervento di replica. Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, rilevando come il disegno di legge in esame determini, di fatto, la reintroduzione delle province e un conseguente aumento ingiustificato di cariche pubbliche, attraverso un'iniziativa unilaterale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi alla relatrice, senatrice Pirovano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge costituzionale in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione, autorizzandola altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

Il ministro [CALDEROLI](#) interviene incidentalmente per ringraziare la Commissione per la celere conclusione dell'esame del disegno di legge e per sottolineare come il provvedimento nasca da un'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Peraltro, a dimostrazione del coinvolgimento dei territori, ricorda come gli emendamenti approvati alla Camera durante la prima deliberazione siano stati trasmessi alla Regione per l'acquisizione di una valutazione informale. Sottolinea quindi come non siano stati concessi alla Regione Friuli-Venezia Giulia spazi di autonomia ulteriori rispetto a quelli già previsti.

Da ultimo, fa presente come il Friuli-Venezia Giulia sia rimasta finora l'unica Regione in Italia in cui non sono previste né le province né gli enti di area vasta. Pertanto, il disegno di legge in esame allinea l'assetto degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia alle altre realtà regionali.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1683**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il provvedimento si compone di sette articoli, divisi in tre capi. Il capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme. Il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio. Il capo III (articoli 6 e 7) contiene disposizioni organizzative, finali e finanziarie,

considerato, altresì, che:

- per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "cittadinanza, stato civile e anagrafi", che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e i), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1663**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del provvedimento conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni individuate all'Allegato A del disegno di legge;

- l'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), detta alcuni principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, in sede di esercizio della delega, inerenti alla valorizzazione socio-economica delle professioni regolate, alle attività riservate alle singole professioni, all'accesso alla professione e alla previsione di percorsi formativi;

- l'articolo 2, comma 1, lettera da h) a q), reca principi e criteri direttivi concernenti la disciplina degli ordini e dei collegi professionali, il regime delle incompatibilità, i consigli di disciplina e il codice deontologico;

- l'articolo 2, comma 1, lettere da r) ad aa), reca principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la pattuizione del compenso, l'assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le tutele per malattia, infortuni o maternità, la formazione continua, le società tra professionisti e la gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, considerato, altresì, che:

- per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "ordinamento civile" e "previdenza sociale" rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e o), della Costituzione. Viene anche in rilievo la materia delle "professioni", rientrante nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2013),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1718

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, essi sono individuati nell'esigenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche, nonché nell'esigenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - con riguardo al rispetto del riparto di competenza costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili alle materie del "sistema tributario dello Stato" e della "tutela dell'ambiente" spettanti alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), della Costituzione. Viene poi in rilievo la materia della "produzione dell'energia", di cui all'articolo 117, terzo comma, per la quale è riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 414(pom.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

414^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1718\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 3 dicembre.

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), in qualità di relatore, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, ribadisce la proposta di approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato alla seduta del 3 dicembre scorso).

La senatrice **[GAUDIANO](#)** (*M5S*) dichiara il voto di astensione del Gruppo, auspicando che in sede emendativa, presso la Commissione di merito, vi siano da parte della maggioranza e del Governo aperture ai fini del miglioramento del provvedimento.

Il senatore **[GIORGIS](#)** (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(1706\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[TOSATO](#)** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute del 3 dicembre scorso dalla Commissione di merito, riferiti al provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **[CATALDI](#)** (*M5S*) dichiara il voto di astensione, sottolineando come il provvedimento in esame rappresenti l'ennesimo caso - insieme alla legge sulle zone montane o al provvedimento istitutivo della ZES unica nelle regioni Marche e Umbria - in cui le buone intenzioni non risultano accompagnate dall'effettiva allocazione delle necessarie risorse finanziarie.

A titolo esemplificativo, con riguardo al disegno di legge in titolo, le borse di studio in favore dei familiari dei lavoratori deceduti sono finanziate attraverso la riduzione delle risorse in favore dei lavoratori precoci e delle risorse per l'aggiornamento e la formazione professionale.

Il senatore **[GIORGIS](#)** (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, per consentire un approfondimento, anche alla luce delle audizioni in corso presso la Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) acconsente ad un breve rinvio nella votazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1731**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva degli impianti siderurgici di Taranto. In particolare, è rilevata la necessità di: provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al decreto-legge n. 92 del 2025, per una migliore gestione delle somme già erogate e residue da quelle sinora utilizzate; garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021; disporre in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 418(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

418^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(316-B) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) annuncia il voto di astensione, ricordando il tentativo del proprio gruppo di apportare miglioramenti in sede emendativa.

Pur riconoscendo come il disegno di legge rappresenti un passo in avanti, ritiene che esso sia ancora lacunoso sul piano della deterrenza e dell'efficacia dissuasiva.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia il voto contrario del Gruppo, lamentando anche la ristrettezza dei tempi per l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, che è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella giornata odierna.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica le determinazioni sulla programmazione dei lavori dei prossimi giorni adottate nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusosi.

Si è convenuto di completare le audizioni sui disegni di legge nn. 1004 e connessi in materia di contrasto all'antisemitismo, prevedendo un apposito Ufficio di Presidenza alle ore 13 di martedì 13 gennaio.

Per quanto riguarda le audizioni sul disegno di legge n. 1623 sulla determinazione dei LEP, le audizioni proseguiranno mercoledì 14 gennaio alle ore 8,45, lunedì 19 gennaio, a partire dalle ore 14,30, per concludersi martedì 20 gennaio, alle ore 10.

In una seduta da tenersi mercoledì 14 gennaio, alle ore 14, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, proseguirà poi l'esame dei menzionati disegni di legge nn. 1004 e connessi sul contrasto all'antisemitismo, oltre che dei disegni di legge costituzionali nn. 1299 e connessi sui diritti delle persone con disabilità, nonché del disegno di legge n. 1617 istitutivo della Giornata della memoria delle vittime tra i Vigili del fuoco.

In due ulteriori sedute da convocarsi alle ore 20 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, riprenderà la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1451 sull'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Infine, comunica che giovedì 15 gennaio, alle ore 8,30, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati, avrà luogo un incontro con il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Michael O'Flaherty, sulle tematiche della gestione del fenomeno migratorio e dell'istituzione del garante per i diritti umani.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel prendere atto delle determinazioni adottate, rileva come l'andamento dei lavori della Commissione si caratterizzi, fin dall'inizio della legislatura, per accelerazioni o rallentamenti dovuti esclusivamente a ragioni di equilibri politici interni alla maggioranza.

Ricorda come uno dei pochi disegni di legge di iniziativa delle opposizioni - l'Atto Senato 764 di revisione del Titolo V della Costituzione e autonomia differenziata - sia stato nei fatti respinto nella seduta n. 193 del 20 marzo 2024, impedendone l'esame in Assemblea.

Chiede quindi che la programmazione dei lavori della Commissione non sia dettata da ragioni occasionali dovute alle richieste contingenti delle diverse componenti della maggioranza e che sia altresì garantito spazio adeguato all'esame dei disegni di legge delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver sempre garantito la celere calendarizzazione dei disegni di legge sollecitati dai Gruppi di opposizione, ferma restando ovviamente la discrezionalità della Commissione - quale organo collegiale - nella determinazione delle successive deliberazioni.

Rassicura che - a fronte di future richieste di calendarizzazione - saranno come sempre garantiti adeguati spazi di esame per le proposte legislative della minoranza.

Con riguardo, più in generale, all'organizzazione dei lavori, ricorda poi la necessità di rispettare i tempi della calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge, come previsti nel calendario approvato - peraltro all'unanimità - dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi lo scorso 27 dicembre.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 309(ant.) del 04/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025

309^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (A.C. 2574) è stato approvato ieri, 3 dicembre, dalla Camera dei deputati.

Il suo esame sarà avviato quanto prima, compatibilmente con la prima lettura del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 (A.S. 1689). Ove la Commissione concordi, potranno poi essere congiunte la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024 (*Doc. LXXXVII, n. 2*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025 (*Doc. LXXXVI n. 3*).

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) ([COM\(2025\) 580 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati ([COM\(2025\) 581 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulle due proposte di direttiva in esame, COM(2025) 580 e COM(2025) 581 che, come già illustrato nella precedente seduta, mirano all'adeguamento della normativa armonizzata in materia di accise sui tabacchi.

La proposta COM(2025) 580 prospetta la revisione della direttiva 2011/64/UE, che definisce e classifica la struttura e le aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati, mentre la proposta COM(2025) 581 modifica la direttiva (UE) 2020/262, che stabilisce il regime generale dei prodotti sottoposti ad accisa.

Sulla proposta COM(2025) 580 è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. La relazione evidenzia che l'impatto finanziario della proposta è potenzialmente positivo, ma, allo stesso tempo, invita a tenere conto della specificità dei singoli prodotti, auspicando una attenta valutazione dei rischi legati alla proliferazione di mercati paralleli e di prodotti contraffatti.

La relazione segnala che le aliquote di accisa minime previste della proposta comportano un impatto rilevante per le diverse categorie di prodotti come sigarette, sigari, sigaretti, tabacchi da inalazione

senza combustione e altri tabacchi lavorati.

Inoltre, il Governo richiama l'attenzione sui possibili effetti della proposta sull'ordinamento nazionale. Infatti, l'adeguamento delle aliquote minime e l'introduzione di nuove categorie fiscali per alcuni prodotti del tabacco tradizionale, nonché per i prodotti di nuova generazione e per il tabacco greggio, richiederanno una corposa revisione del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), che disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e il consumo.

Secondo la relazione del Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione europea è volta a conseguire obiettivi che non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzati a livello di Unione. Il Governo ritiene che la proposta rispetti anche il principio di proporzionalità, nella misura in cui le modifiche proposte sono volte a coprire le carenze della vigente direttiva 2011/64/UE.

Al riguardo, il relatore ritiene di dovere evidenziare alcuni punti critici che ineriscono alla regolamentazione proposta dalla Commissione europea.

In merito alla valutazione di impatto della Commissione europea sulla proposta COM(2025) 580, essa risulta carente sotto due profili. Il primo riguarda l'impatto economico sui punti vendita causato dalla diminuzione della domanda indotta dall'aumento delle aliquote delle accise. Il secondo riguarda il nesso di causalità diretto e indiretto tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale delle sigarette e il passaggio al mercato illecito del contrabbando di sigarette, come già verificatosi nei casi della Germania e della Francia, dove l'aumento repentino delle accise sulle sigarette ha determinato una diminuzione delle entrate fiscali a causa di un aumento del consumo di sigarette derivante dal passaggio ai mercati illegali del tabacco.

In merito al principio di sussidiarietà, l'armonizzazione legislativa mira a superare la frammentazione della normativa degli Stati membri. Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 5, della proposta COM(2025) 580 accorda alla Commissione europea un potere di delega ampio, senza limiti espliciti, per modificare le aliquote minime.

Va ricordato, infatti, che l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli atti delegati debbano riguardare esclusivamente gli "elementi non essenziali" di un atto legislativo. Appare evidente, invece, come l'adeguamento dei livelli minimi di tassazione incida su un elemento sostanziale e qualificante della normativa non riconducibile alla categoria degli aspetti secondari.

In tale contesto, inoltre, una eventuale successiva modifica delle aliquote mediante un atto delegato della Commissione europea verrebbe sottratta all'ambito di cognizione dei Parlamenti nazionali, in quanto non ricadrebbe nella nozione di "progetto di atto legislativo" sottoposto al loro scrutinio diretto in base ai Protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati.

L'eccessiva ampiezza dei poteri delegati attribuiti alla Commissione europea potrebbe, quindi, costituire una violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Inoltre, l'equiparazione fiscale tra categorie di prodotti disposta dall'articolo 28, paragrafo 4, della proposta appare suscettibile di compromettere le prerogative degli Stati membri in materia tributaria, potendo altresì comportare aumenti eccessivi e uniformi che potrebbero generare squilibri nel mercato interno. In tale quadro, potrebbe valutarsi con attenzione l'adozione di soglie differenziate per garantire un'armonizzazione sostenibile, preservare il buon funzionamento del mercato interno e scongiurare significativi impatti inflazionistici.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, le normative europee devono essere idonee al raggiungimento dell'obiettivo e non andare oltre quanto necessario. Sotto il profilo del test di necessità, le proposte non appaiono pienamente coerenti con il principio di proporzionalità.

In base al principio di proporzionalità, in senso stretto, sarebbe infatti opportuno favorire un approccio programmato su un aumento graduale delle accise su base pluriennale, in modo da favorire una crescita stabile e bilanciata del gettito fiscale e promuovere una diminuzione progressiva del consumo di circa il 3 per cento, in linea con gli obiettivi di salute pubblica, senza penalizzare eccessivamente la competitività del comparto italiano ed europeo e senza determinare il rischio di una migrazione dal mercato legale al mercato illecito dei tabacchi.

Sulle proposte in esame sono pervenuti alcuni contributi degli operatori del settore, che sottolineano alcune criticità delle proposte. Viene evidenziato che, tra le diverse soluzioni normative possibili e ugualmente idonee a perseguire l'obiettivo della riduzione della propensione al tabagismo, la Commissione europea avrebbe scelto quella più invasiva, optando per una regolazione non necessaria, priva di valore aggiunto e quindi eccessiva e sproporzionata.

Una nuova direttiva fiscale impostata su aumenti di prezzo rilevanti, e presentata senza un'adeguata valutazione d'impatto, determinerebbe la chiusura definitiva di migliaia di tabaccherie e microimprese familiari. Inoltre, per agevolare gli investimenti, la sostenibilità e migliorare la tutela del mercato legale, bilanciando interessi quali la salute e l'erario, viene evidenziata la necessità che l'approccio regolamentare europeo poggi su un'adeguata differenziazione delle categorie di prodotto, in special modo per i prodotti nazionali con e senza combustione. A ciò dovrebbero affiancarsi una politica fiscale di maggior favore per i prodotti innovativi e incrementi delle accise progressivi ed equilibrati, che confermino l'attuale assetto distributivo fondato su canali controllati e su licenze o concessioni attribuite dallo Stato.

Per quanto riguarda la materia oggetto delle proposte in titolo, giova ricordare che, nell'ambito della discussione in atto sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la proposta di decisione COM(2025) 574, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, introduce una nuova risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco (Tobacco Excise Duty Own Resource, TEDOR).

In particolare, la proposta TEDOR, insieme alla proposta COM(2025) 580, mira a sostenere gli obiettivi di politica sanitaria dell'Unione, contrastare gli acquisti transfrontalieri determinati dalle differenze tra le politiche fiscali nazionali e generare entrate significative per il bilancio europeo. L'impianto previsto comporterebbe l'applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri, di un'aliquota di prelievo pari al 15 per cento sui quantitativi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo, calcolata sulla base dell'aliquota minima applicabile in ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda la proposta COM(2025) 580, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, sono scadute il 3 novembre 2025; per la proposta COM(2025) 581, invece, sono scadute il 31 ottobre scorso. Le proposte sono oggetto di esame da parte di 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea; tra queste, solo la Camera dei deputati ha espresso un parere motivato con riferimento alla proposta COM(2025) 580.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), qualora i tempi dell'esame lo consentano, chiede un'integrazione della relazione che dia conto degli effetti che la regolamentazione proposta potrebbe avere in termini di minori costi economici per la tutela della salute derivanti dall'uso dei prodotti del tabacco, possibilmente differenziando tra le diverse tipologie di tali prodotti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) si dichiara disponibile a ulteriori approfondimenti e richiama quanto evidenziato nella sua relazione integrativa, in cui si sottolinea l'obiettivo auspicato di una riduzione annua del 3 per cento del consumo di prodotti del tabacco. Rileva, inoltre, che un incremento repentino e significativo delle accise non risulta, secondo i dati disponibili, efficace nel ridurre i consumi, ma tende piuttosto a provocare uno spostamento verso prodotti di fascia economica inferiore. Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno tenere in considerazione anche le posizioni negoziali espresse dagli altri Stati membri, molti dei quali hanno manifestato una certa apertura verso un rafforzamento dell'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco, riconoscendone la rilevanza quale strumento di tutela della salute pubblica.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (M5S), sottolineando l'importanza di destinare maggiori risorse all'informazione e alla sensibilizzazione sui danni derivanti dall'uso del tabacco, a partire dalla scuola dell'obbligo. Tale esigenza è particolarmente urgente per contrastare la diffusa ed errnea convinzione secondo cui i prodotti di nuova generazione sarebbero meno dannosi delle sigarette tradizionali.

In tal senso, ritiene auspicabile che le proposte in esame contengano un chiaro invito alle Istituzioni europee ad agire con maggiore decisione per informare e contrastare in modo più efficace il fenomeno

del tabagismo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), in sostituzione del relatore senatore Matera, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, con cui si delega il Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti specifiche funzioni relative alle materie indicate dalla legge sull'autonomia differenziata (legge n. 86 del 2024), che rientrano tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Si tratta, in particolare, delle funzioni inerenti alle seguenti materie: ambiente; sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca e innovazione; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; e valorizzazione dei beni culturali.

Il provvedimento si compone di 33 articoli. L'articolo 1 dispone la delega legislativa, da esercitarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, e le relative disposizioni procedurali.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali di delega, finalizzati a "favorire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali", nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 2024, n. 192.

Si ricorda che la sentenza della Corte aveva dichiarato parzialmente illegittime alcune disposizioni della legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata. Senza contestare lo strumento della delega per la definizione dei LEP, la Corte aveva censurato la genericità dei principi e criteri direttivi determinati in modo plurisetoriale, poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti. Il disegno di legge, quindi, apporta i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale al percorso di determinazione dei LEP già avviato con la legge di bilancio 2023 e proseguito con la legge n. 86 del 2024.

I successivi articoli del disegno di legge, dal 3 al 32, suddivisi in 12 capi, dettano i principi e criteri specifici di delega, con riferimento a ciascuna delle funzioni individuate nell'ambito delle predette materie concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Al capo I, relativo alla tutela e sicurezza del lavoro, l'articolo 3 detta i criteri specifici per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento.

Il capo II si compone degli articoli da 4 a 13, che recano disposizioni in materia di istruzione, ai fini dell'erogazione del servizio, a garanzia del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica e dei principi e criteri direttivi specifici.

In particolare, l'articolo 5 riguarda i LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi; l'articolo 6 quelli relativi alla definizione dell'offerta formativa; l'articolo 7 quelli relativi ai *curricula*, ai risultati di apprendimento, alla certificazione delle competenze, all'organizzazione e all'articolazione dei piani di studio dei percorsi, alla valutazione degli alunni e degli studenti e agli esami di Stato.

L'articolo 8 riguarda i LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia; l'articolo 9 quelli relativi al pluralismo scolastico; l'articolo 10 quelli relativi all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; l'articolo 11 quelli relativi al diritto allo studio.

L'articolo 12 detta i criteri per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica e l'articolo 13 quelli relativi all'innovazione digitale.

Al capo III, l'articolo 14 riguarda i LEP relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, anche a scopi

produttivi, a tutela delle zone marginali e svantaggiate, per la ricerca in materia sanitaria e per la transizione ecologica e circolare.

Al capo IV, relativo all'alimentazione, l'articolo 15 detta i criteri per i LEP finalizzati a garantire la disponibilità e la qualità del servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Al capo V, l'articolo 16 detta i criteri per i LEP relativi all'ordinamento sportivo.

Il capo VI, relativo al governo del territorio, si compone degli articoli da 17 a 20. L'articolo 18 riguarda la pianificazione urbanistica; l'articolo 19 l'attività edilizia, salvaguardando i livelli di semplificazione raggiunti anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); e l'articolo 20 i LEP relativi agli *standard* urbanistici nell'edilizia.

Al capo VII, l'articolo 21 detta i criteri specifici di delega per i LEP relativi a porti e aeroporti civili. Sono anche richiamati i criteri direttivi desumibili dalla normativa europea in materia, con riferimento ai regolamenti europei in materia di compensazione ai passeggeri in caso di ritardo o cancellazione del volo, ai diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo, e ai diritti dei passeggeri via mare o vie navigabili interne.

Al capo VIII, l'articolo 22 detta i criteri per i LEP relativi alle grandi reti di trasporto e di navigazione, richiamando anche quelli desumibili dalla normativa europea, con riferimento ai regolamenti in materia di servizi ferroviari, trasporto su strada e servizi aerei e marittimi.

Al capo IX, l'articolo 23 detta i criteri per i LEP relativi all'ordinamento della comunicazione, compresa la comunicazione digitale, prevedendo misure di sostegno pubblico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Sono inoltre considerate le funzioni di servizio postale universale, di cui alla normativa europea in materia di servizi d'interesse economico generale.

Al capo X, l'articolo 24 detta i criteri per i LEP relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, compresa la sicurezza degli approvvigionamenti e la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in coerenza con quanto previsto dal PNRR.

Al capo XI, l'articolo 25 detta i criteri per i LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, a tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione e a garanzia della promozione dello sviluppo della cultura.

Il capo XII, relativo alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla valorizzazione dei beni ambientali, si compone degli articoli da 26 a 32. L'articolo 27 detta i criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al contrasto ai cambiamenti climatici, garantendo il contributo al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050. L'articolo 28 prevede i criteri per i LEP relativi alla qualità dell'aria, compresa l'esposizione a radiazioni ionizzanti, emissioni acustiche e campi elettromagnetici. L'articolo 29 fissa i criteri per i LEP relativi alla qualità delle acque. L'articolo 30 detta i criteri per i LEP relativi alla tutela del suolo. L'articolo 31 reca i criteri per i LEP relativi alla tutela della biodiversità. L'articolo 32 prevede invece i criteri per i LEP relativi ai procedimenti amministrativi in materia ambientale e al monitoraggio e all'informazione ambientale al pubblico.

Infine, l'articolo 33 detta le disposizioni finanziarie e finali.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge, sia svolto un approfondimento volto a verificare la compatibilità di ciascuna delle disposizioni del provvedimento con i principi e gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare insieme al Relatore, senatore Matera, le più idonee modalità per svolgere tale approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione del relatore Rosso, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che reca misure

urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Esso si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 e fissa il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione al 27 novembre 2025. Inoltre, viene disposta una norma di interpretazione autentica per quanto riguarda il divieto di cumolo tra il credito d'imposta di cui al decreto-legge n. 19 del 2024 e quello di cui alla legge n. 178 del 2020, precisando che l'impresa non può presentare contestualmente domanda per i medesimi beni oggetto di agevolazione. Si prevede altresì che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni venga svolta dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'articolo 2 reca disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il decreto intende recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito al raggiungimento della *milestone* correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "*REpowerEU*" del PNRR. L'urgenza e l'indifferibilità della norma è correlata all'esigenza di un celere superamento della fase di stallo che, a fronte di contenziosi amministrativi, ha interessato il processo di individuazione delle aree idonee, con inevitabili conseguenze sull'andamento delle procedure amministrative per l'abilitazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e pregiudizi per il raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione.

Con specifico riguardo alle fonti rinnovabili, l'obiettivo è quello di promuovere la tutela e il potenziamento delle produzioni esistenti, così come di valorizzare i principi di contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria, contemperando i medesimi con la necessità di raggiungere gli sfidanti obiettivi fissati dall'Unione europea al 2030.

L'articolo 3, infine, reca l'entrata in vigore del decreto.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime rammarico per l'assenza dei colleghi della maggioranza in un momento in cui sarebbe necessario un confronto costruttivo sul tema del Piano Transizione 5.0, previsto nel PNRR. Sottolinea come il mondo delle imprese stia vivendo una fase di forte disorientamento a causa del venir meno improvviso delle risorse destinate al Piano, su cui molte aziende avevano fatto affidamento per pianificare i propri investimenti.

Osserva che tale situazione rischia di generare un significativo contenzioso e rappresenta un danno non solo per i progetti già avviati o programmati, ma anche per il rapporto di fiducia tra imprese e Istituzioni, compromettendo la credibilità dell'azione pubblica.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene avvilente partecipare a riunioni della Commissione su temi importanti come i LEP e Transizione 5.0 con l'assenza dei senatori di maggioranza, ad eccezione del Presidente.

Esprime, quindi, il suo rammarico per l'impossibilità di svolgere un adeguato confronto politico, sottolineando come le forze di opposizione siano invece rappresentate da senatori appartenenti a ben tre diversi Gruppi parlamentari, nonostante la seduta si svolga in una giornata priva di votazioni.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 310(pom.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

310^a Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori ([COM\(2025\) 738 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame sulla proposta di decisione in titolo, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.

L'iniziativa si colloca nel solco della direttiva (UE) 2023/959 (direttiva ETS2), che già ha modificato la decisione (UE) 2015/1814, introducendo una riserva stabilizzatrice del mercato per lo scambio di quote di emissione anche per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e altri (ETS2).

In seguito all'entrata in vigore della direttiva ETS2, l'esperienza maturata durante la fase preparatoria e i dati raccolti, hanno consentito di approfondire la comprensione della liquidità, dei livelli di prezzo e della volatilità del mercato, nonché dell'attuazione da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali, del monitoraggio delle emissioni e delle proiezioni sui prezzi futuri, evidenziando la complessità di prevedere la domanda.

La proposta in esame si colloca in contesto, dando seguito alle richieste di numerosi Stati membri e deputati europei di agevolare l'avvio dell'ETS2 previsto per il 1° gennaio 2027, e accelerarne gli investimenti in vista di tale data. La proposta mira quindi a migliorare la liquidità del mercato, aumentarne la prevedibilità, ridurre la volatilità e contenere gli incrementi eccessivi dei prezzi.

In tal senso, viene, in primo luogo, soppressa la scadenza del 31 dicembre 2030 per le quote non svincolate dalla riserva, aumentando la prevedibilità del mercato e la fiducia degli operatori finanziari e gli operatori di mercato, promuovendo in tal modo la stabilità dei prezzi nel tempo.

In secondo luogo, la proposta modifica il meccanismo di iniezione dalla riserva stabilizzatrice per renderlo più graduale e reattivo, prevenendo fluttuazioni improvvise dei prezzi. Tale intervento contribuisce a gestire l'offerta di quote in modo più stabile e a garantire segnali di prezzo prevedibili nel mercato ETS2.

Infine, la proposta prevede di rafforzare il meccanismo di controllo dei prezzi previsto dall'articolo 30 *nonies* della direttiva 2003/87/CE, aggiungendo 20 milioni di quote e migliorando la capacità di reagire a picchi ingiustificati dei prezzi. Complessivamente, tali misure mirano a rendere il mercato ETS2 più stabile e prevedibile, fornendo segnali di prezzo chiari e rafforzando la fiducia degli operatori, elementi essenziali per pianificare efficacemente gli investimenti nella decarbonizzazione.

La base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 191 e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuiscono all'Unione il perseguimento di diversi obiettivi, tra cui la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

La Commissione europea ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto si inserisce nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici, un problema transfrontaliero e che pertanto richiede un'azione coordinata a livello europeo che migliori l'efficacia dell'azione per il clima.

La Commissione ritiene, altresì, che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire in modo efficace, anche sotto il profilo dei costi, l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione entro il 2030, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato delle quote di emissione ETS2.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'attuazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati scadono il 13 febbraio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di due Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), considerato il tempo a disposizione entro la scadenza del 13 febbraio, chiede un approfondimento mediante un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di approfondimento.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) accoglie la richiesta, compatibilmente con i lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta e invita i Gruppi a presentare proposte di soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) ([COM\(2025\) 580 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati ([COM\(2025\) 581 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), relatore, svolge un approfondimento sulle proposte di direttive in titolo, che costituiscono un pacchetto volto ad aggiornare e armonizzare la normativa in materia di accise sui tabacchi, includendo nella tassazione minima anche nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato. La revisione è motivata dal fatto che le attuali aliquote minime dell'Unione, ormai inferiori rispetto ai livelli medi applicati dagli Stati membri, hanno perso efficacia nel contribuire alla riduzione del consumo di tabacco.

La valutazione d'impatto della Commissione europea evidenzia che la prevalenza del fumo nell'Unione rimane elevata (24 per cento nella popolazione adulta e 21 per cento tra i giovani). In questo contesto, la tassazione del tabacco è riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per ridurre la diffusione del fumo e per dissuadere in particolare i giovani dall'iniziare a fumare.

Il tabacco continua infatti a rappresentare il principale fattore di rischio comportamentale per la salute, responsabile di circa 700 mila decessi l'anno. L'andamento eterogeneo tra gli Stati membri e i gruppi socio-economici conferma, per la Commissione europea, la necessità di interventi fiscali più incisivi, poiché circa il 40 per cento della riduzione complessiva dei fumatori nell'Unione è attribuibile proprio alle politiche fiscali.

Inoltre, la valutazione d'impatto riporta che, sulla base delle stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, un aumento dei prezzi del tabacco del 10 per cento ridurrebbe i consumi di circa il 4 per cento nei Paesi ad alto reddito e fino all'8 per cento in quelli a reddito medio-basso. La Commissione integra tali evidenze rilevando che, in tutti gli scenari esaminati, un incremento delle aliquote minime determinerebbe benefici sanitari rilevanti, con una riduzione di fumatori nell'Unione tra i 5 e i 12 milioni, a seconda dell'opzione considerata.

La riduzione della propensione al fumo per la popolazione sopra i 15 anni varierebbe da 1,2 a 3,2 punti percentuali, fino a raggiungere, nell'opzione più ambiziosa, il 20,8 per cento rispetto all'attuale 24 per cento. Tale approccio è coerente con la posizione degli esperti di sanità pubblica e delle organizzazioni non governative, che considerano l'inasprimento della tassazione sui prodotti del tabacco uno strumento prioritario per il conseguimento degli obiettivi del Piano europeo contro il cancro.

A prescindere dalla valutazione di impatto della Commissione europea, si può anche ricordare che il tabagismo rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 27 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie e vasculopatie.

In Italia il fumo è responsabile di oltre 93.000 morti ogni anno, con un carico di malattia stimato in circa 1,5 milioni di *Disability-Adjusted Life Years*, o attesa di vita corretta per disabilità (DALY), a testimonianza dell'impatto estremamente rilevante che il tabagismo esercita sulla salute della popolazione.

Il peso del fumo si riflette anche in modo significativo sulle strutture sanitarie. Le ospedalizzazioni attribuibili al fumo, limitatamente ad alcune patologie, ammontano a circa 320.000 ricoveri all'anno e generano una spesa pari a 1,64 miliardi di euro.

Il costo complessivo diretto e indiretto del tabagismo in Italia è stimato in circa 26 miliardi di euro annui. Alcune patologie fumo-correlate presentano un onere economico particolarmente elevato: la cardiopatia ischemica genera un costo di 556 milioni di euro, l'ictus 290 milioni di euro e il tumore del polmone 229 milioni di euro.

Nel 2024 la prevalenza dei fumatori secondo i dati ISTAT ha raggiunto il 19,8 per cento della popolazione di 14 anni e più, mostrando un incremento rispetto agli ultimi anni. In questo contesto, una riduzione del 3 per cento dei consumatori rappresenta un obiettivo concreto di tutela della salute pubblica. Tale riduzione comporterebbe una diminuzione proporzionale delle malattie fumocorrelate, della mortalità attribuibile al fumo e del ricorso alle ospedalizzazioni, contribuendo allo stesso tempo a ridurre il significativo onere economico che il tabagismo attualmente impone al sistema sanitario e alla collettività. La riduzione della prevalenza dei fumatori costituisce inoltre un indicatore rilevante dell'efficacia delle politiche di prevenzione e di contrasto al consumo di tabacco.

Anche le sigarette elettroniche rappresentano un motivo di attenzione per la salute pubblica. Sebbene non producano combustione, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) segnala che tali dispositivi possono generare dipendenza per la presenza di nicotina e che esistono possibili rischi per la salute, in particolare sull'apparato respiratorio e cardiovascolare, con un impatto che rimane oggetto di approfondimento scientifico.

Come già evidenziato, sulla proposta COM(2025) 580 è pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. La relazione evidenzia che l'impatto finanziario della proposta è potenzialmente positivo. Ritiene tuttavia necessari approfondimenti per valutare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nelle proposte per evitare che esse non compromettano la stabilità finanziaria, non incentivino il ricorso a mercati paralleli e prodotti contraffatti e garantiscano adeguata flessibilità e discrezionalità agli strumenti di politica fiscale. Secondo il Governo, quindi, occorre valutare l'applicazione concreta nel contesto italiano delle nuove aliquote minime e del meccanismo di adeguamento periodico delle aliquote minime all'andamento dell'inflazione e dell'economia nazionale.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) si dichiara favorevole ai contenuti delle due proposte, ritenendo che l'aumento dell'imposizione sul tabacco sia l'unica misura efficace e priva effetti non desiderati come il commercio illegale dei prodotti del tabacco.

Il relatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ribadisce l'orientamento sulle proposte, in linea con le criticità già espresse in merito dalla Camera dei deputati, relative al criterio della proporzionalità. Ricorda inoltre che nella precedente seduta si era già evidenziato come un aumento delle accise, significativo e repentino, non determini un aumento delle entrate fiscali, a causa del passaggio ai mercati illegali del

tabacco.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato in precedenza, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, sul finanziamento del Piano Transizione 5.0, il Relatore ricorda che il senatore Lombardo aveva evidenziato come il mondo delle imprese stesse vivendo una fase di forte disorientamento a causa del venir meno improvviso delle risorse destinate al Piano, su cui molte aziende avevano fatto affidamento nel programmare i propri investimenti.

Al riguardo si ricorda che con la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata l'8 dicembre 2023, è stata introdotta la nuova Missione 7 dedicata al *RePowerEU*, il piano volto a rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030.

La Missione 7 contiene cinque riforme e 12 investimenti. Tra questi, l'Investimento 15 "Transizione 5.0" che ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. L'investimento consiste nel concedere alle imprese un credito d'imposta commisurato alle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in attività digitali (beni strumentali materiali e immateriali), attività necessarie all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa) e in formazione del personale per l'acquisizione di competenze relative alla transizione verde. Il beneficio fiscale è commisurato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3 per cento) o al risparmio energetico nei processi interessati (almeno del 5 per cento rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi).

Per l'investimento Transizione 5.0, il PNRR prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di 6,3 miliardi di euro. Tuttavia, con la comunicazione della Commissione europea "*NextGenerationEU* - La strada verso il 2026", del 4 giugno 2025 (COM(2025) 310), gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare integralmente i rispettivi PNRR quanto prima per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi possano essere attuati entro il termine del 31 agosto 2026.

In tale ottica, il Governo italiano ha presentato, il 10 ottobre 2025, una sesta revisione del PNRR incentrata sulla semplificazione, riallocazione e coerenza strategica di 174 misure. In particolare, la revisione prevede 10 misure eliminate, 10 nuove misure introdotte e 154 interventi modificati o semplificati (51 per efficacia, 83 per riduzione oneri amministrativi, 20 per definanziamenti e semplificazioni).

Nell'ambito delle misure di cui si è deciso il definanziamento per "scarsa o mutata domanda" del settore, figura anche l'investimento Transizione 5.0 (M7-41 e M7-42), i cui 6,3 miliardi di euro originari sono stati ridotti a 2,5 miliardi.

Secondo il Governo italiano e la Commissione europea, questi interventi non hanno registrato una domanda sufficiente o hanno perso rilevanza rispetto al contesto economico attuale. Con il decreto direttoriale del 6 novembre 2025, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha quindi constatato che "le comunicazioni effettuate dalle imprese, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 24 luglio 2024, hanno superato il nuovo stanziamento complessivo della misura".

Con la revisione del PNRR, le risorse liberate sono quindi state riallocate verso strumenti più efficaci e immediatamente cantierabili, che presentano una domanda più elevata e capacità di spesa più rapida. Tra questi figurano i nuovi strumenti *InvestEU* Italia, *Agri-Solar Park Facility* e il potenziamento del programma di rinnovo della flotta privata elettrica con misure di sostegno all'acquisto di veicoli elettrici leggeri.

La Commissione europea ha approvato tale revisione con la comunicazione COM(2025) 675, approvata poi con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 25 novembre 2025, in cui si ritiene che "le modifiche relative [...] all'Investimento 15 (Transizione 5.0) [...] non alterano la valutazione complessiva relativa al contributo atteso dall'attuazione delle misure comprese nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU*".

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e (UE) 2021/1077 ([COM\(2025\) 590 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Matera, introduce la proposta di regolamento in titolo, che istituisce il Programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034.

Il Programma propone di stabilire un'unica strategia coerente volta a preservare la sicurezza economica dell'Unione. L'importanza del mercato unico alla luce delle sfide politiche emergenti è stata sottolineata anche negli orientamenti politici dell'Agenda strategica 2024 - 2029 e nelle recenti relazioni di Enrico Letta e Mario Draghi, che hanno evidenziato la necessità di imprimere un nuovo slancio per raggiungerne il completamento in settori chiave, soprattutto energia, digitalizzazione, difesa, finanza, ricerca e innovazione.

Il Programma si inserisce nel contesto delle negoziazioni per l'adozione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea. La disciplina puntuale relativa alle modalità con cui Stati membri, imprese e cittadini europei possono accedere ai singoli fondi e programmi europei è contenuta, invece, in appositi regolamenti settoriali negoziati contestualmente alle proposte relative al QFP. Proprio in questa dinamica si inserisce la Proposta di regolamento in titolo, che istituisce per l'appunto il Programma per il mercato unico e le dogane (*Single Market and Customs Programme* - SMCP).

La bozza di regolamento per il QFP 2028-2034 proposta dalla Commissione europea il 16 luglio 2025 delinea un *budget* profondamente rivisto nella struttura rispetto a quello attualmente in vigore (QFP 2021 - 2027, Regolamento 2020/2093). Infatti, per sostenere le priorità dell'Unione nel periodo 2028-2034, rispettando nel contempo gli obblighi di rimborso legati allo Strumento *NextGenerationEU* (NGEU), per il prossimo settennio la Commissione propone un massimale per gli impegni di 1,9 miliardi di euro circa (contro gli attuali 1.074,3 miliardi).

Il SMCP mira a consolidare cinque programmi di finanziamento dell'attuale QFP in un nuovo strumento singolo volto a sostenere attività che contribuiscono al buon funzionamento del mercato unico, dell'unione doganale, dell'imposizione fiscale e della lotta antifrode. Il Programma riguarderà anche lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Le esistenti normative da unificare nel SMCP sono: 1) parti del Programma per il mercato unico (*Single Market Programme*), istituito dal regolamento (UE) 2021/690; 2) il Programma Dogana (Customs), istituito dal regolamento (UE) 2021/444; 3) il Programma cosiddetto *Fiscalis*, istituito dal regolamento (UE) 2021/847; 4) il Programma antifrode dell'Unione (*Union Anti-Fraud Programme*), istituito dal regolamento (UE) 2021/785; 5) gli interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (*Customs Control Equipment Instrument*), istituito nel quadro del Fondo per la gestione integrata delle frontiere dal regolamento (UE) 2021/1077.

La base giuridica della proposta in esame è costituita dai seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): articolo 33, sulla cooperazione doganale nell'unione doganale; articolo 114, sulla realizzazione degli obiettivi del mercato interno; articolo 169, sulla protezione dei consumatori; articolo 197, sulla cooperazione amministrativa; articolo 207, sulla politica commerciale comune; articolo 325, sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; articolo 338, sulle statistiche.

Secondo la Commissione europea il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto, trovandosi

l'Unione ad affrontare la concorrenza mondiale di altri grandi blocchi economici e dovendo garantire che il mercato unico rimanga competitivo, efficiente, accessibile e innovativo, solo un'azione a livello europeo può rafforzare l'impatto e l'efficacia delle attività svolte dalle autorità competenti in materia di mercato unico, dogane, imposizione fiscale e lotta antifrode.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché nessuna azione va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi del programma volti a migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e un'unione doganale forte, nonché a tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadono l'11 dicembre. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno, al momento, sollevato criticità.

Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che nei giorni scorsi l'Italia ha presentato alla Commissione europea la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale europea (*European Union Customs Authority*, EUCA), Istituzione prevista dalla proposta di Regolamento del nuovo Codice doganale dell'Unione europea. La nuova istituzione avrà il compito di gestire il *Data Hub* europeo, armonizzare le procedure e coordinare l'analisi dei rischi e le attività operative tra le amministrazioni degli Stati membri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 313(ant.) del 17/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025

313^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) ([COM\(2025\) 580 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati ([COM\(2025\) 581 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 31)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulle due proposte di direttiva in titolo, finalizzate ad aggiornare la normativa e le aliquote di accisa minime armonizzate, applicabili dagli Stati membri ai prodotti del tabacco, includendo anche i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato.

Propone di richiamare, nelle premesse, la proposta di decisione COM(2025) 574, che introduce una nuova risorsa propria dell'Unione basata sull'accisa sul tabacco, e di sottolineare sia i rischi per la salute derivanti dai diversi prodotti del tabacco e dalle sostanze in essi contenute, sia il fatto che un aumento repentino e consistente delle accise rischia di determinare un aumento degli acquisti di tali prodotti nel mercato illegale. D'altra parte, occorre anche tenere conto che l'Italia occupa una posizione di primo piano a livello internazionale nella trasformazione industriale del settore del tabacco, con importanti ricadute occupazionali ed economiche.

Tali considerazioni sono messe in evidenza anche nella relazione del Governo sulla proposta COM(2025) 580, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, secondo cui l'impatto finanziario della proposta è potenzialmente positivo, ma, allo stesso tempo, occorre tenere conto della specificità dei diversi prodotti considerati, auspicando una attenta valutazione dei rischi legati alla proliferazione di mercati paralleli e di prodotti contraffatti.

Ciò premesso, il Relatore propone di ritenere la base giuridica correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma la valutazione di impatto della Commissione europea carente sotto il profilo dell'impatto economico sui punti vendita causato dalla diminuzione della domanda e sotto il profilo della causalità diretta e indiretta tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale delle sigarette e la migrazione al mercato illecito del contrabbando di sigarette.

Pur ritenendo le proposte, in generale, conformi al principio di sussidiarietà, in quantofinalizzate

all'armonizzazione legislativa, propone di rilevare che l'articolo 12, paragrafo 5, della proposta COM(2025) 580 accorda alla Commissione europea un potere di delega eccessivamente ampio per la modifica delle aliquote minime, rispetto ai limiti imposti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sarebbe, quindi, opportuno circoscrivere al massimo l'ambito di applicazione del potere delegato, senza incidere su elementi sostanziali e qualificanti della normativa, che devono seguire la via legislativa, peraltro sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, ai sensi dei Protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati.

Propone, inoltre, di rilevare che il principio di proporzionalità non è pienamente rispettato dalla proposta COM(2025) 580, in ragione delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, gli aumenti consistenti e indistinti dei livelli minimi di tassazione applicabili ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati colpiranno in modo sproporzionato importanti filiere produttive, con forti ripercussioni sui livelli produttivi e occupazionali, e sulla competitività dell'industria europea del tabacco, rispetto alle produzioni extra europee, rischiando inoltre di generare distorsioni nel mercato, fino a favorire, anziché contrastare, il contrabbando, il mercato nero e l'evasione fiscale.

Sarebbe, quindi, opportuno prevedere un approccio programmato, con aumenti progressivi, gradualmente ed equilibrati delle accise, su base pluriennale, in modo da favorire una crescita stabile e bilanciata del gettito fiscale e promuovere una diminuzione progressiva del consumo di tabacco di circa il 3 per cento l'anno, in linea con gli obiettivi di salute pubblica. Sarebbe inoltre auspicabile valutare l'impatto economico della nuova risorsa propria dell'Unione e la necessità di coordinarla con la proposta in esame.

Riguardo alla differenziazione nella tassazione dei nuovi prodotti del tabacco rispetto a quelli tradizionali, che l'articolo 28, paragrafo 4, della proposta prospetta di ridurre ed eventualmente eliminare, il Relatore propone di rilevare la necessità di salvaguardare le prerogative nazionali in materia tributaria e mantenere la facoltà per gli Stati membri di stabilire soglie fiscali differenziate tra le diverse categorie di prodotti, al fine di favorire i prodotti innovativi, garantire un'armonizzazione sostenibile, preservare il buon funzionamento del mercato interno, scongiurare rischi inflazionistici e tenere conto degli eventuali sviluppi della ricerca scientifica sugli effetti dannosi alla salute derivanti dai diversi prodotti.

Infine, propone di inserire un richiamo alla necessità di accompagnare il disincentivo economico al consumo di tabacco e prodotti correlati, con misure efficaci di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal tabacco (sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato) rivolte in particolare ai giovani, a partire dagli istituti scolastici, allo scopo di evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di prodotti del tabacco e al rischio di dipendenza da tabagismo con conseguenze a lungo termine sulla salute.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ringrazia il relatore e si complimenta per il complesso lavoro di sintesi, volto a coniugare le imprescindibili esigenze di tutela della salute pubblica con la necessità di considerare le istanze della filiera produttiva. Ricorda, infatti, che la produzione di tabacco a livello europeo è prevalentemente riconducibile ad agricoltori e imprese italiane.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), pur riconoscendo il lavoro svolto dal relatore, ritiene che non sia messo adeguatamente in evidenza il rischio per la salute derivante dall'uso dei diversi prodotti del tabacco. Osserva, infatti, che viene richiamata unicamente l'evidenza scientifica relativa alla dipendenza da nicotina, già sottolineata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), mentre risultano disponibili studi scientifici sui danni cardiovascolari e polmonari associati all'utilizzo dei liquidi per sigarette elettroniche, contenenti coformulanti quali il glicole propilenico e la glicerina vegetale. Di tali aspetti sarebbe necessaria una specifica menzione nella risoluzione.

Sottolinea, inoltre, l'urgenza di interventi mirati a tutela dei giovani, considerato che l'età di iniziazione al consumo di tali prodotti si sta drasticamente abbassando, anche a causa delle strategie pubblicitarie adottate dai produttori di nuovi dispositivi, orientate al perseguimento del profitto economico piuttosto che alla tutela della salute.

Rileva, infine, che le entrate erariali derivanti dalle accise sul tabacco non coprono neanche il 20 per cento dei danni diretti e indiretti derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco e correlati.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime condivisione sul testo della risoluzione proposta dal senatore Lombardo, in cui si tiene conto della necessità di tutelare sia la filiera agricola dei coltivatori di tabacco presenti in tutta Italia, anche in base all'accordo stipulato con il Ministero dell'agricoltura, sia l'importante comparto industriale che vede importanti aziende italiane impegnate nell'innovazione verso prodotti meno dannosi per la salute. Al riguardo, propone di integrare il parere con un riferimento agli impatti sulla salute derivanti dagli aromi e altre sostanze presenti nei liquidi delle sigarette elettroniche.

Esprime poi condivisione sulla parte dello schema di risoluzione in cui si evidenzia come l'aumento repentino e consistente delle accise rischi di favorire il mercato nero, come avvenuto in Francia, rendendo pertanto necessario assicurare aumenti gradualmente e contenuti della tassazione.

Infine, sottolinea l'importanza dell'educazione sanitaria a partire dalle scuole, anche per contrastare la riduzione dell'età di iniziazione al fumo tra i giovani.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) si complimenta con il relatore Lombardo per il lavoro non facile di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti. Si esprime, inoltre, favorevolmente sull'integrazione relativa agli aromi e sulla parte relativa alle misure di formazione e informazione ai giovani.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) invita il relatore Lombardo a tenere conto della richiesta del senatore Lorefice di inserire una menzione degli studi scientifici sui danni dall'uso delle sigarette elettroniche, nell'auspicio che ciò porti a un voto unanime sulla risoluzione.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene con quanto evidenziato dalla senatrice Murelli in relazione ai danni alla salute e alla necessità di non favorire il mercato nero. Conviene inoltre con le integrazioni proposte.

Il relatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime un sentito ringraziamento a tutti i senatori per il lavoro corale svolto, in cui si è tenuto conto delle esigenze del comparto produttivo, ma anche della salute, soprattutto dei giovani. È importante anche sottolineare la necessità di attività di sensibilizzazione, formazione e informazione, a partire dalle scuole.

Riformula, quindi, lo schema di risoluzione per integrare i punti sollevati nel dibattito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Propone, quindi, di ricordare che le disposizioni di cui all'articolo 1, relative al Piano Transizione 5.0, si rendono necessarie ai fini dell'attuazione dell'Investimento 15 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalla sesta revisione, approvata dal Consiglio con la decisione di esecuzione del 25 novembre 2025, in cui si afferma che le modifiche relative al Piano Transizione 5.0 non alterano la valutazione complessiva relativa all'attuazione del capitolo dedicato al piano *REPowerEU*.

Propone, inoltre, di ricordare che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, si rendono necessarie per recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito al raggiungimento della Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "*REpowerEU*" del PNRR, sulla semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili.

Con riguardo agli emendamenti, ritiene che questi non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti, con la predetta osservazione.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 29 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia economica.

Propone di ricordare, nelle premesse, l'articolo 3, che dispone l'obbligo di raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 31 dicembre 2026, l'articolo 3-bis sul conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città, l'articolo 6-bis sulla chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale, l'articolo 7, che prevede anche la copertura di 70 milioni di euro, per il 2025, mediante il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012, operando una riduzione sul solo esercizio finanziario in via di conclusione.

Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti ([COM\(2025\) 652 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica determinati obblighi degli operatori e dei commercianti a norma del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui il Ministero dell'agricoltura valuta il progetto positivamente, nel suo intento di semplificazione attraverso proroghe differenziate per dimensioni delle imprese o per categorie di soggetti, che ridefiniscono le responsabilità lungo la catena del valore. La relazione evidenzia, tuttavia, alcune criticità inerenti agli ancora elevati obblighi burocratici a carico degli operatori e alle incertezze applicative, relativamente alla stretta interconnessione di soggetti appartenenti a diverse categorie lungo la catena del valore.

Nella relazione si ritiene rispettato il principio di attribuzione, in quanto l'Unione europea agisce dal punto di vista normativo e regolamentare nei limiti delle competenze che le sono state conferite dagli articoli 191, paragrafo 1, e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla protezione dell'ambiente.

Anche i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati, secondo il Governo, in quanto la modifica del regolamento sulla deforestazione non può essere conseguita dai singoli Stati membri e in

quanto le semplificazioni apportate e i rinvii previsti non oltrepassano i limiti del necessario e non incidono sugli obiettivi strategici perseguiti dal regolamento.

In sede di negoziato, la delegazione italiana ha sostenuto la sospensione dell'applicazione del regolamento per un periodo di un anno, altrimenti prevista per il 30 dicembre 2025, al fine di consentire agli operatori economici e alle amministrazioni competenti di disporre del tempo necessario per una piena preparazione e per un'adeguata valutazione tecnica delle misure previste. Ha inoltre ribadito l'importanza di garantire l'equilibrio tra le esigenze di semplificazione per le imprese e la capacità di controllo da parte delle autorità nazionali competenti.

Con riguardo all'attuazione del regolamento sul piano nazionale, l'articolo 26 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), sulla base della vigente versione del regolamento, ha stabilito i criteri e i principi in base ai quali il Governo sta già predisponendo uno schema di decreto legislativo, che dovrà quindi essere aggiornato alla luce delle revisioni proposte.

Secondo il Governo, infine, la proposta contiene misure che riducono gli oneri delle imprese, rispetto alla versione vigente del regolamento, ipotizzando così un impatto positivo sul piano dei costi di adeguamento, in particolare sulle micro e piccole imprese.

La Relatrice ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 19 gennaio 2026 e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'*iter* presso le Istituzioni europee, il 4 dicembre il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una revisione puntuale del regolamento. A seguito delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dai portatori di interessi in merito alla preparazione delle imprese e delle amministrazioni, i colegislatori hanno espresso sostegno alla proposta della Commissione. Hanno inoltre soppresso il periodo di sospensione inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori.

Alla luce del voto del 10 dicembre scorso del Coreper e del voto del Parlamento sul testo della proposta, previsto per oggi 17 dicembre, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI
PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 580
DEFINITIVO E N. COM(2025) 581 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 31) SUI PROFILI DI
CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'**

La 4^a Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva COM(2025) 580 e COM(2025) 581, finalizzate ad aggiornare la normativa e le aliquote di accisa minime armonizzate, applicabili dagli Stati membri ai prodotti del tabacco, includendo anche i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato; richiamata la proposta di decisione sulle risorse proprie COM(2025) 574, che abroga la decisione (UE, *Euratom*) 2020/2053 e introduce una nuova risorsa propria dell'Unione basata sull'accisa sul tabacco (*Tobacco Excise Duty Own Resource*, TEDOR), la quale, insieme alla proposta COM(2025) 580, mira a sostenere gli obiettivi di politica sanitaria dell'Unione, contrastare le distorsioni negli acquisti transfrontalieri determinati dalle differenze tra le politiche fiscali nazionali e generare entrate significative per il bilancio europeo;

considerato che, secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea, la diffusione dell'uso del tabacco nell'Unione rimane elevata, continuando a rappresentare il principale fattore di rischio per la salute. Anche le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato rappresentano un motivo di attenzione per la salute pubblica poiché, come segnala l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sebbene tali prodotti non producano combustione, da un lato, la presenza della nicotina è suscettibile di

generare dipendenza e, dall'altro, gli aromi e le altre sostanze che vengono utilizzate possono comportare rischi per la salute, il cui impatto è attualmente oggetto di approfondimento scientifico; considerato che l'aumento graduale e progressivo della tassazione del tabacco è riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per ridurre la diffusione del fumo e per dissuadere in particolare i giovani dall'iniziare a fumare;

tenuto conto del nesso di causalità diretto e indiretto tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale dei prodotti del tabacco e il passaggio al mercato illegale del contrabbando, come già verificatosi nei casi della Germania e della Francia, dove l'aumento repentino e consistente delle accise sui prodotti del tabacco ha determinato una diminuzione delle entrate fiscali e un aumento degli acquisti di tali prodotti nel mercato illegale;

considerata la relazione del Governo sulla proposta COM(2025) 580, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si evidenzia che l'impatto finanziario è potenzialmente positivo, ma, allo stesso tempo, occorre tenere conto della specificità dei diversi prodotti considerati, auspicando una attenta valutazione dei rischi legati alla proliferazione di mercati paralleli e di prodotti contraffatti;

tenuto conto che l'Italia occupa una posizione di primo piano a livello internazionale nella trasformazione industriale del settore del tabacco, grazie alla presenza sul territorio nazionale di filiere agricole, produttive e distributive altamente sviluppate e orientate all'innovazione, con importanti ricadute occupazionali, economiche e in termini di valore aggiunto, oltre a contribuire in modo significativo al gettito erariale nazionale, con un apporto annuo di circa 15 miliardi di euro tra IVA e accise;

ritiene che la base giuridica delle proposte sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle norme in materia di imposizione indiretta degli Stati membri;

ritiene che la valutazione di impatto della Commissione europea risulti carente sotto due profili: il primo profilo riguarda l'impatto economico sui punti vendita causato dalla diminuzione della domanda. Il secondo profilo riguarda il nesso di causalità diretto e indiretto tra l'aumento della pressione fiscale sul mercato legale delle sigarette e la migrazione al mercato illecito del contrabbando di sigarette;

ritiene, che le proposte siano, in linea di principio, conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'armonizzazione legislativa proposta dalla direttiva dell'Unione europea mira a superare la frammentazione degli Stati nazionali. L'azione a livello di Unione è essenziale per ripristinare il corretto funzionamento del mercato interno e per armonizzare diversi aspetti chiave disciplinati in modo non uniforme dagli Stati membri, quali le aliquote di accisa nazionali, le politiche in materia di controllo del tabacco e l'uniformità di taluni prodotti del tabacco;

ritiene tuttavia che l'articolo 12, paragrafo 5, della proposta accordi alla Commissione europea un potere di delega eccessivamente ampio per la modifica delle aliquote minime. L'articolo 290 del TFUE stabilisce infatti che gli atti delegati debbano riguardare esclusivamente gli "elementi non essenziali" di un atto legislativo; in tale prospettiva appare evidente come l'adeguamento dei livelli minimi di tassazione incida su un elemento sostanziale e qualificante della normativa, non riconducibile alla categoria degli aspetti secondari;

ritiene, a tal fine, che sarebbe opportuno circoscrivere al massimo l'ambito di applicazione del potere delegato, senza incidere su elementi sostanziali e qualificanti della normativa, che devono seguire la via legislativa, peraltro sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali ai sensi dei Protocolli 1 e 2 allegati ai Trattati.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, le normative europee devono essere idonee al raggiungimento dell'obiettivo e non andare oltre quanto necessario. Sotto il profilo del *test* di necessità, ritiene tuttavia che la proposta COM(2025) 580 non sia pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni:

- i livelli minimi di tassazione applicabili ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati comporteranno

significativi aumenti nelle accise che colpiranno in modo sproporzionato importanti filiere produttive legate all'industria del tabacco, nel cui contesto operano numerose piccole e medie imprese, molte delle quali a conduzione familiare, con forti ripercussioni sui livelli produttivi e occupazionali, e sulla competitività dell'industria europea del tabacco, in favore delle produzioni di Paesi extra-UE dove non sempre sono garantiti i medesimi *standard* ambientali e sociali. Le misure prospettate potrebbero altresì generare distorsioni nel mercato, fino a favorire, anziché contrastare, il contrabbando, il mercato nero e l'evasione fiscale, a danno del commercio legale e della salvaguardia del gettito fiscale. In base al principio di proporzionalità, in senso stretto, sarebbe quindi opportuno prevedere un approccio programmato, con aumenti progressivi, gradualmente ed equilibrati delle accise, su base pluriennale, in modo da favorire una crescita stabile e bilanciata del gettito fiscale e promuovere una diminuzione progressiva del consumo di tabacco di circa il 3 per cento l'anno, in linea con gli obiettivi di salute pubblica, senza penalizzare eccessivamente la competitività del comparto italiano ed europeo e senza determinare il rischio di una migrazione dal mercato legale al mercato illecito dei tabacchi. A tale proposito, è inoltre opportuno valutare l'impatto economico della nuova risorsa propria dell'Unione basata sull'accisa sul tabacco (*Tobacco Excise Duty Own Resource*, TEDOR), che fa parte del negoziato relativo al prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, e coordinare la nuova imposizione con quella prevista dalla proposta di direttiva;

- in riferimento all'articolo 28, paragrafo 4, della proposta, che pone l'obiettivo futuro di ridurre ed eventualmente eliminare le attuali differenze di tassazione dei nuovi prodotti del tabacco rispetto a quelli tradizionali, si ritiene necessario salvaguardare le prerogative nazionali in materia tributaria e mantenere la facoltà per gli Stati membri di stabilire soglie fiscali differenziate tra le diverse categorie di prodotti, al fine di favorire i prodotti innovativi, garantire un'armonizzazione sostenibile, preservare il buon funzionamento del mercato interno, scongiurare rischi inflazionistici e tenere conto degli eventuali sviluppi della ricerca scientifica sugli effetti dannosi alla salute derivanti dai diversi prodotti;
- si ritiene, infine, che il disincentivo economico al consumo di tabacco e prodotti correlati debba essere accompagnato da misure efficaci di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal tabacco (sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato) rivolte in particolare ai giovani, a partire dagli istituti scolastici, allo scopo di evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di prodotti del tabacco e al rischio di dipendenza da tabagismo con conseguenze a lungo termine sulla salute.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1718 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 175 del 2025, che introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1, relative al Piano Transizione 5.0, si rendono necessarie ai fini dell'attuazione dell'Investimento 15 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M7-41 e M7-42), come risultante dalla sesta revisione, presentata dal Governo il 10 ottobre 2025 e approvata dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2025) 675 e dal Consiglio con la decisione di esecuzione del 25 novembre 2025, in cui si afferma che "le modifiche relative [...] all'Investimento 15 (Transizione 5.0) [...] non alterano la valutazione complessiva relativa al contributo atteso dall'attuazione delle misure comprese nel capitolo dedicato al piano *REPowerEU*"; ricordata la comunicazione della Commissione europea "*NextGenerationEU* - La strada verso il 2026", del 4 giugno 2025 (COM(2025) 310), con cui gli Stati membri sono stati invitati a riesaminare integralmente i rispettivi PNRR quanto prima per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi possano essere attuati entro il termine del 31 agosto 2026; considerato che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, si rendono necessarie per recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito al raggiungimento della *milestone* di cui alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo "*REpowerEU*" del PNRR, sulla semplificazione delle procedure

autorizzative per le energie rinnovabili;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1742**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 29 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia economica;
considerato, in particolare:
- l'articolo 3, comma 1, che dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026;
- l'articolo 3-*bis*, che modifica la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova);
- l'articolo 6-*bis*, che reca disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale;
- l'articolo 7, comma 1, lettera *m*), ai sensi del quale per la copertura degli oneri derivanti dal decreto è prevista anche, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, operando una riduzione sul solo esercizio finanziario in via di conclusione senza dunque attingere alle annualità successive;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 482(pom.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

482^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1518-A) Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 3.200, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.200 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1706) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute nn. 358 e 359, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.3 che, disponendo l'esenzione da ogni imposizione fiscale delle borse di studio di cui all'articolo 8, appare suscettibile di determinare minori entrate.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, con l'emendamento, si intende prevedere l'esenzione da ogni imposizione fiscale della borsa di studio prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in favore dei superstiti di persone decedute a seguito di infortunio sul lavoro o per malattie professionali. Si tratta di una borsa di studio erogata annualmente dall'INAIL in favore degli alunni e degli studenti di diversi cicli di istruzione che siano titolari della rendita a superstiti.

Evidenzia che, dal punto di vista finanziario, trattandosi di nuove borse di studio, istituite dallo stesso provvedimento, l'esenzione configura una rinuncia a maggior gettito.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute 358 e 359, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone

in votazione la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge si compone di 33 articoli, suddivisi in tre Titoli relativi, rispettivamente, ai principi generali, ai principi e criteri direttivi specifici e alle disposizioni finali.

Per quanto di competenza, l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali di delega. Con riferimento a quanto sottolineato dalla relazione tecnica circa la fissazione del principio della contestualità nella determinazione dei Livelli Essenziali nelle Prestazioni (LEP) con decreti legislativi e nella definizione dei costi e fabbisogni *standard* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di chiarimento sulle modalità di perseguimento del predetto principio di contestualità e sui meccanismi atti a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e di tutela della finanza pubblica dall'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri inizialmente non preventivati. A tal fine, si rileva che l'attuazione dei LEP richiede la determinazione della soglia delle prestazioni, ovvero del livello delle prestazioni che possono essere garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale; a ciò è interconnessa la quantificazione dei costi correlati, ovvero la determinazione dei fabbisogni e costi *standard* e la correlata quantificazione delle risorse necessarie all'erogazione delle prestazioni e, infine, la definizione delle modalità di finanziamento.

In relazione al principio e criterio direttivo generale di cui al comma 1, lettera *d*), che dispone, nell'ambito della determinazione per ciascuna delle prestazioni individuate del livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale, la previsione di specifici *standard* organizzativi e di attività, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti circa il livello di tali *standard* organizzativi e di attività che le istituzioni coinvolte devono garantire e verificare se quest'ultime siano già in possesso delle predette funzionalità o necessitino di ulteriori azioni al fine di raggiungere una adeguata dotazione organizzativa e di risorse umane.

In merito al principio e criterio direttivo generale di cui al comma 1, lettera *i*), che prevede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei LEP, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi e dati idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Andrebbe altresì chiarito se si prevede lo stanziamento di specifiche risorse per tale tipologia di attività, atteso che il monitoraggio e la verifica dell'erogazione dei LEP saranno attività fondamentali per verificare che i LEP stessi siano erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza e non necessitano, per continuare a garantire la tutela dei diritti sociali e civili, di adeguamento ai mutamenti delle condizioni e dei fabbisogni sottostanti. Inoltre, andrebbe chiarito se per la misurazione dei LEP non quantificabili e per la predisposizione di criteri di misurazione alternativi si richiedano apposite risorse attualmente non previste a legislazione vigente e l'implementazione di apposite strutture organizzative.

Analogamente al punto precedente, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni circa i risvolti finanziari connessi alla determinazione delle procedure previste al comma 3 che, ove necessario, consentano i tempestivi adeguamenti tecnici dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi specifici di delega, in merito all'articolo 3, in materia di LEP relativi politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento, premesso che la gran parte dei criteri e principi direttivi individuati corrispondono a funzioni e competenze già svolte dai centri e servizi per l'impiego, pur prendendo atto delle affermazioni della relazione tecnica circa la sussistenza di margini di discrezionalità tecnica per le regioni nel processo di inclusione del *target* di cassintegrati, si osserva che, a risorse invariate, come espressamente indicato dalla relazione tecnica, l'aumento potenziale della platea dei beneficiari appare considerevole e in grado di incidere sulle

necessità di risorse e personale dei centri per l'impiego in presenza di un'estensione dei beneficiari, per quanto graduale. Pertanto, appare opportuno che il Governo fornisca dati sulla platea in questione e l'entità delle maggiori esigenze che si potrebbero presentare e sulle possibili modalità di riprogrammazione delle risorse disponibili, prospettata dalla stessa relazione tecnica, anche al fine di valutare la sufficienza di eventuali processi di riprogrammazione ed escludere che il criterio di delega possa rimanere inattuato ovvero possa tradursi, ove applicato, in una riduzione generalizzata dei servizi offerti.

In merito agli articoli da 4 a 13, in materia di istruzione, va evidenziato che nel corso del 2022 Sose S.P.A. ha rinnovato la metodologia che consente di determinare i fabbisogni *standard* per le funzioni riconducibili alla "Istruzione pubblica" e nel 2021 la metodologia per il "Servizio di Asili nido". A tale riguardo, posto che i criteri di delega rimandano al rispetto della normativa vigente e considerato che la relazione tecnica indica i programmi di bilancio nell'ambito dei quali potranno essere reperite le risorse da destinare allo svolgimento delle funzioni, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi e l'indicazione delle azioni che risulteranno maggiormente interessate dalla determinazione dei LEP.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, pur prendendo atto di quanto asserito dalla relazione tecnica, che attribuisce ai principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, carattere di indirizzo, programmazione e coordinamento ai quali provvedere con le risorse previste a legislazione vigente, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni in relazione alle tipologie di prestazioni che i pubblici poteri dovranno garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, individuando le risorse previste a legislazione vigente utilizzabili a tale scopo.

Appare inoltre opportuno acquisire dal Governo conferma che le strutture di ricerca coinvolte siano dotate di adeguate dotazioni infrastrutturali e di risorse umane.

Con riferimento all'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'alimentazione, si osserva che sono richiamate dalla relazione tecnica unicamente le risorse per le mense scolastiche biologiche e del Piano per la produzione biologica, mentre la norma fa riferimento al servizio di mensa scolastica in generale. Appare opportuno quindi che il Governo fornisca maggiori chiarimenti sulle risorse con cui saranno garantiti i livelli essenziali delle prestazioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 16, recante i principi e criteri direttivi per la determinazione di LEP relativi all'ordinamento sportivo, in merito i profili di copertura, dal momento che la relazione tecnica richiama le autorizzazioni di spesa già previste ai sensi della legislazione vigente per finalità analoghe, si prende atto che ai fini indicati alle lettere da a) a d) dovrà provvedersi mediante il ricorso a risorse già previste in bilancio, evidentemente nei limiti delle relative disponibilità rispetto agli interventi già programmati. A tale riguardo appare comunque opportuno che il Governo fornisca l'indicazione dei capitoli di riferimento.

In relazione agli articoli da 17 a 20, in materia di governo del territorio, alla luce di quanto assicurato dalla relazione tecnica secondo la quale l'attuazione delle disposizioni in esame non può, in ogni caso, comportare un incremento degli obblighi imposti sulle amministrazioni interessate e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare comunque opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio al fine di dimostrare che l'enucleazione delle funzioni LEP da quelle già previste a legislazione vigente non richieda ulteriori attività, risorse infrastrutturali o umane non previste a legislazione vigente.

Con specifico riguardo alla previsione di un unico punto di accesso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), posto che la relazione tecnica ricorda che lo sportello unico per l'edilizia è già disciplinato dall'articolo 5 del testo unico dell'edilizia ed afferma che su tale istituto si stanno già concentrando sforzi e finanziamenti, anche da parte del PNRR, appare comunque opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le risorse stanziare e i risultati conseguiti.

Con riferimento agli articoli 21 e 22, relativi, rispettivamente, ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi

informativi, in merito alle funzioni relative al settore ferroviario, all'impatto della definizione dei LEP sui contratti di servizio e, in particolare, su quelli con la società Trenitalia S.p.A. e con la società RFI S.p.A., e se in caso di una loro modifica possano profilarsi eventuali ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se la tipologia di spesa, integralmente corrente nel programma 4, concernente lo sviluppo e sicurezza del trasporto aereo e con spesa in conto capitale decrescente nel programma 9, concernente sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, risulta compatibile con la definizione dei LEP prevista dalle norme in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 23, recante principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'ordinamento della comunicazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che, per l'attuazione dei decreti delegati prevede l'utilizzo degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, evidenziandone alcuni, appare comunque opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi circa le modalità con cui le misure atte a garantire l'accesso uniforme ai servizi di connettività in postazione fissa a banda larga e ultra larga e l'accesso uniforme alle reti mobili ad elevata capacità trasmissiva 5G potranno eventualmente attuarsi anche attraverso misure di sostegno pubblico, così come affermato in norma. In particolare, poiché la relazione tecnica oltre alle risorse stanziata nella missione 5, programma 5.2, del bilancio dello Stato, cita vari piani nazionali e regionali, è opportuno acquisire dal Governo un quadro delle risorse stanziata e degli stati di avanzamento dei piani rispetto agli obiettivi previsti.

In relazione ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 24, relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia la presenza, nel quadro normativo vigente del settore energetico, dei principi e criteri direttivi elencati nella presente disposizione, aventi dunque una valenza ricognitiva, e che individua nella componente tariffaria applicata agli utenti dei servizi la copertura di eventuali oneri, appare opportuno che il Governo chiarisca se la determinazione dei LEP in esame non possa implicare anche corrispondenti investimenti a carico della finanza pubblica finalizzati all'adeguamento della dotazione infrastrutturale del settore energetico.

Riguardo all'articolo 25, che reca principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, per quanto concerne i profili di quantificazione e copertura, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di conferma in ordine alla sostenibilità degli oneri previsti per l'attuazione dei LEP a valere sulle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente nel programma indicato dalla relazione tecnica.

In merito ai principi e criteri direttivi specifici recati dagli articoli da 26 a 32, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché valorizzazione dei beni ambientali, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, appare comunque opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le effettive risorse presenti a legislazione vigente, specificando quelle pienamente utilizzabili e quelle utilizzabili parzialmente perché destinate anche ad altre finalità. Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se ai fini di eventuali adeguamenti infrastrutturali, oltre ad utilizzare i proventi tariffari, si intende anche per il futuro ricorrere a finanziamenti pubblici, così come avvenuto in passato, indicando le eventuali risorse già stanziata in bilancio.

Per quanto concerne l'articolo 33, recante le disposizioni finanziarie e finali, il comma 1 dispone che con l'esclusione delle deleghe di cui ai capi VI e X del titolo II della presente legge, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora, in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge, uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno o nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, i medesimi decreti legislativi sono adottati contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Al comma 2, si dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli

adempimenti derivanti dai relativi decreti legislativi, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

In merito alla previsione recata al comma 3, che prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuino le misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate per garantire servizi di qualità ai cittadini e una gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di chiarire le modalità di attuazione della norma e mediante quali risorse le istituzioni elencate possano realizzarne le finalità. In particolare, il Governo dovrebbe chiarire se l'individuazione delle misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni erogate debba essere effettuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, indicandole appositamente, o anche eventualmente mediante oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di crediti di imposta di cui al Piano Transizione 5.0, in merito all'incremento recato al comma 4 delle risorse destinate agli incentivi Transizione 5.0 erogati alle imprese sotto forma di crediti d'imposta, anche se l'onere appare configurarsi come limitato all'entità dello stanziamento, che occorre chiedere che il Governo fornisca ulteriori elementi di delucidazione circa l'utilizzo della misura Transizione 5.0 e, in particolare, l'entità delle risorse disponibili e la loro idoneità a soddisfare le prenotazioni sugli incentivi in esame.

A tale riguardo, rileva che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con decreto direttoriale del 6 novembre 2025, ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0. Il provvedimento in esame ha invece riaperto i termini per la presentazione delle prenotazioni sugli incentivi fino alla data del 27 novembre 2025, prevedendo un rifinanziamento della misura per 250 milioni di euro per l'anno 2025. Rammenta, inoltre, che alla luce dell'approvazione da parte della Commissione europea del nuovo PNRR "Italia Domani" (COM(2025) 675 final), per l'Investimento 15 - "Transizione 5.0" della Missione 7, è stata prevista la riduzione dello stanziamento complessivo a 2.500.000.000 di euro, così come riportato nelle premesse del citato decreto direttoriale.

Per quanto riguarda i compiti assegnati al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla vigilanza e al controllo inerente alla fruizione del credito d'imposta in parola, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui tali attività saranno svolte dal GSE nell'ambito delle risorse già assegnate per la gestione della misura, il Governo dovrebbe comunque evidenziare le risorse disponibili appositamente finalizzate allo scopo, anche in considerazione del loro esaurimento, così come comunicato dal citato decreto direttoriale.

Per quanto riguarda i profili di copertura, quanto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a ricerca e sviluppo e progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, per 89 milioni di euro per l'anno 2025, di cui alla lettera a), posto che l'autorizzazione di spesa per tale anno è pari a 100 milioni di euro, il Governo dovrebbe assicurare la piena disponibilità delle risorse, che tali risorse sono libere da impegni giuridicamente vincolanti, nonché l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla lettera b) del medesimo comma 4, quanto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, il Governo dovrebbe precisare la natura di tali residui e, in particolare, se di stanziamento, confermando che sugli stessi non

risultino perfezionati impegni di spesa e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati. Rileva al riguardo che il capitolo 7356 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* non evidenzia residui.

In merito alle altre restanti riduzioni di Fondi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, verificata la disponibilità dei Fondi prima delle riduzioni, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 2, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e che la disposizione è sostanzialmente finalizzata a far confluire i riferimenti normativi relativi alle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili, contenuti nelle abrogate disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel decreto legislativo n. 190 del 2024. Pertanto, considerato che gli oneri derivanti dalle innovazioni recate dalla disposizione in esame in merito alle funzionalità della piattaforma digitale sono poste dalla relazione tecnica a carico del GSE e quindi coperte ai sensi del Fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 28 del 2011, alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 486(ant.) del 12/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025 486^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti del Governo 60.1001 (testo corretto), recante interventi di natura eminentemente formale, e 110.1000, pubblicati in allegato, rammentando, contestualmente, che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo è stato fissato, nel corso della seduta pomeridiana di ieri, per le ore 18 di oggi.

Il sottosegretario FRENI dà quindi conto di quattro proposte di riformulazione: una relativa agli emendamenti 4.7 (testo 3), 26.9, 26.16, 26.17, 47.8 (testo 2) e 61.0.50; la seconda relativi agli emendamenti 45.0.51, 43.28, 44.0.6 e 45.0.10; la terza relativa agli emendamenti 110.0.41 (testo 2), 11.0.40 (testo 2), 108.0.12 e 36.0.28; la quarta concernente gli emendamenti 7.9 (testo 2), 17.1, 18.6, 18.0.1, 20.2, 31.0.2, 32.3, 33.1 e 36.0.8. A tali riformulazioni il Governo condiziona il parere favorevole sui relativi emendamenti.

Precisa quindi che le proposte di riformulazione testé illustrate differiscono rispetto a quanto anticipato informalmente nella seduta di ieri esclusivamente per variazioni concernenti le coperture finanziarie.

Il senatore MANCA (PD-IDP) esprime perplessità sul testo dell'emendamento 60.1001, domandando se le finalità ad esso sottese non possano essere perseguite attraverso strumenti di natura amministrativa.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che l'intervento di natura legislativa appare, ad oggi, l'unico praticabile, atteso che gli interventi di natura amministrativa già esperiti non si sono rivelati idonei.

La senatrice PAITA (IV-C-RE) osserva che servirebbe comunque un congruo lasso di tempo per analizzare nel dettaglio le nuove coperture finanziarie sottese alle nuove proposte di riformulazione presentate dal Governo, al fine di valutare correttamente l'abbinamento di alcune proposte a sua firma.

Il PRESIDENTE e il relatore LIRIS (FdI) precisano che i termini poc'anzi approvati concernono soltanto la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti riformulati dai Gruppi parlamentari di maggioranza in accoglimento delle proposte del Governo.

Nel prosieguo dei lavori, quindi, i presentatori di altre proposte presentate dalle opposizioni potranno sempre riformulare i rispettivi emendamenti in un testo identico, in modo da procedere a una votazione congiunta.

I senatori [PATUANELLI](#) (M5S) e [MAGNI](#) (Misto-AVS) osservano che, sulla base di quanto precisato dal Presidente e dal relatore, non sussistono limiti temporali, fino alla votazione, per comunicare eventuali riformulazioni degli emendamenti presentati dai rispettivi Gruppi in un testo identico a quello proposto dal Governo.

I presentatori degli emendamenti interessati, accogliendo la proposta del Governo, presentano le seguenti riformulazioni: 4.7 (testo 4), 7.9 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 26.9 (testo 2), 26.16 (testo 2), 26.17 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 36.0.28 (testo 2), 43.28 (testo 2), 44.0.6 (testo 2), 45.0.10 (testo 2), 45.0.51 (testo 2), 47.8 (testo 3), 61.0.50 (testo 2), 108.0.12 (testo 2), 110.0.40 (testo 3) e 110.0.41 (testo 3), pubblicate in allegato.

Il PRESIDENTE comunica che viene altresì presentato l'emendamento 26.5 (testo 3), pubblicato in allegato, riformulato come l'emendamento 4.7 (testo 4).

In relazione alle riformulazioni presentate dal Governo e accettate dai presentatori, secondo quanto convenuto all'unanimità, in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente, viene fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per domani, sabato 13 dicembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) domanda se il Governo abbia esaurito la presentazione dei propri emendamenti.

Il sottosegretario FRENI precisa che è in corso di predisposizione un'ulteriore proposta relativa alla disciplina della sicurezza sul lavoro.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, convoca un Ufficio di Presidenza al termine della presente seduta, al fine di definire il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante risposte ai quesiti formulati dal relatore, che il PRESIDENTE mette a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1689](#)

G/1689/54/5 (già em. 112.0.33)

[Campione](#), [Gelmetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028,

premesso che

i materiali lapidei di scarto, come fanghi e scarti di marmo o pietra, sono considerati rifiuti secondo la legge, a meno che non soddisfino specifici requisiti per essere classificati come sottoprodotti;

l'articolo 184-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 stabilisce che è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

per essere considerati sottoprodotti, quindi, devono essere utilizzati in modo certo e diretto in un processo produttivo o di utilizzo successivo, sia dal produttore che da terzi, senza necessità di trattamenti di smaltimento o recupero;

tali materiali lapidei di scarto possono essere riutilizzati nel settore dell'industria farmaceutica o cosmetica, nel settore edilizio per la realizzazione di opere o nel settore agricolo realizzando in tal modo il principio di economia circolare;

il problema sorge quando gli scarti vengono accumulati per lunghi periodi senza essere riutilizzati, configurando così una gestione scorretta e potenzialmente illecita;

impegna il Governo

ad assimilare alle terre e rocce da scavo i residui e i fanghi provenienti da taglio e dalla lavorazione di materiali lapidei affinché siano parte dell'economia circolare

a prevedere che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotti le linee guida per la corretta definizione dei residui di lavorazioni di materiali lapidei ed istituisca un tavolo tecnico composto da ISPRA, da un esponente della categoria maggiormente rappresentativa dei produttori e degli utilizzatori dei materiali lapidei a cui non spetta alcun compenso o gettone di presenza e da un rappresentante della conferenza Stato Regioni.

G/1689/55/5 (già em. 134.0.55)

[Zedda](#), [Gelmetti](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

premesso che

le Associazioni combattentistiche e patriottiche senza scopo di lucro svolgono attività di grande rilevanza sociale, promuovendo valori di amor di Patria, spirito di corpo, solidarietà e cameratismo tra i soci, sia in servizio che in congedo, contribuendo all'elevazione culturale, morale e professionale dei propri membri;

tali associazioni sono dotate di personalità giuridica riconosciuta ex lege e operano sotto l'Alta Vigilanza del Ministro della Difesa, con l'obiettivo di promuovere, oltre alla memoria storica e ai valori civili, anche attività di sostegno e aggiornamento professionale tra i soci;

il patrimonio immobiliare della Difesa comprende numerosi beni non più utilizzati per fini operativi, che potrebbero essere riutilizzati in modo utile per la collettività e per la valorizzazione del patrimonio stesso;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere alle Associazioni combattentistiche e patriottiche l'utilizzo gratuito o fortemente agevolato di locali demaniali non più impiegati per finalità operative della Difesa al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa, non più in uso ma non ancora dismesso, e a prevedere la concessione in locazione, al canone agevolato del 10%, dei beni immobili di proprietà dello Stato anche alle Associazioni combattentistiche e patriottiche se utilizzano locali del Demanio dello Stato nell'ambito di Enti non militari, non in uso per i fini istituzionali e operativi dei predetti Enti.

Art. 4

4.7 (testo 4)

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406

milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».);

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo

dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
 - b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di

- selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
 3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
 4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
 5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
 6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
 8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono

autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una

dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

Art. 7

7.9 (testo 3)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#), [Russo](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole

«all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. all'articolo 17, comma 1:

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad

eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole *«e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) *a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

b) *ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».*

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono aggiunte le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»* sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* ;

b. secondo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono inserite le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e, dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»*, sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* »;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *«a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: *«5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a),*

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) *all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: *«Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».*

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: *«previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»* sono inserite le seguenti: *«, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

Art. 17

17.1 (testo 2)

[Nocco](#), [Mennuni](#), [Russo](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

- b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

1. lettera a), capoverso comma 6-*bis*), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-*bis*), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-*bis* che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica

l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i

quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono aggiunte le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*» sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»

;

b. secondo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono inserite le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e, dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*», sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»
»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;*».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «*3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione,	12,50

al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione		anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi *3-ter* e *3-quater*.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma *5-bis*, è aggiunto il seguente: «*5-bis.1.* A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma *5-bis*; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma *5-bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o

del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».*

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) *all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,

le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.»

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000
2031:
CP: 220.000.000
CS: 220.000.000
2032:
CP: 280.000.000
CS: 280.000.000
2033:
CP: 228.000.000
CS: 228.000.000
2034:
CP: 210.000.000
CS: 210.000.000
2035:
CP: 225.000.000
CS: 225.000.000

Art. 18

18.6 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Russo](#), [Nocco](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per

un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. all'articolo 17, comma 1:

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;*

b) al secondo periodo, le parole *«e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) *a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

b) *ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».*

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono aggiunte le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»* sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* ;

b. secondo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono inserite le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e, dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»*, sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»*

»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.»

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri

rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies*, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma *5-bis*, è aggiunto il seguente: «*5-bis.1.* A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma *5-bis*; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma *5-bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma *5-bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-

bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.*bis*. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-*ter*. Il contributo di cui al comma 1-*bis* è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-*quater*. Il contributo di cui al comma 1-*bis* si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31 (*Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie*)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-*bis*, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-*bis*, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

*n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi*

concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) *all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) *dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:*

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) *all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:*

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-*bis*. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-*quater*. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-*ter*. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-*ter* è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-*quinquies*. Per l'attuazione dei commi da 5-*bis* a 5-*quater*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

18.0.1 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Russo](#), [Nocco](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti:
«o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti:
«o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli*

utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;*

b) al secondo periodo, le parole *«e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) *a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

b) *ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».*

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono aggiunte le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»* sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* ;

b. secondo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono inserite le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e, dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»*, sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* »;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *«a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9,*

lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. *La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.*

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante	12,50

veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione		o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle

disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (*Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie*)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: (*Modifiche al decreto del Presidente della*

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «*previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*» sono inserite le seguenti: «, *esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:
CP: 60.000.000
CS: 60.000.000
2027:
CP: 7.000.000
CS: 7.000.000
2028:
CP: 8.000.000
CS: 8.000.000
2030:
CP: 30.000.000
CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026
CP: 380.000.000
CS: 380.000.000
2029
CP: 195.000.000
CS: 195.000.000
2030
CP: 200.000.000
CS: 200.000.000
2031:
CP: 220.000.000
CS: 220.000.000
2032:
CP: 280.000.000
CS: 280.000.000
2033:
CP: 228.000.000
CS: 228.000.000
2034:
CP: 210.000.000
CS: 210.000.000
2035:
CP: 225.000.000
CS: 225.000.000

Art. 20

20.2 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Russo](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

- b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i

requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono aggiunte le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»* sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* ;

b. secondo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono inserite le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e, dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»*, sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* »;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *«a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: *«5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze

realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma

5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».*

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) *all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: *«Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».*

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: *«La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;*

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: *«previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»* sono inserite le seguenti: *«, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di*

interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000
CS: 380.000.000
2029
CP: 195.000.000
CS: 195.000.000
2030
CP: 200.000.000
CS: 200.000.000
2031:
CP: 220.000.000
CS: 220.000.000
2032:
CP: 280.000.000
CS: 280.000.000
2033:
CP: 228.000.000
CS: 228.000.000
2034:
CP: 210.000.000
CS: 210.000.000
2035:
CP: 225.000.000
CS: 225.000.000

Art. 26

26.5 (testo 3)

[Furlan](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare

complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità»»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo

25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le

stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.

7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di

secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. *allo* stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*, Programma 7 - *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

26.9 (testo 2)

[De Carlo](#), [Zedda](#), [Gelmetti](#), [Marcheschi](#), [Matera](#), [Silvestroni](#), [Fallucchi](#), [Mennuni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per

l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità»»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».
 - b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al

- personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
 3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
 4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
 5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
 6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
 8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo

espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla

copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

26.16 (testo 2)

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole: «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;*

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) *dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane,»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via

definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
 - a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
 - b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di

ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti

variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:
- 2027
CP: - 9.000.000
CS: - 9.000.000
- 2028
CP: - 9.000.000
CS: - 9.000.000
- 2029
CP: - 81.000.000
CS: - 81.000.000
- 2030
CP: - 80.000.000
CS: - 80.000.000
- 2031
CP: - 80.000.000
CS: - 80.000.000
- 2032
CP: - 70.000.000
CS: - 70.000.000
- 2033
CP: - 67.000.000
CS: - 67.000.000
- 2034
CP: - 67.000.000
CS: - 67.000.000
- 2035
CP: - 67.000.000
CS: - 67.000.000
- a decorrere dal 2036:
CP: - 80.000.000
CS: - 80.000.000
1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:
- 2026:
CP: 59.000.000
CS: 59.000.000
- 2027:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000
- 2028:
CP: 90.000.000
CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

26.17 (testo 2)

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al

primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità».

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane.»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per

l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo

25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le

stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.

7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.

8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di

secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. *allo* stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*, Programma 7 - *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

Art. 31

31.0.2 (testo 2)

[Russo](#), [Nocco](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Consequentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in

denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. all'articolo 17, comma 1:

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla

catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;*

b) al secondo periodo, le parole *«e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono aggiunte le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»* sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* ;

b. secondo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono inserite le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e, dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»*, sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* »;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *«a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota*

dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: *«5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) *all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.*

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al*

rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-*novies*. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-*decies*. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) *sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: «5-*bis.1*. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-*bis*; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere

per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: *«previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»* sono inserite le seguenti: *«, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.»*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame

delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quater*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

Art. 32

32.3 (testo 2)

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Nocco](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. all'articolo 17, comma 1:

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che

assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma

7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono aggiunte le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*» sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»
;

b. secondo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono inserite le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e, dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*», sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*»
»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;*».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «*3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in*

attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione	12,50

		obbligatoria della responsabilità civile	

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) *all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (*Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie*)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*)

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(*Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni*)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «*previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*» sono inserite le seguenti: «, *esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-ter. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-ter è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

Art. 33

33.1 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Ambrogio](#), [Russo](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;
- b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

- b. *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. *all'articolo 17, comma 1:*

- 1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
- 2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;
- b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito

complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;

b) al secondo periodo, le parole «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia

del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono aggiunte le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*» sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*» ;

b. secondo periodo, dopo le parole «*lettera d)*» sono inserite le seguenti: «*, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)*» e, dopo le parole: «*articolo 109, comma 9, lettera b)*», sono aggiunte le seguenti: «*, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)*» ;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «*a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;*».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «*3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*»

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine,

si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»;

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti*: «3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante	12,50

veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione		o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».*

h) *all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) *all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) *sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) *per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;*

b) *per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;*

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo,

per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma *5-ter*, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma *5-quinquies* è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma *5-bis*. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-quater. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma *5-ter*. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma *5-ter* è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quater*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030
CP: 200.000.000
CS: 200.000.000
2031:
CP: 220.000.000
CS: 220.000.000
2032:
CP: 280.000.000
CS: 280.000.000
2033:
CP: 228.000.000
CS: 228.000.000
2034:
CP: 210.000.000
CS: 210.000.000
2035:
CP: 225.000.000
CS: 225.000.000

Art. 36

36.0.8 (testo 2)

[Nocco](#), [Gelmetti](#), [Russo](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art.7

(Modifica alla disciplina delle locazioni brevi)

1. All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

Conseguentemente

a. all'articolo 13 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-ter. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

b. all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare

nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.»;

c. all'articolo 17, comma 1:

1. lettera a), capoverso comma 6-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2. lettera b), capoverso comma 1-bis), dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

d. sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole "articolo 87" sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»;

b) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:

«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

c) all'articolo 87:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;

1.

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».*

d) all'articolo 89:

1) al comma 2:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;*

b) al secondo periodo, le parole *«e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.»* sono sostituite dalle seguenti: *«con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b).»;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:

a) *a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

b) *ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.».*

3) al comma 3:

a. primo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono aggiunte le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e dopo le parole: *«articolo 109, comma 9, lettera b)»* sono aggiunte le seguenti: *«, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»* ;

b. secondo periodo, dopo le parole *«lettera d)»* sono inserite le seguenti: *«, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a)»* e, dopo le parole: *«articolo 109,*

comma 9, lettera b)», sono aggiunte le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b)»;

4) al comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *«a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;».*

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente: *«5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sempre che di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

5. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.».

e) all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: *«1. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi.»*

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: *«3-bis. Il secondo periodo dell'articolo 1-bis,*

comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, si interpreta nel senso che per assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente e all'assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

3-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, primo comma, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tariffa di cui all'Allegato A, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quater. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.»;

b) alla Tabella A di cui all'Allegato 1, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione	19	Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile	12,50

3-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

3-sexies. Le imprese di assicurazioni riconoscono, in riduzione dell'ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai

sensi dei commi 3-ter e 3-quater.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-opties. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-novies. Le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3-decies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.»

f) *sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20 (*Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 3.

3. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

4. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, ai sensi dei commi 2 e 3, è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

5. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 1 a 5, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»;

g) *all'articolo 21, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per il periodo d'imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate di 2 punti percentuali, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.».

h) all'articolo 22, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «45 per cento» sono sostituite dalle parole «35 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «5 4 per cento » sono sostituite dalle parole « 42 per cento »;

i) all'articolo 29, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1.bis. È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

1-quater. Il contributo di cui al comma 1-bis si applica in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.».

l) sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31 (Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre»;

b) all'articolo 101:

1) dopo il comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico».

2) al comma 2-bis, le parole «c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e d)»;

c) all'articolo 110, al comma 1-bis, la lettera a) è abrogata.».

m) all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «a partire dal» con la seguente: «nel»;

3) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.»;

n) all'articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per gli intermediari

finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 1.»

o) sopprimere l'articolo 34

p) all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 25-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse.

2-ter. All'articolo 39, comma 5, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le parole «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono soppresse

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

b) sostituire la rubrica con la seguente: *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

q) dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21 per cento».

Art. 36-ter

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

1. Alla nota 2-bis, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e alla nota 3, dell'articolo 2, della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole: «previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «, esclusi i contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.».

r) all'articolo 132, aggiungere, infine, i seguenti commi:

5-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sia stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 5-ter, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e procedure previsti dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 e successive modificazioni. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 5-quinquies è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2026 da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure

stabilite dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019. Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 5-*bis*. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2026.

5-*quater*. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5-*ter*. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell'istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 5-*ter* è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale.

5-*quinquies*. Per l'attuazione dei commi da 5-*bis* a 5-*quater*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività di Consap s.p.a.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: 60.000.000

CS: 60.000.000

2027:

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2028:

CP: 8.000.000

CS: 8.000.000

2030:

CP: 30.000.000

CS: 30.000.000

2) alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: 380.000.000

CS: 380.000.000

2029

CP: 195.000.000

CS: 195.000.000

2030

CP: 200.000.000

CS: 200.000.000

2031:

CP: 220.000.000

CS: 220.000.000

2032:

CP: 280.000.000

CS: 280.000.000

2033:

CP: 228.000.000

CS: 228.000.000

2034:

CP: 210.000.000

CS: 210.000.000

2035:

CP: 225.000.000

CS: 225.000.000

36.0.28 (testo 2)

[Gelmini](#), [Versace](#)

All'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è rideterminato in euro 342.146.952 per l'anno 2026, in euro 353.736.952 per l'anno 2027, in euro 360.636.952 per l'anno 2028 e in euro 323.436.952 a decorrere dall'anno 2029. Il predetto fondo è attribuito come di seguito specificato:

- a. quanto a euro 230.560.935 per l'anno 2026, in euro 238.112.979 per l'anno 2027, in euro 243.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b. quanto a euro 111.586.017 per l'anno 2026, in euro 115.653.973 per l'anno 2027, in euro 117.609.853 per l'anno 2028 e in euro 137.609.853 a decorrere dall'anno 2029, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

15-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere rimodulato il riparto del Fondo unico tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 15-bis.

15-quater. L'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato.

15-quinquies. Le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono destinate, al netto della somma di 110 milioni di euro annui, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

15-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui al comma 15-quinquies sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

15-septies. L'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.

15-octies. L'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario".

15-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 630-bis è sostituito dai seguenti:

«630-bis. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e

salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

630-ter. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.»;

Conseguentemente

a) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «132-bis. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

2028:

CP: - 120.000.000

CS: - 120.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 30.000.000

CS: - 30.000.000

2028:

CP: 0

CS: 0

a decorrere dal 2029:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

Art. 43

43.28 (testo 2)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4, in fine è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

a) al primo periodo, le parole «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale».

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita, le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-*quater*, o ancora mediante un'erogazione

frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

3-sexies. Le quote di montante accumulato destinate all'erogazione della prestazione in capitale ai sensi del comma 3 e alla rendita a durata definita di cui al comma 3-bis non concorrono al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 7-bis del predetto articolo 24.»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola «rendite», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizie» e dopo la parola «rendita», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis, nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.»;

5) al comma 8, le parole: «5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «5.300»;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione

frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*;

n-*ter*) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 14.300.000

CS: - 14.300.000

2027:

CP: - 29.600.000

CS: - 29.600.000

2028:

CP: - 30.600.000

CS: - 30.600.000

A decorrere dal 2029:

CP: - 30.500.000

CS: - 30.500.000

Art. 44

44.0.6 (testo 2)

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4, in fine è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

a) al primo periodo, le parole «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla

conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale».

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita, le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-*quater*, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

3-*ter*. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-*quater*. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-*quinquies*. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

3-*sexies*. Le quote di montante accumulato destinate all'erogazione della prestazione in capitale ai sensi del comma 3 e alla rendita a durata definita di cui al comma 3-bis non concorrono al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 7-bis del predetto articolo 24.»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola «rendite», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizie» e dopo la parola «rendita», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis, nonché a quelle del comma 3-*quinquies*, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-*ter*. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.»;

5) al comma 8, le parole: «5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «5.300»;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-*quinquies*, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria

previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 14.300.000

CS: - 14.300.000

2027:

CP: - 29.600.000

CS: - 29.600.000

2028:

CP: - 30.600.000

CS: - 30.600.000

A decorrere dal 2029:

CP: - 30.500.000

CS: - 30.500.000

Art. 45

45.0.10 (testo 2)

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Russo](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4, in fine è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

a) al primo periodo, le parole «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale».

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita, le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-*quater*, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

3-*ter*. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-*quater*. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-*quinq*ues. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

3-*sexies*. Le quote di montante accumulato destinate all'erogazione della prestazione in capitale ai sensi del comma 3 e alla rendita a durata definita di cui al comma 3-bis non concorrono al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 7-bis del predetto articolo 24.»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola «rendite», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizie» e dopo la parola «rendita», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis, nonché a quelle del comma 3-*quinq*ues, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-*ter*. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per

ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.»;

5) al comma 8, le parole: «5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «5.300»;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*quinqies*, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-*bis* e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti:

«n-*bis*) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-*bis*;

n-*ter*) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 14.300.000

CS: - 14.300.000

2027:

CP: - 29.600.000

CS: - 29.600.000

2028:

CP: - 30.600.000

CS: - 30.600.000

A decorrere dal 2029:

CP: - 30.500.000

CS: - 30.500.000

45.0.51 (testo 2)

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 4, in fine è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.»;

2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui sono sostituite dalle seguenti: «il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 3:

a) al primo periodo, le parole «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale».

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita, le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-*quater*, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

3-*ter*. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-*quater*. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

3-*quinquies*. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

3-*sexies*. Le quote di montante accumulato destinate all'erogazione della prestazione in capitale ai sensi del comma 3 e alla rendita a durata definita di cui al comma 3-bis non concorrono al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 7-bis del predetto articolo 24.»;

3) ai commi 5 e 6, dopo la parola «rendite», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizie» e dopo la parola «rendita», ovunque ricorra, è aggiunta la seguente: «vitalizia»;

4) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis, nonché a quelle del comma 3-*quinquies*, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.

6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.»;

5) al comma 8, le parole: «5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «5.300»;

6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-*quinquies*, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.»;

c) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse;

d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Conseguentemente, alla Sezione II, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 14.300.000

CS: - 14.300.000

2027:

CP: - 29.600.000

CS: - 29.600.000

2028:

CP: - 30.600.000

CS: - 30.600.000

A decorrere dal 2029:

CP: - 30.500.000

CS: - 30.500.000

Art. 47

47.8 (testo 3)

[Gelmini, Versace](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) *al comma 2 le parole:* «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) *dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità»»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese

assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al

comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.

3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati

in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in

qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma8 - *Incentivi alle imprese per*

interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

Art. 60

60.1001 (testo corretto)

Il Governo

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, aggiungere, infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.";

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

Art. 61

61.0.50 (testo 2)

[Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «7. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio»;

Conseguentemente

a) *all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Ai fini di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale)»;

b) *dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

«Articolo 33-bis

(Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»;

c) *all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo.»;

2) al comma 2 le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui»;

d) *dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

«Articolo 40-bis

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in un'unica soluzione», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità»»;

e) all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alinea, dopo le parole: «91.500 euro» aggiungere le seguenti: «, e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane»;

2) alla lettera a) le parole «119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

3) alla lettera b) le parole: «13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

4) alla lettera c) le parole «324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035» sono sostituite dalle seguenti: «340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035»;

5) alla lettera d) le parole «5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;

6) alla lettera e) le parole «3,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,23 milioni di euro»;

f) dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

« Articolo 59-bis

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

1. 1. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All'articolo 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per

l'incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.».

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il venticinque per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili, i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali, alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle Agenzie.».

2. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

g) dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 2, 6 e 8, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 3, 7 e 10.
2. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 3, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 1, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le

- procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
3. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 2, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
 4. Le risorse di cui al comma 3 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
 5. Le risorse di cui al comma 3 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 2 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
 6. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 2, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 7. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 6, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
 8. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 10, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

9. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:

a) per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;

b) per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

10. Per le finalità di cui al comma 8, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»;

h) all'articolo 105, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.».

i) a ll'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 153, comma 15 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 3, della legge 22 luglio 1987, n. 385, è determinato a decorrere dal 2026, in euro 32.030.899.».

2-ter. Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore.

2-quater. È autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30

giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 2-ter, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter e ogni altra disposizione attuativa.»

Conseguentemente, alla seconda sezione:

- a. allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 26 - *politiche per il lavoro, Programma 6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, U.d.V. 1.1,

2026:

CP: 20.000.000

CS: 20.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

alla Missione 14 - *Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, U.d.V. 1.4

2026

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2027

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

2028

CP: 10.000.000

CS: 10.000.000

- a. allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

1. Alla Missione 29 - *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio*, U.d.V. 1.6,

2027:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

2028:

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2029:

CP: - 82.000.000

CS: - 82.000.000

a decorrere dal 2030:

CP: 0

CS: - 73.000.000

1. alla Missione 33- *Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2027:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2028:

CP: - 75.000.000

CS: - 75.000.000

1. alla Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2027

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2028

CP: - 9.000.000

CS: - 9.000.000

2029

CP: - 81.000.000

CS: - 81.000.000

2030

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2031

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032

CP: - 70.000.000

CS: - 70.000.000

2033

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2034

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

2035

CP: - 67.000.000

CS: - 67.000.000

a decorrere dal 2036:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

1. Missione 11 - *Competitività e sviluppo delle imprese*, Programma 8 - *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: 59.000.000

CS: 59.000.000

2027:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2028:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2029:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2030:

CP: 99.000.000

CS: 99.000.000

2031:

CP: 100.000.000

CS: 100.000.000

2032:

CP: 95.000.000

CS: 95.000.000

2033:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2034:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

2035:

CP: 90.000.000

CS: 90.000.000

Art. 108

108.0.12 (testo 2)

[Gasparri, Rosso](#)

All'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è rideterminato in euro 342.146.952 per l'anno 2026, in euro 353.736.952 per l'anno 2027, in euro 360.636.952 per l'anno 2028 e in euro 323.436.952 a decorrere dall'anno 2029. Il predetto fondo è attribuito come di seguito specificato:

- a. quanto a euro 230.560.935 per l'anno 2026, in euro 238.112.979 per l'anno 2027, in euro 243.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b. quanto a euro 111.586.017 per l'anno 2026, in euro 115.653.973 per l'anno 2027, in euro 117.609.853 per l'anno 2028 e in euro 137.609.853 a decorrere dall'anno 2029, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

15-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere rimodulato il riparto del Fondo unico tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 15-bis.

15-quater. L'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato.

15-quinquies. Le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono destinate, al netto della somma di 110 milioni di euro annui, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

15-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui al comma *15-quinquies* sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

15-septies. L'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.

15-octies. L'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario."

15-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 630-*bis* è sostituito dai seguenti:

«630-*bis.* Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

630-*ter.* A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.»;

Conseguentemente

a) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «132-bis. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

2028:

CP: - 120.000.000

CS: - 120.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 30.000.000

CS: - 30.000.000

2028:

CP: 0

CS: 0

a decorrere dal 2029:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

Art. 110

110.1000

Il Governo

All'articolo 110, al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «610 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 129, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo

sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, relative alle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo sviluppo e coesione dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.»;

b) *alla tabella B, allo stato di previsione «Ministero della cultura» apportare le seguenti variazioni:*

2026: - 10.000.000.

110.0.40 (testo 3)

[Gasparri](#), [Rosso](#), [Lotito](#), [Bergesio](#)

All'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è rideterminato in euro 342.146.952 per l'anno 2026, in euro 353.736.952 per l'anno 2027, in euro 360.636.952 per l'anno 2028 e in euro 323.436.952 a decorrere dall'anno 2029. Il predetto fondo è attribuito come di seguito specificato:

- a. quanto a euro 230.560.935 per l'anno 2026, in euro 238.112.979 per l'anno 2027, in euro 243.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b. quanto a euro 111.586.017 per l'anno 2026, in euro 115.653.973 per l'anno 2027, in euro 117.609.853 per l'anno 2028 e in euro 137.609.853 a decorrere dall'anno 2029, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

15-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere rimodulato il riparto del Fondo unico tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 15-bis.

15-quater. L'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato.

15-quinquies. Le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono destinate, al netto della somma di 110 milioni di euro annui, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

15-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui al comma 15-quinquies sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

15-septies. L'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.

15-octies. L'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario".

15-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 630-bis è sostituito dai seguenti:

«630-bis. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano

(CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

630-ter. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.»;

Conseguentemente

a) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «132-bis. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le seguenti variazioni

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

2028:

CP: - 120.000.000

CS: - 120.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 30.000.000

CS: - 30.000.000

2028:

CP: 0

CS: 0

a decorrere dal 2029:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

110.0.41 (testo 3)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Minasi](#), [Bergesio](#)

All'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è rideterminato in euro 342.146.952 per l'anno 2026, in euro 353.736.952 per l'anno 2027, in euro 360.636.952 per l'anno 2028 e in euro 323.436.952 a decorrere dall'anno 2029. Il predetto fondo è attribuito come di seguito specificato:

- a. quanto a euro 230.560.935 per l'anno 2026, in euro 238.112.979 per l'anno 2027, in euro 243.027.099 per l'anno 2028 e in euro 185.827.099 a decorrere dall'anno 2029, destinati per le diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b. quanto a euro 111.586.017 per l'anno 2026, in euro 115.653.973 per l'anno 2027, in euro 117.609.853 per l'anno 2028 e in euro 137.609.853 a decorrere dall'anno 2029, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

15-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere rimodulato il riparto del Fondo unico tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 15-bis.

15-quater. L'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato.

15-quinquies. Le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono destinate, al netto della somma di 110 milioni di euro annui, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

15-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuove l'adozione di misure di razionalizzazione, per il predetto triennio, dei costi di funzionamento e di gestione. Ai sensi del primo periodo, le risorse di cui

al comma 15-*quinquies* sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

15-*septies*. L'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.

15-*octies*. L'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni 2025 e 2026, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario".

15-*novies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 630-*bis* è sostituito dai seguenti:

«630-*bis*. Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

630-*ter*. A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.»;

Conseguentemente

a) all'articolo 132, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «132-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l'anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Alla Missione 33- *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1 apportare le

seguenti variazioni

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

2028:

CP: - 120.000.000

CS: - 120.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 60.000.000

CS: - 60.000.000

2027:

CP: - 30.000.000

CS: - 30.000.000

2028:

CP: 0

CS: 0

a decorrere dal 2029:

CP: - 90.000.000

CS: - 90.000.000

1.4.2.3.3. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 491(ant.) del 17/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025

491^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che attualmente 4450 lavoratori dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria stanno beneficiando del trattamento straordinario di integrazione salariale espressamente previsto per le aziende in amministrazione straordinaria dall'articolo 7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per il periodo dal 29 settembre al 28 febbraio 2026. La spesa per l'integrazione del trattamento economico dei suddetti 4.450 lavoratori, prevista, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, dall'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 2025, n. 180, è stata stimata nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, tenendo conto del periodo di efficacia temporale, decorrente dall'entrata in vigore del citato decreto-legge sino al 28 febbraio 2026 e tenendo conto, altresì, dell'integrazione alla cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevista per i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, quantificata normativamente in euro 19.000.000 annui per circa 1.600 dipendenti;

con riguardo alla misura dell'integrazione salariale della CIGS, la stessa è fissata nella misura di quanto necessario ad assicurare un trattamento equivalente al 70 per cento della retribuzione globale annua lorda. La misura è stabilita nell'accordo tra le parti conclusosi in sede ministeriale nell'ambito della procedura dell'esame congiunto espletata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, propedeutica alla successiva autorizzazione della CIGS;

viene quindi evidenziato che in fase di predisposizione del decreto-legge è stata sentita la struttura del Commissario straordinario che, nella fase attuale di amministrazione, ha considerato necessario avviare alcuni dei lavoratori alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, replicando a tal fine precedenti esperienze passate. Proprio sulla scorta di ciò, a seguito del monitoraggio operato dalla struttura gestoria, è stato ritenuto che circa il 10 per cento delle risorse sarà destinato ai progetti di formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Circa l'impatto sui saldi, viene confermato che le misure non apportano modifiche al profilo finanziario già scontato per il Fondo sociale per

occupazione e formazione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di parere poc'anzi illustrata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La sottosegretaria SAVINO, a integrazione di quanto già depositato, consegna una nota contenente elementi di risposta sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 11 della giornata di ieri, risultano presentati 95 emendamenti e 6 ordini del giorno, già pubblicati in allegato al resoconto della prima pomeridiana di ieri.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato dall'Assemblea già a partire dalla giornata di domani alle ore 10, anche alla luce delle interlocuzioni con i Gruppi parlamentari, apprezzate le circostanze, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame con la votazione del mandato al relatore.

Fa quindi presente che riferirà in tal senso all'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1689) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 15 subemendamenti relativi alla riformulazione 36.0.24 (testo 2) e identici, pubblicati in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 39.0.2 (testo 2), 55.0.46 (testo 3) e 67.9 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avvisa infine che l'emendamento 59.0.14 (testo 4) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1689/57/5, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1689**

Art. 36

36.0.24 (testo 2) e identici/1

Tajani, Manca, Bazoli

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "Art. 36-bis"

36.0.24 (testo 2) e identici/15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella parte consequenziale, dopo la lett. c), cpv. art. 132, inserire le seguenti:

"c-bis) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2026, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 »;

b) al comma 99, le parole « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

2. L'autorizzazione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.372.335 euro per l'anno 2026 e di 1.790.269 euro per l'anno 2027. L'autorizzazione di spesa del Ministero dell'Interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028 di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima legge n. 234 del 2021, è anticipata a decorrere dall'anno 2026."

36.0.24 (testo 2) e identici/14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella parte consequenziale, dopo la lett. c), cpv. art. 132, inserire le seguenti:

"c-bis) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva, quantificata in 60 milioni di euro a decorrere dal 2026."

36.0.24 (testo 2) e identici/13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella parte consequenziale, lett. c), cpv. art.132, sostituire le parole: "di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027", con le seguenti:

"di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

Conseguentemente, dopo la lett. c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annuale, a decorrere dall'anno 2026, quantificata in 200 milioni di euro annui."

36.0.24 (testo 2) e identici/12

[Gelmetti](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, nella penultima parte consequenziale, dopo la lettera b inserire la seguente: " b-bis. All'articolo 112, dopo il comma 54 aggiungere il seguente: «54-bis. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di interesse storico-artistico" a: "del medesimo articolo 12" sono soppresse.».

36.0.24 (testo 2) e identici/11

[Manca](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al capoverso "Art. 108-bis", comma 1, sostituire le parole: "della legge di conversione del presente decreto" con le parole: "della presente legge"

36.0.24 (testo 2) e identici/9

[Rojc](#), [Manca](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "«Articolo 62-ter"

36.0.24 (testo 2) e identici/10

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al primo Conseguentemente, capoverso " Articolo 62-ter", dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle partiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20

milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

36.0.24 (testo 2) e identici/7

[Gasparri](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso "Art. 62-bis", al comma 1 sostituire le parole "20 milioni di euro annui" con le seguenti:

"40 milioni di euro annui"

Conseguentemente,

sostituire la seguente parte consequenziale:

"

a) Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, 2026:

CP: - 94.500.000

CS: - 94.500.000

2027:

CP: - 47.500.000

CS: - 47.500.000

2028:

CP: - 52.500.000

CS: - 52.500.000

2029 e seguenti:

CP: - 52.000.000

CS: - 52.000.000",

con la seguente:

"

a) Missione 33 - *Fondi da ripartire*, Programma 1 - *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, 2026:

CP: - 114.500.000

CS: - 114.500.000

2027:

CP: - 67.500.000

CS: - 67.500.000

2028:

CP: - 72.500.000

CS: - 72.500.000

2029 e seguenti:

CP: - 72.000.000

CS: - 72.000.000".

36.0.24 (testo 2) e identici/6

[Russo](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al capoverso "Art. 36-ter", al comma 1, sostituire le parole: "A fini di promozione e rilancio della pratica sportiva" con le seguenti: "Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team".

36.0.24 (testo 2) e identici/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "Art. 36-ter".

36.0.24 (testo 2) e identici/4

[Pirro](#), [Damante](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso «Art. 36-ter».

36.0.24 (testo 2) e identici/3

[Tajani](#), [Manca](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, sopprimere il capoverso "Art. 36-ter"

36.0.24 (testo 2) e identici/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, al capoverso "Art. 36 - bis" sopprimere i commi 1 e 2.

36.0.24 (testo 2) e identici/8

[Russo](#)

All'emendamento 36.0.24 (testo 2) e identici, parte conseguenziale, lettera a), capoverso "Articolo 62-bis", dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di cui all'articolo 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa di euro 18.570.000 per l'anno 2026.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 18.570.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»».

G/1689/57/5 [già em. 59.0.14 (testo 4)]

[Lisei](#), [Gelmetti](#), [Zedda](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1689, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

premesso che

l'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e la legge 4 novembre 2010, n. 183, stabiliscono disposizioni per il trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di garantire una tutela previdenziale equa e adeguata;

l'introduzione del sistema pensionistico contributivo ha determinato penalizzazioni per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, in particolare riguardo al calcolo delle pensioni basato sulla quota contributiva;

il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, svolge un ruolo insostituibile a presidio della legalità e della sicurezza della Nazione;

all'interno del Comparto, il personale aeronavigante della Polizia di Stato svolge compiti di altissima specializzazione e ad elevato rischio, del tutto assimilabili a quelli svolti dal personale delle Forze Armate;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.505, nata come transitoria nel contesto della trasformazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza viene ritenuta ancora operativa nonostante l'avvenuta ristrutturazione della retribuzione del personale;

dal 1995, il Comparto Sicurezza e il Comparto Difesa, facenti parte della stessa area negoziale, si sono avviati verso una analoga struttura retributiva;

ciò che il personale aeronavigante del Comparto Sicurezza condivide con l'analogo personale aeronavigante del Comparto Difesa sono le indennità fondamentali di aeronavigazione e volo, ma

diversamente da quest'ultimi, i primi non le percepiscono per intero per effetto del citato articolo 1, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n.505;

tuttavia, l'evoluzione delle strutture economiche del personale di entrambi i Comparti ha reso anacronistico e dannoso il limite di cumulo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.505 anche alla luce della nuova indennità aggiuntiva pensionabile percepita dal personale del Comparto Difesa;

permane, quindi, una disparità di trattamento tra il personale aeronavigante della Polizia di Stato e quello del Comparto Difesa, derivante dall'applicazione di una norma ormai obsoleta che limita il cumulo delle indennità, creando una discriminazione ingiustificata;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, le iniziative normative necessarie per l'abrogazione del limite al cumulo delle indennità previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505, per il personale aeronavigante della Polizia di Stato, al fine di eliminare la disparità di trattamento con il personale del Comparto Difesa e consentire, anche per esso, il cumulo integrale delle indennità di volo e di imbarco con le altre indennità operative.

a valutare l'opportunità di compensare le penalizzazioni previdenziali derivanti dall'applicazione del sistema pensionistico contributivo per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

Art. 39

39.0.2 (testo 2)

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente

"Art. 39-bis

1. Al comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il requisito contributivo minimo di venti anni può essere conseguito anche mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli maturati in Paesi UE, EFTA, SEE o extracomunitari convenzionati."

Art. 55

55.0.46 (testo 3)

[Boccia](#), [Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Manca](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#), [Basso](#), [Zampa](#), [Alfieri](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti: "5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028";*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.*

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1-bis, anche prevedendo l'azzeramento dell'indicatore ISEE, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

1-quater. Allo scopo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, anche non formali, nelle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, alla diffusione di percorsi di responsabilità e attenzione nelle relazioni personali e allo sviluppo di un ambiente in cui gli stereotipi, la violenza, le discriminazioni e gli abusi vengano prevenuti, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città e autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

Art. 67

67.9 (testo 2)

[Guidi](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Misure per le dimissioni ospedaliere protette)

1. Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze post-operatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'Assistenza domiciliare integrata viene prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.
2. Al fine di garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di Assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.

1.4.2.3.4. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

505^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 dicembre.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 4, viene rappresentato che all'atto della presentazione del disegno di legge in esame, lo stanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2025 è risultato congruo, tenuto conto delle fisiologiche percentuali di rinuncia e di non completamento degli investimenti, nonché dell'obbligo di opzione per una delle due misure incentivanti (Industria 4.0 e Transizione 5.0), alla luce del divieto di cumulo già a livello di prenotazione. Viene precisato che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che fornisce un'interpretazione autentica sul divieto di cumulo delle suindicate misure incentivanti, di cui all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha previsto inoltre che, qualora all'impresa opzionante per il credito d'imposta Transizione 5.0 non venga riconosciuto il suddetto beneficio per superamento del limite di spesa, resta ferma la possibilità di accedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta; viene quindi rammentato che il Governo, sulla base di una successiva attività di monitoraggio che ha evidenziato l'insorgenza di nuove esigenze finanziarie, ha presentato una proposta emendativa *ad hoc* nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2026, la quale ha ridisegnato la disciplina di cui all'articolo 94 del suddetto disegno di legge (la misura è stata approvata e infine trasfusa nei commi 427 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199). In particolare, la disposizione ha prorogato fino al 30 settembre 2028 le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, condizionando la spettanza dell'incentivo alla circostanza che gli investimenti abbiano ad oggetto beni *Made in EU*. Viene precisato che l'estensione del periodo agevolabile e l'applicazione di aliquote fisse di maggiorazione più alte rispetto alla disciplina vigente rafforzano l'efficacia delle due misure incentivanti. Viene quindi confermato che l'appostamento di adeguate risorse incrementalì, in misura corrispondente al delineato mutato quadro normativo, consente di dare concreta forza applicativa

anche al meccanismo di traslazione di cui al citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame; alla luce del combinato disposto che risulta dalle sopra richiamate disposizioni, viene quindi confermata la sostenibilità finanziaria delle previste misure incentivanti, che tiene conto anche dell'aumento di fabbisogno finanziario emergente dal monitoraggio successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

con riguardo ai compiti assegnati al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla vigilanza sulla fruizione sul credito d'imposta in questione, viene specificato che gli oneri relativi alla convenzione tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il GSE, approvata con decreto direttoriale in data 26 luglio 2024, sono pari un massimo di euro 33.570.000 (oltre IVA, ove dovuta). La convenzione riporta tra i compiti del GSE le attività di gestione e controllo della misura in linea con le attività descritte dal decreto legge del 21 novembre 2025, n. 175: viene quindi confermato che si tratta di risorse sufficienti a coprire le ulteriori attività previste dalla disposizione;

con specifico riguardo alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1, vengono confermate la piena disponibilità delle risorse, che risultano libere da impegni giuridicamente vincolanti, nonché l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in relazione alla lettera *b*) del medesimo comma 4, viene specificato che le risorse, pari a 40 milioni di euro, destinate al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, sono residui di stanziamento dell'anno 2024 appostati sul capitolo di bilancio 7323/2 a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si è provveduto al riparto delle risorse stanziate nel capitolo 7356 nello stato di previsione dell'anno 2024,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.3.5. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 506(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

506^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 2.30, con riguardo alle funzioni di controllo sugli impianti agrivoltaici attribuite ai comuni, che occorre valutare se tali competenze potranno essere svolte dai comuni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 2.30, esprime una valutazione non ostativa alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica che mette a disposizione della Commissione.

Sui restanti emendamenti approvati, concordando con la relatrice, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'emendamento 2.30, interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) che, pur condividendo nel merito la proposta, esprime forti perplessità sulla valutazione del Governo, in quanto, a suo avviso, la misura attribuisce ai comuni nuove competenze che molto difficilmente potranno essere svolte a invarianza di oneri e senza l'attribuzione di ulteriori risorse.

Rileva infatti che l'attività di controllo prevista dall'emendamento è ben diversa rispetto alle ordinarie funzioni di vigilanza e sanzionatorie svolte dai comuni e richiamate dalla relazione tecnica a conforto della neutralità finanziaria.

Il presidente [LOTITO](#), svolgendo un'analisi esegetica del testo dell'emendamento, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate dal senatore Patuanelli.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) reputa necessario compiere un approfondimento al riguardo, dal momento che se lo Stato delega una funzione ai comuni deve assicurare adeguate risorse ulteriori per lo svolgimento dei nuovi compiti.

Chiede inoltre se sia stata fatta una verifica con il comparto delle autonomie locali.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI), replicando alle osservazioni testé svolte, fa presente che la proposta emendativa configura in realtà una verifica *a posteriori*, evidenziando come sia nella disponibilità del comune interessato richiedere al proprietario del fondo l'asseverazione della persistenza della idoneità del sito all'uso agro-pastorale, senza la necessità di attivare specifiche attività di controllo.

Il presidente [LOTITO](#), nel ricordare che il provvedimento in esame è all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, reputa ragionevoli le considerazioni svolte dalla senatrice Mancini,

sottolineando altresì come le attività di controllo e di vigilanza debbano essere oggi inquadrate nel contesto delle semplificazioni amministrative, in cui un rilievo sempre maggiore assumono le autocertificazioni.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in ordine alle osservazioni svolte dalla senatrice Mancini e dal presidente Lotito, evidenzia che la disciplina vigente, e in particolare l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevede, in una certa misura proporzionale, l'obbligo di compiere controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive. Ciò dimostra che il processo di semplificazione amministrativa non elimina l'attività di controllo delle amministrazioni competenti, e i connessi oneri strumentali e finanziari.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI), nel richiamare la propria esperienza da amministratore locale, sottolinea che non si possono determinare *a priori*, sulla base delle funzioni ad essi delegate, le modalità di organizzazione dei controlli da parte dei comuni.

Giudica pertanto eccessive e non condivisibili le preoccupazioni espresse dalle opposizioni per la presunta onerosità dell'emendamento.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ribadisce il timore che l'emendamento in discussione comporti la lesione di un principio cardine del federalismo fiscale, ossia che la delega di funzioni debba essere accompagnata da risorse adeguate.

Nel condividere le osservazioni svolte dal senatore Patuanelli, sottolinea come non possano bastare le asseverazioni degli interessati ma sia necessario svolgere controlli idonei ad assicurare effettivamente l'equilibrio definito a livello normativo tra la conduzione di attività agro-pastorali e l'installazione di impianti agrivoltaici.

Riafferma pertanto l'opportunità di un approfondimento ulteriore sui profili finanziari della proposta emendativa.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), concordando con le perplessità manifestate dai colleghi delle opposizioni, anche alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti con riguardo ai comuni della sua provincia, dubita della capacità degli enti locali di svolgere i controlli previsti dall'emendamento in discussione in assenza dello stanziamento di ulteriori risorse, tenuto anche conto degli abusi e degli stravolgimenti che possono configurarsi in relazione alla fattispecie oggetto della proposta.

Interviene il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) che, ponendosi nell'ottica dell'agricoltore, segnala come sia interesse dei produttori agricoli che installano impianti agrivoltaici continuare a coltivare i fondi interessati, per non rischiare di perdere i contributi relativi alla politica agricola comune (PAC), che sono oggetto di controlli pervasivi ed efficaci.

Reputa pertanto non fondate le perplessità e le preoccupazioni manifestate dalle opposizioni.

Dopo un ulteriore intervento del presidente [LOTITO](#), che traccia una sintesi delle posizioni espresse nel dibattito, nessun'altro chiedendo la parola, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), sulla base degli elementi emersi nella discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti approvati.

Posta in votazione con il parere conforme del GOVERNO, la proposta di parere risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE propone che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, sia anticipata alle ore 11,45, al fine di esprimere il parere sul testo del decreto-legge n. 175 del 2025 che sarà proposto dalla Commissione di merito all'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.3.6. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 507(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

507^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha nulla da osservare, concordando con la valutazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti con l'avviso conforme del GOVERNO, risultando approvata.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 265(pom.) del 03/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025

265^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, rispondendo all'interrogazione [3-02229](#), a prima firma della senatrice Pirro, relativa alla collocazione della biglietteria della *Domus Aurea* di Roma, sottolinea che quest'ultima è un monumento ipogeo dalle particolari caratteristiche microclimatiche e, pertanto, l'accesso è contingentato al fine di assicurare la tutela delle strutture antiche e una corretta gestione dei flussi.

Precisa poi che la fruizione del sito avviene prevalentemente tramite visite guidate integrate con tecnologie di realtà virtuale e soltanto due turni giornalieri prevedono un accompagnamento di cortesia senza l'utilizzo della realtà immersiva. Il biglietto per il percorso con visita guidata e realtà virtuale è acquistabile esclusivamente *online*, sul sito della biglietteria del Parco archeologico del Colosseo, mentre il biglietto per i due turni con accompagnamento di cortesia si può acquistare il giorno della visita presso la biglietteria *in situ* della *Domus Aurea*, collocata nella Galleria III di viale Serapide. Precisa, inoltre, che l'ingresso dei visitatori muniti di titolo avviene attraverso il cancello principale di via della *Domus Aurea*, che conduce direttamente al giardino e, quindi, al monumento, luogo in cui vengono effettuate le verifiche e i controlli di sicurezza per garantire un flusso ordinato e sicuro in entrata.

Fa poi presente che, come noto, la *Domus Aurea* sorge all'interno del Parco di Colle Oppio, area di competenza comunale, che non dispone di spazi esterni idonei alla collocazione di una biglietteria. La scelta di posizionare la biglietteria nella Galleria III, dunque, risponde a esigenze di ordine pratico, logistico e organizzativo, nonché di tutela dell'area archeologica e degli spazi di un giardino storico. L'eventuale predisposizione di un punto vendita all'ingresso del monumento comporterebbe, di fatto, un accesso continuativo e non controllato al perimetro interno del sito, con conseguenti criticità sotto il profilo della sicurezza e della tutela del bene. Determinerebbe, inoltre, il rischio di congestione nell'area di accesso e l'ingresso di persone non in possesso di biglietto all'interno del perimetro monumentale, con possibile dispersione in un'area delicata, ipogea e labirintica.

Pone in evidenza, infine, che per garantire un'esperienza di visita ottimale, all'ingresso principale è sempre presente, in modo continuativo, personale qualificato incaricato di fornire informazioni e assistenza ai visitatori, nonché di supportarli nelle procedure di acquisto del biglietto online.

Precisa, conclusivamente, che l'attuale organizzazione della biglietteria risponde a criteri di tutela del

bene, efficienza gestionale e sicurezza dei visitatori, garantendo al contempo l'accessibilità e la qualità della fruizione

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nel dichiararsi del tutto insoddisfatta della risposta ricevuta, deplora i disagi organizzativi provocati dalla collocazione della biglietteria del sito archeologico vicino dell'uscita del percorso di visita anziché al suo ingresso.

Rileva che la suddetta collocazione, in primo luogo, non risulta rispondente all'esigenza di assicurare la sicurezza del sito, usualmente garantita anche dall'acquisto o dal ritiro del biglietto prima dell'accesso al sito. Inoltre, a suo parere, rende difficoltoso l'accesso soprattutto ai gruppi di visitatori che, non avendo prenotato una visita guidata *online*, una volta arrivati all'ingresso devono recarsi alla biglietteria situata all'uscita e poi di nuovo ritornare all'ingresso.

Reputa, al riguardo, che anche ai visitatori che non partecipano a visite guidate dovrebbe essere data la possibilità di prenotare la visita *online*.

Osservato poi che appare poco verisimile l'immagine di folle di turisti che congestionerebbero la zona di accesso, segnala che, all'interno del cancello della *Domus Aurea*, è presente una struttura che potrebbe opportunamente essere utilizzata per la vendita di biglietti *last minute*.

Conclude tornando a stigmatizzare l'ottusità e l'assurdità della soluzione offerta.

Il [PRESIDENTE](#), nel rassicurare circa l'impegno del Governo a favorire il miglioramento del servizio di prenotazioni *online*, ringrazia il sottosegretario Mazzi e dichiara concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto di tre articoli, conferisce delega al Governo per una revisione organica dei quindici ordinamenti professionali elencati nell'Allegato A al disegno di legge medesimo, nella prospettiva di valorizzarne il ruolo sociale ed economico e di riconoscere il loro contributo allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

Evidenzia, quindi, che, tra le professioni oggetto di riordino sono inclusi, tra l'altro: gli architetti, i pianificatori territoriali, i paesaggisti, i conservatori, gli architetti *iunior* e i pianificatori *iunior*; gli assistenti sociali specialisti e gli assistenti sociali; i giornalisti; gli ingegneri civili e ambientali, gli ingegneri industriali, gli ingegneri dell'informazione, gli ingegneri civili e ambientali *iunior*, gli ingegneri industriali *iunior* e gli ingegneri dell'informazione *iunior*.

Passa indi a dar conto dell'articolo 1, ai sensi del quale i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione, e - per quanto di competenza della Commissione - di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni attinenti ai profili relativi all'attività universitaria e ai profili abilitanti.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che definisce i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra essi si segnala: la garanzia di indipendenza e di autonomia intellettuale del professionista; la definizione delle attività riservate a ciascuna professione, prevedendo, tra l'altro, che le competenze siano attribuite agli iscritti a ciascun albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente; il principio del libero accesso alle professioni, in attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione, finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo con la professione cui si intende accedere, ove previsto dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni sui titoli universitari abilitanti (di cui alla legge n. 163 del 2021).

Menziona, inoltre, gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi: la disciplina dell'esame di Stato mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente, fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato ai sensi della legge n. 1378 del 1956; la limitazione dell'uso del titolo professionale agli iscritti agli albi professionali; la previsione, per le

categorie interessate, sentito il Consiglio nazionale competente, della disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei relativi corsi ai Consigli nazionali e agli ordini territoriali, anche in convenzione con le università; l'obbligo, per i membri dei consigli di disciplina nazionali e territoriali, di partecipare a corsi di formazione specifica, attivati dai Consigli nazionali di ciascuna professione nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, per un minimo di 5 crediti annui, prevedendo, altresì, che la mancata partecipazione ai corsi possa determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina; la ridefinizione della disciplina della formazione continua, quale strumento essenziale per garantire l'aggiornamento professionale e l'elevata qualità delle prestazioni, anche in convenzione o in collaborazione con le università, nonché la previsione che ciascun Consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua. Conclude facendo cenno all'articolo 3, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore.

Anche la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico, dichiara di non condividere la scelta di escludere le professioni rientranti nell'ambito educativo dal riordino degli ordini professionali oggetto del provvedimento in esame.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

[\(1718\) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili](#)

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PsD'Az) riferisce sul disegno di legge n. 1718, precisando che il decreto-legge oggetto del disegno di legge di conversione, composto di tre articoli, introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dà conto, in sintesi, dei contenuti del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, l'articolo 2 introduce disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre l'articolo 3 reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

Si sofferma, quindi, sui profili di competenza della Commissione, segnalando che, all'articolo 2, sono apportate modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che ha ad oggetto la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118).

Tra le suddette novelle, sottolinea che dopo l'articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono inseriti quattro nuovi articoli, aventi ad oggetto, rispettivamente, la definizione delle aree idonee su terraferma (articolo 11-*bis*), l'individuazione delle aree idonee a mare (articolo 11-*ter*), la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee (articolo 11-*quater*), nonché l'individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO (articolo 11-*quinqüies*).

Specifica, in particolare, che, nel contesto della definizione delle aree idonee su terraferma (articolo 11-*bis*), si prevede che le leggi regionali che individuano aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle individuate a livello nazionale dal medesimo articolo 11-*bis*, tengano conto di determinati principi e criteri, tra i quali: la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; la salvaguardia delle specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO (di cui al successivo articolo 11-*quinqüies*); allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, il divieto di qualificare come idonee sia le aree ricomprese nel perimetro dei beni

sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) sia quelle incluse in una determinata fascia di rispetto dal perimetro dei beni medesimi, nonché il divieto di identificare aree idonee qualora le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Fa indi presente che le esigenze di rispetto del patrimonio culturale e del paesaggio sono, altresì, richiamate nell'individuazione delle aree idonee a mare (articolo 11-ter).

Menziona, infine, l'articolo 11-quinquies, ai sensi del quale, all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sia consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A al medesimo decreto legislativo n.190 del 2024.

Dichiara infine aperta la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) esprime la sua preoccupazione per il notevole impatto che gli interventi previsti dall'Allegato A al disegno di legge in esame sono suscettibili di produrre sui siti UNESCO, nonché per l'impatto ancor più intenso e grave che gli interventi di cui agli Allegati B e C potranno avere sulle zone non rientranti nei siti protetti.

Espresso il suo dissenso rispetto alle disposizioni che consentiranno di realizzare opere in deroga alle previsioni dei piani paesaggistici, lamenta che gli enti territoriali siano delegittimati nelle loro funzioni di organi che presidiano la tutela del paesaggio.

Si dichiara, infine, disponibile, a contribuire in senso migliorativo al disegno di legge in esame.

Si associa la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP).

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver anticipato una valutazione complessivamente positiva dei contenuti del decreto-legge in esame, dichiara la propria disponibilità a valutare, in sede di redazione della proposta di parere sul provvedimento in titolo, eventuali osservazioni che dovessero giungere. A tal fine, invita i Commissari a far pervenire per le vie brevi eventuali suggerimenti entro le ore 18 di domani, giovedì 4 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la disponibilità del Presidente a mantenere aperta la discussione generale e a considerare eventuali suggerimenti ai fini dell'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULL'ASSEGNAZIONE DELL'ATTO N. 953 (AFFARE ASSEGNATO SUL "VALORE STORICO E ARTISTICO DEL DIAMANTE FIORENTINO")

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in data odierna, è stato deferito alla Commissione l'esame dell'Affare assegnato n. 953 sul "valore storico e artistico del Diamante Fiorentino" e avverte che sarà posto all'ordine del giorno a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Dà la parola al senatore Marcheschi, proponente dell'Affare assegnato, che chiede di intervenire.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) sottolinea l'importanza di approfondire i rilievi storici, artistici e culturali del Diamante Fiorentino, recentemente ritrovato in una cassaforte canadese, nonché di valutarne l'appartenenza al patrimonio della famiglia Medici, anche al fine dell'eventuale assunzione di iniziative per la sua restituzione allo Stato italiano.

Si dichiara infine disponibile a fornire alla Presidenza un ristretto elenco di esperti ed operatori del settore che possano contribuire in modo significativo ai lavori della Commissione.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) rammenta che Anna Maria Luisa de' Medici firmò con Francesco Stefano di Lorena, suo successore designato come Granduca di Toscana, il cosiddetto Patto di famiglia, con cui veniva assunto l'impegno a mantenere a Firenze tutte le opere dei Medici. Si dichiara conclusivamente disponibile a coadiuvare il senatore Marcheschi nell'individuare i soggetti da chiamare in audizione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, non appena il relatore gli avrà fatto pervenire un elenco di soggetti, procederà a convocare l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di avviare un breve ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.4.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 266(pom.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025**

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Marina Terragni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna.

Ha quindi la parola la dottoressa TERRAGNI, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I senatori VERDUCCI (PD-IDP), Giusy VERSACE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), Vincenza ALOISIO (M5S), Lavinia MENNUNI (FdI) e Carmela BUCALO (FdI) pongono quesiti e svolgono alcune considerazioni, cui replica la dottoressa TERRAGNI.

Il PRESIDENTE congeda la dottoressa Terragni, ringraziandola per il proficuo contributo offerto, e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. In qualità di relatore, propone indi l'espressione di un parere

favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario della propria parte politica, richiamando le considerazioni già svolte nel corso della discussione generale circa le criticità che caratterizzano il provvedimento in esame.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione accoglie.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 258(pom.) del 03/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025

258^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che la Commissione si è ripetutamente occupata del tema della continuità degli stabilimenti dell'ex ILVA, propone di procedere sin d'ora ad una organizzazione dei lavori che tenga conto anche della pausa natalizia. In proposito, prospetta la fissazione a domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 15, del termine per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi. Per le audizioni, saranno dedicate le giornate di martedì 9 dicembre e mercoledì 10 dicembre. Il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti potrebbe invece essere fissato a lunedì 15 dicembre, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente, prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), il quale, pur concordando con i tempi prospettati, chiede un'audizione del ministro Urso in Commissione in ordine alle prospettive degli stabilimenti dell'ex ILVA, in un momento assai drammatico per i lavoratori e l'azienda. Invoca infatti chiarezza sul prosieguo dell'esame e sulle sorti del comparto.

Si associa la senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), ritenendo indispensabile la presenza del Ministro per conoscere la direzione che sarà assunta dal Governo. Sarebbe peraltro preferibile che il Ministro intervenisse per primo rispetto al ciclo di audizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si unisce alla richiesta, sottolineando a sua volta la delicatezza delle vicende che stanno interessando l'ILVA. Occorre inoltre conoscere gli intendimenti del Ministro anche al fine di indirizzare le proposte emendative.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che verificherà le disponibilità del Ministro a riferire in Commissione, ferme restando le scadenze prospettate.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 4 dicembre, alle ore 15, il termine per far pervenire proposte di audizione e a lunedì 15 dicembre, alle ore 12, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) riferisce quindi sul disegno di legge in esame, rammentando che il provvedimento si inserisce nel complesso quadro della crisi dell'ex gruppo ILVA, caratterizzato dalla

necessità di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva degli impianti siderurgici di Taranto in vista della prevista cessione del compendio aziendale a terzi, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali e affrontando le problematiche ambientali e sociali connesse alla lunga esposizione del territorio all'inquinamento industriale. Osserva poi che il decreto-legge si compone di 5 articoli e interviene sui seguenti profili: la destinazione delle risorse finanziarie già stanziare per la manutenzione degli impianti, l'indennizzo per i danni da inquinamento, l'accesso alle agevolazioni per i costi energetici e ambientali, l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori.

Illustra quindi l'articolo 1, che modifica la destinazione delle risorse residue del prestito di 200 milioni di euro concesso a ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92. Dopo aver ricordato che il finanziamento originario era destinato a supportare gli interventi di ripristino e manutenzione degli impianti siderurgici, precisa che, delle somme trasferite ad Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, circa 92 milioni di euro sono stati spesi per tali finalità e residuano circa 108 milioni di euro. La disposizione in esame amplia pertanto le finalità ammissibili, consentendo l'utilizzo delle risorse residue anche per «garantire la continuità operativa degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria», in vista della cessione del compendio aziendale.

Fa presente che l'articolo 2 modifica la disciplina del Fondo istituito dall'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinato a riconoscere indennizzi per i danni agli immobili derivanti dall'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto. Nel riepilogare le modalità di corresponsione dell'indennizzo, riporta quanto affermato dalla relazione illustrativa, secondo cui nelle precedenti annualità l'insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo delle istanze ha determinato una riduzione proporzionale degli indennizzi erogati, con decurtazioni comprese tra il 10 per cento e il 70 per cento. Riferisce dunque che, per l'annualità 2025, a fronte di sole 16 istanze per un valore complessivo di poco inferiore a 120.000 euro, residuano somme consistenti non utilizzate. Esse saranno dunque impiegate per integrare gli indennizzi già erogati in misura ridotta, riconoscendo ai beneficiari la differenza tra l'importo percepito e quello riconoscibile, fermo il limite massimo di 30.000 euro. In caso di incapienza, sono privilegiati i soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.

Si sofferma altresì sull'articolo 3, che introduce novelle relative all'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria alle agevolazioni per i costi energetici e ambientali. In dettaglio, il comma 1 interviene sull'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, stabilendo che la mera ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, non qualifica l'impresa in amministrazione straordinaria come «impresa in difficoltà» ai fini delle agevolazioni sui costi energetici. Per le imprese di interesse strategico nazionale che si siano viste negare i contributi, viene riconosciuto un indennizzo pari al 90 per cento delle agevolazioni spettanti per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati dal 1° gennaio 2024, erogato nella misura del 34 per cento nel 2025 e del 66 per cento nel 2026. L'incasso determina la rinuncia *ex lege* a ogni altra pretesa. Specifica poi che il comma 2 quantifica gli oneri in 28.987.200 euro, ripartiti tra 2025 e 2026, individuando le coperture finanziarie. Evidenzia che il comma 3 introduce un chiarimento analogo per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, stabilendo che l'ammissione alla cessione non preclude l'accesso al Fondo.

Passa quindi ad esaminare l'articolo 4, recante misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, coinvolti nella crisi aziendale, facilitando al contempo il processo di transizione in atto e promuovendo percorsi di riqualificazione professionale, anche in vista delle attività di bonifica ambientale. In particolare, si autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2025 e 11,4 milioni di euro per il 2026, al fine di integrare il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti degli stabilimenti produttivi per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'importo è trasferito mediante decreto ministeriale che autorizza l'INPS ad

accreditare le somme ad Acciaierie d'Italia. L'amministrazione straordinaria è tenuta a rendicontare l'effettiva spesa entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità, con obbligo di restituzione delle risorse non utilizzate. In conclusione, riferisce che, in base alle relazioni illustrativa e tecnica, la quantificazione tiene conto di 4.450 lavoratori in CIGS per il periodo 15 novembre 2025 - 28 febbraio 2026, applicando i criteri già previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Ancorotti, propone di esprimere un parere favorevole con una osservazione, di cui dà lettura, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con un'osservazione è posto ai voti e approvato.

(1683) Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, segnalando che esso è un collegato alla manovra di finanza pubblica e interviene sulla disciplina dei servizi consolari e anagrafici per i cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, al rilascio di documenti di viaggio e identità, e all'organizzazione degli uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Illustra l'articolo 1, che introduce una riforma strutturale dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all'estero. Fa notare in particolare che si riducono le competenze degli uffici consolari in materia, i quali mantengono solo la facoltà di accertare il mantenimento della cittadinanza per persone già riconosciute come cittadini e di riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età figli di cittadini già riconosciuti.

L'articolo 2 - prosegue il Presidente relatore- interviene sulla disciplina della legalizzazione di firme di atti formati all'estero da far valere in Italia. La disposizione precisa che la legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane avviene previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali, superando incertezze applicative emerse nella prassi consolare.

Dà poi conto dell'articolo 3, che introduce modifiche alla legge n. 470 del 1988 sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero, adeguandola ai cambiamenti intervenuti in materia, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), nonché dell'articolo 4, che adegua la disciplina in materia di passaporti intervenendo sulla legge n. 1185 del 1967.

Dopo aver menzionato l'articolo 5, secondo cui la carta d'identità è sempre titolo valido per l'espatrio, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto, illustra l'articolo 6, recante disposizioni organizzative relative all'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri. Rileva tra l'altro che si inserisce tra i compiti fondamentali del Ministero la promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero.

Accenna infine all'articolo 7 sulle disposizioni finanziarie, proponendo conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire né in discussione generale né in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), riservandosi di individuare il relatore in una fase successiva. Premette che il provvedimento interviene su due ambiti distinti ma entrambi rilevanti per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): da un lato, introduce disposizioni interpretative e di semplificazione in materia di credito d'imposta Transizione 5.0; dall'altro, riforma organicamente la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, anche in risposta alle osservazioni della Commissione europea e alle recenti pronunce della giustizia amministrativa.

Illustra l'articolo 1, che introduce disposizioni volte a chiarire e razionalizzare la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. In particolare, si fissa al 27 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione al Gestore dei servizi energetici (GSE) delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta, in deroga ai termini ordinari. Inoltre, si fornisce un'interpretazione autentica della disciplina del divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020. In proposito si stabilisce che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni, domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda per entrambi i crediti devono optare entro il 27 novembre 2025 per uno dei due. Qualora l'impresa opti per il credito Transizione 5.0 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accesso al credito per investimenti in beni strumentali, nei limiti delle risorse disponibili. Nei casi di doppia prenotazione, l'impresa beneficiaria deve comunicare entro cinque giorni dalla richiesta del GSE, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito, con conseguente immediato svincolo delle somme da parte del GSE.

Quanto alle modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, precisa che viene sostituito il comma 11-ter, attribuendo direttamente al GSE (e non più al Ministero con l'ausilio del GSE) la vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, sia sotto il profilo della correttezza formale sia nel merito della rispondenza ai contenuti normativi. Si prevede poi che il GSE effettui i controlli sulla documentazione tecnica senza più il vincolo dei termini concordati con l'Agenzia delle entrate e si introduce un meccanismo per cui, qualora il GSE rilevi nell'ambito dei controlli e della vigilanza la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, adotta provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti atti di decadenza o recupero, con interessi e sanzioni. Precisa poi che si autorizza la spesa di 250 milioni di euro per il 2025 e si quantificano oneri pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno. La copertura è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'idrogeno nei settori *hard-to-abate* (89 milioni per il 2025), il versamento all'entrata di somme residue del Fondo *automotive* (40 milioni per il 2025, con utilizzo dei risparmi per il 2026-2027), nonché riduzioni di vari fondi presso il Dicastero dell'economia (complessivamente 161 milioni per il 2025).

Dà indi conto dell'articolo 2, volto a dare attuazione alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo *REpowerEU* del PNRR e a superare le criticità emerse dalla sentenza del TAR Lazio n. 9155/2025, che ha annullato parzialmente il decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle aree idonee. L'obiettivo è conferire al decreto legislativo n. 190 del 2024 (cosiddetto "Testo unico FER") la funzione di riferimento normativo univoco per le procedure di installazione di impianti da fonti rinnovabili. Al riguardo, fa presente che il comma 1 introduce un ampio ventaglio di modifiche al decreto legislativo n. 190, articolate in diverse lettere. Le lettere a), b), d), e), f), g), i), m), n), o) e q) operano modifiche di coordinamento normativo, sostituendo i riferimenti all'abrogato articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 con i rinvii ai nuovi articoli introdotti nel Testo unico FER. In particolare, si sostituiscono i rimandi alla disciplina delle aree idonee su terraferma (nuovo articolo 11-bis), alla

disciplina volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (articolo 11-*bis*, comma 5), e alle semplificazioni procedurali per impianti in aree idonee (nuovo articolo 11-*quater*). La lettera *c*) introduce nell'articolo 4 del Testo unico FER la definizione di "impianto agrivoltaico", individuandolo come impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Si precisa che l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Sottolinea altresì che la lettera *h*) introduce nel Testo unico FER quattro nuovi articoli di particolare rilevanza. Il citato nuovo articolo 11-*bis* disciplina organicamente le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, sostituendo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Il comma 1 individua un elenco di aree considerate idonee *ope legis*, con significative integrazioni. Sono confermate come idonee: i siti con impianti della stessa fonte per interventi di modifica che non comportino variazione dell'area superiore al 20 per cento (con divieto di variazione per fotovoltaico a terra in aree agricole); le aree oggetto di bonifica; cave e miniere cessate o degradate; discariche chiuse o ripristinate; siti nelle disponibilità di Ferrovie dello Stato, gestori ferroviari e concessionari autostradali; sedimi aeroportuali; beni del demanio militare, dell'interno, della giustizia e degli uffici giudiziari; beni immobili statali non in programmi di dismissione individuati dall'Agenzia del demanio. Per gli impianti fotovoltaici si aggiungono ulteriori aree idonee: aree interne a stabilimenti e impianti industriali sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) (non destinati alla produzione agricola) e aree agricole entro 350 metri dagli stessi (limite ridotto rispetto ai 500 metri previgenti); aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri; edifici e strutture edificate con relative superfici pertinenziali; aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o per *data center*; aree adibite a parcheggi (limitatamente alle coperture); invasi idrici e laghi di cave; impianti e aree del servizio idrico integrato. Per gli impianti di biometano sono idonee, oltre alle aree generali: aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali; aree interne a stabilimenti industriali con AIA e aree agricole entro 500 metri; aree adiacenti autostrade entro 300 metri. Rispetto alla normativa previgente, si registra un'estensione delle aree idonee *ope legis*, con l'inclusione di superfici edificate, aree industriali/commerciali, invasi idrici e infrastrutture idriche, che in precedenza dovevano essere solo "privilegiate" dalle Regioni e ora sono direttamente qualificate come idonee.

Osserva poi che il comma 2 dell'articolo 11-*bis* regola l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole, riprendendo sostanzialmente il comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 63 del 2024 e oggetto di rinvio alla Corte costituzionale da parte del TAR Lazio. L'installazione è consentita esclusivamente: su impianti già esistenti per interventi senza incremento di area; in cave e miniere cessate o degradate (con esclusione, rispetto alla norma previgente, delle cave già ripristinate); discariche chiuse; siti di Ferrovie, gestori ferroviari e concessionari autostradali; sedimi aeroportuali; aree interne a stabilimenti industriali con AIA e aree agricole entro 350 metri (anche qui con riduzione da 500 a 350 metri e limitazione agli impianti AIA); aree adiacenti autostrade entro 300 metri. Tali limitazioni non si applicano per progetti di comunità energetiche rinnovabili, per progetti attuativi del PNRR o necessari al suo conseguimento, e resta sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli in posizione elevata. Il comma 3 dell'articolo 11-*bis* impone alle Regioni e Province autonome di individuare con propria legge aree idonee ulteriori rispetto a quelle *ope legis*, nel rispetto dei principi e criteri del comma 4 e degli obiettivi del comma 5. Il comma 4 enuncia infatti i principi e criteri vincolanti per le leggi regionali, che includono: tutela del patrimonio culturale, paesaggio, qualità dell'aria e corpi idrici, aree agricole di pregio e forestali; salvaguardia di Rete Natura 2000, aree protette, zone Ramsar e UNESCO; possibilità di modulare l'idoneità in base a tecnologia e potenza; divieto di previsioni generali e astratte di esclusione (salvo quanto previsto per fotovoltaico a terra in aree agricole e zone UNESCO); qualificazione prioritaria di superfici edificate o impermeabilizzate, per favorire autoconsumo; valorizzazione delle aree agricole con attività produttive per favorire autoconsumo e comunità energetiche; vincolo che le aree agricole idonee siano comprese tra lo 0,8 per

cento e il 3 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, con possibilità di percentuali specifiche a livello comunale; qualificazione prioritaria di aree con poli industriali e di aree di crisi industriale complessa; esclusione dall'idoneità delle aree ricomprese nel perimetro di beni tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelle in fascia di rispetto di 3 km per l'eolico e 500 metri per il fotovoltaico, nonché delle aree dove gli impianti contrastino con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.

Descrive inoltre il comma 5, relativo agli obiettivi di potenza installata che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve garantire al 2030, il comma 6, sul monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi, nonché il comma 7, concernente l'affidamento in concessione delle aree idonee nelle tratte autostradali da parte delle società concessionarie.

Evidenzia altresì che il nuovo articolo 11-*ter* reca la disciplina degli impianti *off-shore*, assorbendo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021, mentre il nuovo articolo 11-*quater* consolida nel Testo unico FER le semplificazioni procedurali correlate all'ubicazione in area idonea.

Dopo aver accennato al nuovo articolo 11-*quinqües*, che limita l'installazione di impianti da fonti rinnovabili all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO ai soli interventi dell'allegato A, dà conto del nuovo articolo 12-*bis* sulla piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione. Si prevede tra l'altro che la piattaforma contenga un contatore delle SAU per impianti FER, alimentato dai dati forniti dalle Regioni e Province autonome. Segnala infine che viene introdotto un nuovo allegato C-*bis*, contenente la Tabella 1 di ripartizione regionale degli obiettivi di potenza minima aggiuntiva per anno dal 2021 al 2030, e i criteri di calcolo del raggiungimento degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione ([n. 345](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come concordato in Ufficio di Presidenza la scorsa settimana, il termine per far pervenire richieste di audizioni era stato fissato a giovedì scorso. Le audizioni sono iniziate questa mattina e termineranno martedì 9 dicembre. Avverte infine che i documenti acquisiti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 ([COM\(2025\) 560 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) presenta e illustra uno schema di risoluzione sull'atto in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di fissare a venerdì 5 dicembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di integrazione o modifica.

Non essendovi interventi, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1663

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1663, recante "Delega

al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali",
premesse che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni elencate nell'Allegato A e che, per quanto di interesse, sono incluse tra le professioni oggetto di riordino: gli agrotecnici e agrotecnici laureati; i dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali, zoonomi e biotecnologi agrari; gli ingegneri industriali; i periti agrari e periti agrari laureati; i periti industriali e periti industriali laureati; i consulenti in proprietà industriale; i tecnologi alimentari;
osservato che l'articolo 2, comma 1, detta i principi e criteri direttivi della delega, articolati in ventisette lettere (dalla a) alla aa));
rilevato in particolare che la lettera v) prevede, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti (STP), con riferimento all'iscrizione agli albi e al registro delle imprese, alla partecipazione societaria e alle incompatibilità, nonché al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali;
considerato che il disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025" (Atto Senato n. 1578 - Atto Camera n. 2682), licenziato dal Senato e attualmente alla Camera dei deputati, interviene sulla medesima disposizione, per quanto attiene ai requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all'interno della persona giuridica;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito di coordinare le previsioni del disegno di legge in titolo con l'articolo 9 del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025".

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2025) 560 DEFINITIVO**

La 9ª Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo 2028-2034 (n. COM (2025) 560 definitivo);
premesse che:
la politica agricola è un punto qualificante dell'azione dell'Unione europea fin dagli inizi del processo di integrazione: nata per assicurare l'approvvigionamento alimentare, stabilizzare i mercati e migliorare il tenore di vita degli agricoltori, la politica agricola comune (PAC) rappresenta, da oltre sessanta anni, prima ancora che lo strumento principale di sostegno al comparto primario, una vera e propria intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori;
come noto, nel corso degli anni, la PAC è stata via via adattata ai mutati scenari economici ed ambientali e, agli obiettivi iniziali, se ne sono aggiunti altri, quali la promozione della competitività delle aziende agricole, la sostenibilità ambientale, la garanzia di un reddito agricolo equo e il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, il contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, il sostegno al ricambio generazionale, la protezione della qualità dell'alimentazione, nonché lo sviluppo della conoscenza e dell'innovazione;
in considerazione degli effetti del cambiamento climatico ai quali è direttamente esposta la produzione agricola e dell'instabilità geopolitica mondiale, con conflitti che spostano i flussi di merci e incidono sui costi delle materie prime, la sicurezza alimentare europea è una priorità assoluta e investire su un sistema agroalimentare resiliente e in grado di affrontare i continui rischi è un fattore essenziale da porre alla base delle scelte della politica agricola futura;
la proposta di regolamento sulla politica agricola comune per il periodo 2028-2034 presentata dalla Commissione europea lo scorso mese di luglio unitamente al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, pur presentando degli elementi positivi come un maggior sostegno ai giovani agricoltori, il passaggio da un sistema di condizionalità ambientali piuttosto rigido ad uno più incentivante e performante rispetto alle caratteristiche dei diversi territori, senza tuttavia rinunciare alle ambizioni ambientali, delinea, negli aspetti fondamentali, la definizione, in un unico documento di

programmazione nazionale, degli interventi relativi a più politiche settoriali inclusa quella agricola, che perde di fatto autonomia programmatoria, e una consistente riduzione delle risorse finanziarie dedicate al settore primario, aspetti sui quali sia gli Stati membri che le principali organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo a livello europeo, hanno espresso fortissime riserve; oltre allo schema di regolamento sul QFP, la principale proposta legislativa, correlata alla proposta di regolamento sulla PAC, è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza (COM (2025) 565); valutati i passaggi istituzionali occorsi finora, quali:

la risoluzione approvata il 10 settembre 2025 dal Parlamento europeo, nella quale il Parlamento chiede, fra l'altro, che: nel prossimo QFP sia previsto un bilancio più consistente e specifico per la PAC, e si oppone all'idea che agli Stati membri debba essere consentito di utilizzare il bilancio della PAC come parte di una dotazione complessiva per scopi diversi dall'agricoltura; il bilancio PAC sia autonomo, distinto e dedicato, adattato alle esigenze specifiche del settore agricolo europeo; sia rafforzato il sostegno al reddito per tutti gli agricoltori attivi e professionali sulla base della superficie agricola coltivata e per gli agricoltori più vulnerabili, tra cui le aziende agricole a conduzione familiare, le piccole e medie imprese, i giovani agricoltori e le donne agricoltori, le aziende agricole in zone soggette a vincoli naturali e quelle che adottano pratiche più sostenibili; siano ridotti gli oneri amministrativi per gli agricoltori; sia previsto un sistema basato su incentivi per incoraggiare il raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali; tutti gli agricoltori abbiano accesso a soluzioni innovative e digitali che supportino l'agricoltura sostenibile, aumentino il reddito e riducano il carico amministrativo; siano incrementati gli incentivi fiscali e creditizi per rimuovere gli ostacoli all'avvio dell'attività agricola;

la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, secondo cui tra le criticità persistenti del settore sono da considerare: la redditività media agricola inferiore alla media economica, l'invecchiamento degli agricoltori, l'aiuto specifico per l'insediamento di giovani agricoltori in vista del ricambio generazionale, l'esposizione a eventi climatici estremi e volatilità dei mercati, il possibile incentivo alla polverizzazione delle aziende in relazione alla degressività al *capping* degli aiuti. Il Governo definisce la nuova architettura "complessa e di non facile lettura" e "registra l'assenza di una riga finanziaria dedicata per la PAC nel suo insieme e per lo sviluppo rurale in particolare", concludendo che "la PAC, quale politica sancita dai Trattati, dovrebbe continuare ad essere dotata di un proprio Fondo specifico";

la dichiarazione congiunta presentata ad ottobre da diciassette Stati membri, tra cui l'Italia, che enfatizza l'importanza di una struttura integrata e forte della PAC post 2027, lamenta la frammentazione delle disposizioni della PAC e chiede di continuare a negoziare in AGRIFISH; la nota della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentata lo scorso 9 novembre, avente ad oggetto il negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale al quale è strettamente legata la programmazione della politica agricola per il periodo 2028-2034; considerato che:

se alcune delle proposte avanzate dalla Commissione risultano in linea con le esigenze nazionali già espresse dal Governo italiano, quali l'unificazione in unico testo regolamentare delle misure relative alla politica agricola e la definizione di agricoltore attivo estesa ai piccoli agricoltori che non svolgono attività agricola a titolo principale, altre e, segnatamente, l'entità delle risorse finanziarie attribuite alla PAC e la sua programmazione nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale (PPNR) non soddisfano gli interessi agricoli nazionali;

con riferimento al *budget*, la Commissione propone l'assegnazione di una riserva da destinare alle aree rurali, cosiddetta "*rural target*", almeno pari al 10 per cento delle risorse non pre-allocate per i PPNR riserva, che per l'Italia si tradurrebbe in circa 4,7 miliardi di euro a parità di risorse totali assegnate al PPNR italiano, ammontare che non solo non essendo vincolato agli interventi di sviluppo rurale potrebbe venir utilizzato per misure di carattere generale seppur ricadenti in aree rurali, ma anche quando fosse effettivamente destinato alla PAC l'allocazione totale per l'Italia sarebbe comunque

nettamente inferiore a quella della attuale programmazione;
rispetto alle Regioni, per le quali si auspica il mantenimento di un ruolo attivo nell'ambito della costruzione e gestione della programmazione, la nota chiarisce che le Autorità di gestione regionali potranno interloquire direttamente con la Commissione europea e tuttavia tale passaggio non specifica la possibilità di prevedere la compresenza di una Autorità nazionale e di Autorità di gestione regionali; la proposta della Commissione è all'esame di molti Parlamenti nazionali, alcuni dei quali hanno già espresso una posizione fortemente critica su diversi aspetti fondamentali della riforma, come il Bundesrat tedesco e il Senato rumeno. Secondo il Bundesrat, l'opposizione più netta riguarda la fusione di tutti i fondi agricoli in un unico strumento finanziario e l'integrazione della PAC nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRPP). Anche secondo il Senato rumeno la fusione dei fondi viene giudicata negativamente perché ridurrebbe la trasparenza, complicherebbe la gestione e creerebbe una competizione artificiale tra diverse aree di intervento;

impegna il Governo ad intervenire presso le competenti sedi unionali affinché:

1. si proceda ad una revisione profonda della proposta di regolamento presentata dalla Commissione lo scorso mese di luglio e la politica agricola comune per il periodo 2028-2034 sia centrale nella definizione delle politiche unionali e se ne riconosca il ruolo storico nel garantire la sicurezza e la sovranità alimentare europea, nell'ottica di una visione strategica comune, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di rinazionalizzazione delle politiche agricole creando disparità tra gli agricoltori di diversi Stati membri;
2. la PAC conservi una programmazione indipendente rispetto alle altre politiche incluse nel PPNR mantenendo autonomia e visibilità, anche al fine di evitare una complessità amministrativa non compatibile con le esigenze gestionali che caratterizzano la politica agricola alla quale gli agricoltori chiedono risposte rapide e puntuali, non solo relativamente ai rischi dovuti all'instabilità dei mercati e alle conseguenze imprevedibili del cambiamento climatico, ma anche per quanto riguarda il sostegno al reddito;
3. la proposta sia dotata di risorse finanziarie adeguate ad affrontare le nuove sfide che attendono il settore e, comunque, di ammontare non inferiore in termini reali almeno uguale a quelle ottenute nella attuale programmazione;
4. si preveda per le Autorità di gestione regionali un ruolo attivo nell'ambito della costruzione e gestione della programmazione con la coesistenza di una Autorità di gestione nazionale e Autorità di gestione regionali;
5. pur consentendo agli Stati membri di delineare una propria strategia di politica agricola, nell'ambito del sistema di obiettivi stabiliti a livello unionale, come avviene nei piani strategici della PAC introdotti nella programmazione in corso, si eviti qualsiasi meccanismo in grado di generare forti distorsioni nella competitività tra gli Stati membri.

1.4.2.5.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259(pom.) del 09/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025

259^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che questa mattina sono iniziate le audizioni, che termineranno domani. A fronte della richiesta avanzata da tutti i Gruppi di opposizione la scorsa settimana, informa che il ministro Urso sarà presente giovedì mattina, alle ore 8,30. Al riguardo, propone di concordare una organizzazione dei tempi degli interventi, tale per cui ai Gruppi più piccoli saranno assicurati cinque minuti mentre per i Gruppi più grandi sarà individuato un tempo proporzionato alla rispettiva consistenza numerica, anche al fine di consentire al Ministro di replicare nella medesima seduta. Si riserva pertanto di sottoporre una ipotesi domani in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente relatore **DE CARLO** (*FdI*), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti nella sede di merito scade venerdì 12 dicembre, propone di concludere l'esame la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le

direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione ([n. 345](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che questa mattina si sono concluse le audizioni. Dichiarava quindi aperta la discussione generale.

Non essendoci interventi, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 ([COM\(2025\) 560 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 23)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) rendo noto che sono pervenute richieste di integrazione e modifica allo schema di risoluzione, illustrato la scorsa settimana, da parte dei Gruppi Italia viva, Lega e Movimento 5 Stelle. Riferisce quindi di aver predisposto un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, già sottoposto, per le vie brevi, all'orientamento del Ministero dell'agricoltura.

Il sottosegretario D'ERAMO esprime parere favorevole sul nuovo schema di risoluzione del Presidente relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo schieramento politico, esprime apprezzamento per lo schema in esame che, a suo giudizio, ha saputo includere tutti i suggerimenti diretti a risolvere le criticità che erano state in origine individuate.

In particolare, si compiace per l'accoglimento dell'osservazione, formulata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, finalizzata a non penalizzare, nell'accesso ai fondi della politica agricola comune (PAC), gli Stati che già hanno messo a punto un sistema nazionale di gestione del rischio.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) rivolge innanzitutto un ringraziamento al Presidente relatore per la sensibilità dimostrata nel recepire tutti i suggerimenti dei Gruppi di opposizione, nonché al rappresentante del Governo per essersi pronunciato in senso favorevole sul nuovo schema, senza innescare un ulteriore confronto sulle osservazioni formulate, che nascono del resto da un lavoro approfondito, anche attraverso le audizioni.

Ribadito il suo convincimento in merito alla maggiore forza ed efficacia di un lavoro risultante dalla sinergia di tutte le forze politiche, che va oltre la mera cortesia istituzionale, ricorda come, anche nel corso dell'Assemblea di Confagricoltura tenutasi Parma lo scorso 1° dicembre, alla quale anche il Presidente De Carlo ha preso parte, sia emersa una notevole attenzione ai temi in argomento, soprattutto quando su di essi si incrociano le attività delle diverse filiere produttive.

Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di risoluzione del Presidente relatore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel ribadire l'importanza del tema in esame, auspica che esso contribuisca a far maturare la consapevolezza della volontà del Governo in carica e del Parlamento di non sottrarre risorse al settore agricolo.

Dichiaratosi soddisfatto per essere pervenuti a un testo condiviso da tutte le forze politiche, sul quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega, richiama l'attenzione sui nuovi traguardi da raggiungere: il ripristino di risorse già venute meno, la riduzione degli oneri burocratici, l'approvazione del provvedimento in materia di pratiche sleali, la risoluzione dei problemi connessi alla crescita dei costi di produzione per gli agricoltori.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si sottolinea a sua volta soddisfatto per il lavoro di collaborazione condotto dalla Commissione, che è scaturito dalla comprensione, da parte di tutte le forze politiche, della strategicità dei temi in discussione e che ha dato luogo a uno schema di

risoluzione sul quale si è registrata la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

Rammentato che gli Stati Uniti hanno destinato al settore agricolo oltre 40 miliardi di dollari, che anche la Cina non gli ha lesinato risorse e che la Russia è ormai esportatore mondiale incontrastato di cereali, ritiene che l'Europa non possa arretrare sui temi della produzione agricola e della sovranità alimentare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione lo schema di risoluzione del Presidente relatore, che la Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione l'unanimità dei presenti.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM (2025) 560 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 23)**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo 2028-2034 COM (2025) 560;

premesso che:

la politica agricola è un punto qualificante dell'azione dell'Unione europea fin dagli inizi del processo di integrazione: nata per assicurare l'approvvigionamento alimentare, stabilizzare i mercati e migliorare il tenore di vita degli agricoltori, la politica agricola comune (PAC) rappresenta, da oltre sessanta anni, prima ancora che lo strumento principale di sostegno al comparto primario, una vera e propria intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori;

come noto, nel corso degli anni, la PAC è stata via via adattata ai mutati scenari economici ed ambientali e, agli obiettivi iniziali, se ne sono aggiunti altri, quali la promozione della competitività delle aziende agricole, la sostenibilità ambientale, la garanzia di un reddito agricolo equo e il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, il contrasto ai cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, il sostegno al ricambio generazionale, la protezione della qualità dell'alimentazione, nonché lo sviluppo della conoscenza e dell'innovazione;

in considerazione delle varie avversità, anche determinate dagli effetti del cambiamento climatico, alle quali è direttamente esposta la produzione agricola e dell'instabilità geopolitica mondiale, con conflitti che spostano i flussi di merci e incidono sui costi delle materie prime, la sicurezza alimentare europea è una priorità assoluta e investire su un sistema agroalimentare resiliente e in grado di affrontare i continui rischi è un fattore essenziale da porre alla base delle scelte della politica agricola futura; il settore agricolo è stato esposto a una crescente volatilità dei costi, in particolare dei mezzi tecnici, dettata da fattori di natura geopolitica e regolatoria;

la proposta di regolamento sulla politica agricola comune per il periodo 2028-2034 presentata dalla Commissione europea lo scorso mese di luglio unitamente al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, pur presentando degli elementi positivi come un maggior sostegno ai giovani agricoltori, il passaggio da un sistema di condizionalità ambientali piuttosto rigido ad uno più incentivante e performante rispetto alle caratteristiche dei diversi territori, senza tuttavia rinunciare alle ambizioni ambientali, delinea, negli aspetti fondamentali, la definizione, in un unico documento di programmazione nazionale, degli interventi relativi a più politiche settoriali inclusa quella agricola, che perde di fatto autonomia programmatoria, e una consistente riduzione delle risorse finanziarie dedicate al settore primario, aspetti sui quali sia gli Stati membri che le principali organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo a livello europeo, hanno espresso fortissime riserve;

a fronte di un aumento della dotazione totale, che passa da 1.211 a 1.985 miliardi di euro per i sette anni di programmazione, tuttavia, si assiste ad una diminuzione del *budget* specifico garantito alla politica agricola, che passa da 380 miliardi a 294 miliardi. L'agricoltura non solo non vede un aumento

del proprio *budget* e anzi subisce un drastico calo delle dotazioni (-22 per cento a prezzi correnti) ma non registra nemmeno un sostanzioso adeguamento all'inflazione, come avevano chiesto le organizzazioni agricole europee;

permane un orientamento del sistema di condizionalità dei pagamenti della PAC ancora impostato sostanzialmente su vincoli e imposizioni a livello aziendale, senza un deciso passaggio verso un sistema di incentivi che premi le imprese agricole per orientarle maggiormente alle transizioni;

oltre allo schema di regolamento sul QFP, la principale proposta legislativa, correlata alla proposta di regolamento sulla PAC, è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e le zone rurali, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza (COM (2025) 565);

in coincidenza con l'aumento del bilancio, l'incidenza della spesa agricola, sul *budget* totale dell'Unione europea passa dal 31 per cento dell'attuale periodo di programmazione al 15 per cento, segno di una considerazione non strategica del ruolo dell'agricoltura da parte dell'Unione, come invece è stato dimostrato negli ultimi anni;

valutati i passaggi istituzionali occorsi finora, quali:

- la risoluzione approvata il 10 settembre 2025 dal Parlamento europeo, nella quale il Parlamento chiede, fra l'altro, che: nel prossimo QFP sia previsto un bilancio più consistente e specifico per la PAC, e si oppone all'idea che agli Stati membri debba essere consentito di utilizzare il bilancio della PAC come parte di una dotazione complessiva per scopi diversi dall'agricoltura; il bilancio PAC sia autonomo, distinto e dedicato, adattato alle esigenze specifiche del settore agricolo europeo; sia rafforzato il sostegno al reddito per tutti gli agricoltori attivi e professionali sulla base della superficie agricola coltivata e per gli agricoltori più vulnerabili, tra cui le aziende agricole a conduzione familiare, le piccole e medie imprese, i giovani agricoltori e le donne agricoltori, le aziende agricole in zone soggette a vincoli naturali e quelle che adottano pratiche più sostenibili; siano ridotti gli oneri amministrativi per gli agricoltori; sia previsto un sistema basato su incentivi per incoraggiare il raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali; tutti gli agricoltori abbiano accesso a soluzioni innovative e digitali che supportino l'agricoltura sostenibile, aumentino il reddito e riducano il carico amministrativo; siano incrementati gli incentivi fiscali e creditizi per rimuovere gli ostacoli all'avvio dell'attività agricola;
- la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, secondo cui tra le criticità persistenti del settore sono da considerare: la redditività media agricola inferiore alla media economica, l'invecchiamento degli agricoltori, l'aiuto specifico per l'insediamento di giovani agricoltori in vista del ricambio generazionale, l'esposizione a eventi climatici estremi e volatilità dei mercati, il possibile incentivo alla polverizzazione delle aziende in relazione alla degressività al *capping* degli aiuti. Il Governo definisce la nuova architettura "complessa e di non facile lettura" e "registra l'assenza di una riga finanziaria dedicata per la PAC nel suo insieme e per lo sviluppo rurale in particolare", concludendo che "la PAC, quale politica sancita dai Trattati, dovrebbe continuare ad essere dotata di un proprio Fondo specifico";
- la dichiarazione congiunta presentata ad ottobre da diciassette Stati membri, tra cui l'Italia, che enfatizza l'importanza di una struttura integrata e forte della PAC *post* 2027, lamenta la frammentazione delle disposizioni della PAC e chiede di continuare a negoziare in AGRIFISH;
- la nota della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentata lo scorso 9 novembre, avente ad oggetto il negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale al quale è strettamente legata la programmazione della politica agricola per il periodo 2028-2034;

considerato che:

l'entità delle risorse finanziarie attribuite alla PAC e la sua programmazione nell'ambito del Piano di partenariato nazionale e regionale (PPNR) non soddisfano gli interessi agricoli nazionali;

un potenziale punto critico riguarda i nuovi strumenti di gestione del rischio che potrebbero sovrapporsi a quelli già esistenti. In particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 12 della proposta di regolamento in esame - secondo cui gli Stati membri che dimostrano l'esistenza di sistemi nazionali che coprono il rischio degli agricoltori sono esentati dall'includere nel Piano gli interventi per

gli strumenti di gestione del rischio - risulta superficiale e disincentivante;

con riferimento al *budget*, la Commissione propone l'assegnazione di una riserva da destinare alle aree rurali, cosiddetta "*rural target*", almeno pari al 10 per cento delle risorse non pre-allocate per i PPNR riserva, che per l'Italia si tradurrebbe in circa 4,7 miliardi di euro a parità di risorse totali assegnate al PPNR italiano, ammontare che non solo non essendo vincolato agli interventi di sviluppo rurale potrebbe venir utilizzato per misure di carattere generale seppur ricadenti in aree rurali, ma anche quando fosse effettivamente destinato alla PAC l'allocazione totale per l'Italia sarebbe comunque nettamente inferiore a quella della attuale programmazione;

sono state ridotte le risorse garantite al settore per un importo stimato di circa un miliardo di euro di risorse comunitarie per anno di programmazione (a prezzi correnti, con rischio di un taglio ancora maggiore a prezzi costanti) e, contrariamente a quanto chiesto dalle associazioni agricole europee, la Commissione ha scelto di non mantenere l'attuale divisione dei due fondi, FEAGA per il primo pilastro e FEASR per lo sviluppo rurale, ma di fonderli nel Fondo unico sopracitato, con alcune misure che possono essere cofinanziate. Questa nuova struttura che si basa sul "Fondo unico" è decisamente critica, in quanto complica in maniera determinante la *governance* della programmazione e la sua implementazione a livello nazionale;

rispetto alle Regioni, per le quali si auspica il mantenimento di un ruolo attivo nell'ambito della costruzione e gestione della programmazione, la nota chiarisce che le Autorità di gestione regionali potranno interloquire direttamente con la Commissione europea e tuttavia tale passaggio non specifica la possibilità di prevedere la compresenza di una Autorità nazionale e di Autorità di gestione regionali; la proposta della Commissione è all'esame di molti Parlamenti nazionali, alcuni dei quali hanno già espresso una posizione fortemente critica su diversi aspetti fondamentali della riforma, come il Bundesrat tedesco e il Senato rumeno. Secondo il Bundesrat, l'opposizione più netta riguarda la fusione di tutti i fondi agricoli in un unico strumento finanziario e l'integrazione della PAC nei piani di partenariato nazionale e regionale. Anche secondo il Senato rumeno la fusione dei fondi viene giudicata negativamente perché ridurrebbe la trasparenza, complicherebbe la gestione e creerebbe una competizione artificiale tra diverse aree di intervento;

impegna il Governo ad intervenire presso le competenti sedi unionali affinché:

1. si proceda ad una revisione profonda della proposta di regolamento presentata dalla Commissione lo scorso mese di luglio e la politica agricola comune per il periodo 2028-2034 sia centrale nella definizione delle politiche unionali e se ne riconosca il ruolo storico nel garantire la sicurezza e la sovranità alimentare europea, nell'ottica di una visione strategica comune, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di rinazionalizzazione delle politiche agricole creando disparità tra gli agricoltori di diversi Stati membri;
2. la PAC conservi una programmazione indipendente rispetto alle altre politiche incluse nel PPNR mantenendo autonomia e visibilità, anche al fine di evitare una complessità amministrativa non compatibile con le esigenze gestionali che caratterizzano la politica agricola alla quale gli agricoltori chiedono risposte rapide e puntuali, non solo relativamente ai rischi dovuti all'instabilità dei mercati e alle conseguenze imprevedibili del cambiamento climatico, ma anche per quanto riguarda il sostegno al reddito;
3. la proposta sia dotata di risorse finanziarie adeguate ad affrontare le nuove sfide che attendono il settore e, comunque, di ammontare non inferiore in termini reali almeno uguale a quelle ottenute nella attuale programmazione;
4. la PAC per il periodo 2028-2034 sia dotata di strumenti per tutelare la continuità degli approvvigionamenti agricoli e prevenire gli effetti distorsivi derivanti dagli aumenti strutturali dei costi di produzione, garantendo l'accesso degli agricoltori ai mezzi tecnici a prezzi sostenibili e supportare l'innovazione, per mantenere la competitività dei sistemi agroalimentari europei e nazionali;
5. si preveda per le Autorità di gestione regionali un ruolo attivo nell'ambito della costruzione e gestione della programmazione con la coesistenza di una Autorità di gestione nazionale e Autorità di gestione regionali;
6. si scongiuri la potenziale sovrapposizione tra i nuovi strumenti di gestione del rischio e quelli già

esistenti, in modo da assicurare la fruibilità di strumenti adeguati, attuabili, accessibili, integrati ed efficaci sotto il profilo dei costi;

7. pur consentendo agli Stati membri di delineare una propria strategia di politica agricola, nell'ambito del sistema di obiettivi stabiliti a livello unionale, come avviene nei piani strategici della PAC introdotti nella programmazione in corso, si eviti qualsiasi meccanismo in grado di generare forti distorsioni nella competitività tra gli Stati membri e tra gli agricoltori. In tal senso è auspicabile che la PAC sia indirizzata essenzialmente se non esclusivamente a favore delle imprese agricole attive professionali che contribuiscono alla sicurezza alimentare ed orientate al mercato, senza discriminazioni tra i soggetti beneficiari;

8. si privilegi un approccio non punitivo per favorire le imprese agricole nelle transizioni, riducendo gli impegni ed i vincoli nel sistema di condizionalità e sostituendoli per quanto possibili con regimi di incentivi che premino le imprese che adottano buone pratiche e comportamenti in favore della sostenibilità.

1.4.2.5.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 260(pom.) del 10/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2025

260^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1731\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse questa mattina le audizioni. Al riguardo, tiene a precisare che la selezione dei soggetti da audire viene compiuta prioritariamente sulla base delle richieste dei Gruppi, nonché di eventuali istanze autonome, se pervenute entro i termini concordati. Assicura comunque che ai soggetti non intervenuti in audizione è stato chiesto l'invio di un contributo scritto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1718\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) preannuncia che presenterà la proposta di parere la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori

**per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e
dell'informazione ([n. 345](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenute le osservazioni favorevoli da parte della 4^a Commissione e che la prossima settimana il relatore Pogliese predisporrà uno schema di parere. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere è fissato al 23 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4.2.5.4. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262(pom.) del 16/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025
262^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza, sono pervenuti 95 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato. Dichiaro quindi aperta l'illustrazione delle proposte emendative.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), chiedendo delucidazioni sulle tempistiche di esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene improbabile che si avviino le votazioni prima della pausa natalizia, fermo restando che dipenderà dall'esito dell'istruttoria da parte del Governo. Tenuto conto che il decreto-legge n. 180 scade il 30 gennaio 2026, ed è già calendarizzato in Assemblea, le votazioni potrebbero iniziare nella prima settimana di ripresa dei lavori a gennaio. Pertanto, la fase dell'illustrazione delle proposte emendative resterà aperta anche la prossima settimana.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) premette di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Partito democratico, che ringrazia. Lamenta quindi che il provvedimento sia un ennesimo decreto di scarsa portata, a cui ne seguirà inevitabilmente un altro, tenuto conto che, benché durante le audizioni sia stata registrata soddisfazione per la proroga della cassa integrazione guadagni, tale misura arriva comunque fino a febbraio.

In merito alle due offerte per l'acquisizione del complesso aziendale, si augura che siano effettive e che si risolvano le questioni relative al sequestro dell'altoforno e alla perizia in corso.

Illustra poi l'emendamento a sua firma 1.18, sottolinea l'esigenza di maggiori risorse, considerato che l'efficacia del provvedimento è limitata nel tempo e che l'Esecutivo dovrà necessariamente intervenire anche alla luce delle suddette due offerte. Occorre perciò consentire agli offerenti di venire in possesso di una struttura funzionante, la cui chiusura produrrebbe maggiori costi. Invoca dunque una riflessione ulteriore da parte del Governo, nella prospettiva di alleviare le preoccupazioni delle famiglie.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver rilevato che l'esito della vicenda dipende anche dalla valutazione delle offerte da parte dei commissari, afferma che l'intervento del ministro Urso ha

mostrato l'assenza di strategia dell'Esecutivo. Il provvedimento d'urgenza non fornisce infatti, a suo avviso, alcuna garanzia né per la continuità produttiva né per l'avvio del processo di decarbonizzazione. Si tratta invece di un approccio che giudica raffazzonato e in grado di aggravare una crisi già profonda.

In attesa di conoscere i contenuti delle offerte, restano a suo giudizio irrisolti gli interrogativi posti al Ministro, a partire dalla sorte dell'azienda dopo febbraio, dalla strategia del Governo, dal progetto per l'*asset* siderurgico fino alla ipotesi di soluzione unitaria o frammentata del complesso aziendale. In assenza di risposte e senza un piano credibile di investimenti, ritiene che non vi siano prospettive realistiche. Pertanto, sollecita la previsione di un ruolo dello Stato che imponga una regia pubblica e che non lasci l'*ex* ILVA in balia degli eventi, con forte pregiudizio per un pilastro del sistema industriale. Invoca quindi una assunzione di responsabilità da parte dell'Esecutivo, che deve uscire dall'ambiguità e restituire certezze ai lavoratori.

In tale contesto, gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, analogamente a quelli presentati sui precedenti decreti-legge in materia di *ex* ILVA, attribuiscono anzitutto un ruolo prioritario allo Stato nella fase di transizione e acquisizione della intera quota azionaria nel caso di esito negativo della gara. Si sofferma altresì sulla introduzione di un tavolo istituzionale che esami il piano industriale, sull'incremento delle risorse per la continuità operativa, sul fondo per la manutenzione degli altiforni, sugli interventi di sostenibilità ambientale e di bonifica, sulle misure per l'indotto, sull'esigenza di integrazione al reddito dei lavoratori e sulla previsione degli incentivi all'esodo.

Le proposte emendative mirano dunque a favorire il processo di transizione delle aziende in crisi e a prevedere anche tavoli di monitoraggio, considerato che senza adeguati investimenti e una efficace strategia per mantenere l'unità del sistema siderurgico non è possibile risolvere la vicenda e sostenere i lavoratori. Si augura infine che da gennaio si abbia contezza anche dell'andamento della gara.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) manifesta preoccupazione per la vicenda degli stabilimenti dell'*ex* ILVA, rispetto alla quale il ministro Urso non ha offerto, a suo avviso, soluzioni adeguate. Stigmatizza infatti che, fino ad ora, siano state sprecate risorse, siano andati deserti i bandi di gara e siano state compiute valutazioni degli impianti pari a un euro: tutto ciò è a suo giudizio mortificante e non è affatto risolto da un "mini decreto", che in sostanza opera un mero rinvio. Non si ravvisano misure di sostegno per l'indotto né è previsto un nuovo piano industriale.

Interviene dunque sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo che puntano a salvare la città di Taranto, ad introdurre tutele sociali, a istituire un centro unico di bonifiche, a integrare la cassa integrazione, a stanziare risorse per la formazione dei lavoratori - tanto per le azioni di bonifica quanto per le nuove tecnologie - con l'obiettivo di invertire la tendenza e puntare a ciò che altri Paesi hanno realizzato in termini di investimenti in siderurgia *green*.

In merito a quanto accaduto durante la replica del ministro Urso, manifesta dispiacere per l'abbandono dei lavori da parte del suo Gruppo, motivato dal fatto che erano state rese affermazioni non corrispondenti alla realtà, tra cui menziona l'attribuzione al governo Conte di aver siglato patti leonini - vietati per legge - e la presunta partecipazione del Movimento 5 Stelle al governo della città di Taranto. Dopo aver sollecitato nuovamente l'Esecutivo a rispondere alle venti interrogazioni in materia, reputa che gli impianti attuali siano pensati per un modello industriale superato e dannoso, che le proposte emendative puntano a correggere.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) domanda di rinviare a domani l'illustrazione delle proposte emendative a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso e riepiloga le offerte presentate da parte di Flacks Group e Bedrock Industries, ispirate a due visioni industriali diverse. Ricorda peraltro che da parte del Governo non vi è alcuna preclusione circa l'eventualità di un intervento pubblico all'interno della gara. Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) chiede se siano noti i tempi di valutazione delle offerte da parte dei commissari, sottolineando che sarebbe opportuno conoscere l'esito di tale attività anche in vista della votazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è in corso una procedura aperta, nell'ambito della quale è possibile avanzare proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1742) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl) sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, recante un ampio complesso di disposizioni di carattere finanziario, economico e organizzativo. Per quanto di interesse, segnala l'articolo 1, comma 4, non modificato dalla Camera dei deputati, che autorizza un contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il 2025 a favore dell'*Economic Resilience Action Program* dell'*International Finance Corporation*, a sostegno del settore privato ucraino e delle potenzialità di intervento a favore delle imprese italiane.

Illustra poi l'articolo 2, che incrementa diversi fondi, tra cui il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per 3,5 milioni di euro nel 2025. Ricorda al riguardo che detto Fondo, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti in ambiti specifici, tra cui la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Si sofferma poi sull'articolo 3 in materia di investimenti, sanità ed economia dello spazio. Menziona in particolare il comma 2, che stanZIA 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico, e il comma 3, che disciplina le modalità di attribuzione delle risorse statali alla Fondazione *Human Technopole*. In prima lettura, è stato inoltre inserito il comma 3-bis che modifica l'articolo 21 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sulla disciplina dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi o altre idonee garanzie finanziarie a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale. In particolare, fa notare che forma oggetto di modifica il comma 5 del citato articolo 21 secondo cui, nel testo vigente, l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Attraverso la modifica introdotta si prevede che l'obbligo di risarcire il danno riguardi l'ipotesi di danno cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Dopo aver accennato all'articolo 3-bis, dà conto dell'articolo 4, integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di sport e grandi eventi. In dettaglio, rileva che i commi 6 e 7 consentono ai comuni della Lombardia e del Veneto interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di istituire o incrementare temporaneamente l'imposta di soggiorno per l'anno 2026, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno e del contributo incassato nell'anno 2026, per il 50 per cento, è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che includono, tra l'altro, interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive. Fa notare altresì che il comma 7-ter, introdotto dalla Camera, consente al Ministero del turismo di avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A., in ragione dello straordinario rilievo dei Giochi olimpici e paralimpici 2026.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 7, modificato dalla Camera, sulle disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge. Segnala in proposito che una parte degli oneri, pari a 352.026.830 euro per l'anno 2025, viene coperta mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati. Per i Dicasteri di competenza, si tratta di riduzioni riferite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 27,792 milioni di euro, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 6,580 milioni di euro, e al Ministero del turismo per 9,953 milioni di

euro. Inoltre, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri. Per i Dicasteri di competenza, si tratta di riduzioni riferite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 26,167 milioni, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 318.000 euro, al Ministero del turismo per 11,632 milioni. Ulteriori riduzioni di spesa che impattano negli ambiti di interesse, parimenti previste dall'articolo 7, sono le seguenti: la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per nuovi investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025; la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 63 del 2024, che prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, per un importo di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio schieramento, sottolineando criticamente come sia stato ampiamente riconosciuto anche dal Presidente relatore il carattere eterogeneo del provvedimento.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo inefficaci e frammentarie le misure introdotte dal provvedimento, peraltro privo di risorse sufficienti e inidoneo ad imprimere azioni incisive per il sistema economico nazionale. Lamenta altresì che, durante l'esame in prima lettura, siano stati bocciati tutti gli emendamenti che tentavano di riportare a una certa coerenza nel testo e stigmatizza infine la ristrettezza dei tempi d'esame.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) puntualizza che le misure di carattere variegato sono comunque ispirate ad una finalità omogenea di natura economica.

Verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (n. 345)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore per l'illustrazione dello schema di parere.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce molte delle istanze avanzate durante le audizioni.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a oggi, alle ore 18, il termine per presentare proposte di integrazione o modifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, proponendo di stabilire a domani, 17 dicembre, alle ore 10, il termine per presentare proposte di integrazione o modifica.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (*greenwashing*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili;

considerata la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che contiene la delega che col presente schema di decreto viene esercitata;

osservato che il provvedimento, composto di tre articoli e un allegato, introduce modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

preso atto delle osservazioni favorevoli della 4^a Commissione;

valutate le audizioni svolte e i documenti acquisiti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 23 del codice del consumo estendendo l'elenco delle pratiche commerciali sempre vietate, si valuti di precisare quanto previsto nel considerando 12 della direttiva (UE) 2024/825 in relazione alla possibilità per le imprese "di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione";
2. l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 49 del codice del consumo, estendendo gli obblighi informativi ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, al fine di garantire un'informazione uniforme indipendentemente dalla modalità di acquisto. Al riguardo, si reputa necessario un chiarimento, in quanto mentre la direttiva cita espressamente, nella traduzione italiana, l'"operatore economico", la novella di cui alla lettera *g*), numero 1), menziona sia l'"operatore economico" che il "professionista", senza che sia motivata, nella relazione illustrativa, tale diversificazione, tanto più che la versione attuale del codice fa riferimento, nell'articolo 49, al solo professionista;
3. al nuovo articolo 65-ter, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), sia specificato il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;
4. si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche

quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti software che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;

5. si valuti l'opportunità di rafforzare le informazioni precontrattuali su durabilità, riparabilità e aggiornamenti fornite prima dell'acquisto e renderle immediatamente efficaci aggiungendo previsioni transitorie - in attesa di un indice di riparabilità definito al livello europeo - come l'obbligo di visibilità prominente prima di acquistare il prodotto, l'utilizzo di icone *standard* nazionali definite con decreto ministeriale entro sei mesi, l'estensione esplicita dell'indicazione della "durata commerciale ragionevole" a smartphone, grandi elettrodomestici, prodotti tessili e calzature;

6. si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, o se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, escludendo in ogni caso la possibilità di ricorrere ad autocertificazioni e prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi. Inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, occorre promuovere, "per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese", tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;

7. si valuti l'opportunità di prevedere un periodo transitorio adeguato, accompagnato da linee guida pratiche e da strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese, e una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;

8. si valuti di prevedere sostegni adeguati per le micro, piccole e medie imprese, nei confronti delle quali le nuove regole introducono obblighi onerosi in termini amministrativi, documentali, tecnici ed economici, con il rischio di trovarsi svantaggiate sul mercato;

9. si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali Organismi e Autorità presentare tali dichiarazioni;

10. si valuti l'opportunità di promuovere strumenti di educazione e consapevolezza del consumatore con iniziative istituzionali e partenariati pubblico-privati volti a rafforzare la conoscenza dei consumatori sulle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1718

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che:

l'articolo 1 introduce un complesso di disposizioni volte a chiarire e razionalizzare la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'articolo 38 del decreto-legge n.19 del 2024, fissando al 27 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione al GSE delle comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta, in deroga ai termini ordinari e stabilendo la disciplina del divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n.178 del 2020;

l'articolo 2 introduce un ampio ventaglio di modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2024 (Testo unico FER) e che, in particolare, il comma 1, lettera *h*), introduce nel TU FER quattro nuovi articoli di particolare rilevanza;

il nuovo articolo 11-*bis* (Aree idonee su terraferma) disciplina organicamente le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, sostituendo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In particolare, di tale nuovo articolo 11-*bis*, il comma 1 individua un elenco di aree considerate idonee *ope legis*, il comma 2 regola l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole, il comma 3 impone alle Regioni e Province autonome di individuare con propria legge aree idonee ulteriori rispetto a quelle *ope legis* e il comma 4 enuncia i principi e criteri vincolanti per le leggi regionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni relative all'articolo 2:

1. al comma 1, valuti la Commissione di merito di sostituire la lettera *d*), in materia di installazione di impianti agrivoltaici rientranti nel regime di intervento libero, prevedendo che il soggetto proponente si doti di una relazione asseverata che assicuri la continuità dell'attività agro-pastorale e, in particolare, di quella svolta dalle aziende agricole impegnate nella conduzione del fondo;
2. al comma 1, si valuti la possibilità di sostituire la lettera *f*), concernente l'installazione di impianti agrivoltaici rientranti nel regime di autorizzazione unica, stabilendo anche in questo caso che il soggetto proponente si doti di una relazione asseverata che garantisca la continuità dell'attività agro-pastorale;
3. al comma 1, dopo la lettera *g*), si reputa necessario specificare le funzioni di vigilanza relative all'installazione di impianti agrivoltaici, con particolare riferimento alla verifica dell'effettiva natura dell'impianto agrivoltaico, che si connota per la capacità di conciliare, sul medesimo fondo, la produzione elettrica con l'attività agro-pastorale;
4. al comma 1, lettera *h*), capoverso «Art.11-bis)», si ritiene opportuno stabilire il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste circa l'installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole facenti parte del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, nonché su aree agricole facenti parte del demanio civile o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari;
5. al comma 1, lettera *h*), capoverso «Art. 11-bis)», al comma 1, lettera *i*), relativamente alle aree idonee individuate dall'Agenzia del demanio, occorre includere il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola;
6. al comma 1, lettera *h*), capoverso «Art. 11-bis)», dopo il comma 5 si valuti l'inserimento di una disposizione che precisi i criteri assegnati alle regioni e alle province autonome per l'assolvimento della definizione di una percentuale di aree idonee in area agricola, in riferimento alla cosiddetta superficie agricola utilizzata (SAU).

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1731](#)

G/1731/1/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti *ex ILVA*» (A.S. 1731),

premessi che:

il complesso siderurgico *ex ILVA* costituisce un'infrastruttura industriale strategica per il Paese e un presidio occupazionale essenziale per il territorio di Taranto e per l'intera filiera siderurgica nazionale;

il perdurare di un modello produttivo fondato prevalentemente sull'utilizzo degli altiforni ha prodotto gravi criticità ambientali e sanitarie, risultando incompatibile con gli obiettivi di tutela della salute, dell'ambiente e del clima;

la transizione ecologica dell'industria siderurgica rappresenta una priorità non più rinviabile e deve essere perseguita assicurando, contestualmente, la continuità produttiva e la piena salvaguardia occupazionale;

le tecnologie basate sull'impiego di forni elettrici e di impianti di riduzione diretta del ferro (DRI), alimentati progressivamente da fonti rinnovabili e idrogeno verde, costituiscono una soluzione industriale coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione;

un piano industriale credibile deve garantire volumi produttivi tali da assicurare la sostenibilità

economica del sito, la tenuta dell'intera filiera siderurgica e l'autonomia strategica del Paese;

la riconversione impiantistica dell'ex ILVA richiede un forte ruolo di indirizzo e di intervento pubblico, nonché adeguati investimenti;

la transizione industriale deve avvenire secondo criteri di giustizia sociale, senza ricadute negative sui lavoratori e sulle comunità interessate,

impegna il Governo:

a predisporre ed attuare, con urgenza, un piano industriale per l'ex ILVA che preveda una capacità produttiva annua compresa tra 6 e 8 milioni di tonnellate di acciaio, fondata sull'utilizzo di forni elettrici e impianti di DRI, quale asse centrale della riconversione produttiva del sito;

a garantire la continuità produttiva durante tutte le fasi della transizione industriale, evitando interruzioni o riduzioni strutturali della capacità produttiva;

ad assicurare la piena tutela occupazionale dei lavoratori diretti e dell'indotto, anche attraverso percorsi di formazione, riqualificazione professionale e strumenti di accompagnamento adeguati;

ad orientare il processo di riconversione verso un percorso di progressiva e completa decarbonizzazione, in coerenza con gli obiettivi climatici nazionali ed europei;

a promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, degli enti territoriali e delle comunità locali nella definizione, attuazione e monitoraggio del piano industriale.

Art. 01

01.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria e di ADI in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità dei livelli occupazionali, di assicurare la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali interessate dagli impianti siderurgici ex ILVA, garantire la chiusura delle fonti inquinanti e la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde nonché di assicurare la ricollocazione dei lavoratori in nuovi insediamenti produttivi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire i beni e le attività aziendali di ILVA in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, attraverso la costituzione di una nuova società interamente controllata ovvero controllata da una società pubblica o a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il compimento degli interventi di risanamento ambientale e sanitario e la conclusione del processo di decarbonizzazione delle attività produttive degli impianti, valuta l'eventuale immissione, integrale o parziale, delle quote azionarie della nuova società a condizioni di mercato.»

01.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Acquisizione di ILVA in amministrazione straordinaria)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli

interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* Ilva, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.».

01.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Piano industriale)

1. In relazione alle procedure in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A., il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione da parte di nuovi potenziali acquirenti degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, alla presentazione di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale, che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* ILVA, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal Tavolo istituzionale.».

01.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Accordo di programma)

1. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e

sanitario delle aree industriali *ex* ILVA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato:

a) alla programmazione, con la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, nonché dei comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi, della definitiva chiusura delle fonti inquinanti entro il 31 dicembre 2026 e della messa in sicurezza degli impianti;

b) all'organizzazione di piani per la riconversione industriale delle attività industriali e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) alla tempestiva conclusione degli interventi di bonifica, ripristinando a tale scopo la dotazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1;

d) a realizzare tre forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

e) a prevedere programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) a prevedere incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti *ex* ILVA, per un importo non inferiore a 150.000 euro per ciascun lavoratore;

g) a istituire una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) all'istituzione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio per il recupero, a fini culturali e turistici degli impianti *ex* ILVA in disuso;

i) all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.»

Art. 1

1.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche per garantire la continuità», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti e la continuità operativa degli stabilimenti, l'occupazione, la salute, la sicurezza, nonché l'ambiente.».

1.3

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche per garantire la continuità operativa» con le seguenti: «per la conclusione delle opere di bonifica e per il ripristino ambientale.».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «gli interventi necessari alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati negli impianti siderurgici e dei cittadini e».

1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «la manutenzione degli

impianti che necessitano di interventi di messa e in sicurezza e».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire» inserire le seguenti: «il mantenimento dei livelli occupazionali e».

1.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione», inserire le seguenti: «e per sostenere, nel limite massimo del 3 per cento della somma residua, la realizzazione di un Centro unico bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini, a supporto di processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel settore delle bonifiche.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il Centro unico bonifiche, quale struttura di coordinamento e monitoraggio ambientale per il territorio di Taranto, con l'obiettivo di raccogliere, elaborare, analizzare e condividere dati provenienti da fonti diverse, al fine di garantire un monitoraggio continuo e in tempo reale delle condizioni ambientali, chiamata ad operare sotto la direzione del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sinergia con ARPA Puglia con la funzione di analizzare dati provenienti da una rete integrata di sensori, telerilevamento, dispositivi IoT e altre tecnologie avanzate.

1-ter. Al fine di supportare le attività di bonifica e interventi di emergenza per la tutela della salute dei cittadini e degli ecosistemi locali, la rete integrata di cui al comma precedente deve constare di:

a) Rete di sensori ambientali: una rete avanzata di sensori per il monitoraggio in tempo reale di parametri fisici, chimici, biologici, acustici e visivi, in particolare inclusiva di stazioni meteo, sensori di qualità dell'aria e dell'acqua, boe marine, sensori di temperatura e umidità, e sensori di gas, integrando quelli già in uso dalle istituzioni operanti sul territorio;

b) Stazione di telerilevamento: in collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana (ASI), una stazione di telerilevamento per l'elaborazione di dati provenienti da piattaforme satellitari, come CosmoSkymed, PRISMA e IRIDE, nonché da sensori montati su droni, aerei ed elicotteri;

c) Tecnologie IoT (*Internet of Things*): dispositivi IoT avanzati per raccogliere e trasmettere dati in tempo reale, ad alta densità e a basso costo, consentendo una continua acquisizione e analisi dei dati ambientali;

d) Infrastrutture per la gestione dei dati: un'infrastruttura informatica per l'acquisizione, gestione e distribuzione dei dati, comprendente *server*, *gateway*, *router*, e un *data center* ad alte prestazioni. La gestione dei dati deve essere supportata da sistemi di *cloud computing*, *database* e *data lake* per l'organizzazione di dati strutturati e non strutturati;

e) Sistema informativo georeferenziato (GIS): sistema GIS per la mappatura e la gestione geografica dei dati ambientali, supportando l'analisi spaziale e la visualizzazione dei fenomeni monitorati;

f) Piattaforme di analisi dati e intelligenza artificiale (IA): algoritmi di IA, *machine learning* (ML) e modelli predittivi per l'analisi dei dati raccolti, al fine di identificare tendenze, anomalie e rischi ambientali. Il Centro deve avere accesso a *software* di *Business Intelligence* (BI) e *Data Analytics* per la creazione di report e dashboard dinamici e per il monitoraggio degli indicatori di performance (KPI);

g) *Control Room Operativa*: una *Control Room* integrata, dotata di schermi interattivi, sistemi di intelligenza artificiale e supporto decisionale per visualizzare in tempo reale una mappa completa e dinamica dello stato ambientale del territorio per agevolare decisioni rapide e coordinate per interventi tempestivi, in caso di urgenze.

1-*quater*. Il Centro unico bonifiche deve collaborare con tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di monitoraggio e bonifica, tra cui ARPA Puglia, le autorità locali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il commissario straordinario e le agenzie di ricerca scientifica, creando sinergie per una gestione coordinata e integrata delle informazioni e degli interventi sul territorio, raccogliendo e analizzando, inoltre, anche i dati provenienti da fonti esterne, quali enti di ricerca, università e organizzazioni internazionali, al fine di integrare la propria base informativa.

1-*quinquies*. I dati raccolti e analizzati identificano eventuali situazioni di rischio, ottimizzando le risorse destinate alla bonifica e gli interventi, supportando i processi decisionali delle istituzioni coinvolte.».

1.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'ulteriore finanziamento di 200 milioni di euro stanziato, per l'anno 2026, per le medesime finalità.».

Conseguentemente:

1) *dopo il comma 1, inserire i seguenti*:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro complessivi per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1-*ter*. Per accedere all'ulteriore finanziamento di cui al comma 1, la società è tenuta a presentare al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle imprese e del *made in Italy* una rendicontazione periodica, con cadenza bimestrale, sull'uso delle risorse, comprensiva di:

- a) cronoprogramma dettagliato degli interventi;
- b) verifica dello stato di avanzamento lavori;
- c) risultati intermedi.

1-*quater*. È previsto il congelamento immediato del finanziamento, con obbligo di restituzione, qualora si accerti che almeno una delle condizioni ambientali seguenti non sia rispettata:

- a) avanzamento delle bonifiche secondo le prescrizioni AIA e programmazioni ministeriali;
- b) riduzione misurabile delle emissioni in atmosfera nei limiti stabiliti dall'AIA;
- c) verifica semestrale dell'impatto sanitario, con successivo riesame AIA.

1-*quinquies*. Ogni sei mesi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Regione Puglia redigono un Rapporto congiunto sullo stato ambientale, sociale ed economico associato al finanziamento, che viene trasmesso alle Camere e pubblicato sui siti istituzionali.».

1.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed altresì per sostenere, nel limite massimo del 3 per cento della somma residuata, la realizzazione di un Centro unico bonifiche capace di raccogliere, elaborare, analizzare dati provenienti da diverse fonti in tempo reale, o quasi reale, con l'obiettivo di fornire una comprensione approfondita dell'ambiente tarantino a tutela degli ecosistemi, della salute dei cittadini e perciò capace di supportare processi decisionali rapidi ed efficaci, in particolare nel

settore delle bonifiche».

1.10

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di supportare i processi decisionali nel settore delle bonifiche e di fornire adeguato sostegno alla tutela degli ecosistemi e della salute dei cittadini, una quota fino al 3 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, al funzionamento e all'equipaggiamento tecnico di un Centro unico bonifiche finalizzato alla raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Centro unico bonifiche di cui al precedente periodo. Il predetto Centro opera sotto il coordinamento del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia.».

1.11

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di 400 milioni di euro e vincolate all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, di ripristino e di bonifica dell'area interessata dalle conseguenze sull'ambiente e sulla salute degli impianti ex ILVA.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dalle misure di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026.»

1.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;

c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.13

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della

partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 31 gennaio 2026, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad Acciaierie d'Italia S.p.A. nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;

c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva;

d) delle risorse trasferite ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in ragione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.»

1.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della trasparenza sull'utilizzo delle somme di cui al comma 1, i soggetti beneficiari redigono con cadenza mensile un'apposita relazione, da trasmettere al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale sono evidenziati lo stato di avanzamento degli interventi adottati per garantire la continuità operativa degli impianti nonché le misure adottate per la messa in sicurezza degli impianti, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente, che consentano una valutazione dell'efficacia degli interventi adottati.».

1.15

[Nocco](#), [Fallucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027." sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

1.16

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: "i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "l'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono".».

1.17

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso."».

1.18

[Fregolent](#), [Furlan](#), [Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1, per le medesime ragioni di continuità operativa degli stabilimenti *ex* ILVA di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.19

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le somme di cui al comma 1, pur garantendo la continuità operativa degli impianti di cui la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria ha la gestione, sono destinate in via prioritaria e improrogabile, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, ai seguenti interventi: a) realizzazione e accelerazione degli interventi di bonifica ambientale e di messa in sicurezza permanente nei siti contaminati; b) finanziamento dei progetti per la progressiva decarbonizzazione degli impianti produttivi, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di transizione ecologica e di neutralità climatica.».

1.20

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il completamento dei programmi di cessione dei complessi aziendali è subordinato al mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.21

[Damiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le attività, risorse e competenze del Centro di Ricerca & Sviluppo di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sono integrate all'interno del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, garantendo finanziariamente la stessa integrazione, al fine di favorire il processo di valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione per la transizione sostenibile dell'intero territorio.»

1.22

[Fallucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La società di cui al comma 1 trasferisce al comune di Statte quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200.000 euro, al fine di garantire al Comune di Statte il ristoro degli oneri sostenuti derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree limitrofe allo stesso.».

1.0.1

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 1-*bis*.

(Fondo per la riconversione industriale e la decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 6.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'organizzazione di un piano di riconversione industriale degli stabilimenti *ex ILVA* che includa la decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso l'utilizzo di forni elettrici alimentati con idrogeno verde, la tempestiva conclusione delle opere di bonifica e di risanamento ambientale e sanitario nonché la chiusura delle fonti inquinanti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

Articolo 1-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

3. Entro il 30 giugno 2026 i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre 2027, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre 2026.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

Articolo 1-quater.

(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1 In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore

energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Articolo 1-quinquies.

(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, *welfare*, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a per l'anno 2026.».

1.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Criteri per la selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA)

1. Al fine di avviare una selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex ILVA che tenga conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, tutela occupazionale e sviluppo del territorio, è necessario, pena esclusione dalla selezione, che:

- a) ogni fase della selezione, della valutazione e dell'approvazione delle offerte avvenga in totale trasparenza, con un processo di monitoraggio pubblico e un coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, dei lavoratori e delle parti sociali;
- b) ogni soggetto che presenta una manifestazione di interesse alleggi un piano industriale dettagliato che dimostri la capacità di garantire la piena integrazione dell'impianto nell'economia verde del Paese, con l'obiettivo di:
 - i) decarbonizzare progressivamente la produzione;
 - ii) ridurre in modo significativo l'impatto ambientale, con un piano chiaro per il raggiungimento di obiettivi concreti di riduzione delle emissioni di CO₂ e gestione sostenibile delle risorse;
 - iii) intraprendere un processo di innovazione tecnologica teso a rendere lo stabilimento competitivo nel settore dell'acciaio a basse emissioni.

2. Il piano industriale deve includere impegni vincolanti e quantificabili per il rispetto degli standard ambientali, con specifico riferimento alla transizione ecologica e alla risanabilità ambientale, ed in particolare:

- a) il candidato deve fornire garanzie circa l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni, come l'impiego di idrogeno verde, la conversione a forni elettrici, il rafforzamento del sistema di riciclo e la gestione delle scorie e dei rifiuti industriali;
- b) il piano deve prevedere la riduzione delle emissioni di CO₂ di almeno il 70 per cento entro il 2030 e la decarbonizzazione completa dello stabilimento entro il 2035.

3. Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse è tenuto ad elaborare un piano di tutela occupazionale, con impegni vincolanti per la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti, nonché la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso il processo di transizione ecologica e, in particolare:

- a) tale piano deve includere iniziative di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori coinvolti, in particolare quelli che operano in settori che saranno gradualmente riconvertiti o dismessi;
- b) il piano occupazionale deve prevedere l'assunzione di nuove figure professionali per supportare la transizione verso l'economia verde, come tecnici specializzati nelle energie rinnovabili, nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella digitalizzazione dei processi produttivi.

4. Ogni proposta deve includere un piano di responsabilità sociale, con impegni vincolanti verso la comunità di Taranto e le aree circostanti, attraverso investimenti diretti in progetti di sviluppo locale, educazione e salute, nonché iniziative per ridurre l'impatto negativo sulla salute pubblica causato dall'inquinamento industriale.

5. Il soggetto è tenuto ad instaurare un dialogo costante con le autorità locali, i sindacati e le organizzazioni sociali, garantendo un approccio inclusivo e partecipativo nella gestione delle problematiche ambientali e sociali.

6. La manifestazione di interesse deve essere accompagnata da un piano finanziario solido e credibile, che attesti la capacità dell'operatore di sostenere gli investimenti necessari per la transizione ecologica e la modernizzazione dello stabilimento.

7. È richiesta, altresì, la presentazione di una proposta vincolante, con una quantificazione economica chiara degli investimenti da effettuare nei primi 5 anni e una scadenza per l'attuazione degli interventi principali.

8. La selezione delle manifestazioni di interesse è affidata ad un Comitato di valutazione,

composto da esperti indipendenti in ambito ambientale, industriale, economico e sociale, nonché da rappresentanti delle istituzioni locali e dei sindacati. Tale comitato ha il compito di esaminare le proposte ricevute, verificando la congruenza con i criteri stabiliti dal presente articolo, e di fornire una valutazione trasparente e motivata in merito alla selezione del soggetto più idoneo.

9. Ogni proposta è oggetto di un monitoraggio continuo, con la creazione di un sistema di reportistica annuale a garanzia del rispetto degli impegni assunti, in particolare per quanto attiene la sostenibilità ambientale e la tutela occupazionale.

10. La proposta selezionata è vincolante e non modificabile senza una giustificazione adeguata e senza l'approvazione del Comitato di valutazione.

11. Qualora il soggetto selezionato non rispetti gli impegni previsti nel piano industriale o non attui i progetti di sostenibilità, è previsto il ritiro immediato della concessione e la revoca dei benefici concessi, con la possibilità di reintegrare la gestione dell'impianto a soggetti pubblici o a operatori che presentino proposte più rispettose degli impegni ambientali e sociali.

12. Si applicano sanzioni penali economiche a carico del soggetto inadempiente, proporzionate al valore dell'inadempimento, utilizzate per finanziare interventi di risanamento ambientale e di supporto ai lavoratori e alla comunità.».

1.0.3

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Condizionalità ambientale e di transizione ecologica per l'utilizzo dei finanziamenti)

1. L'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata alla presentazione e all'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un piano straordinario di transizione industriale e decarbonizzazione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, elaborato dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e approvato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Il Piano di cui al comma 1 deve specificare gli obiettivi vincolanti, quantificabili e i relativi cronoprogrammi per la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra, in coerenza con la normativa europea sullo scambio di quote di emissioni, come recepita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevedendo l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale.

3. Almeno il 30 per cento delle somme residue autorizzate all'utilizzo per la continuità operativa, di cui all'articolo 1, comma 1, è destinato prioritariamente al finanziamento degli interventi necessari all'avvio della transizione energetica, alla mitigazione ambientale e alla messa in sicurezza degli impianti, in deroga a ogni altra destinazione, salvo le spese essenziali e indifferibili per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.».

1.0.4

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Limite stringente di emissione per il benzene e sospensione dei benefici finanziari)

1. In attuazione del principio di precauzione e al fine di ridurre l'esposizione della popolazione a sostanze cancerogene di Gruppo 1, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è obbligata ad assicurare che la concentrazione media oraria di Benzene (C₆H₆) nell'aria ambiente, rilevata dalle centraline di monitoraggio situate nei quartieri residenziali adiacenti gli stabilimenti, non superi il valore di 27 microgrammi per metro cubo (µg/m³).

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente (ARPA) provvede alla verifica

continua del rispetto della soglia di cui al comma 1 e comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della salute ogni superamento orario registrato.

3. Qualora sia accertato il superamento della soglia di cui al comma 1 per un periodo complessivo superiore a dieci giorni lavorativi, anche non consecutivi, nell'arco di un semestre solare, l'autorizzazione all'utilizzo delle somme e dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 3 del presente decreto sono sospese automaticamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza necessità di ulteriore atto formale, fino all'adozione e alla verifica dell'implementazione di misure correttive permanenti.

4. L'amministrazione straordinaria è tenuta a fornire prova dell'avvenuto ripristino e del mantenimento della conformità con il limite di cui al comma 1 prima che la sospensione delle autorizzazioni finanziarie venga revocata.

1.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Stanziamiento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex Ilva e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* istituisce un apposito Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle imprese e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative imprese, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria a semplificare le procedure e a garantire ad uno o più investitori che contribuiscono alla diversificazione industriale e all'insediamento di nuove attività industriali ambientalmente sostenibili nei territori di cui al comma 1.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 2, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.».

1.0.6

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Tutela della salute pubblica mediante valutazione di impatto sanitario)

1. Al fine di garantire la tutela prioritaria della salute pubblica e dell'ambiente nell'ambito delle

procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è tenuta a elaborare e presentare una valutazione di impatto sanitario (VIS) relativa al rischio generato dalle attività produttive, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La VIS di cui al comma 1 è elaborata con criteri scientifici e trasparenza, focalizzando l'analisi sul rischio generato dalle emissioni di inquinanti noti, ivi inclusi polveri sottili (PM10 e PM2.5), diossine, benzene e metalli pesanti, e sul loro impatto sulla salute della popolazione residente, in particolare in relazione all'incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche.

3. La VIS è sottoposta alla valutazione e approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della salute.

4. L'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è mantenuta esclusivamente a condizione che la società Acciaierie d'Italia S.p.A. adotti e implementi, entro i termini perentori stabiliti dai Ministeri competenti, tutte le misure di mitigazione e di contenimento delle emissioni risultanti come necessarie dalla VIS approvata, al fine di ricondurre l'impatto sanitario delle attività produttive entro limiti compatibili con la tutela della salute umana e dell'ecosistema.».

1.0.7

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Intervento sostitutivo dello Stato e governance temporanea)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria entro la scadenza stabilita dalle normative vigenti, o di mancata individuazione di nuovi acquirenti idonei, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea, una quota di capitale sociale, anche di maggioranza relativa, tale da assicurare il controllo di fatto dei complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Le risorse pubbliche impiegate per l'acquisizione sono vincolate alla realizzazione prioritaria e indifferibile: *a)* degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex* ILVA; *b)* degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree contaminate; *c)* dell'attuazione immediata di misure di igiene e sicurezza del lavoro e di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e della popolazione residente, in linea con il principio di precauzione e con l'articolo 9 della Costituzione.

3. In caso di esercizio della facoltà di acquisizione di cui al comma 1, l'organo di gestione nominato dallo Stato è tenuto a istituire un Comitato consultivo territoriale permanente, di cui fanno parte i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni interessati dai siti produttivi e delle organizzazioni sindacali e ambientaliste comparativamente più rappresentative. Il Comitato esprime pareri obbligatori non vincolanti sui piani di investimento e risanamento ambientale, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione democratica della comunità locale e delle lavoratrici e dei lavoratori.».

1.0.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Fondo per la messa in sicurezza degli Altoforni)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle

imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

1.0.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Ripristino delle somme del Patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

1. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità nella gestione di stabilimenti industriali di interesse strategico)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.»

1.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»

1.0.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028", sono sostituite con le seguenti: "600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028";

b) il comma 3, è sostituito con il seguente:

"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".».

1.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2025, n. 113)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2025, n. 113, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Il subentrante deve fornire garanzie contrattuali e bancarie per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali al momento dell'accordo per almeno 3 anni, salvo proroghe concordate con i sindacati.

5-ter. Qualsiasi riduzione del personale può avvenire esclusivamente tramite accordo sindacale e politiche di *turn over* positivo o rotazione, in presenza di validi motivi operativi.

5-quater. Il subentrante deve, altresì, presentare un piano industriale e occupazionale quadriennale che preveda investimenti in innovazione, sostenibilità e rilancio produttivo, nonché misure di reindustrializzazione dell'area e sostegno all'indotto.

5-quinquies. Il piano deve essere validato dal Commissario e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con parere collegiale dei Ministeri interessati e sindacati, entro sessanta giorni.

5-sexies. Il Commissario straordinario, congiuntamente ad una Commissione di controllo industrial-occupazionale, composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sindacati esegue verifiche semestrali per valutare il rispetto dell'impegno occupazionale, l'avanzamento tecnico-industriale, nonché la qualità degli investimenti.

5-septies. Se il subentrante non rispetta gli impegni occupazionali o industriali, si attiva l'azione di risoluzione *ex lege*, con escussione immediata delle garanzie, ovvero il Commissario può attivare procedura di sostituzione con altro acquirente, previo invito a garantire analoghe condizioni.

5-octies. Le somme pubbliche eventualmente erogate vengono recuperate interamente, e viene attivata segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale."»

1.0.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Aggiornamento del Piano di emergenza interna)

1. I commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza all'interno degli impianti siderurgici di cui al comma 1, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'aggiornamento del Piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».

Art. 2

2.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto.

2-ter.3. Ai fini dell'incremento dell'indennizzo di cui al comma 2-ter.2., i soggetti potenzialmente beneficiari presentano, entro il 31 marzo 2026, una nuova istanza con le medesime modalità previste dal decreto 3 gennaio 2023 del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, corredata dell'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante e dell'ammontare dell'indennizzo effettivamente riconosciuto e liquidato, nonché indicando eventuali variazioni dei dati utili all'erogazione dell'incremento. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata ed è erogato entro il 31 luglio 2026."

b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

(Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2-quater, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-ter.2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, qualora l'ammontare degli indennizzi

riconosciuti ai sensi dei commi 2-ter e 2-ter.1. risulti inferiore alla disponibilità finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis, la dotazione annuale residua del medesimo fondo è destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata."

b) al comma 2-quater, le parole: "commi 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1", e dopo le parole: "comma 2-ter" sono inserite le seguenti: "e 2-ter.1".

2. Il fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.3

[Fregolent](#), [Furlan](#), [Paita](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 278 le parole: "e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026." Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge.

1-ter. L'indennizzo di cui al comma 1-bis è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

1-quater. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.5

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di valutazione della qualità dell'aria».

2.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un fondo, denominato "Fondo di garanzia per la compensazione ed il recupero dei crediti pregressi vantati dalle imprese nei confronti delle precedenti gestioni dell'ex ILVA", con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per tali anni dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

2.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con una dotazione di 21 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al risarcimento in favore del Comune di Taranto dei danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e immateriali, causati dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico ex ILVA, e riconosciuti con sentenza definitiva.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'utilizzo delle agevolazioni finanziarie, degli indennizzi e delle risorse pubbliche erogate ai sensi del presente articolo a favore delle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale è strettamente vincolato alla realizzazione di interventi di bonifica ambientale, risanamento, decontaminazione e tutela della salute all'interno e in prossimità degli stabilimenti, in conformità con gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria e con l'obbligo di "Non arrecare un danno significativo" (DNSH).».

3.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è consentita, previa verifica da parte dell'amministrazione competente, dell'effettiva capacità industriale dell'acquirente nel rispettivo settore, al fine di accertare la sua capacità di gestire e rilanciare l'impresa in modo sostenibile.».

3.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA)

1. Alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA e che a causa dei mancati pagamenti delle fatture emesse da oltre trenta giorni incontrano difficoltà di accesso al credito, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto riguardanti ILVA S.p.A. e ADI S.p.A., la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta e del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver emesso fatture da oltre trenta giorni non rimosse dal committente di cui al medesimo comma 1, precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1 può essere altresì richiesta dalle la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto)

1. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il decreto per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, relative all'anno 2026, è adottato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Fondo per il sostegno delle imprese di autotrasporto che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

*(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società
ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che operano per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che a tal fine abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni.».

Art. 4

4.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-bis.1. Per l'anno 2026, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, è autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti ex ILVA, per una durata coerente con quanto previsto dal programma aziendale di cessazione di attività, in ogni caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo."».

4.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel limite di 8,6 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

Conseguentemente, al comma 2:

1) sostituire le parole: «8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

4.3

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «11,4 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «11,4 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2026»

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare la concessione di incentivi all'esodo in favore dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. I criteri e le modalità attuative dell'incentivo all'esodo di cui al comma 1-bis, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti della società ex ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, si applica, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.6

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività di formazione professionale per la gestione delle bonifiche e per la sicurezza sul lavoro di cui al comma 1 sono definite attraverso specifici accordi sindacali tra l'Amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tali accordi devono prevedere, in coerenza con il piano straordinario di transizione industriale di cui all'articolo 1-bis, la riqualificazione dei lavoratori in vista di impieghi stabili nei settori delle energie rinnovabili, dell'economia circolare e della bonifica ambientale.»

4.7

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere programmi per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo di nuove tecnologie.

4-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.8

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2025 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.".

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa».

4.9

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa per l'anno 2025 ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.".

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa».

4.10

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";

b) al comma 2-ter, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno 2025".

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 853.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa».

4.11

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa degli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nel limite di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro per l'anno 2027.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Clausola di trasparenza economico-finanziaria relativa ad Acciaierie d'Italia S.p.A.)

1. Al fine di garantire la piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nella gestione

economico-finanziaria di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché delle società controllate o collegate direttamente o indirettamente allo stesso gruppo industriale, è fatto obbligo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assicurare la pubblicazione periodica delle informazioni di cui ai successivi commi.

2. Con cadenza mensile, Acciaierie d'Italia S.p.A. trasmette ai Ministeri di cui al comma 1 un rendiconto analitico contenente:

a) l'ammontare delle perdite economiche registrate nel mese di riferimento, espresse in valore assoluto e cumulato dall'inizio dell'esercizio;

b) l'andamento dei ricavi, dei costi operativi e finanziari e del risultato economico mensile;

c) la situazione debitoria complessiva, con indicazione distinta e dettagliata dei debiti verso fornitori, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, enti previdenziali e assistenziali, nonché di ogni altra passività rilevante, specificando l'anzianità del debito e le eventuali esposizioni scadute.

3. I dati di cui al comma 2 sono accompagnati da una certificazione di veridicità e completezza sottoscritta dall'organo amministrativo e dal collegio sindacale ovvero dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a rendere pubblica, con cadenza mensile, la quantificazione puntuale della spesa pubblica complessiva sostenuta per gli strumenti di integrazione salariale comunque riconosciuti ai lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A., con specificazione:

a) del numero dei lavoratori interessati;

b) della tipologia di trattamento di integrazione salariale;

c) dell'importo lordo e netto erogato nel mese di riferimento e del totale cumulato.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono pubblicate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, sui siti istituzionali dei Ministeri competenti in un'apposita sezione denominata "Trasparenza Acciaierie d'Italia", in formato aperto e facilmente accessibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. L'omessa, incompleta o non veritiera trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce grave irregolarità gestionale ed è valutata ai fini dell'adozione delle misure previste dalla normativa vigente, ivi incluse le responsabilità amministrative e contabili degli organi societari competenti.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tutta la durata di eventuali interventi pubblici di sostegno finanziario, diretto o indiretto, nonché per il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali a carico della finanza pubblica.»

4.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione della Commissione di esperti indipendenti per la valutazione della sostenibilità economica e sociale della crisi dell'ILVA)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione di esperti indipendenti con il compito di valutare la sostenibilità economica complessiva della crisi dell'ILVA, alla luce delle alternative industriali, economiche e sociali disponibili, con particolare riferimento a quelle maggiormente idonee a garantire la tutela occupazionale e un reddito certo a tutti i lavoratori coinvolti.

2. La Commissione è incaricata di:

a) analizzare l'attuale situazione economico-finanziaria, industriale e occupazionale del complesso siderurgico dell'ILVA;

b) valutare la sostenibilità nel medio e lungo periodo degli scenari di continuità produttiva, riconversione industriale e ridimensionamento o cessazione delle attività;

c) individuare e comparare alternative economicamente e socialmente più sostenibili, tenendo conto degli impatti sull'occupazione, sul reddito dei lavoratori, sul tessuto produttivo locale e nazionale, nonché sulla finanza pubblica;

d) formulare proposte volte ad assicurare, in ogni scenario considerato, la garanzia di un reddito certo e adeguato a tutti i lavoratori direttamente e indirettamente coinvolti, anche mediante strumenti di sostegno al reddito, politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale.

3. La Commissione è composta da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di economia industriale, diritto del lavoro, politiche sociali, finanza pubblica, riconversione produttiva e sostenibilità ambientale, che non abbiano avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi o rapporti professionali con soggetti direttamente coinvolti nella gestione dell'ILVA.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono il loro incarico in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza vincoli di mandato.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data di insediamento e trasmette una relazione finale al Governo e al Parlamento, contenente le valutazioni svolte e le proposte formulate ai sensi del presente articolo.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

4.0.3

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni per il sostegno delle PMI dell'indotto di grandi imprese in crisi)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con grandi imprese in crisi.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle grandi imprese in crisi e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.4

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti *ex* ILVA, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2025, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

4.0.6

[Aurora Floridia](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Processo di transizione strategica e responsabilizzazione aziendale)

1. Al fine di orientare in modo stabile e verificabile le scelte industriali verso obiettivi ambientali, climatici e sanitari coerenti con gli standard nazionali, europei e internazionali, è istituito il "Processo di transizione strategica e responsabilizzazione aziendale", inteso quale quadro operativo vincolante di indirizzo e responsabilizzazione sistemica per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e operanti in settori ad alta intensità emissiva e di rilevanza critica per la transizione ecologica.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono qualificate come agenti responsabili del cambiamento e sono obbligate a elaborare e adottare un Piano di trasformazione strategica e di responsabilizzazione (PTSR), con cadenza triennale, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il PTSR deve contenere: *a)* obiettivi vincolanti e misurabili di riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica; *b)* un cronoprogramma per l'implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale e per l'innovazione di processo; *c)* un piano dettagliato di rendicontazione ambientale e di impatto sanitario, che includa la valutazione dei rischi per la salute della popolazione residente, da rendere integralmente pubblico con frequenza semestrale per finalità di trasparenza; *d)* misure di tutela, di bonifica e rigenerazione territoriale in coordinamento con gli enti locali.

4. Il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi vincolanti stabiliti dal PTSR, accertato dai Ministeri competenti, comporta la revoca delle agevolazioni finanziarie e degli indennizzi previsti dal presente decreto e da altre normative di settore, nonché la sospensione dell'accesso ai fondi di investimento statali ed europei, fino al ripristino della conformità.».

4.0.7

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Incentivi all'esodo lavoratori degli stabilimenti ex ILVA)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.8

[Turco](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 per cento del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.9

[Aurora Florida](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Inclusione delle attività di risanamento ambientale tra i compiti del commissario straordinario)

1. Tra le funzioni del commissario straordinario preposto alla gestione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale è inclusa, in via prioritaria, la direzione e il coordinamento delle attività di bonifica, risanamento e decontaminazione ambientale, nonché degli interventi di messa in sicurezza permanente, che costituiscono parte integrante e irrinunciabile dei piani di investimento e di riorganizzazione industriale.

2. Il commissario straordinario assicura la coerenza tra le misure urgenti per la continuità operativa previste dal presente decreto e gli obiettivi di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori, vigilando sull'uso delle risorse pubbliche in conformità con i principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale.»

4.0.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi, sia in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

4.0.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

4.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. Nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito il "Fondo speciale transizioni", con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Per le finalità del presente articolo, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.».

4.0.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Finanziamento dei processi di transizione di grandi imprese in crisi)

1. Nel Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita un'apposita sezione denominata "Fondo speciale transizioni", con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese in crisi e del loro indotto o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni".».

4.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: ", nonché per gli anni 2026 e 2027";

b) al comma 1-bis, le parole: "Esclusivamente per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2026 e 2027".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

4.0.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28)

1. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027" e le parole "per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane", sono soppresse;

b) al comma 8, le parole: "16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027";

c) al comma 11, le parole: "nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, rispettivamente, una minore spesa complessiva quantificata, rispettivamente, in 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

4.0.16

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, capoverso «comma 2-bis», le parole: "sette anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".».

4.0.17

[Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifiche agli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo

2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis, comma 1, capoverso «comma 2-ter», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comprende, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene.";

b) all'articolo 1-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e recante, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene".».

4.0.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, capoverso «comma 2-ter», dopo le parole: "autorizzazione integrata ambientale", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro 12 mesi."».

4.0.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il capoverso «comma 2-quater», sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. La valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti *ex ILVA*, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

2-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della Biobanca di cui al comma 2-quinquies.

2-septies. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."».

4.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, dopo il capoverso «comma 2-*quater*», è inserito il seguente: "2-*quinqüies*. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana."».

4.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il comma 1 è soppresso.».

4.0.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi."»

4.0.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

4.0.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo, dopo le parole "finanza pubblica", sono inserite le seguenti: ", nonché dell'ARPA, dell'ARESS e della ASL territorialmente competenti.";
- b) nel secondo periodo, le parole: "sulla base della documentazione in possesso", sono sostituite con le seguenti: "elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti".».

4.0.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1-ter:

a) al comma 3:

i) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

ii) al terzo periodo, le parole: "quindici giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 4:

i) al primo periodo, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

ii) al secondo periodo, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

iii) all'ultimo periodo, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

2) all'articolo 1-quater:

a) le parole: "15 febbraio 2025", sono sostituite dalle seguenti: "3 marzo 2025";

b) le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".».

4.0.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. All'articolo 1-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, le parole: ", e senza possibilità di reiterazione," sono soppresse.».

4.0.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica agli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31)

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1-ter, comma 4:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "152 del 2006", sono inserite le seguenti: "con l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi."

2) all'articolo 1-quater, comma 1, le parole: "la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata", sono sostituite dalle seguenti: "Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate",».

4.0.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono soppresse le seguenti parole: "e le parole: 'con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili,' sono soppresse";

2) la lettera b) è soppressa.».

1.4.2.5.5. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 264(ant.) del 18/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2025

264^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sul testo del disegno di legge, mentre la 2^a Commissione ha reso parere non ostativo con una osservazione sugli emendamenti di sua competenza. L'emendamento 1.12 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (n. 345)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era convenuto di disporre di un tempo più ampio per approfondire i contenuti del nuovo schema di parere illustrato dal relatore.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riferisce di aver ritenuto opportuno integrare la propria proposta attraverso nuove raccomandazioni. Illustra quindi un ulteriore nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuovo schema di parere.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) esprime un ringraziamento non formale al relatore per l'ulteriore nuovo schema di parere proposto, ricordando che è stato svolto un adeguato ciclo di

audizioni, che ha permesso di conoscere l'impatto del provvedimento sulle imprese. In proposito, ritiene che le grandi industrie siano più attrezzate ad adeguarsi alle nuove previsioni, mentre le piccole e medie imprese, spesso a carattere familiare, fanno più fatica in quanto dovranno compiere trasformazioni anche tecnologiche. Reputa dunque che la proposta del relatore tenga conto di tale situazione e abbia esplicitato correttamente tanto le paure quanto le opportunità. Nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, si augura un attento monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) premette che lo schema di decreto legislativo rispecchia fedelmente la direttiva, volta a rafforzare le informazioni per i consumatori e ad estendere le tipologie di pratiche ingannevoli. Nel precisare che su tali contenuti vi era già una condivisione iniziale, fa presente che il suo Gruppo aveva elaborato una serie di osservazioni alla luce anche delle audizioni. Successivamente, ha registrato con piacevole sorpresa che gran parte di tali istanze erano state inserite dal relatore. Si dichiara poi soddisfatta dell'accoglimento di una delle due richieste del suo Gruppo, augurandosi che quella non accolta possa essere considerata positivamente in successivi provvedimenti.

Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, l'ulteriore nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni del relatore è posto ai voti e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) ricorda di aver illustrato, nella seduta di martedì 16 dicembre, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo non tanto sulla proposta del Presidente relatore, quanto sul provvedimento nel suo complesso, che giudica pericoloso per le aree idonee. Dopo aver ricordato che nel decreto-legge n. 63 del 2024 c'era stato un divieto sull'agrivoltaico, attualmente oggetto di pronuncia del giudice amministrativo, fa presente che sono state impiegate ingenti risorse per la transizione ecologica e le energie alternative. Rileva quindi criticamente come i progetti approvati siano stati bloccati, con notevoli danni per chi ha compiuto investimenti. Afferma pertanto che il decreto-legge in esame avrà indubbiamente strascichi giudiziari e rischia di generare una situazione di stallo in un momento in cui occorre invece compiere passi in avanti in materia energetica.

Quanto alle disposizioni su Transizione 5.0, ribadisce che la posizione del suo Gruppo mira a rivedere completamente la disciplina, tenuto conto che, al contrario, Transizione 4.0 aveva avuto buoni effetti.

Nel sottolineare che tutte le associazioni imprenditoriali hanno lamentato l'inefficacia di Transizione 5.0, si domanda se non fosse stata più opportuna un'assegnazione alle Commissioni riunite 8^a e 9^a, considerato che il provvedimento tratta due ambiti differenti, riguardanti due distinte Commissioni.

Sarebbe stato a suo avviso più utile che anche la 9^a Commissione esaminasse nel merito soprattutto le misure per le imprese, nella prospettiva di riscrivere le disposizioni relative a Transizione 5.0.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) premette che le misure affrontate nel decreto-legge sono particolarmente delicate per i territori rurali. Dopo aver affermato che la decarbonizzazione va senz'altro compiuta, registra con disappunto l'assenza di autonomia degli enti locali rispetto a obiettivi energetici assegnati a livello nazionale. Sarebbe stato inoltre necessario tener conto di quanta energia ciascuna Regione già produce, dato che molte amministrazioni regionali si sono già mosse per tempo in campo energetico. Menziona in proposito l'uso della geotermia in Toscana, lamentando la mancanza di equità nel momento in cui si procede azzerando il pregresso.

Sottolinea poi le peculiarità dei territori, invocando un maggiore governo dei processi. Fa notare peraltro che in campo agricolo esistono territori patrimonio dell'Unesco e stigmatizza l'assenza di chiarezza sulla definizione di agrivoltaico. Senza mettere in discussione la multifunzionalità

dell'impresa agricola, reputa insufficienti le linee guida dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura in materia di agrivoltaico e sollecita un monitoraggio costante.

Si sofferma altresì sull'autoconsumo, sottolineando che l'installazione di impianti agrivoltaici deve essere accompagnata da regole definite a livello locale. Attraverso la pianificazione, ritiene infatti che i territori siano in grado di assicurare alle aziende la possibilità di crescere e di essere autosufficienti sul piano energetico. Reputa del resto che attraverso i prodotti di origine protetta o di indicazione geografica protetta non si vende solo un mero prodotto ma si mostra un intero territorio. Occorre dunque scongiurare che nelle aree interne si compiano interventi in assenza di programmazione, fermo restando che la transizione deve essere compiuta.

Dopo aver rilevato l'esigenza di restituire fiducia alle comunità territoriali, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, in quanto riconosce la fondatezza degli obiettivi di transizione energetica ma giudica non sufficienti le modalità di attuazione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) registra le difficoltà che il provvedimento determina in alcuni contesti territoriali, tra cui la regione Sardegna, in cui il tema è affrontato in modo molto netto.

Ribadisce pertanto la convinzione del proprio schieramento rispetto alla quale la Regione rappresenta l'istituzione che meglio conosce le specificità del territorio e che è più adatta a pianificare.

Manifesta poi preoccupazione per le aree demaniali, ricordando che la regione Sardegna ha il 65 per cento delle servitù militari le quali tuttavia torneranno nella disponibilità dello Stato. Quanto alle aree patrimonio dell'Unesco, per le quali reputa errato stabilire regole uguali per tutti, rammenta che il riconoscimento dell'Unesco di siti in Sardegna è legato proprio alla relazione con il paesaggio circostante. Reputa dunque insufficiente la distanza di 500 metri prevista dal provvedimento.

Esprime poi contrarietà su Transizione 5.0, che si è rivelata a suo giudizio totalmente inefficace.

Riconosce comunque che la proposta di parere del Presidente relatore sulle aree agricole ha tentato di apportare dei correttivi che condivide.

Coglie poi l'occasione per segnalare di aver presentato emendamenti nella sede di merito volti a ridefinire le aree idonee in base alle specificità di determinate zone, che la pianificazione regionale ritiene di salvaguardare. Dichiara infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore è posto ai voti e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, volto ad approfondire la normativa vigente sul tema e a valutare le soluzioni più adeguate per le situazioni eventualmente in stallo.

Ricorda poi che un analogo affare era stato trattato dalla Commissione industria nella scorsa legislatura e ha condotto all'approvazione di quattro distinte risoluzioni, riferite alle seguenti aree di crisi industriale complessa: Savona; area della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni S.p.A.; Gela; Terni-Narni. La Commissione potrebbe dunque valutare durante l'esame le modalità più opportune per incidere sulle aree oggetto di interesse, anche attraverso l'approvazione di distinte risoluzioni, senza che esse esauriscano la trattazione dell'affare.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di richiedere l'assegnazione di un affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345

La 9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Atto n. 345);

rilevato che il termine per il recepimento è fissato in data 27 marzo 2026 dall'articolo 4 della direttiva, mentre l'applicazione delle disposizioni è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026;

preso atto che le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/825 alla normativa dell'Unione europea consistono nell'introduzione di norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (*greenwashing*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili;

rilevato che la direttiva oggetto di attuazione si inserisce nel quadro normativo del *Green Deal* europeo e rientra tra le iniziative previste dalla Nuova agenda dei consumatori del 2020 e dal Piano d'azione per l'economia circolare dello stesso anno;

ricordato che sul tema della tutela dei consumatori nell'economia circolare e della promozione della sostenibilità, oltre alla direttiva (UE) 2024/825 in esame, si registrano altre iniziative normative adottate dall'Unione europea, come la direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, e il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili;

considerata la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che contiene la delega che col presente schema di decreto viene esercitata;

osservato che il provvedimento, composto di tre articoli e un allegato, introduce modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

preso atto delle osservazioni favorevoli della 4a Commissione;

valutate le audizioni svolte e i documenti acquisiti;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 23 del codice del consumo estendendo l'elenco delle pratiche commerciali sempre vietate, si valuti di precisare quanto previsto nel considerando 12 della direttiva (UE) 2024/825 in relazione alla possibilità per le imprese "di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione";
2. l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 49 del codice del consumo, estendendo gli obblighi informativi ai contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, al fine di garantire un'informazione uniforme indipendentemente dalla modalità di acquisto. Al riguardo, si reputa necessario un chiarimento, in quanto mentre la direttiva cita espressamente, nella traduzione italiana, l'"operatore economico", la novella di cui alla lettera *g*), numero 1), menziona sia l'"operatore economico" che il "professionista", senza che sia motivata, nella relazione illustrativa, tale diversificazione, tanto più che la versione attuale del codice fa riferimento, nell'articolo 49, al solo professionista;
3. al nuovo articolo 65-ter, introdotto nel codice del consumo dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), sia specificato il termine di adozione del decreto ministeriale con cui definire l'adeguamento della normativa interna alle modifiche relative al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata;
4. si valuti l'opportunità di precisare che tra le caratteristiche fondamentali del prodotto rientrano anche quelle relative al suo imballaggio rispetto alla sua composizione, conferimento, sostenibilità, nonché quelle relative alla disponibilità degli aggiornamenti *software* che incidono sulla effettiva durabilità del prodotto;
5. si valuti l'opportunità di precisare che i marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione previamente riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, o se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, escludendo in ogni caso la possibilità di ricorrere ad autocertificazioni e prevedendo sanzioni per l'utilizzo abusivo di tali marchi. Inoltre, come previsto nel considerando 7 della direttiva, occorre promuovere, "per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure

- volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese", tenuto conto dei costi aggiuntivi gravanti su queste ultime;
6. si valuti l'opportunità di prevedere linee guida pratiche e strumenti di supporto dedicati a consumatori e imprese, e una chiara ripartizione delle responsabilità lungo tutta la filiera commerciale;
7. nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si valuti l'opportunità di prevedere sostegni adeguati per le micro, piccole e medie imprese (MPMI), nei confronti delle quali le nuove regole introducono obblighi onerosi in termini amministrativi, documentali, tecnici ed economici, con il rischio di trovarsi svantaggiate sul mercato;
8. si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di vigilanza capillare tale da assicurare la piena attuazione applicativa delle nuove disposizioni, anche mediante il contestuale rafforzamento sanzionatorio, introducendo strumenti idonei a garantire un'effettiva deterrenza;
- nonché con le seguenti raccomandazioni:
- a. ferma restando l'esigenza di non aggravare gli oneri per le imprese, si valuti l'opportunità di rafforzare le informazioni precontrattuali su durabilità, riparabilità e aggiornamenti fornite prima dell'acquisto anche mediante previsioni transitorie - in attesa di un indice di riparabilità definito al livello europeo - come l'obbligo di visibilità prominente prima di acquistare il prodotto, l'utilizzo di icone *standard* nazionali definite con decreto ministeriale entro sei mesi, l'estensione esplicita dell'indicazione della "durata commerciale ragionevole" a *smartphone*, grandi elettrodomestici, prodotti tessili e calzature;
- b. in considerazione delle attività già svolte dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* in favore dei consumatori, si valuti l'opportunità di realizzare una campagna istituzionale di comunicazione per informare i consumatori, in modo chiaro ed accessibile, sulle nuove regole introdotte dal decreto, sulle modalità con cui segnalare dichiarazioni ambientali false, rendendo noto inoltre presso quali organismi e autorità presentare tali dichiarazioni;
- c. si valuti l'opportunità di promuovere azioni di educazione e consapevolezza del consumatore, con iniziative istituzionali, volte a rafforzare la conoscenza delle più importanti problematiche collettive generate dall'impatto ambientale, sviluppando anche piattaforme e strumenti oggettivi di comparazione dei prodotti e dei servizi;
- d. si valuti l'opportunità di assicurare un costante coordinamento tra le disposizioni del presente decreto e quelle derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799 sulla riparazione dei beni e dal regolamento (UE) 2024/1781 sull'*ecodesign*, al fine di evitare sovrapposizioni, incoerenze applicative o duplicazioni di obblighi informativi per operatori economici e consumatori;
- e. si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di monitoraggio periodico dell'impatto delle nuove disposizioni sul mercato, sui comportamenti dei consumatori e sulla competitività delle imprese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso una relazione annuale al Parlamento;
- f. si valuti l'opportunità di assicurare, nella fase iniziale di applicazione del decreto, criteri di proporzionalità e gradualità nell'esercizio dei poteri sanzionatori, privilegiando - ove possibile - strumenti di accompagnamento, diffida e adeguamento volontario, soprattutto nei confronti delle PMI;
- g. si valuti l'opportunità di promuovere l'utilizzo di strumenti digitali interoperabili (*QR code*, banche dati pubbliche, piattaforme informative) per veicolare in modo chiaro, aggiornabile e verificabile le informazioni su durabilità, riparabilità e sostenibilità dei prodotti, riducendo al contempo gli oneri informativi cartacei;
- h. si valuti l'opportunità di coinvolgere in modo strutturato le associazioni dei consumatori e delle imprese nei processi di attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure, al fine di favorire un'applicazione equilibrata ed efficace della normativa;
- i. si valuti l'opportunità di rafforzare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e delle altre Autorità competenti, prevedendo forme di coordinamento operativo e di scambio informativo, anche al fine di garantire uniformità interpretativa e rapidità di intervento nei casi di pratiche commerciali sleali legate a *greenwashing* e obsolescenza precoce.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1731](#)

Art. 1

1.12 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Misiani](#), [Basso](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati, altresì, ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per una quota pari a:

a) 200 milioni di euro, ad interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi ambientali misurabili;

b) 100 milioni di euro, agli interventi di messa in sicurezza degli impianti;

c) 50 milioni di euro, al pagamento delle fatture dei fornitori e dei sub-fornitori degli impianti siderurgici di cui al presente comma emesse da almeno trenta giorni.

d) 50 milioni di euro, agli interventi per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 69(ant.) del 10/12/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2025

69ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIROVANO

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MAFFONI (*FdI*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazione)

Il senatore CATALDI (*M5S*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 1718

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza dei predetti elementi istruttori limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo nei due distinti ambiti di intervento del provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

il decreto-legge appare nel complesso conforme alle regole redazionali. Si riscontrano, tuttavia, la riproposizione di imprecisioni già presenti in disposizioni vigenti e un utilizzo non corretto, in pochi casi, della tecnica della novella;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di due articoli, oltre all'entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche" e alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a

ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

argomentazioni più dettagliate sulle ragioni di indifferibilità e urgenza poste dal Governo a fondamento della decisione di adottare un decreto-legge sono contenute nella relazione illustrativa; *sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 1, comma 2, dispone un'interpretazione autentica del primo periodo del comma 18 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 e, nel riprendere testualmente il detto periodo, fa riferimento al credito d'imposta «di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti» della legge n. 178 del 2020. Se l'utilizzo dell'espressione "e seguenti" in un riferimento normativo va evitata a norma del paragrafo 12, lettera i), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, a maggior ragione è necessario applicare tale regola con riferimento ad articoli che contengono un numero particolarmente elevato di commi, come è il caso delle leggi di bilancio; nello specifico, infatti, l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 si compone di 1150 commi. Appare quindi necessario identificare con precisione i commi a cui si fa riferimento, relativi al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, che si ritiene siano i commi da 1051 a 1065;

all'articolo 1, la lettera a) del comma 3 sostituisce il comma 11-*ter* dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, riproducendo le imprecisioni del testo precedentemente vigente. In particolare, nel riferimento alle certificazioni di cui al comma 11 è ripetuta la specificazione dell'alinea, che però è imprecisa, giacché le lettere del medesimo comma 11 definiscono proprio il contenuto delle dette certificazioni. Similmente è riprodotta la previsione circa la rispondenza del contenuto delle certificazioni alle «disposizioni di cui al presente decreto», rinvio che appare troppo ampio a un decreto che contiene decine di articoli che disciplinano diversi tipi di incentivi e contributi; il rinvio andrebbe quindi limitato al solo articolo 38;

l'articolo 2, comma 1, lettera m), apporta novelle testuali all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, che a sua volta novella alcuni allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006. A norma del paragrafo 12, lettera e), delle Regole e raccomandazioni, «quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche [novellato] e non all'atto modificante [novellante]». Ciò è particolarmente importante quando si intendano apportare modifiche ulteriori, giacché è fondamentale che queste si riferiscano con precisione al testo vigente da modificare. È quindi necessario un intervento di modifica;

l'articolo 2, comma 1, lettera p), introduce un allegato C-*bis* nel decreto legislativo n. 190 del 2024. Tuttavia, in contrasto con il paragrafo 13 delle Regole e raccomandazioni, che ne fa espressamente divieto, l'allegato è inserito nel testo dell'articolo anziché, sarebbe stato corretto, in allegato al decreto-legge;

l'articolo 2, comma 1, lettera q), dispone l'abrogazione di articoli del decreto legislativo n. 199 del 2021; tuttavia, anziché fare riferimento diretto al suddetto decreto legislativo, apporta novelle testuali all'allegato D del decreto legislativo n. 190 del 2024, che contiene le abrogazioni disposte da quest'ultimo. Tale formulazione appare in contrasto con il paragrafo 12, lettera d), delle Regole e raccomandazioni, che stabilisce che «non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo x che a sua volta rinvia all'articolo 7), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 11-*bis*, la lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024 pone tra le aree idonee per ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili «i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte». L'espressione non è corretta nell'uso della preposizione articolata ("della" in luogo di "dalla") e, nel tentativo di utilizzare la forma abbreviata "impianti da fonti rinnovabili", risulta poco chiara e imprecisa; il comma 2 del nuovo articolo 11-*bis*, nel riprendere in parte il contenuto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, cita il PNRR con il riferimento alla decisione del Consiglio ECOFIN che

lo approvò in prima istanza e alla prima (e solo la prima) delle successive decisioni del Consiglio che lo hanno modificato. Tale riferimento appare ultroneo, dato che il Piano è citato senza di esso in molta della produzione normativa degli ultimi cinque anni, e incompleto, poiché si sono già succedute altre tre decisioni del Consiglio ECOFIN di modifica del Piano e si è in attesa di un'altra decisione che recepisca le richieste di modifica avanzate dall'Italia lo scorso 10 ottobre;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «commi 1051 e seguenti», ovunque ricorrono, con le seguenti: «commi da 1051 a 1065».

All'articolo 1, comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, sopprimere la parola: «alinea,» e sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera m) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-bis, punto 1, lettera a-bis), le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono soppresse;

b) all'allegato IV, punto 2), lettera d-quater), le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono soppresse».

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è inserito l'allegato C-bis di cui all'allegato al presente decreto».

Conseguentemente, nel decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato
(articolo 2, comma 1, lettera p))
"(Articolo 11-bis)

Allegato C-bis

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250

Trentino-Alto Adige - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
Trentino-Alto Adige - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

- a) della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
- b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
- c) del 100 per cento della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati».

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera q) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono abrogati».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 11-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole:

«impianti della stessa fonte» con le seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile».

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 11-bis, comma 2, sopprimere le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 1731

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alcuni elementi di valutazione delle misure in questione, con particolare riguardo all'articolo 2 relativo all'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA e all'articolo 4 recante

disposizioni in materia di integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria, sono desumibili dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, che forniscono dati e informazioni sulla platea interessata;

considerata la rilevanza e la molteplicità dei profili relativi alle fattispecie disciplinate, si ritiene opportuno che il Governo predisponga una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali connessi all'attuazione delle misure in questione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di quattro articoli, oltre alla clausola di entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a tre obiettivi principali. Più precisamente, con il decreto-legge il Governo intende provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residue da quelle sinora utilizzate; garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021 e provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a predisporre una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59729

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 377 del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

377a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 dicembre 2025.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1622) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025 (Relazione orale) (ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1622.

La Presidente della 3a Commissione permanente, senatrice Craxi, relatrice facente funzioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

CRAXI, f.f. relatrice. Signora Presidente, intervengo in sostituzione della relatrice, senatrice Petrenga, sull'Atto Senato 1622 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria. L'Assemblea è chiamata a esaminare il presente disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto dalle parti il 31 luglio 2025, che costituisce la base giuridica pattizia per realizzare l'iniziativa della Santa Sede, attivata dal *motu proprio* di Papa Francesco del giugno del 2024, finalizzata alla costruzione di un impianto agrivoltaico nella tenuta di proprietà della Santa Sede a Santa Maria di Galeria volto a soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e delle istituzioni collegati alla Santa Sede. Da parte italiana, l'iniziativa vaticana è stata immediatamente condivisa, essendo coerente con la comune partecipazione dell'Italia e della Santa Sede alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e

all'Accordo di Parigi del 2015 ad essa collegato.

L'intervento si inserisce peraltro nel contesto normativo vigente alla luce dei principi di cui all'articolo 7 della Costituzione sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e del Trattato del Laterano del 1929, nonché dell'accordo bilaterale dell'ottobre del 1951 in relazione agli impianti radio vaticani presenti a Santa Maria di Galeria e Castel Romano.

Con riferimento agli oneri economici complessivi del provvedimento, l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, per le motivazioni che ha ricordato la relatrice, presidente Craxi, noi siamo dell'opinione che questo accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria debba vedere un'espressione favorevole da parte di questo ramo del Parlamento, che oggi è chiamato a licenziare il provvedimento, essenzialmente per due questioni che cercherò di sintetizzare molto rapidamente.

La prima è perché è sempre positivo che si mantenga, rafforzi e articoli il rapporto di cooperazione, collaborazione e amicizia fra l'Italia e la Santa Sede. È questa una vicenda che ha attraversato la storia del nostro Paese e quindi, ogniquale volta vi è la possibilità di prendere atto di una cooperazione, di un lavoro congiunto tra due soggetti così significativi e importanti (i cui rapporti, come noto, hanno avuto anche una codificazione e un precetto all'interno dell'articolo 7 della nostra Carta costituzionale), l'elemento va sempre salutato con favore.

In più c'è un elemento di merito che riteniamo di dover sottolineare. Questo accordo riguarda un'iniziativa, peraltro assunta con un *motu proprio* dal precedente Pontefice, Papa Francesco, che va nella direzione di elementi che fanno già parte di alcuni vincoli di natura giuridica internazionale che il nostro Paese ha assunto. Cito per tutti la Conferenza delle parti (Conference of the Parties - COP) di Parigi, che ha dato una serie di indicazioni molto precise dal punto di vista della decarbonizzazione, della realizzazione e della contribuzione degli impianti di energia rinnovabile. Inoltre, vi è la possibilità di realizzare un impianto agrivoltaico (quindi di energia rinnovabile) e ciò è assolutamente significativo anche al di là dell'elemento in sé.

Per queste motivazioni, il Gruppo Italia Viva esprime un assenso e voterà favorevolmente alla conversione di questo accordo. (*Applausi*).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio in premessa il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento in oggetto, che dà concreta attuazione alla visione ecologica di Papa Francesco, la quale ha saputo legare in modo indissolubile la tutela ambientale e la dignità umana. Rendere il Vaticano il primo Stato al mondo alimentato al 100 per cento da energie rinnovabili è non solo un fatto simbolico, ma un messaggio politico forte, soprattutto in una fase in cui una parte della comunità internazionale mette in discussione la transizione energetica e si rafforzano sempre più le lobby delle fonti fossili.

L'impianto agrivoltaico oggetto dell'odierna ratifica dimostra che produzione energetica pulita e tutela del suolo agricolo possono convivere nel rispetto dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, senza consumo di nuovo territorio. L'energia eccedente che verrà immessa anche nella rete italiana contribuirà inoltre al raggiungimento di obiettivi che l'Europa si è data senza vincoli e oneri per lo Stato, a fronte di investimenti interamente sostenuti dalla Santa Sede.

Questo accordo mette in evidenza, in sostanza, che il Governo Meloni ha teso a disimpegnarsi sulla riconversione ecologica e sulla transizione energetica nel nostro Paese, mentre altri soggetti istituzionali assumono impegni concreti e coerenti con l'emergenza climatica. L'Esecutivo continua quindi a rallentare gli sviluppi sulle rinnovabili e rinvia le scelte strutturali.

Per queste ragioni, riteniamo giusto sostenere un progetto che indica una strada possibile e necessaria per affrontare la crisi climatica con responsabilità e coraggio.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto favorevole alla ratifica di questo accordo, riconoscendone l'utilità per la transizione ecologica e la sovranità energetica della Santa Sede, in piena sintonia con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, soprattutto a compimento di un progetto fortemente voluto da Papa Francesco.

Il nostro sì non ignorerà il prezioso e documentato lavoro degli amministratori locali del MoVimento 5 Stelle, i quali hanno giustamente sollevato forti preoccupazioni circa l'eccessivo carico infrastrutturale che grava sul quadrante di Celsano e Santa Maria di Galeria. È fondamentale dare atto della necessità di una valutazione cumulativa degli impatti, affinché la produzione di energia pulita non si traduca in un ulteriore sacrificio ambientale per una comunità già pesantemente sollecitata.

Accogliamo positivamente l'istituzione dell'organo paritetico, previsto dall'articolo 3, che vede la partecipazione attiva sia di Roma Capitale sia della Regione Lazio. Chiediamo che tale sede non sia un mero ufficio burocratico, ma un luogo dove le criticità tecniche e le esigenze di tutela dell'Agro romano trovino risposte concrete, garantendo il massimo rispetto del territorio e la trasparenza verso i cittadini.

Il nostro voto favorevole è dunque un atto di fiducia verso una collaborazione tra Stati, che sappia essere esemplare anche nel rispetto dei territori che la ospitano. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria va esattamente nella direzione di una collaborazione concreta e responsabile. Quest'accordo, che testimonia l'ottimo stato dei rapporti tra l'Italia e la Santa Sede, consente tra l'altro, attraverso un impianto agrivoltaico, di produrre energia elettrica rinnovabile destinata allo Stato della Città del Vaticano. In un momento in cui il tema energetico è assolutamente importante e centrale, riteniamo questa intesa assolutamente utile ed equilibrata. Per questo il nostro voto sarà favorevole. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Collegli, immagino che stiate commentando con fervore il contenuto delle ratifiche, però vi chiederai di contenere tale fervore.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo anch'io per confermare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico rispetto a una ratifica che abbiamo avuto occasione di approfondire tecnicamente in Commissione e che testimonia il lavoro importante di collaborazione e cooperazione con la Santa Sede e lo Stato del Vaticano.

Dall'inizio della legislatura, in più occasioni abbiamo avuto modo di portare in Aula o al confronto in Commissione progetti di collaborazione e cooperazione, a testimonianza del fatto che la vita economica, politica e sociale della Santa Sede, dello Stato del Vaticano e dello Stato italiano sono interconnesse e fa piacere che lo siano anche su progetti di questo tipo, dove la visione di Papa Francesco e il progetto da lui fortemente voluto di un impianto agrivoltaico proprio nella Città Metropolitana di Roma rappresentano un'occasione di riflessione proprio sul lavoro fatto dal precedente Pontefice per investire nelle energie rinnovabili. È un progetto simbolico che deve sfidare anche il Governo italiano a procedere in questo senso.

Penso che sia positivo anche lo strumento che abbiamo costruito per collaborare fra amministrazioni locali, istituzioni e Stati differenti e che debba essere un modello da costruire anche in altri settori. Queste sono le motivazioni che ci portano a sostenere convintamente il progetto. (Applausi).

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi con quello che immagino sarà un voto favorevole del Senato della Repubblica ratificheremo l'Accordo tra Italia e Santa Sede per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nella tenuta vaticana di Santa Maria di Galeria.

È un accordo che rientra nel solco dei particolari rapporti che ci sono tra l'Italia e la Santa Sede, disciplinati in ordine cronologico dai Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, dall'articolo 7 della nostra Costituzione, dalle modifiche ai Patti fatte nel 1984 e nella sinergia che recentemente abbiamo visto tra Governo e Santa Sede proprio nell'Anno giubilare che si è appena concluso. È chiaro che non possiamo che guardare con favore alla costruzione di questo Accordo, che è a costo zero per lo Stato italiano; anzi, nel caso in cui la produzione di energia in questo terreno non venisse utilizzata in maniera totale dalla parte vaticana, l'eventuale parte residua verrebbe immessa nella rete, quindi nella disponibilità italiana. È un impianto agrivoltaico, quindi ha la capacità di coniugare la produzione di energia e il mantenimento del suolo agricolo. È chiaro che anche noi guardiamo con favore alla costruzione del comitato paritetico che sovrintenderà alla realizzazione concreta e quotidiana di questo Accordo.

Per tutti questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia sulla proposta è positivo. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1645) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,55)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1645, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MIELI](#), relatrice. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel febbraio 2020 dall'Italia e dal Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, che si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la

comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni in materia di istruzione e di informazione. L'intesa bilaterale esplicita, in particolare, l'impegno delle parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando tra i settori interessati quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione, delle biblioteche e del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 231.620 euro, a decorrere dal 2026, cui devono aggiungersi ogni tre anni, e a decorrere dall'anno 2028, ulteriori 10.720 euro per spese di missione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, l'Accordo si inserisce nel quadro di una serie di attività che debbono vedere il nostro Paese protagonista, quindi sussistono tutta una serie di motivazioni che devono indurci a ratificare questo Protocollo. Per la verità, l'unico elemento un po' difforme rispetto alla valutazione positiva della situazione risiede nel fatto che arriviamo a suggellare un'Intesa che è stata sottoscritta sei anni fa.

Occorrerebbe forse essere maggiormente celeri da questo punto di vista anche perché il contesto nel quale si colloca quest'attività è uno dei contesti più importanti e delicati dell'intero globo. La possibilità di stabilire cooperazione, rapporti di amicizia, interessenze e relazioni con uno Stato, in questo caso con il Regno del Bahrein, consente al nostro Paese di essere presente nell'area del Golfo Persico che, com'è noto, è cruciale per molti aspetti.

Il Regno del Bahrein è in una posizione strategica da questo punto di vista, è un partner essenziale per la sicurezza energetica regionale, quindi contestualmente è un interlocutore significativo anche per ciò che ci concerne, essendo affacciato sullo Stretto di Hormuz, con tutto ciò che ne consegue. È altresì un territorio che ha in atto da alcuni anni una politica di diversificazione della propria economia, che non è esclusivamente incentrata sul petrolio, ma si apre anche al mondo del turismo e della finanza, guardando anche alla possibilità di investitori stranieri interessati a quel contesto. Da questo punto di vista, può rappresentare quindi un'opportunità anche per l'imprenditoria del nostro Paese. E poi, per ultimo, ma non da ultimo, vorrei rilevare il ruolo geopolitico che un Paese di questa natura assume, rappresentando in quel territorio, in quel contesto e in quella realtà molto delicata un alleato occidentale, oltre che uno snodo commerciale non banale.

Consideriamo altresì il fatto che il Regno del Bahrein introduce modalità connesse con la capacità di difendersi e di tutelarsi dalle politiche integraliste e dall'utilizzo della religione musulmana a fini di violenza. Non dimentichiamoci che il dirimpettaio di questo regno si chiama Iran, con la sua teocrazia e il suo contesto che noi, anche in queste ore, vorremmo censurare, con la speranza che le proteste che si stanno verificando in queste settimane a Teheran siano foriere di una nuova stagione di libertà per

quell'importante Paese. Il fatto di avere in quel contesto una realtà che è nettamente alternativa da questo punto di vista non può fare altro che andare nella direzione di un senso di relazione e di cooperazione con il nostro Paese.

Per tutte queste motivazioni, signora Presidente, annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Italia Viva.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, vorrei sottolineare brevemente il fatto che riteniamo importante lo sviluppo di relazioni con lo Stato del Bahrein sul terreno della conoscenza, della cooperazione scientifica e degli altri strumenti importanti per rafforzare i reciproci rapporti.

Vorrei sottolineare però brevemente il fatto che affrontando queste ratifiche, convenzioni e accordi con alcuni Paesi sia necessario anche rilevare la questione relativa ai diritti umani e alle libertà individuali. Credo sia un problema che non dobbiamo mai sottovalutare, tenendolo anzi sempre in considerazione. Non basta esprimere un giudizio positivo in questa direzione, ma è necessario che da parte nostra si continui la battaglia sul terreno delle libertà individuali e collettive che in molti di questi Paesi sono in difficoltà. È bene quindi avere un rapporto di collaborazione e per questa ragione dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, intervengo solo per confermare, anche su questa importante ratifica, il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, anche noi, come MoVimento 5 Stelle, voteremo a favore della ratifica di questo importante accordo con il Bahrein. Rinnovo al vice ministro Cirielli, che abbiamo già sollecitato - credo - una decina di volte, visto che stiamo istituendo un quadro giuridico in cui si muoveranno molte delle nostre organizzazioni, tra cui università e altre istituzioni e imprese, la richiesta di avere, se possibile, quantomeno per la Commissione affari esteri del Senato, un report sulle attività e iniziative già adottate anche con gli altri accordi quadro che abbiamo sottoscritto con altre Nazioni. Sono ormai diversi anni che si fanno queste ratifiche e non si ha mai contezza di come stiano funzionando, se stiano funzionando e se debbano essere cambiate oppure no.

Rinnovo quindi la richiesta da parte del MoVimento 5 Stelle di avere una relazione su tutti gli accordi quadro che sono stati istituiti e su quali siano le iniziative già in atto. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, riteniamo anche noi che la diplomazia culturale e scientifica sia oggi uno strumento essenziale di una parte, almeno, della politica estera, soprattutto quella capace di costruire relazioni stabili e durature. Ratificare pertanto questo Accordo significa investire nel dialogo, nella cooperazione e nella presenza del nostro Paese, l'Italia, in una regione strategica come questa.

Per questo motivo, esprimiamo il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signora Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico e per riprendere, anche alla presenza del rappresentante del Governo, le riflessioni e le valutazioni che facevano su questa materia sia il collega Borghi sia il collega Marton, che condivido. Quelle in esame sono ratifiche che riguardano accordi risalenti, questa, a sei anni fa e la prossima, con il Camerun, addirittura a dieci; si impone pertanto la necessità di stabilire tra di noi una regola. Lo dico ben sapendo che questi accordi vengono firmati molto spesso in occasioni di visite importanti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio o del Ministro degli esteri; sono accordi cornice, accordi quadro, che poi devono essere riempiti di volta in volta di contenuti.

Tuttavia, ritengo condivisibile la necessità espressa di avere un quadro delle attività che effettivamente vengono poi svolte nell'ambito di queste cornici che ci accingiamo a ratificare in Parlamento; magari non in Assemblea, ma nelle Commissioni competenti, penso che sia davvero utile.

Di solito sono favorevole a questi accordi quadro, perché costituiscono la cornice e costruiscono le condizioni con cui definire i termini per gli scambi universitari di studenti, gli scambi sportivi, i periodi di tirocinio e di lavoro, tutto ciò che in qualche modo fa avvicinare, attraverso la conoscenza, popoli diversi e Stati diversi, aumentandone la collaborazione soprattutto in questi ambiti della cultura, della formazione e della tecnologia. Tutto ciò ci vede favorevoli, ma con quella postilla del collega Magni (che non è poi tanto una postilla) sul tema dei diritti umani. In questo Paese osservatori che seguiamo con grande attenzione ci richiamano sempre all'attenzione e al rispetto dei diritti umani, soprattutto dell'opposizione che, in maniera complicata e difficile, esercita la funzione che nei Paesi democratici hanno i Parlamenti; in quei Paesi, non essendoci Parlamenti, ma di fatto delle consulte, spesso le voci critiche vengono messe a tacere. Avere in questi accordi anche clausole che ci permettano di tirare il freno della collaborazione nel momento in cui vi siano chiare violazioni penso che sia utile e importante, anche alla luce degli avvenimenti che stanno succedendo in altri Paesi.

Detto questo, non possiamo non sottoscrivere la ratifica di questo accordo, con un richiamo - visto che è presente il Vice Ministro - a un'attenzione al seguito e a una rendicontazione, da parte del Governo, delle attività che vengono svolte, nell'interesse di tutti i parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione. *(Applausi)*.

[PELLEGRINO](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(Fdl)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Intesa che oggi ci accingiamo a ratificare mira a rafforzare i rapporti tra i due Paesi nel settore culturale e scientifico, a cominciare dalla formazione superiore e dal settore della collaborazione scientifica e tecnologica.

È importante però - secondo me - sottolineare la non banale istituzione di una commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati. Di altissima rilevanza è l'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, di beni culturali e di strumenti audiovisivi soggetti alla tutela della proprietà intellettuale.

Qualcuno ricordava che questo accordo quadro era stato lasciato nel cassetto. Allora perché finalmente oggi lo votiamo? Intanto non è un accordo a sé stante: questo Governo ha voluto che si inserisse in un quadro di partnership molto più ampio rilanciato da Giorgia Meloni, la cui prima visita ufficiale del gennaio 2025, oltre a rappresentare la prima visita di un Presidente italiano nel Regno del Bahrein, è stata un momento importante di confronto. Coinvolgere Paesi come il Bahrein nel dialogo interreligioso è un momento fondamentale per ricostruire gli equilibri non solo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, ma anche - oserei dire - nel mondo intero.

Manama ha voluto rispondere con un invito specifico a Giorgia Meloni, portandola al vertice dei Paesi del Golfo durante la sua Presidenza. Ricordiamo che è stata la prima e unica donna in Europa a partecipare a quel vertice, al quale non sono ammessi se non i Paesi arabi, e la sesta tra tutti gli inviti esterni effettuati dai Paesi del Golfo. Ecco perché è importante iniziare con la ratifica di un accordo che si occupa di cultura. Bisogna parlare con i Paesi del Golfo anche di altre sfide, come quelle relative alle migrazioni; i rapporti commerciali sono in crescita dal 2024 e per le nostre aziende valgono ben 35 miliardi di euro.

Inoltre, il rafforzamento delle relazioni diplomatiche con Manama ha offerto un'importante opportunità di relazionarsi anche su come agire nel prossimo futuro. Abbiamo già altri due memorandum da sottoporre al nostro vaglio, che sono le intese stabilite tra Fincantieri e il cantiere navale di ASRY (Arab Shipbuilding and Repair Yard Company) e la realizzazione di una smart factory in Bahrein da parte dell'azienda pugliese Roboze. In realtà, questo è un primo passo verso il consolidamento di rapporti più alti e il rafforzamento del partenariato strategico già firmato e lanciato a settembre 2025. A cosa serve il partenariato strategico? Serve anche a contrastare il fondamentalismo in Europa, per costruire percorsi condivisi volti a disinnescarlo, a favorire il dialogo e a sostenere concretamente percorsi di integrazione.

Concludendo: con quanto accaduto in Venezuela e con quanto sta accadendo in Iran - Paesi ai quali anche noi auguriamo un futuro di libertà e democrazia - oggi dobbiamo ragionare su quale "dopo" vogliamo costruire per noi e per i nostri figli. Dobbiamo ragionare anche sui Paesi con i quali intendiamo costruire questo futuro e metterci al tavolo per discutere e rilanciare una nuova geopolitica, basata appunto sulla libertà e la democrazia.

Rafforzare l'autorevolezza dell'Italia nel Mediterraneo e lavorare insieme a tutti gli altri Paesi disponibili a un confronto sano e produttivo è un'importante soluzione per gestire le prossime sfide. Consolidare la cooperazione scientifica e tutelare le opere d'arte è un primo passo ed è per questo che noi dichiariamo con convinzione il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1646) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,14)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1646, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente della 3a Commissione, senatrice Craxi, relatrice facente funzioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

CRAXI, f.f. relatrice. Signora Presidente, l'Atto Senato 1646 reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 e già approvato dalla Camera dei deputati.

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica sottoscritto dall'Italia e dal Camerun nel marzo 2016, finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e gli investimenti in capitale umano e nella conoscenza tecnico-scientifica.

Nello specifico, l'intesa bilaterale definisce come propri settori di intervento quelli relativi allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, con la finalità di contribuire a una migliore conoscenza fra i rispettivi popoli e le loro culture.

Ai sensi dell'articolo 3, l'onere complessivamente discendente dall'intesa bilaterale è pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si aggiungono le spese relative al funzionamento della Commissione mista italo-camerunense, valutate in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva. Si tratta di un accordo di cooperazione culturale e scientifica, dunque, se in via di principio sono sempre accordi che vanno accolti in modo estremamente favorevole, lo sono soprattutto quando si parla di Africa; appunto, non c'è miglior modo di intrattenere rapporti con quella parte del mondo che promuovendo la cooperazione culturale e scientifica.

Purtroppo, il nostro continente ha alle spalle secoli nei quali l'Europa e le potenze coloniali hanno depredato quei Paesi. Essere oggi, invece, a promuovere quella cultura rappresenta un cambio di passo notevole e anche uno strumento di diplomazia assolutamente fondamentale.

Tra l'altro, il Camerun è un Paese particolarmente importante, uno dei più importanti dell'Africa centrale. È lo sbocco al mare di molti dei Paesi confinanti. Il Camerun confina con sei Paesi, molti dei quali non hanno accesso al mare, ed è considerato una piccola Africa, anche dal punto di vista etnico. È un luogo di relativa stabilità, sebbene abbia a che fare anche con il problema del terrorismo di Boko Haram, dunque un Paese con il quale la collaborazione è fondamentale ed è molto importante proprio per dare un segno della presenza italiana ed europea a quei popoli e a quelle terre, per avvicinarli sempre più a noi. Giova sempre ricordare che l'Africa è nel mirino di grandi potenze internazionali che, con le buone o con le cattive, provano a legarla a sé e dunque, ogniqualvolta un Paese dell'Unione europea e auspicabilmente l'Unione europea nel suo complesso riescono a stringere i legami con quei popoli e Paesi, naturalmente non può che essere qualcosa da considerare positivamente e da salutare in modo molto favorevole.

È per questi motivi che il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge di ratifica dell'Accordo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, anche noi voteremo a favore di questo disegno di legge di ratifica, ma vorrei sottolineare che siamo nel 2026 e quello che ci si appresta a ratificare è un accordo fatto nel 2016. Dovremmo discutere su cosa ha prodotto e in che direzione si muove, anche in termini di emigrazione, questo Accordo con il Camerun sulla diplomazia, sulla cultura, sulla conoscenza e sul rapporto che molti Paesi dell'Africa hanno con il nostro Paese. Bisognerebbe capire quali sono gli aspetti positivi, ma anche quelli più negativi per affrontare una serie di temi.

Il fatto è che ci accingiamo a ratificare un accordo stipulato dieci anni fa e, nel frattempo, è cambiato il mondo dal punto di vista della conoscenza e della cultura, per cui è necessario cambiare il modo in cui si procede alle ratifiche degli accordi in particolare con i Paesi dell'Africa, un continente che ha immense ricchezze e potenzialità, ma che nello stesso tempo è lacerato da guerre fratricide e tra Stati. È necessario sviluppare accordi del genere, ma nello stesso tempo sarebbe anche opportuno avere un riscontro di cosa poi producono concretamente.

Annuncio comunque il voto favorevole da parte del mio Gruppo.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, con la ratifica di questo Accordo si vuole ampliare la collaborazione bilaterale con la Repubblica del Camerun nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria; nell'Accordo sono previsti inoltre impegni per la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi negli ambiti culturali dello spettacolo e dell'informazione: a questa disposizione va il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anche questo Accordo, come quello precedente, rappresenta una cornice giuridica che permetterà poi l'istituzione di relazioni importanti con il Camerun. Sarà importante seguire - come già affermato prima - quello che si inserirà all'interno di questa cornice giuridica, quindi tutte le attività che verranno avviate in conseguenza di questo Accordo.

Noi voteremo favorevolmente al disegno di legge di ratifica, nella speranza che l'Accordo venga riempito di contenuti e che se ne venga informati. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'Accordo di cooperazione con il Governo del Camerun riveste un rilievo strategico per l'Italia, in quanto il Camerun rappresenta un interlocutore significativo in una regione segnata da instabilità, pressioni migratorie e competizione geopolitica tra attori globali. Per l'Italia, una cooperazione strutturata in ambito culturale, educativo e scientifico costituisce uno strumento di politica estera orientato al lungo periodo, volto a rafforzare la presenza italiana, a promuovere la lingua e la cultura nazionale e a favorire la formazione di élite locali con legami solidi con il nostro Paese.

Tali strumenti contribuiscono anche a una gestione più ordinata e preventiva dei fenomeni migratori, agendo sulle cause profonde, attraverso investimenti in istruzione, competenze e sviluppo umano nei Paesi di origine.

In buona sostanza, è quello che da sempre la Lega sostiene. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo Lega Nord per Salvini Premier. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signora Presidente, valgono qui le stesse considerazioni fatte per la precedente ratifica, ossia che l'Accordo, fatto circa dieci anni fa, venga riempito di contenuti e sia l'occasione per costruire il quadro di intervento rispetto a un'area che, dal punto di vista geopolitico, è sempre più complicata. Spero davvero che il Governo possa venire a rendicontarci sulle attività che ha intenzione di mettere in campo in quell'area.

L'Accordo è già stato discusso in Commissione affari esteri e difesa, dove abbiamo avuto la possibilità di approfondirlo, quindi mi limito in questa sede a esprimere il parere favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[PELLEGRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo di cooperazione che ci apprestiamo a votare rafforza legami bilaterali già solidi, ma soprattutto proietta l'Italia come partner strategico in Africa centrale che - lo ricordiamo - è una regione di cruciale importanza geopolitica e immense opportunità. Noi, che siamo degli inguaribili sognatori, vorremmo che quella parte dell'Africa partecipasse in futuro anche al Piano Mattei.

Come dicevamo, le relazioni fra i nostri due Paesi sono già solide. Nel settore dell'insegnamento universitario, ad esempio, sono già state siglate e vanno avanti benissimo due collaborazioni con le due principali università camerunensi e la lingua italiana è già insegnata in 66 istituti. Il Camerun, come qualcuno ha ribadito, nonostante la dittatura, è uno tra i Paesi più solidi dell'Africa centrale.

Come possiamo intervenire non soltanto tramite la ratifica secca di accordi di partenariato, ma anche con l'implementazione dell'ambizione di ritornare a un'Africa consapevole di se stessa, che si autogestisce e riscopre le sue qualità, le sue professionalità e il suo essere una Nazione forte? Anzitutto possiamo con questo Accordo che, oltre a lavorare per promuovere l'istruzione superiore scientifica, dando una nuova formazione della classe dirigente, introduce nei curricula istituti bilaterali, facilitando la mobilità dei talenti, che diventano competitivi anche in Europa. Inoltre, le borse di studio potranno contribuire a ridurre le disuguaglianze formative; l'accesso alle biblioteche preserverà i patrimoni universali e la tutela dei beni artistici potrà esaltare le diversità, ma amplierà la conoscenza. Soprattutto, media, radio, TV e opuscoli informativi potranno limare quelle narrazioni poco positive e

quella disinformazione che vediamo molto spesso.

Con la ratifica di questo Accordo l'Italia conferma il proprio impegno verso l'Africa, valorizzando un partenariato fondato sulla collaborazione, sulla stabilità e sulla crescita condivisa. Diamo anche questa volta un segnale di politica estera responsabile, che guarda al futuro attraverso relazioni solide e credibili.

Per questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia non può che essere favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1647) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1647, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

DREOSTO, relatore. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.

Si ricorda innanzitutto che l'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, adottato nel 1958 e modificato nel 1967 con l'Atto di Stoccolma, è lo strumento internazionale per la protezione della denominazione d'origine, che consente la loro registrazione internazionale tramite un unico procedimento, offrendo in questo modo una protezione più efficace a tutti i Paesi aderenti.

Pur riprendendo le disposizioni di ordine istituzionale, procedurale e sostanziale dell'Atto di Ginevra firmato nel maggio del 2015, apporta all'Accordo di Lisbona un certo numero di precisazioni e integrazioni concernenti l'ambito d'applicazione della protezione, la portata sostanziale della protezione e la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire per rendere il sistema internazionale più inclusivo.

Più in dettaglio, la ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona, rafforzando il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dallo stesso, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che esso riserva alle sole denominazioni di origine e l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, le imitazioni e altre condotte contrarie alla protezione.

Ai sensi dell'articolo 4, l'onere complessivo discendente dalla ratifica in esame è valutato in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche è molto importante, innanzitutto perché allarga la protezione anche alle indicazioni geografiche, ma soprattutto perché si tratta di una materia fondamentale per la nostra economia.

Voglio ricordare che in Italia abbiamo più di 300 tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche in campo agricolo e più di 500 nel campo vinicolo. Abbiamo circa 840 di questi prodotti, la cui garanzia di qualità è legata al territorio dove vengono realizzati, dunque il fatto di ratificare questo accordo, sebbene sia del 2015 e siamo arrivati al 2026, è certamente un passo importante. Purtroppo però è incompleto, perché l'Accordo di Lisbona, come tutti gli accordi internazionali, vincola i Paesi che decidono di aderire e, se andiamo a guardare quali sono gli Stati che non hanno aderito al sistema di Lisbona, rileviamo che sono tantissimi e davvero importanti: gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Le principali economie occidentali fuori dall'Unione europea non riconoscono il principio del legame tra il prodotto e il territorio, perché hanno una cultura diversa, quella del marchio registrato. Pertanto, se mi sveglio la mattina e sono il primo a registrare un formaggio col nome di "parmesan", non conta dove sia stato prodotto: conta il fatto che ho portato il prodotto all'ufficio brevetti e ho brevettato quel nome.

Ovviamente, perché è importante per l'Italia? Essendo stati noi i protagonisti di una grande ondata migratoria in uscita dal nostro Paese, le comunità degli italiani andati in Canada, in Argentina, negli Stati Uniti, in Australia e così via, quando arrivavano sul posto, si arrangiavano come potevano a riprodurre i prodotti della loro terra, quelli che erano abituati a mangiare a casa. È proprio l'Italia quindi ad avere un florilegio di produzioni italian sounding, evocative del nostro Paese, proprio perché la presenza delle nostre comunità all'estero le ha spinte e incoraggiate, tant'è vero che i più fortunati di quegli imprenditori hanno ancora grandi imprese. Nella mia esperienza di Sottosegretario al commercio estero mi è capitato di discutere negli Stati Uniti con produttori di formaggi italian sounding, ma la prima cosa italian sounding era il cognome della persona che avevo di fronte.

Il punto è che facciamo benissimo questa sera a ratificare l'accordo in esame, ma poi dobbiamo fare un'altra cosa fondamentale, che è quella di concludere accordi commerciali con i Paesi che prevedano la tutela dei nostri prodotti. È una cosa che, per esempio, abbiamo fatto con il Canada. Voglio ricordare a me stesso e a quest'Assemblea che, fino all'entrata in vigore del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), il prosciutto di Parma poteva essere venduto in Canada con la denominazione di origine per il prosciutto, perché il nome "Parma" era un marchio registrato. Ebben, il Canada, quando ha firmato il CETA, ha stabilito prima di tutto che quei prodotti non potessero più essere creati e si è stabilito un accordo tra Unione europea e Canada - in cui l'Italia faceva la parte del leone - per indicare una serie di prodotti che a quel punto risultava tutelata anche in quel Paese, che diventava il primo Paese di cultura anglosassone ad accettare il principio dell'indicazione geografica o della denominazione di origine protetta. Mistero: sono dieci anni che questo Parlamento non riesce a ratificare l'accordo commerciale con il Canada, il quale è in esecuzione provvisoria. (*Applausi*). Una legge di ratifica che dica che l'Italia è contenta di quell'accordo - che, tra l'altro, ci ha fatto moltiplicare le esportazioni - non si riesce però a fare.

Allo stesso modo, misteriosamente siamo qui a chiederci cosa mai farà il Governo Meloni rispetto all'accordo Mercosur. L'atteggiamento della nostra Presidente del Consiglio è degno di quello di una Monna Lisa: la guardi in faccia e non sai che cosa farà; non sai se ascolterà un pezzo dell'economia italiana piuttosto ridotto rispetto all'intera economia italiana che la spinge a non ratificare quell'accordo o se si ricorderà che il Mercosur è un accordo non solo agricolo, che riguarda tantissimi settori

produttivi (terre rare, materiali strategici, meccanica, farmaceutica, cantieristica e quant'altro) che chiedono a gran voce che l'Italia, essendo uno dei più grandi Paesi esportatori al mondo, sia in prima fila per chiederne l'approvazione.

Onorevoli colleghi, che noi oggi approviamo e ratifichiamo questo Accordo di Lisbona, che abbiamo firmato nel 2015, è un'ottima notizia. Tuttavia, se poi, quando possiamo fare le cose vere e proteggere la nostra economia di grande Paese esportatore, siamo titubanti e non sappiamo esattamente cosa facciamo, se stiamo con certi Paesi o con altri, mettendo via, tra l'altro, alcune volte anche le proverbiali rivalità con i nostri cugini d'Oltralpe - se c'è una cosa su cui il Governo Meloni si è trovato d'accordo con Macron è soltanto il Mercosur - questo voto non serve a granché. Dobbiamo infatti aumentare il numero di Paesi che prendono l'impegno almeno unilaterale nei confronti dell'Unione europea di tutelare tutti i nostri meravigliosi prodotti e fare in modo che i loro consumatori possano acquistare con fiducia il prodotto italiano, sapendo che il prosciutto di Parma si fa a Parma, il Parmigiano Reggiano sempre in quella zona e così tutti i nostri vari prodotti che sono protetti in Europa, ma non lo sono altrove. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, l'atto che introduce precisazioni e integrazioni sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche previste dall'Accordo di Lisbona è di particolare interesse per l'Italia, che possiede un numero sterminato di denominazioni tipiche dei propri prodotti (circa 870, tra IGP, DOP e STG).

Lo scopo è difendere in modo più puntuale le nostre eccellenze agroalimentari, vitivinicole e artigianali. A questo scopo si aggiorna il quadro giuridico alla realtà del commercio globale, per impedire che vengano utilizzati i nomi che somigliano ai nostri prodotti, garantendo quindi una maggiore protezione funzionale a una maggiore promozione dei prodotti delle imprese italiane, come sta facendo con successo ed evidenti effetti sulla crescita del nostro export il ministro Antonio Tajani.

Annuncio pertanto il voto assolutamente favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questo accordo, che è estremamente importante. Ricordo che la protezione adesso si estende anche ad altri prodotti, che non sono solo quelli agroalimentari, come per esempio le ceramiche. Il MoVimento 5 Stelle non può quindi che essere favorevole.

Come diceva il collega Scalfarotto, c'è un però enorme, perché si dovranno coinvolgere tutti gli Stati che attualmente non rispondono a questo Accordo. La difficoltà maggiore sarà quindi successiva, dovendo coinvolgere tutti gli Stati per cui avremo le esportazioni bloccate o, meglio, le nostre produzioni verranno ancora copiate finché le indicazioni geografiche e la protezione dei prodotti non saranno accettate anche dagli altri Stati.

Un altro vantaggio sarà che per le nostre aziende ci sarà la possibilità di fare una sola richiesta per i prodotti, che varrà per tutti i territori in cui questo Accordo sarà accettato. Si tratta di una semplificazione notevole per le nostre aziende, che non può che vederci favorevoli. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, la ratifica che tra poco voteremo dà esecuzione all'Atto di Ginevra, che introduce significative innovazioni rispetto all'Accordo di Lisbona del 1958. L'atto estende la piena tutela internazionale anche alle indicazioni geografiche, che in precedenza beneficiavano di un livello di protezione più limitato, equiparando le denominazioni di origine. Viene inoltre rafforzata la protezione sostanziale contro usurpazioni, imitazioni e pratiche commerciali

ingannevoli, comprese quelle che fanno uso di espressioni come tipo, stile o genere, frequentemente impiegate per evocare indebitamente prodotti di qualità.

Questo consentirà di sostenere le nostre imprese, i consorzi di tutela e le comunità locali, contrastando fenomeni di concorrenza sleale e garantendo che il valore generato dal lavoro italiano resti legato al Paese di origine.

La Lega sicuramente voterà questa importante ratifica e rispondo al collega Scalfarotto che di fatto, sul tema Mercosur, sollecita l'attuale Governo per arrivare alla ratifica. Ecco, se questo accordo, il Mercosur, fosse stato così vantaggioso per l'Italia, visto che di fatto se ne parla dalla fine degli anni '90, il Governo Renzi, per la durata del suo mandato, poteva benissimo ratificarlo in un tempo che il collega Scalfarotto poteva ritenere utile allora.

Signor Presidente, anticipo pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, per tranquillizzare gli animi, vorrei assicurare che molte delle cose che erano state decise sono state già attuate con altri provvedimenti. Spesso infatti questi accordi, quando vengono firmati, non vengono ratificati integralmente, ma i Governi successivamente cominciano ad attuarne alcune parti, magari con provvedimenti di tipo diverso.

È però indubbio che la ratifica va nel senso di fare chiarezza e ciò che permette di semplificare, rendere più trasparente e garantire sempre maggiore protezione alle eccellenze italiane va nella direzione giusta.

Non possiamo quindi che votare a favore del provvedimento in esame.

[DE CARLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (Fdi). Signora Presidente, anch'io cercherò di spiegare ai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare all'ex sottosegretario Scalfarotto, perché l'Italia sia - a detta sua - titubante rispetto a un accordo.

Vedete, colleghi, gli accordi sono l'antidoto per i dazi; i dazi, in un libero mercato, non dovrebbero esistere, se non per riequilibrare situazioni di disequilibrio tra operatori commerciali. L'accordo nel libero mercato dev'essere però equo, dev'essere un ottimo accordo e non semplicemente un accordo "tanto per". Il motivo per il quale l'Italia ha fortemente negoziato con i Paesi europei e con la Commissione il Mercosur è proprio perché vi fossero, all'interno, le clausole e i ristori che ovviamente sarebbero serviti - e probabilmente serviranno - a compensare talune situazioni, soprattutto nel mondo agricolo, per l'apertura verso nuovi mercati che producono a un costo decisamente minore del nostro e a volte, purtroppo, anche con norme e regolamenti molto penalizzanti nei confronti dei nostri produttori e della salute dei nostri cittadini. Voi sapete benissimo infatti - e, se non lo sapete, vi invito ad approfondire - che talune sostanze vietate in Europa per l'accrescimento degli animali non lo sono in altri Paesi del mondo.

Pertanto, il nostro supplemento di trattativa nei confronti dell'Europa è stato finalizzato a mettere i nostri produttori nelle condizioni di avere un equo commercio all'interno di un mondo globale, che deve avere determinate regole che valgano per tutti e che, soprattutto, ci sia reciprocità, affinché quello che noi chiediamo ai nostri produttori e ai nostri allevatori sia chiesto anche a chi importa merci, e non ci siano sistemi di squilibrio. Questo è il metodo ed è lo stesso che ci ha consentito di negoziare la nuova Politica agricola comune (PAC), partendo da un taglio del 22 per cento, per arrivare a una nuova PAC, che recupera tutto quello che, in teoria, l'Europa avrebbe voluto cancellare in agricoltura, in un momento nel quale essa diventa strumento di geopolitica.

Non nascondiamoci il fatto che le più grandi Nazioni oggi puntano, sì, alle terre rare e a determinati materiali, ma soprattutto hanno fatto grossi investimenti in agricoltura. L'Unione Sovietica, tanto amata, magari, da qualcuno seduto in quest'Aula, cadde nel 1989 anche per il debito contratto con gli Stati Uniti per l'acquisto del grano. Dopo aver fatto piani quinquennali sul grano che funzionano - non quelli che non funzionavano, che hanno costretto milioni di ucraini prima alla sofferenza per la fame e poi alla morte e che sono un dato di fatto straordinariamente oggettivo - dal 2000 a oggi, la Russia è

diventata il maggiore esportatore di grano, con tutti i riflessi geopolitici che ciò ha. Cinque produttori di grano al mondo hanno infatti la possibilità di gestire, anche in termini geopolitici e di *captatio benevolentiae*, le Nazioni che fanno ampio uso del grano, ma semplicemente non ne producono.

Questo Accordo, invece, modernizza l'Accordo di Lisbona e ne amplia il campo di applicazione. Quella che ci apprestiamo a fare oggi in Assemblea è la ratifica di un atto davvero importante, che rafforza il nostro sistema di registrazione e di protezione internazionale, creato appunto a Lisbona; un sistema che oggi meritava di essere implementato, soprattutto per un'economia come la nostra, la famosa "DOP economy" tanto invidiata nel mondo, e non solo perché i nostri cittadini, quando emigravano, rievocavano prodotti che ricordassero le loro terre, ma anche perché tutti sanno che i nostri prodotti, da sempre, sono testimonial di qualità e sicurezza alimentare.

È questo il motivo per il quale oggi l'italian sounding ha raggiunto i 120 miliardi e non perché ci sia qualcuno, in qualche parte del mondo, che si sente maggiormente a casa se usa il termine "parmesan" rispetto a Parmigiano, ma semplicemente perché, copiando i nostri prodotti, si possono spuntare prezzi migliori. È su questo che dobbiamo intervenire, soprattutto perché, grazie ad accordi unilaterali, qualcuno cerca di targettizzare le nostre produzioni, magari con accordi bilaterali con Paesi del Sud-Est asiatico, com'è accaduto - è vero - tra gli Stati Uniti e la Cambogia, da cui emerge l'obiettivo chiaro di qualificare come nomi generici appunto le nostre DOP, come Asiago, Fontina, Grana, Gorgonzola, Parmigiano, che conosciamo benissimo e che per noi costituiscono il valore aggiunto dell'agricoltura.

La nostra è un'agricoltura che, negli anni, ha strappato un ulteriore valore aggiunto rispetto a quella di altri Paesi, perché fondata sulla qualità e non solo sulla quantità. Noi non siamo una Nazione che può permettersi di produrre, in agricoltura, straordinarie quantità: la nostra orografia non ce lo consente.

Noi però siamo la Nazione che prima di tutti ha capito che dobbiamo legare i nostri prodotti ai nostri straordinari territori, siamo diversisti per cultura. Mentre fino a qualche anno fa, in certe parti del mondo - e mi riferisco sempre alla tanto cara e citata Unione Sovietica, ma oggi potrei attualizzare e parlare di Cuba, del Venezuela e di tutti quei paradisi socialisti di cui molti di voi sono impregnati - sugli scaffali c'era un prodotto solo, noi da sempre siamo stati diversisti. Da sempre ogni campanile e ogni sua frazione regalano straordinari prodotti e straordinarie qualità che oggi abbiamo il dovere di difendere e lo facciamo anche attraverso la ratifica di questo provvedimento.

È per questo, e per tante altre evidenze sulle quali abbiamo lavorato in agricoltura, che il nostro Gruppo voterà favorevolmente, ringraziando il vice ministro Cirielli. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

[PRESIDENTE](#). Poiché l'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno non si è ancora concluso in Commissione, la relativa discussione è rinviata ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, prendo la parola con profonda commozione per onorare la memoria di un uomo che ha incarnato un periodo della storia civile e politica della provincia di Cuneo, il senatore Natale Carlotto, scomparso lo scorso 3 gennaio a 94 anni. Figlio di contadini, Carlotto non conseguì titoli accademici, ma fu un divoratore di libri. Da autodidatta, attraverso uno studio assiduo e una curiosità intellettuale infinita, ha colmato la carenza scolastica, giungendo a sedere in quest'Aula con una professionalità e una competenza che hanno saputo farsi rispettare da tutti gli schieramenti politici.

Il suo percorso nelle istituzioni non è stato una semplice sequenza di incarichi, ma una missione coerente, durata quasi vent'anni tra questi banchi. Entrato alla Camera dei deputati nel 1976, nel pieno di una stagione complessa per il Paese, ha militato tra le fila della Democrazia Cristiana per tre legislature, per poi approdare in questo Senato del 1987, dove ha servito quest'Aula fino al 1994. In Parlamento Carlotto non ha mai dimenticato da dove veniva: ha portato la voce degli agricoltori fin qui, nei palazzi, non come protesta, ma come proposta legislativa costante. È stato l'anima e il

firmatario della storica legge sulla montagna, un provvedimento nato dalla necessità di dare dignità e futuro alle aree interne, che lui vedeva come polmone vitale del Paese e non come zone da abbandonare.

Allo stesso modo la sua firma è impressa sulla riforma della previdenza dei lavoratori autonomi, un atto di giustizia sociale per artigiani e agricoltori, scritta con la precisione di chi conosceva profondamente i sacrifici di chi lavora in proprio. Questa sua forza legislativa traeva linfa dal suo impegno sindacale: per oltre trent'anni, dal 1960 al 1991, è stato lo storico direttore della Coldiretti di Cuneo. Anche dopo aver lasciato gli incarichi operativi, ha continuato a servire come presidente nazionale dei pensionati Coldiretti e a rappresentare l'Italia a livello europeo, portando la sua esperienza nel Comitato europeo anziani rurali. Fino all'ultimo, il senatore Carlotto ha cullato il sogno di vedere realizzati gli invasi e i laghi artificiali necessari per vincere la battaglia contro la siccità e affrontare le sfide dei cambiamenti climatici in corso.

Sul tema della viabilità guardava lontano. Avrebbe voluto collegamenti europei, verso Nizza e la Francia, convinto, come tutti noi, che l'isolamento fosse il peggior nemico dello sviluppo. Se oggi alcune delle sue intuizioni restano attuali è perché il senatore Natale Carlotto sapeva leggere il futuro attraverso la lente dell'amore per la sua terra.

In conclusione, signora Presidente, Natale Carlotto ha vissuto la politica come servizio. Alla moglie Isa, ai figli Paolo e Franco, al caro fratello Piero e a tutti i familiari giunga il cordoglio mio personale e di questo Senato. Oggi la sua Ceva, la sua Spinetta e tutta la provincia di Cuneo lo salutano con estrema gratitudine. Addio, caro Natale. La tua lezione di coerenza e dignità continuerà a guidarci. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bergesio, la Presidenza, anche a nome di tutta l'Assemblea, indirizza ai familiari del senatore Natale Carlotto i sensi del cordoglio e della vicinanza.

[DE PRIAMO](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO *(Fdl)*. Signora Presidente, avevamo chiesto questo intervento per ricordare che 48 anni fa, il 7 gennaio 1978, in via Acca Larenzia, fuori dalla sede del Movimento Sociale, tre militanti del Fronte della Gioventù, dei ragazzi innocenti, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, nell'arco di una giornata drammatica persero la vita. *(Applausi)*.

Avevamo chiesto questo intervento per ricordare che quelle vittime non hanno mai avuto giustizia e che a suo tempo ci sono state delle indagini lacunose e senza esito. Avevamo chiesto questo intervento per ricordare che Bigonzetti e Ciavatta furono uccisi con una mitraglietta che poi fu utilizzata dalle brigate rosse per tre omicidi successivi, le quali quindi si esercitarono quel giorno sulla pelle dei giovani di destra.

Avremmo voluto ricordare questo con uno spirito diverso e positivo, con lo spirito degli anni successivi, quello che fece interrompere la spirale di violenza che portò alla morte di giovani di destra e di sinistra colpevoli solo delle loro idee. Purtroppo però, 48 anni dopo, dobbiamo inserire in questo intervento un'altra condanna, quella di ciò che è avvenuto proprio ieri sera, perché quattro ragazzi di Gioventù Nazionale, che stavano attaccando manifesti per ricordare quei ragazzi, sono stati aggrediti vilmente da più di dieci estremisti comunisti, che hanno distrutto la loro macchina e mandato uno di loro in ospedale in codice giallo.

Oggi più che mai chiediamo quindi a tutte le forze politiche la condanna di questi episodi. Lo chiediamo anche a quelle che, purtroppo, troppe volte si sono distratte, continuano a distrarsi o, peggio ancora, a volte hanno difeso i centri sociali violenti, quelli che mettono a ferro e fuoco le nostre città. *(Applausi)*.

Chiediamo una condanna e chiediamo alle autorità competenti di individuare e punire i responsabili. Siamo certi che lo faranno, perché sembra che vi siano anche dei video. Chiediamo poi a tutti - noi compresi, ma lo facciamo sempre, lo abbiamo sempre fatto e auspichiamo che lo facciano tutti - di abbassare i toni e condannare anche l'uso della violenza verbale in politica: la violenza politica, infatti, nasce dall'odio e dalla mancanza di rispetto reciproco nel dialogo, anche acceso, che è il sale della politica, ma che non deve mai andare oltre.

Io ringrazio chi, dall'altra parte dello schieramento, in particolare il senatore Filippo Sensi, ha espresso una condanna rispetto a quello che è avvenuto ieri sera. Noi ci dobbiamo impegnare tutti affinché i ragazzi di oggi, quali che siano le loro idee, non debbano subire quello che hanno subito i ragazzi martiri di Acca Larenzia e tutti i ragazzi caduti per le loro idee, quali che fossero. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore De Priamo, naturalmente non è mai ultroneo ribadire la condanna per ogni forma di violenza politica, verbale o fisica. D'altra parte, la storia repubblicana di questo Paese ha superato momenti difficilissimi, sempre nel rispetto delle leggi ordinarie, con la forza della democrazia e dell'impegno dei partiti democratici.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, capita spesso in certe occasioni e in certe ricorrenze - i fatti di via Acca Larenzia del 7 gennaio sono una di quelle - di fare qualche giro di interventi per condannare ed esprimere sdegno per determinati episodi che accadono. Lo facciamo anche questa volta e lo facciamo, credo, con l'onestà intellettuale di chi da tempo - non parlo solo personalmente, ma anche come Gruppo - ha lavorato e lavora perché davvero non torni in questo Paese un clima da anni di piombo.

Se ieri sera uno di quei quattro ragazzi, a cui va la nostra solidarietà, oltre che essere aggredito, avesse preso una coltellata e fosse morto, ci troveremmo a parlare di una enorme tragedia di violenza politica. Se lì a Primavalle, alla sede della CGIL, dove ieri sono stati sparati cinque proiettili, fosse stato nei paraggi un sindacalista di quel sindacato e magari fosse stato colpito, avremmo ugualmente parlato di una grave tragedia politica. Nei giorni scorsi, un rappresentante di Empoli di Fratelli d'Italia ha detto, e poi è stato sconfessato anche dal suo partito, che bisogna sterminare i comunisti. Nei giorni scorsi, ancora - cito a caso dalle agenzie - a Udine, a Dongo, a Gallarate, a Predappio, a Cormano e a Cassano Magnago ci sono stati episodi di gravissimi atti neofascisti in cui Fratelli d'Italia non c'entra niente, ma sono accaduti. A Predappio, come sempre, si inneggia a Mussolini, a colui che promulgò le leggi razziali e portò l'Italia in guerra.

Detto questo, capita anche che ci siano da altre parti, nell'estrema sinistra, persone che si infiltrano in cortei pacifici, che vogliono distruggere tutto e vogliono spaccare la testa ai poliziotti. Ebbene, queste cose con la sinistra non c'entrano niente e neanche altri episodi di violenza dovrebbero avere a che fare con la destra, la destra che sta in Parlamento e che certamente non partecipa a quegli episodi.

So che stamattina alcuni di voi hanno partecipato alla cerimonia istituzionale in via Acca Larenzia, ma adesso, in questi minuti, mentre noi parliamo, lì ci sono ancora una volta centinaia di braccia tese, ci sono delinquenti come Roberto Fiore che guidò l'assalto alla sede della CGIL. Ci sono in giro questi figure, da una parte e dall'altra.

Per quanto ci riguarda, nei cortei a cui anche noi partecipiamo li prendiamo a calci nel sedere, perché chi usa la violenza non ha nulla a che vedere con la sinistra e non deve avere niente a che vedere con la destra chi usa le braccia tese e chi richiama ogni giorno quelle cose, perché quando ci scapperà di nuovo il morto, piangeremo tutti, ma si rischia di ricreare un'escalation di odio e di violenza uguale a quella degli anni '70.

In conclusione, signora Presidente, voglio fare riferimento a un fatto che abbiamo discusso, che alcuni hanno apprezzato, altri hanno contestato, che è però interessante per tutti, per avere un quadro completo. Abbiamo assistito allo sgombero del centro sociale di Leoncavallo a Milano e di Askatasuna a Torino. Ebbene, non per una ripicca, ma perché sarebbe un grande segnale, vorremmo che il ministro Piantadosi alla svelta sgomberasse anche Casapound da Roma. Bisogna fare in modo, insomma, che tutta la politica si liberi davvero di queste cose che possono far riprecipitare il Paese nella violenza.

L'ho detto l'anno scorso e lo ripeto anche quest'anno: io sono per onorare la memoria di Sergio Ramelli come sono per onorare la memoria di Fausto e Iaio a Milano. Sono per ricordare i caduti della violenza politica nella strage di Acca Larenzia, come i fratelli Mattei e altre vittime come Paolo Di Nella a Roma. Lo ricordiamo noi a sinistra e sarebbe importante che anche voi ricordaste (non per uno scambio, ma perché è così che si superano gli anni di piombo) i Walter Rossi e Valerio Verbano, senza i torti e le ragioni (ognuno pensa di averli avuti, ma la memoria dev'essere ricostruita intera), affinché

quelle cose non succedano più.

Solidarietà quindi agli aggrediti e alla CGIL che a Primavalle ha visto cinque proiettili, ma attenzione: anche in questi momenti, cerchiamo davvero di prendere le distanze da quello che è successo ieri sera ai danni dei vostri quattro ragazzi, ma al tempo stesso anche da quello che in questi minuti sta succedendo ad Acca Larenzia, che non aiuta a ricostruire la memoria e a difendere la democrazia.

(Applausi).

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire su un altro argomento, ma non posso non associarmi alla condanna di tutti gli episodi di violenza nei confronti di chiunque, a destra e a sinistra. Il Gruppo Forza Italia ovviamente è per il contrasto a tutte le prevaricazioni, occupazioni e illegalità.

Voglio però cogliere nelle parole del senatore De Priamo soprattutto l'amarezza legata al fatto che per i morti di via Acca Larenzia - Ciavatta, Bigonzetti e Recchioni (in particolare per i primi due) - non ci sia mai stata un'indagine della Procura della Repubblica di Roma. Siccome questi reati sono perseguibili sempre, mi auguro che prima o poi ci sarà un procuratore che si attiverà. *(Applausi)*. Basta leggere dei libri, come quello che hanno scritto Nicola Rao e altri. Ci sono tracce evidenti di quegli assassini la cui mitraglietta passò alle brigate rosse e uccise Lando Conti e Ruffilli in anni successivi, quindi non è impossibile capire da quali mani sia passata.

Vorrei sollecitare la Presidenza su alcune interrogazioni che abbiamo rivolto in queste ore. C'è un fenomeno molto inquietante. Mi riferisco al presunto dossieraggio che fa capo a un tale Bellavia, che lavorava con 19 sostituti procuratori della Repubblica e anche con «Report»: ha denunciato che gli sono stati sottratti, da una sua ex collaboratrice, un milione di *file* (su un giornale è scritto 10 milioni), che è una cosa inquietante. Non si capisce se questi *file* delle procure erano riservati, come posso immaginare, o se siano stati utilizzati. Era consulente di «Report», da un lato, e delle procure, dall'altro. Non so se ci sia una paratia nello studio di Bellavia; non era sufficiente a impedire il furto che oggi, per via telematica, è abbastanza facile. Siamo inquietati e non vorremmo che ci fosse un altro caso di dossieraggio. Invitiamo quindi la RAI a vigilare.

Esprimiamo, anche qui, solidarietà per i fatti di violenza e gli attentati (lo abbiamo fatto in Commissione antimafia e anche in Commissione RAI) e siamo solidali con Ranucci e «Report». Tuttavia, siamo veramente increduli di fronte alle menzogne, alcune delle quali ho denunciato anche in un'agenzia poco fa. Le bugie diffuse da tale Mondani sono clamorose e riguardano anche attività parlamentari. Ho citato il sottoscritto e il Presidente del Senato - mi rivolgo alla presidenza del Senato La Russa - perché siamo stati testimoni diretti che l'onorevole Lo Porto ha detto e fatto il contrario, dicendo che non dovevamo votare Borsellino Presidente della Repubblica; invece a «Report» è stato detto che lo voleva votare e che era stato un traditore. Mondani ha mentito e il sottoscritto e il Presidente del Senato sono testimoni oculari della menzogna diffusa da «Report», da Mondani e da Ranucci. *(Applausi)*. Noi c'eravamo. Ha rivoltato le vicende. Cito questo episodio perché resti agli atti. Quanto alle violazioni di legge, abbiamo chiesto al Ministro della giustizia una serie di ispezioni e vogliamo sollecitare la Presidenza a farsi carico delle risposte alle interrogazioni, perché ci sono atti veramente di prevaricazione che si rinnovano quotidianamente, che non vogliamo mettere a tacere e che anzi vogliamo che siano investigati dal Ministero, dalle ispezioni e dall'attività parlamentare che rivendichiamo liberamente di condurre, nonostante le menzogne e le intimidazioni. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Gasparri, la sua sollecitazione verrà trasmessa quanto prima.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 8 gennaio 2026

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 gennaio, alle ore 10,

con il seguente ordine del giorno:

([*Vedi ordine del giorno*](#))

La seduta è tolta (*ore 18,10*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025 ([1622](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Rappresentanti delle amministrazioni in seno all'organismo paritetico*)

1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipano un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) Ministero dell'interno;
- d) Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- g) Ministero della cultura;
- h) regione Lazio;
- i) Roma Capitale;
- l) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e

dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 ([1645](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 ([1646](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per l'anno 2026 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 ([1647](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Autorità nazionali competenti)

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;

b) il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1622

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermata l'assenza di perdita di gettito, in quanto le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 dell'Accordo, relative agli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929, sono già previste dallo stesso Trattato del 1929, mentre i consumi elettrici degli immobili di altri Enti e Istituzioni collegati con la Santa Sede, in base al dettato dello stesso articolo 2 dell'Accordo, continuano ad avere l'obbligo di corrispondere imposte, che continueranno pertanto a gravare anche su eventuali attività produttive;

per quanto riguarda la disposizione che prevede la gratuità del prelievo dalla rete italiana di una quantità di energia non superiore a quella prodotta dall'impianto, la rinuncia all'eventuale differenza tra prezzo dell'energia immessa e prezzo dell'energia ceduta dalla rete si configura come una rinuncia a una maggiore entrata,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1645

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1646

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1647

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Iannone, La Marca, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pera, Petrenga, Rapani, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Tubetti

e Versace.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghese e Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

Ufficio parlamentare di bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 22 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione illustrativa, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per il 2026, comprensivo del bilancio di previsione pluriennale 2065-2028, che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno 2026 (*Doc. VIII-bis*, n. 4).

Affari assegnati

In data 29 dicembre 2025, è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (Atto n. 980).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 23 dicembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 dicembre 2025 - alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2^a, 4^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 9a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 dicembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 31 dicembre 2025 - alla 10a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 dicembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale (n. 365).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 5 gennaio 2026 - alla 3a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 dicembre 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 5 gennaio 2026 - alle Commissioni riunite 3^a e 10^a e, per i profili finanziari, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 60 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 e 31 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi:

- al dottor Giovanni Savini il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- al dottor Stefano Lanna il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 31 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 dicembre 2025.

Il predetto documento è inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII*, n. 5).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCIV*, n. 4).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato emesso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e le osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2025/0550/IT, relativa al progetto recante «Intervento di modifica all'articolo 98-*vicies sexies* del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 259 del 2003, recante "Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo"».

La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 983).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 gennaio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *k-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXXXI*, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha inviato le relazioni, predisposte ai sensi dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, concernenti le spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche, nonché le spese aventi natura ambientale riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale, quali allegati al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

I predetti documenti sono trasmessi a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (Atto n. 982).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. CLXV*, n. 3).

Il Ministro della salute, con lettera in data 19 dicembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15,

comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXLII*, n. 3).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 30 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, il rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*airgun*, riferito agli anni 2024 e 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCV*, n. 2).

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 31 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull'attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXX*, n. 4).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 20-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sull'andamento dell'attività promozionale svolta dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXLIII*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXCIII*, n. 4).

Nello scorso mese di dicembre 2025 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. LXXX*, n. 4).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2025, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 e 30

dicembre 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 479);
dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Associazione di Promozione Sociale (ENS A.P.S.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 480);
del Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 481).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 dicembre 2025, ha inviato la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 21/SEZAUT/2025/FRG, concernente la gestione dei servizi sanitari regionali per gli esercizi 2023 e 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 981).

Interrogazioni

[PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la società Amom S.p.A., con sede a Badia al Pino, in provincia di Arezzo, è una storica realtà del territorio specializzata nella produzione di accessori e bigiotteria per l'alta moda. La Amom è stata acquisita nel 2021 dal gruppo svizzero Riri, facente parte a sua volta della multinazionale Oerlikon AG, con sede in Svizzera;

in data 30 e 31 dicembre 2025, la proprietà ha comunicato, in modo unilaterale, tramite una riunione da remoto e con successive comunicazioni ufficiali, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per tutti i 70 dipendenti dello stabilimento di Badia al Pino, decretando di fatto la cessazione dell'attività;

considerato che:

i dipendenti erano da mesi in lotta per difendere il loro posto, con scioperi e presidi davanti alla fabbrica e avevano già accettato pesanti sacrifici per garantire la continuità produttiva attraverso il ricorso massiccio ad ammortizzatori sociali e a contratti di solidarietà attivati già nel maggio 2025, che hanno comportato, tra l'altro, una sensibile riduzione degli stipendi e della tredicesima mensilità;

nonostante la disponibilità dei lavoratori e l'attivazione di un tavolo di salvaguardia presso la Regione Toscana, l'azienda ha sino ad oggi rifiutato ogni ipotesi di supporto o percorso alternativo volto a salvaguardare l'occupazione, dimostrando una totale chiusura verso le proposte istituzionali e sindacali;

la condotta della multinazionale Oerlikon-Riri appare in contrasto con i principi di responsabilità sociale dichiarati nel proprio codice etico, scaricando sui lavoratori e sul territorio aretino il peso di scelte industriali e finanziarie prese altrove;

anche la stessa modalità di comunicazione della chiusura dello stabilimento e dei conseguenti licenziamenti dei dipendenti, definita dai sindacati come un "messaggio di auguri virtuale" inviato dalla Svizzera per annunciare la perdita del lavoro, è da ritenersi gravemente irrispettosa della dignità dei lavoratori e della comunità locale;

la FIOM CGIL e le altre rappresentanze sindacali hanno denunciato questo atteggiamento di totale "disprezzo" da parte della proprietà verso i lavoratori e le corrette relazioni industriali, sottolineando come l'azienda abbia scavalcato ogni forma di confronto preventivo;

la medesima multinazionale aveva già proceduto, circa un anno e mezzo fa, alla chiusura di un altro sito produttivo in Toscana, la FCM di Campi Bisenzio (Firenze);

il sindaco di Civitella in val di Chiana, esprimendo sdegno per quella che viene definita una "ferita

sociale ed economica" per il territorio, ha chiesto l'immediato ritiro della procedura di licenziamento, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla multinazionale Oerlikon-Riri presso lo stabilimento Amom di Badia al Pino e quali valutazioni intendano esprimere in merito alle modalità di gestione della crisi sinora adottate dai vertici aziendali della multinazionale;

se non ritengano necessario convocare con massima urgenza un tavolo di confronto nazionale con la multinazionale svizzera, al fine di sollecitare il ritiro dei licenziamenti e l'individuazione di soluzioni che garantiscano la continuità produttiva e la tutela dei 70 posti di lavoro presso lo stabilimento di Badia al Pino;

se il Ministro delle imprese e del *made in Italy* intenda attivare nel corso del nuovo anno specifiche misure per proteggere le eccellenze del *made in Italy* e del distretto orafo-accessorio aretino da manovre di disimpegno unilaterale da parte di gruppi multinazionali che, dopo aver acquisito storiche realtà locali, procedono alla loro chiusura senza esperire percorsi di rilancio o riconversione.

(3-02311)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto un finanziamento stabile pari a 275 milioni di euro annui, dal 2025 al 2034, destinato alle Province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale;

con l'ultima legge di bilancio, legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse sono state significativamente ridotte, con tagli pari a 20 milioni di euro per il 2025, 15 milioni per il 2026 e 275 milioni per il 2027;

a seguito di tali riduzioni, l'Unione delle Province d'Italia ha segnalato tagli complessivi del 70 per cento per il biennio 2025-2026 uniformemente per tutte le Province piemontesi, compresa la Città metropolitana di Torino: in particolare, per la provincia di Alessandria, risultano colpite diverse strade provinciali come la strada provinciale 204 Ovada-Acqui Terme, la 186 Predosa-Sezzadio, la strada provinciale 195 Ovada-Novì Ligure, la 141 Sardigliano-Stazzano, la strada provinciale 142 Sardigliano-Cassano, la 37 Ozzano-Ottiglio e la strada provinciale 55 Valenza-Casale, nonché la superstrada statale 35-*bis* Arquata-Alessandria;

inoltre, secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, tali risorse sarebbero state dirottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziare la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

la rete stradale provinciale rappresenta un'infrastruttura fondamentale per il collegamento e lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni, tuttavia versa da anni in condizioni critiche per mancanza di investimenti strutturali: non è ammissibile che il Governo decida di tagliare in modo strutturale i fondi destinati alle Province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, senza i quali si rischia di mettere in serio pericolo i cittadini che viaggiano quotidianamente sulla rete,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato a una così drastica riduzione dei fondi originariamente previsti per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale e quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare i finanziamenti necessari alla manutenzione delle strade provinciali, garantendo adeguati livelli di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture locali;

se corrisponda al vero che le risorse sottratte siano state destinate al finanziamento del progetto del ponte sullo stretto di Messina.

(3-02312)

(già 4-02123)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2017 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto un finanziamento stabile pari a 275 milioni di euro annui, dal 2025 al 2034, destinato alle province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale;

con l'ultima legge di bilancio, legge 30 dicembre 2024, n. 207, tali risorse sono state

significativamente ridotte, con tagli pari a 20 milioni di euro per il 2025, 15 milioni per il 2026 e 275 milioni per il 2027;

a seguito di tali riduzioni, l'Unione Province d'Italia ha segnalato tagli complessivi del 70 per cento per il biennio 2025-2026 uniforme per tutte le province piemontesi, compresa la città metropolitana di Torino: in particolare la provincia del Verbano-Cusio-Ossola sarà soggetta a un taglio pari a 1 milione di euro per il 2025 e 1 milione di euro per il 2026, la quale, inoltre, aveva già in corso gli appalti per l'esecuzione dei lavori finanziati dai fondi oggetto dei tagli, circostanza che rende ancor più critica la situazione;

inoltre secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, tali risorse sarebbero state dirottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziare la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

la rete stradale provinciale rappresenta un'infrastruttura fondamentale per il collegamento e lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni, il quale tuttavia versa da anni in condizioni critiche per mancanza di investimenti strutturali: non è ammissibile che il Governo decida di tagliare in modo strutturale i fondi destinati alle province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, senza i quali si rischia di mettere in serio pericolo i cittadini che viaggiano quotidianamente sulle suddette strade,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato a una così drastica riduzione dei fondi originariamente previsti per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale e quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per ripristinare i finanziamenti necessari alla manutenzione delle strade provinciali, garantendo adeguati livelli di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture locali;

se sia a conoscenza della difficile situazione che i tagli suddetti arrecheranno alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la quale aveva già attivato gli appalti per l'esecuzione dei lavori finanziati dai fondi tagliati e quali misure intenda adottare al fine di evitare che i suddetti lavori siano bloccati;

se corrisponda al vero che le risorse sottratte siano state destinate al finanziamento del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

(3-02313)

(già 4-02128)

[GASPARRI](#), [ROSSO](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [TREVISI](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno*

. - Premesso che:

l'organizzazione "Askatasuna" ("libertà", in lingua basca) è nata nel 1996 come ultima articolazione del precedente movimento "Autonomia Operaia";

gli attivisti hanno occupato uno stabile storico di proprietà comunale, abbandonato dagli anni '80, l'ex "Opera Pia Reynero di Vanchiglia", in corso Regina Margherita 47, trasformandolo in un centro sociale oggi non solo strutturalmente pericolante, ma divenuto nel tempo un punto di riferimento stabile dell'antagonismo violento;

nel corso degli anni Askatasuna si è affermata appunto come capofila dell'antagonismo più radicale, assumendo un ruolo di *leadership* nella rete nazionale "Autonomia Contropotere", che riunisce 126 realtà riconducibili all'area antagonista e anarchica, attive in numerose città italiane, tra cui Roma, Bologna, Pisa, Venezia, Napoli e Catania, spesso legate da strategie comuni e modalità operative coordinate;

tale rete è stata protagonista di numerose iniziative di protesta degenerata, a partire dalle azioni "No TAV" in val di Susa, caratterizzate da ripetuti assalti e violenze ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione, sabotaggi, scontri con le forze dell'ordine e danneggiamenti sistematici;

il 20 gennaio 2024 è stato sottoscritto un patto di collaborazione tra Askatasuna e il Comune di Torino, che consentiva esclusivamente lo svolgimento di attività sociali al piano terreno dello stabile, escludendo ogni utilizzo abitativo, prescrizioni ripetutamente e consapevolmente violate;

tra i più recenti e gravi episodi di violenza organizzata e reiterata riconducibili all'area di Askatasuna si registrano gli scontri a Bologna a margine della partita Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, il corteo

"pro-Pal" del 5 ottobre a Roma, i *blitz* nelle stazioni ferroviarie durante le manifestazioni per la Palestina, la sassaiola contro la sede dell'azienda Leonardo, l'irruzione e la devastazione della sede del quotidiano "La Stampa", nonché le azioni violente e distruttive alle OGR di Torino, colpendo luoghi simbolo della città e mettendo seriamente a rischio la sicurezza pubblica, fino a culminare, da ultimo, nella manifestazione del 1° gennaio scorso con il ferimento di quattro carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico;

all'alba del 19 dicembre, oltre 300 agenti delle forze dell'ordine, su disposizione della Prefettura, hanno proceduto allo sgombero dello stabile a seguito della violazione delle prescrizioni di interdizione all'accesso ai locali;

lo sgombero ha innescato ulteriori episodi di violenza, con vere e proprie guerriglie di strada, assalti alle forze dell'ordine e il ferimento complessivo di 11 agenti, confermando la natura organizzata, reiterata e altamente pericolosa di tali condotte;

il sindaco di Torino e alcuni esponenti della Giunta comunale hanno espresso a più riprese la volontà di proseguire nel progetto "Askatasuna Bene Comune", un percorso palesemente fallimentare, che ha consentito la prosecuzione delle attività eversive di componenti del centro sociale e il perdurare dell'occupazione dell'immobile, anche da parte di soggetti destinatari di provvedimenti di ricerca;

premesso, infine, che sono state annunciate nuove manifestazioni di piazza a sostegno di Askatasuna il 17 e il 31 gennaio a Torino, con un elevato rischio di nuove tensioni e disordini, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo valuti la possibilità di procedere alla requisizione dell'immobile per gravi motivi di ordine pubblico, alla luce delle posizioni assunte dal sindaco di Torino e da esponenti della Giunta comunale, che intendono continuare un percorso che ha prodotto esclusivamente il consolidamento dell'occupazione e la prosecuzione di attività eversive;

come intenda rafforzare le misure di controllo e monitoraggio sui centri sociali in generale, prevenendone l'utilizzo come basi organizzative per attività illegali o violente;

quali ulteriori iniziative voglia assumere per reprimere con fermezza ogni forma di violenza, in particolare quella organizzata, pianificata e reiterata, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine;

come intenda, infine, promuovere un dialogo sociale per la gestione dei conflitti, garantendo il pieno esercizio del diritto costituzionale a manifestare esclusivamente da parte dei manifestanti pacifici, distinguendoli nettamente da chi utilizza le piazze come strumento di intimidazione e violenza.

(3-02314)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la rete "Mai più lager No ai CPR" ha diffuso tra settembre e novembre 2025 la storia di Assane Thiaw, cittadino senegalese di 27 anni, trattenuto per nove mesi nel CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Milano;

nello specifico, sono stati diffusi alcuni video che evidenziano le condizioni psichiche del giovane, che appaiono manifestamente compromesse. In uno di essi Thiaw è ripreso da solo nella sala mensa mentre mima il gesto di mangiare cibo inesistente e successivamente getta a terra qualcosa di immaginario. Altri reclusi hanno inoltre riferito che non parlava con nessuno, rimaneva costantemente isolato e alternava risate e pianti senza apparente motivo. Nel corso dei nove mesi di trattenimento non sarebbe mai stato visto fare la doccia, con conseguente cattivo odore e possibili rischi di diffusione di malattie infettive per sé e per gli altri; quando sollecitato a lavarsi, avrebbe reagito minacciando di morte le altre persone presenti;

il 30 ottobre 2025 alcuni reclusi hanno informato la rete "Mai più lager No ai CPR", che Thiaw era stato prelevato con la forza dalla polizia e trasferito nottetempo nel CPR in Albania, struttura nella quale risulterebbe di fatto precluso l'accesso sostanziale al servizio sanitario nazionale italiano, con una violazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

secondo le stesse informazioni, il 10 novembre 2025 il giovane sarebbe stato dichiarato non idoneo alla permanenza nel CPR in Albania e trasferito nuovamente in Italia; da quel momento, tuttavia, se ne sarebbero perse completamente le tracce, facendo ipotizzare che possa essere stato abbandonato senza

alcuna presa in carico;

considerato che:

l'articolo 3 della direttiva per l'organizzazione dei CPR prevede che tutte le persone che fanno ingresso in tali strutture siano sottoposte ad una visita medica preliminare, che accerti l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza nella struttura, includendo fra esse i disturbi psichiatrici. In presenza di tali condizioni, il soggetto deve essere dichiarato non idoneo al trattenimento, poiché i CPR non sono luoghi di cura;

nonostante ciò, sono numerosi gli studi che dimostrano come nei centri di permanenza sia diffusa la pratica di "tenere buoni i trattenuti" tramite un uso dei medicinali psichiatrici arbitrario, eccessivo e non focalizzato sulla presa in carico. Da anni, numerosi rapporti ufficiali e giornalistici, oltre a indagini parlamentari e osservazioni delle autorità garanti, evidenziano condizioni di trattenimento gravemente lesive della dignità umana: sono state segnalate pratiche di isolamento punitivo, abusi, carenze sanitarie e uso improprio di reparti per soggetti fragili; gravi carenze igienico-sanitarie; negli ultimi anni sono stati documentati diversi decessi di persone trattenute per mancata assistenza medica. Tali episodi hanno attirato la censura di organismi internazionali, tra cui il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

in questo contesto assume una portata dirompente la sentenza del Consiglio di Stato n. 7839 del 7 ottobre 2025, che rappresenta una svolta nel contenzioso sui centri di permanenza per il rimpatrio, perché riconosce che lo Stato non ha garantito livelli minimi di tutela del diritto alla salute e di prevenzione del rischio suicidario per le persone trattenute,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i criteri sulla base dei quali Thiaw sia stato trattenuto nel CPR di Milano;

dove si trovi attualmente Assane Thiaw e quali iniziative siano state intraprese per assicurarne l'adeguata tutela e la presa in carico sanitaria e sociale.

(3-02315)

[BALBONI](#), [MALAN](#), [LISEI](#), [DELLA PORTA](#), [DE PRIAMO](#), [SPINELLI](#), [SCURRIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

grazie all'inchiesta avviata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo subito dopo l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023, è stato accertato che Hamas ha costituito un vero e proprio comparto estero con articolazioni periferiche, che hanno operato anche in Italia, con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e di contribuire al suo finanziamento attraverso associazioni di beneficenza italiane;

lo scorso 27 dicembre, la DDA di Genova ha arrestato nove persone con l'accusa di aver finanziato (per un ammontare pari ad almeno 7 milioni di euro) Hamas, tramite associazioni benefiche, tra le quali spicca l'ABSPP (Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese), il cui *logo* indica come Palestina l'intero territorio, dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, nel presupposto della cancellazione dello Stato di Israele;

tra queste spicca la figura di Mohammad Ahmad Hannoun, presidente dell'associazione dei Palestinesi d'Italia e componente del "Board of Directors" della European Palestinians Conference, accusato di essere il vertice della cellula italiana del comparto estero di Hamas, fondatore della ABSPP; personaggio già sottoposto ad indagini dalla Procura di Genova dai primi anni duemila, poi archiviate; tra gli arrestati anche Hussny Mousa Dawoud, suo braccio destro nella raccolta dei fondi "umanitari" poi versati per la maggior parte ad Hamas, noto per la sua presenza nei *tunnel* di Gaza insieme ai terroristi palestinesi;

nelle ultime settimane anche l'*imam* di Torino, Mohammad Ebrahim Shahin, compare in diversi atti e intercettazioni con alcuni arrestati e indagati nell'ambito dell'inchiesta; lo stesso si trova ancora in Italia, nonostante i decreti di espulsione per motivi di sicurezza emessi nei suoi confronti, poiché revocati dalle corti di appello,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo ai fatti richiamati in premessa e quali ulteriori misure di competenza ritenga necessarie per prevenire e contrastare tali

fenomeni per esigenze di sicurezza nazionale connesse alla presenza e all'operatività sul territorio italiano di soggetti e reti riconducibili ad ambienti estremisti, che legittimano, agevolano o finanziano organizzazioni terroristiche, anche attraverso attività di raccolta fondi.

(3-02316)

[VALENTE](#), [ROJC](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [LA MARCA](#), [RANDO](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la condizione della sicurezza pubblica nel nostro Paese ha ormai raggiunto dei livelli di allarme preoccupanti in ogni ambito della vita sociale e coinvolge tutte le fasce d'età delle cittadini e dei cittadini; secondo i dati diffusi a livello internazionale dall'ultimo "Global safety report", un importante rapporto sulla sicurezza globale pubblicato nel mese di ottobre 2025 da un'autorevole società di analisi che ha raccolto le rilevazioni statistiche dal 2006, emerge che, su scala mondiale, i cittadini italiani si percepiscono meno al sicuro a camminare da soli per strada la notte rispetto a quelli di decine di altri Paesi, tra cui Iraq, Ruanda e Bangladesh;

la percezione di sicurezza degli italiani è la più bassa in Europa e la 95a nel mondo, addirittura dopo l'Ucraina, una nazione che, come noto, è in guerra da quasi 4 anni;

ormai si apprende con frequenza allarmante di manifestazioni con intenti pacifici che coinvolgono migliaia di persone in ogni parte d'Italia che si concludono regolarmente con gravi scontri e devastazioni senza alcun blocco o controllo preventivo di sicurezza; di grandi eventi sportivi, quali incontri di calcio, che si trasformano in occasioni per scatenare vere e proprie guerriglie urbane, con scontri tra tifosi che mettono a ferro e fuoco i centri delle città costringendo alla fuga e terrorizzando i cittadini, con grave pregiudizio per la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità della collettività e del territorio, nonché della tutela dell'ordine pubblico in occasione di eventi largamente prevedibili e già oggetto di allarme;

estremamente grave appare poi l'emergenza sociale legata all'incremento di reati commessi da giovani e minorenni, segno tangibile di un disagio sociale ed educativo, ancora troppo sottovalutato, che riguarda parte delle nuove generazioni, e al numero crescente dei femminicidi e degli episodi di violenza sessuale, purtroppo in aumento anche tra i giovani, anche di età inferiore ai 16 anni;

questa situazione di grave e diffuso allarme sociale sembra frutto di una mancanza di strategia preventiva nazionale di sicurezza urbana, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica in grado di restituire fiducia ai cittadini e di contrastare le ripercussioni negative sul tessuto sociale e sulla percezione di legalità, che richiederebbe un'azione articolata a livello preventivo insieme ad una maggiore e meglio pianificata presenza delle forze di polizia, come del resto chiedono da tempo tanti amministratori locali;

a tale mancanza di progettualità preventiva si accompagna una gestione a dir poco fallimentare dell'immigrazione clandestina dal momento che nessun risultato concretamente migliorativo rispetto al passato è stato conseguito dal punto di vista del controllo del fenomeno e delle espulsioni dal territorio nazionale, a fronte di nessuna implementazione del sistema di accoglienza e di integrazione;

il protocollo d'intesa tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, al netto delle recenti decisioni assunte in sede europea, si è rivelato comunque un enorme spreco di risorse pubbliche, con dispendio di forze dell'ordine che avrebbero potuto essere impiegate, per esempio, per garantire la sicurezza nel nostro Paese, oltre al fatto che si è rivelata una pratica di gestione dei flussi gravemente lesiva dei diritti umani;

a livello di gestione centrale appare poi evidente la mancanza di una visione unitaria di coordinamento, raccordo ed indirizzo tra le varie articolazioni centrali e periferiche della polizia;

le forze di sicurezza hanno il dovere di proteggere la collettività, tutelare l'incolumità dei cittadini, garantire la sicurezza pubblica, in particolare nei contesti già noti per il maggiore rischio e negli eventi in cui l'allarme sociale è prevedibile; appare necessario rafforzare la presenza delle forze dell'ordine attraverso un miglior coordinamento tra Polizia, Carabinieri e polizie locali;

a fronte di questo, nonostante l'indubbio sforzo del personale delle forze dell'ordine, impegnate su più fronti, ma in condizioni di carenza con riguardo ai mezzi, alle dotazioni, all'organico, ai riconoscimenti economici, appare quantomeno inspiegabile l'assenza di risorse per il rinnovo dei contratti del

comparto e la mancata previsione di un piano straordinario di assunzioni;
considerato inoltre che:

gravemente insufficienti appaiono agli interroganti le misure adottate dalla legge di bilancio per il 2026 al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per svolgere un'effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata carenza di personale e di mezzi adeguati avrebbero imposto ben altre scelte politiche; del resto, come dimostrano le vicende di questi ultimi anni, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia;

la previsione, ai commi da 180 a 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio (per quanto modificata in sede di esame al Senato a seguito di contrasti all'interno della maggioranza) dell'incremento dal 1° gennaio 2028, di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento del personale delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si aggiunge all'incremento generale, appare punitivo, illogico e contrario a tutte le dichiarazioni, fatte in questi anni da una parte della maggioranza di Governo, sull'"ingiustizia" perpetrata ai danni dei cittadini dalle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile;

i ripetuti elogi delle forze di pubblica sicurezza non si sono tradotti in norme a tutela del loro prezioso e indispensabile lavoro, nonostante l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria e la previsione di altre misure in materia di sicurezza, comunque limitate ed emergenziali,

si chiede di sapere quali misure di carattere preventivo e di natura strutturale il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire alle forze di pubblica sicurezza di svolgere al meglio le loro funzioni e di assicurare ai cittadini le condizioni che rendano possibile il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

(3-02317)

[PAITA](#), [RENTI](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [FURLAN](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

a fronte delle decine di reati e degli inasprimenti di pena introdotti negli ultimi tre anni, i delitti commessi in Italia sono in aumento rispetto al 2023, con una crescita costante dei reati legati alla microcriminalità, alla violenza di genere e al commercio di stupefacenti, una dimostrazione della natura meramente mediatica e di tutta l'inefficacia delle misure approntate dal Governo sul fronte della sicurezza;

i maggiori incrementi riguardano lo sfruttamento della prostituzione minorile (9,8 per cento in più), l'usura (9,7 per cento), le violenze sessuali (7,5 per cento in più), le lesioni dolose (5,8 per cento), le estorsioni (4 per cento), i furti (3 per cento in più), le rapine (1,8 per cento), i danneggiamenti (1,6 per cento) e la ricettazione (1 per cento in più), in aumento del 18 per cento i maltrattamenti familiari, del 25 per cento i reati sessuali e dell'8 per cento quelli di *stalking*;

gli annunci e gli *slogan* del Governo in materia di ordine pubblico risultano inesorabilmente sconfessati dal sostanziale peggioramento dei livelli di sicurezza e incolumità pubblica dei tre anni del Governo Meloni, come confermano solo alcuni dei fatti di cronaca più efferati delle ultime settimane; il 12 ottobre 2025, a Milano nei pressi dell'università Bocconi, un ragazzo di 22 anni è rimasto invalido dopo essere stato accoltellato e picchiato da cinque suoi coetanei per sottrargli una banconota da cinquanta euro;

il 29 novembre, circa 100 persone, distaccatesi da un corteo "pro Pal", hanno fatto irruzione nella redazione del quotidiano "La Stampa" a Torino;

il 22 dicembre, in una via laterale nel centro di Milano, un quindicenne è stato minacciato, spogliato, derubato dei propri vestiti e costretto a prelevare soldi dal *bancomat* da un gruppo di quattro rapinatori (un ventenne e tre minorenni);

il 26 dicembre due minorenni di 15 e 17 anni si sono costituiti per l'accoltellamento di un diciottenne,

Bruno Petrone, avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in via Bisignano, nel quartiere centrale di Chiaia, a Napoli;

il 29 dicembre Aurora Livolo, diciannovenne, è stata assassinata nel cortile di un palazzo di Milano: il sospettato, con precedenti, è irregolare dal 2019 ed era già stato fermato dalle forze dell'ordine prima dell'omicidio;

lo scorso 3 gennaio, in centro a La Spezia, dopo una rissa di una ventina di persone in un locale, un ventiduenne, che stava aiutando il gestore a rimettere a posto il locale, è stato pestato da quella che si presume sia una *babygang*. Allo stesso modo, la notte dello scorso 7 gennaio sei ragazzi hanno accerchiato, picchiato e rapinato un diciottenne in pieno centro a Genova: alcuni giorni prima, con le stesse modalità erano stati rapinati un diciottenne e un trentatreenne, sempre in centro;

il 5 gennaio Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: il sospettato, qualche ora prima, era stato fermato dalle forze dell'ordine per il contegno molesto e aggressivo a bordo di un treno regionale;

sempre il 5 gennaio, di mattina, vicino a Ortona, sull'autostrada A14, un furgone portavalori è stato assaltato con chiodi, esplosioni e colpi d'arma da fuoco, coinvolgendo altre tre auto e un *camion*;

i dati ISTAT confermano anche l'aumento della percezione di insicurezza da parte di cittadini e famiglie: aggressioni e rapine sono all'ordine del giorno in tutte le principali città, mentre lo spaccio di stupefacenti aumenta vertiginosamente, con interi quartieri sottratti al controllo delle forze dell'ordine e abbandonati al narcotraffico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le misure adottate dal Governo negli ultimi tre anni siano state del tutto inefficaci e di facciata e comunque a che cosa imputi il crescente peggioramento dei livelli di sicurezza e incolumità pubblica nel Paese.

(3-02318)

[PATUANELLI](#), [MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [DAMANTE](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una delle leggi di bilancio ad avviso degli interroganti più leggere e deboli degli ultimi anni. Il Paese, che versa ormai in una fase di stagnazione economica e anche sociale, necessita di misure di politica economica strutturalmente incisive, in grado di invertire una condizione di immobilismo che rischia di condannare l'Italia a misure di "piccolo cabotaggio", senza visione e senza prospettive;

il Governo italiano ha invece preferito concentrare gli sforzi nella difesa dei conti pubblici, affidandosi a interventi a corto raggio e dimostrando ancora una volta di non avere piena contezza delle necessità dei cittadini, dei lavoratori e delle aziende italiane;

l'unico campo nel quale l'Esecutivo mostra di avere le idee chiare è quello del riarmo, per il quale si prospetta un rafforzamento dalle dimensioni ingenti: la proiezione realistica basata sui dati contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025 prospetta uno stanziamento *extra* delle spese militari pari allo 0,15 per cento del PIL nel 2026, a un ulteriore 0,15 nel 2027 e a un ulteriore 0,2 per cento nel 2028;

si tratta, in prospettiva, di un'enorme crescita a regime della spesa militare, che si ottiene sommando i singoli incrementi annuali del triennio; tenendo conto delle differenze rispetto allo scenario base (precedente) di spese militari, ovvero l'anno 2025, è stato stimato che si tratta complessivamente di una crescita di 23 miliardi di euro per il triennio 2026-2028;

le enormi spese legate al riarmo diroteranno risorse fondamentali che dovrebbero essere utilizzate per sostenere settori cruciali come la sanità, l'istruzione e le politiche sociali;

considerato che:

negli scorsi mesi il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che l'aumento della spesa militare potrebbe essere finanziato tramite BTP (buoni del tesoro poliennali, debito nazionale) o, con più probabilità, mediante il ricorso al fondo europeo SAFE (Security action for Europe), per il quale non sarebbe necessario uno scostamento di bilancio per "anticipare" l'incremento delle spese militari (essendo coperto dai fondi europei) e senza nemmeno che le risorse interessate siano iscritte nel calcolo del *deficit* dalla UE, grazie alla clausola di salvaguardia;

a oggi, tuttavia, il Governo italiano non ha chiarito con quali risorse intende provvedere a finanziare

questa ingente spesa destinata al rafforzamento militare del Paese; il timore è che, a tal fine, il Governo nelle prossime settimane possa richiedere al Parlamento l'autorizzazione a uno scostamento di bilancio, che graverebbe ulteriormente sul già enorme debito pubblico che appesantisce l'economia del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda comunicare quali siano le risorse finanziarie che il Governo intende utilizzare per l'incremento della spesa militare italiana dei prossimi anni e se, a tal fine, escluda la possibilità di richiedere al Parlamento l'autorizzazione a uno scostamento di bilancio.

(3-02319)

[NICITA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

l'ENAC, l'ente regolatorio dell'aviazione civile, in data 12 maggio 2025, ha pubblicato le linee guida che ogni compagnia aerea dovrà seguire per ammettere in cabina animali da compagnia di peso superiore agli 8 chilogrammi autorizzando il superamento dei limiti previsti dal regolamento (UE) 965/2012;

alcuni vettori nazionali, in particolare ITA Airways, hanno provveduto a pubblicare iniziative sperimentali e indicazioni operative per il trasporto di cani in cabina nonché pagine informative rivolte ai passeggeri;

in modo contestuale all'avvio delle disposizioni sperimentali e alle singole iniziative commerciali ed operative attuate da diverse compagnie, su diversi organi di stampa sono stati riportati casi e polemiche legati a episodi di passeggeri ai quali è stato negato l'imbarco del proprio animale o che hanno denunciato difficoltà e trattamenti non coordinati;

considerato che l'ammissione in cabina di animali da compagnia con peso superiore a 8 chilogrammi può essere foriera di problemi pratici e necessita di forme di coordinamento in relazione, ad esempio, alla gestione a terra, alla formazione del personale, al rispetto dei requisiti di sicurezza come della tutela della salute pubblica ed in materia di informazioni ai passeggeri e responsabilità in caso di diniego di imbarco, tali da giustificare l'intervento del Governo per assicurare uniformità, trasparenza e tutela dei diritti dei viaggiatori e del benessere animale,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia in grado di riferire in relazione allo stato dell'attuazione, a livello nazionale, delle delibere e delle linee guida ENAC relative al trasporto di *pet* in cabina;

se abbia già assunto o intenda assumere misure di coordinamento e controllo con ENAC, le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali per garantire che le regole deliberate siano applicate in modo uniforme e non contraddittorio;

se sia in grado di riferire in merito al numero dei reclami o segnalazioni ufficiali (con eventuale indicazione per regione e aeroporto e per vettore) pervenuti al Ministero, ad ENAC o ad altre autorità competenti per negato imbarco di animali in cabina o per comportamenti non conformi alle nuove disposizioni;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di riferire quali valutazioni tecnico-sanitarie e di benessere animale siano state assunte in merito all'impatto della presenza di *pet* in cabina quali ad esempio il rischio di *stress* o traumi per gli animali, o il rischio di contatti con soggetti allergici;

se siano state previste misure specifiche per la formazione obbligatoria del personale di bordo e di terra in tema di gestione degli animali e comunicazione ai passeggeri, e quali obblighi informativi debbano essere rispettati dalle compagnie nella fase di vendita del biglietto;

se si intenda prevedere un regime sanzionatorio chiaro per i casi di violazione delle disposizioni relative al trasporto di animali in cabina e se si intenda assumere misure per risarcimenti o indennizzi in caso di negato imbarco ingiustificato con animali o di abbandono temporaneo non gestito dell'animale a seguito di disallineamento operativo tra vettore e normativa, prevedendo eventualmente un canale unico di reclamo e assistenza per i passeggeri coinvolti.

(3-02320)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BOCCIA](#), [ALFIERI](#), [MANCA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il comma 1076 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), varata dal Governo Gentiloni, come modificato dai successivi governi di centro sinistra, ha previsto lo stanziamento di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 per finanziare i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane;

diversamente, i commi 539-540 della legge di bilancio per il 2025, varata dal Governo Meloni, prevedono tagli, per un importo complessivo di 1,39 miliardi di euro relativamente al periodo 2029-2036, delle spese previste per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane;

in aggiunta a tali tagli, in relazione al medesimo programma, si sono sommati quelli previsti dal decreto-legge n. 202 del 2024 (cosiddetto milleproroghe), che ha disposto una riduzione di ulteriori 175 milioni per il 2025 e di 175 milioni per il 2026;

si tratta di una cifra complessiva di oltre 1,7 miliardi, tolti alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade;

come denunciato dall'UPI, solo per il biennio 2025-2026 il taglio ammonta al 70 per cento delle risorse assegnate e ciò comporterà inevitabilmente un impatto significativo sui lavori già programmati e sullo stato manutentivo delle strade, alcune delle quali sono al limite della sostenibilità in termini di sicurezza;

il rischio concreto è che, venendo a mancare risorse fondamentali per la manutenzione straordinaria, vi sia la necessità di limitare la circolazione stradale, pregiudicando i servizi ai cittadini e il diritto alla libera circolazione;

la medesima legge di bilancio che ha effettuato tali brutali tagli lineari per la manutenzione delle strade ha invece previsto un ulteriore stanziamento, di circa 2 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, facendo così lievitare il costo di un'opera a giudizio degli interroganti inutile, costosa e pericolosa a oltre 13 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda assicurare che i tagli di cui in premessa non pregiudichino la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sull'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione;

come intenda garantire, più in generale, un adeguato finanziamento della manutenzione straordinaria delle strade provinciali e delle Città metropolitane e quali altre finalità abbia ritenuto più urgenti e importanti finanziare con le risorse ricavate dai tagli di cui in premessa.

(4-02629)

(già 3-01926)

[GASPARRI](#), [ROSSO](#), [ZANETTIN](#) - *Ai Ministri della giustizia e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

il rinvio a giudizio disposto dalla Procura di Milano a carico di un'ex collaboratrice del commercialista Gian Gaetano Bellavia (il quale sarebbe consulente da molti anni di procure della Repubblica e fonte di notizie della trasmissione televisiva "Report"), accusata di aver sottratto, fra il 18 giugno e il 25 settembre 2025, numerosi dati dallo studio del commercialista, ha suscitato enorme scalpore e indignazione per il coinvolgimento di vertici della magistratura e l'informazione televisiva;

risulta infatti che il dottor Bellavia, che collaborava con numerosi magistrati e con il programma "Report", detenesse materiali riservatissimi di numerose procure, che probabilmente poteva mettere a disposizione anche della trasmissione televisiva;

il presunto furto di *file* da parte di una collaboratrice dello studio del dottor Bellavia indurrebbe a ritenere che vi sia il rischio di un "maxi-dossieraggio" considerato che, da quanto sta emergendo, presso il suddetto studio ci sarebbero stati materiali riguardanti anche numerosi esponenti politici, tra i

quali Berlusconi e Craxi, imprenditori finanziari e magistrati che nel tempo hanno cambiato incarico o sono andati in pensione, dettaglio che lascia presupporre che la raccolta dei dati risalga fino a molti anni addietro;

la delicatezza dei dati accumulati dal dottor Bellavia si evince dai nomi dei 19 magistrati citati, titolari di inchieste giudiziarie riguardanti "colletti bianchi", urbanistica e antimafia, nel cui ambito sarebbero state affidate al commercialista consulenze e analisi,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, il Ministro della giustizia ritenga di verificare, per il tramite dei poteri ispettivi di propria competenza, eventuali anomalie nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti;

se il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ritenga di avviare ogni opportuna verifica e i dovuti accertamenti per gli aspetti di sua competenza circa il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di servizio da parte del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla vicenda.

(4-02630)

[DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Governo israeliano ha recentemente introdotto un nuovo sistema di registrazione e autorizzazione per le organizzazioni non governative internazionali (INGO) operanti nei territori palestinesi occupati, inclusi la striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est;

tale sistema normativo e amministrativo ha già prodotto la revoca o il mancato rinnovo delle autorizzazioni ad operare per decine di organizzazioni umanitarie internazionali, tra cui ONG di riconosciuta credibilità e operatività pluridecennale, attive nei settori umanitario, sanitario, educativo e di protezione, alcune delle quali collaborano direttamente con la cooperazione italiana;

secondo quanto denunciato dalle Nazioni Unite, da numerose ONG internazionali e da reti della società civile italiana, i requisiti imposti da Israele risultano incompatibili con il rispetto degli obblighi legali internazionali, dei principi umanitari fondamentali di neutralità, imparzialità e indipendenza, nonché con la normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali;

le autorità israeliane richiedono infatti informazioni estremamente dettagliate e sensibili sul personale delle organizzazioni e sui loro familiari, senza fornire adeguate garanzie circa l'uso, la conservazione e la protezione di tali dati, esponendo operatori e operatrici umanitari a rischi concreti di intimidazione, pressione e ritorsione;

considerato che:

il Ministero israeliano per la diaspora e la lotta all'antisemitismo ha recentemente diffuso comunicati ufficiali che assimilano, in modo generico e privo di riscontri giudiziari, l'azione umanitaria ad attività terroristiche, colpendo organizzazioni internazionali di primo piano, tra cui "Save the children", "Medici senza frontiere", "Oxfam" e "ActionAid";

tali accuse, formulate al di fuori di procedimenti giudiziari indipendenti, producono effetti amministrativi irreversibili e contribuiscono a una pericolosa delegittimazione dell'intero sistema umanitario internazionale;

numerose organizzazioni della società civile italiane operano nei territori palestinesi occupati come *partner* o all'interno di consorzi finanziati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), e risultano direttamente colpite dalle restrizioni imposte alle organizzazioni internazionali;

tali misure incidono in modo strutturale sull'efficacia, sulla continuità e sulla sostenibilità degli interventi finanziati con fondi pubblici italiani, determinando interruzioni operative, ritardi, rischi di inadempienza contrattuale e impossibilità di accesso a determinate aree o popolazioni;

Israele, in quanto potenza occupante, è tenuto ai sensi del diritto internazionale umanitario, e in particolare dell'articolo 59 della IV Convenzione di Ginevra, a facilitare l'accesso e l'operato delle organizzazioni umanitarie imparziali;

tali obblighi sono stati ribaditi dal parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024 e dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2024;

le restrizioni appaiono configurarsi come una politica sistematica di riduzione dello spazio umanitario nei territori palestinesi occupati, con conseguenze particolarmente gravi per la popolazione civile di

Gaza, già colpita da una crisi umanitaria definita "catastrofica" da numerosi organismi internazionali; considerato inoltre che:

alla fine di dicembre 2025 i Ministri degli affari esteri di Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso grave preoccupazione per il rinnovato e catastrofico deterioramento della situazione umanitaria nella striscia di Gaza;

nella medesima dichiarazione tali Governi hanno chiesto con urgenza a Israele di garantire un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli, la protezione delle organizzazioni non governative e delle Nazioni Unite, la revoca delle restrizioni sui beni "a duplice uso" e l'apertura di tutti i valichi;

la dichiarazione sottolinea inoltre la gravissima carenza di cibo, alloggi e medicinali per la popolazione civile di Gaza, aggravata dalle condizioni climatiche invernali;

il Governo italiano non risulta essersi associato né aver sottoscritto tale dichiarazione congiunta, si chiede di sapere:

quali iniziative politiche e diplomatiche il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere, anche in sede europea e multilaterale, per chiedere formalmente al Governo israeliano la sospensione immediata delle misure richiamate;

se ritenga compatibili tali restrizioni con gli obblighi di Israele derivanti dal diritto internazionale umanitario e con i principi fondanti della cooperazione allo sviluppo cui l'Italia è vincolata;

quali misure urgenti intenda adottare per tutelare l'efficacia e la continuità degli interventi finanziati da AICS e garantire che le ONG italiane possano operare senza interferenze politiche esterne;

se non ritenga necessario respingere pubblicamente ogni assimilazione indebita tra azione umanitaria e attività terroristiche, al fine di difendere la neutralità e l'imparzialità dell'azione umanitaria e la credibilità della cooperazione italiana ed europea;

per quali ragioni il Governo italiano non abbia ritenuto di associarsi alla dichiarazione congiunta sottoscritta alla fine di dicembre 2025 dai Ministri degli affari esteri di Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito, nonostante la gravità della crisi umanitaria in atto nella striscia di Gaza e il diretto impatto delle restrizioni israeliane sull'operatività delle ONG e sugli interventi di cooperazione internazionale.

(4-02631)

[FURLAN](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

lo stabilimento Eurallumina S.p.A., sito a Portovesme, nel territorio del Sulcis Iglesiente (Sardegna), rappresenta uno dei principali presidi industriali dell'isola e un *asset* strategico della filiera nazionale dell'alluminio, producendo allumina, materia prima indispensabile per numerosi comparti industriali, tra cui trasporti, edilizia, energia, manifattura avanzata e difesa;

il fermo degli impianti, avvenuto nel 2009, è stato determinato principalmente dall'insostenibilità dei costi energetici in un territorio storicamente privo di metanizzazione e ha dato origine a una delle più lunghe vertenze industriali del Paese, con gravi ricadute economiche, occupazionali e sociali sull'intero Sulcis Iglesiente, area riconosciuta come crisi industriale complessa;

storicamente lo stabilimento Eurallumina garantiva circa 300 addetti diretti altamente qualificati e un indotto stimato tra 700 e 1.000 occupati complessivi, svolgendo un ruolo determinante nella tenuta economica e sociale del territorio;

dal 2009 a oggi la mancata ripartenza produttiva ha comportato un ricorso continuativo agli ammortizzatori sociali, con un costo cumulato per la finanza pubblica stimabile in decine di milioni di euro, senza che ciò abbia condotto a una soluzione strutturale della vertenza;

nel 2023, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'adozione dei pacchetti sanzionatori europei, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha disposto il congelamento degli *asset* riconducibili alla proprietà di Eurallumina (gruppo UC Rusal);

tale congelamento non riguarda l'attività produttiva in sé, ma impedisce all'azienda di utilizzare i

propri beni e le proprie risorse finanziarie, bloccando di fatto la realizzazione del piano industriale e degli investimenti previsti, pari a circa 400 milioni di euro, necessari alla ripresa produttiva dello stabilimento;

nel periodo 2024-2025 è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri detto "energia Sardegna", che pone fine a una storica anomalia infrastrutturale, consentendo l'accesso al gas naturale e creando le condizioni per la competitività delle imprese energivore dell'isola, tra cui Eurallumina;

l'efficacia del decreto è tuttavia subordinata alla tempestiva attuazione delle opere, alla loro cantierizzazione e al necessario coordinamento con i tempi industriali della ripartenza produttiva;

nel corso del 2025, di fronte al rischio concreto di chiusura definitiva dello stabilimento, una forte e responsabile mobilitazione dei lavoratori, culminata nella protesta sui *silos* dell'impianto, ha riportato la vertenza Eurallumina all'attenzione nazionale;

a seguito di tale mobilitazione, in data 10 dicembre 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si è svolto un tavolo istituzionale con la partecipazione del Governo, della Regione Sardegna, dell'Agenzia del demanio, dell'azienda e delle organizzazioni sindacali;

in tale sede il Governo ha annunciato una misura straordinaria di continuità aziendale, consistente nello stanziamento di circa 9,6 milioni di euro per il primo semestre del 2026, finalizzata a garantire la sicurezza degli impianti, attività di bonifica ambientale e la tenuta occupazionale;

tale misura è stata esplicitamente qualificata come "intervento ponte", necessario a evitare la chiusura dello stabilimento, ma non risolutivo ai fini della ripresa produttiva;

permangono inoltre rilevanti interrogativi circa una possibile disparità di applicazione delle sanzioni europee, in quanto stabilimenti riconducibili al medesimo gruppo industriale risulterebbero operativi in altri Paesi dell'Unione europea, tra cui Germania, Svezia e Irlanda;

la mancata ripartenza di Eurallumina comporterebbe la perdita definitiva di competenze industriali strategiche, un ulteriore aggravamento della crisi occupazionale nel Sulcis Iglesiente e una maggiore dipendenza dell'Italia dalle importazioni *extra* UE di allumina e alluminio, con evidenti rischi geopolitici e industriali;

la vertenza Eurallumina assume pertanto una dimensione nazionale, intrecciando politica industriale, sicurezza energetica, corretta applicazione delle sanzioni europee, coesione territoriale e tutela del lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere, nel rispetto dell'autonomia del Comitato di sicurezza finanziaria, per favorire una soluzione che consenta lo sblocco degli *asset* o l'approvazione di un riassetto societario idoneo a permettere l'avvio degli investimenti e la ripresa produttiva di Eurallumina;

se abbia avviato o intenda avviare un confronto in sede europea per verificare l'eventuale disparità di applicazione delle sanzioni rispetto ad altri Stati membri, al fine di garantire uniformità di trattamento e tutela dei lavoratori italiani;

quali garanzie operative e quali tempi certi siano previsti per l'attuazione concreta del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri detto "energia Sardegna", con particolare riferimento alla cantierizzazione delle infrastrutture e alla loro effettiva entrata in esercizio;

se e con quali modalità il Governo intenda coinvolgere formalmente la proprietà aziendale (UC Rusal) al fine di ottenere impegni chiari, verificabili e vincolanti sugli investimenti previsti, pari a circa 400 milioni di euro, e sui tempi di ripartenza produttiva;

quali ulteriori misure intenda adottare per evitare che il Sulcis Iglesiente resti intrappolato in una gestione permanente dell'emergenza, fondata esclusivamente sugli ammortizzatori sociali, e per trasformare la spesa pubblica in sviluppo industriale stabile e occupazione duratura;

se non ritenga che la ripartenza di Eurallumina costituisca una scelta di politica industriale strategica nazionale, coerente con gli obiettivi di autonomia produttiva, sicurezza delle filiere e transizione energetica del Paese.

(4-02632)

[PAITA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che Valentina Varisco, un'ex dipendente dello studio del commercialista Giangaetano Bellavia, è stata rinviata a giudizio con citazione diretta per il reato di "accesso abusivo ad un sistema informatico", a seguito delle indagini scaturite da una denuncia dello stesso Bellavia; l'ex dipendente, nel periodo tra il 18 giugno e il 25 settembre 2024, avrebbe copiato e scaricato illecitamente 1.323.953 *megabyte* (pari a quasi un *terabyte*) di dati riservati costituenti parte integrante della banca dati dello studio Bellavia, definiti da quest'ultimo "ad altissima sensibilità" in un plico di 36 pagine, firmate, datate o timbrate dalla procura, finito nel fascicolo del processo all'ex dipendente; Giangaetano Bellavia risulta infatti coinvolto, come consulente, in numerosissime inchieste di diverse procure e, nel corso degli anni, ha avuto accesso a materiali e informazioni riservati riguardanti gli indagati, come confermerebbe il medesimo in sede di denuncia, quando avrebbe segnalato agli inquirenti che alcune informazioni "trafugate" riguardavano fascicoli della procura ancora coperti da segreto;

tra i soggetti interessati dai vari materiali e dati personali, in gran parte non noti perché inutilizzabili in sede processuale perché penalmente irrilevanti o riguardanti soggetti terzi, vi sarebbero Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, John Elkann, Manfredi Catella, Bettino Craxi, Massimo D'Alema, Luigi Di Maio e altre personalità del mondo politico, imprenditoriale e dello spettacolo;

dalla vicenda emergono forti dubbi circa il rispetto, da parte dello studio Bellavia, dell'obbligo legale, previsto per i consulenti della procura, di non conservare informazioni raccolte nel corso degli incarichi ricevuti dai pubblici ministeri, nonché di approntare ogni misura utile volta a prevenire e scongiurare la divulgazione dei dati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di adottare iniziative di propria competenza al fine di assicurare che sia garantito il rispetto, da parte dei consulenti delle procure (come nel caso dello studio Bellavia), degli obblighi di non conservazione e divulgazione previsti dalla normativa vigente.

(4-02633)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02267 della senatrice Naturale ed altre, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9^a *Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dalle interroganti.

1.5.2.2. Seduta n. 378 dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

378a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,09).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Relazione orale) (ore 10,10)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1718.

Il relatore, senatore Sigismondi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SIGISMONDI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Iannone, in premessa consentitemi di ringraziare l'8a Commissione permanente per il lavoro svolto in queste settimane su un decreto-legge particolarmente importante. Il disegno di legge oggi in discussione reca infatti la conversione in legge del decreto-legge sul Piano Transizione 5.0, sulla produzione di energia da fonti

rinnovabili e anche le cosiddette aree idonee. Per questo in apertura di seduta vorrei ringraziare il presidente della 8a Commissione Fazzone, i componenti della stessa, nonché il sottosegretario Barbaro per il lavoro che è stato svolto fino a ieri a tarda sera.

L'articolo 1, al quale durante l'esame in sede referente sono state apportate modifiche di carattere formale, reca disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0, disponendo che le comunicazioni concernenti la descrizione degli investimenti ai fini dell'accesso al beneficio debbano essere presentate entro il 27 novembre 2025; in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025 possono essere integrate su richiesta del Gestore dei servizi energetici (GSE), entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025, ma non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici. Con una disposizione di interpretazione autentica si chiarisce che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta in questione e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (si tratta di Transizione 4.0).

Le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta devono optare per uno di essi entro il 27 novembre 2025. Qualora l'impresa opti per Transizione 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per il superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso all'altro credito d'imposta comunque nei limiti delle risorse previste. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal Gestore del servizio elettronico (GSE), comunica entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. I compiti di vigilanza sulle attività svolte dai valutatori indipendenti abilitati al rilascio della certificazione che attestino una riduzione dei consumi energetici e l'effettiva realizzazione degli investimenti sono trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al GSE, prevedendo che, qualora si rilevi la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, quest'ultimo adotti i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta, ovvero del recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Per le finalità di cui all'articolo in esame è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili trasferendola dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) al cosiddetto Testo unico delle rinnovabili, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024. Nel Testo unico vengono dunque inseriti cinque nuovi articoli con la conseguente abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 199 del 2021. Nei nuovi articoli confluisce anche parte del contenuto del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, parzialmente annullato dal TAR del Lazio con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025.

Il nuovo articolo 11-*bis* reca dunque la nuova disciplina delle aree idonee su terraferma che, al contrario di quella di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è esaustiva e non fa rinvio ad altri atti attuativi. Il comma 1 contiene l'elenco delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, che include, con alcune modifiche, anche quelle già individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2001 e quelle previste da disposizioni di legge specifiche.

La Commissione è intervenuta in particolare sulle aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, estendendo l'esclusione già prevista per quelli destinati alla produzione agricola e anche quelli destinati alla produzione zootecnica e alla produzione di energia ed eliminando la previsione che circoscriveva la disposizione ai soli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto riguarda le zone agricole, il comma 2 riproduce sostanzialmente la disposizione introdotta dal decreto-legge agricoltura del 2024 finalizzata a limitare l'uso del suolo agricolo, precisando però che è sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici intesi come impianti fotovoltaici che preservino la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire tale continuità, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Durante l'esame in Commissione è stato inoltre previsto che, per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si doti di una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile.

Il comma 3 prevede che, entro 120 giorni, le Regioni e le Province autonome individuino, con propria legge, ulteriori aree idonee, nel rispetto di una serie di principi e criteri declinati direttamente dal comma 4, nonché degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili di cui al nuovo allegato C-*bis* al testo unico che riproduce la ripartizione regionale di potenza minima per gli anni dal 2021 al 2030.

Durante l'esame in Commissione sono stati approvati vari emendamenti volti a prevedere che le Regioni e le Province autonome, in sede di individuazione delle aree idonee ulteriori, garantiscano l'opportuno coinvolgimento degli enti locali. È stato inoltre specificato che sia le Regioni a Statuto speciale sia le Province autonome debbano provvedere al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Per quanto riguarda i principi e i criteri di cui dovranno tenere conto le Regioni e le Province autonome nell'adozione delle leggi, la Commissione è intervenuta sulle aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale, prevedendo che tale area sia comprensiva della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici e che le Regioni e le Province autonome possano prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 in zona agricola contribuiscano al calcolo della percentuale prevista. È stato inoltre precisato che le Regioni e le Province autonome possano prevedere un differente limite massimo per ciascun Comune.

L'articolo 11-*ter*, riprendendo quanto finora previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2001, prevede che siano considerate aree idonee per la realizzazione degli interventi relativi agli impianti di produzione di energia rinnovabile offshore le aree individuate nei piani di gestione dello spazio marittimo approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che siano in ogni caso considerate idonee le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti due miglia nautiche da ciascuna piattaforma, nonché i porti per impianti eolici fino a 100 megawatt di potenza installata.

L'articolo 11-*quater*, che riprende il contenuto dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2001, disciplina i regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee.

L'articolo 11-*quinqies* prevede che, all'interno delle zone di protezione del sito UNESCO, l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sia consentita limitatamente agli interventi in regime di attività libera. Nel nuovo articolo 12-*bis* confluisce la disciplina della piattaforma digitale delle aree idonee. In Commissione è stato inoltre approvato un emendamento, frutto della riformulazione congiunta di numerose proposte sia di maggioranza che di opposizione, volto a salvaguardare le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che continueranno a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. In sede referente sono state poi apportate ulteriori modifiche al testo unico delle rinnovabili introducendo un coordinamento con le disposizioni relative al contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nazionale, e prevedendo che le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti di cui all'articolo 11, comma 8, primo periodo, si applichino anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentono la preservazione della continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione.

Infine, durante l'esame in Commissione è stato aggiunto il nuovo articolo 2-*bis* recante modifiche in materia di golden power nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo.

L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanti di una associazione

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea le missionarie dell'Associazione Fraternità e Alleanza,

fondata da Padre Arturo Paoli, in Brasile, dove si trovano le famose cascate di Iguazú, che sono tra le sette meraviglie naturali del mondo. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718 (ore 10,23)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo a discutere oggi di un decreto-legge che finalmente ha motivo di esistere perché è urgente affrontare il tema di Transizione 5.0.

È urgente - sì - affrontare il tema delle aree idonee dove impiantare sistemi di produzione di energia pulita. Tuttavia, riguardo al Piano Transizione 5.0, appare evidente che siamo in pieno caos, sia amministrativo che finanziario. Si tratta di un piano che ha profondamente deluso le nostre imprese e che ambiva a superare Transizione 4.0, ma che invece ha affossato pesantemente l'intero settore. Tantissime imprese, che stavano vivendo un'opportunità storica per coniugare innovazione ed efficienza energetica, sono state gettate nel caos. Il cambio è stato gestito in modo disastroso, trasformando un'opportunità in un incubo burocratico.

Ma come possiamo fidarci di un Governo che, prima ancora di lanciare il 5.0, ha defanziato drasticamente il precedente piano Transizione 4.0, riducendo le aliquote del credito d'imposta dal 40-50 per cento al solo 20 per cento? Questo taglio, operato dal Governo Meloni con la legge di bilancio del 2023, ha inferto un duro colpo all'innovazione e alla competitività delle nostre imprese. Poi hanno partorito Transizione 5.0 con grandi annunci, sottolineando il ripristino dei crediti al 50 per cento, ma l'incompetenza è tale che non sono ancora riusciti a farlo funzionare. Non funziona la piattaforma del Gestore dei servizi energetici (GSE), che è stata bloccata per esaurimento fondi; le comunicazioni sono arrivate con tempi incompatibili e le guide operative sono state pubblicate a ridosso delle scadenze. Il risultato è che le imprese che avevano già assunto impegni finanziari, avviato cantieri e sottoscritto ordini irrevocabili si sono ritrovate con i progetti congelati e con la fiducia nelle istituzioni minata. Questa non è politica industriale: è improvvisazione, è propaganda, è diletterismo.

Prima che sia troppo tardi, bisogna tornare in toto alla Transizione 4.0, così come è stata pensata e messa a terra nel 2019-2020 dal Governo Conte. Quel pastrocchio della Transizione 5.0, firmato dal ministro Urso, va fermato. Signor Presidente, chiedo al Governo, tramite lei: come si può pretendere di guidare la transizione industriale del Paese se non si è in grado di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità degli incentivi? A questo punto sarebbe indispensabile un intervento immediato per ripristinare i fondi e introdurre meccanismi di salvaguardia per tutti gli investimenti già avviati. Ma finora, il nulla assoluto. Dunque, la soluzione migliore è quella che fu messa in campo dal Governo Conte e dal MoVimento 5 Stelle, che da sempre è concretezza, anche nel dare risposte efficaci alla crisi energetica, sempre nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, non per filosofia, ma perché questa è la grande ricchezza che abbiamo il dovere di difendere.

Rispetto alla definizione delle aree idonee, non si può non evidenziare la delusione per il fatto che questo decreto non è affatto uno strumento di identificazione chiara delle stesse, ma si è rivelato un pericoloso concentrato di incertezza normativa. Nessuna visione sulla gestione e il controllo degli impianti di energia rinnovabile, degli accumuli, dell'efficienza energetica e delle filiere industriali nazionali pulite, indispensabili per la sostenibilità economica e sociale. Né tantomeno si considera l'impatto cumulativo: la Puglia, ad esempio, è coperta da impianti eolici. Di recente sono stati autorizzati 11 nuovi impianti agrivoltaici e ci sono già 1.800 pale eoliche, tutte in Capitanata, 300 delle quali installate solo nel biennio scorso. 2.500 ettari sono stati coperti di pannelli e la procedura è aperta per altri 20.000, di cui buona parte sempre in Capitanata, la mia terra. Rispetto al target di 7.384 MW aggiuntivi programmati per il 2030 in Puglia, ne hanno autorizzati altri 5.000, senza contare l'offshore che ha già avuto il via libera positivo.

Direi che urge un focus su questa valanga che va fermata. Il territorio ha un limite di carico che questo decreto-legge ignora e su cui si deve intervenire. Anche questo è un tema importante. Non siamo contro le energie rinnovabili, ma bisogna anche definire con chiarezza e concretezza le aree idonee.

C'è un'approssimazione che si spinge anche oltre, poiché non si prevede in alcun modo, a fine ciclo degli impianti, un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico. Manca l'obbligo di un'idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione e di recupero delle aree:

è un'omissione grave, poiché la mancata previsione di tale garanzia, in un sistema serio, deve determinare l'improcedibilità della domanda autorizzativa. Stiamo parlando di impianti che hanno un ciclo di vita e non possiamo permettere che, una volta esaurito il loro scopo, il costo del ripristino ricada sulla collettività e lasci ferite permanenti nel nostro paesaggio. È un'omissione che tradisce la superficialità con cui è stato redatto questo decreto-legge.

Infine, sul tema dell'agrivoltaico, il decreto è ambiguo. La nostra visione è chiara: l'agrivoltaico deve essere un'opportunità, non un alibi per l'occupazione di suolo. Non siamo favorevoli agli impianti agrivoltaici che non rispettano le regole. Per questo ribadiamo che la verifica dell'impatto sulle coltivazioni e la produttività deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata da tecnici professionisti che certifichi la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione agricola lorda vendibile. La continuità delle attività agricole deve essere la condizione per il mantenimento dell'impianto: lo sappiamo tutti e spero che anche fuori si sappia in maniera chiara. Solo così si tutela il settore primario e si garantisce la sostenibilità energetica, ma anche ambientale.

In conclusione, Presidente, colleghi, non possiamo avallare un provvedimento che con una mano promette la Transizione 5.0 e con l'altra l'affossa con tagli e burocrazia e che sul fronte energetico sceglie di non mettere in campo le regole e i controlli necessari. Definire le aree idonee non significa poi lavarsene le mani e consentire che quelle aree possano essere violentate da impianti selvaggi non rispettosi del suolo, del paesaggio e della vivibilità dei territori, oltre che della tutela della biodiversità, come denunciato a gran voce dalla Lega italiana protezione uccelli (LIPU). I controlli - torno a ripetere - sono elemento prioritario, perché altrimenti i nostri bellissimi territori saranno irrimediabilmente deturpati e i cittadini si sentiranno derubati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, oggi discutiamo di transizione energetica e pare che ci sia un consenso unanime: tutti a favore, tutti convinti, tutti pronti. Il problema, come spesso accade, non è la meta, ma il modo in cui si decide di arrivarci. È di nuovo un problema di forma che diventa sostanza, perché dietro la parola transizione possono esserci scelte solide, oppure scorciatoie presentate come soluzioni. Di nuovo assistiamo a un comportamento frettoloso, superficiale, approssimativo. Di nuovo non c'è stato quel confronto, quel dialogo e quello scambio di opinioni che dovrebbero dettare la regola della legislazione in un'Assemblea.

Quindi vediamo riaffiorare supponenza, prepotenza, un Governo pasticcione e disordinato; direi, in sostanza, negligente per mancanza di serietà e di precisione.

Ma perché accade? Perché c'è una questione di tempo, perché c'è la scadenza del decreto-legge, che deve passare ancora alla Camera; quindi probabilmente oggi, se non ho capito male, avremo l'ennesima posizione della questione di fiducia.

Il problema è nella pianificazione dell'uso del tempo. Il 20 dicembre, in 8a Commissione, abbiamo presentato i nostri emendamenti; ieri era il 7 gennaio e in Commissione li si andava a discutere alla presenza del Governo. Tuttavia abbiamo trovato, come spesso accade, un Governo impreparato. Faccio un semplice esempio: proprio per alimentare la discussione nel merito, le opposizioni chiedevano il motivo del parere regolarmente contrario del Governo ai nostri emendamenti. Quale è stata la risposta? "Perché no", come rispondono i bambini. La situazione era paradossale e ridicola: siamo in Senato e non si può rispondere "perché no", si deve entrare nel merito e si devono spiegare le ragioni sottostanti ad una certa presa di posizione, legittima. *(Applausi)*. Si deve anche legittimare il ruolo dell'opposizione, che cerca di rappresentare il proprio punto di vista; ma questo non è stato possibile. C'è stato un intervento diplomatico del Presidente di Commissione che a un certo punto, quantomeno a parole, ha chiesto che venissero accantonati gli emendamenti sui quali il Governo rispondeva banalmente "perché no", per dare un minimo di dignità al ruolo degli astanti. Cos'è accaduto? Ci sono stati accantonamenti e quindi lunghe pause, in attesa di questi pareri; alla fine, veramente in extremis, siamo riusciti a portare a casa la conclusione delle votazioni.

Questo è un provvedimento molto importante, benché consti di soli due articoli. Sappiamo tutti che Transizione 5.0 ed energie rinnovabili sono due punti molto importanti e critici. Il MoVimento 5 Stelle sono anni che parla e promuove le rinnovabili, fintanto che è stato al Governo, perché era consapevole

del fatto che l'autonomia energetica di un Paese è ciò che gli consente di andare in giro con la cosiddetta e tanto apprezzata schiena dritta. Siamo stati Cassandre, abbiamo avuto lo sguardo lungo e soprattutto avevamo le mani libere dagli interessi economici e finanziari delle lobby; stavamo semplicemente tutelando gli interessi dei cittadini.

Ora il Governo si vede costretto a fare un bagno di realismo; dopo aver perso tempo, dopo aver farneticato sul gas liquido a prezzi assurdi, su un nucleare dai tempi improponibili, arriva finalmente a parlare di energie rinnovabili. Ora però purtroppo rincorre il tempo, invece di precorrerlo, come avevamo intenzione di fare noi. Si sono persi anni, si sono perse risorse, si sono persi investimenti, si è persa ricerca; ora ci si muove di corsa, e si sa che la fretta è una cattiva consigliera. Peraltro le opposizioni sono considerate una sorta di grillo parlante, quella coscienza che è meglio non ascoltare e tacitare. Abbiamo parlato dei pareri e del fatto che la discussione in realtà non è mai entrata nel merito. Noi, come MoVimento 5 Stelle, crediamo che la transizione non debba essere una corsa ad ostacoli da saltare bendati. Non accettiamo che diventi un alibi per cancellare e per saccheggiare il paesaggio, l'agricoltura, il territorio e l'ambiente. La transizione fatta male non è più progresso, ma è banalmente consumo di suolo travestito da green. Nel merito degli emendamenti che ho presentato, ho chiesto che venisse presa in considerazione per esempio la tutela delle zone umide, non solo di quelle relative alla Convenzione di Ramsar, che prevede tutto un percorso articolato e complesso, ma delle zone umide reali presenti nel Paese, che sono degli ecosistemi complessi molto importanti, di grande significato e valore ecosistemico. Chiedevo quindi che venisse aggiunto l'elenco che ha fatto ISPRA, giusto per non andare a calpestare un bene prezioso; ma non è stato preso in considerazione.

Ho chiesto, poi, che venisse presa in considerazione l'EU Nature Restoration Law, il Regolamento sul ripristino della natura. Sappiamo che tutti gli Stati membri sono obbligati, da questo Regolamento cogente, a pianificare in modo che entro il 2030 venga ripristinato e venga restituito alla natura almeno il 20 per cento del suolo degradato.

Questa era un'occasione per prendere in considerazione quest'obbligo. Se, infatti, vuoi fare pianificazione, non puoi farla dall'oggi al domani o alla scadenza del prossimo settembre. Devi cominciare a lavorare subito, in tutte le leggi che vai ad emanare. Invece no, niente: questa pianificazione non è stata presa in considerazione.

Altro fattore importante è il coordinamento dei livelli decisionali, che devono andare a interessare anche gli enti territoriali. Abbiamo chiesto anche che venisse preso in considerazione il fatto che, in base alla tabella allegata al decreto, ogni Regione deve raggiungere una soglia di impianti installati entro determinate scadenze.

Abbiamo chiesto che le Regioni che avessero raggiunto l'obiettivo annuale previsto dalla tabella potessero introdurre nuovi criteri per limitare gli impianti agrivoltaici o comunque di pannelli fotovoltaici. Questo, però, nel rispetto dell'obiettivo finale dei cinque anni previsti. Quindi, senza togliere nulla a nessuno, chiedevamo di riconoscere alle Regioni quell'autonomia che tanto proclamate, ma di cui evidentemente vi riempite solo la bocca.

Poi abbiamo chiesto che, oltre alla previsione degli impianti ad energie rinnovabili, venisse previsto anche il sistema di accumulo. Infatti, si può produrre energia quanto si vuole, ma sappiamo come funziona il fotovoltaico: produce tanto in certi momenti della giornata e non produce in altri momenti. La soluzione è quella di creare delle riserve disponibili per l'uso in tempi diversi.

Sull'accumulo non è stato fatto nulla. Non sono state prese in considerazione le nostre istanze, il che significa che, in realtà, questo Governo ancora non ha chiaro che l'autonomia energetica da fonti rinnovabili deve necessariamente essere gestita anche con i sistemi di accumulo, altrimenti non avremo il flusso continuo necessario. Ma di questo non si è fatto nulla.

Altra cosa importante è la gerarchia dei suoli. Bisogna valutare l'utilizzo, per esempio, dell'agrivoltaico a seconda della tipologia di suolo che abbiamo davanti, perché ogni suolo ha una sua valenza ecosistemica diversa, che dovrebbe essere considerata. Spesso sulla carta abbiamo dei suoli che risultano abbandonati e degradati, ma che, di fatto, magari si sono rinaturalizzati spontaneamente. Quindi, questo suolo avrebbe un valore ecosistemico maggiore da prendere in considerazione.

L'idea è quella di dare delle priorità: prima di tutto mettere gli impianti sui tetti, sui capannoni, sui

parcheggi, sulle aree industriali, cementificate, impermeabilizzate e degradate. Poi, solo in ultima analisi, rivolgersi ai suoli che sono preziosi. Questo non è stato fatto. Quindi, tutti discorsi inutili, tutte parole al vento. Si è persa l'ennesima occasione di fare politica sul serio. Questo Governo si muove come un elefante in una cristalleria, facendo a pezzi oggetti preziosi e l'Italia.

Il famoso detto "chi rompe paga", purtroppo, oggi in Italia non vale più, perché, dopo la riforma della Corte dei conti, gli amministratori e i politici pagano solo fino a un certo punto, solo fino al 30 per cento, e i cocci saranno degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, questo è un decreto-legge che sancisce il fallimento della politica economica di questo Governo, diciamolo chiaramente. Un Governo che, nonostante le fanfare, nonostante gli annunci trionfalistici, della economia e della produzione di questo Paese non ha alcuna idea.

La dimostrazione l'abbiamo avuta nelle scorse settimane, quando, presentata la legge di bilancio, per le aziende italiane, per la nostra manifattura, per le nostre esportazioni erano stati promessi 25 miliardi contro i dazi di Trump.

Ebbene, in quella legge di bilancio non c'era nemmeno una lira per le nostre imprese. Sappiamo che poi, all'ultimo momento, il ministro Giorgetti è arrivato con un emendamento da 3 miliardi e mezzo, che in realtà è servito soltanto - e questo ci aiuta a introdurre l'argomento di questa mattina - a riparare un buco, una falla, a sistemare un problema enorme che credo rimarrà nella memoria collettiva come segno della disastrosa gestione del Ministero dello sviluppo economico (io preferisco chiamarlo ancora così, in italiano) sotto Adolfo Urso.

Questo è un decreto-legge che non introduce alcuna idea nella nostra politica industriale e non risolve nessuno dei problemi strutturali del Paese. Possiamo dire, con una certa tranquillità, che è un decreto-legge che il Governo ha dovuto scrivere. Ci si chiede quali siano le ragioni di necessità e urgenza: la ragione di necessità e urgenza era risolvere i problemi che il Governo stesso, da solo, aveva creato.

Voglio ricordare, tra le altre cose, che non è sbagliato soltanto il merito, ma è sbagliato, evidentemente, anche il metodo. Ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge e ancora una volta il Parlamento è espropriato delle proprie competenze, non ci stanchiamo di dirlo; non ci stanchiamo neanche di sottolineare l'anticostituzionalità di questa prassi che, ahimè, risale certamente non soltanto a questo Governo, ma che di questo Governo resterà uno dei segni distintivi.

Inoltre, come al solito, abbiamo anche dovuto assistere in Commissione a una sorta di suk, di bazar. Voglio ricordare che i colleghi della Commissione che se ne stavano occupando e la nostra Capogruppo in Commissione, la vice presidente Silvia Fregolent, hanno fatto, anche questa volta, le ore piccole perché, all'interno dello stesso Governo, non c'era accordo su praticamente niente e i Gruppi di maggioranza hanno passato la serata a litigare. Dunque, eccoci qui ancora una volta, con un decreto-legge debole nella sostanza e inaccettabile dal punto di vista del merito.

Dicevo dei problemi creati dal Governo stesso. Io credo che il fiasco di Transizione 5.0 non possa essere sottaciuto in questa sede: una operazione gestita in modo sciatto, dilettantistico, che ha soltanto creato una serie di enormi problemi alle imprese; un progetto che non ha funzionato; procedure incredibilmente farraginose; imprese che avevano programmato investimenti lasciate praticamente a secco dalla sera alla mattina. Purtroppo questo provvedimento non risolve nessuno di questi problemi e, alla fine, fotografa una situazione la cui responsabilità ricade integralmente sul Mimit, questo va detto con grande chiarezza.

Voglio dire una cosa al ministro Urso, anche se purtroppo non è in Aula (ma sono certo che faccia molta attenzione ai resoconti parlamentari). Ministro Urso, bisogna che lei lo sappia: a volte basterebbe limitarsi a copiare. Ecco, se lei si fosse limitato a copiare il piano Industria 4.0 e a utilizzarne gli strumenti, tutto questo non sarebbe accaduto. Quel piano era semplice: gli sconti stavano in fattura, le imprese non dovevano fare nient'altro che ammodernare le loro infrastrutture, i loro impianti e automaticamente, semplicemente con l'acquisto di un determinato macchinario, si otteneva il vantaggio fiscale. In legge di bilancio avete tentato di reintrodurre il super-ammortamento e l'iper-ammortamento, con una marcia indietro clamorosa, che però segnala con grande chiarezza che

avete sbagliato tutto.

Voglio proprio che resti agli atti un principio fondamentale: lo Stato non può diventare il principale ostacolo per le imprese che vogliono investire.

La vostra Presidente del Consiglio è venuta in Aula a chiedere la fiducia a questo Parlamento dicendo che avreste lasciato fare le cose a chi voleva farle e a chi sapeva farle. Questa è la dimostrazione che non è vero, perché questo è un Governo che ha reso complicata l'attività delle nostre imprese e che non le ha difese nel momento della difficoltà, quando sono stati annunciati e applicati i dazi di Trump. *(Applausi)*. Questo è un Governo che, come abbiamo già avuto occasione di dirci ieri, non ha neanche la determinazione, per esempio, di portare a casa l'accordo Mercosur, che per un grande Paese esportatore è evidentemente fondamentale. È un Governo che balbetta, perché come al solito prova a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, quindi a dar ragione a tutti i settori produttivi, senza rendersi conto che a un certo punto bisogna arrivare a una sintesi nell'ottica dell'interesse nazionale che, per un grande Paese esportatore, è chiaramente quello di aprire nuovi mercati quando un mercato così grande come quello degli Stati Uniti si chiude. Questa è proprio la vera dimostrazione che qui non si ha un'idea minima di una visione economica e di una politica industriale.

Avete fatto interventi spot, correzioni tardive; non c'è alcuna visione sulla manifattura, sui grandi settori della nostra economia. Penso al tessile e all'abbigliamento, al made in Italy che ha sofferto tantissimo in moltissimi mercati; non c'è stato alcun sostegno alle filiere strategiche.

Insomma, questo decreto-legge e questo fiasco del Piano Transizione 5.0 non sono un'eccezione, ma la fotografia di una realtà durissima; fotografia che viene confermata dal disastro dell'Ilva. Vogliamo parlare del fatto che, dopo aver promesso per anni di rilanciare l'Ilva, essa si sta chiudendo nelle mani del Governo Meloni? Per un Paese manifatturiero perdere la più grande acciaieria d'Europa, perché questo avete combinato, significa diventare dipendenti, per una materia prima fondamentale come l'acciaio, dai nostri concorrenti.

Vogliamo poi parlare dell'emendamento introdotto nottetempo per provare a coprire la schifezza che avete fatto utilizzando il golden power contro una banca italiana? *(Applausi)*. Lo vogliamo dire che, voi sovranisti che vendete la rete telefonica agli americani, avete provato a coprire il fatto che poi utilizzate il golden power contro una banca la cui sede è a Milano, nella mia città? Questa è la politica industriale di questo Governo.

Vogliamo parlare di energia, visto che questo decreto-legge parla anche principalmente di energia? Come pensate di arrivare a un mix energetico se state facendo tutto ciò che è nelle vostre possibilità per rendere difficilissimo l'uso delle energie rinnovabili, dell'autoproduzione, se aumentate vincoli, aumentate lacci e laccioli, se promuovete e moltiplicate le occasioni di difficoltà e di contrasto con le Regioni, con le comunità locali? Insomma, se non c'è il nucleare, se rendete difficile la produzione di energie rinnovabili, come pensate che questo Paese e le nostre grandi imprese energivore possano andare avanti? Qual è il sistema? Possiamo andare avanti soltanto col gas, con tutte le difficoltà che ne derivano, o vogliamo provare ad avere una strategia energetica degna di un Paese industriale, degna di una delle economie del G7? Io tutto questo assolutamente non lo vedo.

Insomma, la nostra valutazione su questo decreto-legge è estremamente severa, proprio perché è l'imbarazzante segno di una incapacità di mettere mano ai problemi della nostra economia e a sostenere fortemente quell'economia. Ci chiedete di ratificare la confusione che avete in testa, l'incertezza, l'assenza di visione; l'Italia avrebbe bisogno di politiche industriali serie, stabili, credibili, non di decreti-legge tampone negoziati nottetempo e scritti in emergenza come questo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, i miei colleghi hanno già descritto bene i contenuti del decreto-legge al nostro esame, che ci ha tenuti quasi segregati in Commissione davanti all'impreparazione del Governo a produrre delle valutazioni rispetto alle proposte emendative, in particolare dell'opposizione. Ma non voglio parlare di questo perché, appunto, è stato già ben illustrato. Vorrei evidenziare all'Assemblea che il Governo il 30 dicembre, nel momento in cui l'attività lavorativa del Parlamento era ferma durante la pausa natalizia, ha presentato un emendamento a questo decreto-legge, che si compone di due articoli e tratta temi che vanno dalle aree idonee alla Transizione

5.0, quindi temi già molto eterogenei tra loro. Ebbene, con l'emendamento del Governo del 30 dicembre si introduce un altro argomento ancora, ovvero l'estensione dell'uso del golden power. Signor Presidente, vorrei soffermarmi su questo emendamento che ci ha visti impegnati durante le vacanze di Natale per la produzione di subemendamenti che ovviamente erano molto ragionati.

Parto dall'inizio. Non siamo contrari all'estensione dell'uso del golden power, questo lo abbiamo spiegato in Commissione e lo abbiamo anche rappresentato con il nostro voto di astensione all'emendamento. Ritengo, però - tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo al Sottosegretario qui presente, che ha seguito i lavori - che l'emendamento sia inconferente - è esattamente questo il termine che il Governo ha spesso utilizzato riferendosi agli emendamenti proposti dalle opposizioni - con il decreto stesso, con cui non ha nulla a che vedere. È stato solo un modo con il quale avete messo una toppa che è peggiore del buco. Non siamo, come dicevo, assolutamente contrari all'estensione dell'uso del golden power, soprattutto nel settore finanziario, in quanto consideriamo legittimo e in molti casi addirittura necessario che lo Stato mantenga un ruolo di prestigio sugli asset strategici, incluso quello bancario, perché nel settore bancario c'è il risparmio dei cittadini, c'è la stabilità finanziaria e c'è il credito all'economia reale e pensare che queste dinamiche debbano essere esclusivamente affidate al mercato o a decisioni tecniche, a mio avviso è una semplificazione assai pericolosa.

Qual è il problema, allora? Il problema non è l'estensione dell'uso del potere. Il problema è più come questo potere viene costruito e definito. Proprio per questo ritengo che sia davvero grave che il Parlamento abbia scelto di estendere questo potere senza dotarlo di adeguati contrappesi, di adeguate definizioni e adeguate garanzie. I nostri subemendamenti non toglievano poteri al Governo, non impedivano investimenti e non indebolivano l'interesse nazionale. Respingere quei subemendamenti significa aver fatto una chiara scelta di campo politico, significa aver scelto di affidare al Governo un potere molto ampio, un potere discrezionale scarsamente delimitato, soprattutto in un settore che è già fortemente regolamentato a livello europeo. C'è un precedente che il Parlamento non può ignorare, ossia ciò che è accaduto sul caso UniCredit (*Applausi*), dove l'esercizio del golden power ha nei fatti portato a una contestazione formale da parte della Commissione europea che, davanti all'inerzia del Governo a seguito della contestazione, ha prima comunicato il rischio dell'avvio di una procedura e quindi ha avviato la procedura di infrazione. Questa situazione ha evidentemente indebolito lo Stato italiano nei confronti di tutta la Comunità europea e voglio essere molto chiara su questo punto, signor Presidente. La Commissione europea, in quel caso, non ha contestato all'Italia il diritto di difendere i propri interessi nazionali, ma ha contestato l'assenza di criteri oggettivi, ha contestato la sovrapposizione con valutazioni già svolte da autorità europee competenti, ha contestato la mancanza di motivazioni proporzionate e circoscritte e questo è un fatto, signor Presidente, non è un'opinione politica o ideologica.

Con questo provvedimento e con il rigetto dei subemendamenti che vi abbiamo proposto, oggi si istituzionalizza un grave rischio.

Noi oggi istituzionalizziamo un grave rischio legato all'introduzione di una nozione molto ampia e indeterminata della sicurezza economica e finanziaria nazionale; non ne definiamo i contenuti, non chiariamo quando la regolazione di settore è ritenuta inadeguata e non coinvolgiamo - come di fatto succede spesso, purtroppo - il Parlamento, che sta qui solo a pigiare i bottoni. Così facendo, noi non rafforziamo lo Stato; no, signor Presidente, così facendo noi lo Stato lo esponiamo. Affinché in futuro un intervento nuovo del golden power in ambito finanziario possa essere non più contestabile dalla Commissione europea è necessario definire una norma con delle delimitazioni ben chiare, cosa che - lo ripeto - voi avete deciso di non fare in questo provvedimento. Ne prendiamo atto, ma lo dico molto chiaramente: se domani arriverà un nuovo caso UniCredit e se domani l'Italia riceverà un'altra contestazione da parte dell'Europa, noi potremo dire che non era affatto imprevedibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'occasione mi è gradita per parlare a nome della Lega dal posto del segretario federale Matteo Salvini. La presenza del Ministro conforta ulteriormente l'occasione di poter ripercorrere delle azioni coraggiose che questo Governo sta portando avanti per garantire il cambiamento attraverso strumenti di pianificazione efficaci, capaci di integrare esigenze a

volte anche contrapposte tra di loro. Sappiamo bene - lo ricordava l'opposizione - che ci sono dei vincoli di natura comunitaria, tra i quali naturalmente il piano nazionale energia e clima è forse il pilastro più importante delle determinazioni che hanno in questo decreto la loro origine. Devo però dire che, in questi giorni in cui nel mondo chi ha più energia a disposizione, detta le regole in tutti i sensi, non possiamo trascurare il fatto che la sicurezza di questo Paese può essere ottenuta, garantita e mantenuta soltanto attraverso l'utilizzo di un po' di polso.

Se dobbiamo parlare degli obiettivi che ci siamo dati a livello comunitario nel 2030, non possiamo quindi trascurare che in queste ore, in una parte del mondo, al di là dell'oceano, si sta lottando e si sta facendo una guerra politico-commerciale per ottenere il controllo addirittura di una fonte, quella del petrolio, tra l'altro neanche di eccelsa qualità. Il petrolio venezuelano veniva utilizzato anche dall'Italia per alimentare le sue centrali elettriche, ma abbiamo escluso questa fonte di approvvigionamento perché evidentemente quel petrolio presenta dei problemi di raffinazione. In queste ore possiamo vantarci di portare avanti degli investimenti di carattere eccezionale per il pianeta. Voglio solo nominare la notizia che poche ore fa ha riempito le pagine dei nostri giornali: il completamento di una porzione importante del Tyrrhenian Link, ovvero quell'opera di realizzazione di cavi sottomarini portati avanti da Terna per collegare le grandi isole del nostro Paese (Sardegna e Sicilia) con la terraferma e consentire il trasporto di energia. Qualcuno pensa che l'energia la si possa trasferire con un secchio. Se un Governo lungimirante ha agito per portare l'energia prodotta da fonti rinnovabili soprattutto nelle parti più produttive del nostro Paese, come il Meridione d'Italia, significa che era necessario. Dobbiamo ringraziare Terna, perché sta realizzando il più moderno e intraprendente investimento di cavi sottomarini che permetteranno di utilizzare la grande quantità di energia rinnovabile che sarà disponibile nel nostro Paese entro qualche anno.

Questo è grazie a un Governo che ha posto al primo punto della propria azione la necessità di portare a termine gli investimenti e di farlo anche nel rispetto di una serie di ulteriori elementi che, come dicevo all'inizio, sono anche di carattere contrapposto. Da una parte occorre cercare di limitare l'invasività di impianti che, in un momento storico particolare, vedono a livello commerciale una vera e propria corsa all'oro per accaparrarsi, da un punto di vista economico, l'affare del sistema delle rinnovabili. Dobbiamo però - questo è il merito che va riconosciuto al decreto - garantire altresì il legittimo affidamento degli operatori, rispondendo a richieste che ci sono giunte da moltissimi operatori commerciali e che abbiamo concretizzato attraverso l'inserimento di una norma di salvaguardia per quegli impianti che fossero ancora in corso di realizzazione. Ma con una precisazione, signor Presidente: abbiamo cercato di garantire il mantenimento di un punto fermo nell'ambito della valutazione puntuale dei progetti, ovvero che sia proprio il momento valutativo quello in cui debbono essere bilanciate le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche con l'obiettivo di ridurre le fonti energetiche inquinanti.

Non posso trascurare due particolari e voglio citare due situazioni che provengono dal mio territorio. Grazie, ad esempio, al sacrificio che la Provincia di Livorno ha fatto, attraverso l'accettazione anche di impiantistiche come quella di Piombino, che consente di ricevere gas naturale liquefatto, la Provincia di Livorno, nel corso dello scorso anno, ha garantito al Paese l'arrivo di 43 carichi al rigassificatore di Livorno e altrettanti al terminale di Piombino. Quindi soltanto la Provincia di Livorno ha garantito al Paese, con i suoi impianti, grazie al GNL - pur dovendo utilizzare dunque una fonte che non è propriamente, da un punto di vista contabile, una risorsa economicamente vantaggiosa - di non interrompere il lavoro del sistema produttivo. Sempre dalla Provincia di Livorno voglio portare la testimonianza del rischio che sta correndo il nostro sistema industriale. L'azienda Ineos, insediata a Rosignano, tra i tanti impianti presenti in tutta Europa, pochi giorni fa ha chiesto alla Regione Toscana di attivare un tavolo di crisi, lamentando il rischio di dover spegnere gli impianti per mancanza di convenienza economica nelle attività di produzione di importantissime materie prime che servono al nostro Paese. Il costo dell'energia, che su questi impianti di Ineos grava fino all'80 per cento del costo del prodotto finale, è un segnale di allarme che non possiamo trascurare. Quindi ringrazio il Governo e la maggioranza che sta portando avanti - consapevoli che ci sarà bisogno di altri provvedimenti urgenti - tutte quelle misure che vanno a incentivare la possibilità delle aziende di rinnovare la propria

impiantistica e di sopportare una concorrenza sleale con la Cina, ma purtroppo - devo dirlo - anche con la parte occidentale del mondo, ossia quegli Stati Uniti che presentano evidenti vantaggi nella loro realtà industriale e che stanno concorrendo in maniera molto pesante con il sistema produttivo europeo e italiano in particolare.

Infine, sempre dalla Toscana, signor Presidente, non posso non citare, parlando di energie rinnovabili, il caso di Sovicille, dove la comunità sta rappresentando l'eccessiva invasività delle impiantistiche rinnovabili. Qui va un altro plauso al Governo che, fra pochi giorni, vedrà concretizzata una grande operazione: 800 milioni di euro saranno disponibili per l'agricoltura a fondo perduto per garantire la realizzazione di impiantistiche agrovoltache sulle strutture, quindi su capannoni e su tutto ciò che fa parte delle strutture immobili delle aziende agricole. Per il Sud del Paese si tratta di un'operazione veramente importante, che farà sì di non attingere a terreni coltivabili per realizzare le impiantistiche necessarie a perseguire gli obiettivi del Piano energetico che l'Europa ci chiede di raggiungere entro il 2030.

Quindi, questa è la strategia che il nostro Paese sta portando avanti e devo dire, purtroppo, che abbiamo dovuto fare, in questa strategia globale, anche delle valutazioni su quello che potrebbe portare il nostro Paese a vivere nuovamente esperienze come quella di tre anni fa, quando abbiamo raccolto l'eredità del Governo in un contesto in cui il prezzo unico dell'energia stava sfiorando cifre inammissibili per la sopravvivenza dei nostri cittadini, delle nostre piccole imprese e delle aziende industriali. Dobbiamo garantire che anche quelle impiantistiche obsolete come le centrali di Civitavecchia possano, in casi di emergenza, continuare a funzionare per produrre energia che dovesse semmai, in denegata ipotesi, rendersi utile al nostro Paese.

Quindi, tutto ciò che questa maggioranza sta portando avanti fa parte di un piano ben preciso per dare autonomia e sopravvivenza a un Paese che sta concorrendo con due blocchi continentali che hanno a disposizione risorse e la semplicità normativa che purtroppo è molto estranea a questo Paese. La Lega sarà sempre al fianco delle aziende, del territorio e dei propri cittadini e garantirà energia a costo accessibile a tutti i nostri cittadini e a tutto il nostro territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei iniziare ringraziando il Presidente della Commissione e il relatore per i lavori svolti in quella sede che ci hanno permesso di discutere del tema. I problemi di questo Paese, com'è stato ricordato in quest'Aula, anche dai colleghi di maggioranza, sono il costo dell'energia, la difficoltà normativa e la difficoltà del Paese di avanzare nella realizzazione di impianti da energia rinnovabile. Eppure, tutti questi problemi, che continuano a essere elencati, non vengono risolti dal decreto-legge in esame.

Questo è un provvedimento che arriva in Aula portando maggiore confusione e complessità di quella che c'è in questo momento. Noi siamo di fronte a un problema enorme: in questi tre anni di Governo Meloni è aumentato il costo dell'energia, è aumentata l'incertezza normativa ed è aumentata la complessità nella realizzazione degli impianti. Allora, ci saremmo aspettati un provvedimento che, incrociando la legge di bilancio, andasse a interessare e risolvere alcune delle grandi questioni. Invece, il provvedimento non risolve nulla. Avevamo una grande opportunità: quella delle comunità energetiche rinnovabili. Il Governo aveva annunciato che le avrebbe incentivate e sostenute; a cinque giorni dal bando definanzia il bando stesso, toglie risorse al PNRR e lascia il Paese scoperto. Annuncia che avrebbe eventualmente rifiuto i fondi richiesti, invece arriva il provvedimento e questi fondi non arrivano. Dovrete raccontare a tutti i Comuni, a tutte le comunità sul territorio, anche dove governate voi, che questi fondi non arriveranno, perché il Governo li ha tolti e non ha mantenuto la promessa di rimetterli in questo decreto. (*Applausi*).

Lo stesso avviene per quanto riguarda la realizzazione di questi impianti. I colleghi di maggioranza continuano a dire che era un grande problema riuscire a mettere insieme quell'equilibrio tra la richiesta di realizzazione di nuovi impianti e la necessità di salvaguardare il nostro territorio. Un equilibrio che andava trovato in questo decreto-legge, invece voi avete fatto esattamente il contrario: avete aumentato la complessità e non avete sciolto i nodi. Noi abbiamo chiesto una clausola di salvaguardia per quelle richieste che erano già *in itinere* e che erano già state approvate, eppure quella clausola ha comportato

una maggiore complessità. Vi diciamo già come finirà, perché è scritto nella vostra norma: ci saranno soltanto ricorsi e cause, avremo interi territori bloccati e nessuna realizzazione di nuovi impianti. *(Applausi)*.

Poi esiste il problema del rapporto con gli enti locali. La risoluzione che il Governo ha voluto offrirci, quella di ascoltare gli enti locali, non porta assolutamente a nulla. Ci vuole rispetto di chi governa il territorio. Vi abbiamo proposto un criterio molto semplice nel nostro emendamento, quello di una premialità. Invece di dover obbligare i Comuni e le Regioni a raggiungere obiettivi a volte non perseguibili per la conformazione geografica, per la storia e per l'insediamento storico di quei territori, vi abbiamo detto: proviamo a introdurre delle norme incentivanti e delle premialità.

A quelle Regioni che riescono a superare gli obiettivi che vengono dati diamo una premialità di accesso ai fondi europei per la transizione ecologica. Quel principio non aveva alcuna controindicazione, ma era contro la vostra volontà di andare a punire chi non fa le cose piuttosto che incentivare e premiare chi riesce a realizzare e a portare avanti una politica energetica fatta di una maggiore produzione da fonti rinnovabili.

Questo decreto è esattamente così anche per tutta la parte che riguarda gli incentivi alle imprese. Noi abbiamo discusso, in contemporanea e in parallelo con la legge di bilancio, delle norme che riguardavano Transizione 5.0, che si intersecavano con quelle di Transizione 4.0 e che andavano a cambiare date, scadenze e incentivi in contemporanea. Mi fa piacere che anche i colleghi di maggioranza dicano che il nostro Paese ha troppe norme e troppa complessità, ma bisogna risolvere questa complessità, bisogna semplificare le norme. Invece voi avete prodotto una sovrapposizione di regole e di norme e siete andati a ridurre gli incentivi per la digitalizzazione del nostro Paese. È questa la risoluzione ai problemi?

Vorrei ancora dire una parola su questo decreto. È vero che siete riusciti a inserire norme completamente diverse: Transizione 5.0, una golden power fatta per risolvere i problemi che avete creato, con una ridefinizione delle aree idonee che non risolve i problemi, ma anzi li incentiva. Eppure questi tre temi, così diversi e così diversificati, in realtà hanno un minimo comune multiplo, che è quello di rafforzare la competitività del nostro Paese. Alla fine di questo provvedimento non avremo regole chiare sulle aree idonee; avremo un minore investimento di tutti coloro che vogliono produrre impianti fotovoltaici o eolici; non avremo regole chiare per l'agrofotovoltaico - quindi, invece di incentivare la produzione dei nostri territori e sostenere i nostri enti locali, creeremo loro maggiori problemi - e non avremo regole chiare per gli incentivi alle imprese.

Qual è invece il vostro minimo comune multiplo? Di fronte alle pressioni corporative dei vari soggetti, non riuscite a dare una linea generale di sviluppo. Sentite le pressioni e arrivate a un decreto fondamentale per il Paese con cui, la sera prima di votarlo in Aula, tenete bloccata per ore la Commissione, e non per colpa dei commissari di minoranza o di maggioranza, ma perché il Governo non è in grado di dare una risposta concreta alle varie pressioni che ricevete. *(Applausi)*.

Qual è la vostra idea di politica energetica? Qual è la vostra idea di politica industriale? Non è arrivata. Come piace dire al Governo, come unica motivazione per esprimere contrarietà agli emendamenti dell'opposizione, credo che si possa racchiudere questo provvedimento in una parola: questo decreto è inconferente, privo di relazione con la realtà economica e industriale del nostro Paese. Non è un decreto che affronta i veri problemi del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Priamo. Ne ha facoltà.

[DE PRIAMO](#) (Fdi). Signor Presidente, Governo, colleghi, questo provvedimento mette in campo norme importanti sul piano Transizione 5.0, sul quale abbiamo sentito anche oggi - ma non solo - una costante ripetizione di fake news autentiche che ormai da tempo l'opposizione mette in campo, secondo la vecchia tecnica per cui dire una bugia reiteratamente, all'infinito, la può trasformare in una mezza verità. Ma in questo caso parlano i dati, perché detto piano, se lo si paragona all'inizio del piano Transizione 4.0, ha effettivamente cubato più investimenti. Quindi dire che il piano Transizione 5.0, che con questo provvedimento tra l'altro si delinea e si inquadra ulteriormente, è fallimentare è un'autentica bugia, che rispediamo ovviamente al mittente.

Questo provvedimento mette in campo norme importanti sul tema delle aree idonee rispetto all'utilizzo

delle fonti di energia rinnovabili. Contrariamente a quanto abbiamo sentito in Commissione, esso delinea una visione chiara e concreta, messa in campo in questi anni con norme e con risorse.

Da questo punto di vista voglio ringraziare sinceramente, per il grande lavoro svolto, il Presidente della Commissione e il nostro relatore, che hanno garantito - come i colleghi dell'opposizione, al di là di quello che poi si dice in Aula, sanno molto bene - il massimo impegno da parte della Commissione nell'esame degli emendamenti e del provvedimento.

Tanto è vero che sono stati approvati alcuni emendamenti molto importanti, che migliorano sicuramente il testo, e che, con modalità o accenti più o meno diversificati, tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno presentato. Penso in particolar modo a quello che concerne le cosiddette norme transitorie per quanto riguarda le aree idonee, ma anche al tema delle imprese, delle autorizzazioni rispetto al dimensionamento delle imprese e alle deroghe sulle aree idonee.

Quindi, si va a sbloccare la burocrazia sul tema delle rinnovabili. Si va a perseguire con spirito pragmatico, concreto e realistico, il tema delle rinnovabili e della decarbonizzazione. E lo si fa certamente, a proposito di visione, non con quella scriteriata che aveva preceduto l'insediamento di questo Governo, ma con una visione che, di fatto, proprio sul tema delle rinnovabili, ha messo in campo molto di più di chi ne aveva magari soltanto parlato o aveva presentato delle norme che avrebbero creato - come diremo successivamente - anche una serie di problemi non da poco.

Il piano Transizione 5.0, tornando a quell'aspetto, ha introdotto un credito d'imposta per le imprese per quanto riguarda nuovi investimenti. Si delinea e si cristallizza il controllo del GSE sui requisiti e sul funzionamento di questo provvedimento, che si basa proprio sulla riduzione dei consumi e, quindi, sull'efficientamento energetico e sulla sostenibilità. Inoltre, si va a convalidare la sanatoria per la proroga della scadenza per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione e per l'accesso a questo piano.

Tema fondamentale è quello delle aree idonee, e non solo perché si vanno a recepire delle osservazioni della Comunità europea e quindi si continua il percorso sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che sta vedendo nell'Italia una eccellenza, e anche in tal caso contrariamente a quanto qualcuno si augurava, magari per poter festeggiare la sconfitta del Governo e, di conseguenza, la sconfitta dell'Italia in tale ambito, dove invece l'Italia è assolutamente all'avanguardia.

Vi è un aspetto che per noi è fondamentale in questo provvedimento, ovvero l'inquadramento complessivo, in modo anche dettagliato, degli impianti agrivoltaici, che rappresentano una visione di cui noi ci sentiamo portatori. E la visione è quella di lavorare senz'altro sulle rinnovabili - in questo caso sul fotovoltaico - nel rispetto del nostro territorio, nel rispetto dell'agricoltura, nel rispetto di quelle peculiarità che rappresentano la nostra identità italiana. *(Applausi)*.

Se qualcuno pensava, attraverso le rinnovabili, di riempire l'Italia di pale eoliche e di fotovoltaico anche sui campi da coltivare, questa non è la nostra visione. Dove si può coltivare, si coltiva e si produce. Ci sono capannoni, ci sono aree abbandonate, che in questo provvedimento vengono dettagliate, dove non solo si può, ma si deve lavorare sulle rinnovabili. Invece il territorio, il paesaggio, quel bene immateriale che rappresenta un patrimonio immenso di tutti gli italiani non si mette a repentaglio, per quanto ci riguarda.

Vengono anche date prescrizioni alle Regioni, da questo punto di vista. Abbiamo parlato dell'importante emendamento sulla norma transitoria, che consente di portare avanti i procedimenti realmente presentati e avanzati, e quindi garantendo certezza del diritto, evitando di entrare in costanti tematiche di conflitti e di problemi anche amministrativi, ma senza aprire in modo indiscriminato, per evitare che anche chi avesse presentato un foglietto su un'area agricola potesse dire di realizzare automaticamente in essa altro tipo di impianti; impianti, magari, anche più remunerativi, ma - come detto - non corrispondenti in qual caso all'idea giusta di sostenibilità che noi portiamo avanti.

Diciamo quindi sì alle rinnovabili e lo stiamo dimostrando, anche con le comunità energetiche rinnovabili, di cui altri hanno parlato - vedo qui presente il ministro Pichetto Fratin, che ringrazio perché su questo si è sicuramente attivato molto - ma diciamo no alla devastazione del paesaggio e delle nostre aree agricole.

A proposito di visione, qualcuno ha richiamato l'emendamento sul golden power: certamente lo

rivendichiamo, perché delinea e definisce come utilizzare quello strumento, garantendo la tutela degli interessi nazionali, in modo adeguato e conforme alle normative internazionali.

Abbiamo quindi una visione molto chiara, che si è sostanziata - come dicevamo - in atti, come quelli sulla transizione digitale. Qualcuno ci aveva fatto credere che transizione energetica e transizione digitale fossero un pranzo di gala, dove tutto andava bene e tutto andava insieme. Sappiamo benissimo che la transizione digitale è inevitabile e doverosa, ma ha dei costi energetici enormi. Sappiamo, quindi, che quella dell'energia non è la sfida del futuro, ma è la sfida del presente e chi non è in grado di saperla affrontare con consapevolezza, con un'idea chiara, mettendo insieme tutti gli elementi che la devono costruire, è destinato a non avere un futuro nello scenario internazionale, come si sta dimostrando.

Serve, quindi, costruire un modello integrato, nel quale ci sono le rinnovabili, così come le abbiamo messe in campo e come le stiamo realizzando, e c'è il nucleare, soprattutto nella prospettiva della fusione, che non è più un sogno, o comunque il nucleare di fissione avanzata, sul quale l'Italia è sicuramente in grado di essere un'avanguardia che è certamente un nucleare molto diverso da quello che abbiamo conosciuto nei decenni passati. In questo modello c'è ovviamente anche il tema delle rinnovabili molto spesso dimenticate, ma più programmabili: cito una ricchezza, per noi assolutamente grande, che è l'idroelettrico, che noi vogliamo tutelare. C'è, infine, tutta la politica che stiamo portando avanti per finanziare la digitalizzazione, come sappiamo. Insomma, noi abbiamo molto chiara una visione, che si è sostanziata e si sostanzia giorno per giorno in risultati, e questo provvedimento ne è un elemento importante.

In conclusione, voglio citare il discorso di più di centovent'anni fa di un Presidente americano, che parlava, ovviamente, della sua Nazione, ma che è anche il padre delle politiche ambientali, Theodore Roosevelt, che ha creato il concetto di parchi nazionali e tante altre cose importanti dal punto di vista ambientale, il quale diceva che «la conservazione delle nostre risorse naturali, sebbene sia il problema più grave dei nostri giorni, è solo parte di un altro problema più grande, di cui questa Nazione non è ancora consapevole, ma di cui si renderà conto con il tempo e che dovrà affrontare, se vuole sopravvivere: il problema dell'efficienza nazionale, il dovere patriottico di garantire la sicurezza e la continuità della Nazione». Ecco, la nostra visione si richiama a quel dovere patriottico di una politica energetica basata su principi come sostenibilità, sicurezza, sovranità ed efficienza. E questo garantiremo al nostro popolo e alle future generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SIGISMONDI, *relatore*. Signor Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno inteso prendere parola durante la discussione generale.

Mi sia consentito però fare alcune doverose e necessarie precisazioni - capisco perfettamente che spesso, nel gioco dei ruoli, le opposizioni sono chiamate a criticare, in maniera anche aspra, il provvedimento legislativo che è in discussione - di fronte alle inesattezze che sono state dette rispetto al lavoro che in queste settimane e negli ultimi giorni è stato fatto all'interno della Commissione, da parte sia dei vari commissari che da parte del Governo.

E approfitto per ringraziare il Ministro per la sua presenza. E necessariamente, come relatore, devo fare delle precisazioni, perché è stato detto un po' di tutto.

Questo provvedimento è stato definito un pasticcio. Qualcun altro ha descritto la Commissione come una sorta di bazar e qualcuno ovviamente ha anche parlato della pausa natalizia. È vera una cosa: il percorso che ha accompagnato questo disegno di legge di conversione del decreto-legge si è svolto parallelamente alla legge di bilancio, che ha visto impegnati tutti i Ministeri.

Intervengo proprio per fare alcune precisazioni perché, nel momento in cui si parla di pausa natalizia, se qualcuno l'ha fatta, tante altre persone, tanti dipendenti del Senato, tanti funzionari e il Governo invece hanno lavorato nei giorni di festa per dare risposte agli emendamenti dei senatori arrivati puntualmente in Aula. Se ci sono stati ritardi in Commissione, dovuti anche alla tempistica, il Governo, nella figura del sottosegretario Barbaro, ha dato risposte a tutti i pareri che sono stati chiesti dall'opposizione. *(Applausi)*. Di questo deve essere dato merito in maniera molto chiara, perché a me

non va che, al di fuori di quest'Aula, il lavoro della Commissione venga dipinto come se fosse lasciato al caso, quando invece non è assolutamente stato così.

Tra l'altro, vorrei dire che i commissari hanno anche presentato diversi emendamenti che sono stati frutto delle audizioni, perché questo Governo non è sordo alle istanze del territorio; magari i Governi del passato erano completamente accecati da derive ideologiche e non erano pronti ad ascoltare quello che arrivava dal territorio. Noi abbiamo fatto un lungo ciclo di audizioni che ci ha portato a presentare emendamenti che sono stati approvati; e mi riferisco non soltanto a quelli della maggioranza, ma anche e soprattutto a quelli presentati dalle opposizioni, perché ovviamente, se le proposte sono giuste, noi entriamo nel merito e le valutiamo per quello che sono.

Vorrei altresì evidenziare un altro punto. Qualcuno dalle opposizioni dice che c'è il caro energia e che il Governo Meloni soltanto oggi si ricorda delle energie rinnovabili. Vorrei ricordare che il primo problema - e guardo il Ministro - che abbiamo dovuto affrontare è stato proprio quello del caro energia, che noi abbiamo ereditato dai vecchi Governi e non abbiamo certamente creato noi. Allo stesso modo vorrei ricordare una percentuale che dovrebbe far riflettere chi oggi dall'opposizione continua a dare consigli: nel 2022 la dipendenza energetica dell'Italia era del 75 per cento. Allora io mi domando come mai tutti i buoni consigli che avete dispensato e che spesso dispensate in quest'Aula non li avete messi in campo quando eravate al Governo.

Le mie erano delle necessarie puntualizzazioni rispetto a un decreto-legge particolarmente importante, che dà comunque risposte al piano Transizione 5.0, che poi era stato etichettato come un provvedimento che non funzionava, mentre adesso negli interventi delle opposizioni ci si lamenta del fatto che funziona troppo. Allo stesso tempo si danno anche risposte in termini di certezza rispetto alle aree idonee.

Anche in quel caso il senatore De Priamo ha perfettamente evidenziato qual è la logica: investire certamente sulle rinnovabili, ma anche rispettare il territorio.

C'è soprattutto un aspetto che deve essere necessariamente evidenziato e che qualcuno delle opposizioni ha fatto finta di non vedere, ovvero che all'interno di questo provvedimento ci sono importanti semplificazioni per abbattere la burocrazia e per continuare a investire sempre più sulle rinnovabili e sul rispetto dell'ambiente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BARBARO](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica*. Signor Presidente, faccio innanzitutto mie le osservazioni del senatore Sigismondi, soprattutto per quanto riguarda i ringraziamenti che sentitamente rivolgo a tutti i senatori che in Commissione ci hanno coadiuvato nel portare avanti questo provvedimento, così come a tutti gli altri senatori che sono intervenuti in Aula. Faccio ovviamente mie anche tutte le osservazioni di merito che sono state formulate dal senatore Sigismondi. Permettetemi di aggiungere alcune considerazioni di metodo relative ai lavori che hanno accompagnato questo provvedimento.

Più volte, nel corso degli interventi che sono stati svolti questa mattina, si è fatto riferimento a una dignità del Parlamento calpestata rispetto ad alcune risposte date dal Governo e io non mi sottraggo sotto il profilo della responsabilità. Oggettivamente siamo andati in affanno, e l'ho detto ieri in Commissione e non ho problemi a sostenerlo anche questa mattina in Aula. Come ha ricordato anche il senatore Sigismondi, c'è stata una contemporaneità di provvedimenti che ha creato, ovviamente, delle sovrapposizioni che hanno generato anche difficoltà nel rispondere ad alcuni interventi dell'opposizione in ordine ai pareri espressi dal Governo sugli emendamenti. Ringrazio, da questo punto di vista, anche il senatore Fazzone, che è andato incontro alle richieste dell'opposizione. Io stesso ho avuto modo di intervenire in Commissione, andando sostanzialmente a legittimare le richieste dell'opposizione, richiedendo agli uffici quelle motivazioni che poi invece sono state esposte durante la trattazione degli argomenti e che, di fatto, hanno posto in qualche modo riparo al vulnus.

Questo - credetemi - lo sottolineo senza alcun intento polemico, perché credo che il clima collaborativo che ieri sera abbiamo vissuto in Commissione fino a tarda notte sia un patrimonio da salvaguardare, da consolidare e ripetere. Proprio in ossequio a quello che è stato detto in quest'Aula, ossia che il Parlamento ha una dignità e che questa dignità merita di essere rispettata in ogni atto del

Parlamento, noi abbiamo cercato in tutti i modi di andare incontro, pur nelle difficoltà del momento, a tutte le richieste che sono arrivate. Tutti i pareri sono stati motivati, è stata data risposta a tutte le osservazioni che sono state mosse e - ripeto - con qualche difficoltà il lavoro è stato portato a compimento.

Ribadisco che non vi è alcun intento polemico, ma è proprio per salvaguardare la dignità del Parlamento che siamo andati in questa direzione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, signor Sottosegretario.

In attesa del parere della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,38, è ripresa alle ore 12,04).

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

[PICHETTO FRATIN](#), *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1718, di conversione del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, nel testo proposto dalla Commissione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 175, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[FLORIDIA Aurora](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, fonti rinnovabili e aree idonee: un pugno negli occhi per un Governo senza visione. Ieri in Commissione abbiamo assistito a una plastica dimostrazione, in primo luogo, di quanto poco la maggioranza del Governo Meloni abbia il controllo della situazione sui suoi Ministeri, che non si interfacciano e non dialogano tra di loro: questo è uno dei temi emerso ieri sera in Commissione; in secondo luogo, di quanto poco abbia le idee chiare sul presente e sul futuro dell'approvvigionamento energetico del Paese; in terzo luogo, di quanto sia lontano dai temi che premono sulla vita reale in Italia.

Onorevoli colleghe e colleghi, noi stiamo parlando non di bruscolini, ma di scelte che pesano ogni giorno sulle bollette, sul lavoro e sulla salute. Sono temi cruciali, per i quali è doveroso trovare delle soluzioni. Le bollette vanno diminuite per permettere alle cittadine e ai cittadini di arrivare a fine mese; le aziende vanno sostenute, per renderle competitive sul mercato. C'è una pressione in questo senso da parte del settore economico: le aziende chiedono certezze e qui invece andiamo ad approvare un ginepraio di regole ed eccezioni senza capo né coda, in cui nessuno capisce niente. Il mio papà, vedendo quello che è successo ieri in Commissione, l'avrebbe definito una baraonda. Questo è ciò che è accaduto ieri: una vera baraonda.

Oltre a dover sostenere le aziende in Italia, proprio per renderci autonomi e per rendere competitive le nostre aziende sul mercato, è nostro dovere ridurre le emissioni di CO₂, per garantire ciò che ci spetta: aria pulita e il diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile. Colleghe e colleghi della maggioranza, siete arrivati completamente impreparati su questo tema e ieri sera ne abbiamo avuto la prova concreta. Lo spettacolo è stato veramente triste - lo devo ribadire - e sconsolante, perché oggi dovremmo essere almeno al passo con lo sviluppo, mentre qui siamo ancora al Medioevo.

Oggi parliamo di aree idonee: per voi è una montagna difficilissima da scalare, se non impossibile, individuare sul territorio italiano, da parte del Governo, le aree dove è possibile sviluppare impianti di energie rinnovabili. Poi però, se ci pensiamo bene - mi riferisco anche a quanto detto dal collega De

Priamo - non avete scrupolo a trovare aree idonee per cementificare in modo selvaggio pianure, colline, montagne, mari e laghi. Basta ricordare la delega al Governo sui beni paesaggistici e culturali: praticamente trovate deroghe su deroghe, eccezioni su eccezioni, per cementificare ovunque, perfino vicino ai cimiteri. È una cosa davvero incredibile! Quando però si arriva al momento di cercare aree idonee per costruire impianti fotovoltaici, vi fermate e vi paralizzate. Si dice che non si può, che c'è il patrimonio del nostro Paese, il capitale naturale, che però dimenticate quando è ora di asfaltare tutto. Faccio qualche esempio: seggiovie costruite su frane attive, come quella di Socrepes per i Giochi olimpici; ciclovie appese a falesie ad alto rischio di frane, come sul lago di Garda, e avanti così. Allora mi chiedo: com'è possibile che a lato delle nostre autostrade - parliamo di circa 28.000 chilometri - non si possano costruire impianti fotovoltaici che darebbero davvero sollievo e respiro a migliaia di famiglie e aziende?

Com'è possibile che da noi non si vedano questi impianti, però basta passare il confine e si aprono distese di pannelli fotovoltaici? Com'è possibile? Non ce lo spiega il Governo, non ce lo spiega la maggioranza, non ce lo spiega il Ministro che ci ha lasciato, dopo aver dichiarato che andremo a votare la fiducia.

Ve lo dico io il motivo per cui al di là dei nostri confini stanno investendo sull'energia rinnovabile. Ci sono Paesi che adottano degli approcci sistemici e programmatici attraverso politiche basate sull'evidenza scientifica, collegandosi ai target europei, mentre qui abbiamo il caos assoluto. Dietro alla tanto declamata neutralità tecnologica (queste secondo me sono le parole dell'anno 2025) si nasconde il nulla. Oggi il Governo Meloni scopre i rigassificatori, poi i mini reattori nucleari, poi accetta di aumentare la dipendenza di fossili dagli Stati Uniti e così si passa dalla padella alla brace. Il Paese resta bloccato senza scelte chiare per l'energia pulita, sicurezza e bollette e manca una visione. Invece che chiamarla neutralità tecnologica, di cui tanto vi vantate, utilizzerei altri termini, come "neutralità paralizzante", inconcludente, immobile. Il termine nuovo che abbiamo imparato ieri in sede di votazione di emendamenti è inconferente: neutralità inconferente. Questa è una bellissima parola che abbiamo sentito ieri in Commissione.

Se andiamo avanti così, nel 2050 cercheremo ancora le colonnine di ricarica con il lanternino, però chiaramente daremo la colpa all'Europa, perché questo è quello che fanno tanti colleghe e colleghi della maggioranza. Ho provato a fare una ricerca e - come ho detto, - la rete autostradale è pari a 28.000 chilometri e non ci sono dati concreti sulla presenza di impianti fotovoltaici, per esempio, a lato delle autostrade. Non ce la fate, è troppo difficile e questo provvedimento dal titolo futuristico e moderno non corre, anzi corre nella direzione sbagliata.

Voi insistete - anche il collega Sigismondi ne ha parlato - sulla semplificazione, questa bellissima parola; sono d'accordo che bisogna semplificare, però non bisogna semplificare lì dove si tolgono le tutele, le garanzie e si permette di costruire, come ho detto prima, più impianti in aree fragili o paesaggisticamente sensibili. Voi dite che lo chiede l'Europa, come se noi non ne facessimo parte, però l'Europa chiede di accelerare, ma lo chiede anche l'Italia fuori da queste porte. Quell'Italia chiede di non sacrificare biodiversità e qualità dei territori.

Abbiamo fatto diverse proposte per ampliare con intelligenza il perimetro delle aree già antropizzate. Niente. Chiediamo che il binomio agricoltura-energia non venga visto come un'accoppiata di nemici che non vanno d'accordo, ma come due elementi che devono dialogare. Abbiamo fatto presente che l'Italia non ha un terreno uniforme e quindi le Regioni vanno coinvolte, ma anche in questo provvedimento non hanno spazi.

Abbiamo segnalato l'assenza del tema degli accumuli, come ho già detto in Commissione e lo ribadisco anche qua alle colleghe e ai colleghi che non fanno parte della Commissione: stiamo aspettando da un anno e mezzo di avviare un'indagine conoscitiva sugli accumuli. Niente. Aspettiamo, mentre il mondo fuori corre noi arranchiamo e ci areniamo; non noi, ma voi, colleghe e colleghi della maggioranza e del Governo.

Anche le comunità energetiche vengono citate, ma senza coraggio, e non arriva il messaggio che queste comunità energetiche permetterebbero alle famiglie di abbassare il costo delle bollette. Manca la pianificazione strategica, come abbiamo detto più volte.

E dispiace essere qui a parlare di qualcosa che è veramente fondamentale e strategico per il nostro Paese, quando voi siete completamente impreparati. Quindi il giudizio che do nel merito è estremamente negativo, con molto dispiacere, perché fuori abbiamo un Paese che sta aspettando una vera svolta energetica. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, ho assistito con molto piacere non soltanto ai lavori in Commissione, ma anche alla replica del collega Sigismondi e del Governo. Se davvero c'è così tanta pace all'interno della maggioranza, mi chiedo perché allora sia stata messa la fiducia, visto che non c'erano tanti emendamenti. *(Applausi)*. Con il Regolamento del Senato, si sarebbe votato alla stessa ora in cui verrà votata la fiducia.

Ma, forse, i colleghi che hanno detto queste parole ricordano cosa è successo ieri sera. Parlo ad esempio dell'emendamento 1.1, riformulato dal Governo, con la contrarietà di una parte delle forze di maggioranza che non si riconoscevano in quella riformulazione, che - come è stato detto - era un centinamento tra le posizioni di Urso, Lollobrigida e Pichetto Fratin. Quell'equilibrio precario non ha soddisfatto tutti, tant'è vero che è stato ritirato e che verrà presentato in un prossimo provvedimento, alla faccia dell'accordo e del buon andamento della maggioranza.

Le opposizioni, che sono state molto responsabili, si sono trovate di fronte a dinieghi senza motivazione. Poi lei ha chiesto queste motivazioni, signor Sottosegretario; ma di solito, quando viene espresso un parere contrario su un emendamento, si dovrebbe darne anche la motivazione. Poi ci siamo sentiti dire che erano inconferenti; abbiamo imparato un termine che ci sarà sempre caro, da qui all'eternità.

Un'altra sollecitazione del collega Sigismondi mi ha molto colpito: nel 2022 il 75 per cento dell'energia veniva importata, quindi cosa volete da noi, voi cosa avete fatto? Collega, ma lei così mi fa andare a nozze. Cosa abbiamo fatto? Ve lo dico io cosa abbiamo fatto. Nel 2015 lo sblocca Italia, dove c'erano la trivellazione del gas del nostro mare e i termovalorizzatori e dove voi avete votato no. *(Applausi)*. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la TAP, dove voi avete fatto le manifestazioni con le felpe. No, ecco cosa abbiamo fatto.

È molto facile governare lasciando i peli sempre a un comitato del no; c'è sempre un comitato del no, che ha delle ragioni assolute. Ma poi ci troviamo, nel 2022, ad essere il Paese più danneggiato dalla crisi energetica. Forse sarà per questo che abbiamo ottenuto così tanti soldi dal PNRR, perché il 47 per cento dei progetti era sulla transizione energetica. E con questo decreto-legge rischiavano di saltare, tanto è vero che la norma transitoria è per tutelare almeno i progetti che hanno già avuto l'autorizzazione. È questa la certezza del diritto che date agli investitori?

Vi vorrò vedere nei prossimi convegni, quando direte: orsù, l'energia in Italia costa il 30 per cento in più della media europea e, se parliamo di Stati come Francia, Germania e Spagna, costa addirittura il doppio, la soluzione è il nucleare. Il nucleare? Ma, se non riuscite a fare una pala eolica e a mettere un pannello fotovoltaico, volete fare il nucleare? Lo volete fare nei convegni; nei convegni il nucleare va di moda, un po' come il nero e il bianco, che stanno bene in tutte le stagioni. Poi però qual è il provvedimento? Stiamo ancora attendendo il provvedimento Pichetto Fratin, che è stato licenziato da un Consiglio dei ministri n-mila mesi fa e che dà una delega a valutare, non dà la possibilità di costruire dall'oggi al domani. Sarà quella la soluzione per la crisi energetica dei nostri imprenditori, che chiedono risposte serie? No.

Però, nel frattempo avete diversificato, questo sì: l'arrivo del gas dal Nord Africa. Avete chiesto il gas americano e sicuramente applaudite il petrolio venezuelano. Ciò a dimostrazione che voi, che siete sovranisti, al grido di "prima l'Italia" all'Italia non pensate. Se, infatti, voleste veramente pensare all'Italia, la prima cosa che dovrete fare è un mix energetico maturo l'anno 2025, non facendo citazioni risalenti a 120 anni fa.

Certo, sarebbe stato drammatico se non fossero arrivati almeno un paio di correttivi. Drammatico, sì, perché rischiavamo di vedere l'Unione europea bussare alle porte dell'Italia e chiedere che fine avevano fatto i soldi del PNRR. *(Applausi)*.

Mi si dice che l'agricoltura è importante. Certo che è importante. L'agricoltura è importantissima e non bisogna scherzare su questo tema, perché è un settore che ci dà grande soddisfazione nel mondo, ci dà export. Mi sarebbe anche piaciuto che nella legge di bilancio vi fossero risorse adeguate. Parliamo del fatto che la cucina italiana sia patrimonio dell'UNESCO. Sì, ma non è che gli spaghetti crescono sugli alberi. Gli spaghetti si ottengono facendo un lavoro sul terreno, che, quasi sempre, non viene gratificato con risorse.

Vorrei dare dei numeri, però, perché a me piace sempre partire dai numeri e poi ognuno fa le sue valutazioni politiche. L'agricoltura è importantissima. In questi mesi c'è questo storytelling: tra il cibo e l'energia, noi preferiamo il cibo. Come se tutti quelli che vogliono mettere più pannelli fotovoltaici, volessero mangiare il pannello fotovoltaico a merenda. Quanti sono gli ettari che sono stati consumati nel 2024 per fonti rinnovabili? Millequattrocento. Signor Presidente, sa quanti ettari sono stati consumati per la logistica? Seimila. Per il terreno agricolo la cifra è uguale. Ciò vuol dire che sull'energia diciamo di no, per i capannoni nuovi, per quelli sì. *(Applausi)*.

Per il capannone nuovo l'agricoltura non è più importante. Per Amazon si può sacrificare il nostro bellissimo patrimonio agricolo, per un pannello fotovoltaico che produce energia, no. È questo il discrimine.

Mi viene allora da sorridere al pensiero che abbiate fatto un provvedimento che passerà alla storia. Avete fatto un provvedimento dove fate venire fuori la vostra vera natura, che è quella dei no. Era quella dei no quando eravate in opposizione ed è altrettanto dei no ora che siete in maggioranza, salvo poi parlare di opere faraoniche che non riuscite a portare avanti, ma non a causa della Corte dei conti, ma perché non avete presentato un progetto serio di questo nome, come nel caso del ponte sullo Stretto. Oppure, parlate di nucleare, ma non avete ancora fatto un provvedimento: è bellissimo così.

Voi siete, però, il Governo dei no ancor più di quanto accusiate altri Governi di esserlo stati. Perché poi, nella sostanza i vostri provvedimenti portano a un blocco del Paese. *(Applausi)*.

Imprenditori che hanno investito sulle rinnovabili oggi si trovano le norme cambiate per l'ennesima volta, a quattro anni di distanza dall'approvazione del PNRR, dove c'erano norme di semplificazione. Nel nostro Paese, per un impianto solare, ci vogliono cinque anni per le autorizzazioni, che diventano nove per un impianto eolico. E non è che nel frattempo le tecnologie non migliorino. Le tecnologie migliorano, ma l'approvazione avverrà con le tecnologie di cinque anni prima. E noi pretendiamo di concorrere con la Spagna, con la Francia, con la Germania? Pretendiamo di concorrere con loro? *(Applausi)*.

Diciamo ai nostri imprenditori che avranno le risorse: non abbiamo dato loro le risorse sui dazi - i 25 miliardi missing -, non diamo loro la possibilità di avere un'energia che costa di meno e poi ci stupiamo se i nostri imprenditori continuano a vendere le nostre aziende, perché non ce la fanno più a produrre nel nostro Paese, o se delocalizzano la produzione.

Il titolo del decreto-legge era un titolo roboante. Avete parlato di Transizione 5.0, ma non avete parlato di impresa. Era soltanto un titolo. Avete messo il golden power: dopo aver venduto la rete Tim, capisco che l'importante è che UniCredit non abbia BPM, ma ce l'abbia Crédit Agricole. Evviva il nazionalismo italiano. Ma questo provvedimento dimostra il vostro vero essere: confuso, incerto e inconcludente. Per questi motivi, voteremo no alla fiducia. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a esprimere l'ennesimo voto di fiducia di questa legislatura: non so più contare quanti sono. La storia è sempre la stessa: il Governo legifera su una materia complessa attraverso la decretazione d'urgenza, i tempi della conversione impediscono un serio confronto di merito e ci troviamo ad approvare in fretta e furia un provvedimento molto importante per il nostro Paese. Addirittura, in questo caso, il decreto-legge era compresso tra la legge di bilancio e la scadenza della conversione, con i tempi di esame che, alla fine, ci hanno impedito la discussione: sostanzialmente il confronto nel merito è durato un giorno. La verità è che è una discussione inadeguata, perché è un tema complicato, come cercherò di dire dopo, anche per le complessità e i ritardi accumulati in questi anni. In sostanza, per quanto ci riguarda, è l'ennesima

occasione sprecata di un confronto che poteva trovare una soluzione diversa rispetto a un decreto-legge.

Questo provvedimento doveva dare una risposta all'urgenza reale di un settore che da troppi anni attende un riordino che superi le incertezze normative che hanno causato anni e anni di contenzioso tra Stato, Regioni e imprese. Si è scelto, invece, un metodo di lavoro che ha eliminato il confronto e ha affidato a un provvedimento emergenziale scelte che avrebbero richiesto una legge ordinaria, rispetto alla quale l'intero Parlamento si sarebbe impegnato ad arrivare a una approvazione, certamente veloce, però di sostanza maggiore rispetto a quello che si è fatto.

Del resto, siamo uno dei Paesi più duramente colpiti dagli effetti devastanti del cambiamento climatico. La mitigazione e l'adattamento climatico dovrebbero collocarsi stabilmente al vertice dell'agenda politica del Governo, indipendentemente dai suoi orientamenti, perché questo è il dato fondamentale. Intervenire sulla transizione ecologica e sul clima è un fatto di grande importanza. Invece si continua ad andare avanti sulla produzione di energia, anziché da fonti rinnovabili, da fonti fossili.

La transizione è un tema che bisognerebbe discutere con grande interesse, che mette insieme la tutela del territorio, la biodiversità, la sicurezza energetica, la competitività del nostro sistema produttivo e la capacità dell'Italia di cambiare e di contribuire a raggiungere gli obiettivi naturali, che ci permettano di affrontare i temi che noi affrontiamo sempre in modo emergenziale.

Il ritardo accumulato dall'Italia sulle rinnovabili non è un caso: è il risultato di politiche precise. Nell'intervento in sede di illustrazione della proposta e di replica in sostanza si continua a dire che, anziché affrontare la transizione come fatto strutturale e in modo determinato, bisogna fermarsi, stare indietro, continuare a utilizzare massicciamente le fonti fossili; magari, anziché continuare a prendere il petrolio prima dalla Russia, poi dall'Azerbaijan, adesso prendiamo quello degli Stati Uniti d'America, perché ci costa di meno. In realtà ci costa molto di più. Noi continuiamo a rimanere indietro, perché continuiamo a essere dipendenti su questo terreno. È per questa ragione che credo dovremmo accelerare in questa direzione; invece continuiamo a rimanere indietro.

Tutta questa incertezza ha frenato gli investimenti. Anzi, vi è stata la critica esplicita all'Europa, che aveva fissato obiettivi che bisognava raggiungere in tempi neanche troppo rapidi, ma rispettando delle scadenze.

Son state le forze di maggioranza che hanno sempre criticato fortemente questo dato e, creando incertezze e impedimenti, hanno frenato gli investimenti, alimentato contenziosi e scoraggiato l'innovazione; quando bisognava accelerare, si è invece favorita la dissuasione. Questo è ciò che avevate fatto voi della maggioranza prima e durante il vostro Governo.

Avete presentato un provvedimento che non risolve nessuna questione, che è frettoloso e rischia di aumentare e continuare i contenziosi su questo terreno. Basti pensare che avete approvato un emendamento che dà ai Comuni la possibilità di intervenire senza dare risorse né personale adeguato. Ad esempio, la stragrande maggioranza dei Comuni della mia Regione non ha personale in grado di intervenire; basta prendere in considerazione l'emendamento approvato con cui si dà responsabilità ai Comuni a invarianza di costi. Il mio Comune ha un ufficio tecnico in coabitazione con altri Comuni, quindi mi chiedo come faccia a intervenire, qualora sia necessario farlo, sulla correttezza degli investimenti fatti. Ho molti dubbi che sia in grado di farlo.

Sul Piano Transizione 5.0 si registra la totale inadeguatezza del Governo. Stiamo parlando di un piano che doveva dare certezza al sistema produttivo e guidare la transizione ecologica, ma che è stato gestito in modo confusionario e contraddittorio. Non è così che si favorisce la transizione, scardinando quello che c'era e pasticciando quello che ci dovrebbe essere in futuro. La transizione deve essere accompagnata, sostenuta, resa accessibile. La transizione deve prevedere una grande trasformazione industriale, tecnologica e un grande investimento in formazione. Perdere questo treno significa condannare il Paese alla marginalità, perché certamente la transizione cambierà il modo di produrre e lo sta già facendo, tant'è che noi abbiamo perso, anche in termini di competitività, in alcuni settori strategici del nostro Paese e molto spesso senza preparare né le tecnologie, né tantomeno i lavoratori e le lavoratrici. Non veniteci poi a spiegare che l'introduzione del golden power da parte del Governo sia

stata fatta a scopo di salvaguardia; diciamo che bisognerebbe salvaguardare già oggi una serie di realtà, il problema è cosa fare. Penso a un provvedimento che dovremmo discutere nelle prossime settimane, cioè il decreto-legge sull'Ilva, rispetto al quale vorrei capire se, ad esempio, in questo caso sostanzialmente il Governo pensa di giocare un ruolo centrale per dare una trasformazione e affrontare il tema. Lì si misura la vostra disponibilità a discutere davvero che cos'è transizione ecologica da un punto di vista strutturale. Vedremo cosa ci sarà di tutto ciò in questo decreto-legge; secondo me nulla, ma, al di là di questo, siamo di fronte a questo elemento.

È un decreto-legge che dovrebbe affrontare un tema. Il golden power lo avete attivato per pararvi dall'intervento dell'Europa, perché rispetto a un intervento anche da parte del Governo dal punto di vista industriale (quindi con un intervento pubblico) può essere che l'Europa metta dei vincoli, però anche su questo ci sono Paesi in Europa in cui il ruolo dello Stato è centrale nell'industria. Il problema è che in Italia, andando molto indietro nel tempo, si è deciso di privatizzare tutto; oggi il problema è come ritorniamo a essere un Paese in grado di produrre e di affrontare in modo serio la transizione e il cambiamento a cui ci obbliga non il nostro Paese, ma la situazione del Paese.

In conclusione, signora Presidente, per queste ragioni, per il fatto che si presenta un decreto-legge in modo così pasticciato, con tempi che non ne rendono possibile la discussione, e che si pone la questione di fiducia anziché affrontare un confronto di merito su un tema così importante, il nostro voto sarà convintamente contrario.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, colleghi, desidero ringraziare soprattutto per l'importante e puntuale lavoro che è stato fatto in Commissione sulle indicazioni che ci dà questo provvedimento. Rivolgo un ringraziamento particolare al sottosegretario Barbaro, che è sempre stato presente e ha sempre dato la possibilità di avere una risposta rispetto alle richieste che provenivano dall'opposizione. L'opposizione ha una sua idea e una sua visione e noi ne abbiamo altre. La nostra visione si costruisce attraverso provvedimenti come questo: netto, preciso, che dà delle indicazioni molto puntuali sull'andamento che dovrà prendere, non ostacolando i percorsi successivi, come abbiamo sempre dimostrato in tutta l'azione di Governo, che ha una sua sequenzialità rispetto agli obiettivi da porre e che dà un'idea chiara della nostra visione per quanto riguarda il discorso legato alle energie rinnovabili. Una raffigurazione di questa azione può essere l'agrivoltaico, che è un esempio plastico di come effettivamente vediamo lo sviluppo del nostro territorio, con la possibilità di attivare tutte le politiche utili ad andare incontro al rinnovamento dal punto di vista tecnologico e soprattutto dal punto di vista ambientale, ma lo facciamo a tutela delle attività che noi consideriamo prioritarie sul nostro territorio nazionale. Dicevo che l'agrivoltaico è un esempio plastico di questa visione, perché viene data priorità all'attività agricola, che noi consideriamo un'attività fondamentale per lo sviluppo della società italiana, perché dà una base solida sulla quale poter lavorare per far crescere la nostra Nazione. Dico questo perché negli interventi che ci sono stati sia precedentemente in discussione generale, sia adesso, in dichiarazione di voto, noto una certa confusione rispetto agli obiettivi. Gli obiettivi che estrinsechiamo attraverso questo provvedimento sono chiarissimi. Diamo delle priorità ben chiare e nette, come l'agrivoltaico che ho appena citato, che ha portato dei numeri importantissimi a sostegno dell'attività principale, che è quella agricola, che è prioritaria rispetto a qualsiasi altro tipo di intervento. Sentivo prima parlare del consumo del suolo che viene fatto contravvenendo a quello che abbiamo dichiarato fino ad ora per quanto riguarda le aree agricole per la logistica, ma non è così, perché ci sono delle norme urbanistiche che non consentono questo e ci sono dei processi urbanistici che controllano effettivamente lo sviluppo sul nostro territorio. Mi dispiace perché io sono legato affettivamente alla senatrice Fregolent (*Commenti*) - non fraintendetemi, intendo solo dire che abbiamo un ottimo rapporto - ma ci sono delle norme che proteggono i cambi di destinazione d'uso delle aree, quindi le trasformazioni di carattere urbanistico, che vanno a tutelare le situazioni in ambiti diversi, con una responsabilità comunale e quindi regionale per quanto riguarda la trasformazione delle aree. Questo è un provvedimento che ragiona su altro, crea una piattaforma ben diversa a livello nazionale, dando l'indirizzo rispetto alle idee di sviluppo per la

nostra Nazione e l'incremento da un punto di vista della protezione dell'ambiente e quindi il fatto di poter investire sulle energie rinnovabili. Trovo particolare anche il fatto che si contesti la mancanza di fondi per quanto riguarda Transizione 5.0, come per quanto riguarda un ulteriore sostegno che viene dato oggi, circa 1,3 miliardi di euro per Transizione 4.0, quando fino a due mesi fa ci contestavate il fatto che fosse uno strumento inefficace, che non avesse alcun tipo di sostanza vista la risposta da parte degli imprenditori italiani. Evidentemente non è così, perché è una richiesta che si è sviluppata, e di molto, negli ultimi mesi, quindi è stata colta come opportunità da parte degli investitori tant'è che sono stati messi a disposizione molti miliardi per far sì che le imprese, sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e digitale sia dal punto di vista della transizione ecologica, possano continuare ad investire in questo ambito, sostenute dall'attività del Governo.

Naturalmente è un'attività che non termina con questo provvedimento, ma che avrà nei prossimi mesi e nella prossima finanziaria uno sviluppo ancor maggiore per quanto riguarda le aziende sul nostro territorio dal punto di vista industriale.

Tutto ciò nasce dal fatto che c'è una certa voglia di commentare immediatamente dei dati parziali. Questo si esemplifica nei dati che sono pervenuti ieri da parte dell'Istat, dati ufficiali e ormai definitivi sull'ultimo trimestre del 2025 che identificano chiaramente la tendenza degli ultimi mesi. Il potere d'acquisto delle famiglie italiane è aumentato nell'ultimo trimestre, in raffronto all'ultimo trimestre del 2024, di più 20 miliardi. Eppure fino a un mese fa si raccontava dello sfacelo più totale e assoluto in riferimento a dei dati parziali. Questo evidenzia il fatto che probabilmente, se si attendessero i dati ufficiali, si riuscirebbe anche a lavorare meglio e a sviluppare meglio i discorsi per il futuro della nostra Nazione. Diceva bene prima il collega De Priamo: c'è una voglia di fare delle analisi su dati parziali, ed io aggiungo che anche se una bugia viene ripetuta svariate volte non diventa realtà. La realtà è un elemento stabile, fermo nel tempo, e ci dà i dati ufficiali: è su quelli che dovremmo lavorare per far sì che la nostra Nazione continui a crescere giorno dopo giorno. (*Applausi*).

[TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, siamo oggi in presenza di un decreto-legge che, all'interno di un quadro normativo che negli ultimi anni ha visto diverse novità, rappresenta un primo passo, secondo me, per iniziare a chiarire che fra le fonti rinnovabili ci debba essere una gerarchia. Non possiamo pensare che ogni intervento che riguarda il nostro territorio e il nostro paesaggio abbia lo stesso valore. Ad esempio, siamo intervenuti un anno fa con il reddito energetico nazionale: fondi per 200 milioni di euro e 25.000 famiglie hanno avuto un impianto fotovoltaico con un contributo a fondo perduto del cento per cento. Questo ha delineato il fatto che gli impianti rinnovabili devono essere prioritariamente incentivati sulle abitazioni e soprattutto sulle famiglie a basso reddito, con un intervento a fondo perduto del cento per cento, perché quelle sono le famiglie più fragili e andiamo a installare su una zona già antropizzata. Quindi abbiamo dato un segnale chiaro. Spero che quella misura venga di nuovo finanziata, perché quella ed altre misure prevedono che l'energia non utilizzata dagli utenti venga venduta dallo Stato, da GSE, e riutilizzata per nuovi incentivi.

Così il 4 dicembre di quest'anno c'è stato il PN RIC, con oltre 260 milioni per realizzare nuovi impianti fotovoltaici per l'autoconsumo delle imprese, quindi dei sistemi produttivi. È un incentivo diversificato, attenzione: il 65 per cento a fondo perduto per gli impianti prodotti nell'Unione europea, quindi impianti europei. Abbiamo quindi dato un incentivo più sostanzioso per gli impianti fatti nell'Unione europea, e meno importante per gli impianti che vengono da altri Paesi. Anche lì abbiamo detto: vogliamo combattere i consumi delle nostre aziende e abbassare il prezzo le nostre aziende, quindi diamo un intervento fino al 65 per cento per gli impianti e fino al 50 per cento per le aziende. In questo modo abbiamo dato anche un segnale forte e importante affinché questi impianti coesistano con i sistemi produttivi, come coesistono con le abitazioni e così via.

Abbiamo poi le comunità energetiche, che purtroppo, a causa di una norma di un precedente Governo, non funzionavano: era stato previsto un limite di 5.000 abitanti per l'incentivo del PNRR, quindi quei soldi non venivano spesi. Siamo arrivati e abbiamo modificato prevedendo un limite di 50.000 abitanti. Logicamente la previsione di spesa era diminuita perché non decollavano; con le modifiche

fatte dal Governo sono decollate, e infatti quei soldi sono andati oltre il budget; nello stesso tempo ormai andavano rendicontati e quindi le comunità energetiche e i fondi del PNRR si sono esauriti.

Quindi, abbiamo un quadro chiaro. Non possiamo logicamente incentivare tutto nello stesso modo. Esiste la povertà energetica, esistono zone antropizzate e, in questi casi, l'incentivo deve essere maggiore. Poi ci sono i sistemi agricoli e l'agrifotovoltaico, imprese che riescono a unire la produzione agricola e gli impianti zootecnici con le rinnovabili: anche questo è qualcosa di positivo, che va incentivato e lo stiamo facendo. Non tutto può però essere incentivato. Le zone industriali assolutamente sì, va bene. Dobbiamo però anche dare un ordine, una gerarchia. Abbiamo consentito anche il fotovoltaico nei centri storici, visto che non si capiva perché nei centri storici si potessero installare impianti di condizionamento e altre apparecchiature all'esterno degli edifici, e non si potesse invece installare un impianto fotovoltaico sul tetto.

Quindi molte cose sono state fatte con una visione chiara, all'interno di un contesto normativo: incentivare di più le famiglie a basso reddito, incentivare di più gli impianti sui sistemi e sui territori antropizzati, aiutare le imprese nell'autoproduzione e nell'autoconsumo da fonti rinnovabili e questo si fa anche attraverso le ZES e la Transizione 5.0. Una parte importante di questo provvedimento riguarda proprio la Transizione 5.0: c'è l'estensione al 30 settembre degli incentivi, per un periodo più lungo, utile alle aziende per programmare i propri investimenti. Sono ammessi incentivi anche per le aziende energivore. C'è inoltre il fatto che gli impianti FER non devono più essere considerati "trainati" per poter ricevere gli incentivi.

C'è anche l'agevolazione applicabile alle imprese che realizzano anche solo progetti di riqualificazione energetica dell'edificio e installano un impianto fotovoltaico: proprio questo mese sono in arrivo le linee guida. C'è poi un altro provvedimento da 900 milioni per il Conto termico 3.0, che consentirà un incentivo a fondo perduto del 100 per cento per gli edifici pubblici nei Comuni sotto i 15.000 abitanti e per tutte le scuole e gli ospedali, in qualunque Comune e con qualunque popolazione. Per i privati, invece, l'incentivo va dal 40 al 65 per cento. Quindi siamo all'interno di un sistema incentivante molto variegato, costruito attraverso numerosi decreti che forse andrebbero un po' più armonizzati, ma che seguono una filosofia chiara: aiutare i sistemi produttivi, le imprese e le famiglie in difficoltà. Come ho detto, la percentuale di incentivo varia anche in base al reddito.

C'è poi il meccanismo dell'iperammortamento, che è molto generoso: fino al 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni, con percentuali che scendono per importi investiti più elevati: fino a 10 milioni, si prevede il 100 per cento, da 10 a 20 milioni, il 50 per cento. Anche i grandi investitori, quindi, conservano un'importante convenienza a realizzare nuovi impianti a basso impatto ambientale. Va detto che il decreto contiene diverse disposizioni, che si integrano con tutti i decreti precedenti, nei quali si sono già incentivati gli impianti a fonti rinnovabili. Certamente, la parte sulle aree idonee ha suscitato diverse critiche e diversi dubbi. Io stesso ho proposto vari miglioramenti: alcuni emendamenti sono stati accettati, altri riformulati, proprio per migliorare la disciplina relativa alle aree idonee. Il decreto rafforza anche il controllo dell'Autorithy sulla valutazione delle partecipazioni qualificate nel settore finanziario e sul controllo delle imprese.

Ciò che chiederei al Governo, in modo propositivo, è di continuare su questa strada e di rafforzare le misure già messe in atto: reddito energetico, PN RIC, Conto termico, ZES e tutti gli incentivi che, all'interno di una visione che punta a rafforzare le famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, e le imprese, per abbattere o mantenere stabili i costi dell'energia. Questo perché le rinnovabili hanno un pregio e un difetto: da un lato sono fonti non programmabili - soprattutto l'energia solare, che c'è quando c'è il sole - e quindi è chiaro che tutto questo deve avvenire all'interno di un mix energetico. Non possiamo fare solo rinnovabili, per quanto siano importanti e prioritarie.

Dall'altro lato, hanno il vantaggio di fissare i costi per 30 anni, perché sono impianti che durano 30 anni e quindi le imprese e le famiglie hanno un costo stabile per 30 anni.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,51)

(Segue TREVISI) Il motivo è puramente economico: si fanno perché sono convenienti. Purtroppo il motivo non è tanto ambientale, all'interno di un contesto dove vi sono Paesi (abbiamo visto adesso gli Stati Uniti) che non hanno più ratificato gli accordi sul clima. L'Italia, essendo un Paese che ha basse

emissioni all'interno di un contesto globale, per quanto possa fare non può cambiare le emissioni mondiali se grossi Paesi, come Cina, India e Stati Uniti, non intervengono per primi nell'abbattere le loro emissioni. Noi saremmo svantaggiati economicamente se fossimo gli unici a puntare sull'abbattimento dei gas climalteranti. Lo devono fare tutti a livello di accordi internazionali. Resta fermo che il principio della sicurezza nazionale rientra anche nel valutare i diversi parametri e tutto il contesto, di carattere economico e industriale e anche in riferimento a tutte le crisi mondiali attuali.

Per queste ragioni, anche in attesa dei decreti attuativi, che mirano proprio a incrementare gli investimenti nel settore energetico, dichiariamo il sostegno ed anticipiamo il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. *(Applausi)*.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, saluto i Sottosegretari. Colleghi, ci eravamo lasciati con un Governo che annunciava una legge di bilancio ambiziosa che prometteva mari e monti. Gli italiani, tra l'altro, dopo aver saputo quell'utile informazione dell'attestazione dell'oro di Bankitalia al popolo italiano, si erano sentiti rincuorati e hanno prenotato anche le vacanze a Cortina. Poi, in realtà si sono dovuti fermare e tornare indietro davanti a una valanga non di neve, ma di aumenti e di tagli. *(Applausi)*.

Sono infatti arrivati, Presidente, allo scoccare del 2026 come una cartella esattoriale, aumenti sul diesel, aumenti sulle assicurazioni, aumento dell'età pensionabile, aumento dei tabacchi. Insomma, altro che oro agli italiani; qui si tassa e si scarica sempre di più sui cittadini e sulle imprese. *(Applausi)*. Le aziende, Presidente, stringono ancora una volta i denti di fronte a provvedimenti che prevedono zero investimenti, zero politica industriale, zero politica energetica, zero accesso al credito e, tra l'altro, per le imprese mi sembra che non sia nemmeno finito il calvario, visto il ricorso alla ritenuta d'acconto sulle fatture tra imprese dello 0,5 per cento sull'utile netto nel 2028. Quindi, le imprese di oro non ne vedono neppure l'ombra e nemmeno all'orizzonte.

Signora Presidente, arriviamo poi all'articolo 1 di questo provvedimento, quello sulla Transizione 5.0. Un po' di storia sarebbe utile: prima c'era Transizione 4.0, sotto il Governo Conte; era un governo che funzionava e avevamo incentivi per le imprese fino al 50 per cento. Questo Governo si insedia e riduce gli incentivi al 20 per cento. Poi rinomina una nuova norma «Transizione 5.0» e con annunci roboanti dice che avrebbe aumentato gli incentivi al 50 per cento. Peccato sia solo fumo, perché è un provvedimento pieno di scartoffie che rende di fatto difficile potervi accedere e quindi in realtà non ha mai visto la luce e non ha mai funzionato correttamente. Quindi, è una Transizione 5.0 per cui non ci sono fondi. Allora, che facciamo? Anche Transizione 5.0 viene ridimensionata, defianziata e ora mancano 2 miliardi di investimenti; le imprese restano bloccate e non possono far altro che ritornare a una Transizione 4.0, però ferma a incentivi al 20 per cento. La traduzione è: si taglia, si cambia nome, poi si parla di nuovo di tagli e poi si ritaglia di nuovo tutto. *(Applausi)*. Alle aziende di fronte a tutto questo, in questo risiko, non resta che chiudere.

Però poi ci preoccupiamo se ci ritroviamo con tre anni di calo della produzione industriale delle nostre imprese. Allora, Presidente, che cosa importa dire? L'elemento fondamentale è che con le imprese non si può giocare, Presidente, è da irresponsabili. Questa non è una politica industriale utile; è improvvisazione pura, diletterantismo allo sbaraglio.

E questo, Presidente, ovviamente ci riporta anche all'articolo 2, nonostante questo provvedimento abbia degli elementi inconferenti, così come è stato ben detto altre volte dai miei colleghi, cioè a quello sulle aree idonee ad ospitare impianti da fonti rinnovabili. Qui in realtà recepiamo quanto formulato dalla Commissione europea sulla riforma 1 della Missione 7 del Repower EU (parliamo del Piano nazionale di ripresa e resilienza). Si segue, tra l'altro, la sentenza del TAR del 13 maggio 2025.

Ora, mettere ordine in quello che c'era prima sull'identificazione delle aree idonee fatta dalle singole Regioni era sì un elemento utile. Ma anche questa volta, Presidente, ci resta da constatare che siete stati in grado di scontentare tutti quanti, tutti i Presidenti delle Regioni e anche gli operatori del settore. Tra l'altro, la maggioranza dei Presidenti di Regione non appartiene certo alla nostra parte politica, ma è di questa maggioranza; siete stati in grado di far arrabbiare anche i vostri. E questo, tra l'altro, con un

provvedimento che non ha previsto nemmeno una fase transitoria su quello che c'era già in essere, su quanto le Regioni già stavano trattando. Si è intervenuti con un emendamento solo ieri notte, con una pezza che alla fine risulterà peggio del buco, perché non eviterà assolutamente i ricorsi e quindi ulteriori sprechi per l'amministrazione pubblica.

Insomma, Presidente, si è passati dal far intervenire tutti, tutte le Regioni, che intervenivano singolarmente per proprio interesse, all'unico interlocutore, il Ministero, che tratta però allo stesso modo i territori, dimenticandosi delle differenze che ci sono tra loro, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dimenticandosi delle necessità geografiche e morfologiche della Lombardia, che sono notevolmente diverse da quelle della Campania. *(Applausi)*.

Ma soprattutto, Presidente, ci siamo resi conto che questo Governo non ha assolutamente un'idea o un concetto di programma energetico, non ha idea di quale occasione abbiamo perso per fornire un quadro chiaro al processo di transizione energetica del nostro Paese e di quel mix energetico che ancora non vi è chiaro e che soprattutto non può basarsi su un nucleare che non esiste e che sarà svantaggioso nel momento in cui sarà implementato in futuro. *(Applausi)*. Né possiamo rincorrere il gas americano, costoso e altamente inquinante, e ora anche il petrolio venezuelano.

Avete addirittura definanziato le comunità energetiche, a cinque giorni dalla scadenza del bando. Le comunità energetiche sarebbero in grado di risolvere il problema del costo energetico delle famiglie, ma non siete mai stati in grado di farle decollare davvero. E questo, Presidente, tra l'altro, senza nemmeno ribadire l'assurdità di presentare, in concomitanza con la legge di bilancio, un provvedimento con argomenti inconferenti, ma soprattutto inconsistenti e confusionari.

Insomma, Presidente, per questi motivi e anche per la posizione della questione di fiducia, che è figlia di una confusione che abbiamo constatato ieri sera, nell'unica giornata che abbiamo avuto a disposizione per discutere sugli emendamenti durante i lavori in Commissione, dichiaro ed esprimo il voto contrario del MoVimento 5 Stelle su questo provvedimento. *(Applausi)*.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, Governo, oggi siamo chiamati a decidere sulla conversione di un decreto-legge molto atteso, ma nello stesso tempo anche molto delicato, in quanto tocca due nervi scoperti del dibattito politico italiano: la politica industriale e la transizione energetica, intervenendo sia per accelerare la transizione ecologica e digitale del nostro Paese, con particolare attenzione alle tecnologie innovative e sostenibili, sia per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee all'installazione degli impianti e supportando uno sviluppo del settore che sia in equilibrio con l'ambiente e con il territorio. Per troppo tempo, invece, su questi temi, come d'altronde su tanti altri, abbiamo assistito a slogan, annunci e sterile ideologia, mentre mancavano, di fatto, regole certe per le imprese e per il rispetto dei territori.

Oggi, invece, questo provvedimento mette ordine, chiarisce e soprattutto responsabilizza. Forse è per questo che dall'opposizione oggi abbiamo assistito alle solite contestazioni. Ma questo decreto segna più che mai la differenza tra chi governa e chi si limita a protestare.

Ci troviamo sempre di fronte a un'opposizione che, purtroppo, critica qualunque nostro intervento, ma senza mai proporre alternative credibili. Denuncia il disordine, ma poi critica se mettiamo delle regole. Grida agli sprechi di risorse pubbliche, ma poi critica i controlli. Noi, invece, siamo qui a operare concretamente per dare risposte serie e governare la complessità, senza limitarci a semplificarla a colpi di propaganda.

Anzi, sono molto fiera di poter dire che questo decreto rappresenta un punto di equilibrio concreto tra sviluppo economico, tutela del territorio e buon uso delle risorse pubbliche e di poter rivendicare il contributo determinante che la Lega ha dato anche all'impostazione di questo provvedimento.

La nuova normativa, infatti, consente di evitare procedure incerte, sovrapposizioni di incentivi, il rischio di bloccare le risorse senza generare vera innovazione. Infatti, essa introduce scadenze certe, rafforza la vigilanza, tutela le realtà serie, in modo che le risorse non siano bloccate da chi, invece, gioca sulle procedure.

Non è vero che si penalizzano le imprese, come si sta tentando di far credere. Innanzitutto, viene

introdotta una clausola di salvaguardia che consente di evitare, per i progetti già in fase avanzata, blocchi burocratici o di altro tipo che danneggerebbero le imprese. Quindi, grazie alla disciplina transitoria, si permette di evitare che siano compromessi la certezza del diritto, la tutela dell'affidamento degli operatori economici e la stabilità degli investimenti.

Nessuna impresa deve essere lasciata indietro per colpa della burocrazia o dell'esaurimento dei fondi se possiede i requisiti per accedere ad altre misure. D'altra parte, questa è la nostra idea di politica industriale: una politica concreta, produttiva e non ideologica. Tutto il resto è propaganda. Fa sorridere sentire l'opposizione ergersi oggi a difensore delle imprese. La stessa opposizione che quando governava, invece, moltiplicava i bonus senza controlli, lasciava norme ambigue, nella cui ambiguità poteva inserirsi di tutto, e scaricava proprio sulle imprese tutta questa incertezza amministrativa. Oggi noi stiamo pagando anche questa eredità, nella quale questo Governo sta cercando di rimettere ordine.

Il Governo ha poi esteso il golden power anche alle valutazioni prudenziali delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, nonché in materia di controllo di concentrazione di imprese. Nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo, rinforza i poteri dello Stato, che si esprime solo dopo l'espressione delle autorità europee competenti, laddove sia prevista.

Le altre misure che come Lega rivendichiamo con altrettanto orgoglio sono quelle sulle energie rinnovabili. Proprio noi abbiamo denunciato per anni una transizione ecologica calata dall'alto, ostile all'agricoltura, lontana dai territori e dalle persone. Oggi questa stagione è finita. Il decreto, infatti, dice una cosa chiara: le rinnovabili si fanno, ma non a qualsiasi costo.

Per anni, invece, la sinistra ha raccontato le rinnovabili come una corsa senza regole: pannelli e pale ovunque, senza ascoltare i territori o distinguere tra aree industriali e suolo agricolo, o men che meno preoccuparsi del paesaggio e dell'impatto sociale. Il risultato sono stati ricorsi, blocchi amministrativi, investimenti fermi e territori ed economia spesso devastati.

La Lega, invece, insieme alla maggioranza, anche qui è riuscita ad affermare una linea di buon senso. Stop al consumo indiscriminato di suolo agricolo, ma sì all'agrivoltaico vero, non a quello che nasconde solo speculazione; tutela esplicita, poi, di paesaggio, beni culturali, siti UNESCO, aree protette e priorità assoluta alle aree già compromesse; ancora, tutela del mondo agricolo, per dire no alla trasformazione delle campagne in distese industriali e mettere un limite chiaro allo sfruttamento del suolo.

È proprio qui che si misura la differenza tra una transizione energetica ideologica e una transizione energetica governata. Mi chiedo quindi a favore di cosa l'opposizione protesti; di un modello che fino ad oggi ha prodotto ricorsi e blocchi, senza produrre benefici reali per la collettività? Abbiamo visto che, a parole, questa opposizione difende l'ambiente, ma nei fatti difende un modello predatorio, dove il territorio è solo una superficie da occupare. Noi, invece, difendiamo un modello che produce investimenti, lavoro, ma, al tempo stesso, protezione dei territori; esattamente come quando contrastavamo con forza, fin da subito e sempre da soli, l'illogica e inutile decisione europea sui motori a benzina e diesel, sulla quale la stessa Unione europea oggi ha fatto un passo indietro.

Altro punto fortemente voluto dalla Lega è quello relativo al ruolo delle Regioni, in linea con ciò in cui noi crediamo fermamente, cioè l'autonomia dei territori, che devono diventare responsabili, ma anche protagonisti delle scelte e decisori in tema di aree idonee, nel rispetto di criteri chiari. Occorre quindi coinvolgere pienamente nei processi decisionali e anche nelle responsabilità chi, poi, da quelle scelte deriva dirette conseguenze, effetti positivi e negativi.

È questa la visione della Lega e devo sottolineare che chi oggi critica questa visione è lo stesso che, quando governava, decideva tutto da Roma, per poi scaricare le colpe sugli enti locali.

Analogamente è nella nostra visione la semplificazione che introduciamo, che non è una deregulation che smantella le tutele, come si vuol far credere, ma piuttosto una semplificazione della burocrazia, per togliere l'alibi di una burocrazia farraginosa e frenante. Noi vogliamo, invece, facilitare l'iter, senza blocchi procedurali o perfino ideologici. Semplificare per noi non vuol dire deregolamentare, ma evitare che procedure infinite e contraddittorie blocchino investimenti strategici senza reali benefici ambientali.

Concludo dicendo che lavoro, impresa, territorio, autonomia e buonsenso sono le parole chiave di

questo provvedimento, che più che mai parla il nostro linguaggio, dimostrando che la transizione energetica si può fare senza distruggere il Paese e che la politica industriale si può fare senza sperperare risorse pubbliche. L'opposizione, certo, continuerà a vivere di ideologie e ambiguità; noi continueremo, invece, a governare facendo scelte, prendendo decisioni e portando risultati concreti. Per queste ragioni, non posso che esprimere un convinto sì sul provvedimento a nome di tutto il Gruppo Lega che rappresento. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha specificato alcune integrazioni, già previste in calendario.

Martedì 13 gennaio, a partire dalle ore 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale renderà comunicazioni sui tragici fatti accaduti in Svizzera. I Gruppi potranno intervenire complessivamente per 5 minuti; il Gruppo Misto per 7 minuti.

Seguirà l'informativa del Ministro sulla situazione in Venezuela. I Gruppi potranno intervenire per 8 minuti; il Gruppo Misto per 10 minuti.

Giovedì 15 gennaio il Ministro della difesa renderà comunicazioni in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

Pertanto il già previsto question time non avrà luogo.

Mercoledì 21 gennaio, alle ore 15, si svolgerà la relazione sull'amministrazione della giustizia, secondo la ripartizione dei tempi già stabilita.

La Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di confermare per la sessione annuale del 2026 la delegazione dei senatori attualmente in carica presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. A partire dal 27 gennaio potranno essere discussi i decreti-legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Presidenza ha invitato i Presidenti dei Gruppi a promuovere gli opportuni contatti per definire l'oggetto delle mozioni da discutere in Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718 e della questione di fiducia (ore 13,09)

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signora Presidente, ieri il presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dal trattato ONU sui cambiamenti climatici; chiedo al Governo se lo seguirà perché, in caso affermativo, allora anche tutta la discussione che stiamo facendo diventa inutile e continuiamo a bruciare combustibili fossili; altrimenti dovete dire che Trump ha sbagliato e ha torto, perché arriverà il giorno - faccio questa profezia - in cui vi vergognerete di essere il Governo più trumpiano d'Europa e forse del mondo, per il grave danno che questo Governo sta facendo agli interessi dell'Italia e degli italiani. *(Applausi)*.

Arriverà anche il giorno in cui discuteremo di questo, ma stiamo allo specifico del provvedimento in esame. Signora Presidente, questo Paese e il vostro Governo si tengono in piedi da tre anni nei fondamentali dell'economia grazie al PNRR e a quelle risorse europee che voi non volevate, che non avete sostenuto e votato e che solo grazie all'impegno del Partito Democratico e dei suoi alleati in Europa si è ottenuto per l'Italia. Nonostante questo, l'economia ancora non riesce a rispondere ai problemi del Paese; gli italiani non arrivano alla fine del mese, i costi sono aumentati, gli stipendi reali sono diminuiti e voi vi occupate di tutto tranne che di questo.

Il credito d'imposta, nello specifico di Transizione 5.0, è nato come pilastro di quel PNRR con 6,3 miliardi di risorse europee e un orizzonte temporale di oltre due anni; è una misura strategica presentata come occasione storica per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle imprese. La realtà, però, è stata ben diversa, con il decreto attuativo che è arrivato solo nell'agosto del 2024, con una disciplina della misura complessa e frammentata, che ha alimentato tra le imprese incertezza piuttosto che fiducia. Quando finalmente nel 2025 la misura ha potuto giovare delle semplificazioni previste dalla legge di bilancio, è arrivato il decreto ministeriale del 7 novembre da parte del Ministero

delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che ha ridotto le risorse da 6,3 miliardi a 2,5 miliardi e chiuso anticipatamente la misura, senza considerare che il ritmo delle prenotazioni stava finalmente accelerando. Questo stop improvviso ha penalizzato pesantemente le imprese che avevano programmato e stavano realizzando gli investimenti sulla base delle regole stabilite originariamente. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale il 7 novembre, le associazioni imprenditoriali hanno chiesto a gran voce il ripristino delle risorse inizialmente stanziato o almeno un rifinanziamento della misura e la riapertura ordinaria dei termini; con il decreto-legge n. 175 del 2025, però, queste richieste sono state ignorate e si è consumato il disastro definitivo che ha sancito la chiusura dell'agevolazione, fissando al 27 novembre il termine ultimo per le prenotazioni: sei giorni per adempiere a obblighi complessi, senza alcuna garanzia di ottenere il credito.

Non vi è chi non veda come la grande occasione del provvedimento si sia trasformata in una grande confusione, con la necessità di un nuovo decreto-legge, quello che discutiamo oggi, per provare a porre rimedio. Oggi, dunque, ci occupiamo di un provvedimento che, almeno nelle intenzioni del Governo, avrebbe dovuto segnare una svolta strategica per il futuro produttivo, energetico e industriale del Paese; un provvedimento ambizioso dai titoli; potremmo dire che questo sarà ricordato come il Governo dei titoli e dello scaricabarile: titoli che non corrispondono ai contenuti e scaricabarile che tende a nascondere le proprie responsabilità per attribuirle a quelli che governavano prima, all'Europa, agli immigrati, ai marziani. È un provvedimento ambizioso, appunto, nel titolo ma molto meno nei contenuti e soprattutto nella capacità di incidere davvero sulle trasformazioni profonde di cui l'Italia ha bisogno, alla luce di quanto rappresentato, in un contesto industriale che da 32 mesi su 37 ha fatto segnare un calo di produzione. Transizione 5.0 doveva essere un volano della politica industriale italiana con incentivi per l'innovazione, digitalizzazione, efficientamento energetico, l'uso delle nuove tecnologie, la sostenibilità ambientale dei processi produttivi; tuttavia le imprese, soprattutto le piccole e medie, hanno denunciato un sistema di accesso farraginoso, incerto, che ha scoraggiato proprio chi avrebbe più bisogno di accompagnamento nella transizione.

Anche su questo specifico settore si denota così l'assenza di una visione e di una politica industriale di lungo periodo del Governo e della sua maggioranza: gli incentivi vengono distribuiti senza una chiara strategia settoriale.

Non si capisce quale modello di sviluppo industriale l'Italia intenda perseguire nei prossimi dieci o vent'anni. La transizione non può essere solo un elenco di crediti d'imposta: deve essere una scelta politica, industriale e sociale. Molte, troppe misure sono annunciate ma non sono ancora operative. I decreti attuativi arrivano tardi o non arrivano affatto. Le imprese non possono programmare investimenti sulla base di promesse. La transizione ecologica e digitale non aspetta, non può aspettare i tempi della burocrazia italiana, né tantomeno le incertezze di un Governo che procede solo per annunci.

Infine, un tema che a noi sta molto a cuore e che riteniamo centrale è la dimensione sociale della transizione. Nell'azione di Governo manca una vera attenzione alla qualità del lavoro, alla formazione continua, alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di riconversione produttiva. D'altronde, parlano chiaro i tagli ai fondi per le comunità energetiche rinnovabili, con una drastica riduzione del 64 per cento del PNRR passati da 2,2 miliardi a circa 795 milioni. Allo stesso modo, appare eloquente il fatto che per rispettare gli obiettivi del rinnovabile al 2030, dobbiamo raggiungere 11 gigawatt e a settembre del 2025 ne sono stati installati solo 4,5. Non esiste una transizione giusta se non si accompagna a chi lavora, se non si investe sulle competenze, se non si garantisce che l'innovazione non produca nuove disuguaglianze.

Per queste ragioni riteniamo che sulla transizione si stia consumando un'occasione in buona parte mancata e non è affatto diverso per la questione delle aree idonee. Come è noto, siamo convintamente a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili. Noi sì, crediamo che l'Italia debba raggiungere gli obiettivi di produzione energetica necessari all'autonomia del Paese per ridurre la dipendenza energetica, abbassare i costi per famiglie e imprese, contrastare la crisi climatica e abbiamo provato in ogni modo, nel Paese e in Parlamento, a farlo capire a un Governo che invece ha dimostrato e dimostra ogni giorno di avere un'altra idea ideologica, questa sì, senatrice Minasi. È solo con un grande piano e

con il relativo investimento sulle rinnovabili che possiamo portare il Paese al passo con i partner europei, agendo sui costi dell'energia come ha fatto la Spagna e ritrovando indipendenza e forza in uno scenario internazionale sempre più compromesso anche in termini proprio di sovranità energetica.

Proprio perché prendiamo sul serio questi obiettivi, diciamo altrettanto chiaramente che la transizione energetica non può essere calata dall'alto. Il tema delle aree idonee non è una questione tecnica, ma democratica e territoriale. L'Italia è un Paese unico per complessità paesaggistica, storica, ambientale, soprattutto nelle aree interne, che non possono diventare la terra di conquista di grandi impianti decisi lontano dai territori.

La transizione energetica o è sostenibile e condivisa oppure produrrà conflitti, opposizioni, ricorsi, processi, ritardi. Per questo riteniamo - qui più volte lo ha detto il senatore Franceschelli - che gli enti locali, i Comuni in primo luogo, debbano essere i veri protagonisti. Capiamo che vi siano un po' antipatici, ma non è colpa nostra se i due terzi dei Comuni in Italia e i tre quarti dei Comuni capoluogo di Regione sono governati da amministrazioni di centrosinistra e per questo voi li considerate un po' degli avversari politici, ma la correttezza istituzionale vorrebbe che invece fossero considerati per quello che sono e cioè un presidio fondamentale delle istituzioni di questo Paese. Sono i sindaci e gli amministratori locali a conoscere la peculiarità dei territori, i vincoli ambientali, le vocazioni produttive, le sensibilità delle comunità, come abbiamo più volte sottolineato nel corso dell'iter parlamentare di questo provvedimento.

Noi abbiamo un modello chiaro da proporre al Paese: forte sostegno alle rinnovabili, programmazione energetica dal basso coordinata a livello nazionale, ma costruita sui territori, con degli obiettivi chiari da raggiungere e responsabilità condivisa nel raggiungimento di quegli obiettivi. Se l'Italia deve crescere nella produzione da rinnovabili, allora ogni territorio deve fare la propria parte, anche introducendo premialità per i territori che contribuiscono di più, come ricordato in discussione generale dal collega Basso, in termini di risorse, investimenti, servizi e ricadute economiche locali. Allo stesso modo, meccanismi correttivi per quei territori che, senza motivazioni oggettive, si sottraggono al contributo necessario fino anche ad arrivare al potere sostitutivo. Ma non può esistere una transizione energetica in cui alcuni territori producono energia per tutti, subendo impatti ambientali e sociali, mentre altri ne beneficiano senza assumersi responsabilità.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, la nostra posizione inequivocabile è un sì convinto agli obiettivi della transizione e alle rinnovabili, ma è un no altrettanto chiaro a scelte di Governo confuse e in ritardo. Sì a una vera Transizione 5.0, ma chiediamo una politica industriale concreta, non una sommatoria di incentivi. Sì alle energie rinnovabili, e chiediamo che i Comuni, i territori e le aree interne siano coinvolte. Sì all'autonomia energetica, valorizzando la democrazia, il paesaggio e la coesione sociale. Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario, nella convinzione che il Paese abbia bisogno di altro: una transizione più giusta, più partecipata, più coraggiosa. *(Applausi)*.

[ROSA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, per noi riveste una particolare importanza. Ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni di voto, ma anche gli interventi in discussione generale, e non vorrei intervenire facendo battute. Molti infatti hanno declinato con estrema negatività il provvedimento sulla Transizione 5.0, però vorrei ricordare che il tanto enfatizzato 4.0 funzionava con la logica dell'acquisizione della fattura, ossia funzionava con le stesse modalità del bonus facciate: si acquisivano le fatture e si prendeva il credito d'imposta del 50 per cento. Poi le indagini giudiziarie hanno dimostrato come, molte volte, la facilità di acquisire le agevolazioni messe in campo si sia dimostrata non sviluppo per il Paese, ma mera truffa.

Si tratta di un provvedimento che noi condividiamo; ne condividiamo l'impalcatura complessivamente, che è immune da quelle critiche pretestuose ascoltate sino ad ora. Esso in pochi articoli - tre - apporta snellimenti a procedimenti a sostegno del sistema produttivo, organicità a quelli per il rilancio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ed infine gli opportuni chiarimenti alla normativa in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza

nazionale e per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In sintesi, tre articoli: ognuno tratta argomenti specifici, formulando delle soluzioni concrete alle singole questioni.

L'articolo 1, rubricato "Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0", rappresenta un punto di equilibrio serio e responsabile tra l'esigenza di sostenere il sistema produttivo e quella di promuovere l'efficienza energetica e di garantire la piena tutela delle risorse pubbliche. Il Piano Transizione 5.0 nasce - noi tutti lo sappiamo - per incentivare l'innovazione e la sostenibilità nel settore industriale italiano, sostenendo le imprese che investono in tecnologie avanzate, introducendo un credito d'imposta per le aziende che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è destinato a progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici e un miglioramento dell'efficienza produttiva. Con questo provvedimento vengono rafforzati i controlli sulla reale riduzione dei consumi energetici e sul rischio di utilizzo improprio del credito d'imposta. *(Applausi)*. Tale articolo affida al Gestore servizi energetici (GSE) un ruolo centrale e rafforzato di verifica sia sotto il profilo dei requisiti tecnici, sia sotto quello dei presupposti sostanziali per la fruizione del beneficio. I controlli non sono né simbolici né meramente formali: essi si estendono alla fase finale, includono l'attività di vigilanza e prevedono conseguenze chiare e stringenti in caso di irregolarità, fino all'annullamento della prenotazione del credito e al recupero delle somme indebitamente fruite. *(Applausi)*.

È inoltre significativo - e risponde a un'esigenza di certezza giuridica - che il GSE sia individuato come litisconsorte necessario nei giudizi tributari. È una scelta che rafforza la trasparenza del sistema e tutela l'amministrazione finanziaria, evitando contenziosi opachi e frammentati. Viene inoltre chiarito il divieto di cumulo: le imprese non possono presentare per i medesimi beni oggetto di agevolazione domande di accesso al credito d'imposta sul Piano di Transizione 5.0, e domande su quello del 4.0.

Ovviamente sono state inserite norme di salvaguardia, per le imprese che hanno già presentato domande, dalla decadenza di entrambi i benefici. Il correttivo in discussione dimostra un'attenzione reale alle imprese, avendo lo scopo di incentivare investimenti in innovazione e sostenibilità e favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo al contempo alle sfide poste dalla transizione digitale ed energetica. L'impostazione del provvedimento valorizza gli investimenti delle imprese, orientandoli verso obiettivi misurabili di riduzione dei consumi e incremento della competitività, rafforzando al contempo l'autonomia e la resilienza del sistema produttivo nazionale. Il Piano Transizione 5.0, promosso e fortemente voluto dal Governo Meloni, rappresenta un'evoluzione strutturata delle politiche industriali, che supera la logica degli incentivi generalizzati, orientando il credito d'imposta verso investimenti ad alto valore aggiunto, in termini di digitalizzazione e di efficienza energetica.

Sul piano politico, il provvedimento conferma una visione pragmatica dello sviluppo: sostenere la competitività delle imprese italiane, favorire la transizione produttiva senza penalizzare il tessuto industriale e garantire una transizione sostenibile anche dal punto di vista economico e occupazionale, accompagnando il sistema produttivo e sostenendolo nelle nuove sfide tecnologiche. Si tratta di un segnale chiaro della visione del Governo Meloni. *(Applausi)*. Sviluppo economico e sostenibilità non sono in contrasto, ma possono procedere insieme.

Ricordo a me stesso che, nella manovra finanziaria appena approvata, il Governo Meloni ha previsto ulteriori 4 miliardi di euro per la transizione digitale e tecnologica delle nostre imprese, reintroducendo l'iper-ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi per il triennio 2026-2028, come richiesto dalle associazioni datoriali, e ha confermato i crediti d'imposta territoriali come la ZES, o le Zone logistiche semplificate (ZLS). Questi provvedimenti sono l'esempio della buona politica del Governo Meloni, della politica che serve al Paese: incentivante ma rigorosa, ambiziosa ma responsabile. *(Applausi)*. Sul punto, quindi, da parte nostra, le preoccupazioni delle aziende che sono in attesa di rifinanziamento della misura sull'anno 2025 sono comprensibili. Anche in quest'Aula abbiamo sentito la strumentalizzazione da parte della sinistra rispetto a una mancanza di fondi. Proprio ieri, su "Il Sole 24 Ore", c'era un intervento del ministro Urso che garantisce le risorse, così come è successo in altri casi. Per la ZES, quando sono mancate - collega Liris - sono state incrementate affinché nessuna

impresa perdesse nulla. Mi permetto di affermare che il Governo non ha mai lasciato per strada nessuno e, nel caso specifico, le imprese che investono.

Proseguendo nell'esame del testo normativo, l'articolo 2 rappresenta un passaggio decisivo per rendere finalmente effettiva e coerente la strategia nazionale sulle fonti rinnovabili, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento interviene in modo puntuale e sistematico sul decreto legislativo n. 190 del 2024, superando ambiguità normative e assicurando un quadro chiaro, omogeneo e aggiornato per l'individuazione delle aree idonee sia in terra che in mare. In particolare, l'introduzione dell'articolo 11-*bis* consente di definire criteri certi e trasparenti, valorizzando aree già compromesse o infrastrutturate, come siti industriali, cave dismesse e discariche, riducendo così il consumo di suolo e il contenzioso amministrativo.

È particolarmente rilevante l'equilibrio raggiunto tra l'accelerazione della transizione energetica e la tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e delle aree agricole. Ho ascoltato con attenzione la brava collega Fregolent, ricordando a me stesso quando in Basilicata rivestivo il ruolo di assessore all'ambiente e all'energia, e pagavo le pene di imprenditori che si muovevano non perché volevano promuovere il FER, non perché volevano aiutare la nostra Nazione, ma solo per business, a discapito dei territori e degli interessi degli italiani (*Applausi*).

Con queste modifiche noi tuteliamo tutto ciò e creiamo un equilibrio fra il legittimo business e, dall'altra parte, i territori e gli interessi nazionali. È quindi particolarmente rilevante l'equilibrio raggiunto. La disciplina dell'agrivoltaico, finalmente definita in modo chiaro, consente di coniugare produzione di energia rinnovabile e continuità dell'attività agricola, favorendo innovazione, sostenibilità e redditività per il mondo rurale. Importante è la norma per il contrasto alle speculazioni, che prevede, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, sanzioni per quegli impianti agrivoltaici che non consentono la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Apprezzabile è poi il rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome chiamate a individuare ulteriori aree idonee entro termini certi, nel rispetto dei principi di condivisione. Cerco di sintetizzare, perché vedo che il tempo è tiranno.

Con l'articolo 2-*bis*, che è stato aggiunto ed è stato anche oggetto di critiche, viene modificato l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, con la finalità di rafforzare e chiarire l'esercizio dei poteri speciali dello Stato, in particolare nel settore finanziario, introducendo un necessario coordinamento tra le autorità europee competenti in materia prudenziale e concorrenziale. L'intervento normativo evita sovrapposizioni e conflitti procedurali, garantendo certezza giuridica agli operatori e rispetto delle competenze europee, senza indebolire la tutela degli interessi strategici nazionali.

In conclusione, Presidente, queste norme consentono al Parlamento di compiere una scelta di responsabilità e chiarezza, rafforzando l'impianto dei poteri speciali dello Stato, senza cedere a semplificazioni ideologiche o a letture strumentali. Il testo, in definitiva, che ci apprestiamo a votare rappresenta una linea precisa del Governo Meloni: fornire al sistema Paese strumenti essenziali per coniugare sicurezza energetica, sviluppo sostenibile, competitività del sistema produttivo e rispetto dei territori; approntare procedure amministrative snelle che non ostacolino la crescita del Paese e le attività imprenditoriali, sempre nel rispetto dei territori e delle specificità italiane; dare agli italiani uno Stato che non abdica al proprio ruolo, ma lo esercita con rigore istituzionale, rispetto delle regole e piena consapevolezza delle sfide globali.

Per tali ragioni, Presidente, respingendo la narrazione ideologica e aprioristica delle minoranze, confermo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al

banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Romeo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Romeo.

(Il senatore Segretario MURELLI fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 13,33 -, indi [il vice presidente RONZULLI](#) - ore 13,38 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1718, di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	147
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	88
Contrari	58
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 175.

Svolgimento di interrogazioni (ore 13,56)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione [3-02108](#) sulle carenze di organico negli uffici giudiziari di Piemonte e Valle d'Aosta.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice interrogante.

L'interrogazione in esame ha a oggetto la situazione degli organici del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto di Torino. Rispetto al personale amministrativo, evidenzio in apertura che, negli ultimi anni, sono state messe in campo importanti politiche di investimento sul personale, grazie soprattutto al costante ed efficace impegno profuso da parte di questa Amministrazione, che ha predisposto un piano assunzionale senza precedenti e teso al raggiungimento dei target di efficienza ed efficacia degli uffici giudiziari, anche grazie alle risorse stanziare dal PNRR. L'importante quanto efficace attività di reclutamento avviata è tesa a perseguire l'ambizioso obiettivo di contrastare la carenza del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, in particolare dei distretti del Nord Italia interessati più che in altre Regioni dalla difficoltosa reperibilità di personale. In questo modo si è deciso di operare su più fronti non solo tramite procedure concorsuali bandite da questa Amministrazione, ma anche attingendo personale da graduatorie di concorsi espletati da altre amministrazioni, oltre che mediante accordi quadro per la condivisione di graduatorie di concorsi espletati da enti locali, in modo da consentire maggiore facilità e velocità nel reclutare risorse umane già presenti sul territorio.

Passando alla disamina dei dati, evidenzio che, all'insediamento del Governo Meloni, le assunzioni ordinarie sono state pari a circa 3.476 unità, a cui vanno aggiunti reclutamenti di personale PNRR a tempo determinato, pari a circa 7.914 unità. Negli uffici requirenti del distretto di Torino le assunzioni comprensive di quelle ordinarie a tempo indeterminato e quelle PNRR a tempo determinato sono state pari a 43 unità. A queste assunzioni devono aggiungersi i reclutamenti dei conducenti di automezzi che hanno preso servizio il 15 dicembre 2025, che per il distretto di Torino sono otto unità. Nell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, a fronte di una dotazione di organico di 250 unità, prestano servizio 167 risorse. Il dato tiene conto dei distacchi di personale giudiziario presso altri uffici. Si segnala altresì che sono presenti 10 unità di personale a tempo determinato PNRR nel

profilo di operatore di data entry.

Quanto alle specifiche vacanze registrate nei vari profili, esse interessano le seguenti figure professionali: Area operatori - ausiliario (15 vacanze su 24 posti in organico); Area assistenti - assistente giudiziario (18 vacanze su 57 posti), assistente informatico (1 vacanza su 2 posti in organico, tenendo conto del distacco di 2 unità presso altro ufficio), cancelliere (29 vacanze su 53), conducente di automezzi (3 su 18), operatore giudiziario (8 su 50); Area funzionari - Direttore (6 vacanze su 10 posti in organico); il profilo del funzionario contabile risulta completamente soddisfatto. Oltretutto, si registrano in soprannumero le posizioni dell'assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, oltre che del funzionario giudiziario (36 presenze a fronte delle 32 previste in organico, determinato alle 11 unità riqualficate dalla procedura ex articolo 21-*quater*).

Si consideri anche che si registra un esubero di personale per il profilo contabile e la presenza di un funzionario informatico non previsto in organico. La posizione dirigenziale risulta coperta con incarico di reggenza.

Dall'insediamento del Governo Meloni, nell'ufficio in esame sono state realizzate 21 assunzioni comprensive delle assunzioni ordinarie a tempo indeterminato e quelle PNRR a tempo determinato.

In via più generale, segnalo che è prioritario per questa Amministrazione giudiziaria continuare ad offrire il più ampio contributo possibile onde intraprendere ogni tipologia di attività connesse al rafforzamento dell'organico presso l'ufficio in esame, presso tutti gli uffici che presentino problematiche legate alla scopertura in organico, anche attraverso la previsione di interventi mirati e sulla mobilità temporanea. A tal proposito, sono in corso numerose procedure di reclutamento del personale in tutte le aree professionali per i vari profili che interesseranno tutti gli uffici giudiziari del Paese, compresi quelli in esame.

Con avviso del 7 agosto 2024 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'area assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose. Il 15 dicembre 2025 hanno preso servizio le prime 916 unità e, per il distretto in esame, 6 unità su 26 posti messi a disposizione. Inoltre, con avviso del 12 dicembre 2025, è stato disposto un primo scorrimento della graduatoria di merito nei limiti dei posti utili a ricoprire la vacanza per alcune sedi residue.

Con avviso del 30 giugno 2025 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, ripartite in 370 funzionari UNEP e 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione dei servizi di cancelleria, da destinare ai distretti elencati nel bando di concorso. Per il distretto di Torino, i posti messi a disposizione sono 314, tra funzionari UNEP e assistenti.

Il 23 dicembre 2024 è stato indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministro della giustizia, previsto dalla legge n. 75 del 2023. Il 6 novembre 2025 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale e il calendario delle prove, che si terranno dal 13 al 22 gennaio prossimo. Per concludere l'iter assunzionale del personale dirigenziale previsto dalla legge n. 75 del 2023, con avviso del 28 marzo 2025 è stata avviata la procedura comparativa per il reclutamento di ulteriori 11 posti riservati al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. La procedura è in itinere.

Infine, il 23 dicembre 2025 è stata disposta l'assunzione di 12 unità, area assistenti idonei, e un concorso per assistente amministrativo dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Evidenzio che il quadro delle attività di reclutamento da parte dell'amministrazione è in continua evoluzione grazie alle numerose procedure di scorrimento di graduatorie in corso di validità e all'attuazione dei nuovi concorsi. Inoltre, al fine di fronteggiare le ulteriori e immediate criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, dovute al pensionamento di unità di personale ovvero da altre

situazioni soggettive di carattere temporaneo (quali maternità, malattia, eccetera), l'organico dell'ufficio interessato potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale previsto dall'articolo 20 dell'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto in data 15 luglio 2020. La dotazione organica degli uffici giudiziari del Paese riceverà poi certamente effetti positivi dalla stabilizzazione a tempo indeterminato di 2.600 unità in area funzionari e 400 in area assistenti di personale PNRR già assunto a tempo determinato, nei limiti della dotazione organica, a decorrere dal 1° luglio 2026.

Per condividere le opportune linee di azione delle procedure di stabilizzazione e come esse siano definite, l'Amministrazione ha tenuto un incontro il 12 e il 28 novembre con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, approdando a due accordi fra le differenti categorie del personale PNRR. Sulla scorta della prima intesa, con avviso del 17 dicembre 2025, sono stati pubblicati i primi bandi di selezione volti all'assunzione di personale non dirigenziale nei profili tecnici di contabilità, tecnici di edilizia, tecnici statistici e informatici, degli analisti dell'organizzazione distinti per area funzionale. Inoltre, in base all'accordo del 28 novembre, si è stabilito che nel 2026 saranno pubblicati ulteriori bandi di selezione per gli addetti UPP, tecnici dell'amministrazione e operatori di dataentry, che avranno come criteri di definizione l'anzianità di servizio, i titoli di studio e una prova attitudinale a risposta multipla con banca dati.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Vice Ministro, ci ha snocciolato una serie di dati che ovviamente verificheremo punto su punto, ma non ha risposto alla domanda fondamentale: a fronte di una scopertura di organico vigente e di una inadeguatezza delle piante organiche, con delle percentuali che vanno da una media del 36,6 per cento a un 50 per cento, non è dato sapere quanto possa incidere l'aumento di due unità in un posto, tre in un altro e otto in un altro ancora.

In secondo luogo c'è la questione delle risorse: a fronte di 200 milioni di tagli sul comparto giustizia e di quasi zero risorse nella legge di stabilità, che abbiamo testé approvato, esattamente su questi argomenti, come si intende far fronte? Voi continuate a fare riferimento ai fondi del PNRR, ma in questo campo, come negli altri, questo Governo non dà al Paese alcuna certezza di una visione quanto a programmi e stanziamenti per il dopo PNRR, che era un volano. Il compito di questo Governo, ormai da tre anni in carica, era esattamente individuare le prospettive, con quali risorse e con quali mezzi.

Ricordo che quello del Piemonte e della Valle d'Aosta è il distretto giudiziario più grande in Italia.

Ovviamente in questo distretto, come in molti altri, vi sono tra l'altro delle inchieste di grande rilevanza anche nazionale, sia per quanto riguarda il comparto della sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda anche altri settori della criminalità. Quindi, sommergerci di dati, se non vengono messi a sistema e non si risponde poi nel merito, ci lascia ancora assolutamente insoddisfatti. (Commenti). Però adesso c'è l'interrogazione successiva.

[PRESIDENTE](#). Segue l'interrogazione [3-02179](#) sulla stabilizzazione del personale a tempo determinato negli uffici per il processo.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[SISTO](#), vice ministro della giustizia. Signor Presidente, ringrazio come sempre la solerte senatrice Rossomando, a cui volentieri do questa risposta, perché afferisce a un tema molto caro al Governo e in particolare al Ministero della giustizia.

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, con il quale l'interrogante formula specifici quesiti in ordine alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da destinare agli uffici per il processo, riferisco quanto segue. Ricordo in apertura che è attuale l'impegno di questo Dicastero di rafforzare il capitale umano, rivelatosi fondamentale per gli scopi del PNRR, all'interno degli uffici giudiziari. Il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano lavorato, per almeno ventiquattro mesi continuativi, nella qualifica ricoperta e che risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026.

In questo senso, la proroga dei contratti di lavoro e l'impegno a portare a termine il reclutamento di

3.946 nuovi addetti all'ufficio per il processo entro giugno 2024 rappresentano quindi attività volte a mettere il personale assunto nella posizione di possedere il requisito minimo già previsto dalla legge per la stabilizzazione, ovverosia il servizio protratto per ventiquattro mesi.

Con riferimento al programma di stabilizzazione, evidenzio che il piano di bilancio strutturale di medio termine prevede il mantenimento di 6.000 unità di personale con compiti equivalenti a quelli previsti dal PNRR, di cui una maggiore quota di personale di area funzionari, alla luce del numero di personale PNRR di medesima area attualmente in servizio. In aggiunta a ciò, rilevo che con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stata autorizzata la stabilizzazione a tempo indeterminato di 2.600 unità in area funzionari e di 400 unità in area assistenti, di personale PNRR già assunto a tempo determinato, nei limiti della dotazione organica, a decorrere dal 1° luglio 2026. Tuttavia evidenzio anche che la stabilizzazione è soggetta, secondo le disposizioni normative che l'autorizzano, a vincoli ben precisi. Essa è infatti subordinata all'espletamento di una selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

Il Ministero della giustizia, proprio per dare concreta e adeguata attuazione al processo di stabilizzazione del personale a tempo determinato PNRR ed offrire le opportune linee di azione, ha tenuto due incontri, il 12 e il 28 novembre, con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro. All'esito degli incontri sono stati condivisi due distinti accordi per le differenti categorie di personale PNRR. Sulla base del primo accordo, con avviso del 17 dicembre 2025, sono stati pubblicati i primi bandi di selezione volti all'assunzione di personale non dirigenziale nei profili dei tecnici di contabilità, dei tecnici di edilizia, dei tecnici statistici e informatici e degli analisti di organizzazione, distinti per area funzionale. Per l'area funzionari, il bando prevede l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, del personale area funzionari già reclutato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 1.660 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per l'area assistenti, il bando prevede l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria del personale area assistenti già reclutato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 750 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda e di 3.000 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In base all'accordo del 28 novembre, si è stabilito che nel 2026 saranno pubblicati ulteriori bandi di selezione per addetti all'ufficio per il processo, tecnici di amministrazione, operatori di data-entry, che avranno come criteri di definizione: l'anzianità di servizio, i titoli di studio e una prova attitudinale a risposta multipla con banca dati.

Evidenzio, infine, che con la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) è stato previsto che la graduatoria del personale da stabilizzare presso il Ministero della giustizia resterà in vigore per tre anni.

In conclusione, mi sembra doveroso ricordare che è nel prioritario interesse di questa amministrazione garantire il totale e pieno contributo al perseguimento degli obiettivi prefissati dal PNRR, nel rispetto dell'alveo normativo tracciato dal legislatore, al fine di assicurare al comparto giustizia, anche per il futuro, le risorse funzionali ad un modello organizzativo tanto più efficiente e performante. *(Applausi).*

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, signor Vice Ministro, apprezzo la buona volontà della sua persona, però qui lei risponde per il Governo e davvero non possiamo essere soddisfatti di queste risposte. Ricordo per chi ci ascolta che stiamo parlando di 12.000 lavoratori, di cui soltanto 3.000 forse troveranno una risposta con una misura finanziata. Sono 12.000 i lavoratori ancora precari (già questo è molto grave), ma la cosa più grave è che quella degli addetti all'Ufficio del processo è

una delle più importanti riforme che erano state messe in campo non soltanto per rendere efficienti e dare un contributo numerico al funzionamento dei nostri uffici, ma per dare un grande contenuto di innovazione sulla modernizzazione degli uffici e un contributo, dal punto di vista delle competenze e delle varie attribuzioni, al lavoro complessivo dei giudici. Lei lo sa molto bene, signor Vice Ministro, perché nella scorsa legislatura è stato uno dei protagonisti, insieme a noi, della scrittura di questa importante riforma.

Così come nell'interrogazione precedente, si segnala la non adeguatezza delle piante organiche, che partirebbero da lavoratori che sono fortemente professionalizzati. La perdita di queste competenze è una doppia perdita: non soltanto numerica, ma anche, appunto, di competenze. Lei sa molto meglio di me, se vogliamo parlare di numeri, che ogni mese risulta che ci siano almeno 100 di questi addetti all'Ufficio del processo che scelgono altri percorsi nella pubblica amministrazione, perché non hanno nessuna garanzia di prosecuzione. Quindi è stato fatto poco e pochissimo. Adesso lei ci ha illustrato alcuni dei criteri per questa procedura interna, ma stiamo parlando del fatto che su 12.000 lavoratori per il momento sembra che ci sia una garanzia soltanto per 3.000. Questo è un problema per quei lavoratori, ma è un problema soprattutto per la giustizia, perché queste sono le riforme che servirebbero e per le quali occorrerebbe impiegare molto lavoro e risorse proprio da parte del Ministero competente, a cui ricordo sempre che esiste un articolo 110 della Costituzione che dice proprio che uno dei compiti del Ministero della giustizia è occuparsi dell'organizzazione della giustizia. Ai cittadini interessano i tempi, l'efficienza e anche un'evoluzione di competenze al passo al passo con i tempi.

Soltanto per quei 3.000 ci sono i fondi richiesti. Quindi, anche questi bandi e queste promesse per il futuro al momento non hanno nessuna copertura. Non sappiamo cosa ne sarà degli altri 9.000 e vorremmo delle garanzie sul prossimo provvedimento importante che è il milleproroghe. Noi sicuramente presenteremo degli emendamenti perché sia almeno prorogata quella scadenza del giugno 2026 per dar modo di mettere in campo delle misure adeguate per garantire la stabilizzazione di tutti questi lavoratori.

Da ultimo, vorremmo che si evitasse anche in questo campo, come è successo in altri campi, che si spostino risorse destinate ad altro, ad esempio per la progressione in carriera di quelli che già sono immessi in questo settore della pubblica amministrazione, perappare qualche falla che riguarda invece i problemi di cui stiamo discutendo. Ci vogliono investimenti in più, ci vuole una visione, ci vogliono insomma tutte quelle cose che servono al comparto giustizia che è uno dei nuclei del PNRR.

Il significato del PNRR non è semplicemente sovvenzionare; i fondi del PNRR hanno una finalità e sono vincolati esattamente per farci fare un balzo in avanti verso la modernizzazione e verso la soluzione di quei nodi strutturali che caratterizzano il nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo agli oratori, rappresentanti del Governo e senatori, che alle ore 15 inizierà il question time in diretta tv, quindi dobbiamo assolutamente stare nei tempi, altrimenti sono costretti a saltare qualcosa. Se tutti si attengono ai tempi, dovremmo riuscirci.

Segue l'interrogazione [3-02267](#) sulle misure per rafforzare il comparto olivicolo italiano.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole senatrice per l'interrogazione, che ci permette di chiarire alcuni aspetti di questo settore importante per il made in Italy e per l'agricoltura italiana.

Il Ministero segue con particolare attenzione l'andamento del comparto olivicolo oleario, alla luce delle recenti flessioni delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva. Secondo i dati forniti da ISMEA, per la campagna olivicola 2025-26 in Italia si prevede un incremento produttivo rispetto all'anno precedente, trainato principalmente dalle Regioni meridionali, con la Puglia in testa, mentre il Centro-Nord dovrebbe registrare una tendenza opposta. Le stime indicano circa 300.000 tonnellate, collocando al momento l'Italia al secondo posto nel ranking mondiale dei produttori, subito dopo la Spagna.

Per quanto riguarda i livelli attuali dei listini alla produzione, occorre considerare che le campagne 2022-23 e 2023-24, caratterizzate da una produzione mondiale ridotta, hanno determinato forti

incrementi dei prezzi in tutti i Paesi produttori. L'olio extravergine italiano, a partire dalla fine del 2023, ha superato i 9 euro al chilogrammo, mantenendo tali valori fino alla conclusione della campagna precedente, nonostante le produzioni mondiali siano tornate a livelli ordinari.

Con l'avvio della nuova campagna produttiva i listini hanno mostrato una fisiologica variabilità, tipica di ogni inizio di stagione commerciale. I cali registrati nell'ultimo mese sono principalmente legati all'apertura dei frantoi in Puglia, prima Regione produttrice, per la quale la campagna in corso è di carica. I limiti medi dell'olio extravergine italiano si attestano attualmente intorno ai 7,66 euro al chilogrammo. Tale flessione, seppur significativa, mantiene i prezzi al di sopra dei livelli precedenti all'autunno 2022 e non si presenta in maniera omogenea fra le principali Regioni produttrici. Si rilevano infatti diminuzioni in Puglia e Calabria, mentre in Sicilia i prezzi restano sostanzialmente stabili. In ogni caso, attualmente non sono disponibili elementi sufficienti per individuare una tendenza univoca dei prezzi, che si consoliderà solo nelle prossime settimane in funzione dei volumi effettivamente prodotti.

Riguardo poi alle informazioni richieste dall'interrogante sul piano olivicolo nazionale, ricordo che, con decreto ministeriale n. 615898 del 21 novembre 2024, è stato costituito il tavolo tecnico di filiera olivicolo oleario, quale sede di confronto e coordinamento strategico tra istituzioni e rappresentanze della filiera nazionale, dalla produzione alla distribuzione, e quale organismo preposto alla predisposizione del piano di settore. Successivamente, con decreto ministeriale n. 182303 del 24 aprile 2025, è stata formalizzata la composizione del tavolo tecnico. Al fine di rendere più efficaci i lavori all'interno del tavolo, sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro, suddivisi per specifiche competenze, in particolare: normativa di settore, mercato e tracciabilità dei prodotti, ricerca e sviluppo, Xylella e promozione. I gruppi hanno elaborato la versione preliminare del piano olivicolo nazionale 2026-2030, già presentata alle Regioni e alle Province autonome e che prossimamente sarà oggetto di discussione con i membri del tavolo tecnico, che preannuncio è stato convocato per la prossima settimana.

Il piano olivicolo nazionale 2026-2030 include inoltre un articolato programma di promozione e comunicazione, per valorizzare l'identità e la qualità dell'olio extravergine 100 per cento italiano. Le attività riguardano campagne informative nazionali e internazionali, programmi educativi rivolti ai giovani, iniziative formative per la ristorazione, lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso visite a oliveti e frantoi, degustazioni e attività didattiche.

Rilevo, infine, che proprio la strategicità del settore ha portato ad avviare un percorso condiviso con l'intera filiera. In quest'ottica, lo scorso 1° dicembre è stato convocato il Tavolo olivicolo nazionale, per analizzare le criticità e individuare interventi di stabilizzazione e rilancio. L'incontro si è reso necessario per monitorare la situazione e valutare l'eventuale presenza di speculazioni sui prezzi, con possibili ripercussioni sui nostri olivicoltori.

Dal confronto con gli operatori è emerso un quadro rassicurante circa l'efficacia dei controlli svolti quotidianamente dall'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi) e dai carabinieri del Nucleo agroalimentare, in particolare sui prodotti che arrivano in Italia e sulla qualità e provenienza degli olii importati, con particolare attenzione agli olii provenienti da Paesi terzi.

A tal proposito, mi preme sottolineare che la cabina di regia per i controlli agroalimentari, che riunisce ICQRF, Forze dell'ordine, Agenzia delle dogane, AGEA e altri organismi, coordina operazioni congiunte presso porti e punti di ingresso, con verifiche su qualità, origine e tracciabilità dei prodotti. L'intera filiera dell'olio è quindi sottoposta a un monitoraggio costante, sia per il mercato nazionale, sia per quello comunitario ed extracomunitario.

Inoltre, durante la riunione sono state avanzate proposte volte a migliorare ulteriormente la tracciabilità e una larga convergenza si è registrata sull'esigenza di rafforzare la promozione dell'olio italiano quale elemento fondamentale anche per la stabilizzazione dei prezzi. In tale contesto è stato sottolineato come, rispetto al passato, siano stati compiuti importanti passi avanti nella comunicazione, ma sia necessario fare ancora di più, per rendere i cittadini pienamente consapevoli dei valori dell'olio extravergine d'oliva italiano.

Assicuro che il Ministero continuerà a monitorare attentamente il mercato e ad adottare le misure necessarie a tutelare e valorizzare la produzione nazionale, in vista dell'imminente adozione del Piano

olivicolo nazionale 2026-2030, che mira a consolidare la presenza del prodotto sui mercati, promuovere unicità e tipicità e favorire un consumo consapevole.

Concludo ricordando a me stesso, all'Assemblea e alla senatrice interrogante che in questo momento alla Camera è in corso l'esame del disegno di legge "coltiva Italia", nel cui interno ci sono risorse importanti per la filiera, fino a 300 milioni di euro, finalizzate all'aumento della produzione degli impianti, ma che possono essere ulteriormente specificate. Lo sottolineo perché si tratta di una risorsa estremamente importante, pari a circa 600 miliardi delle vecchie lire, che per il settore nessun Governo ha mai messo a disposizione.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, prendo atto della risposta del sottosegretario La Pietra, che ringrazio, però non è assolutamente sufficiente. Siamo in una situazione grave, in cui il monitoraggio deve ormai portare ad azioni concrete e puntuali.

Intervengo da senatrice pugliese, da rappresentante di una terra che sull'olivo ha fondato la propria economia, la propria identità e la fierezza di un paesaggio caratteristico. Come esponente del MoVimento 5 Stelle, ho depositato un disegno di legge per lo sviluppo e la competitività del settore olivicolo nazionale, che da anni lavora su questi temi; un settore che non può più essere lasciato in balia di dinamiche di mercato opache e di strategie politiche incoerenti.

I dati richiamati dalla mia interrogazione parlano chiaro: a novembre, due mesi fa, nel pieno della stagione olivicola, in poco più di venti giorni il prezzo dell'olio extravergine di oliva è crollato di oltre il 20 per cento. Questo non può essere fisiologico, come ha appena detto il Sottosegretario. Non è una fluttuazione accettabile, ma una distorsione che mette a rischio la tenuta economica di migliaia di aziende agricole, già provate dall'aumento dei costi energetici, dai cambiamenti climatici, dalle fitopatie e, come sottolineato, dal problema gravissimo della Xylella.

In questo contesto, arrivano notizie che dovrebbero indurre il Governo a una seria riflessione strategica. È recente, infatti, l'annuncio secondo cui la Tunisia è destinata a superare l'Italia nella produzione di olio extravergine di oliva. Non è una colpa della Tunisia, ma è una responsabilità politica italiana se il nostro Paese continua a perdere posizioni in un settore che dovrebbe essere centrale. E qui immediato è il collegamento con il Piano Mattei, che il Governo presenta come asse strategico del rapporto con i Paesi africani.

Se davvero il Piano Mattei vuole essere uno strumento di cooperazione paritaria e di sviluppo condiviso, allora occorre evitare che esso si traduca nei fatti in una competizione sbilanciata a danno delle nostre filiere agricole. Il rischio concreto è quello di rafforzare i sistemi produttivi concorrenti senza aver prima messo in sicurezza il nostro.

Cooperare non significa indebolire il sistema produttivo italiano, né tantomeno sacrificare il valore dell'olio nazionale sull'altare di equilibri geopolitici o commerciali. Cooperare potrebbe e dovrebbe essere l'occasione per costruire regole comuni, standard condivisi, trasparenza nelle filiere e un rafforzamento della qualità, evitando distorsioni ambientali e sociali, ma tutto questo richiede una strategia nazionale solida. Dobbiamo andare oltre l'osservazione e i tavoli: serve qualcosa di concreto.

Sulla stessa scia si innesta il tema del Mercosur, di grande attualità. L'eventuale apertura a nuovi accordi commerciali con Paesi che operano con costi di produzione, standard fitosanitari e vincoli ambientali profondamente diversi dai nostri rischia di colpire duramente l'agroalimentare italiano nel suo complesso. Non si può chiedere ai nostri agricoltori qualità, sostenibilità e rispetto delle regole e poi metterli in competizione con prodotti che non garantiscono le stesse condizioni. Questo è dumping, chiamiamolo col suo vero nome. Per questo il settore chiede risposte immediate, la convocazione urgente di tutti gli attori della filiera, la rapida e definitiva approvazione del piano olivicolo nazionale, il rafforzamento dei controlli e della tracciabilità. Siamo dunque stati rincuorati dal fatto che aumenteranno anche i fondi per tale scopo. Il controllo ai porti è quindi più che necessario per i prodotti extraeuropei. Lo stesso vale per una vigilanza reale anche sulla grande distribuzione, cioè nei supermercati, che troppo spesso utilizzano l'olio come prodotto civetta, comprimendo artificialmente i prezzi. Urge una campagna istituzionale forte sull'olio extravergine 100 per cento italiano, che ne

valorizzi la qualità, la salubrità e la sostenibilità.

Concludo dicendo che comunque non mancano gli esempi virtuosi: giovani imprenditori, innovazione tecnologica, olii italiani premiati nel mondo, oleoturismo e tutela della biodiversità. Tuttavia, senza una strategia pubblica coerente queste eccellenze rischiano di restare marginali. Pertanto, se continuiamo a non scegliere, altri Paesi continueranno a farlo al posto nostro e l'Italia, culla dell'olivicoltura di qualità, rischia di cadere verso un ruolo sempre più marginale e questo nessuno di noi lo vuole, quindi speriamo sempre in un'azione incisiva. Noi, come MoVimento 5 Stelle, ci siamo.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni [3-01925](#), [3-01932](#), [3-02312](#) e [3-02313](#) sul finanziamento della manutenzione delle strade provinciali.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

IANNONE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signora Presidente, rispondo congiuntamente in quanto le interrogazioni vertono sull'analogo argomento e ringrazio i colleghi senatori Rando e Zambito del PD e Borghi Enrico di Italia Viva per i quesiti posti.

La tutela della sicurezza stradale e la piena fruibilità della rete viaria provinciale e metropolitana costituiscono una priorità nell'azione di governo, nella consapevolezza che tali infrastrutture svolgono un ruolo essenziale per la mobilità quotidiana dei cittadini, per la competitività dei territori e per la coesione sociale. Il divario infrastrutturale che ancora caratterizza il nostro Paese richiede un duplice approccio: da un lato, vi è il compito statale di provvedere alla realizzazione delle grandi opere strategiche, come il Ponte sullo Stretto di Messina, per il finanziamento del quale si ribadisce che non sono state intaccate le risorse destinate alla viabilità provinciale, e gli interventi per la modernizzazione della rete stradale che ANAS sta portando avanti con continuità.

Dall'altro, c'è un impegno costante dello Stato per sostenere gli enti locali nello svolgimento dei loro compiti, con interventi mirati anche di modico importo, ma fondamentali per migliorare concretamente la qualità della vita e della mobilità delle comunità locali. A tal proposito, ricordo che proprio negli ultimi giorni dell'anno appena passato è stata approvata la graduatoria per l'anno 2025 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, che individua come beneficiari 97 Comuni sotto i 5.000 abitanti per un valore complessivo di 12 milioni di euro, destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali. Promuovere questi interventi significa contribuire alla sicurezza degli utenti, garantire la continuità dei collegamenti territoriali e sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali. Significa inoltre salvaguardare i nostri territori, contrastare i fenomeni di spopolamento dei piccoli centri e valorizzare il loro patrimonio storico, artistico, paesaggistico, culturale e sociale.

Entrando nel merito dei quesiti posti dagli onorevoli interroganti, ricordo che la rete stradale di competenza delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane si estende per circa 150.000 chilometri. Il MiT è costantemente impegnato nel sostenere e cofinanziare un quadro programmatico chiaro, stabile e coordinato che consenta agli enti territoriali di pianificare e realizzare interventi in modo efficace e tempestivo. L'obiettivo è garantire un livello di sicurezza stradale sempre più elevato e una piena fruibilità delle infrastrutture da parte dei cittadini, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse disponibili e una pianificazione degli interventi coerente con le reali necessità dei territori. In particolare, proprio al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità e sicurezza, anche alla luce dell'incremento dei volumi di traffico e dei fenomeni di degrado connessi agli eventi atmosferici, il Ministero ha adottato negli anni numerose iniziative a sostegno degli enti territoriali, rifinanziando strumenti normativi già esistenti dedicati alla manutenzione della viabilità locale. Nel quadro programmatico vigente, oltre agli stanziamenti previsti per il periodo 2018-2022, pari complessivamente a 2,7 miliardi di euro, risultano attualmente programmati interventi per ulteriori 3 miliardi di euro nel quinquennio 2023-2027 e per 4 miliardi di euro nel periodo 2028-2035. Tali importi testimoniano un significativo incremento delle risorse destinate al potenziamento della rete viaria locale, incremento ancor più rilevante se si considera il trasferimento ad ANAS di una parte della rete regionale.

La ripartizione dei finanziamenti avviene per ciascun programma mediante appositi decreti ministeriali adottati previo confronto con le associazioni rappresentative degli enti territoriali. L'assegnazione delle

risorse si basa su parametri oggettivi, in coerenza con le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i criteri di attribuzione. La revisione delle risorse operata dalla legge di bilancio 2025 sul decreto ministeriale n. 101 del 2022 ha tenuto conto della limitata capacità di spesa registrata da parte di alcuni enti territoriali negli esercizi precedenti, nonché dell'esigenza di evitare economie non utilizzate in linea con gli obiettivi di finanza pubblica.

Ulteriori criticità sono state rilevate in relazione alla rendicontazione del sistema di Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), elemento essenziale per il monitoraggio finanziario e l'esecuzione degli interventi programmati. Con riferimento alle risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 141 del 2022, pari a 500 milioni di euro per il periodo 2022-2025, si segnala che al mese di dicembre 2024 le richieste di erogazioni pervenute agli uffici ministeriali ammontavano a circa il 28 per cento dello stanziamento complessivo. Tale dato ha contribuito a motivare le modifiche apportate al decreto n. 101 del 2022 per le annualità 2025-2026, con l'obiettivo prioritario di assicurare una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

A seguito degli approfondimenti tecnici condotti dalle strutture ministeriali, il decreto-legge n. 95 del 2025 ha disposto nuovi stanziamenti per la manutenzione della rete stradale di Regioni, Province e Città metropolitane. In particolare, l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge, ha previsto un incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026. Il successivo comma 7 dell'allegato 2 individua i beneficiari secondo i criteri già condivisi con le associazioni degli enti territoriali.

Con decreto ministeriale del 14 agosto 2025, n. 209, con l'obiettivo di ottimizzare la capacità di spesa da parte dei beneficiari, sono state definite modalità di assegnazione delle risorse, introducendo oggettivi obblighi di rendicontazione e collegando l'erogazione dei fondi agli effettivi stati di avanzamento dei lavori. Tale impostazione supera il precedente modello di contributi erogati sulla base di mere indicazioni esigenziali, orientando l'azione amministrativa verso una pianificazione più efficiente e un utilizzo più responsabile delle risorse. In attuazione del decreto-legge n. 95 del 2025, nello scorso mese di dicembre il Ministero ha erogato agli enti territoriali un'anticipazione pari a 125 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete stradale. Tale importo costituisce il primo acconto nell'ambito del programma quadriennale 2025-2028, che prevede complessivamente circa un miliardo di euro di investimenti, di cui 380 milioni nel 2026 e 275 milioni nel biennio 2027-2028. Si tratta di un impegno rilevante che consente un significativo avanzamento nel miglioramento della viabilità provinciale e conferma l'attenzione del MiT per lo sviluppo dei territori e la sicurezza della circolazione. Le erogazioni effettuate sono state disposte a seguito della comunicazione da parte degli enti beneficiari dell'avvio delle procedure di gara, secondo una modalità operativa che incentiva maggiore tempestività ed efficienza nell'attuazione degli interventi nell'interesse della collettività.

Il Governo conferma dunque il proprio impegno a sostenere le Province e le Città metropolitane nel mantenimento e nel miglioramento della rete stradale di loro competenza, nella consapevolezza che investire sulla manutenzione significa investire sulla sicurezza, sulla mobilità e sul futuro delle nostre comunità.

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta, ma non posso ritenerla soddisfacente, almeno per quanto riguarda la mia interrogazione rispetto al territorio dell'Emilia-Romagna e anche del modenese. Quella che abbiamo posto non era solo una questione contabile, un tecnicismo tra capitoli di bilancio, come lo ha presentato oggi lei nella sua risposta, ma è una questione politica che riguarda la vita quotidiana delle persone. La manutenzione delle strade è sicurezza pubblica, è prevenzione di incidenti, è accesso ai servizi, è continuità di collegamenti, è tutela di comunità intere, è sviluppo economico e sociale; soprattutto, nelle aree interne e nei territori più fragili è sviluppo economico.

Voi oggi dite di aver ripristinato o aumentato le risorse - a noi questo non risulta - ma ripristinare non

basta: non basta dopo anni di tagli alle Province e alle Città metropolitane; non basta dopo anni in cui si è scaricato su questi enti un peso enorme con risorse insufficienti e organici ridotti. Ripristinare una parte di ciò che è stato tolto non rimette in carreggiata la rete viaria, non recupera ritardi, non rimette in sicurezza ponti, viadotti, carreggiate degradate, frane e dissesti, non ricostruisce una capacità di programmazione che è stata logorata nel tempo.

Vi è un secondo punto, signor Sottosegretario, che rende ancora più debole la vostra risposta: le rigidità delle condizioni di verifica che avete introdotto per gli enti provinciali, con tempi irragionevoli. Se l'ente locale viene messo nelle condizioni di perdere risorse per vincoli sproporzionati, allora il ripristino resta un titolo, un annuncio, ma non si traduce in cantieri, interventi e sicurezza. La conseguenza è semplice: si penalizzano proprio gli enti che hanno più bisogno, cioè quelli che hanno meno personale, meno strutture amministrative e spesso più chilometri di strada da mantenere. La contraddizione più grave sta però nelle scelte complessive del Governo. Nell'ultima legge di bilancio sono stati bocciati tutti gli emendamenti che chiedevano risorse aggiuntive per la sicurezza stradale. Tutti: questo è il punto politico! Quando l'opposizione e tanti amministratori locali hanno chiesto più fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza, la risposta è stata un muro e, nello stesso tempo, proprio per quella manovra, si sono determinati tagli pesantissimi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È una decisione che inevitabilmente riduce i margini di intervento su quelle opere diffuse che servono in ogni Paese.

Signor Sottosegretario, bisogna essere franchi: la manutenzione delle strade forse non è tra le vostre priorità, perché se lo fosse avreste scelto di rafforzare quel capitolo, non di respingere ogni proposta di incremento. Se lo fosse, avreste costruito un piano stabile, pluriennale e incrementale per le Province e le Città metropolitane. I territori oggi ci dicono una cosa semplice: servono più risorse stabili e certe. Servono perché la rete viaria provinciale e metropolitana non è un tema minore, è una rete essenziale, capillare, che sostiene la mobilità di milioni di persone.

Nella provincia di Modena, per parlare della zona a cui ho fatto esplicito riferimento nell'interrogazione, abbiamo cantieri e interventi che slittano e richieste di messa in sicurezza che restano senza risposte: dalla Complanarina, alla necessità di adeguare la SS 568, fino alle criticità della SS 9, la via Emilia, e al nodo con la tangenziale di Modena. Questi sono però solo esempi. Il punto è nazionale: la fotografia di un Paese in cui la manutenzione ordinaria viene trattata come voce sacrificabile, salvo poi scoprire che è in prima linea per la sicurezza.

Signor Sottosegretario, le chiediamo una scelta diversa e netta: più risorse per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade provinciali e metropolitane, un impegno pluriennale serio e regole che aiutino a spendere, non che puniscano chi è già in difficoltà. Perché le strade non sono numeri: sono persone, sono comunità, sono sicurezza. Su questo la vostra risposta di oggi non dà garanzie per il futuro. *(Applausi)*.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, non posso ritenermi soddisfatta della sua risposta, anche perché, semplicemente, non ha risposto. La mia interrogazione faceva riferimento alle strade provinciali della provincia di Pisa e lei su questo non ha risposto. Non ci ha detto, ad esempio, quello che già risulta dal bilancio della stessa Provincia di Pisa, a cui ho potuto accedere: semplicemente non ha detto che quest'anno sono stati tagliati i fondi già previsti nel 2022 per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali.

Successivamente, anche su nostra sollecitazione - perché questa interrogazione l'avevamo presentata a maggio - evidentemente vi siete accorti che c'era stato un errore madornale, che avrebbe paralizzato completamente la messa in sicurezza delle strade. Così avete ripristinato un po' di risorse, ma quelle risorse che sono state ripristinate hanno comunque subito un taglio, che per la provincia di Pisa è del 23 per cento. Non solo: avete scelto di inasprire, diciamo così, l'erogazione delle somme assegnate. In pratica, avete dunque costretto le Province a rivedere la programmazione e a riapprovare il piano della programmazione pluriennale degli investimenti, prima per effetto del taglio, poi per effetto del ripristino parziale delle risorse. Tutto ciò fa scaturire una incapacità programmatica che è ciò che

arreca un danno reale alle Province. Le Province segnalano da anni un arretrato enorme, un accumulo di criticità che riguarda la sicurezza, il dissesto, i ponti, i viadotti e le pavimentazioni.

Voi rispondete con interventi tampone, con continui stop and go, con fondi che vanno e vengono a seconda delle esigenze di cassa dello Stato. Ma il punto vero, Sottosegretario, non sono neanche le risorse. Il punto è che questo Governo ha prodotto una vera e propria paralisi infrastrutturale e la Toscana, la mia Regione, ne è una delle vittime più evidenti. Mi viene da chiedervi cosa vi abbia fatto la Toscana e mi viene da rispondere: avete perso le elezioni regionali. *(Applausi)*.

In Toscana, infatti, non parliamo di un'opera isolata, ma di un'intera strategia che non c'è. In campagna elettorale il ministro Salvini è venuto nei nostri territori, a Pisa, proprio nella mia città, a dire che i treni veloci Pisa-Firenze erano sul tavolo del Ministero. Lo disse pubblicamente, con enfasi, come simbolo di attenzione e di rilancio. Poi, finite le elezioni, quel tavolo è sparito e al suo posto sono arrivati i tagli. Della progettazione, di quel quadruplicamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno, che è un'infrastruttura strategica non solo per la mobilità dei cittadini, ma anche per il sistema produttivo, per il porto di Livorno e per la competitività dell'intera area tirrenica, che era già stato finanziato dal precedente Governo, non si è fatto più niente. È stato tagliato e nessuno ci ha più rimesso mano. Altro che sviluppo per la costa toscana, avete messo il freno a mano.

Sulle strade, signor Sottosegretario, mi permetta di dirlo, avete toccato il punto più basso. Con l'ultima legge di bilancio avete tagliato ulteriori 80 milioni di euro al progetto della statale tirrenica, che è un'arteria fondamentale per la sicurezza, per il turismo e per l'economia della costa; un'opera attesa da decenni che avrebbe dovuto essere una priorità nazionale e invece l'avete colpita come fosse un capitolo sacrificabile, secondario e irrilevante. Come se non bastasse, dal 1° gennaio anche la beffa: l'aumento dei pedaggi.

Signor Sottosegretario, sono sicura che lei sappia perfettamente che la crescita sociale ed economica di un territorio dipenda dall'efficienza delle sue infrastrutture. Se per lei e questo Governo questa consapevolezza si traduce in tagli e nel sogno della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina siamo messi molto male, cioè senza una politica infrastrutturale seria per il Paese. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, avevamo presentato questa serie di interrogazioni nel mese di maggio e siamo lieti di avere in qualche modo contribuito, svolgendo la nostra funzione di opposizione, a sollevare il velo su un tema che, nella sua replica, il rappresentante del Governo ha confermato, cioè il fatto che il Governo aveva dapprima ridotto in maniera significativa, con dei tagli, con l'ultima legge di bilancio dello scorso anno, la dotazione nei confronti delle Province (in particolare nei confronti della realtà piemontese si parlava di un taglio del 70 per cento per il biennio 2025-2026) e poi, a seguito di una serie di prese di posizione, oltre che dell'Unione delle Province d'Italia, anche di tutte le opposizioni, si è ripristinato un fondo di dotazione, che però ha - come abbiamo appreso - i limiti di un approccio che rischia di determinare l'incapacità della spesa e un'inefficienza del sistema. È infatti un approccio a metà strada fra il centralistico e il paternalistico.

Lo abbiamo sentito: è il Ministero che si assume la determinazione di andare a sindacare le modalità con le quali i territori e gli enti decidono di addivenire alle loro spese, tutto questo in una dimensione nella quale si esce da una logica di programmazione e si entra in una dinamica nella quale il Ministro (o chi per esso) vanno a sindacare il singolo intervento. Ciò determina incapacità di spesa, aleatorietà e la non possibilità di passare ad un'effettiva capacità di mettere a terra le risorse. È l'esempio del territorio dal quale provengo, una piccola Provincia dell'Alto Piemonte, il Verbano-Cusio-Ossola, che però ha una caratteristica molto particolare. Dal punto di vista viabilistico non solo svolge un'opera di collegamento fra quel territorio e il territorio nazionale, ma svolge un'opera di collegamento internazionale, essendo una cerniera tra due cantoni, il Canton Vallese (di cui abbiamo purtroppo parlato in queste settimane) e il Canton Ticino.

Nella circostanza - ne approfitto per segnalarlo al rappresentante del Governo - abbiamo una situazione nella quale ANAS non sta svolgendo in alcun modo un'attività di pianificazione e di intervento. Quando avemmo delle responsabilità di Governo, cercammo di mettere in campo tre

questioni sul tema specifico: una pianificazione degli interventi sulle varie arterie, un rientro di alcune strade regionali ex provinciali all'interno delle competenze di ANAS e il finanziamento di un'arteria, la strada statale 34 del Lago Maggiore (internazionale), su cui sono intervenute delle pesanti situazioni di crollo.

Tutto questo rischia di essere abbandonato a sé stesso, perché le opere finanziate da noi a suo tempo sul Lago Maggiore (la galleria paramassi) non partono. C'è preoccupazione nei territori e nei lavoratori, perché si parla di 200 giorni lavorativi e di chiusure ripetute, ma non c'è nessuna modalità di comunicazione, di raccordo e di pianificazione. Non si sa nulla degli interventi che verranno realizzati nelle statali che sono rientrate nella competenza di ANAS e non si sa nulla su cosa è stato fatto dei 70 milioni che noi stanziavamo nel 2013-2014 per la strada statale 337 della Val Vigizzo.

Signor rappresentante del Governo, la invito a venire con me un giorno per vedere cosa è diventata la strada statale 33 del Sempione, che dovrebbe collegare l'Italia con la Svizzera. All'ingresso del nostro Paese abbiamo un cantiere esistente dal 2012, che non viene in alcun modo ripreso dalla nostra azienda nazionale delle strade. Tutta quell'arteria è un continuo di restringimenti, di cambi di carreggiate, di opere incompiute e di abbandoni. Questa è la conseguenza di un'impostazione centralista, aleatoria e occasionale, che fa sì che nessuno si prenda mai la responsabilità di arrivare a un punto e a un dunque.

Con questa interrogazione, signora Presidente, vogliamo sollecitare il Governo affinché le problematiche delle infrastrutture di questo piccolo complesso, il territorio montano dell'Alto Piemonte, vengano tenute in debita considerazione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,52, è ripresa alle ore 15,01).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,01)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Patuanelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-02319](#) sulle fonti di finanziamento per l'aumento delle spese militari, per tre minuti.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe, colleghi, Ministro. nonostante l'entusiasmo di maggioranza e Governo, la condizione economica reale del Paese è, a nostro avviso, molto preoccupante, figlia di una crescita inesistente e di azioni inadeguate da parte del Governo per sostenere la crescita, gli investimenti degli imprenditori, le famiglie che hanno difficoltà sempre di più ad arrivare a fine mese, persone che riducono la propria spesa alimentare e riducono addirittura l'accesso alle visite sanitarie, rinunciando a curarsi per i costi della sanità privata, posto che le liste d'attesa della sanità pubblica sono sempre più lunghe. È una condizione che, nonostante il favore delle agenzie di rating e di qualche consesso internazionale, in realtà nell'economia reale sta mostrando dei grandi segni di preoccupazione.

In tutto questo, però, c'è un dato concreto: l'impegno che questo Governo ha assunto ad aumentare le spese militari. Nel Documento di finanza pubblica del 2025 si parla e si prospetta uno stanziamento extra, oltre alle spese attuali, pari allo 0,15 per cento del PIL del 2026, ulteriore 0,15 nel 2027 e 0,2 nel 2028. Questo significa sostanzialmente una crescita della spesa militare di oltre 23 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. È evidente che queste sono risorse che in qualche modo il Governo, essendosi impegnato a spendere, deve reperire.

Il reperimento delle risorse non ha infinite forme e modalità: si possono reperire facendo ulteriore deficit, accedendo al fondo europeo SAFE (Security action for Europe), attraverso l'emissione di titoli oppure tagliando servizi e tagliando, quindi, su ciò che serve ai cittadini. Quello che non è chiaro - ed è l'oggetto della nostra domanda - è come voi vogliate reperire queste ingenti risorse.

Il Paese ha le difficoltà che prima ho enunciato e si accinge ad affrontare un 2026 in cui questo Governo ha previsto nuove tasse per i cittadini: il "pacco" della tassa sui pacchi, l'aumento dell'ISEE e l'aumento dell'RC, una serie di misure che certamente non agevolano la vita dei cittadini. Tutto questo - ci sembra evidente - soltanto per spendere per le armi. Le chiediamo, quindi, di chiarirci dove volete trovare queste risorse. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevole senatore Patuanelli, per quanto riguarda il rafforzamento della capacità di difesa e sicurezza, anche al fine di ottemperare agli impegni presi durante il summit della NATO tenutosi all'Aja lo scorso giugno, appare cruciale attendere gli esiti della stima del deficit del 2025, che l'Istat notificherà alla Commissione europea a marzo. Nel caso in cui questo dovesse risultare inferiore al 3 per cento, verrebbe attivato il procedimento di uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo. Ciò consentirebbe di confermare gli intenti contenuti del Documento programmatico di finanza pubblica, ossia l'incremento della spesa per sicurezza e difesa graduale, con un'incidenza sul PIL che può crescere fino a 0,5 punti percentuali entro la fine del triennio, coperto dalla legge di bilancio.

Al riguardo, nella misura in cui, grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, sarà tollerato un sentiero di crescita della spesa netta più ampio, in ragione delle sole maggiori spese in difesa e sicurezza, l'aumento della spesa prospettato non comporterebbe nessuna rinuncia alle spese dedicate alle principali priorità di natura sociale, quali quelle ricordate dagli interroganti.

Quanto, infine, alle modalità di finanziamento, si ricorda che il piano relativo allo strumento europeo SAFE (Security action for Europe), presentato dall'Italia nella misura massima di 14,9 miliardi di euro, è ancora in corso di valutazione, insieme ai piani presentati dagli altri Stati membri dell'Unione europea. L'adesione al programma SAFE comporta una dilazione molto in avanti nel tempo della restituzione del relativo prestito rispetto alla emissione di titoli del debito pubblico, nonché risparmi conseguenti al differenziale nel tasso d'interesse pagato. Al contempo, implica la necessità di sottostare a una serie di regole sostanziali e procedurali, che limitano la discrezionalità dei singoli Stati aderenti. Inoltre, ulteriori benefici indiretti potranno derivare da effetti quali il rafforzamento della cooperazione e il coordinamento con altri partner, l'integrazione della catena del valore a livello dell'Unione europea, nonché dal contributo alla crescita nel settore industriale.

Si precisa, poi, che l'attivazione della clausola di salvaguardia è funzionalmente collegata allo strumento SAFE, ma è indipendente da questo. La clausola di salvaguardia prevede che, al ricorrere di circostanze eccezionali, in cui la Commissione europea ha esplicitamente incluso l'attuale contesto geopolitico, uno Stato membro possa richiedere al Consiglio l'autorizzazione a deviare temporaneamente dal percorso di spesa netta definito nel proprio piano strutturale di bilancio di medio termine. Trattandosi di una flessibilità in deroga, l'attivazione della clausola di esclusione non richiederebbe la pubblicazione di un nuovo piano strutturale di bilancio di medio termine, ma implicherebbe comunque una richiesta di scostamento dagli obiettivi programmatici al Parlamento, da approvare, previo coinvolgimento dello stesso, ai sensi (e con le maggioranze) dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Ogni valutazione in merito agli strumenti che saranno impiegati e al quantum delle spese oggetto dell'interrogazione avverrà in conformità a quanto previsto dall'ultimo Documento di finanza pubblica e nella risoluzione di approvazione dello stesso, all'interno della quale sono stati definiti i limiti superiori, in percentuale al PIL, del maggiore indebitamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Patuanelli, per due minuti.

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Signora Presidente, signor Ministro, oggettivamente non sono soddisfatto della risposta, perché non ho davvero capito verso quale strada si sta orientando il Governo e questo mi sembra del tutto evidente. Dobbiamo aspettare marzo per capire se usciamo dalla procedura di infrazione, perché questo consentirebbe alcuni spazi che altrimenti non ci sono; intanto, però, l'impegno a spendere quei soldi c'è, è scritto nero su bianco e il Governo si è impegnato a farlo in sede NATO. In qualche modo, noi stiamo quindi ipotecando molte risorse di questo Paese e non abbiamo

ancora capito quale strada percorreremo per trovare quelle risorse.

Mi sembra davvero incomprensibile il motivo per cui il Governo sostenga che non ci sarà nessuna incidenza rispetto agli altri servizi (non lo sosteniamo noi, ovviamente), perché è del tutto evidente che, al netto del fatto che l'uscita dalla procedura di infrazione ci apre alcuni scenari in cui la contabilizzazione di quelle spese non ha un effetto rispetto ai dati macroeconomici in rapporto alla nuova governance europea, quei soldi poi vanno spesi e trovati comunque.

Noi, infatti, abbiamo subito per mesi la narrazione del buco di bilancio del superbonus, che in realtà sul bilancio non ha nessun effetto, e che per colpa di quel buco non abbiamo potuto fare tutte le misure che servivano al Paese, poi oggi ci venite a dire che invece spendere 23 miliardi per le armi non incide minimamente sui servizi essenziali ai cittadini. (*Applausi*). Ora io, onestamente, non riesco a capire come si faccia a sostenere questo doppiopesismo e oggettivamente nella sua risposta non sono riuscito a capire quali sono le intenzioni di questo Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-02318](#) sull'aumento dei reati legati alla criminalità comune, per tre minuti.

RENZI (IV-C-RE). Signora Presidente, signor Ministro, Alessandro aveva 34 anni; lo chiamavano Ambro, suonava molto bene la chitarra, era un laureato di questo Paese (si era laureato in statistica), però aveva scelto di lavorare per Trenitalia, faceva il capotreno sugli intercity. È stato ucciso in modo barbaro e assurdo alla stazione di Bologna, probabilmente da un uomo che era stato fermato tante volte in questi mesi. Le Forze dell'ordine lo avevano fermato tante volte quel cittadino croato di 36 anni che è accusato di aver ucciso Ambro. Era stato fermato mentre devastava un supermercato a Udine; era stato fermato mentre mancava di rispetto a dei poliziotti a Vercelli ed era stato fermato perché puntualmente sui treni disturbava i passeggeri. Eppure voi, che avete fatto decine di decreti-legge, che ci avete raccontato della vostra attenzione sulla sicurezza, vi siete occupati di tutto ma non di garantire la certezza della pena e il fatto che quell'uomo fosse assicurato alle strutture dello Stato, per evitare che facesse quello che ha fatto ad Ambro. (*Applausi*).

Signor Ministro, Aurora aveva 19 anni; il cittadino extracomunitario che è arrivato in Italia non con i barconi, ma con un aereo di linea dal Perù, e che si è stabilito nel nostro Paese prima di diventare clandestino; quel cittadino che ha confessato stamattina, quindi - possiamo dirlo - è un reo confesso, di aver stuprato una ragazza di 19 anni (Aurora) e poi di averla uccisa, questo cittadino peruviano di 57 anni era stato fermato per stupro sessuale nei confronti di un'altra ragazza di 19 anni, sei mesi fa, a Cologno Monzese. Tuttavia, da quello che si legge pare che il suo nome non fosse entrato nel casellario giudiziale.

Signor Ministro, anche in questo caso non hanno fallito carabinieri e poliziotti, ma lo Stato e il vostro Governo, che da anni continua a parlare di sicurezza e non si accorge che non ci sono soltanto i casi dei cittadini stranieri. Infatti, Massimo, di 26 anni, Salvatore di 23 anni, Andrea, di 25 anni, sono stati uccisi a Monreale e Paolo, di 21 anni, a Palermo, da cittadini italiani. Il vero problema - e questa è la domanda - è se non le sembra, signor Ministro, che tra la fuffa sul decreto-legge rave party e una barzelletta sul centro migranti in Albania non stiate prendendo in giro gli italiani, in un Paese in cui c'è molta più criminalità e voi vi riempite la bocca di slogan, ma non riuscite a garantire la certezza della pena. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PIANTEDOSI, ministro dell'interno. Signor Presidente, la tesi posta a fondamento del testo scritto dell'interrogazione, che parla di incremento dei reati, è radicalmente sbagliata ed è smentita dai dati. Le statistiche sulla delittuosità nel 2025 fanno infatti registrare una generalizzata riduzione dei reati del 3,5 per cento e giusto per citare alcune fra le più importanti voci cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione, le violenze sessuali calano del 7,5 per cento, i maltrattamenti in famiglia dell'8 per cento, le lesioni del 4 per cento, i furti del 6 per cento, le rapine del 4,5 per cento, le estorsioni del 5 per cento, lo sfruttamento della prostituzione del 9 per cento. Se volessi utilizzare la stessa logica seguita dagli interroganti, dovrei dire che questo calo è frutto proprio delle politiche sulla sicurezza messe in campo dal Governo, vale a dire 39.000 assunzioni tra le Forze di polizia, il triplo di quanto

fatto in anni passati, e altri 30.000 operatori entreranno in servizio entro il 2027; oltre un milione di soggetti identificato nel corso delle operazioni ad alto impatto, con più di 2.000 arrestati e 12.000 denunciati; 9.000 i soggetti allontanati grazie alle zone rosse su oltre 1,5 milioni di persone controllate. L'opposizione al Governo scopre solo ora il tema della sicurezza e il suo legame con l'immigrazione irregolare. Gli stranieri sono responsabili del 35 per cento dei reati, con picchi ancora più alti in alcune città e soprattutto per quegli stessi delitti citati dagli interroganti. Ebbene, nella XVII legislatura, quando la sinistra vinse le elezioni e governò il Paese per cinque anni, furono organizzate varie operazioni navali (Mare Nostrum, Triton, Sofia), che favorirono l'arrivo in Italia di oltre 650.000 clandestini. In quegli anni rispetto ad oggi i reati commessi erano superiori del 18 per cento, gli omicidi addirittura più alti del 33 per cento, i migranti sbarcati erano il triplo, come tre volte superiore era il numero dei morti in mare; veniva rimpatriato almeno il 2,5 per cento degli sbarcati in Italia rispetto al 10 per cento che riusciamo a fare oggi, grazie alle nostre politiche di rafforzamento dei centri per i rimpatri, che oggi contano più del doppio dei posti. Oltre il 30 per cento dei poliziotti andava in pensione, all'epoca, senza essere sostituito. Insomma, tutti i dati sulla sicurezza erano decisamente peggiori rispetto ad oggi. Questo Governo non solo sta ottenendo, io credo, incoraggianti risultati sul fronte della sicurezza, ma ha drasticamente ridotto gli sbarchi e ha aumentato del 12 per cento ogni anno i rimpatri che oggi sfiorano i 7.000 annui complessivi.

Ritengo che ci sia sicuramente ancora tanto da fare, perché anche un singolo episodio delittuoso tocca le nostre coscienze e ci impegna a fare ancora di più e meglio, ma rispondo al quesito dicendo che, al contrario di quanto vi si afferma, le politiche di questo Esecutivo manifestano segnali di efficacia e mi ritengo motivato a proseguire con ulteriori prossime iniziative, su cui confido che ci sia il sostegno anche degli interroganti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.

[RENZI](#) (IV-C-RE). Signor Ministro, lei conosce la stima che io provo nei suoi confronti, ma sono deluso e anche un po' imbarazzato. Di fronte ad alcune vicende che le ho citato, lei ha fatto un elenco senza minimamente fermarsi rispetto ai punti fondamentali. Signor Ministro, le do un numero solo - lei ne ha citati tanti - ed è il quattro. Quattro come le volte in cui il cittadino croato è stato fermato e rilasciato nell'assoluta incapacità del Governo di trovare le forme per garantire la certezza della pena. *(Applausi)*. Signor Ministro, quattro come i ragazzi morti tra Palermo e Monreale, uccisi da cittadini del quartiere ZEN *(Applausi)*. Signor Ministro, nessuno dei casi che ho citato è arrivato in Italia con un barcone, ma sono almeno quattro le volte in cui io ho suggerito a lei e alla Presidente del Consiglio di riportare poliziotti e carabinieri dall'Albania e di fare del centro migranti in Albania un carcere per i cittadini albanesi e non una sorta di grande fuffa e propaganda. *(Applausi)*.

Signor Ministro, io penso che i familiari di Ambro, i familiari di Aurora, i familiari dei ragazzi di Palermo e di Monreale non sappiano che cosa farsene delle sue statistiche. Quello che so è che spero che il numero quattro resti nel suo cuore, come spero che resti nel cuore di ciascuno di noi una consapevolezza, per la destra e per la sinistra. Per la destra: guardate che su questo tema della sicurezza state perdendo i vostri e prima o poi ve ne accorgerete, perché partirà qualcosa alla vostra destra, come è scritto. Questo vale anche per la sinistra, perché se vogliamo essere un'alternativa al Governo Meloni, non si costruisce l'alternativa difendendo i dittatori alla Maduro.

Si costruisce un'alternativa dicendo che questo Governo fallisce sulle tasse e sulla sicurezza, cioè su quei temi su cui ci ha riempito di promesse ed ha clamorosamente fallito, come dimostrano anche i dati che oggi il ministro Piantedosi ha cercato di nascondere, ma che sono testimoniati dalle storie che ho raccontato. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Cucchi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-02315](#) sul trattamento del cittadino senegalese Assane Thiaw nel centro per i rimpatri di Milano, per tre minuti.

[CUCCHI](#) (Misto-AVS). Signor Presidente, signor Ministro, mi trovo costretta a ricorrere al cosiddetto question time in quanto tutte le mie precedenti istanze formali di accesso agli atti fatte al suo Ministero sono rimaste, ahimè, di fatto senza alcuna risposta. Quindi sono certa che lei oggi saprà rispondere alle mie domande. Premetto che la rete "Mai più lager-No ai CPR" ha pubblicato, tra settembre e novembre 2025, sui propri canali social la storia di Assane Thiaw, cittadino senegalese, giovane uomo

di ventisette anni, recluso per nove mesi nel CPR di Milano. Il CPR di Milano è l'unico in Italia dal quale, grazie a un'ordinanza del tribunale del 2021 che ha riconosciuto il diritto delle persone trattenute a mantenere gli smartphone (giova ricordare che i cosiddetti ospiti dei CPR non sono dei detenuti), è possibile ricevere notizie costanti sulle condizioni detentive e sullo stato di salute dei reclusi. Grazie alle testimonianze video provenienti dall'interno della struttura, la rete ha mostrato sulla propria pagina Facebook le condizioni psichiche di questo ragazzo, apparse evidentemente compromesse. Nel video si vede Thiaw solo in sala mensa, mentre simula di mangiare del cibo e successivamente gettare a terra qualcosa di immaginario. Inoltre, altri detenuti hanno riferito che non parlava con nessuno, rimaneva sempre in disparte e alternava risate e pianti senza motivo apparente. Inoltre, durante i nove mesi di permanenza non sarebbe mai stato visto fare la doccia.

Signor Ministro, quelle descritte sono situazioni che conosco bene e che si ripetono spesso in tutti i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) d'Italia. Il 30 ottobre alcuni reclusi hanno avvisato la rete che Thiaw era stato trasferito: dopo nove mesi, era stato trasferito nel CPR in Albania. Abbiamo sentito più volte la presidente Meloni dire che quei CPR avrebbero funzionato e in effetti hanno funzionato: signor Ministro, una volta arrivato in Albania, Thiaw è stato dichiarato non idoneo a quella struttura proprio per le sue condizioni psicofisiche.

Le chiedo, signor Ministro, di sapere - e spero che oggi sappia darmi una risposta - se sia a conoscenza di questa vicenda, secondo quali criteri Thiaw è stato ritenuto in Italia idoneo al trattamento nel CPR di Milano, e quali misure intende adottare per garantire che i reclusi nei CPR ricevano cure adeguate. Le chiedo inoltre, signor Ministro, di sapere dove si trova in questo momento Thiaw, dal momento che al suo ingresso in Italia è diventato un fantasma. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, preciso innanzitutto che i CPR non sono una scelta del Governo italiano, ma uno specifico obbligo europeo per garantire l'effettività dei rimpatri. Nel quadro del nuovo patto per la migrazione e l'asilo, l'Italia è inoltre tenuta a raggiungere determinati risultati che saranno assicurati da procedure sempre più uniformi, a seguito della revisione del regolamento rimpatri attualmente all'esame delle istituzioni europee.

Dalle notizie fornite dalla prefettura di Milano, il cittadino senegalese in questione è stato trattenuto presso il CPR di Milano, in seguito all'adozione di un provvedimento di espulsione, dal 26 marzo al 30 ottobre 2025, data del suo trasferimento presso la struttura in Albania. Al momento dell'ingresso nel centro, lo straniero non presentava alcuna criticità di natura sanitaria o psichiatrica, come da certificato di idoneità rilasciato dal medico competente del servizio sanitario locale, che ha attestato la compatibilità delle sue condizioni di salute con la convivenza in una comunità ristretta. Inoltre, l'ente gestore del CPR ha evidenziato che durante il periodo di trattenimento lo straniero è stato regolarmente seguito sia dall'équipe medica sia dal servizio psicosociale della struttura. Va poi ricordato che, prima del trasferimento in Albania, il medico del CPR di Milano ha certificato nuovamente l'idoneità dello straniero alla vita di comunità ristretta.

Una volta giunto a Gjader, a seguito di una visita di valutazione riguardante profili possibili di vulnerabilità e la compatibilità della sua permanenza nel centro, il cittadino straniero, stranamente, è stato dichiarato non idoneo alla permanenza in comunità ristretta. Pertanto è stato dimesso dalla struttura albanese in data 10 novembre 2025, con ordine di allontanamento. Così come avviene per tutti i soggetti dimessi dal centro di Gjader, è stato ricondotto in Italia e munito dell'intimazione del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Da successivi accertamenti risulta che ad oggi si è reso irreperibile. E faremo di tutto perché non si tratti dell'ennesimo caso di persona liberata dal trattenimento grazie a cavilli giudiziari, che poi ritroviamo in occasione della commissione di reati, soprattutto se si considera che dal 2022 al 2025, senza soluzione di continuità, il cittadino senegalese di cui parliamo, dichiaratosi minore e poi accertato come maggiorenne, ha numerosi precedenti per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e false dichiarazioni.

Infine, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato che lei cita nell'interrogazione, segnalo che la stessa

si è limitata a rilevare un asserito difetto procedurale nella definizione del capitolato di gara per la gestione dei centri, senza assolutamente mettere in discussione il merito e la qualità dei servizi sanitari erogati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Cucchi, per due minuti.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signor Ministro, sono un'illusa. Mi aspettavo da lei che oggi si potesse dimostrare che il Governo si impegna per il rispetto dei diritti di tutti, migranti compresi, ma evidentemente non è così.

Lei, signor Ministro, ha risposto con le solite frasi preconfezionate, ma la verità è una e una sola: voi vi riempite la bocca con il termine "sicurezza", ma io le chiedo dov'è la sicurezza in tutto questo. Lei ha appena ammesso che non si sa dove sia il giovane uomo, cittadino senegalese, Thiaw, e che probabilmente può costituire un pericolo per se stesso e per gli altri. Signor Ministro, questo non è un vanto: è il vostro fallimento, non il nostro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Paroli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-02314](#) sui disordini seguiti allo sgombero dell'immobile occupato dall'associazione Askatasuna a Torino, per tre minuti.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, innanzitutto grazie per l'impegno che mette nei suoi compiti e anche per ciò che ha fatto a Torino, rispetto all'organizzazione Askatasuna, che è nata nel 1996 come ultima articolazione di Autonomia Operaia. Gli attivisti hanno occupato a Torino quello stabile storico di proprietà comunale, trasformandolo in un centro sociale, divenuto nel tempo un punto di riferimento dell'antagonismo, purtroppo, violento.

Nel corso degli anni, Askatasuna si è affermata come capofila della rete nazionale Autonomia Contropotere, che riunisce molte realtà riconducibili all'area antagonista e anarchica attive in numerose città italiane, di cui tutti siamo a conoscenza. Tale rete è stata protagonista di numerose iniziative di protesta, a partire dalle azioni no TAV in Val di Susa, con sabotaggi, scontri con le Forze dell'ordine e danneggiamenti sistematici, ma anche dei recenti scontri ai margini della partita tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, del corteo Propal del 5 ottobre a Roma, dei blitz pro-Palestina nelle stazioni ferroviarie, delle sassaiole contro la sede di "Leonardo", un'azienda che è un vanto per il nostro Paese ovunque nel mondo e, da ultimo, dell'irruzione e devastazione della sede de "La Stampa".

Lo sgombero dello stabile di Torino ha innescato ulteriori episodi di violenza, con vere e proprie guerriglie di strada, assalti alle Forze dell'ordine e il ferimento complessivo di 11 agenti, colpevoli solo di aver svolto il proprio lavoro. Ora sono annunciate nuove manifestazioni di piazza a sostegno di Askatasuna, il 17 e il 31 gennaio. Le chiediamo, egregio Ministro, se valuta la possibilità - come tra l'altro proposto anche dal nostro senatore Rosso a Torino - di procedere alla requisizione dell'immobile per gravi motivi di ordine pubblico, alla luce delle posizioni assunte dal sindaco di Torino e da esponenti della Giunta comunale, che sembra intendano continuare un percorso che ha prodotto esclusivamente il consolidamento dell'occupazione e la prosecuzione delle attività eversive.

Le chiediamo inoltre come intenda rafforzare le misure di controllo e monitoraggio sui centri sociali in generale, prevedendone l'utilizzo come basi organizzative per attività illegali o violente; quali ulteriori iniziative voglia assumere per reprimere con la dovuta fermezza, che in questi anni le dobbiamo riconoscere, ogni forma di violenza, in particolare quella organizzata, pianificata e reiterata, a tutela della sicurezza dei cittadini e anche delle Forze dell'ordine.

Le chiediamo, infine, come intenda promuovere un dialogo sociale per la gestione dei conflitti - su questo noi ci siamo - garantendo il pieno esercizio del diritto costituzionale a manifestare, ma esclusivamente da parte dei manifestanti pacifici, distinguendoli nettamente da chi utilizza le piazze come strumento di intimidazione e violenza.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signora Presidente, gli attivisti del centro sociale Askatasuna - come ha ricordato l'interrogante - hanno occupato abusivamente, sin dal 1996, un intero immobile di grandi dimensioni in corso Regina Margherita a Torino e, nel corso degli anni, il centro sociale ha acquisito un ruolo di leadership nei movimenti della sinistra extraparlamentare, in particolare nei gruppi no TAV, nella rete Torino per Gaza e nei collettivi studenteschi, alimentando e coordinando le

mobilitazioni più radicali, nel tentativo di innalzare il livello di conflittualità e contrapposizione con le Forze dell'ordine.

Con delibera del 30 gennaio del 2024, il Comune di Torino aveva avviato un percorso di progressiva regolarizzazione dell'occupazione abusiva - obiettivamente fallita - siglando un accordo subordinato al completo rilascio dell'immobile da parte degli occupanti, già oggetto di dichiarazione di inagibilità da parte dei Vigili del fuoco e della ASL di Torino. Con successiva delibera del 10 marzo del 2025, l'accordo di collaborazione con il Comune è stato rinnovato per cinque anni, prevedendo espressamente, fra le condizioni di recesso, il mancato rispetto del divieto di accesso ai piani superiori dello stabile che erano state dichiarati inagibili. In seguito, durante una perquisizione disposta dalla magistratura, la polizia ha identificato alcuni cittadini che avevano occupato abusivamente i piani superiori dello stabile, dichiarati inagibili nel 2023.

L'occupazione ha pertanto rappresentato una violazione di accordi stipulati dal centro sociale con il Comune di Torino, che perciò si è visto costretto a revocare l'accordo, facendo venire meno il titolo valido per l'occupazione dell'edificio. A questo punto le Forze di polizia hanno provveduto a sgomberarlo, murando contestualmente gli accessi, al fine di impedire un'eventuale nuova occupazione. Rammento che tra il giorno dello sgombero e la fine dell'anno si sono susseguite alcune manifestazioni di piazza caratterizzate da atti di violenza, che, tra l'altro, hanno causato il ferimento di 25 operatori delle Forze dell'ordine.

Più in generale, sul tema delle occupazioni abusive evidenzio anche la politica di questo Governo, che consiste nel distinguere quelle nuove da quelle risalenti. Per le prime l'obiettivo è sgomberare entro 24 ore ogni edificio oggetto di nuove occupazioni; per quelle risalenti negli anni si sta procedendo secondo un ordine progressivo stabilito dalle prefetture, per organizzare al meglio l'operazione e tener conto in alcuni casi delle vulnerabilità presenti.

Noi continueremo - quindi rassicuro l'interrogante - nell'azione tesa a tutelare in ogni modo innanzitutto la proprietà privata, primo interesse leso dalle occupazioni abusive, che sono spesso mascherate da improbabili iniziative di socialità, anche per evitare che da questa forma di illegalità derivi supporto logistico a gruppi che, al contrario, hanno l'abitudine di praticare la violenza nelle manifestazioni di piazza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Paroli, per due minuti.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Signor Ministro, noi come Forza Italia confidiamo molto nella sua azione, così come confidiamo e siamo certi della professionalità delle Forze dell'ordine. Speriamo che non ci sia spazio per la violenza, l'intolleranza, la prepotenza o per richieste e diritti che non hanno alcun fondamento. Anche queste manifestazioni, che cercano di far riconoscere ciò che non è riconoscibile, non possono essere tollerate, soprattutto quando sfociano nella violenza.

Purtroppo però quelle richieste, quei diritti e quelle manifestazioni continuano a produrre costi immotivati che vanno sulle spalle di tutti i cittadini.

E devo anche dire che purtroppo, da ex amministratore, non comprendiamo come possano amministratori, che hanno come primo dovere quello di difendere i cittadini e gli interessi dei cittadini, cedere a ricatti o a compromessi con piazze violente che nulla hanno a che fare con la cultura, la tolleranza e la solidarietà. Non è solo una questione di legalità, perché di legalità si può sempre parlare e può essere sempre negata. Si tratta di postura democratica. Va difesa la libertà di tutti, ma non vanno tollerati violenze e abusi. Per questo le siamo grati. Grazie. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Valente ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-02317](#) su misure per il sostegno alle forze di pubblica sicurezza, per tre minuti.

[VALENTE](#) (PD-IDP). Signora Presidente, questa interrogazione, con la volontà e la speranza - devo dire abbastanza remota, dopo aver ascoltato le parole del Ministro in risposta all'interrogazione del collega senatore presidente Renzi - è volta a tentare di sollecitare questo Governo a uscire dalla retorica e soprattutto dalla speculazione politica su un tema tanto importante come quello della sicurezza nel nostro Paese.

La condizione della sicurezza nel nostro Paese, caro signor Ministro, al netto dei dati che continua a snocciolare in maniera ormai direi anche un po' stanca e un po' retorica, a più riprese, cozza col

sentimento e col sentire dei cittadini italiani; cozza con una madre che ha un figlio che torna tardi la sera; cozza con la paura di una donna di tornare sola in una metropolitana; cozza con la paura di chi partecipa a una manifestazione e cozza soprattutto ancor di più - gliel'hanno detto a gran voce i nostri sindaci in questi giorni - con chi è chiamato ad amministrare le nostre città. Dai nostri sindaci, che si impegnano ogni giorno a garantire la vivibilità nelle nostre città, arriva un grido di dolore e di allarme: si sentono soli, abbandonati, perché voi della sicurezza fatte soltanto attività retorica.

Lo fate utilizzando a piene mani strumenti che si sono rivelati totalmente inefficaci: nuove fattispecie di reato, inasprimento delle pene, più carceri, ma mai un'attività sana di intervento sulla marginalità sociale, mai un'attività significativa e seria sull'attività di prevenzione. Eppure è l'unica che si dimostra rilevante e soprattutto efficace nel corso del tempo.

Per la politica è troppo semplice, è troppo facile inasprire le pene e costruire nuove fattispecie di reato. Lo è perché costa zero. Lo avete dimostrato in questa manovra: non avete messo investimenti nel comparto delle Forze dell'ordine, non avete aumentato gli stipendi, non avete mantenuto gli impegni sull'età pensionabile. E questa è la vostra risposta, che non guarda alla professionalità delle nostre Forze di polizia, anzi ne mortifica talenti e competenze. Lo fate perché è l'unico vostro modo di rispondere, continuando a ignorare la verità di questo Paese. I dati che lei continua a snocciolare - ripeto - sono distanti dalla realtà.

Abbiamo bisogno di più attività di prevenzione, di pianificazione e di controllo del territorio. Abbiamo bisogno di Forze dell'ordine che siano soprattutto coordinate, la cui attività va pianificata con serietà, rigore, professionalità e competenza. Ne abbiamo, ma voi continuate a mortificare tutto questo apparato, perché continuate a concedere soltanto retorica e impegni puntualmente disattesi. Su questo terreno vi chiediamo più coerenza, ma soprattutto più rigore e più serietà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, senatrice Valente, anche stavolta citerò dati, anche perché l'interrogazione si fonda su dati e affermazioni apodittiche.

Riportandomi a quanto ho già detto in risposta ad altre interrogazioni, l'asserita assenza di una visione d'insieme delle politiche di sicurezza da parte del Governo è smentita dai fatti. È vero esattamente l'opposto, come dimostrano l'aumento delle Forze di polizia nelle nostre città; il potenziamento dei dispositivi di controllo del territorio mediante la sistematica realizzazione di zone ad alto impatto e l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata; il contrasto all'immigrazione clandestina di fatto incontrollata negli anni precedenti; la realizzazione e l'espansione di un modello di intervento sulla sicurezza basato sulla riqualificazione delle aree urbane degradate e sulla lotta alla dispersione scolastica (il cosiddetto modello Caivano). Si tratta di un insieme di misure coerenti ed efficaci, che hanno consentito di raggiungere risultati importanti, dopo anni di sottovalutazione e di scelte ideologiche da parte di Governi partecipati o guidati da esponenti dello stesso Gruppo politico degli onorevoli interroganti, i cui effetti negativi si proiettano nel presente, a causa soprattutto del lassismo rispetto al fenomeno migratorio.

Solo grazie all'azione incisiva del Governo nel 2025 i dati consolidati dei primi 10 mesi fanno registrare una diminuzione dei reati del 3,5 per cento rispetto all'anno precedente e questo trend decrescente risulta ancora più netto se paragonato alla dinamica del decennio precedente. Nel 2025 gli sbarchi sono molto più che dimezzati rispetto al 2023. Abbiamo già assunto nell'ultimo triennio - questi sono i dati, li devo dire - 39.000 operatori, pari a 13.000 unità ogni anno, e circa 30.000 nuovi ingressi sono programmati entro il 2027 per fronteggiare l'ingente numero di pensionamenti, largamente noto e altrettanto ampiamente sottovalutato da chi ci ha preceduto, che invece ha tagliato il turnover o assunto meno operatori delle Forze di polizia. Abbiamo concretamente valorizzato le nostre Forze di polizia - cosa che lei invocava - stipulando il contratto collettivo di lavoro del comparto per il 2022-2024 con un miliardo di euro, rinnovandolo ed iscrivendo già a bilancio - cosa mai accaduta in passato e riconosciuta dalle organizzazioni sindacali - le risorse per l'ulteriore suo rinnovo già nel prossimo triennio. Abbiamo fatto un contratto con le risorse per il triennio successivo. Mai accaduto!

Sempre per smentire quanto evidenziato nell'interrogazione, anche nell'ultima legge di bilancio è stata

riservata una particolare attenzione alle Forze di polizia, prevedendo il ripristino del 100 per cento del turnover per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco per il 2026. Inoltre, per la progressiva perequazione previdenziale del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso sono state incrementate le risorse destinate alla cosiddetta previdenza dedicata di 20 milioni per il 2026, 40 dal 2027 al 2029 e 30 milioni a decorrere dal 2030. Sono stati previsti 40 milioni di euro per il periodo 2026-2029 per finanziare polizze assicurative per l'assistenza legale e la responsabilità civile degli operatori. Ed ancora: 115 milioni di euro sono stati stanziati per l'anno in corso per incrementare i servizi di tutela, ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, anche per far fronte alle maggiori esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici di Milano Cortina.

Confido che questo nuovo interesse sui temi della sicurezza possa tradursi in un sostegno dialettico e costruttivo alle prossime iniziative del Governo per proseguire sul percorso avviato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Giorgis, per due minuti.

[GIORGIS](#) (PD-IDP). Signor Ministro, devo purtroppo a dichiarare la nostra insoddisfazione per la risposta che abbiamo ricevuto. Le sue parole e i suoi silenzi confermano purtroppo che, per il Governo, la sicurezza non è una priorità da garantire a ogni persona affinché possa esercitare al meglio le proprie libertà fondamentali, ma è essenzialmente uno strumento di propaganda. Cosa ha prodotto, signor Ministro, l'aver introdotto molti nuovi reati e inasprito diverse sanzioni, senza alcun investimento culturale, sociale ed economico per contrastare marginalità e povertà sociali; senza alcun investimento - come ricordava prima la collega Valente - per garantire un'esecuzione della pena capace di rieducare e quindi di abbattere i tassi di recidiva; senza alcun investimento per rafforzare il comparto sicurezza e porre rimedio alle sempre più gravi carenze di organico?

Signor Ministro, mancano a livello nazionale circa 11.340 agenti. Cosa ha prodotto tutto ciò? Ha prodotto un aumento dei reati e, in particolare, dei reati più percepiti dai cittadini e che più dipendono dalla presenza degli agenti sul territorio. I dati ufficiali del suo Ministero dicono che, negli ultimi due anni, sono aumentati in maniera significativa le violenze sessuali, le lesioni dolose, i furti, le rapine e i reati legati agli stupefacenti.

Signor Ministro, la sicurezza è un bene prezioso, che richiede politiche pubbliche complesse e coordinate tra i diversi livelli istituzionali e non slogan e proclami illiberali che aumentano le divisioni e cercano di canalizzare le paure e le insicurezze verso capri espiatori. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Balboni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-02316](#) sull'operatività in Italia di soggetti legati all'organizzazione terroristica di Hamas, per tre minuti.

[BALBONI](#) (Fdl). Signor Ministro, grazie all'inchiesta avviata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, subito dopo l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023, è stato accertato che Hamas ha costituito un vero e proprio comparto estero, con articolazioni periferiche che hanno operato anche in Italia, con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e di contribuire al suo finanziamento attraverso sedicenti associazioni di beneficenza italiane.

Lo scorso 27 dicembre la direzione distrettuale antimafia (DDA) di Genova ha arrestato 9 persone con l'accusa di aver finanziato - parliamo di almeno 7 milioni di euro - Hamas, tramite associazioni sedicenti benefiche, tra le quali spicca l'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP), il cui logo indica come Palestina l'intero territorio, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, evidentemente negando così la stessa esistenza dello Stato di Israele.

Tra quelle figure spicca quella di Mohammad Ahmad Hannoun, presidente dell'Associazione dei palestinesi d'Italia e componente del Board of directors della European Palestinians Conference, accusato di essere il vertice della cellula italiana del comparto estero di Hamas, fondatore dell'ABSPP, personaggio già sottoposto a indagini della procura di Genova dai primi anni Duemila, poi archiviate.

Tra gli arrestati anche Dawoud Hussny Mousa, suo braccio destro nella raccolta dei fondi "umanitari", poi versati per la maggior parte ad Hamas, noto per la sua presenza nei tunnel di Gaza insieme ai terroristi palestinesi.

Nelle ultime settimane, anche l'imam di Torino, Mohamed Shahin, compare in diversi atti e intercettazioni, con alcuni arrestati e indagati nell'ambito dell'inchiesta; lo stesso si trova ancora in Italia, nonostante i decreti di espulsione per motivi di sicurezza emessi nei suoi confronti, in quanto

sono stati revocati dalle corti di appello.

Ciò premesso, si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo ai fatti sopra richiamati e quali ulteriori misure di competenza ritenga necessarie per prevenire e contrastare tali fenomeni per esigenze di sicurezza nazionale connesse alla presenza e alla operatività sul territorio italiano di soggetti e reti riconducibili ad ambienti estremisti, che legittimano, agevolano o finanziano organizzazioni terroristiche anche attraverso attività di raccolta fondi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[PIANTEDOSI](#), *ministro dell'interno*. Signor Presidente, l'indagine che puntualmente è stata ricostruita dall'onorevole interrogante ha fatto emergere elementi di particolare gravità, che saranno oggetto di accurata verifica da parte dell'autorità giudiziaria. Nel caso in questione, infatti, pur con la doverosa presunzione di innocenza, che va riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas, per finalità di terrorismo.

È un dato su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi, in alcune occasioni, ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell'indagine, sottovalutando, magari in buona fede, la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un'area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi.

L'operazione dimostra anche che il nostro apparato investigativo e di intelligence è solido, competente e di grande professionalità. Il rischio che le odierne forme di radicalismo e di estremismo possano evolvere in qualcosa di più preoccupante è alla costante attenzione delle Forze dell'ordine e del Ministero dell'interno, che sta dedicando risorse cospicue su questo fronte. La minaccia terroristica è approfondita, anche nell'ambito delle riunioni settimanali del Comitato analisi strategica antiterrorismo, che costituisce il punto di raccordo e coordinamento degli apparati di sicurezza impegnati su questo fronte, anche in un quadro di forte cooperazione operativa con le strutture antiterrorismo dei Paesi europei ed extraeuropei.

Resta, infine, necessario rafforzare tutti gli strumenti utili sul piano della prevenzione, a cominciare da quelli imprescindibili del rimpatrio di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale, che dall'inizio della legislatura ad oggi è avvenuto per oltre 200 casi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Balboni, per due minuti.

[BALBONI](#) *(Fdl)*. Signor Ministro, ovviamente, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia mi dichiaro pienamente soddisfatto della sua risposta. Approfitto per segnalare che occorre mantenere la guardia altissima anche nei confronti dei sedicenti centri culturali islamici che, sotto mentite spoglie, spesso purtroppo diventano invece luoghi dove si predica l'odio e si sostengono iniziative criminali, come appunto quelle di fiancheggiare il terrorismo. Come è emerso anche nell'ambito di questa stessa inchiesta, nella stessa moschea di Piacenza si raccoglievano gli stessi fondi a cui lei faceva riferimento. La battaglia, ovviamente, non è soltanto di intelligence e di carattere repressivo, ma c'è bisogno anche di un impegno culturale, perché purtroppo troppo spesso da certe parti politiche viene spacciato come diritto di opinione ciò che, invece, è una vera e propria istigazione all'odio. Che certa magistratura ritenga non preoccupante il fatto che un imam istighi all'odio spacciando un massacro, un vero e proprio pogrom, come quello del 7 ottobre 2023, come un atto di resistenza e che vaste fette della popolazione, purtroppo anche in Italia, non trovino nulla di scandaloso nel partecipare a un corteo che viene aperto da uno striscione che inneggia al 7 ottobre, è molto preoccupante. Certamente lei sta lavorando benissimo per contrastare questi fenomeni su un piano giudiziario e investigativo. Ma c'è da lavorare altrettanto anche su un piano culturale, per far comprendere prima di tutto agli italiani e poi a chi è ospitato in Italia che ci sono delle regole che vanno rispettate e gli italiani non accettano che ci sia istigazione all'odio spacciato per libertà di opinione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LISEI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (*FdI*). Signora Presidente, intervengo perché la mia città, Bologna, e la comunità bolognese sono state scosse da due brutti fatti di cronaca: l'altro giorno è stato celebrato il funerale di un giovane che è morto, purtroppo, nell'incidente avvenuto a Crans Montana e il 5 gennaio c'è stato un altro brutto fatto di cronaca, ovvero l'assassinio, con una coltellata, di Alessandro Ambrosio. Sono due fatti di cronaca brutti che hanno scosso la comunità bolognese. Ma la cosa che più ha scosso la comunità è la reazione che c'è stata, ovviamente, da parte di Bologna, che ha partecipato e che era ed è in un lutto oggettivamente tragico. Siamo vicini ai familiari, ai colleghi di Alessandro, a chi in questi giorni ha partecipato a quelle esequie a seguito di quei terribili eventi.

Devo però essere sincero e dire che sono sbalordito, perché Alessandro Ambrosio è stato accoltellato da una persona croata fermata più volte, pluridenunciata, più volte archiviata e più volte liberata dalla magistratura - non credo dal ministro Piantedosi - nonostante avesse un ordine di allontanamento. A sorprenderci sono gli avvoltoi e le persone senza scrupolo che stanno cercando di lucrare su tragedie del genere. Faccio esplicito riferimento al sindaco di Bologna Lepore, che è intervenuto mentre eravamo all'interno della cattedrale di San Pietro a celebrare il funerale di Giovanni Tamburi e mentre siamo andati in stazione. È intervenuto per attaccare il ministro Piantedosi e il Governo attribuendogli responsabilità che oggi citava un'altra parte della sinistra in quest'Aula, che adesso se n'è andata perché fa il suo interventino di cinque minuti quando ci sono le telecamere (*Proteste*).

PRESIDENTE. Senatore, i Gruppi intervenuti sono assolutamente in Aula. Lo dico per la pubblicità dei lavori. Consentiamo al senatore Lisei di proseguire. Però, per la cronaca, i Gruppi sono presenti.

LISEI (*FdI*). Capisco che ci si arrabbi (*Proteste*). Capisco che si cerchi di interrompere anche un intervento di fine seduta. Mi dispiace, perché la priorità... (*Commenti*).

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente ha fatto presente che i Gruppi sono presenti, ma dobbiamo consentire al collega Lisei di proseguire.

LISEI (*FdI*). Mentre questo Governo e questo Ministro si impegnavano per cercare di rimettere in sicurezza le stazioni di tutte le nostre città e anche, in particolare, la stazione di Bologna, in questi tre anni i dati ci dicono che il numero dei reati è calato e questo anche grazie al personale di FS Security, personale che la sinistra non voleva, personale sul quale i sindacati, come la CGIL, non volevano che intervenisse e la sinistra ha più volte criticato, perché era personale privato che oggi chiede l'aumento.

Mentre questo Governo si impegnava, nel decreto sicurezza, ad alzare le pene per chi commette reati all'interno delle stazioni; mentre questo Governo si impegnava e adottava nel decreto sicurezza degli aumenti di pena per chi aggrediva le Forze dell'ordine, ma anche gli incaricati di lavori di pubblica utilità, che sono appunto i controllori e chi svolge quei servizi; mentre questo Governo si impegnava a tutelare e appunto a cercare di migliorare la sicurezza, qualcun altro faceva qualcos'altro.

Vi dovete mettere d'accordo: da una parte volete - come avete chiesto qui e come ha chiesto anche l'onorevole De Maria alla Camera - che gli stranieri vengano espulsi immediatamente, e vi domandate perché questo straniero fosse ancora in Italia, ma dall'altra parte siete contro i CPR, siete contro l'allontanamento alla frontiera, siete contro qualsiasi misura che questo Governo ha preso per tutelare la sicurezza dei cittadini e la sicurezza di quel personale.

PRESIDENTE. La devo invitare a concludere.

LISEI (*FdI*). Non sarà mai abbastanza di fronte a questi reati, ma almeno abbiamo, con questo Governo, una direzione chiara, che è quella di proteggere quel personale. I dati sono dalla parte di questo Governo, ma - lo dico anche al Ministro che è presente e che ringrazio per essere rimasto - il lavoro che sta facendo chiaramente deve dare un'ulteriore risposta. E l'impegno per migliorare la sicurezza all'interno delle stazioni ci deve essere e sarà costante anche per evitare che persone che vengono liberate dalla magistratura - dobbiamo anche dire che non è colpa del Governo - vengano espulse nel più breve tempo possibile. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per fatto personale. Italia Viva è presente in Aula con la sua delegata, ovvero la sottoscritta e, quindi, non è obbligatorio rimanere fino alla fine.

Vedo, fra l'altro, che il senatore Renzi non è l'unico a essere andato via, ma anche altri Gruppi politici non sono più presenti.

Mi fa molto piacere che la sicurezza sia aumentata grazie al decreto sicurezza, che prevede maggiore presenza delle Forze dell'ordine in stazione, ma mi chiedo perché continuino a succedere reati nelle stazioni. E questo ce lo spiegherà il senatore Lisei nel prossimo intervento di fine seduta.

Intanto, vorrei soltanto sottolineare, perché rimanga agli atti, che Italia Viva è presente in Aula. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 13 gennaio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 gennaio, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 15,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (**1718**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « GSE » è sostituita dalle seguenti: « Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) » e le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 »;

al comma 2, quarto periodo, le parole: « beneficiaria a seguito » sono sostituite dalle seguenti: « beneficiaria, a seguito » e dopo le parole: « dal GSE » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, la parola: « alinea, » è soppressa e le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « , e 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e pari a 10 milioni di euro »;
alla lettera a), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
le parole: « convertito con modificazioni, nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;
le parole: « articolo 3, decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 3 del decreto »;
le parole: « del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro » e dopo la parola: « fabbisogno » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera e), dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera f), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34" »;

dopo la lettera c) è inserita la seguente

« c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa" »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) all'articolo 11, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale" »;

alla lettera h), capoverso Art. 11-bis:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « sono considerate » sono sostituite dalle seguenti: « sono considerati »;

alla lettera a), le parole: « impianti della stessa fonte » sono sostituite dalle seguenti: « impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile » e dopo le parole: « e del paesaggio » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

alla lettera i), dopo le parole: « sentito il Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola »;

alla lettera l), numero 1), dopo le parole: « produzione agricola » sono inserite le seguenti: « o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile », le parole: « lettere h), e l) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere h) e l) » e le parole: « sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, » sono soppresse;

alla lettera m), numero 2), le parole: « lettere h), e l) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere h) e l) » e le parole: « , sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, » sono soppresse;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « f), l) » sono sostituite dalle seguenti: « f) e l) »;

al secondo periodo, le parole: « , approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, » sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto

proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , ciascuna regione e provincia autonoma » *sono sostituite dalle seguenti:*

« ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, »;

al quarto periodo, le parole: « Le province autonome » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le regioni a statuto speciale e le province autonome »;

al comma 4:

alla lettera b), le parole: « Convenzione di Ramsar, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e »;

alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale »;

alla lettera h), le parole da: « possono essere » *fino a:* « livello comunale » *sono sostituite dalle seguenti:* « può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune »;

alla lettera m), dopo le parole: « e del paesaggio » *sono inserite le seguenti:* « , di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « del codice » *sono inserite le seguenti:* « dei contratti pubblici, » *e le parole:* « mediante subconcessione, a » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante subconcessione a »;

alla lettera h), capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « 1 dicembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° dicembre »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « considerate idonee » *sono sostituite dalle seguenti:* « considerati idonei »;

alla lettera a), le parole: « del 15 febbraio » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 febbraio »;

alla lettera i):

al numero 1), alle parole: « comma 5 » *è premessa la seguente:* « al »;

al numero 2), alle parole: « comma 6 » *è premessa la seguente:* « al »;

al numero 3), alle parole: « comma 10 » *è premessa la seguente:* « al »;

alla lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: « a essi connesse » *sono sostituite dalle seguenti:* « a esso connesse », *le parole:* « delle piattaforma » *sono sostituite dalle seguenti:* « della piattaforma », *le parole:* « 17 settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 17 settembre » *e le parole:* « informazione e strumento necessario » *sono sostituite dalle seguenti:* « informazione e strumenti necessari » *e, al terzo periodo, le parole:* « consultazione del pubblico » *sono sostituite dalle seguenti:* « consultazione da parte del pubblico »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le

parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. - (*Modifiche in materia di golden power*) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese,";

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-*bis* per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";

d) al comma 7, lettera *b-bis*), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3" ».

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30

dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

« 11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi. »;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis del presente decreto »;

2) al comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono aggiunte le seguenti: « , il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) « impianto agrivoltaico »: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. »;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente.

5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa »;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 5 »;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3, le parole « dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 5 »;

2) al comma 4, lettera c), le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

f) all'articolo 9, comma 3, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis »;

g) all'articolo 11, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-bis, comma 2 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito

di installazione all'uso agro-pastorale »;

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-*bis* (*Aree idonee su terraferma*). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-*ter*, sono considerati aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da

- zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- 2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere *h)* e *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere *a)*, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *l)*, numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis)*, attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:
- a)* tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
 - b)* salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-*quinquies*;
 - c)* la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
 - d)* impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-*quinquies* del presente decreto;
 - e)* qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
 - f)* ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti

rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;

h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonché le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-*bis*. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-*bis*.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo mediante subconcessione a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può

essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerati idonei:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A. »;

i) all'articolo 12:

1) al comma 5, le parole: « dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-bis, comma 1 »;

2) al comma 6, le parole: « dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-ter »;

3) al comma 10, lettera a), le parole: « all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo »;

l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle

zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a esso connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 settembre 2024, recante « Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori. »;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera *b)*, le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

2) lettera *d)*, numero 2), le parole: « ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: « all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 11-*bis*, comma 2 »;

o) all'allegato B, sezione I, lettera *b)*, le parole: « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*bis* »;

p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:

« (Articolo 11-*bis*)
ALLEGATO C-*BIS*

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA – Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA – Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati. »;

g) all'allegato D, lettera p), le parole: « 18, commi 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 20, 21, 22 » e le parole: « 23, comma 1 » sono sostituite dalla seguente: « 23 ».

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o

la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « dall'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 ».

Articolo 2-*bis*.

(*Modifiche in materia di golden power*)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « normativa nazionale ed europea di settore, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese, »;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-*bis* per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti »;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti »;

d) al comma 7, lettera *b-bis*), le parole: « anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3 ».

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.350

[Marti](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 962, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in ogni caso il credito d'imposta di cui al presente comma non può eccedere il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa

beneficiaria».

b) Al comma 963 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ad eccezione dei Titoli di efficienza energetica concessi alle imprese ed alle Esco riferiti in tutto o in parte ai medesimi progetti, ove realizzati da imprese operanti nei settori cosiddetti "hard to abate", a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento».

c) Il comma 964, è sostituito dal seguente: «964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni e per il rispetto dei criteri di cui ai commi 962 e 963, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963»

1.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «27 novembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La scadenza di cui al primo periodo riguarda esclusivamente la presentazione delle comunicazioni preventive ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 - Modalità attuative del Piano Transizione 5.0 e non pregiudica in alcun modo il termine del 28 febbraio 2026 per l'invio della comunicazione di completamento dei progetti.».

1.5

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa».

1.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 6 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2026».

1.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio 2026 deve essere altresì documentata la presenza degli elementi afferenti la certificazione della riduzione dei consumi energetici».

1.10

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad

eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.11

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici» inserire le seguenti: «, ad eccezione degli elementi di natura formale o materiale,».

1.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il progetto si considera completato qualora risultino concluse e asseverate le opere la cui realizzazione compete al soggetto beneficiario, a prescindere dal completamento delle opere di connessione alla rete elettrica di competenza del gestore, fermo restando l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione.».

1.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché all'articolo 4 del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024, recante modalità attuative del Piano Transizione 5.0, il termine per il completamento dei progetti agevolabili è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.».

1.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «27 novembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2025».

1.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.19

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Sono fatte salve e non comportano la decadenza dal beneficio le imprese che abbiano inviato il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) per la richiesta di rinuncia con errori materiali, a condizione che l'impresa provveda alla rettifica entro il termine stabilito dal GSE.».

1.20

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta».

1.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.23

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In considerazione dell'attuale esaurimento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Transizione 4.0), è istituito un apposito Fondo di Salvaguardia di 500 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di garantire, alle imprese che non accedono al credito d'imposta di Transizione 5.0 per superamento del limite di spesa, la possibilità di beneficiare dell'incentivo Transizione 4.0, secondo le modalità e i criteri già disciplinati dalla normativa vigente, in deroga ai limiti delle risorse previste a legislazione vigente.».

1.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.27

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), capoverso «11-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le linee guida operative, le check-list di controllo e i parametri tecnici utilizzati per le verifiche di merito di cui al presente comma, nel rispetto del principio di trasparenza e collaborazione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), capoverso «16.», dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Prima dell'adozione del provvedimento di annullamento di cui al secondo periodo, il GSE trasmette all'impresa e al soggetto certificatore un provvedimento preliminare di contestazione, contenente le motivazioni tecniche e documentali della presunta mancanza dei presupposti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e di eventuale documentazione integrativa. Durante tale fase, gli effetti del provvedimento preliminare sono sospesi. Il GSE procede all'adozione del provvedimento definitivo solo a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate, motivandone l'eventuale rigetto nel provvedimento finale. Non costituiscono causa di annullamento irregolarità di natura formale che non incidano sul contenuto sostanziale della certificazione o sulla quantificazione della riduzione dei consumi energetici.».

1.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per gli investimenti che generano un credito d'imposta di importo non superiore a 50.000 euro, le attività di vigilanza e controllo di cui ai commi precedenti sono effettuate dal GSE esclusivamente su base documentale, salvi i casi di fondato sospetto di frode o di mancata corrispondenza degli elementi dichiarati con le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.».

1.0.5

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Registro delle tecnologie per i sistemi di accumulo)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio e *battery management system* prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) sistema di accumulo realizzati con batterie agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

c) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio e *battery management system*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea;

d) sistema di accumulo realizzati con batterie e celle agli ioni di litio, *battery management system* ed *inverter*, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro e a controlli per la conformità al regolamento europeo 2024/573 relativo ai gas fluorurati, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 1-ter

(Registro delle tecnologie per gli inverter)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei, in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) *inverter* caratterizzato da progettazione e ingegnerizzazione, linee produttive di assemblaggio,

processi di verifica e collaudo finale eseguito sul prodotto al termine per processo produttivo eseguiti in stabilimenti situati negli Stati membri dell'Unione Europea;

b) *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con almeno il 60 per cento del valore economico (esclusi i costi di manodopera) di un *inverter* creato direttamente dal produttore dell'*inverter* (o dai fornitori di primo livello di parti e componenti) negli Stati membri dell'Unione Europea oppure, in alternativa, *inverter* caratterizzato dai requisiti descritti alla lettera a) con Printed Circuit Board Assembly (PCBA) e Power modules (PM) prodotti in stabilimenti produttivi situati negli Stati membri dell'Unione Europea, dove PCBA è la scheda elettronica che supporta e collega i componenti necessari per convertire la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC), incluso l'assemblaggio dei componenti e PM sono i componenti elettronici che integrano diversi dispositivi di potenza, come *transistor*, diodi e circuiti di protezione, in un unico modulo. Sono progettati per gestire e controllare la conversione di energia elettrica;

c) *inverter* caratterizzato dai requisiti di cui alla lettera b) con possibilità di essere riparati in centri di riparazione situati nel territorio dell'UE e la disponibilità di pezzi di ricambio/officine di riparazione, con garanzia di riparazione per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter* e in ogni caso secondo i termini di garanzia stessi. Il produttore dell'*inverter* (o i fornitori di primo livello) devono essere in possesso della certificazione ISO 27001 e l'infrastruttura del *Server* su cui sono memorizzati i dati energetici dei clienti deve essere localizzata negli Stati Membri dell'Unione Europea in modo tale da garantire che i dati siano gestiti esclusivamente all'interno dell'UE per l'intero periodo della garanzia dell'*inverter*. Infine, il produttore, se previsto dalla normativa, deve essere conforme alla direttiva NIS2 (direttiva UE 2022/2555 inerente alla sicurezza informatica).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e la riduzione del costo dell'energia elettrica per i clienti finali connessi in bassa e media tensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per favorire la partecipazione, anche in forma aggregata, a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA) dei punti di prelievo:

- a) connessi in bassa tensione per usi diversi da domestici e illuminazione pubblica;
- b) connessi in media tensione per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gestore dei Mercati Energetici - GME realizza, integrando la piattaforma prevista dall'articolo 28 del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una piattaforma informatica per l'aggregazione dei prelievi dei clienti finali di cui al comma 1. Nei confronti dei clienti finali partecipanti su base volontaria alla piattaforma informatica di cui al presente comma, il GME assume il ruolo di soggetto aggregatore, ai fini dell'eventuale partecipazione dei medesimi clienti finali a contratti a lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il ruolo di aggregatore svolto dal GME costituisce attività strumentale alla gestione della piattaforma dei PPA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

3. Al fine di rafforzare il meccanismo di garanzia di ultima istanza previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Fondo integrativo per la copertura dell'esposizione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato a integrare le risorse utili alla gestione della garanzia di ultima istanza a favore dei contratti di lungo termine per la compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili negoziati tramite la piattaforma del GME, ed è gestito contabilmente dal GSE con separata evidenza contabile, nel rispetto della normativa Eurostat.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifica e integra le regole operative previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 152, prevedendo:

- a) le modalità con cui il GSE utilizza il Fondo integrativo per l'assunzione del rischio di inadempimento delle controparti acquirenti;
- b) i requisiti economico-finanziari delle controparti acquirenti e degli eventuali soggetti aggregatori diversi dal GME;
- c) le condizioni di attivazione della garanzia di ultima istanza, incluse soglie minime, franchigie, massimali e procedure di liquidazione;
- d) le modalità di coordinamento operativo tra GME, GSE e ARERA, ai fini della gestione integrata della piattaforma PPA e del meccanismo di garanzia;
- e) gli obblighi informativi e le misure disciplinari a carico delle controparti acquirenti;
- f) il corrispettivo di accesso al Fondo integrativo, definito da ARERA entro sessanta giorni.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, un Indice nazionale di disaccoppiamento elettrico (IDE) che esprima il coefficiente di correlazione tra il prezzo medio mensile dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (PUN - GME) e il prezzo medio mensile del gas naturale scambiato sulla Piattaforma di Scambio Virtuale (PSV).

6. All'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e in coerenza con il quadro temporaneo UE per la transizione verde.

8. Ai maggiori oneri pari a 200 milioni annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili e autoconsumo per le PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

3. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

6. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

"1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche

dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 30 giugno 2028, ovvero entro il 31 dicembre 2028, a condizione che entro la data del 30 giugno 2028 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche definite entro il 30 aprile 2026 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di CER)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e

degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la creazione di comunità energetiche nei comuni sotto cinquemila abitanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti, anche attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, già esistenti, è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per la promozione di comunità energetiche in forma cooperativa - modalità di misurazione dello scambio mutualistico)

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare che l'obiettivo principale sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.

2. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

1.0.15

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti medesimi.

2. Sono ammessi alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 i soggetti che hanno avanzato le richieste di contributo per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - del PNRR ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, attraverso il bando CER PNRR M2C2I1.2, e ne sono rimasti esclusi a causa della riduzione della dotazione inizialmente prevista.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede:

a) quanto 500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati con provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.0.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la

transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 fino all'anno 2035.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro dall'anno 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.17

[Misiani](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, ai soggetti che:

a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

f) hanno un'età superiore ai 75 anni

definiti come "clienti domestici vulnerabili", si applicano le disposizioni di cui al presente

articolo.

2. La società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

3. I soggetti di cui al comma 1, in ragione delle loro condizioni di disagio sociale ed economico, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico Spa. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, i soggetti di cui al comma 1, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

4. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico Spa come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico, nonché i soggetti di cui al comma 3 in relazione al transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico.

5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-*bis*, lettera b), del presente articolo." sono soppresse.

6. Ai fini di cui al presente articolo, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità per energia, reti e ambiente definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. La società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'Autorità per energia, reti e ambiente.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, i commi 3, 4 e 4-*bis* sono abrogati.

10. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 132, comma 2.

11. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è così modificato:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono clienti vulnerabili i clienti domestici";

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 è sostituita dalla seguente: "a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a trentamila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di quattro figli a carico, o il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) assume valore inferiore a ventimila euro e facenti parte di un nucleo familiare con un massimo di tre figli a carico, o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124";

12. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

13. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno il diritto di chiedere, entro il 31 dicembre 2026, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla Deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e il diritto ad essere riforniti dall'esercente il servizio a tutele graduali aggiudicatario del servizio nell'area territoriale in cui è ubicato il punto di prelievo del cliente domestico vulnerabile richiedente l'accesso al medesimo servizio a tutele graduali. Il servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione Arera 362/2023/R/eel è prorogato fino al 31 marzo 2028. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese: a) quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 ; b) quelle concernenti la definizione e attuazione di un meccanismo di ristoro per gli eventuali maggiori oneri di vendita documentabili e certificati, derivanti per gli esercenti il servizio a tutele graduali in conseguenza dell'attuazione del presente comma; c) quelle concernenti la proroga del servizio a tutele graduali.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno

2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo automotive)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (*Hard to Abate*) e dell'*automotive*, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2037», con la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 al 2035.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

1.0.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo strutturale per il credito alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con lo scopo di provvedere alla erogazione di una agevolazione nella misura del 20 per cento in conto capitale e di un contributo sugli interessi sul restante 80 per cento del finanziamento, calcolato al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 1 punto, in relazione a crediti di durata massima di 7 anni e di importo non superiore a 200.000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari destinati all'impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riqualificazione energetica e digitale delle imprese, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nonché all'acquisto di scorte, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti funzionali al ciclo di lavorazione e all'attività delle imprese medesime.

2. La spesa per l'acquisto delle scorte di cui al comma 1 non può superare il 30 per cento dell'investimento totale.

3. Può essere agevolato il solo acquisto delle scorte di cui al comma 1, entro il limite di 30.000 euro.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata da un Confidi.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di gestione e di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con dotazione finanziaria disposta su base triennale nell'ambito della legge di bilancio.

7. L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 *de minimis*.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting, mentoring e coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.23

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per esportazioni verso USA per le imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, della moda, della pelletteria, della calzatura e degli accessori, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento della maggiore spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 7 agosto 2025 e il 7 agosto 2026, in conseguenza dell'incremento dei costi di importazione sul mercato USA derivanti dall'applicazione dei dazi doganali stabiliti dall'Accordo commerciale tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 27 luglio 2025, reso operativo con ordine esecutivo del Presidente degli Stati Uniti d'America del 31 luglio 2025, ed entrato in vigore il 7 agosto 2025, che ha introdotto un dazio uniforme del 15% sulle merci europee, tra cui i prodotti di moda.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti: a) i criteri per la corretta individuazione dei settori economici di appartenenza dei soggetti beneficiari; b) le modalità di calcolo della maggiore spesa sostenuta; c) le condizioni di accesso e le priorità di assegnazione delle risorse.

5. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità di monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta e del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppino forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2,

lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno della continuità operativa delle attività imprenditoriali attraverso operazioni di workers buy out)

1. Al fine di promuovere interventi diretti ad assicurare la continuità operativa delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore conciario)

1. Per sostenere l'industria conciaria, in considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;
- e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese nel settore della produzione della carta)

1. Per sostenere l'industria manifatturiera della carta e rilancio della filiera produttiva, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai distretti del settore manifatturiero della carta presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;
- e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto di limite massimo di spesa di cui al citato comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno alla digitalizzazione delle MPMI)

1. Al fine di favorire l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono, anche attraverso lo strumento per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 settembre 2014.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per rafforzare la produzione di chip e semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui *chip* per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, da destinare alle iniziative di potenziamento della produzione degli impianti esistenti, per sostenere l'approvvigionamento di materie prime rare e per l'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati a contribuire alla realizzazione nel territorio nazionale di nuovi stabilimenti per la

produzione di *wafer* e di *chip*, per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle imprese artigiane, ai soggetti di età fino a 35 anni che rilevano un'impresa artigiana possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in dieci anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.».

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. La dotazione di cui al comma 1 è riservata alla concessione delle garanzie del Fondo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alle imprese del settore moda per attività di promozione nei paesi del Mercosur)

1. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane operanti nel settore moda e di favorire la diversificazione dei mercati esteri, è riconosciuto, per il triennio 2026-2028, un credito

d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la promozione dei propri marchi e prodotti in Messico e nei Paesi aderenti al Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Bolivia).

2. Sono ammissibili al beneficio le spese relative a: a) Partecipazione a fiere, saloni e manifestazioni internazionali in Messico e nei Paesi del Mercosur; b) Campagne pubblicitarie e di comunicazione, anche digitali, rivolte ai consumatori e agli operatori commerciali locali; c) Studi di mercato, consulenze strategiche e attività di branding finalizzate all'ingresso o al consolidamento nel mercato del Messico e del Mercosur; d) Spese per la costituzione di reti commerciali, showroom e punti vendita diretti o in *franchising*.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui per beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

5. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, incluse le procedure di accesso, rendicontazione e controllo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.1

[Meloni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.6

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. Per gli impianti di imprese agricole di potenza fino a 5 MW, sono elementi asseveranti la continuità agricola: la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) del soggetto realizzatore; il mantenimento delle superfici interessate nel fascicolo aziendale per tutta la durata dell'impianto; la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.7

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per dimostrare il rispetto della continuità delle attività agricole e pastorali, sia nella fase autorizzativa che durante l'esercizio degli impianti nonché sono individuate le modalità costruttive degli impianti anche rispetto ai materiali da utilizzare, l'ancoraggio e la collocazione in altezza o meno dei moduli. Ai fini dell'installazione è necessaria la presentazione di una relazione agronomica asseverata in fase di progetto/autorizzazione che identifichi le colture e le modalità di conduzione, e di successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola."».

2.9 (testo 2)

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico integrato con attività agricole o pastorali, la cui configurazione tecnico-impiantistica è definita sulla base del piano agronomico, in modo da garantire la continuità, l'integrazione e l'effettiva produttività delle colture o delle attività pastorali, nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica».

2.11

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che consente le attività colturali e pastorali sul sito di installazione con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, preservando la continuità dell'attività agricola.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in funzione dall'attività agricola e pastorale sottostante.».

2.12

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «f-bis)» con il seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile, singoli o associati, che adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione e devono essere tali da consentire la coltivazione nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. La verifica dell'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata in fase di progetto/autorizzazione da parte di un agronomo o di figure equipollenti iscritti negli appositi albi, ovvero da parte di un Centro di Assistenza Agricola. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, è condizione essenziale per il mantenimento dell'installazione e deve essere dimostrata con successive relazioni agronomiche asseverate con cadenza annuale durante l'esercizio, attestanti il mantenimento della produzione agricola. La mancata dimostrazione dell'avvenuta continuità comporta la rimozione dell'impianto. Gli impianti agrivoltaici, che non siano posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.».

2.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o consente il ripristino»;*
- b) al secondo periodo, dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «o il ripristino».*

2.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.17

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.18

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «sul sito di installazione» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presenta come minimo le caratteristiche e i requisiti di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica».

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», sopprimere il secondo periodo.

2.20

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo la parola: «pastorali» inserire la seguente: «preesistenti».

2.22

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.23

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'impianto deve rispettare i criteri di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel giugno 2022».

2.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «f-bis)», dopo le parole: «elevata da terra» inserire le seguenti: «o di soluzioni tecniche innovative che evitino il consumo di suolo, prevedano l'utilizzo di modalità di installazione che non richiedono autorizzazioni comunali, nonché di materiali compatibili con l'ambiente, il paesaggio e lo svolgimento in sicurezza delle attività agricole».

2.32

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.33

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «all'articolo 11-ter,» inserire le seguenti: «e fatte salve le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1),».

2.34

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alinea, dopo le parole: «da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, purché non ricadenti nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'articolo 134 del decreto 22 gennaio 2004, n.42,».

2.35

[Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo le parole: «installazione di impianti da fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «, compresi gli impianti ibridi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.37

[Lombardo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «20 per cento» inserire le seguenti: «e una variazione dell'altezza massima fuori terra non superiore al 20 per cento».

2.42

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il periodo: «La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole»;

b) alla lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;»;

c) dopo la lettera l) inserire la seguente: «l-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione degli impianti agrivoltaici ovvero degli impianti che insistono in aree agricole non produttive, quali le aree di bonifica e le aree contigue a siti industriali o dismesse».

2.47

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.48

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono definiti soglie e criteri relativi alle tipologie di impianto.».

2.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «in condizioni di degrado ambientale,» inserire le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate».

2.50

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli»;

2) alla lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione ambientale dei suoli e dei relativi valori ecosistemici».

2.51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «entro una distanza di 500 metri».

2.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera f), premettere al periodo le seguenti parole: «entro un perimetro di 500 metri le aviosuperfici,».

2.54

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera f), dopo le parole: «gestione aeroportuale» inserire le seguenti: «e delle aviosuperfici».

2.57

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da siti che contengono un complesso di tecnologie della comunicazione e dell'informazione.»;

b) al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)» con le seguenti: «in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), g), h) e i)»;

c) al comma 2, primo periodo, dopo la parola «f)» inserire la seguente: «f-bis)».

2.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«(f-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità portuali, all'interno dei sedimi portuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza dei porti;».

2.59

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

2.60

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole:

«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.61

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole:

«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole:

«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.63

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g), premettere le seguenti parole:

«con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo *in loco*,».

2.64

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole:

«con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo *in loco*,».

2.65

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole:

«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.66

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole:

«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole:
«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.68

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h), premettere le seguenti parole:
«con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo *in loco*,».

2.69

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera h) premettere le seguenti parole:
«con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo *in loco*,».

2.70

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole:
«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.71

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole:
«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole:
«ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.73

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole:
«con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo *in loco*,».

2.74

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), premettere le seguenti parole:

«con esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo *in loco*,».

2.76

[Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono considerate aree idonee per gli impianti di accumulo elettrochimico, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-quater, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 1.000 metri da stazioni di trasformazione di Terna e da cabine primarie AT/MT dei distributori di energia elettrica;».

2.79

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l):

I. alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» inserire le seguenti: «ed agrivoltaici»;

II. al numero 1) sopprimere le parole: «, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,»;

III. dopo il numero 7, aggiungere il seguente : «7-bis) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale»;

b) sostituire la lettera m) con la seguente: «m) per tutte le fonti rinnovabili e per i sistemi di accumulo in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».

2.81

[Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), alinea, dopo le parole: «per gli impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «, anche combinati con sistemi di accumulo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f)».

2.82

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo le parole: «g), h) e i)» inserire le seguenti: «e fatti salvi i procedimenti autorizzativi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.84

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali che abbiano acquisito un titolo abilitativo ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento o, comunque, da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;».

2.89

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e produttivi, non destinati alla produzione agricola, indipendentemente dal regime autorizzativo, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;».

2.94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto»;»;

b) sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri».

2.96

[Irto](#), [Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.97

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera l), punto 1), sopprimere le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto».

2.99

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, lettera l), numero 1):

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili;»;

b) sostituire le parole: «350 metri» con le seguenti: «500 metri»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.101

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «inclusi gli impianti alimentati a fonti a rinnovabili, le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale e le cabine primarie esistenti e quelle autorizzate,»;

b) sostituire la parola: «350» con la seguente: «500».

2.104

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.105

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina.».

2.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti a rinnovabili,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Gli impianti fotovoltaici installati in area agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della stessa disciplina;».

2.107

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del medesimo decreto» con le seguenti: «incluse le stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale, cabine primarie e impianti alimentati a fonti rinnovabili. Gli impianti fotovoltaici installati in area

agricola non possono essere qualificati, successivamente alla loro installazione, come stabilimenti o impianti industriali ai fini di un'ulteriore applicazione della medesima disciplina».

2.110

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda» con le seguenti: «alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V».

2.112

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento» con le seguenti: «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, o da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere».

2.113 (testo 2)

[Naturale](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «f-bis) con il seguente: «f-bis)» «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico realizzato dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 codice civile, singolo o associato, che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che adotta soluzioni integrative e innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche, anche di altezza, stabiliti allo scopo dal documento "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022", del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in data 27 giugno 2022, nonché della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali preesistenti, l'impianto prevede la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Al fine, altresì, di garantire la sostenibilità ecologica e la riduzione di impatti ambientali negativi, la realizzazione dell'impianto implica la previsione di un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico alla cessazione del ciclo di esercizio, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia determina l'improcedibilità della domanda autorizzativa. La verifica dell'impatto sulle coltivazioni, la produttività per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività agricole deve essere dimostrata attraverso una relazione asseverata, redatta, in fase di progetto ovvero di autorizzazione, da un professionista abilitato, iscritto nell'albo professionale di riferimento, che certifichi la conservazione di almeno l'80 per cento della produzione agricola lorda vendibile. La continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale costituisce la condizione per il mantenimento dell'impianto e deve essere dimostrata con successive relazioni asseverate attestanti la permanenza della produzione agricola, redatte, con cadenza annuale durante l'esercizio, da un professionista abilitato di cui al precedente periodo. La mancata dimostrazione della sussistenza della condizione di continuità comporta la rimozione dell'impianto ad opera del soggetto realizzatore. Gli impianti agrivoltaici, che non sono posti a copertura degli edifici o dei manufatti in genere, devono essere impiantati a terra con materiali compatibili all'uso agricolo del suolo ed alla coltivazione, escludendo palificate in calcestruzzo o materiale equivalente, anche se interrate a basamento dell'impianto.»;

b) alla lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 1), e lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, non sono considerati impianti o stabilimenti, quali elementi di riferimento per l'individuazione delle

aree adiacenti, gli impianti energetici da fonti rinnovabili.».

2.115

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, delle superstrade e delle strade statali con almeno due corsie per senso di marcia».

2.116

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera l), numero 2), dopo le parole: «rete autostradale» inserire le seguenti: «, extraurbana principale e statale».

2.117

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4) premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.119

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), premettere le seguenti parole: «ferme restando le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,».

2.120

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 4), aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dalle medesime aree».

2.121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi incluse le aree di parcheggio situate in area agricola, nei parchi e nelle aree protette».

2.122

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.123

[Naturale](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «gli invasi idrici, i laghi di cave e».

2.124

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici flottanti di potenza massima di 10 MW e comunque ad eccezione di quelli utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze.».

2.125

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.126

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione del rilascio del parere dell'autorità di bacino».

2.127

[Franceschelli](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Negli invasi idrici e nei laghi di cave, le installazioni devono garantire, comunque, lo spazio necessario per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività funzionali all'attingimento e prelievo, anche areo, finalizzato alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.».

2.129

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) aree considerate come inidonee alla coltivazione per caratteristiche geomorfologiche, incolto sterile, individuate dalla pianificazione territoriale come aree improduttive, come attestato da perizia tecnica asseverata, ovvero incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE s.m.i.) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE s.m.i.) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;».

Conseguentemente al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 7-bis)».

2.130

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di

biometano,» *inserire le seguenti*: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.131

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», lettera m), dopo le parole: «produzione di biometano,» *inserire le seguenti*: «alimentati con biomasse o sottoprodotti agricoli,».

2.133

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «300 metri» *con le seguenti*: «500 metri».

2.139

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della norma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.140

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accompagnare e garantire l'attuazione della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono aggiornate le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tali Linee Guida possono contenere, salvo i casi già previsti, ulteriori indicazioni in merito all'individuazione delle aree idonee di cui agli articoli 11-bis e 11-ter».

2.141

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.142

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1 comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.143

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.144

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) comprendono le sole aree compromesse o degradate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.145

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.146

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere g), h) e i) fanno esclusivo riferimento agli impianti per autoconsumo.».

2.148

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.149

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), comprendono le sole aree compromesse, degradate o comunque trasformate. Alle aree che non hanno le caratteristiche di cui al primo periodo si applicano i commi 3 e 4.».

2.150

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e

paesaggistiche.».

2.151

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le aree di cui al comma 1, lettera l), numero 4), e lettera m), numero 1), è fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche.».

2.156

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «numeri 1) e 2)» aggiungere le seguenti: «, e di cui al comma 3.»;*

b) *al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) identificare aree classificate agricole abbandonate o non utilizzate ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea;».*

2.157

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica in caso di progetti attuativi delle misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, anche nel caso di progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e in tutte le aree classificate agricole non di pregio che le leggi regionali, adottate ai sensi del comma 3, individuano come idonee per impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo individuale o al servizio di insediamenti produttivi o aziende agricole.».

2.160

[Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021» inserire le seguenti: «e di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (PPA);»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché le ulteriori aree appartenenti a soggetti pubblici ivi ricomprese, sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».*

2.162

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021,» inserire le seguenti: «impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo delle imprese, entro i limiti di potenza stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

2.165

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis». comma 2, dopo le parole: «per il conseguimento degli obiettivi» aggiungere le seguenti: «di decarbonizzazione».

2.168

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

2.169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, attraverso l'impiego di moduli» fino alla fine del periodo.

2.171

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.172

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle seguenti aree:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.176

[Misiani](#), [Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo la prevalente disposizione di cui al comma 4, lettera m), del presente articolo».

2.179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.» .

2.180

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.181

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «180 giorni».

2.182

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.184

[Franceschelli](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma» inserire le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali nel processo di pianificazione,».

2.185

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;

b) sopprimere il terzo periodo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.186

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola: «individua» con le seguenti «può individuare»;

b) sopprimere il terzo periodo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.189

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.190

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge,» inserire le seguenti: «garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, per il tramite della Conferenza dei Servizi, di cui agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, anche mediante il raccordo a livello regionale con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

2.191

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in aree idonee» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione,».

2.193

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.194

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.195

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Alle Regioni e alle Province autonome che superano gli obiettivi di cui al comma 5 sono attribuiti incentivi premiali sotto forma di priorità nell'accesso ai fondi per la transizione ecologica.».

2.196

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le

province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.197

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.198

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, al quarto periodo sostituire le parole: «Le province autonome» con le seguenti: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

2.199

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.200

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, dopo le parole: «Le province autonome,» inserire le seguenti: «e le regioni a statuto speciale, ove non abbiano già adottato disposizioni in materia,».

2.202

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti relative all'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli atti attuativi del medesimo, senza che tale periodo costituisca una moratoria o una sospensione procedimentale.».

2.203

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere le seguenti: «0a) individuare gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, declinati su obiettivi assegnati alle singole province e ai comuni che assumono la competenza di individuazione e pianificazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo;

01a) definire le forme di premialità o sanzione per gli enti locali legate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera 0a) nei tempi prestabiliti;

02a) definire le modalità di monitoraggio delle disposizioni di cui alla lettera 0a), individuando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili;

03a) definire gli obiettivi regionali di potenza installata da fonti rinnovabili tenendo conto della potenza già esistente da fonti rinnovabili ed autorizzata;

04a) previsione dell'attivazione della clausola di salvaguardia al raggiungimento degli obiettivi

regionali di potenza installata da fonti rinnovabili, con previsione della possibilità di installazione in deroga di ulteriori nuovi impianti solo su autorizzazione della Regione e parere vincolante degli enti locali, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali vigenti.».

2.204

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) definire, nel rispetto degli obiettivi nazionali di capacità installata e senza introdurre limitazioni di carattere vincolante per i procedimenti autorizzativi, criteri che assicurino che tutto il territorio regionale concorra con la propria potenzialità al processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, al fine di non alimentare squilibri territoriali e di contribuire unitariamente ad affrontare la crisi climatica in atto; garantire, inoltre, criteri di equilibrio territoriale finalizzati a evitare saturazioni o eccessive concentrazioni di impianti da fonti rinnovabili in specifici ambiti comunali o provinciali, promuovendo una distribuzione omogenea e sostenibile delle aree idonee sul territorio regionale e una partecipazione attiva e consapevole di tutti i comuni al processo di transizione energetica, anche attraverso adeguati strumenti di partecipazione;».

2.205

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) promuovere, in relazione all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata, anche attraverso l'utilizzo di batterie e accumulatori in grado di immagazzinare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili;».

2.208

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «e forestali» con le seguenti: «pastorali e forestali, la biodiversità e gli ecosistemi».

2.209

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) favorire l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche più avanzate che garantiscano una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili minimizzando l'utilizzo del suolo.».

2.210

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar» con le seguenti: «di cui all'inventario ISPRA, delle IBA (Important Bird Areas)».

2.211

[Lombardo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e dalla massima altezza fuori terra di

tutte le sue componenti»;

b) alla lettera m), dopo le parole: «quelle incluse in una fascia di rispetto» aggiungere le seguenti: «pari a trenta volte l'altezza massima fuori terra di tutte le componenti e in ogni caso di non meno».

2.214

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo le parole: «o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo» inserire le seguenti: «, ove non già individuate ai sensi del comma 1, lettera l), numero 3),».

2.215

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente «f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche, fermo restando che possono essere considerate idonee anche aree agricole non coltivate o non interessate dalla presenza di aziende agricole, qualora rispondenti ai criteri previsti dal presente articolo.».

2.220

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «né superiori al 3 per cento» fino alla fine del periodo.

2.221

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «né superiori al 3 per cento delle SAU medesime» con le seguenti: «, ferma restando la facoltà per le Regioni di individuare soglie superiori al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dall'Allegato C-bis.».

2.222

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.223

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.224

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Le Regioni non possono qualificare come idonee le aree agricole:

1) interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.225

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni non possono qualificare come idonee le seguenti aree agricole:

1) aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, nonché altre produzioni certificate o riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale o regionale;

2) aree ricomprese in paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali;

3) aree caratterizzate da elevata capacità d'uso del suolo e particolare suscettività all'uso agricolo, come tali individuate dagli strumenti di pianificazione regionale o di settore, anche in relazione alla presenza di sistemi irrigui consortili;

4) aree per le quali la pianificazione regionale individua, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e delle produzioni, specifiche esigenze di salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.».

2.226

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) per le finalità di cui alla lettera g) e in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo e della biodiversità, ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva lo stato di monitoraggio delle caratteristiche ecologiche e chimico-fisiche dei suoli e dei relativi valori ecosistemici;».

2.229

[Aurora Florida](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) subordinare la qualificazione come idonee delle aree di crisi industriale complessa, delle aree industriali dismesse e dei siti oggetto di bonifica alla presentazione di un Piano di Riqualeficazione Territoriale che, oltre alla bonifica e all'installazione dell'impianto a fonti rinnovabili, assicuri la riqualeficazione professionale del personale, la garanzia di condizioni salariali e occupazionali dignitose per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nella realizzazione e gestione degli impianti e l'adozione di misure di monitoraggio ambientale partecipato.».

2.232

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi.».

2.233

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.234

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.235

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), dopo le parole: «fascia di rispetto» inserire le seguenti: «dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II ovvero dell'articolo 136 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio».

2.237

[Meloni](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo fine, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base di criteri e principi coerenti con linee guida proposte dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more dell'emanazione delle predette linee guida restano ferme le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 10 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e i provvedimenti regionali ad esse conseguenti.».*

2.240

[Nave](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera m), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al precedente periodo, è facoltà delle Regioni qualificare come idonee le aree ricomprese in quelle di cui alla presente lettera, limitatamente alla loro superficie ed in considerazione delle specifiche caratteristiche delle stesse.».

2.242

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) in sede di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili ed opere connesse le Regioni escludono i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, nonché, nel caso di impianti eolici, le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto di cinque chilometri, esterna al perimetro dei medesimi siti UNESCO e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale, paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti.».

2.243

[Aurora Floridia](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) assicurare la preventiva valutazione dell'impatto cumulato degli impianti esistenti o autorizzati sul territorio comunale, al fine di evitare concentrazioni che possano compromettere la resilienza ecologica dei suoli, la biodiversità e il paesaggio agrario.».

2.244

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In considerazione dei principi di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e della biodiversità, si intendono come aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quelle incluse nelle fasce di rispetto dei siti di riferimento la cui determinazione è rimessa alla competenza delle regioni, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.248

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili i siti UNESCO e le aree della rete Natura 2000, le ferrovie storiche e turistiche e le fasce di rispetto dei siti di riferimento, la cui determinazione è di competenza regionale, al fine di salvaguardare l'integrità paesaggistica, ecologica e culturale dei relativi contesti, fatta salva l'installazione di impianti per autoconsumo se prevista e nel rispetto delle norme di pianificazione regionali, provinciali e comunali.».

2.249

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono individuare, con propria legge o pianificazione territoriale, le aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, in coerenza con i criteri di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, della biodiversità, delle aree agricole di pregio, della qualità

dell'aria e delle acque, nonché delle aree incluse nella rete Natura 2000, nelle zone umide Ramsar e nelle zone di protezione dei siti UNESCO e quelle di cui all'inventario ISPRA e delle IBA (Important bird Areas).».

2.250

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.252

[Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.254

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurano altresì l'individuazione di superfici adeguate allo sviluppo delle fonti rinnovabili finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.».

2.256

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

*5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».*

2.257

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome che, sulla base dei dati comunicati dal GSE ai sensi del comma 5-ter, abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis per l'anno di riferimento, possono, con propria legge, introdurre limitazioni alle aree idonee di cui al comma 1, anche prevedendo ulteriori requisiti o condizioni per l'installazione degli impianti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali limitazioni non possono determinare una riduzione della potenza installabile complessivamente superiore alla differenza tra la potenza già installata e l'obiettivo di potenza previsto per l'anno 2030 dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis.

5-ter. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma. A tal fine, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, una relazione contenente i dati aggiornati sulla potenza installata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. La prima relazione è pubblicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il GSE trasmette altresì la relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.260

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 e 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.».

2.263

[Irto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi da 1 a 4 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

7-ter. La mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta, di per sé, la sua qualificazione come area non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili né in sede di pianificazione territoriale né nell'ambito di singoli procedimenti autorizzativi.».

2.264

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. I progetti relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono includere un piano obbligatorio di smantellamento e di ripristino paesaggistico al termine della vita utile, corredato da idonea garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle opere e di recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.

7-ter. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con il presente articolo. Esse costituiscono riferimento vincolante per le valutazioni tecnico-paesaggistiche, territoriali e ambientali concernenti l'individuazione delle aree idonee e non idonee, le modalità di inserimento nel paesaggio, le procedure autorizzative e gli aspetti progettuali di mitigazione degli impatti.».

2.266

[Irto, Basso, Fina, Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai progetti per cui sia già stata presentata l'istanza per almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi prima del decorso del termine di 120 giorni previsto al comma 3 per l'individuazione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, delle aree idonee aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1.».

2.267

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Fatti salvi gli impianti per l'autoconsumo, per i progetti relativi agli impianti da fonti rinnovabili con potenza installata superiore a 1 Mw, le Regioni e le province autonome possono richiedere l'inclusione di un piano obbligatorio di smantellamento e ripristino paesaggistico a fine vita utile, corredato da adeguata garanzia fideiussoria a copertura integrale dei costi di rimozione delle strutture e del recupero delle aree interessate. Il mancato deposito della garanzia comporta l'improcedibilità della domanda autorizzativa.».

2.271

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni tecniche contenute nelle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, restano pienamente vigenti, in quanto compatibili con le presenti norme. Esse continuano a rappresentare riferimento vincolante per ogni valutazione tecnico-paesaggistica, territoriale e ambientale connessa agli impianti da fonti rinnovabili, in particolare in merito all'individuazione delle aree idonee / non idonee, alle modalità di inserimento nel paesaggio, alle procedure di connessione e autorizzazione, nonché agli aspetti progettuali e di mitigazione degli impatti.».

2.272

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.274

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Secondo criteri di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024.».

2.277

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.278

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-ter», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, costituisce presso la Conferenza Unificata un Tavolo paritetico di confronto sulle aree idonee a mare, di cui al presente articolo, al fine di condividere il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.».

2.280

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le semplificazioni procedurali previste dal presente articolo non si applicano agli impianti localizzati nelle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ivi comprese le fasce di rispetto come determinate dalle regioni.».

2.286

[Nave, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al comma 1.».

2.287

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli interventi di cui al medesimo

comma 1.».

2.288

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

2.291

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli interventi ricadenti in aree idonee sono valutati prioritariamente qualora prevedano:

a) la realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;

b) la costituzione o l'ampliamento di comunità energetiche rinnovabili, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da condizioni di disagio sociale, energetico o infrastrutturale;

c) la stipula di accordi volontari con enti locali volti a garantire benefici ambientali, sociali ed economici alle comunità residenti, incluse riduzioni tariffarie, investimenti in efficienza energetica e iniziative di contrasto alla povertà energetica.».

2.292

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quater», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma.».

2.293

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso «Art. 11-quinquies» con il seguente: «All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.294

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.295

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è vietata l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.».

2.297

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.298

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.299

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti integrati o posati in aderenza in modo tale da non alterare la sagoma dell'edificio o struttura.».

2.300

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.301

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A, previsti su coperture di strutture o edifici esistenti.».

2.302

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, dopo le parole: «siti UNESCO» inserire le seguenti: «e relative buffer zone ove esistenti».

2.303

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa

con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.304

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone) se individuate e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.305

[Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le zone di cui al primo periodo sono comprensive delle relative zone tampone (buffer zone), se individuate, e nelle medesime zone le Regioni e le Province autonome possono individuare, d'intesa con il Ministero della cultura, specifiche fasce di tutela entro le quali la qualificazione delle aree come idonee è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità paesaggistica, secondo criteri di minimizzazione e mitigazione degli impatti stabiliti dalla pianificazione regionale, ferma restando la tutela dei valori riconosciuti a livello internazionale.».

2.307

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies (Disciplina transitoria). - 1. I procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a progetti ricadenti in aree qualificate come non idonee dalla legge regionale e non comprese nelle categorie di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, sono sospesi fino all'adozione della nuova legge regionale di adeguamento.».

2.308

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - 1. Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.309

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies», aggiungere il seguente: «Art. 11-sexies- (Disposizioni in materia di applicazione delle norme di attuazione) - Sono fatte salve le disposizioni regionali in materia adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.310

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso «Art. 11-quinquies» inserire il seguente:

«Art. 11-sexies

(Obblighi di ripristino ecologico nelle aree idonee)

Nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 3, e all'articolo 11-ter, la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili comporta l'obbligo di eseguire interventi di ripristino ecologico degli ecosistemi terrestri o marini interessati, in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'area occupata dall'impianto, ovvero di una superficie funzionalmente equivalente, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura ("Nature Restoration Law").».

2.314

[Franceschelli](#)

Precluso

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo le parole: «La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione» inserire le seguenti: «dei Comuni per i territori di competenza e».

2.316

[Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 12-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in attuazione dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di accesso alle informazioni ambientali e delle previsioni della Convenzione di Aarhus.».

2.323

[Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) all'allegato D, lettera p), le parole: "18, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "18, 21, 22" e le parole: "23, comma 1" sono sostituite dalla seguente: "23". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.».

2.327

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.328

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Misiani](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.329

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

2.330

[Franceschelli](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 423-bis, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come aggiunto dal comma 2-ter, articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si intendono applicabili ai soli impianti fotovoltaici con moduli a terra che non consentono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale completati ed entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.».

2.331 (testo corretto)

[Fregolent](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il comma 2 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto infine il seguente periodo: "ad esclusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In sede di prima applicazione sono anche esclusi gli impianti per i quali entro il 31 dicembre 2025 sono stati completati i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione."».

2.333

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunta infine la seguente lettera: "d) all'articolo 71, aggiungere il seguente comma: 2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005."».

2.90

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) le aree agricole intercluse all'interno di comparti industriali, logistici o direzionali, definite come le superfici agricole completamente circondate da aree produttive, prive di effettiva

destinazione agricola e di valore paesaggistico o ecologico riconosciuto.».

2.177

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Non possono essere considerate idonee ai sensi del presente articolo le aree ricadenti:

a) entro 500 metri dal perimetro dei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) entro 500 metri da edifici residenziali isolati o nuclei rurali stabilmente abitati;

c) entro 500 metri da scuole, asili, strutture socio-sanitarie e servizi sensibili.

E' ammessa la deroga a tali limiti esclusivamente per impianti destinati a autoconsumo puro con potenza non superiore a 200 kW.

2-ter. La deroga di cui comma 2 per gli impianti destinati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili si applica esclusivamente ai progetti per la realizzazione di impianti:

a) con potenza nominale non superiore a 1 MW;

b) localizzati su aree artificiali o su aree agricole la cui superficie occupata non superi l'1 per cento della SAU comunale;

c) che garantiscano che almeno il 70 per cento dell'energia prodotta sia autoconsumata annualmente dai membri della comunità;

d) presentino un modello di governance che assicuri la prevalenza della finalità comunitaria e non lucrativa.

Non si applica la deroga agli impianti la cui realizzazione comporti consumo di oltre 1 ettaro di suolo agricolo.

2-quater. Non possono essere considerate idonee le seguenti aree:

a) creste e crinali montani con pendenza media superiore al 20 per cento;

b) dorsali montane poste ad altitudine superiore a 900 metri;

c) aree panoramiche o rurali individuate dagli strumenti di pianificazione paesaggistica;

d) le aree affette da dissesto idrogeologico attivo o potenziale.

Tale esclusione si applica agli impianti eolici *onshore* e agli impianti fotovoltaici a terra con superficie occupata superiore a 1 ettaro.»;

b) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere autorizzati impianti che non rispettino i criteri introdotti dai commi da 2-bis a 2-quater, salvo gli impianti destinati all'autoconsumo con potenza non superiore a 200 kW.».

2.178

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si distinguono in:

a) impianti ad alta densità energetica, caratterizzati da elevato rapporto fra potenza installata e superficie occupata, quali gli impianti idroelettrici, geotermici e assimilabili;

b) impianti a bassa densità energetica, quali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra

e gli impianti eolici onshore.

2-ter. Per gli impianti a bassa densità energetica, di cui a precedente comma, si applicano le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente per finalità di autoconsumo o nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) possono essere realizzati su aree idonee ai sensi del presente articolo, a condizione che la potenza nominale non sia superiore a:

- 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

- 3 MW per gli impianti eolici onshore;

c) oltre tali limiti di potenza, gli impianti a bassa densità energetica sono ammessi esclusivamente se collocati in configurazione *off-shore* o su superfici artificiali, industriali, logistiche, cave, miniere o discariche dismesse o comunque in condizioni di degrado ambientale.

Resta ferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), purché sia garantita la continuità effettiva dell'attività agricola o pastorale.»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nell'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 3, le Regioni e le Province autonome:

a) applicano la distinzione tra impianti ad alta e bassa densità energetica di cui al comma 2-bis;

b) possono stabilire limiti massimi di potenza per gli impianti a bassa densità energetica in relazione alle specificità territoriali, comunque non superiori a:

a) 1 MW per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra;

b) 3 MW per gli impianti eolici onshore, salvo i casi di autoconsumo o di comunità energetiche rinnovabili;

c) assicurano che gli impianti di grande scala a bassa densità energetica siano localizzati prioritariamente in aree compromesse, industriali, dismesse o degradate, in coerenza con la pianificazione paesaggistica e agricola regionale.».

2.217

[Centinaio](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, sopprimere la lettera g).

INTERROGAZIONI

Interrogazione sulle carenze di organico negli uffici giudiziari di Piemonte e Valle D'Aosta

([3-02108](#)) (05 agosto 2025)

[Rossomando](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Rando](#), [Delrio](#), [Tajani](#), [Verini](#), [Rojc](#), [Zambito](#), [Verducci](#). - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

da lungo tempo oramai la Procura di Torino opera in una situazione di emergenza a causa della grave carenza di personale amministrativo, come anche evidenziato da una lettera indirizzata al Ministero della giustizia dal procuratore della Repubblica di Torino Giovanni Bombardieri il 23 luglio 2025 e citata da fonti stampa nei giorni scorsi;

risulta altresì preoccupante la situazione di scopertura di organico negli uffici requirenti di tutto il distretto Piemonte-Valle d'Aosta e denunciata dalla procuratrice generale Lucia Musti in un'intervista del 3 agosto, in cui la dottoressa Musti ha messo anche in evidenza il sottodimensionamento e l'inadeguatezza dell'organico "in rapporto all'attività di vigilanza e controllo su undici Procure, la lettura delle sentenze di undici tribunali, gli appelli da sostenere e molto altro ancora";

le carenze di personale evidenziate sarebbero pari ad una media del 36,6 per cento della pianta

organica prevista, con punte anche del 50 per cento di scopertura in alcuni uffici, con evidente diretta ripercussione sulla qualità del servizio e sui cittadini nel distretto giudiziario del Piemonte-Valle d'Aosta, il più grande d'Italia;

anche il consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino e l'avvocato Roberto Capra, presidente della camera penale del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta "Vittorio Chiusano", hanno evidenziato nei giorni scorsi come la cronica mancanza di personale giudiziario nel distretto piemontese sia ad un punto critico, mettendo a rischio il corretto funzionamento della giustizia nella regione;

come infatti riportato dalla stampa ("Corriere della sera", edizione di Torino, 3 agosto 2025), gli avvocati nella lettera scrivono che "La mancanza di personale addetto alla digitalizzazione dei fascicoli delle indagini preliminari rende inoperative le riforme legislative e impedisce incolpevolmente il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della giustizia penale voluti dal Pnrr". Inoltre, "Si consideri l'importanza ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del rilascio del certificato [in base all'articolo 335 del codice di procedura penale] ai fini del deposito degli atti sul portale dei depositi degli atti penali: se l'ufficio impiega in media un mese e quindici giorni per rispondere alle istanze degli avvocati, non si possono depositare tempestivamente atti anche fondamentali per la tempestiva difesa dell'assistito",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accertare l'attuale situazione delle piante organiche del distretto giudiziario torinese e piemontese quanto a copertura e dimensionamento degli organici, nonché l'attuale situazione di pesante carenza del personale amministrativo;

conseguentemente, quali azioni urgenti intenda porre in essere affinché vengano affrontate e risolte le criticità esposte, evidenziate dai vertici regionali dell'amministrazione del comparto giustizia. Interrogazione sulla stabilizzazione del personale a tempo determinato negli uffici per il processo ([3-02179](#)) (08 ottobre 2025)

[Rossomando](#). - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

il 16 settembre 2025 si è svolto lo sciopero dei lavoratori precari della Giustizia assunti con le risorse del PNRR e operanti presso gli Uffici per il processo, strutture organizzative create al fine di realizzare un maggiore efficientamento della giustizia (investimento 1.8 del PNRR) e presenti su tutto il territorio nazionale, dove svolgono un ruolo fondamentale di supporto all'attività giurisdizionale vera e propria, determinando in tal modo una significativa riduzione della durata dei procedimenti e l'abbattimento dell'arretrato;

lo sciopero, indetto per portare all'attenzione la situazione difficile nella quale si trovano questi lavoratori che, al 30 giugno 2026 vedranno scadere il loro contratto senza garanzia di stabilizzazione per tutti, ha registrato una forte adesione. Così come riportato in un comunicato della FP CGIL del 16 settembre, si sono registrate alte percentuali di astensione dal lavoro: dal 100 per cento della Corte d'appello di Potenza al 100 per cento del Tribunale di Palermo (sezioni II e IV penale, sezione lavoro), dal 98 per cento della Corte d'appello di Bologna al 97 per cento del Tribunale di Mantova, dal 90 per cento del Tribunale di Termini Imerese al 99 per cento del Tribunale di Matera e all'85 per cento del Tribunale di Cremona. E ancora: 95 per cento di adesione a Genova, 90 per cento a Brescia, 81 per cento a Reggio Emilia, 93 per cento a Lagonegro, 95 per cento a Ferrara, 90 per cento a Napoli nord, 85 per cento al Tribunale e alla Corte di Appello di Torino;

dei circa 12.000 addetti agli Uffici del processo attualmente impiegati negli uffici giudiziari italiani con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026, è stata prevista la stabilizzazione per sole 3.000 unità, nello specifico per 2.600 unità in Area funzionari e di 400 unità in area assistenti, a decorrere dal 1° luglio 2026, attraverso una selezione comparativa, così come previsto dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207;

al riguardo, con nota dell'11 agosto scorso di "GNews" (quotidiano on line del Ministero della giustizia) si informava quindi che "Il Ministero della Giustizia avvierà, entro il mese di ottobre 2025, una 'selezione comparativa' sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, finalizzata alla

stabilizzazione, prevista dalla normativa vigente, che riguarderà gli Addetti all'Ufficio per il Processo e le altre professionalità assunte a tempo determinato nell'ambito delle misure PNRR". Ad oggi, in merito alle procedure di selezione comparativa, non si conoscono i criteri di valutazione e assegnazione nei vari distretti per quanti accederanno alla suddetta selezione comparativa, che comunque porterà alla stabilizzazione di 3.000 lavoratori precari dell'Ufficio per il processo, i soli per i quali ad oggi sono stati stanziati i fondi;

per i 9.000 lavoratori che non saranno inclusi nelle procedure di stabilizzazione descritte il futuro è cupo ed incerto qualora nulla cambiasse: il 30 giugno 2026 si concluderà un'esperienza professionale che si è dimostrata fondamentale per l'ammodernamento del sistema giudiziario, inclusa la riduzione dell'arretrato e l'innovazione digitale, disperdendo competenze e professionalità maturate in anni di lavoro negli uffici giudiziari italiani e riconosciute da tutti gli operatori della giustizia, a partire dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, che con nota del 12 settembre scorso ha espresso "solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori precari addetti all'ufficio per il processo" dichiarando che "La giustizia italiana ha bisogno in via strutturale del lavoro di tutti questi lavoratori, anche dopo la scadenza del PNRR. Senza il prezioso contributo quotidiano di tali operatori, la macchina della giustizia - già gravata da arretrati e carichi di lavoro imponenti - rischia il collasso";

nel rispondere ad alcuni atti di sindacato ispettivo incentrati sulla problematica della stabilizzazione del personale precario dell'Ufficio del processo, il Ministero ha evidenziato l'impegno, previsto dal piano di bilancio strutturale di medio termine 2025-2029 al "mantenimento di 6.000 unità di personale con compiti equivalenti a quelli previsti dal PNRR nella medesima area attualmente in servizio";

stante la procedura garantita di stabilizzazione di 3.000 unità ai sensi della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) e il generico impegno alla stabilizzazione di altre 3.000 unità di personale precario dell'Ufficio del processo, rimane il problema di circa 6.000 lavoratori che allo stato attuale svolgono funzioni fondamentali per il funzionamento degli uffici giudiziari e senza i quali i distretti giudiziari, già gravati da scoperture di personale del 30 per cento, con punte del 50 per cento in alcuni distretti, rischierebbero concretamente il collasso;

ad agosto 2025 inoltre il Ministero ha indetto un concorso per 2.970 posti per l'assunzione in ruolo di personale per la maggior parte dell'Area assistenti e per una minima parte con inquadramento nell'Area dei funzionari, da assumersi entro il 30 giugno 2026, in concomitanza con la prossima scadenza di contratto dei lavoratori precari PNRR, per la maggior parte invece di inquadramento nell'Area dei funzionari,

si chiede di sapere:

stante quanto esposto in premessa, ribadendo la situazione di grave scopertura di organico che ad oggi sono del 30 per cento con picchi del 50 per cento in alcuni distretti giudiziari e a fronte di 12.000 lavoratori precari dell'UPP, con esperienza e con un percorso professionalizzante ormai consolidato che andranno a scadenza il 30 giugno 2026, se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente stanziare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie alla stabilizzazione di questi lavoratori precari, professionisti formati che oggi, nonostante le difficoltà legate agli ingenti carichi di lavoro, contribuiscono a garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria nei distretti;

quali siano i criteri di valutazione e successiva assegnazione nei vari distretti giudiziari per quanti accederanno alla selezione comparativa indetta per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato dell'Ufficio per il processo, così come annunciato nel comunicato "GNews" dell'11 agosto 2025.

Interrogazione su misure per rafforzare il comparto olivicolo italiano
([3-02267](#)) (26 novembre 2025)

[Naturale](#), [Barbara Floridia](#), [Sabrina Licheri](#). - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -*

Premesso che:

secondo i dati della camera di commercio di Bari, il prezzo medio dell'olio extravergine di oliva è sceso da 9,3 euro al chilo il 21 ottobre 2025 a 7,4 in appena tre settimane, con una riduzione del

20 per cento in soli 21 giorni. In Calabria, alcune produzioni hanno registrato valori ancora più bassi, tra 6 e 7 euro al chilo;

sul punto, secondo le organizzazioni di settore, una simile dinamica di mercato, priva di giustificazioni economiche o produttive, rischia di destabilizzare l'intero comparto in una fase cruciale dell'annata olivicola;

considerato che questa instabilità colpisce un settore strategico dell'agricoltura italiana, già alle prese con costi di produzione crescenti e difficoltà nel garantire redditività e competitività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover convocare urgentemente tutti gli attori della filiera al fine di affrontare con tempestività e risolutezza le avversità che sta attraversando il comparto, tramite la definizione di celeri percorsi risolutivi;

se reputi che opportune soluzioni di settore possano essere formalizzate anche attraverso la finalizzazione del piano olivicolo nazionale, la cui definizione risulta ancora in stallo, nonostante le pressanti necessità del comparto;

se non ritenga necessario rafforzare ulteriormente la tracciabilità e i controlli, specie per le provenienze extra UE, con il duplice obiettivo di tutelare i produttori italiani e garantire maggiore trasparenza ai consumatori;

se ritenga utile vigilare sulla grande distribuzione organizzata affinché siano mantenute politiche commerciali realmente equilibrate, scongiurando qualsivoglia svalutazione dell'olio italiano, già messo alla prova da dinamiche di mercato sempre più complesse;

se reputi opportuno avviare una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a far comprendere ai consumatori il prestigio dell'olio extravergine "100% italiano", attraverso l'esaltazione dei connaturati valori di qualità, sostenibilità e salubrità.

Interrogazioni sul finanziamento della manutenzione delle strade provinciali

([3-01925](#)) (27 maggio 2025)

[Rando](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#), [Martella](#), [Nicita](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Verini](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture) del 16 maggio 2025 è stata comunicata alle Province e alle Città metropolitane, UPI e ANCI una ulteriore decurtazione delle risorse assegnate per la manutenzione straordinaria della viabilità con il decreto n. 101 del 2022;

ai tagli stabiliti dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025) per 20 milioni per l'anno 2025, 15 milioni per l'anno 2026, e 275 milioni per l'anno 2029, si aggiunge l'ulteriore riduzione di risorse pari a 175 milioni per gli anni 2025 e 2026 stabilita con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

lo stanziamento di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» viene ridotto complessivamente di 195 milioni per il 2025, 190 milioni per il 2026 e 275 milioni per il 2029;

dai territori è scattato immediato l'allarme per le conseguenze di questi tagli ad investimenti per la messa in sicurezza e l'efficientamento delle strade, in particolare per la prosecuzione dei lavori di cantieri concordati con il Ministero finalizzati a garantire gli unici collegamenti nelle vallate delle aree interne, già colpite, in alcuni casi, da noti eventi alluvionali e calamitosi;

per le province della regione Emilia-Romagna vengono meno dal 50 al 70 per cento delle risorse originariamente stanziati. Nella provincia di Modena, a titolo di esempio, si assiste ad un taglio complessivo di 9.4 milioni di euro. Nel 2025 e nel 2026 su 7,2 milioni di euro destinati alle strade del Modenese se ne tagliano cinque, con una riduzione del 70 per cento rispetto a quanto previsto, mentre complessivamente, da qui al 2028, passeremo da 18 milioni a poco più di otto e mezzo,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda assicurare un adeguato finanziamento della manutenzione straordinaria delle strade provinciali e delle città metropolitane, funzionale a

garantire la sicurezza stradale e la piena fruibilità delle stesse da parte dei cittadini.

([3-01932](#)) (28 maggio 2025)

[Zambito](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

a seguito di nota della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2025 è stato comunicato alle Province, alle Città metropolitane, UPI e ANCI un'ulteriore decurtazione delle risorse assegnate per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale con il decreto 26 aprile 2022, n. 101;

ai tagli stabiliti dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), per 20 milioni di euro per l'anno 2025, 15 milioni di euro per il 2026, e 275 milioni di euro per il 2029, si aggiunge l'ulteriore riduzione di risorse pari a 175 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 disposta con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

lo stanziamento di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), viene ridotto complessivamente di 195 milioni di euro per il 2025, 190 milioni di euro per il 2026 e 275 milioni di euro per il 2029;

la profonda preoccupazione per le conseguenze di questi tagli ad investimenti per la messa in sicurezza e l'efficientamento delle strade ha fatto scattare immediato allarme dai territori;

per le province della regione Toscana vengono meno percentuali dal 50 al 70 per cento delle risorse originariamente stanziare;

la Provincia di Pisa, la seconda più popolata dopo l'area del capoluogo Firenze e territorio dove insistono molte attività produttive dei settori primario, secondario, terziario e terziario avanzato, centri universitari e della ricerca, centri ospedalieri, a partire da quello pisano, con fortissima attrattività da tutta Italia, e svariati luoghi di turismo che attirano persone da tutto il mondo, come Pisa, Volterra, San Miniato, a seguito dei tagli, perderà circa 3,9 milioni di euro tra il 2025 e il 2026 rispetto ai 5,6 milioni di euro stanziati inizialmente, con una riduzione di circa il 70 per cento, e circa 6,9 milioni di euro nel quadriennio 2025-2029 rispetto ai 14,1 milioni di euro stanziati inizialmente, causando una riduzione di circa il 48 per cento,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda affrontare le problematiche esposte e se intenda assicurare un adeguato finanziamento della manutenzione straordinaria delle strade provinciali e delle città metropolitane, funzionale a garantire la sicurezza stradale e la piena fruibilità da parte dei cittadini.

([3-02312](#)) (07 gennaio 2026) (già 4-02123) (22 maggio 2025)

[Enrico Borghi](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto un finanziamento stabile pari a 275 milioni di euro annui, dal 2025 al 2034, destinato alle Province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale;

con l'ultima legge di bilancio, legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse sono state significativamente ridotte, con tagli pari a 20 milioni di euro per il 2025, 15 milioni per il 2026 e 275 milioni per il 2027;

a seguito di tali riduzioni, l'Unione delle Province d'Italia ha segnalato tagli complessivi del 70 per cento per il biennio 2025-2026 uniformemente per tutte le Province piemontesi, compresa la Città metropolitana di Torino: in particolare, per la provincia di Alessandria, risultano colpite diverse strade provinciali come la strada provinciale 204 Ovada-Acqui Terme, la 186 Predosa-Sezzadio, la strada provinciale 195 Ovada-Novì Ligure, la 141 Sardigliano-Stazzano, la strada provinciale 142 Sardigliano-Cassano, la 37 Ozzano-Ottiglio e la strada provinciale 55 Valenza-Casale, nonché la superstrada statale 35-bis Arquata-Alessandria;

inoltre, secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, tali risorse sarebbero state dirottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziare la realizzazione del ponte sullo stretto di

Messina;

la rete stradale provinciale rappresenta un'infrastruttura fondamentale per il collegamento e lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni, tuttavia versa da anni in condizioni critiche per mancanza di investimenti strutturali: non è ammissibile che il Governo decida di tagliare in modo strutturale i fondi destinati alle Province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, senza i quali si rischia di mettere in serio pericolo i cittadini che viaggiano quotidianamente sulla rete,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato a una così drastica riduzione dei fondi originariamente previsti per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale e quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare i finanziamenti necessari alla manutenzione delle strade provinciali, garantendo adeguati livelli di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture locali;

se corrisponda al vero che le risorse sottratte siano state destinate al finanziamento del progetto del ponte sullo stretto di Messina.

([3-02313](#)) (07 gennaio 2026) (già 4-02128) (27 maggio 2025)

[Enrico Borghi](#). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la legge di bilancio per il 2017 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto un finanziamento stabile pari a 275 milioni di euro annui, dal 2025 al 2034, destinato alle province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale;

con l'ultima legge di bilancio, legge 30 dicembre 2024, n. 207, tali risorse sono state significativamente ridotte, con tagli pari a 20 milioni di euro per il 2025, 15 milioni per il 2026 e 275 milioni per il 2027;

a seguito di tali riduzioni, l'Unione Province d'Italia ha segnalato tagli complessivi del 70 per cento per il biennio 2025-2026 uniforme per tutte le province piemontesi, compresa la città metropolitana di Torino: in particolare la provincia del Verbano-Cusio-Ossola sarà soggetta a un taglio pari a 1 milione di euro per il 2025 e 1 milione di euro per il 2026, la quale, inoltre, aveva già in corso gli appalti per l'esecuzione dei lavori finanziati dai fondi oggetto dei tagli, circostanza che rende ancor più critica la situazione;

inoltre secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, tali risorse sarebbero state dirottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziare la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

la rete stradale provinciale rappresenta un'infrastruttura fondamentale per il collegamento e lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni, il quale tuttavia versa da anni in condizioni critiche per mancanza di investimenti strutturali: non è ammissibile che il Governo decida di tagliare in modo strutturale i fondi destinati alle province italiane per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, senza i quali si rischia di mettere in serio pericolo i cittadini che viaggiano quotidianamente sulle suddette strade,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato a una così drastica riduzione dei fondi originariamente previsti per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale e quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per ripristinare i finanziamenti necessari alla manutenzione delle strade provinciali, garantendo adeguati livelli di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture locali;

se sia a conoscenza della difficile situazione che i tagli suddetti arrecheranno alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la quale aveva già attivato gli appalti per l'esecuzione dei lavori finanziati dai fondi tagliati e quali misure intenda adottare al fine di evitare che i suddetti lavori siano bloccati;

se corrisponda al vero che le risorse sottratte siano state destinate al finanziamento del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL

REGOLAMENTO

Interrogazione sulle fonti di finanziamento per l'aumento delle spese militari

([3-02319](#)) (07 gennaio 2026)

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Pirro](#), [Damante](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una delle leggi di bilancio ad avviso degli interroganti più leggere e deboli degli ultimi anni. Il Paese, che versa ormai in una fase di stagnazione economica e anche sociale, necessita di misure di politica economica strutturalmente incisive, in grado di invertire una condizione di immobilismo che rischia di condannare l'Italia a misure di "piccolo cabotaggio", senza visione e senza prospettive;

il Governo italiano ha invece preferito concentrare gli sforzi nella difesa dei conti pubblici, affidandosi a interventi a corto raggio e dimostrando ancora una volta di non avere piena contezza delle necessità dei cittadini, dei lavoratori e delle aziende italiane;

l'unico campo nel quale l'Esecutivo mostra di avere le idee chiare è quello del riarmo, per il quale si prospetta un rafforzamento dalle dimensioni ingenti: la proiezione realistica basata sui dati contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025 prospetta uno stanziamento extra delle spese militari pari allo 0,15 per cento del PIL nel 2026, a un ulteriore 0,15 nel 2027 e a un ulteriore 0,2 per cento nel 2028;

si tratta, in prospettiva, di un'enorme crescita a regime della spesa militare, che si ottiene sommando i singoli incrementi annuali del triennio; tenendo conto delle differenze rispetto allo scenario base (precedente) di spese militari, ovvero l'anno 2025, è stato stimato che si tratta complessivamente di una crescita di 23 miliardi di euro per il triennio 2026-2028;

le enormi spese legate al riarmo diroteranno risorse fondamentali che dovrebbero essere utilizzate per sostenere settori cruciali come la sanità, l'istruzione e le politiche sociali;

considerato che:

negli scorsi mesi il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che l'aumento della spesa militare potrebbe essere finanziato tramite BTP (buoni del tesoro poliennali, debito nazionale) o, con più probabilità, mediante il ricorso al fondo europeo SAFE (Security action for Europe), per il quale non sarebbe necessario uno scostamento di bilancio per "anticipare" l'incremento delle spese militari (essendo coperto dai fondi europei) e senza nemmeno che le risorse interessate siano iscritte nel calcolo del deficit dalla UE, grazie alla clausola di salvaguardia;

a oggi, tuttavia, il Governo italiano non ha chiarito con quali risorse intende provvedere a finanziare questa ingente spesa destinata al rafforzamento militare del Paese; il timore è che, a tal fine, il Governo nelle prossime settimane possa richiedere al Parlamento l'autorizzazione a uno scostamento di bilancio, che graverebbe ulteriormente sul già enorme debito pubblico che appesantisce l'economia del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda comunicare quali siano le risorse finanziarie che il Governo intende utilizzare per l'incremento della spesa militare italiana dei prossimi anni e se, a tal fine, escluda la possibilità di richiedere al Parlamento l'autorizzazione a uno scostamento di bilancio.

Interrogazione sull'aumento dei reati legati alla criminalità comune

([3-02318](#)) (07 gennaio 2026)

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

a fronte delle decine di reati e degli inasprimenti di pena introdotti negli ultimi tre anni, i delitti commessi in Italia sono in aumento rispetto al 2023, con una crescita costante dei reati legati alla microcriminalità, alla violenza di genere e al commercio di stupefacenti, una dimostrazione della natura meramente mediatica e di tutta l'inefficacia delle misure approntate dal Governo sul fronte della sicurezza;

i maggiori incrementi riguardano lo sfruttamento della prostituzione minorile (9,8 per cento in più), l'usura (9,7 per cento), le violenze sessuali (7,5 per cento in più), le lesioni dolose (5,8 per cento), le estorsioni (4 per cento), i furti (3 per cento in più), le rapine (1,8 per cento), i danneggiamenti (1,6 per cento) e la ricettazione (1 per cento in più), in aumento del 18 per cento i maltrattamenti familiari, del 25 per cento i reati sessuali e dell'8 per cento quelli di stalking;

gli annunci e gli slogan del Governo in materia di ordine pubblico risultano inesorabilmente sconfessati dal sostanziale peggioramento dei livelli di sicurezza e incolumità pubblica dei tre anni del Governo Meloni, come confermano solo alcuni dei fatti di cronaca più efferati delle ultime settimane;

il 12 ottobre 2025, a Milano nei pressi dell'università Bocconi, un ragazzo di 22 anni è rimasto invalido dopo essere stato accoltellato e picchiato da cinque suoi coetanei per sottrargli una banconota da cinquanta euro;

il 29 novembre, circa 100 persone, distaccatesi da un corteo "pro Pal", hanno fatto irruzione nella redazione del quotidiano "La Stampa" a Torino;

il 22 dicembre, in una via laterale nel centro di Milano, un quindicenne è stato minacciato, spogliato, derubato dei propri vestiti e costretto a prelevare soldi dal bancomat da un gruppo di quattro rapinatori (un ventenne e tre minorenni);

il 26 dicembre due minorenni di 15 e 17 anni si sono costituiti per l'accoltellamento di un diciottenne, Bruno Petrone, avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in via Bisignano, nel quartiere centrale di Chiaia, a Napoli;

il 29 dicembre Aurora Livolo, diciannovenne, è stata assassinata nel cortile di un palazzo di Milano: il sospettato, con precedenti, è irregolare dal 2019 ed era già stato fermato dalle forze dell'ordine prima dell'omicidio;

lo scorso 3 gennaio, in centro a La Spezia, dopo una rissa di una ventina di persone in un locale, un ventiduenne, che stava aiutando il gestore a rimettere a posto il locale, è stato pestato da quella che si presume sia una babygang. Allo stesso modo, la notte dello scorso 7 gennaio sei ragazzi hanno accerchiato, picchiato e rapinato un diciottenne in pieno centro a Genova: alcuni giorni prima, con le stesse modalità erano stati rapinati un diciottenne e un trentatreenne, sempre in centro;

il 5 gennaio Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: il sospettato, qualche ora prima, era stato fermato dalle forze dell'ordine per il contegno molesto e aggressivo a bordo di un treno regionale;

sempre il 5 gennaio, di mattina, vicino a Ortona, sull'autostrada A14, un furgone portavalori è stato assaltato con chiodi, esplosioni e colpi d'arma da fuoco, coinvolgendo altre tre auto e un camion;

i dati ISTAT confermano anche l'aumento della percezione di insicurezza da parte di cittadini e famiglie: aggressioni e rapine sono all'ordine del giorno in tutte le principali città, mentre lo spaccio di stupefacenti aumenta vertiginosamente, con interi quartieri sottratti al controllo delle forze dell'ordine e abbandonati al narcotraffico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le misure adottate dal Governo negli ultimi tre anni siano state del tutto inefficaci e di facciata e comunque a che cosa imputi il crescente peggioramento dei livelli di sicurezza e incolumità pubblica nel Paese.

Interrogazione sul trattenimento del cittadino senegalese Assane Thiaw nel centro per i rimpatri di Milano

([3-02315](#)) (07 gennaio 2026)

[Cucchi](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

la rete "Mai più lager No ai CPR" ha diffuso tra settembre e novembre 2025 la storia di Assane Thiaw, cittadino senegalese di 27 anni, trattenuto per nove mesi nel CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Milano;

nello specifico, sono stati diffusi alcuni video che evidenziano le condizioni psichiche del giovane, che appaiono manifestamente compromesse. In uno di essi Thiaw è ripreso da solo nella sala mensa mentre mima il gesto di mangiare cibo inesistente e successivamente getta a terra qualcosa di immaginario. Altri reclusi hanno inoltre riferito che non parlava con nessuno, rimaneva costantemente

isolato e alternava risate e pianti senza apparente motivo. Nel corso dei nove mesi di trattenimento non sarebbe mai stato visto fare la doccia, con conseguente cattivo odore e possibili rischi di diffusione di malattie infettive per sé e per gli altri; quando sollecitato a lavarsi, avrebbe reagito minacciando di morte le altre persone presenti;

il 30 ottobre 2025 alcuni reclusi hanno informato la rete "Mai più lager No ai CPR", che Thiaw era stato prelevato con la forza dalla polizia e trasferito nottetempo nel CPR in Albania, struttura nella quale risulterebbe di fatto precluso l'accesso sostanziale al servizio sanitario nazionale italiano, con una violazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

secondo le stesse informazioni, il 10 novembre 2025 il giovane sarebbe stato dichiarato non idoneo alla permanenza nel CPR in Albania e trasferito nuovamente in Italia; da quel momento, tuttavia, se ne sarebbero perse completamente le tracce, facendo ipotizzare che possa essere stato abbandonato senza alcuna presa in carico;

considerato che:

l'articolo 3 della direttiva per l'organizzazione dei CPR prevede che tutte le persone che fanno ingresso in tali strutture siano sottoposte ad una visita medica preliminare, che accerti l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza nella struttura, includendo fra esse i disturbi psichiatrici. In presenza di tali condizioni, il soggetto deve essere dichiarato non idoneo al trattenimento, poiché i CPR non sono luoghi di cura;

nonostante ciò, sono numerosi gli studi che dimostrano come nei centri di permanenza sia diffusa la pratica di "tenere buoni i trattenuti" tramite un uso dei medicinali psichiatrici arbitrario, eccessivo e non focalizzato sulla presa in carico. Da anni, numerosi rapporti ufficiali e giornalistici, oltre a indagini parlamentari e osservazioni delle autorità garanti, evidenziano condizioni di trattenimento gravemente lesive della dignità umana: sono state segnalate pratiche di isolamento punitivo, abusi, carenze sanitarie e uso improprio di reparti per soggetti fragili; gravi carenze igienico-sanitarie; negli ultimi anni sono stati documentati diversi decessi di persone trattenute per mancata assistenza medica. Tali episodi hanno attirato la censura di organismi internazionali, tra cui il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

in questo contesto assume una portata dirompente la sentenza del Consiglio di Stato n. 7839 del 7 ottobre 2025, che rappresenta una svolta nel contenzioso sui centri di permanenza per il rimpatrio, perché riconosce che lo Stato non ha garantito livelli minimi di tutela del diritto alla salute e di prevenzione del rischio suicidario per le persone trattenute,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i criteri sulla base dei quali Thiaw sia stato trattenuto nel CPR di Milano;

dove si trovi attualmente Assane Thiaw e quali iniziative siano state intraprese per assicurarne l'adeguata tutela e la presa in carico sanitaria e sociale.

Interrogazione sui disordini seguiti allo sgombero dell'immobile occupato dall'Associazione Askatasuna a Torino

([3-02314](#)) (07 gennaio 2026)

[Gasparri](#), [Rosso](#), [Damiani](#), [De Rosa](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Trevisi](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

l'organizzazione "Askatasuna" ("libertà", in lingua basca) è nata nel 1996 come ultima articolazione del precedente movimento "Autonomia Operaia";

gli attivisti hanno occupato uno stabile storico di proprietà comunale, abbandonato dagli anni '80, l'ex "Opera Pia Reynero di Vanchiglia", in corso Regina Margherita 47, trasformandolo in un centro sociale oggi non solo strutturalmente pericolante, ma divenuto nel tempo un punto di riferimento stabile dell'antagonismo violento;

nel corso degli anni Askatasuna si è affermata appunto come capofila dell'antagonismo più radicale, assumendo un ruolo di leadership nella rete nazionale "Autonomia Contropotere", che riunisce 126 realtà riconducibili all'area antagonista e anarchica, attive in numerose città italiane, tra

cui Roma, Bologna, Pisa, Venezia, Napoli e Catania, spesso legate da strategie comuni e modalità operative coordinate;

tale rete è stata protagonista di numerose iniziative di protesta degenerata, a partire dalle azioni "No TAV" in val di Susa, caratterizzate da ripetuti assalti e violenze ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione, sabotaggi, scontri con le forze dell'ordine e danneggiamenti sistematici;

il 20 gennaio 2024 è stato sottoscritto un patto di collaborazione tra Askatasuna e il Comune di Torino, che consentiva esclusivamente lo svolgimento di attività sociali al piano terreno dello stabile, escludendo ogni utilizzo abitativo, prescrizioni ripetutamente e consapevolmente violate;

tra i più recenti e gravi episodi di violenza organizzata e reiterata riconducibili all'area di Askatasuna si registrano gli scontri a Bologna a margine della partita Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, il corteo "pro-Pal" del 5 ottobre a Roma, i blitz nelle stazioni ferroviarie durante le manifestazioni per la Palestina, la sassaiola contro la sede dell'azienda Leonardo, l'irruzione e la devastazione della sede del quotidiano "La Stampa", nonché le azioni violente e distruttive alle OGR di Torino, colpendo luoghi simbolo della città e mettendo seriamente a rischio la sicurezza pubblica, fino a culminare, da ultimo, nella manifestazione del 1° gennaio scorso con il ferimento di quattro carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico;

all'alba del 19 dicembre, oltre 300 agenti delle forze dell'ordine, su disposizione della Prefettura, hanno proceduto allo sgombero dello stabile a seguito della violazione delle prescrizioni di interdizione all'accesso ai locali;

lo sgombero ha innescato ulteriori episodi di violenza, con vere e proprie guerriglie di strada, assalti alle forze dell'ordine e il ferimento complessivo di 11 agenti, confermando la natura organizzata, reiterata e altamente pericolosa di tali condotte;

il sindaco di Torino e alcuni esponenti della Giunta comunale hanno espresso a più riprese la volontà di proseguire nel progetto "Askatasuna Bene Comune", un percorso palesemente fallimentare, che ha consentito la prosecuzione delle attività eversive di componenti del centro sociale e il perdurare dell'occupazione dell'immobile, anche da parte di soggetti destinatari di provvedimenti di ricerca;

premesso, infine, che sono state annunciate nuove manifestazioni di piazza a sostegno di Askatasuna il 17 e il 31 gennaio a Torino, con un elevato rischio di nuove tensioni e disordini, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo valuti la possibilità di procedere alla requisizione dell'immobile per gravi motivi di ordine pubblico, alla luce delle posizioni assunte dal sindaco di Torino e da esponenti della Giunta comunale, che intendono continuare un percorso che ha prodotto esclusivamente il consolidamento dell'occupazione e la prosecuzione di attività eversive;

come intenda rafforzare le misure di controllo e monitoraggio sui centri sociali in generale, prevenendone l'utilizzo come basi organizzative per attività illegali o violente;

quali ulteriori iniziative voglia assumere per reprimere con fermezza ogni forma di violenza, in particolare quella organizzata, pianificata e reiterata, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine;

come intenda, infine, promuovere un dialogo sociale per la gestione dei conflitti, garantendo il pieno esercizio del diritto costituzionale a manifestare esclusivamente da parte dei manifestanti pacifici, distinguendoli nettamente da chi utilizza le piazze come strumento di intimidazione e violenza.

Interrogazione su misure per il sostegno alle forze di pubblica sicurezza
([3-02317](#)) (07 gennaio 2026)

[Valente](#), [Rojc](#), [Misiani](#), [Verducci](#), [La Marca](#), [Rando](#), [Giorgis](#). - *Al Ministro dell'interno -*

Premesso che:

la condizione della sicurezza pubblica nel nostro Paese ha ormai raggiunto dei livelli di allarme preoccupanti in ogni ambito della vita sociale e coinvolge tutte le fasce d'età delle cittadini e dei cittadini; secondo i dati diffusi a livello internazionale dall'ultimo "Global safety report", un importante rapporto sulla sicurezza globale pubblicato nel mese di ottobre 2025 da un'autorevole società di analisi che ha raccolto le rilevazioni statistiche dal 2006, emerge che, su scala mondiale, i

cittadini italiani si percepiscono meno al sicuro a camminare da soli per strada la notte rispetto a quelli di decine di altri Paesi, tra cui Iraq, Ruanda e Bangladesh;

la percezione di sicurezza degli italiani è la più bassa in Europa e la 95a nel mondo, addirittura dopo l'Ucraina, una nazione che, come noto, è in guerra da quasi 4 anni;

ormai si apprende con frequenza allarmante di manifestazioni con intenti pacifici che coinvolgono migliaia di persone in ogni parte d'Italia che si concludono regolarmente con gravi scontri e devastazioni senza alcun blocco o controllo preventivo di sicurezza; di grandi eventi sportivi, quali incontri di calcio, che si trasformano in occasioni per scatenare vere e proprie guerriglie urbane, con scontri tra tifosi che mettono a ferro e fuoco i centri delle città costringendo alla fuga e terrorizzando i cittadini, con grave pregiudizio per la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità della collettività e del territorio, nonché della tutela dell'ordine pubblico in occasione di eventi largamente prevedibili e già oggetto di allarme;

estremamente grave appare poi l'emergenza sociale legata all'incremento di reati commessi da giovani e minorenni, segno tangibile di un disagio sociale ed educativo, ancora troppo sottovalutato, che riguarda parte delle nuove generazioni, e al numero crescente dei femminicidi e degli episodi di violenza sessuale, purtroppo in aumento anche tra i giovani, anche di età inferiore ai 16 anni;

questa situazione di grave e diffuso allarme sociale sembra frutto di una mancanza di strategia preventiva nazionale di sicurezza urbana, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica in grado di restituire fiducia ai cittadini e di contrastare le ripercussioni negative sul tessuto sociale e sulla percezione di legalità, che richiederebbe un'azione articolata a livello preventivo insieme ad una maggiore e meglio pianificata presenza delle forze di polizia, come del resto chiedono da tempo tanti amministratori locali;

a tale mancanza di progettualità preventiva si accompagna una gestione a dir poco fallimentare dell'immigrazione clandestina dal momento che nessun risultato concretamente migliorativo rispetto al passato è stato conseguito dal punto di vista del controllo del fenomeno e delle espulsioni dal territorio nazionale, a fronte di nessuna implementazione del sistema di accoglienza e di integrazione;

il protocollo d'intesa tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, al netto delle recenti decisioni assunte in sede europea, si è rivelato comunque un enorme spreco di risorse pubbliche, con dispendio di forze dell'ordine che avrebbero potuto essere impiegate, per esempio, per garantire la sicurezza nel nostro Paese, oltre al fatto che si è rivelata una pratica di gestione dei flussi gravemente lesiva dei diritti umani;

a livello di gestione centrale appare poi evidente la mancanza di una visione unitaria di coordinamento, raccordo ed indirizzo tra le varie articolazioni centrali e periferiche della polizia;

le forze di sicurezza hanno il dovere di proteggere la collettività, tutelare l'incolumità dei cittadini, garantire la sicurezza pubblica, in particolare nei contesti già noti per il maggiore rischio e negli eventi in cui l'allarme sociale è prevedibile; appare necessario rafforzare la presenza delle forze dell'ordine attraverso un miglior coordinamento tra Polizia, Carabinieri e polizie locali;

a fronte di questo, nonostante l'indubbio sforzo del personale delle forze dell'ordine, impegnate su più fronti, ma in condizioni di carenza con riguardo ai mezzi, alle dotazioni, all'organico, ai riconoscimenti economici, appare quantomeno inspiegabile l'assenza di risorse per il rinnovo dei contratti del comparto e la mancata previsione di un piano straordinario di assunzioni;

considerato inoltre che:

gravemente insufficienti appaiono agli interroganti le misure adottate dalla legge di bilancio per il 2026 al fine di consentire alle forze del comparto sicurezza di disporre dei mezzi e del personale necessari per svolgere un'effettiva attività di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini: i carichi di lavoro e la più volte denunciata carenza di personale e di mezzi adeguati avrebbero imposto ben altre scelte politiche; del resto, come dimostrano le vicende di questi ultimi anni, la sicurezza dei cittadini, quale presupposto per l'esercizio delle fondamentali libertà costituzionali, non può essere garantita attraverso la sola introduzione di nuove fattispecie di reato, di dubbia legittimità e di sicura inefficacia;

la previsione, ai commi da 180 a 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio (per quanto

modificata in sede di esame al Senato a seguito di contrasti all'interno della maggioranza) dell'incremento dal 1° gennaio 2028, di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento del personale delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si aggiunge all'incremento generale, appare punitivo, illogico e contrario a tutte le dichiarazioni, fatte in questi anni da una parte della maggioranza di Governo, sull'"ingiustizia" perpetrata ai danni dei cittadini dalle norme in materia di innalzamento dell'età pensionabile;

i ripetuti elogi delle forze di pubblica sicurezza non si sono tradotti in norme a tutela del loro prezioso e indispensabile lavoro, nonostante l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria e la previsione di altre misure in materia di sicurezza, comunque limitate ed emergenziali,

si chiede di sapere quali misure di carattere preventivo e di natura strutturale il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire alle forze di pubblica sicurezza di svolgere al meglio le loro funzioni e di assicurare ai cittadini le condizioni che rendano possibile il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

Interrogazione sull'operatività in Italia di soggetti legati all'organizzazione terroristica di Hamas ([3-02316](#)) (07 gennaio 2026)

[Balboni](#), [Malan](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Scurria](#). - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

grazie all'inchiesta avviata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo subito dopo l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023, è stato accertato che Hamas ha costituito un vero e proprio comparto estero con articolazioni periferiche, che hanno operato anche in Italia, con lo specifico scopo di promuovere l'immagine dell'organizzazione e di contribuire al suo finanziamento attraverso associazioni di beneficenza italiane;

lo scorso 27 dicembre, la DDA di Genova ha arrestato nove persone con l'accusa di aver finanziato (per un ammontare pari ad almeno 7 milioni di euro) Hamas, tramite associazioni benefiche, tra le quali spicca l'ABSPP (Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese), il cui logo indica come Palestina l'intero territorio, dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, nel presupposto della cancellazione dello Stato di Israele;

tra queste spicca la figura di Mohammad Ahmad Hannoun, presidente dell'associazione dei Palestinesi d'Italia e componente del "Board of Directors" della European Palestinians Conference, accusato di essere il vertice della cellula italiana del comparto estero di Hamas, fondatore della ABSPP; personaggio già sottoposto ad indagini dalla Procura di Genova dai primi anni duemila, poi archiviate;

tra gli arrestati anche Hussny Mousa Dawoud, suo braccio destro nella raccolta dei fondi "umanitari" poi versati per la maggior parte ad Hamas, noto per la sua presenza nei tunnel di Gaza insieme ai terroristi palestinesi;

nelle ultime settimane anche l'imam di Torino, Mohammad Ebrahim Shahin, compare in diversi atti e intercettazioni con alcuni arrestati e indagati nell'ambito dell'inchiesta; lo stesso si trova ancora in Italia, nonostante i decreti di espulsione per motivi di sicurezza emessi nei suoi confronti, poiché revocati dalle corti di appello,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo ai fatti richiamati in premessa e quali ulteriori misure di competenza ritenga necessarie per prevenire e contrastare tali fenomeni per esigenze di sicurezza nazionale connesse alla presenza e all'operatività sul territorio italiano di soggetti e reti riconducibili ad ambienti estremisti, che legittimano, agevolano o finanziano organizzazioni terroristiche, anche attraverso attività di raccolta fondi.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1718

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, De Rosa, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Furlan, Garavaglia, Gelmetti, Iannone, Irto, La Marca, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Occhiuto, Ostellari, Pera, Petrenga, Rapani, Rauti, Rojc, Rosso, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Ternullo, Tubetti, Unterberger, Versace e Zanettin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghese e Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 08/01/2026 la 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" (1718)

(presentato in data 21/11/2025)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. LVI*, n. 4).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata ai fini dell'istituzione di un prestito per l'Ucraina (COM(2025) 806 definitivo), alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa al ritiro della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/1057, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1139, (UE) 2021/1229 e (UE) 2021/1755 per quanto riguarda le modifiche degli importi assegnati a determinati programmi e fondi (COM(2025) 799 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 dicembre 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. CLXXII*, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 7 gennaio 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),

per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 482); delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche (n. 14), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 483); del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 484).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 5 gennaio 2026, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese (COM(2025) 838 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 gennaio 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4ª, 6ª e 8ª.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 24 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 125

FREGOLENT: sul guasto occorso alla rete di trasmissione dei dati dai *radar* alle torri di controllo nel Nordovest dell'Italia il 28 giugno 2025 (4-02217) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

[SALLEMI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

è in corso la campagna referendaria relativa alla riforma costituzionale in materia di giustizia, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante;

la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 104, primo comma, stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato;

il testo della riforma costituzionale sottoposta a *referendum* non modifica tale principio, né introduce disposizioni idonee a determinare una subordinazione gerarchica o funzionale dei magistrati al potere esecutivo o legislativo;

nel corso della campagna referendaria sono stati diffusi, in luoghi pubblici e spazi ad alta frequentazione, manifesti riconducibili al comitato per il "no", promosso dall'Associazione nazionale magistrati, recanti messaggi che esplicitamente affermano che l'approvazione della riforma comporterebbe una dipendenza dei giudici dal potere politico;

tali messaggi ingenerano una rappresentazione non corrispondente al contenuto normativo della riforma, con il rischio di incidere sulla corretta formazione dell'opinione degli elettori;

la corretta informazione dei cittadini costituisce presupposto essenziale per l'esercizio consapevole del diritto di voto, in particolare in occasione di consultazioni referendarie aventi ad oggetto modifiche di rango costituzionale;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nell'ambito delle proprie competenze, esercita funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi di correttezza, completezza e pluralismo dell'informazione, anche con riferimento alle campagne elettorali e referendarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, quando verifichi che i messaggi diffusi mediante i manifesti non sono coerenti con il contenuto effettivo della riforma costituzionale oggetto di *referendum*, non ritenga opportuno segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le valutazioni di competenza, le campagne di comunicazione che possano risultare potenzialmente fuorvianti rispetto al contenuto delle riforme oggetto di consultazione referendaria.

(3-02321)

TURCO - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la vicenda dell'ex ILVA di Taranto costituisce da oltre un decennio una delle più gravi crisi industriali, ambientali e sanitarie del Paese, con effetti documentati sulla salute dei cittadini e dei lavoratori e con un rilevante impatto sulla finanza pubblica;

negli ultimi anni il Governo è intervenuto ripetutamente per garantire la continuità produttiva dell'impianto, impiegando ingenti risorse pubbliche senza che sia stata definita una soluzione industriale strutturale, né un percorso certo di riconversione ambientale e sanitaria;

secondo informazioni di stampa e dichiarazioni pubbliche, sarebbe in corso un negoziato preliminare con il fondo di investimento statunitense Flacks Group, soggetto privo di natura industriale siderurgica;

allo stato attuale non risulta presentato né reso pubblico alcun piano industriale e d'investimento vincolante, comprensivo di un modello produttivo definito, di un cronoprogramma certo di uscita dal carbone e di decarbonizzazione, di investimenti per la messa in sicurezza degli impianti, di valutazioni sanitarie preventive e di garanzie occupazionali;

secondo quanto emerso, le condizioni preliminari dell'operazione prevederebbero: l'ingresso dello Stato italiano con una quota pari al 40 per cento; un impegno pubblico di circa 2,6 miliardi di euro; la partecipazione dello Stato a un investimento complessivo indicato dal fondo in circa 5 miliardi di euro; considerato che:

tali condizioni, ove confermate, configurerebbero una scelta di politica industriale di eccezionale rilevanza, con un'esposizione finanziaria significativa per lo Stato e con effetti diretti sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel territorio di Taranto;

in assenza di un soggetto industriale e di un piano industriale vincolante, sussiste il rischio concreto che l'intervento pubblico si traduca in una socializzazione del rischio, senza adeguati strumenti di controllo, *governance* e responsabilità;

il territorio di Taranto è già gravemente compromesso sotto il profilo ambientale e sanitario, con eccessi di mortalità e patologie correlate all'esposizione ambientale, e richiede pertanto che ogni decisione futura sia subordinata a garanzie ambientali e sanitarie stringenti, preventive e verificabili;

l'interrogante ritiene indispensabile che ogni scelta sul futuro dell'ex ILVA avvenga alla luce del sole, nel rispetto dell'interesse pubblico, della tutela della salute e dell'ambiente, e con piena assunzione di responsabilità politica da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi l'esistenza delle condizioni preliminari richiamate e, in particolare, l'ipotesi di ingresso dello Stato con una quota del 40 per cento e con un impegno finanziario pari a circa 2,6 miliardi di euro;

se intenda accettare tali condizioni in assenza di un soggetto industriale siderurgico e in assenza di un piano industriale vincolante, pubblico e verificabile;

se sia stato predisposto un piano industriale dettagliato, comprensivo del modello produttivo futuro, del cronoprogramma di uscita dal carbone e di decarbonizzazione, degli investimenti per la messa in sicurezza degli impianti; delle valutazioni di impatto ambientale e sanitario preventive, delle ricadute occupazionali e delle misure di tutela dei lavoratori;

quali garanzie ambientali e sanitarie vincolanti il Governo intenda porre come condizione imprescindibile per qualsiasi intervento pubblico, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori del territorio di Taranto;

quali strumenti di *governance*, controllo e condizionalità intenda prevedere per evitare che l'intervento pubblico si traduca in un trasferimento di risorse senza un effettivo controllo sulle scelte industriali;

se ritenga compatibile l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche con il principio di precauzione ambientale e con il diritto alla tutela della salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

se non ritenga necessario garantire un coinvolgimento pieno e preventivo del Parlamento prima dell'assunzione di decisioni che impegnano risorse pubbliche di tale entità e incidono su diritti fondamentali.

(3-02322)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo fonti di stampa (quotidiano "Libero" del 17 maggio 2025), un autorevole magistrato, segretario di una potente corrente della magistratura, da tempo furoreggia sui *social*, "Facebook" nello specifico, con lo pseudonimo di "Gordon Cowans", celeberrimo centrocampista del Bari degli anni '80;

nascosto dall'identità *fake*, questo magistrato imperversa con decine e decine di *post*, tra l'altro, contro la riforma costituzionale sulla giustizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, o meno, il comportamento di questo magistrato espressione di un legittimo diritto di critica politica;

se ritenga conforme ai canoni di deontologia professionale per un magistrato intervenire sui *social* sotto pseudonimo e se tale modalità comunicativa (degnata piuttosto, secondo l'interrogante, di un adolescente) non leda invece l'immagine e la dignità di un giudice, che dovrebbe sempre apparire terzo ed imparziale, oltre che trasparente nei suoi comportamenti;

se, con riferimento all'episodio segnalato, ritenga di attivare i propri poteri ispettivi per verificare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari connessi alla vicenda.

(3-02323)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[IRTO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la Regione Calabria è sottoposta dal 2010 a commissariamento governativo per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, condizione straordinaria che, nel corso degli anni, ha prodotto una progressiva riduzione di risorse, personale e capacità di risposta del servizio sanitario regionale;

in questo lungo periodo di commissariamento si è registrato un indebolimento strutturale degli ospedali *spoke* e della sanità territoriale, con un crescente ricorso dei cittadini alla mobilità sanitaria passiva e un aggravamento delle disuguaglianze nell'accesso alle cure;

da numerosi articoli di stampa e da prese di posizione di amministratori locali, operatori sanitari e rappresentanze civiche emerge una situazione di grave criticità dell'ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena, presidio *spoke* di riferimento per l'intera piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria);

come riportato dagli organi di informazione a seguito di un incontro istituzionale cui ha preso parte la direttrice generale dell'ASP di Reggio Calabria, è emerso che la continuità dell'attività di emergenza-urgenza dell'ospedale di Polistena è attualmente garantita attraverso misure straordinarie e temporanee, limitate a un periodo di circa 30 giorni, con sospensione o forte riduzione dell'attività ordinaria;

tali misure risultano fondate sulla disponibilità eccezionale dei medici e su ordini di servizio, in un contesto di grave carenza di anestesisti e rianimatori, che espone il reparto di anestesia e rianimazione a un rischio strutturale di interruzione dell'operatività;

nonostante il carattere temporaneo e precario delle soluzioni adottate, la direzione generale dell'ASP di Reggio Calabria e alcuni esponenti del centrodestra regionale hanno pubblicamente smentito l'esistenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento del presidio, determinando un'evidente discrasia tra le rassicurazioni diffuse e le condizioni operative effettive;

l'ospedale di Polistena serve un bacino di utenza di circa 200.000 cittadini e rappresenta un presidio essenziale in un territorio già fortemente penalizzato dalle carenze della sanità territoriale e dalle difficoltà di accesso ai servizi di cura;

analoghe e persistenti criticità riguardano l'ospedale di Locri, altro presidio *spoke* fondamentale per la Calabria ionica, dove sono state segnalate condizioni di sovraffollamento, utilizzo improprio delle barelle come posti letto, pressione continua sui reparti e sul pronto soccorso, con conseguenti rischi per la sicurezza dei pazienti e per la tenuta del sistema di emergenza-urgenza;

la condizione di sofferenza degli ospedali di Polistena e Locri evidenzia una grave condizione comune, legata alla carenza strutturale di personale e alla mancanza di una programmazione affidabile, che rischia di determinare un effetto a catena anche sull'*hub* del grande ospedale metropolitano di Reggio

Calabria, aggravando ulteriormente l'accesso alle cure;
considerato che:

il diritto alla salute costituisce un livello essenziale delle prestazioni che lo Stato è tenuto a garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

non appare accettabile che ospedali *spoke* di rilevanza strategica siano mantenuti in funzione attraverso soluzioni provvisorie e di breve periodo, senza un piano strutturale di rafforzamento degli organici e dei servizi;

la protrazione del commissariamento e del piano di rientro non può tradursi in una compressione permanente del diritto alla salute delle comunità calabresi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della reale situazione operativa dell'ospedale di Polistena e del fatto che la continuità dell'emergenza-urgenza risulti allo stato garantita solo per un periodo limitato e mediante misure straordinarie;

se ritenga adeguata, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, una gestione fondata su accordi temporanei e sulla disponibilità eccezionale del personale, in un presidio che serve un'area popolata e ampia come la piana di Gioia Tauro;

quali iniziative urgenti, anche per il tramite del commissario del governo per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, intenda adottare per assicurare il rafforzamento stabile degli organici dell'ospedale di Polistena, con particolare riferimento ai reparti di anestesia e rianimazione;

quali misure intenda assumere, anche per il tramite del commissario, per affrontare in modo strutturale le criticità dell'ospedale di Locri, garantendo condizioni di sicurezza, continuità assistenziale e dignità delle cure per i cittadini della Locride;

se non ritenga necessario un intervento straordinario, anche sotto il profilo finanziario, volto a garantire livelli essenziali di assistenza adeguati nei due presidi *spoke* e ad evitare che l'attuale situazione sanitaria comprima il diritto alla salute dell'utenza.

(4-02634)

[LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decisione mai condivisa con le autorità locali, il Governo ha deciso di trasferire 92 detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari;

considerato che nel carcere di Sassari è ospitato già un numero elevato di detenuti in regime di 41-*bis*, attualmente sono 88, tali decisioni finirebbero per gravare il territorio della Sardegna della presenza del maggior numero di carcerati in regime detentivo speciale a livello nazionale, nessuno dei quali sardo;

con nuova decisione, anche questa mai condivisa con le autorità locali, il Governo sembrerebbe voler destinare il carcere "Badu 'e Carros" di Nuoro, in via esclusiva a detenuti in regime di 41-*bis*;

considerato che:

i detenuti in regime 41-*bis* non sono detenuti comuni, ma soggetti che rivestivano, e sovente continuano a rivestire, posizioni apicali nelle organizzazioni criminali di provenienza, mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita;

è regola d'esperienza, confermata da alti esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura, che una concentrazione così massiccia di detenuti di tale provenienza finirebbe per esporre il territorio non solo al rischio di infiltrazioni criminali di organizzazioni tipiche di altri territori, ma anche di un mutamento genetico della stessa criminalità locale, verso forme più violente e sanguinarie;

sono allarmanti in particolare le dichiarazioni di alti esponenti della magistratura, con posizioni apicali in ambito regionale;

tra queste, quelle del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, invitato a intervenire in Consiglio regionale, secondo il quale: "Occorre adeguatamente fronteggiare il pericolo rappresentato da stanziamenti e infiltrazioni mafiose nell'isola; è noto, infatti, che i familiari e gli accoliti dei detenuti di lungo corso, per stare vicino ai reclusi, si insediano nel territorio comprando immobili ed investendo in attività imprenditoriali nei settori del turismo e della ristorazione. Le

indagini più recenti dimostrano che tali soggetti per sfuggire alle investigazioni, anche di tipo preventivo, operate nei territori di provenienza, sono indotti a investire in altri contesti facilmente penetrabili come quello sardo, privo di una competitiva classe imprenditoriale. Le ingenti risorse economiche della criminalità mafiosa continentale, spesso costituite da ragguardevoli liquidità frutto di commerci illeciti, rappresentano purtroppo un fattore facilitante per la penetrazione criminale nel sano tessuto economico dell'isola";

nello stesso senso, le dichiarazioni della presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, Cristina Ornano, la quale, intervenuta anch'ella su richiesta degli organi istituzionali, ha manifestato preoccupazione: "Stiamo parlando di detenuti ancora al vertice di organizzazioni criminali, persone che si portano dietro familiari e sodali. C'è il rischio concreto di infiltrazioni mafiose e anche quello del riciclaggio di danaro sporco. Per questo occorrerà monitorare con attenzione il flusso di capitali per acquisto di immobili o di attività commerciali", aggiungendo di aver ricevuto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale dei detenuti e del trattamento, lo scorso 8 luglio 2025, una nota con la quale, nel confermare l'apertura di una nuova sezione 41-*bis* nel carcere di Uta, si rinviava al futuro "l'adozione di sinergiche iniziative che si riterrà di adottare, anche in termini di garanzia della sicurezza pubblica, nonché per l'eventuale adeguamento delle singole funzioni di competenza";

tenuto conto che:

allo stato non si hanno notizie di quali siano tali "sinergiche iniziative" che dovrebbero "garantire la sicurezza pubblica" e al contempo "l'adeguamento delle singole funzioni di competenza";

gli uffici giudiziari locali, e in particolare quelli competenti a occuparsi dei detenuti (i tribunali di sorveglianza) già scontano gravi inadeguatezze in termini di organico, sia del personale di magistratura che amministrativo;

la Sardegna a sua volta da tempo ospita un numero di detenuti di gran lunga superiore alle altre regioni, in termini di rapporto con la popolazione residente (un detenuto ogni 575 abitanti, un dato peggiore rispetto a tutte le altre regioni d'Italia con l'unica eccezione dell'Umbria), con la conseguenza che gli oneri derivanti da questi ulteriori ingressi, a cominciare da quelli di assistenza sanitaria, graveranno sul bilancio regionale e pertanto sulle tasche dei cittadini sardi;

la Sardegna non vuole sottrarsi ai propri doveri nazionali, ma non può accettare di essere sacrificata senza confronto, senza trasparenza, e senza adeguate risorse;

tenuto conto altresì che sulla questione la prima firmataria di questa interrogazione ha presentato, precedentemente, l'interrogazione 3-02138, che ad oggi non ha ricevuto risposta, con la quale rappresentava le criticità che avrebbero potuto venire a crearsi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda aprire una fase di confronto, soprattutto con le istituzioni regionali, prima di assumere definitivamente decisioni che rischiano di comportare gravi conseguenze sul territorio, e, in ogni caso, quali sinergiche iniziative intenda intraprendere per garantire la sicurezza pubblica e al contempo l'adeguamento delle singole funzioni di competenza;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per prevenire i pericoli che minacciano l'incolumità dei collaboratori di giustizia (cosiddetti pentiti), i quali sembrerebbero vivere numerosi sotto copertura con i propri familiari nel territorio regionale, e che sovente sono i responsabili della cattura degli stessi vertici delle organizzazioni criminali detenuti in regime di 41-*bis*.

(4-02635)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in un comunicato stampa del 27 dicembre 2025, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, e il procuratore della Repubblica di Genova, Nicola Piacente, relativo alle indagini preliminari riferite a condotte di appartenenza e finanziamento ad organizzazioni con finalità di terrorismo che hanno portato all'arresto di 9 persone per finanziamenti ad Hamas, hanno testualmente sostenuto: "Le indagini e i fatti emersi non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese successivamente al 2 ottobre 2023 nel corso delle operazioni militari intraprese dal governo di Israele, per i quali si attende il giudizio da parte della Corte Penale

Internazionale, da rendersi in conformità con lo Statuto di Roma, ratificato da 125 Stati membri, fra i quali, in un ruolo di impulso e sostegno, l'Italia";

nello stesso comunicato è altresì riportato: "Allo stesso tempo, tali crimini non possono giustificare gli atti di terrorismo (compresi quelli del 7 ottobre 2023) compiuti da Hamas e dalle organizzazioni terroristiche a questa collegate ai danni della popolazione civile, né costituirne una circostanza attenuante";

nelle conclusioni si legge: "Per la giurisprudenza di legittimità costituiscono, infatti, atto terroristico, le condotte che, pur se commesse nel contesto di conflitti armati, consistano in condotte violente rivolte contro la popolazione civile, anche se presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati";

desta sconcerto che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il procuratore della Repubblica di Genova si occupino di questi temi ed esprimano, con palese disinvoltura, giudizi politici relativi alla delicata situazione israello-palestinese e al Medio Oriente, adottando come pretesto gli arresti da parte della Polizia di fondamentalisti islamici collegati ad Hamas e alle sue attività terroristiche;

ad avviso dell'interrogante è del tutto inopportuno che due procuratori esprimano opinioni e forniscano analisi sotto i profili internazionale e geopolitico, di competenza di altri ambiti istituzionali, assumendo atteggiamenti evidentemente riservati ai rappresentanti politici, che li rendono non imparziali e non adatti a ricoprire il proprio ruolo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo ai contenuti del comunicato del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del procuratore della Repubblica di Genova;

se ritenga che l'esternazione di opinioni in forme ufficiali come quelle riferite sia compatibile con il ruolo e la funzione dei magistrati e se non ritenga che essa rappresenti un'interferenza rispetto alla sfera di competenze della politica.

(4-02636)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 14 dicembre 2013 Andrea Furlan, allora 23enne e assunto al Prix Quality S.p.A. di Albignasego (Padova), era stato gravemente ferito alla testa da un malvivente introdottosi nel locale;

da allora il giovane Furlan, oggi 35enne, vive in stato di totale immobilità, assistito da due persone, e viene nutrito con un sondino;

le indagini si sono concluse senza che sia stato individuato il colpevole e, di conseguenza, ad oggi, Andrea e la sua famiglia non hanno ricevuto alcun risarcimento;

non sono chiari i motivi dei continui rinvii del processo, l'ultimo dei quali lo scorso 4 dicembre è stato fissato dalla Corte d'appello per l'11 giugno 2026,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

se consti quali siano i motivi dei continui e a giudizio dell'interrogante ingiustificati rinvii;

se ritenga di intraprendere ogni utile iniziativa di propria competenza per verificare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari coinvolti, affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto e sia resa giustizia ad Andrea Furlan e alla sua famiglia.

(4-02637)

[MATERA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

diverse Direzioni territoriali dell'Agenzia delle entrate, tra cui quella di Benevento, hanno notificato avvisi di accertamento con cui non viene riconosciuta l'agevolazione fiscale in materia di credito d'imposta per investimenti in *start-up* innovative, sulla base della presunta assenza del requisito di indipendenza dell'investitore rispetto alla società partecipata;

a fondamento delle suddette contestazioni, l'Amministrazione finanziaria richiama una decisione della Commissione europea del 2018, adottata nell'ambito della disciplina sugli aiuti di Stato, nella quale si fa riferimento alla necessità che l'investitore sia indipendente dall'impresa oggetto dell'investimento;

il citato requisito dell'indipendenza non risultava, però, espressamente previsto dalla normativa

nazionale vigente all'epoca degli investimenti contestati, né era chiaramente desumibile dal quadro legislativo allora in vigore; al contrario, tale criterio è stato introdotto in modo esplicito nell'ordinamento italiano soltanto con la legge di bilancio per il 2024, con una formulazione che ne evidenzia la natura innovativa e non meramente interpretativa;

l'applicazione retroattiva di tale requisito a investimenti effettuati nel 2019 rischia di determinare un'evidente lesione dei principi di legalità, di irretroattività delle norme sfavorevoli e di tutela dell'affidamento, colpendo contribuenti che non hanno posto in essere alcuna condotta elusiva o abusiva, ma si sono limitati ad attenersi alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'investimento;

la questione incide direttamente sulla certezza del diritto e sull'affidabilità delle misure di sostegno del settore delle *start-up* innovative che il legislatore ha inteso sostenere attraverso strumenti di agevolazione fiscale stabili e sicuri nel tempo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle contestazioni di cui in premessa, fondate sull'applicazione del requisito di indipendenza dell'investitore a investimenti effettuati in annualità antecedenti alla sua effettiva introduzione normativa e se ritenga conforme ai principi dell'ordinamento tributario l'applicazione retroattiva di tale criterio;

se intenda assumere iniziative, anche di indirizzo o interpretative, volte a garantire una tutela effettiva dei contribuenti che hanno operato nel rispetto della legge vigente al tempo dei fatti, ad uniformare l'azione dell'Amministrazione finanziaria ed a prevenire contenziosi diffusi.

(4-02638)

[CATALDI](#), [PIRRO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOREFICE](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [ALOISIO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

come appreso anche da recenti servizi della trasmissione televisiva "Le Iene", è emersa una grave e diffusa situazione di sfruttamento dei lavoratori migranti entrati regolarmente in Italia attraverso il cosiddetto "decreto flussi";

secondo i dati relativi all'anno 2024, su circa 120.000 cittadini stranieri arrivati legalmente nel nostro Paese tramite il "decreto flussi", oltre 110.000 risulterebbero oggi in condizione di irregolarità, non per loro scelta, ma a causa del mancato perfezionamento dei rapporti di lavoro promessi;

numerose testimonianze raccolte dall'inchiesta giornalistica evidenziano come molti lavoratori abbiano pagato somme ingenti, anche decine di migliaia di euro, a mediatori nei Paesi di origine e in Italia, al fine di ottenere un nulla osta all'ingresso, salvo poi ritrovarsi privi di un contratto regolare e di un permesso di soggiorno valido;

il meccanismo previsto dalla normativa vigente, che posticipa la verifica dei requisiti dei datori di lavoro a un momento successivo all'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, favorisce di fatto truffe sistemiche e trasforma ingressi formalmente regolari in percorsi di irregolarità e sfruttamento;

come denunciato da organizzazioni sindacali, tra cui la CGIL, e da associazioni che si occupano di diritti umani, solo il 7,8 per cento degli ingressi tramite il "decreto flussi" nel 2024 si sarebbe tradotto in un contratto di lavoro regolare e nel conseguente rilascio del permesso di soggiorno;

tali condizioni espongono migliaia di persone al rischio di caporalato, lavoro nero, sfruttamento e marginalità sociale, contribuendo alla creazione di un vero e proprio "esercito di invisibili", facilmente ricattabili e privi di tutele;

la situazione descritta configura, nei fatti, un fallimento delle politiche migratorie e del sistema del decreto flussi, che rischia di trasformarsi in una forma indiretta di tratta di esseri umani, sotto gli occhi delle istituzioni,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti emersi dall'inchiesta giornalistica citata e delle gravi criticità strutturali del decreto flussi;

quali iniziative urgenti intenda adottare per prevenire e contrastare le truffe ai danni dei lavoratori migranti e per interrompere i meccanismi che producono irregolarità e sfruttamento; quali controlli

siano stati effettuati e con quali esiti nei confronti dei datori di lavoro che hanno richiesto manodopera tramite il decreto flussi.

(4-02639)

TURCO - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno annunciato una mobilitazione dei lavoratori dei *call center* che operano per ENEL, a seguito delle forti preoccupazioni legate ai nuovi bandi di gara e al possibile indebolimento o venir meno della clausola sociale;

secondo quanto denunciato dalle parti sociali, sarebbero a rischio circa 2.500 posti di lavoro, con particolare impatto nel Mezzogiorno e in Puglia, in particolare nelle realtà di Taranto, Bari, Lecce e Casarano (Lecce), dove operano da anni migliaia di addetti impiegati in servizi essenziali per il gruppo;

i lavoratori interessati garantiscono continuità operativa, competenze specialistiche e radicamento territoriale, spesso in regime di appalto e subappalto, rappresentando una componente strutturale dell'organizzazione dei servizi al cliente del gruppo;

ENEL, società a partecipazione pubblica e soggetto strategico per il sistema energetico nazionale, ha registrato negli ultimi esercizi risultati economici rilevanti, con utili significativi e una politica di distribuzione dei dividendi costante e consistente, anche a beneficio dell'azionista pubblico;

tali risultati, unitamente alle prospettive industriali positive dichiarate nei piani strategici del gruppo, evidenziano come ENEL disponga di margini tali da non rendere giustificabili scelte organizzative che producano ricadute occupazionali negative, in particolare attraverso bandi e appalti che mettano in discussione la continuità lavorativa;

in ragione della partecipazione pubblica e del ruolo sistemico svolto, ENEL è chiamata ad assumere una responsabilità sociale che deve precedere e orientare le valutazioni puramente economiche, soprattutto quando sono coinvolti migliaia di lavoratori impiegati stabilmente nei servizi del gruppo; eventuali strategie finalizzate esclusivamente alla riduzione dei costi, se accompagnate da utili elevati e dividendi rilevanti, rischiano di configurare una contraddizione evidente con i principi di responsabilità sociale d'impresa, sostenibilità e coesione territoriale, che devono invece caratterizzare l'azione delle grandi società partecipate dallo Stato;

la clausola sociale negli appalti rappresenta uno strumento essenziale per evitare *dumping* contrattuale, precarizzazione del lavoro e perdita di competenze, in particolare in territori già segnati da fragilità economiche e occupazionali;

considerato che:

lo Stato, in qualità di azionista e regolatore, ha il dovere di indirizzare e vigilare affinché società partecipate come ENEL non trasferiscano sui lavoratori e sui territori i costi di strategie industriali non giustificate da reali difficoltà economiche;

il venir meno o l'indebolimento della clausola sociale negli appalti ENEL rischia di produrre effetti sociali e occupazionali rilevanti, in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità, responsabilità sociale e tutela del lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali in merito ai bandi ENEL e al rischio occupazionale per migliaia di lavoratori dei *call center*, in particolare nel Mezzogiorno e in Puglia;

quali iniziative intendano assumere per garantire il pieno rispetto e il rafforzamento della clausola sociale negli appalti riconducibili a ENEL e alle società controllate;

se non ritengano necessario richiamare ENEL, anche alla luce dei rilevanti utili conseguiti e dei dividendi distribuiti negli ultimi anni, a una responsabilità sociale prioritaria rispetto a mere logiche di contenimento dei costi;

se non reputino opportuno promuovere l'apertura di un tavolo istituzionale con ENEL, organizzazioni sindacali e territori interessati, al fine di prevenire licenziamenti, delocalizzazioni e trasferimenti forzati, garantendo continuità occupazionale e qualità del lavoro;

quali misure intendano adottare affinché le politiche industriali delle grandi società partecipate dallo Stato siano coerenti con gli obiettivi di coesione sociale, tutela del lavoro e sviluppo equilibrato dei territori.

(4-02640)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 21 ottobre 2025 la Direzione generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare che modifica le procedure per l'autorizzazione di eventi e attività negli istituti penitenziari nei quali siano presenti sezioni di alta sicurezza, avocando al DAP competenze finora attribuite alle direzioni degli istituti e agli uffici di sorveglianza;

risulta all'interrogante che tale modifica abbia avuto l'immediato effetto di sospendere attività trattamentali e culturali già programmate, come l'incontro previsto il 30 ottobre 2025 presso la casa di reclusione di Padova, nell'ambito del progetto "Kutub Hurra/Libri liberi", promosso da "Un Ponte per ETS" in collaborazione con l'associazione tunisina "Lina Ben Mhenni";

l'iniziativa prevedeva la partecipazione di una delegazione di attiviste libiche e tunisine e la consegna di un centinaio di libri laici in lingua araba destinati alle biblioteche carcerarie, nell'ambito di un percorso consolidato che, dal 2023, coinvolge detenuti arabofoni in attività di lettura, dialogo interculturale e prevenzione di radicalizzazioni;

il progetto è da tempo riconosciuto come valida esperienza di inclusione, pienamente coerente con l'articolo 27, comma terzo, della Costituzione e con la legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, secondo cui la finalità rieducativa deve essere perseguita anche mediante la partecipazione del privato sociale e delle associazioni;

considerato che:

secondo quanto a conoscenza dell'interrogante, nessun detenuto appartenente al circuito di alta sicurezza partecipava alle attività previste, le quali erano state autorizzate dall'ufficio di sorveglianza, e la direzione dell'istituto aveva già attivato tutte le procedure necessarie;

la sospensione imposta dalla nuova circolare ha determinato delusione e sfiducia tra le persone detenute coinvolte, come segnalato dal Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Padova, che in un intervento pubblico ha denunciato gli effetti disfunzionali, demotivanti e regressivi della circolare stessa;

negli ultimi anni, diversi segnali mostrano una tendenza restrittiva rispetto all'apertura degli istituti al territorio, alla partecipazione del volontariato e allo svolgimento di attività trattamentali, con il rischio di un ritorno a un paradigma meramente securitario, in contrasto con i principi costituzionali e con i dati che dimostrano come la partecipazione ad attività culturali, educative e lavorative sia un fattore chiave nella riduzione della recidiva,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni, le valutazioni istruttorie e le urgenze che hanno portato all'emanazione della circolare del 21 ottobre 2025 e alla scelta di accentrare al DAP l'autorizzazione delle attività trattamentali negli istituti con sezioni di alta sicurezza;

se il Ministro in indirizzo ritenga coerente tale circolare con i principi dell'articolo 27 della Costituzione e con gli articoli 1, 15 e 17 della legge sull'ordinamento penitenziario, che prevedono la centralità del percorso rieducativo, l'importanza dei contatti con la società libera e la valorizzazione del ruolo del volontariato e del terzo settore;

se non ritenga necessario attivarsi affinché venga revocata, sospesa o modificata la circolare, al fine di evitare che continue sospensioni burocratiche compromettano attività già consolidate e positive per la sicurezza sociale nel medio-lungo periodo;

quali iniziative intenda assumere per tutelare e sostenere i progetti culturali e interculturali all'interno degli istituti, come "Kutub Hurra", che rappresentano strumenti preziosi di inclusione, prevenzione del radicalismo e riduzione della recidiva.

(4-02641)

[MAIORINO](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la società Pegaso Security S.p.A., con oggetto sociale che contempla le attività di sicurezza privata

variamente denominate ha, quale amministratore, il sig. C.D.N. (socio unico e titolare della licenza di polizia, rilasciata e mantenuta dalla Prefettura di Bari, in capo allo stesso C.D.N., nonostante risultino a suo carico diversi protesti, segnalati gravami giudiziari e frequentazioni da verificare);

la Pegaso Security S.p.A. è una società per servizi di sicurezza ad alta intensità di manodopera (900 dipendenti, secondo comunicazione ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 della stessa Pegaso S.p.A. in data 13 febbraio 2025) da tempo protagonista di una peculiare crisi. Tale crisi (con ingenti debiti ammessi dallo stesso C.D.N. al Tribunale di Cosenza che, alla data del 28 febbraio 2025, ammontavano a 23.808.063,86 di euro) si manifesta con una "situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico -finanziario ex art. 2 comma 1, lett. a) e b) e art. 12, comma 1 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (CCII), che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza";

tale condizione si riverbera negativamente su centinaia di lavoratori dipendenti e su quelli che, nei mesi scorsi, hanno cessato di esserlo, in relazione agli inadempimenti sistematici e protratti nel tempo che sono stati costretti a subire;

toccate dalla crisi sono anche le altre aziende di settore (che subiscono dalle condotte del C.D.N. una concorrenza sostanzialmente sleale), i fornitori, gli altri creditori privati e lo Stato;

la Pegaso Security S.p.A. è attualmente sottoposta, dopo un *iter* travagliato, a un procedimento di liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Milano, Sez. II civile (procedimento P.U. n. 155-2/2025 del 5 giugno 2025), ma una rappresentazione accurata delle condizioni della stessa era stata già prodotta, in data 17 aprile 2025, al Tribunale di Cosenza dalla commercialista Adriana Bajamonte, nell'ambito del procedimento n. R.G.1567/2025, aperto a istanza dello stesso C.D.N. che, qualche tempo prima, aveva spostato la sede sociale dalla Lombardia a Cosenza;

la Pegaso Security S.p.A. è solo una delle tante realtà costituite (e spesso repentinamente modificate o cessate) dal C.D.N. che, come in una sorta di *puzzle* o di scatole cinesi, tra loro si collegano senza poter rinvenire in tali dinamiche una logica fisiologicamente funzionale alla produzione;

C.D.N. ha continuato a svolgere, in modo assolutamente disinvolto e con fondi di cui non è chiara la provenienza, la direzione della stessa Pegaso Security S.p.A., ma anche attività di gestione, costituzione e liquidazione e di altre società a lui riconducibili. Il tutto mentre i dipendenti della Pegaso Security S.p.A. hanno continuato a subire inaccettabili ritardi (quando non omissioni) nel pagamento delle loro competenze;

in data 22 dicembre 2025, sono pervenute, da parte della Pegaso Security S.p.A., alle organizzazioni sindacali PEC con le quali, adducendo motivazioni poco chiare, sono stati comunicati ritardi non precisati e falcidie sul pagamento degli emolumenti dovuti ai lavoratori per il 2025, tra cui la tredicesima;

inoltre, come denunciato dai lavoratori all'Ispettorato territoriale del lavoro, C.D.N. avrebbe fatto gestire direttamente i servizi di sala operativa della vigilanza armata, a operatori "fiduciari", privi del decreto di nomina di guardia giurata, in spregio a quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2010;

considerato che:

il Sindacato autonomo vigilanza privata (SAVIP) ha da tempo ampiamente rappresentato, con comunicazioni formali alle Autorità amministrative di pubblica sicurezza competenti, le anomalie della società in questione;

la vicenda della Pegaso Security S.p.A. non costituisce un caso isolato nel settore della sicurezza complementare e della vigilanza privata. La condizione di precarietà e fragilità del settore rende inaffidabili i servizi svolti e comporta ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto quando, negli anni, i servizi di sicurezza privata sono andati a ricoprire attività direttamente sussidiarie a quelle di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti, il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria una radicale e organica

riforma della disciplina della sicurezza privata e, in particolare, di quella armata, altresì valutando il potenziamento degli uffici delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza preposte alla regolamentazione e al controllo del settore, e l'attribuzione alle stesse di conseguenti poteri di coordinamento e raccordo;

se intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di assicurare una netta e non più eludibile definizione degli ambiti di competenza di ciascuno dei comparti di sicurezza privata, complementare e sussidiaria, con l'accorpamento organico nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e relativo Regolamento d'attuazione, delle disposizioni relative alla vigilanza armata e alle altre figure professionali connesse alla sicurezza, nonché la determinazione, in particolare, delle competenze specifiche e dei titoli delle figure professionali servizi di vigilanza e custodia armati;

se, a completezza di quanto suddetto, non intenda valutare di riservare alla vigilanza armata i servizi notturni, quelli a tutela di cantieri pubblici e privati e quelli di particolare esposizione a rischio, espressamente individuati da un Regolamento, e, ove la legge non ne attribuisca in esclusiva il controllo a Corpi armati dello Stato, di assegnare alle sole guardie giurate i servizi di controllo centralizzato di sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, pubblici o privati, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici, di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento, di contatto con centrali operative di polizia, nonché la vigilanza e custodia di centri di raccolta ed elaborazione dati di imprese comunque ricomprese nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

se, infine, voglia assicurare, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni e aziende private d'interesse nazionale debbano attuare, con gestione diretta o con appalti esterni, piani di sicurezza aziendale, la previsione di Uffici diretti e costituiti da personale qualificato, che rispondano al Dicastero e alle sue articolazioni territoriali.

(4-02642)

[LORENZIN](#), [PARRINI](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [IRTO](#), [MANCA](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [NICITA](#), [VERINI](#), [RANDO](#), [MARTELLA](#), [GIORGIS](#), [MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive è istituita presso il Ministero della salute nell'ambito del comitato tecnico-sanitario ai sensi dell'articolo 3-*octies* del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 13 e successive modificazioni, nonché del decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2003 e successive modificazioni, ed è competente, tra l'altro, all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze e pratiche dopanti, alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento e al supporto delle attività di prevenzione e ricerca nel settore;

in un articolo pubblicato il 4 gennaio 2026 sul quotidiano "La Repubblica", risulterebbe che la sezione, nominata con decreto ministeriale nel luglio 2025, non si sarebbe più riunita a seguito dell'erronea designazione del presidente, circostanza che avrebbe determinato la mancata ricostituzione dell'organo e la conseguente sospensione delle funzioni istituzionali;

sempre come riportato nell'articolo di stampa e come pubblicato nel sito del Ministero, dal 2002 ad oggi, la sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive ha finanziato 80 campagne di informazione e formazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, oltre a 135 progetti di ricerca scientifica. Da marzo del 2025, quando è scaduta quella precedente e in attesa del decreto di luglio, ha praticamente interrotto le sue attività;

il National immunization technical advisory group (NITAG), organismo consultivo nazionale in materia di strategie vaccinali, opera ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, quale struttura tecnico-scientifica di supporto all'elaborazione delle raccomandazioni in tema di immunizzazioni e prevenzione vaccinale;

secondo la medesima fonte giornalistica, il NITAG sarebbe stato oggetto di azzeramento e non risulterebbe, allo stato, formalmente ricostituito, con possibili ricadute sull'ordinata programmazione delle politiche di prevenzione vaccinale e sulla continuità delle funzioni consultive attribuite all'organo medesimo;

risulterebbe, inoltre, che il piano pandemico nazionale, predisposto ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione e nell'ambito degli obblighi di *preparedness* previsti dai regolamenti sanitari internazionali e dalle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, non avrebbe ancora completato il relativo *iter* di approvazione definitiva, pur trattandosi di strumento di pianificazione essenziale ai fini della risposta del servizio sanitario nazionale alle emergenze epidemiche;

considerato che il corretto funzionamento degli organi tecnico-scientifici del Ministero della salute costituisce presupposto di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, nonché condizione indispensabile per garantire un adeguato supporto *evidence-based* ai processi decisionali in ambiti di rilevante interesse pubblico,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato effettivo di operatività della sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping*;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario procedere, in tempi certi, alla completa ricostituzione dell'organo, assicurando la pronta ripresa delle funzioni così come espressamente previste dalla normativa;

se intenda procedere alla ricostituzione del NITAG, definendo criteri di nomina improntati a comprovata competenza tecnico-scientifica, indipendenza e coerenza con le linee guida nazionali e internazionali in materia di immunizzazioni, e quali siano i tempi previsti a tal fine;

quale sia lo stato di avanzamento del nuovo piano pandemico nazionale, quali eventuali criticità abbiano determinato il protrarsi dell'*iter* approvativo e in quale arco temporale se ne preveda l'adozione definitiva;

se, a seguito degli episodi descritti, siano state avviate verifiche interne sui procedimenti di nomina relativi agli organi tecnico-scientifici del Ministero e, in caso affermativo, quali esiti tali verifiche abbiano prodotto e quali misure organizzative o procedurali si intenda introdurre al fine di prevenire il ripetersi di analoghe disfunzioni;

quali iniziative intenda adottare per rafforzare la continuità, l'affidabilità e la trasparenza dell'attività consultiva e scientifica a supporto del Ministero, in coerenza con i principi di buon andamento e responsabilità amministrativa.

(4-02643)

